GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 1. Pubblicato il 5 gennaio 1881. Parte 1.

GENNAIO 1°. — Spedizione di grossi pacchi per mezzo postale, *pag.* 1.
» 1°. — Ammessione dell'incaricato della direzione delle fortificazioni nei territori dipendenti dal II, III e VII corpo d'armata, a corrispondere in esecuzione delle tasse postali, *pag.* 2.
» 1°. — Nuova edizione del regolamento per il servizio del materiale dell'artiglieria e del genio, *pag.* 2.
» 2. — Cambiamento di denominazione delle stazioni di Bassano, S. Severino ed Osteria Bianca, *pag.* 3.
» 2. — Apertura della stazione di Vada, *pag.* 3.
» 2. — Istruzione sulla amministrazione e contabilità delle pensioni e del corredo degli allievi negli istituti militari, *pag.* 4.
» 2. — Prescrizione di visitare la canna delle armi da fuoco prima di procedere alla carica e sparo, *pag.* 4.
» 2. — R. Decreto che ricostituisce le brigate permanenti di fanteria, *pag.* 4.
» 2. — Soppressione dell'indicazione dei nomi dei reggimenti di fanteria, *pag.* 7.
» 2. — Varianti ai conti di costruzione ed al prezzo delle taschette da biada e delle tasche di tela pel governo dei cavalli, *pag.* 8.

Atto N. 1. — CORRISPONDENZA POSTALE (Nota N. 8). — **Spedizione di grossi pacchi per mezzo postale.**

1 gennaio.

La Direzione generale delle poste ha osservato che il modo irregolare col quale si procede talvolta alla formazione di grossi pacchi, che si spediscono col mezzo postale, può dar luogo a gravi inconvenienti.

Tali pacchi per lo più vengono involti in carta di nessuna consistenza, non essendo quasi mai legati con filo-spago nè internamente nè esternamente: e ne consegue che per l'attrito cui vanno soggetti lungo il viaggio, giungono a destinazione laceri e scompaginati.

Ad evitare simili inconvenienti questo Ministero crede opportuno di richiamare le autorità militari alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano la spedizione del carteggio ufficiale e che vennero prescritte dalla Circolare 18 aprile 1860, N° 22, inserta a pag. 389 del *Giornale militare* di quell'anno;

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 49 del 1880, *Atto* N. 166, pag. 571, riga [illegible] a parola *trasferiti*, leggasi: *o trasferiti*.

Dispensa N. 49 id., *Atto* N. 169, pag. 577, riga 9. A 1778 *sostituire*: 1878.

avendo anche presente, per le spedizioni delle corrispondenze di grande volume, quanto dispone l'ultimo alinea dell'art. 6° del regolamento in esecuzione della legge 30 giugno 1876, N° 3202, pubblicato coll'*Atto* N. 149 del *Giornale militare* dello stesso anno.

Il Ministro — B. MILON.

N. **2**. — CORRISPONDENZA POSTALE. (Nota N. 9). — **Ammessione dell'incaricato della direzione delle fortificazioni nei territori dipendenti dal II, III e VII corpo d'armata, a corrispondere in esenzione delle tasse postali.** — 1 gennaio.

Di concerto coll'amministrazione delle R. poste è stato stabilito che il carteggio ufficiale del tenente generale commendatore Bruzzo Gio. Battista, incaricato con R. Decreto 21 novembre 1880 della direzione superiore delle fortificazioni nei territori dipendenti dal II, III e VII corpo d'armata, sia ammesso alle esenzioni di tassa accordate dall'elenco annesso al regolamento 5 marzo 1876 ai comandanti generali di corpo d'armata, e che sia in questo caso applicata l'eccezione contenuta nell'articolo 12 del regolamento stesso.

Se ne informano le autorità militari, con avvertenza che la corrispondenza diretta al prefato sig. tenente generale dovrà portare l'indirizzo seguente: « *sig. tenente generale* BRUZZO « *comm. Gio. Battista, incaricato della direzione superiore* « *delle fortificazioni nei territori del II, III e VII corpo di* « *armata* »

Il Ministro — B. MILON.

N. **3**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 154). — **Nuova edizione del Regolamento per il servizio del materiale dell'artiglieria e del genio.** — 2 gennaio.

Venne testè pubblicata una nuova edizione del *Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria e del genio* a cui è allegata apposita *istruzione sulla stipulazione dei contratti* per quanto riflette i materiali delle due armi.

L'edizione, la quale avrà vigore dal 1° gennaio 1881 (intendendosi abrogata dalla stessa epoca quella del 1874 e le disposizioni sui contratti contenute nella istruzione 28 febbraio 1870), consta di due dispense, una di testo, l'altra di modelli ed esempi pratici, ed è vendibile dal Comitato delle armi d'artiglieria e del genio al prezzo di L. 3 per cadun esemplare.

I distretti militari e le biblioteche di presidio riceveranno direttamente una copia di tale pubblicazione; i comandi, corpi direzioni, istituti, ecc. il numero di esemplari già ad essi notificato e dai medesimi richiesto per conto particolare. Del relativo ammontare l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari darà addebito in conto corrente.

Il Ministro — B. Milon.

N. 4. — FERROVIE (Nota N. 120). — **Cambiamento di denominazione delle stazioni di Bassano, San Severino ed Osteria Bianca.** — 2 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che col 1° gennaio del corrente anno la stazione di Bassano (linea Orte-Chiusi) ha preso la denominazione di *Bassano-Teverino*; che la stazione di San Severino (linea Cancello-Avellino) ha preso quella di *Mercato-San Severino*, e che infine la stazione di Osteria Bianca (linea Empoli-Siena) viene denominata *Ponte a Elsa*.

Le autorità predette sono invitate a far praticare nel Prontuario militare delle distanze chilometriche da stazione a stazione — parte 2ª, « Repertorio delle stazioni piccole » la relativa rettificazione.

Il Ministro — B. Milon.

N. 5. — FERROVIE (Nota N. 121). — **Apertura della stazione di Vada.** — 2 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 22 dicembre 1880 è stata aperta al pubblico servizio la nuova stazione di *Vada*, situata fra Rosignano e Cecina sulla linea Pisa-Civitavecchia-Roma.

Nel Prontuario militare delle distanze chilometriche da stazione a stazione, parte 2ª, « Repertorio delle stazioni piccole » dovrà pertanto essere fatta la seguente aggiunta nelle caselle della lettera V:

Vada	Pisa,	chilometri	45
	Cecina,	»	6

Il Ministro — B. Milon.

N. **6.** — SCUOLE MILITARI (Nota N. 17). — **Istruzione sulla amministrazione e contabilità delle pensioni e del corredo degli allievi negli istituti militari.** — 2 gennaio.

È approvata l'*Istruzione sull'amministrazione e contabilità delle pensioni e del corredo degli allievi degli istituti militari*, la quale avrà vigore dal 1° gennaio 1884.

Quest'istruzione riflette gli allievi dell'accademia militare, della scuola militare e dei collegi militari. Il Ministero ne distribuirà un numero di copie ai menzionati istituti, all'ufficio di revisione, ed ai comandi ed uffici cui può interessare.

Gli istituti e gli uffici che le riceveranno accrediteranno poi all'ufficio di personali militari vari il prezzo che dal medesimo verrà indicato.

Il Ministro — B. Milon.

N. **7.** — ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA E CAVALLERIA (Nota N. 12). — **Prescrizione di visitare la canna delle armi da fuoco prima di procedere alla carica e sparo.** — 2 gennaio.

Affine di evitare gli scoppi ed i rigonfiamenti delle canne delle armi mod. 1870, inconvenienti questi gravissimi e che negli anni decorsi si ebbero ripetutamente a lamentare; ed allo scopo di mantenere sempre viva la necessaria fiducia nelle armi da fuoco in uso presso il Regio Esercito, prescrivo che presso i corpi tutti, al cominciare di ogni esercitazione a fuoco tanto con cartucce a pallottola che da salve, si visiti sempre attentamente l'interno delle canne, per assicurarsi che non vi si trovino materie estranee di qualsiasi specie.

Il Ministro — B. Milon.

N. **8.** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 78). — **Regio Decreto che ricostituisce le brigate permanenti di fanteria.** — 2 gennaio.

Sire.

Con R. Decreto del 15 ottobre 1871 venivano soppresse le brigate permanenti di fanteria, adottando un sistema di brigate a composizione variabile ed a denominazione numerale nell'interno di ciascuna divisione territoriale. Con ciò risultarono soppressi i nomi coi quali le brigate di fanteria erano state fin allora fra loro distinte.

I vantaggi cui quella disposizione mirava a conseguire si possono così riassumere: 1° Possibilità di cambiare le guarnigioni parzialmente per singoli reggimenti, e perciò maggior facilità di conciliare l'economia nei movimenti colla desiderabile equità nell'alternazione delle guarnigioni buone colle meno buone; 2° Migliore utilizzazione dei comandi di brigata pel fatto di poter costituire anche brigate di tre o di un solo reggimento secondo il numero dei reggimenti stanziati in ciascuna divisione; 3° Maggiore agevolezza nel riunire le truppe per le grandi manovre e nel costituire le brigate in caso di mobilitazione, potendosi ciò fare coi reggimenti più alla mano indipendentemente da vincoli preesistenti.

Egli è indubitato che sotto gli aspetti considerati nella relazione premessa al citato R. Decreto tale disposizione non poteva che apparire conveniente. Senonchè, per conseguire gli accennati vantaggi in misura di qualche rilievo occorrerebbe poter applicare il sistema con tale estensione da arrecare troppo sensibile detrimento ad una condizione che parmi doversi riputare di non lieve momento, quella cioè di mantenere per quanto possibile riuniti e sotto il medesimo comandante i reggimenti formanti assieme brigata, specialmente in caso di mobilitazione. E questa condizione, la cui importanza emerge dal considerare la brigata come la maggior unità tattica d'arma e sotto il punto di vista disciplinare e dello spirito di corpo, veniva consacrata dall'*Atto* ministeriale del 20 dicembre 1874, ed osservata in pratica, salvo poche eccezioni, in occasione dei successivi cambi di guarnigione e delle riunioni di truppe pei campi e pelle grandi manovre. E qui torna in acconcio di notare che coll'*Atto* ministeriale ora citato veniva anche sostituita alla numerazione delle brigate in ciascuna divisione una numerazione progressiva su tutto l'esercito.

Era così già risultata di fatto assai limitata l'applicazione del sistema inaugurato dal R. Decreto 15 ottobre 1871, allorquando per l'attuazione della nuova circoscrizione militare territoriale e per la conseguente normale dislocazione di due brigate di due reggimenti in ciascuna divisione (tranne poche eccezioni imposte da speciali esigenze) venne a crearsi un assetto di cose che scemava ulteriormente l'opportunità di valersi in pratica delle facilitazioni offerte dal sistema delle brigate a composizione variabile; e difatti, di conserva coll'attuazione della nuova circoscrizione veniva iniziata e poscia compiuta in occasione dei successivi cambi di guarnigione, anche la ricostituzione di tutte le brigate nella forza di due reggimenti e nella composizione che esse avevano anteriormente al più volte citato R. Decreto.

In tale stato di cose, che equivale in realtà all'avere ripristinato le brigate permanenti, io riterrei sotto ogni rapporto utile e conveniente che il fatto venisse sanzionato e reso duraturo mediante apposita disposizione che abrogasse quella contenuta nel ripetuto R. Decreto. Con ciò, oltre al soddisfare alle esigenze di vario ordine che consigliano di mantenere inalterati i rapporti di accoppiamento e di comando della maggior unità tattica della fanteria, si avrebbe anche modo di adottare un'altra disposizione non meno desiderata che importante e vantaggiosa sotto il punto di vista morale e dello spirito di corpo, quella cioè di ridonare alle brigate le loro antiche denominazioni.

Ove pertanto piacesse alla Maestà Vostra di apprezzare le considerazioni qui sopra brevemente accennate, La pregherei a voler munire dell'Augusta Sua firma il seguente schema di Decreto:

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Le brigate di fanteria sono permanentemente costituite di due reggimenti.

Articolo 2.

Sono ripristinate la denominazione e la composizione che avevano le brigate di fanteria anteriormente al Regio decreto 15 ottobre 1871, che sono quelle indicate nella tabella annessa al presente, firmata d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Articolo 3.

Il presente decreto avrà vigore a far tempo dal 1° gennaio 1881.

Il Nostro ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1881.

UMBERTO.

B. Milon.

TABELLA *annessa al R. Decreto 2 gennaio 1881, indicante la denominazione e la composizione delle brigate di fanteria.*

Denominazione delle Brigate	Reggimenti di cui è composta ciascuna Brigata	Denominazione delle Brigate	Reggimenti di cui è composta ciascuna Brigata
Gran. di Sard.	1° e 2° regg. granat.	Bologna	39° e 40° regg. fant.
Re	1° e 2° regg. fanteria	Modena	41° e 42° id.
Piemonte	3° e 4° id.	Forlì	43° e 44° id.
Aosta	5° e 6° id.	Reggio	45° e 46° id.
Cuneo	7° e 8° id.	Ferrara	47° e 48° id.
Regina	9° e 10° id.	Parma	49° e 50° id.
Casale	11° e 12° id.	Alpi	51° e 52° id.
Pinerolo	13° e 14° id.	Umbria	53° e 54° id.
Savona	15° e 16° id.	Marche	55° e 56° id.
Acqui	17° e 18° id.	Abruzzi	57° e 58° id.
Brescia	19° e 20° id.	Calabria	59° e 60° id.
Cremona	21° e 22° id.	Sicilia	61° e 62° id.
Como	23° e 24° id.	Cagliari	63° e 64° id.
Bergamo	25° e 26° id.	Valtellina	65° e 66° id.
Pavia	27° e 28° id.	Palermo	67° e 68° id.
Pisa	29° e 30° id.	Ancona	69° e 70° id.
Siena	31° e 32° id.	Puglie	71° e 72° id.
Livorno	33° e 34° id.	Lombardia	73° e 74° id.
Pistoia	35° e 36° id.	Napoli	75° e 76° id.
Ravenna	37° e 38° id.	Toscana	77° e 78° id.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. Milon.

N. 9. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 79). — **Soppressione dell'indicazione dei nomi dei reggimenti di fanteria.** — 2 gennaio.

In seguito al ripristinamento dei nomi delle brigate di fanteria per effetto del Regio Decreto 2 gennaio 1881, s'intende soppressa l'indicazione fra parentesi degli analoghi nomi pei singoli reggimenti stata stabilita dalle disposizioni in data 15 ottobre 1871.

Il Ministro — B. Milon.

N. 10. — BARDATURA ED ACCESSORI. (Nota N. 57). — **Varianti ai conti di costruzione ed al prezzo delle taschette da biada e delle tasche di tela pel governo dei cavalli.** — 2 gennaio.

Colla pubblicazione del nuovo modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, posto in vigore col 1° gennaio del decorso anno 1880, essendo stato variato il prezzo della tela cruda per sacchetti da arnesi fuori uso, alta da m. 0,58 a 0,60 (N. 294 della categoria VIIª) la quale deve impiegarsi anche sulla confezione delle taschette da biada e delle tasche di tela pel governo dei cavalli, i costi di costruzione di questi oggetti stabiliti dall'*Atto* N. 224 del *Giornale Militare*, Parte 1ª dell'anno 1873, dovranno essere sostituiti dai seguenti:

Per la taschetta da biada:

Tela cruda, alta 0m,60 a L. 0,65, metri 0,90 . .	L.	0,59
Fibbia in ferro stagnato	»	0,06
Striscia di cuoio maschereccio, lunga metri 1,25 .	»	0,12
Fattura ed ogni altra fornitura	»	0,30
Costo e conteggio . . .	L.	1,07

Per la tasca di tela pel governo dei cavalli:

Tela cruda, alta 0m,60 a L. 0,65, metri 0,65 . .	L.	0,42
Funicella, lunga metri 1,50	»	0,03
Fattura ed ogni altra fornitura	»	0,10
Costo e conteggio . . .	L.	0,55

Saranno in conseguenza apportate le seguenti varianti nel modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio e nell'estratto dello stesso modello:

Categoria	N° d'ordine categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		*Annotazioni*
8ª	523	Tasche di tela pel governo dei cavalli	N°	0	55	Variante
»	524	Taschette da biada	»	1	07	»

Il Ministro — B. MILON.

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 2. Pubblicato il 15 gennaio 1881. **Parte 1.**

GENNAIO 10. — Pubblicazione dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del R. Esercito, *pag.* 9.
» 10. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875, *pag.* 10
» 11. — Istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari, *pag.* 10.
» 11. — Apertura del tronco Potenza-Calciano sulla linea Eboli-Metaponto, *pag.* 11.
» 12. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza, *pag.* 13.

707.268

Atto N. **11.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Nota N. 162). — **Pubblicazione dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del Regio esercito.** — 10 gennaio.

È pubbblicata l'*Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del Regio esercito*, in data 8 dicembre 1880, la quale terrà luogo dell'*allegato C* al regolamento 1° luglio 1875 sull'amministrazione e contabilità dei corpi, la quale avrà vigore dal 1° gennaio 1881.

L'edizione è in due sesti: sesto piccolo (*formato del regolamento di disciplina*) e sesto più grande (*formato del Giornale Militare*). Quest'ultimo offre margini più larghi affinchè possano più facilmente inserirvisi le modificazioni che in seguito dovessero essere fatte nel testo. Il prezzo è lire 0,90 per ciascuna copia del sesto piccolo, e lire 1,70 per ciascuna copia del sesto grande.

Ciascun corpo dovrà averne *otto* copie; ciascun istituto o stabilimento militare (tranne le direzioni dell'artiglieria e del genio) e l'ufficio di revisione, *cinque* copie; le direzioni e sezioni di commissariato militare *due* copie; tutti gli altri comandi ed uffici militari almeno *una* copia.

Le copie per uso degli uffici dei capi di servizio e di corpo dovranno essere di sesto grande.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 49, del 1880, *Atto* 166, pag. 569. — Nella prima postilla a piè di pagina sono cancellate le parole: *salvo a questo il ripetere poi dal corpo perdente la quota riferibile alle giornate antecedenti alla presa in forza.*

Id. N. 1 del 1881, *Atto* N. 2, pag. 2. riga 7. — A *Marzo*, sostituire: *Novembre.*

L'importo per le copie ad uso dei comandi ed uffici vari sarà pagato sull'assegno per le spese di cancelleria; e per le copie ad uso dei corpi, istituti e stabilimenti militari sarà imputato alla massa generale uomini.

Le richieste delle suddette copie, non che di quelle che gli ufficiali desiderino acquistare saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in conformità del l'*Atto* N. 184 del 1879.

L'*Istruzione sui contratti dei corpi per l'acquisto degli oggetti di corredo e di servizio generale e per la vendita degli oggetti fuori uso*, in data 27 dicembre 1873 e tutte le altre disposizioni relative ai contratti dei corpi ed uffici militari, contrarie alla nuova istruzione dell'8 dicembre 1880, sono abrogate.

Il Ministro — B. Milon.

N. **12**. — REGOLAMENTO D' AMMINISTRAZIONE. — (Nota N. 163). — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875**. — 10 gennaio.

Pag. 367. — Al primo capoverso del § 522, stato modificato cogli *Atti* N. 11 del 23 gennaio 1879 e N. 121 delli 19 agosto 1880, è sostituito il seguente:

In occasione dei cambi di guarnigione, o di altri trasferimenti, i corpi sono tenuti a cedersi scabievolmente, in quanto sieno di uso comune, i materiali tanto di proprietà del corpo che di proprietà dello Stato, ad eccezione di tutti i materiali che trovansi inscritti sul registro *Gruppo B*, cioè del carreggio, della bardatura ed accessori relativi e delle armi, la cui cessione non è obbligatoria.

Il Ministro — B. Milon.

N. **13**. — DIVISA E VESTIARIO. — (Nota N. 222). — **Istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari**. — 11 gennaio.

Questo Ministero ha approvato in data 29 dicembre scorso anno la Istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari, con effetto dal 1° gennaio corrente.

Questa istruzione riguarda gli allievi dell'Accademia militare, della scuola militare e dei Collegi militari. Il Ministero ne ha distribuito un numero di copie, oltrechè ai menzionati istituti, ai comandi ed uffici amministrativi cui può interessare.

Le ulteriori richieste di copie della suddetta istruzione dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale intanto verranno addebitati al prezzo di lire 1 gli esemplari or ora stati spediti agli istituti ed uffici amministrativi.

Il Ministro — B. Milon.

N. **14**. — FERROVIE. — (Nota N. 122). — **Apertura del tronco Potenza-Calciano sulla linea Eboli-Metaponto.** — 11 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 27 dello scorso dicembre venne aperto al pubblico servizio il tronco fra *Potenza* e *Calciano* della linea *Eboli-Metaponto* (Torremare).

Le distanze chilometriche fra stazione e stazione, sono quelle date dalla sottoindicata Tavola Poliometrica, la quale comprende l'intera linea *Eboli-Metaponto*, da sostituirsi a quelle già pubblicate nell'anno 1877 per il tratto da Calciano a Torremare, e quelle dello scorso anno per i tratti da Baragiano e Picerno e da Picerno a Potenza.

In conseguenza dell'apertura suddetta, che mette in comunicazione diretta Napoli con Metaponto, importerebbe di fare all'attuale Prontuario militare parecchie correzioni. Mentre questo Ministero si riserva di provvedere in proposito, si prevengono le autorità predette che per intanto dovranno percorrere la linea *Potenza-Metaponto* tutti quelli provenienti dai distretti di: *Arezzo*, *Benevento*, *Firenze*, *Genova*, *Mondovì*, *Perugia* e *Savona* diretti ai distretti di: *Catanzaro*, *Cosenza*, *Reggio-Calabria*, e i distretti poi di: *Avellino*, *Campagna*, *Caserta*, *Livorno*, *Lucca*, *Napoli*, *Nola*, *Orvieto*. *Roma*, *Salerno*, *Siena* e *Spoleto*, terranno la nuova linea, oltre che per i distretti già detti di *Catanzaro*, *Cosenza*, e *Reggio* anche per quello di *Taranto*.

Eboli																								
6	Campagna																							
19	13	Contursi																						
25	19	7	Sicignano																					
33	27	14	8	Buccino																				
34	28	16	10	2	Ponte S. Cono																			
40	34	22	15	8	6	Romagnano																		
46	40	28	22	14	13	7	Balvano																	
54	48	36	30	22	20	15	8	Bella Muro																
57	51	38	32	24	23	17	11	3	Baragiano															
69	63	50	44	36	35	29	23	15	12	Picerno														
75	69	57	51	43	41	36	29	22	19	7	Tito													
86	80	67	61	53	52	46	40	32	30	18	11	**Potenza**												
93	87	75	69	61	59	54	47	39	37	25	16	8	Vaglio											
103	97	85	78	71	69	63	57	49	47	35	28	18	10	Brindisi Montagna										
108	102	89	83	75	74	68	62	54	51	39	33	22	15	5	Trivigno									
110	104	92	85	78	76	71	64	56	54	42	35	25	17	8	3	Albano di Lucania								
117	111	99	92	85	83	78	71	63	61	49	49	32	24	15	10	7	Campomaggiore							
129	123	111	104	97	95	90	83	75	73	61	54	44	36	27	22	19	12	Calciano						
133	126	114	108	100	99	93	87	79	76	64	58	47	40	30	25	23	15	4	Grassano					
142	136	124	118	110	108	103	96	88	8	74	67	57	49	40	35	33	26	13	10	Grottole				
155	149	137	131	123	121	116	109	102	99	87	80	70	63	53	48	46	39	27	23	14	Ferrandina			
168	162	150	144	136	134	129	122	114	112	100	93	83	75	66	61	59	52	39	36	27	13	Pisticci		
180	174	162	156	148	146	141	134	127	124	112	105	95	87	78	73	71	64	52	48	39	25	13	Bernalda	
193	187	174	168	161	159	153	147	139	137	125	118	108	100	90	86	83	76	64	61	51	38	25	13	**Metaponto** (Torremare)

Il Ministro — B. MILON.

N. 15. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 25). — **Aggiunte e varianti all'Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza.** — 12 gennaio.

Alla Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza delli 5 febbraio 1879 (*Atto* N. 20) sono introdotte le seguenti modificazioni:

Al N. 7, alle parole: di *un capitano*, *un tenente*, sostituiscasi: *di tre ufficiali inferiori che abbiano fatto domanda di un cavallo di agevolezza.*

Al N. 15 sostituiscasi il seguente:

In ogni reggimento i cavalli in distribuzione di 1ª categoria saranno ripartiti in due gruppi; uno di quelli da distribuirsi agli ufficiali del reggimento, l'altro di quelli da distribuirsi agli ufficiali degli altri corpi, ammessi a ricevere cavallo di 1ª categoria.

La formazione dei gruppi sarà fatta nel giorno stesso della distribuzione ed alla presenza di tutti gli ufficiali concorrenti, mediante estrazione a sorte. A quest'uopo a tutti i cavalli di 1ª categoria sarà dato un numero progressivo; indi imbussolati i numeri verranno sorteggiati, in guisa da ripartire i cavalli nei due gruppi, proporzionalmente al numero degli ufficiali ascritti agli stessi gruppi.

Formati i due gruppi di cavalli di 1ª categoria, si procederà per ciascuno dei due detti gruppi, e per quello dei cavalli di 2ª categoria, al sorteggio dei nomi degli ufficiali ammessi alla distribuzione; sorteggio che deciderà dell'ordine di precedenza nella scelta del cavallo. A tale effetto saranno descritti su apposite schede i nomi degli ufficiali ammessi alla distribuzione, e quindi enumerate le schede stesse alla presenza degli interessati saranno imbussolate e si procederà all'estrazione.

Ultimato il sorteggio ciascun ufficiale per ordine di precedenza farà la scelta del proprio cavallo.

Il Ministro — B. Milon.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 3. Pubblicato il 2 febbraio 1881. **Parte 1.**

GENNAIO 28. — Varianti al caricamento delle casse per bardatura dei reggimenti di cavalleria, *pag.* 15.
« 30. — Obbligo per gli ufficiali medici di ottemperare al R. Decreto del 18 novembre 1880, relativo alla statistica delle cause di morte, *pag.* 15.
« 31. — Rendiconto sulla riuscita dei cavalli di rimonta, *pag.* 19.

Atto N. **16**. — ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE (Nota N. 58). — **Varianti al caricamento delle casse per bardatura dei reggimenti di cavalleria.** — 28 gennaio.

Questo Ministero, sentito il parere del Comitato delle armi di linea, affine di porre in armonia il caricamento delle casse per bardatura esistenti presso i reggimenti di cavalleria colle disposizioni dell'*Atto* N. 73 inserto nella Parte I^a del *Giornale Militare* dell'anno 1878, ha determinato che nelle dette casse, in luogo degli oggetti indicati al N. 6 delle Avvertenze che fan seguito allo Specchio N. 94 del Tomo II delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra del R. Esercito, siano collocati i seguenti:

2 paia staffe — 2 cinghie di corda da sella — 2 controcinghie da sella — 2 filetti di ferro — 2 morsi — 8 staffili — 20 coreggie da cavezza di briglia — 4 astucci porta lance (pei reggimenti lancieri) — 4 tubi ferrati porta moschetto con piastra e coreggia (pei reggimenti cavalleggeri) — 2 cuscinetti sotto-banda — 5 paia stivali.

Il Ministro — B. Milon.

N. **17**. SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 34) — **Obbligo per gli ufficiali medici di ottemperare al R. Decreto del 18 novembre 1880, relativo alla statistica delle cause di morte.** — 30 gennaio.

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio con R. Decreto del 18 novembre 1880 furono emanate

---

ERRATA-CORRIGE

Nella Istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari alle pagine 8 e 9 dove si parla delle *uose di tela*, sopprimansi le parole: *per l'accademia e scuola militare.*

alcune norme per l'ordinamento della statistica della cause di morte.

Questo Ministero porta a conoscenza dei direttori di sanità militare e di tutti gli ufficiali medici che essi al pari di tutti gli esercenti dell'arte salutare, sono tenuti ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel prementovato R. Decreto, conformandosi inoltre alle altre istruzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che saranno loro comunicate dagli uffici locali di stato civile.

Il Ministro — B. MILON.

N° **18**. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI — (Nota N. 26) — **Rendiconto sulla riuscita dei cavalli di rimonta.** — 31 gennaio.

Con nota del 13 novembre 1863 N. 189, inserita a pag. 690 del *Giornale militare* di quell'anno veniva stabilito che i corpi a cavallo debbano dare un rendiconto del grado di bontà ed attitudine riscontrato nei cavalli avuti nuovi nelle rimonte annuali, e che tale rendiconto si faccia mediante compilazione di uno specchio da trasmettersi al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) prima della scadenza del mese di dicembre di ciascuna annata.

A modificazione di quanto ivi è prescritto, il Ministero della guerra determina ora, che detto specchio debba compilarsi e trasmettersi nella 2ª quindicina del mese di marzo di ciascun anno per i cavalli nuovi avuti dalle rimonte dell'anno antecedente, e che venga indirizzato al Ministero *Direzione generale di fanteria e cavalleria.*

Il Ministro — B. MILON.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 1. Pubblicato il 5 febbraio 1881. **Parte 1.**

GENNAIO 2 — R. Decreto che modifica alcune tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 17.
» 2. — Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti disposti dalle tabelle annesse al R. Decreto del 2 gennaio 1881, *pag.* 33.
» 14. — Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa, *pag.* 56.
» 14. — Modificazioni nella contabilità degli assegni, *pag.* 62.

Atto N. **19**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 58). — **R. Decreto che modifica alcune tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 2 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 30 settembre 1873 N. 1591. (Serie 2ª);

Vista la legge in data 22 marzo 1877 N. 3750 (Seria 2ª) relativa a modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge in data 30 settembre 1873 N. 1592 (Serie 2ª);

Visti i Regi Decreti 27 marzo 1879 e 29 agosto 1880 coi quali furono stabilite le ultime tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge in data 23 dicembre 1880 N. 5801 (Serie 2ª) che approva il bilancio di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1881.

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico — Alle tabelle graduali e numeriche di formazione N. 1, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 25, 26, 29, 34, 41 e 58 risultanti dai due sopracitati Regi Decreti 27 marzo 1879 e 29 agosto 1880 sono rispettivamente sostituite quelle che con identica numerazione sono annesse al presente Decreto, e per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1881.

UMBERTO B. MILON.

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica dello stato maggiore generale.

5	Generali d'esercito.
42	Tenenti generali.
83	Maggiori generali, compreso il maggior generale medico.
11	Colonnelli di varie armi investiti di funzioni inerenti al grado di maggior generale (*).
141	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Gli ufficiali generali e gli 11 colonnelli coprono le cariche di comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, e quelle indicate nelle tabelle graduali e numeriche dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra Un determinato numero di ufficiali generali può essere a disposizione del Ministero della guerra.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica di formazione dello stato maggiore d'artiglieria.

19	Colonnelli d'artiglieria.
19	Tenenti colonnelli d'artiglieria.
31	Maggiori id.
135	Capitani id.
62	Sottotenenti id.
266	Totale.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 4 reggimenti d'artiglieria da fortezza.

(Ciascun reggimento composto di 1 stato maggiore, 15 compagnie ed 1 deposito)

GRADI	UN REGGIMENTO Stato maggiore	UN REGGIMENTO 15 compagnie	UN REGGIMENTO Deposito	UN REGGIMENTO Totale del reggimento	4 reggimenti
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	4
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	4
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	4	16
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	15	1	17	68
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di compagnia)	4	45	2	51	204
Capitani medici	1	»	»	1	4
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	4
Capitani contabili	»	»	2	2	8
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	8
Totali	13	60	7	80	320
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	20
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	2	17	68
Sottufficiali guardia batterie	10	»	»	10	40
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	12
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	4
Capi armaiuoli	1	»	»	1	4
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	60	8	68	272
Caporali maggiori	5	30	2	37	148
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	6	21	84
Caporali trombettieri	4	»	»	4	16
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	105	7	114	456
Appuntati	»	105	»	105	420
Trombettieri	»	30	2	32	128
Maniscalchi	»	»	1	1	4
Sellai	»	»	1	1	4
Vivandieri	1	»	»	1	4
Soldati	2	1140	38	1180	4720
Totali	34	1500	67	1601	6404
Cavalli	»	»	55	55	220

N.B. Il 14° reggimento d'artiglieria ha in più un sottufficiale istruttore di scherma per la compagnia d'istruzione.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 11.

Tabella graduale e numerica di formazione delle compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria.

(2 compagnie artificieri, 2 compagnie maestranza,
1 compagnia armaiuoli, 1 compagnia da costa, 1 compagnia veterani).

	6 compagnie operai e da costa	Compagnia veterani
Ufficiali		
Capitani	6	1
Tenenti e sottotenenti	18	3
Totali	24	4
Truppa.		
Furieri maggiori	»	1
Furieri	6	2
Sergenti	36	6
Caporali maggiori	24	»
Caporali furieri	6	1
Caporali	72	6
Trombettieri	12	»
Appuntati	42	»
Soldati	402	»
Veterani	»	118
Totali	600	134

Nota. — Queste compagnie sono rette, per l'amministrazione, per la contabilità e per la matricola, da un Consiglio di amministrazione costituito presso la direzione territoriale di artiglieria di Torino.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

Tabella N. 12.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

GRADI	Stato maggiore d'artiglieria	10 reggimenti d'artiglieria da campagna	4 reggimenti d'artiglieria da fortezza	6 compagnie operai da costa e veterani d'artiglieria	2 batterie e una compagnia d'istruzione	TOTALI
Colonnelli	19	10	4	»	»	33
Tenenti colonnelli	19	10	4	»	»	33
Maggiori	31	40	16	»	»	87
Capitani	135	160	68	7	3	373
Tenenti e sottotenenti	62	430	204	21	9	726
Totali . . .	266	650	296	28	12	1252

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali di artiglieria che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. Milon.

TABELLA N. 13.

Tabella graduale e numerica di formazione dello stato maggiore del genio.

14	Colonnelli.
12	Tenenti colonnelli.
24	Maggiori.
148	Capitani.
76	Tenenti e sottotenenti.
274	Totale.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 15.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio.

GRADI	Stato maggiore del genio	2 reggimenti del genio	Totale
Colonnelli	14	2	16
Tenenti colonnelli	12	4	16
Maggiori	24	14	38
Capitani.	148	50	198
Tenenti e sottotenenti	76	160	236
Totali . . .	274	230	504

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali del genio che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 17.

Tabella graduale e numerica di formazione degli 80 reggimenti di fanteria di linea.

(Ciascun reggimento
è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni di 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				80 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	(1) 80
Tenenti colonnelli comandanti di battaglione	1	»	»	1	80
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	240
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	1120
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	3120
Capitani medici	1	»	»	1	80
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	160
Capitani contabili	»	»	1	1	80
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	160
Totali	12	48	4	64	5120
Truppa.					
Capi musica	1	»	»	1	80
Furieri maggiori	4	»	»	4	320
Furieri (di maggiorità, di comp. e di contabilità)	2	12	2	16	1280
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	160
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	80
Capi armaiuoli	1	»	»	1	80
Sottufficiali musicanti	1	»	»	1	80
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	80
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	48	6	54	4320
Caporali maggiori	4	24	»	28	2240
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	6	18	1440
Caporali musicanti	1	»	»	1	80
Caporali trombettieri	3	»	»	3	240
Caporali zappatori	3	»	»	3	240
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	6	79	6320
Appuntati	»	72	»	72	5760
Zappatori	»	24	»	24	1920
Musicanti	16	»	»	16	1280
Trombettieri	»	24	1	25	2000
Vivandieri	2	»	»	2	160
Soldati	15	912	31	958	76640
Totali	58	1200	52	1310	104800
Cavalli	3	»	»	3	240

---

(1) I colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento tengono il posto di altrettanti colonnelli di fanteria.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 25.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 20 reggimenti di cavalleria.

GRADI	UN REGGIMENTO				20 reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	(1) 20
Tenenti colonnelli	1	»	»	1	20
Maggiori (comandanti di mezzo regg. e relatori)	2	»	»	2	40
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di squadrone)	1	6	1	8	160
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di squadrone)	2	24	7	27	540
Capitani medici	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	20
Capitani veterinari	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	40
Capitani contabili	»	»	2	2	40
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	40
Totali	12	30	6	48	960
Truppa.					
Furieri maggiori	3	»	»	3	60
Furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	2	8	160
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	60
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	20
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	20
Capi armaiuoli	1	»	»	1	20
Sergenti (di squadrone e di contabilità)	»	24	8	32	640
Caporali maggiori	3	12	»	15	300
Caporali furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	6	12	240
Caporali trombettieri	2	»	»	2	40
Caporali zappatori	»	6	»	6	120
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	48	4	54	1080
Appuntati	»	72	»	72	1440
Trombettieri	»	24	2	26	520
Zappatori	»	48	»	48	960
Maniscalchi	»	6	»	6	120
Sellai	»	6	»	6	120
Vivandieri	1	»	»	1	20
Soldati	3	702	25	730	14600
Totali	20	960	47	1027	20540
Cavalli	18	792	»	810	16200

(1) I colonelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento di cavalleria tengono il posto di altrettanti colonnelli di cavalleria.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 26.

Tabella graduale e numerica di formazione dei depositi d'allevamento cavalli.

UFFICIALI	Un deposito	Tre depositi
Ispettore (colonnello di cavalleria)	»	1
Direttori (tenenti colonnelli o maggiori di cavalleria).	1	3
Vice-direttori (capitani di cavalleria)	1	3
Capitani veterinari	1	3
Tenenti veterinari.	1	3
Tenente contabile	»	1
Totali . . .	4	14
Scrivani locali	2	6

AVVERTENZA. — Ogni deposito d'allevamento cavalli ha inoltre un personale avventizio (agenti e sotto agenti di campagna, capi butteri, maniscalchi, guardie campestri, butteri), secondo i proprii bisogni e le somme fissate in bilancio.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA 29.

Tabella graduale e numerica di formazione dei carabinieri

UFFICIALI	Comitato	LEGIONI												
		Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	Totali
Presidente del comitato (ufficiale generale già compreso nella tabella dello stato maggiore generale).	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Membri del comitato (ufficiali generali come sopra)	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Colonnelli														
Tenenti colonnelli	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maggiori (1).	1	1	1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	»	11
Capitani	»	3	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2	2
Tenenti	1	11	11	5	11	10	10	10	8	10	8	10	7	112
Sottotenenti	3	30	30	14	30	28	30	35	21	37	18	23	18	200
Tenente medico														112
Capitano veterinario . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Tenente o sottotenente veterinario	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
Capitani contabili	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Tenenti contabili.	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sottotenenti contabili . . .	»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Totali . . .	9	49	48	26	48	43	46	53	35	54	33	40	33	519
Scrivani locali	5	28	24	20	20	20	28	28	20	28	20	20	»	261

Per il servizio nell'interno degli arsenali marittimi.

	Comitato	Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	Totali
Capitano	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Tenente	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Totali . . .	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	2

(1) Può essere tenente colonnello o maggiore.

Nota. — Gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio interno degli arsenali marittimi sono a disposizione del Ministero della marina ed a carico del bilancio del Dicastero stesso.

Alla legione allievi possono inoltre essere assegnati due istruttori di equitazione.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

reali (comitato, 11 legioni territoriali ed 1 legione allievi).

TRUPPA	Comitato	LEGIONI												Totali
		Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	
A piedi.														
Marescialli d'alloggio magg.	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Marescialli d'alloggio capi	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	17
Marescialli d'alloggio	1	53	46	9	41	28	58	61	27	50	21	37	5	437
Brigadieri	5	246	272	43	231	218	197	207	171	245	185	202	50	2272
Vice-brigadieri	»	102	109	40	85	54	74	103	51	98	43	76	85	924
Carabinieri	6	1301	1323	206	1160	1001	1280	1296	813	1325	802	987	10	11[illegible]98
Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1300	1300
A cavallo.														
Marescialli d'alloggio magg.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marescialli d'alloggio capi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2
Marescialli d'alloggio	»	11	8	11	11	10	10	12	8	15	9	8	2	115
Brigadieri	»	25	17	92	15	17	37	42	7	11	7	25	12	317
Vice-brigadieri	»	21	27	38	20	21	28	23	19	26	14	14	24	281
Carabinieri	»	230	140	499	134	139	220	272	79	314	76	150	8	2271
Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	400	200
Totali	12	2001	1919	913	1699	1490	1916	2018	1210	2117	1249	1501	1701	19788
Cavalli dei carabinieri reali	»	300	192	613	180	190	305	319	113	397	106	197	47	3012
Cavalli di truppa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	150
Totali	»	300	192	613	180	190	50	319	113	397	106	197	197	3109

Per il servizio nell'interno degli arsenali marittimi.

	Comitato	Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	Totali
A piedi.														
Marescialli d'alloggio	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	»	2	»	6
Brigadieri	»	»	»	»	»	»	6	»	9	»	»	3	»	18
Vice-brigadieri	»	»	»	»	»	»	6	»	9	»	»	3	»	18
Carabinieri	»	»	»	»	»	»	60	»	106	»	»	42	»	208
Totali	»	»	»	»	»	»	74	»	126	»	»	50	»	250

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. Milon.

TABELLA N. 34.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali contabili.

Numero delle tabelle	Comando, corpo od ufficio cui gli ufficiali contabili sono addetti	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sotto-tenenti	Totali
6	Comando del corpo di stato magg. .	»	1	2	3		6
9	10 regg. d'artiglieria da campagna .	»	»	20	20		40
10	4 id. id. da fortezza . .	»	»	8	8		16
14	2 id. del genio	»	»	4	8		12
17	80 id. di fanteria di linea . . .	»	»	80	160		240
18	10 id. di bersaglieri	»	»	10	20		30
20	88 distretti militari.	»	19	114	329		462
25	20 reggimenti di cavalleria . . .	»	»	40	40		80
26	Deposito d'allevamento cavalli . .	»	»	»	1		1
28	Corpo invalidi e veterani	»	»	1	2		3
29	Carabinieri reali	»	»	12	24		36
30	Ospedali militari	»	»	20	54		74
36	Istituto topografico militare . . .	»	»	1	2		3
42	Scuola di guerra	»	»	1	1		2
44	Accademia militare	»	»	1	2		3
45	Scuola militare	»	»	1	2		3
46	4 collegi militari	»	»	4	4		8
48	Scuola normale di cavalleria . . .	»	»	2	1		3
49	3 battaglioni d'istruzione	»	»	3	6		9
52	Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	3	3	8	24		38
53	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	1	»	5	9		15
55	4 magazzini di corpo d'armata . .	1	3	4	24		32
56	Opificio di arredi militari	»	»	3	4		7
57	Farmacia centrale militare . . .	»	»	1	1		2
58	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	1	7		8
—	Sussistenze militari	»	11	41	95		147
—	A disposizione del Ministero per la formazione di 4 nuovi distretti principali di mobilitazione. . .	»	4	»	»		4
	Totali . . .	5	4	387	567	284	1284

Nota. — Gli ufficiali contabili fuori quadro non sono compresi nella presente tabella e devono essere computati in più dell'organico.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 41.

—

Tabella numerica riepilogativa degli scrivani locali.

Numero della tabella	Uffici e servizi cui gli scrivani sono addetti	Numero degli scrivani locali
	Ministero della guerra	40
3	Comitato di stato maggior generale	4
4	Id. di artiglieria e genio	22
5	Id. delle armi di linea	5
6	Comando del corpo di stato maggiore, comandi di corpi d'armata e comandi di divisione militare	128
14	Due reggimenti del genio	12
19	Comandi superiori dei distretti militari	20
20	Distretti militari	503
26	Deposito di allevamento cavalli	6
29	Comitato e legioni dei carabinieri reali	261
30	Comitato di sanità militare ed ospedali militari	63
32	Direzioni di commissariato e panifici militari	130
35	Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari territoriali	35
36	Istituto topografico militare	6
38	Comandi e direzioni di artiglieria	89
39	Comandi e direzioni del genio	112
42	Scuola di guerra	7
43	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	3
44	Accademia militare	16
45	Scuola militare	24
46	Collegi militari	64
47	Scuola normale di fanteria	3
48	Scuola normale di cavalleria	3
52	Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	85
53	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	30
55	Magazzini di corpo d'armata	40
56	Opificio di arredi militari	12
57	Farmacia centrale militare	2
58	Stabilimenti militari di pena	22
	Totale . . .	1747

Nota. — Gli scrivani locali sono impiegati parte per le scritturazioni e parte come assistenti locali presso i magazzini, stabilimenti, ecc.

Roma, addì 2 gennaio 1881.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 58.

Tabella graduale e numerica del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

(Un comando, 7 compagnie di disciplina,
3 compagnie carcerati, 5 compagnie di reclusi, 2 reclusorii)

GRADI	Comando	Compagnie di disciplina				Compagnie di carcerati		Compagnie di reclusi		Reclusorii		Totale
		di punizione		speciali								
		Una compagnia	Tre compagnie	Una compagnia	Quattro compagnie	Una compagnia	Tre compagnie	Una compagnia	Cinque compagnie	Un reclusorio	Due reclusorii	
Ufficiali.												
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Comandante in 2° (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Aiutante magg. in 1° (capit.)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Aiutante magg. in 2° (tenente)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Capitani	»	1	3	1	4	1	3	1	5	2	4	19
Tenenti o sottotenenti	1	3	9	3	12	3	9	3	15	6	12	58
Capitani medici	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Capitano contabile	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti contab.	3	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	7
Farmacisti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Totali	10	4	12	4	16	4	12	4	20	14	28	98
Scrivani locali	16	»	»	»	»	»	»	»	»	3	6	22
Truppa.												
Furieri maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Furieri	»	1	3	1	4	1	3	1	5	2	4	19
Sottufficiali di maggiorità	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Sergenti	»	6	18	6	24	6	18	6	30	12	24	114
Caporali maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Caporali furieri	»	1	3	1	4	1	3	1	5	»	»	15
Caporali	»	10	30	10	40	10	30	10	50	22	44	194
Appuntati	»	»	»	»	»	10	30	10	50	44	88	178
Totali	3	18	54	18	72	28	84	28	140	83	166	529

Roma, addì 2 gennaio 1881.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

N. **20** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 59). — **Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti disposti dalle tabelle annesse al R.** ***De*****creto del 2 gennaio 1881**. — 2 gennaio.

In seguito al R. Decreto del 2 gennaio 1881 che modifica alcune tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, agli specchi **N. 7, 10, 12, 15, 17, 18, 21** risultanti dagli *Atti* **N. 54** del 1879 e **N. 183** del 1880 sono rispettivamente sostituiti quelli che con identica numerazione sono annessi al presente *Atto*.

Il Ministro — B. MILON.

SPECCHIO N. 7.

Specchio di riparto organico di

(Uno stato maggiore, quattro briga

	UFFICIALI	Stato maggiore	BRIGATE E COMPAGNIE					
			Una Compagnia	Brigata di 3 compagnie	Brigata di 4 compagnie	Totali delle 4 brigate	Deposito	Totali
Stato Maggiore	Comandante di reggimento (colonnello)	1	»	»	»	»	»	
	Relatore (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	
	Comandanti di brigata (maggiori)	»	»	1	1	4	»	
	Aiutante maggiore in 1° (capit.)	1	»	»	»	»	»	
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti o sottotenenti	»	»	1	1	4	»	
	Capitano medico	1	»	»	»	»	»	
	Tenente medico	1	»	»	»	»	»	
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	»	»	1	
	Ufficiale di massa (capitano contabile)	»	»	»	»	»	1	
	Ufficiale pagatore (tenente o sottotenente contabile)	»	»	»	»	»	1	
	Ufficiale dei conti e di matricola (tenente o sottoten. cont.)	»	»	»	»	»	1	
Compagnie	Capitani	»	1	3	4	15	1	1
	Tenenti e sottotenenti	»	3	9	12	45	2	4
	Totale ufficiali	5	4	14	18	68	7	8

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto ed un capo calzolaio che non sono militari

(*) Il 14 reggimento d'artiglieria ha in più un sottufficiale istruttore di scherm

(1) Destinati esclusivamente a fare servizio nei fort. e nelle piazze fortificate.

(2) I sott'ufficiali di maggiorità nei reggimenti d'artiglieria da fortezza hann

1 istruttore di scherma.
1 Guarda-batterie reggimentali.
1 Guarda-magazzino.

reggimento d'artiglieria da fortezza.

quindici compagnie ed un deposito).

	TRUPPA	Stato maggiore	BRIGATE E COMPAGNIE Una compagnia	Brigata di 3 compagnie	Brigata di 4 compagnie	Totali delle 4 brigate	Deposito	Totali
Stato Maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	1	4	»	5
	Furiere di contabilità	»	»	»	»	»	1	1
	Sottufficiali guarda-batterie (1)	10	»	»	»	»	»	10
	Sottufficiali di maggiorità (2)	(*) 3	»	»	»	»	»	3
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	1	4	»	5
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	1	4	»	4
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	»	»	1
Compagnie	Furieri	»	1	3	4	15	1	16
	Sergenti	»	4	12	16	60	4	64
	Caporali maggiori	»	2	6	8	30	2	32
	Caporali furieri	»	1	3	4	15	1	16
	Caporali	»	7	21	28	105	7	112
	Appuntati	»	7	21	28	105	»	105
	Trombettieri	»	2	6	8	30	2	32
	Allievi trombettieri	»	2	6	8	30	1	31
	Maniscalco	»	»	»	»	»	1	1
	Sellaio	»	»	»	»	»	1	1
	Allievo maniscalco	»	»	»	»	»	1	1
	Allievo sellaio	»	»	»	»	»	1	1
	Soldati	»	74	222	296	1110	35	1145
	Totali truppa	22	100	303	403	1512	67	1601
	Muli di truppa	»	»	»	»	»	55	55

non vanno quindi computati nella forza.
pei reparto d'istruzione.

i seguenti impieghi.

SPECCHIO N. 10.

Comandi locali e sezioni staccate del genio dipendenti da ciascuna direzione del genio militare.

DIREZIONE territoriale	COMANDI locali	SEZIONI STACCATE
Alessandria	—	Cuneo — Casale — Fossano.
Piacenza .	—	Pavia — Parma — Cremona.
Genova . .	—	Savona.
Milano . .	Brescia .	
Verona . .	Mantova .	Legnago — Peschiera.
Venezia . .	—	Padova — Udine.
Ancona . .	—	Forlì.
Firenze . .	Perugia .	Livorno — Pisa — Portoferraio — Terni.
Roma . .	Chieti. .	Cagliari — Sassari — Civitavecchia — Foggia.
Capua . .	—	Caserta — Gaeta.
Napoli . .	Salerno .	
Bari . . .	Catanzaro	Reggio Calabria.
Palermo. .	—	Girgenti.
Messina . .	—	Catania — Siracusa.

Nota. — I comandi locali stanziati nelle divisioni militari, in cui non siavi la sede di una direzione territoriale del genio, sopraintendono al servizio non solo della piazza, sede del comando locale, ma a quello altresì di tutte le piazze e sezioni staccate esistenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

SPECCHIO N. 12.

Specchio di riparto organico

(Stato maggiore del reggimento, tre

	UFFICIALI	Stato magg. del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totale
Stato Maggiore	Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	1
	Comandanti di battaglione: tenente colonnello	»	»	1	»	1
	Comandanti di battaglione: maggiori	»	»			2
	Relatore (maggiore)	»	»	»	1	1
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	1
	Aiutante maggiore in 2° (tenenti)	»	»	1	»	3
	Capitano medico	1	»	»	»	1
	Tenenti o sottotenenti medici	2	»	»	»	2
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore e dei conti (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa e matricola (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	4	1	13
	Tenenti e sottotenenti	»	3	12	»	36
	Totale ufficiali	5	4	18	5	64

Nota. — I due furieri di maggiorità sono scelti fra i proposti al grado di furiere maggiore possa avere disponibili due furieri maggiori per i reparti di milizia mobile.

di un reggimento di fanteria di linea.

battaglioni di quattro compagnie ed un deposito).

	TRUPPA	Stato magg. del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totale
Stato Maggiore	Capo musica	1	»	»	»	1
	Furieri maggiori	1	»	1	»	4
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Furieri di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Sottufficiale musicante	1	»	»	»	1
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	»	4
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	5	5
	Caporale musicante	1	»	»	»	1
	Caporali trombettieri	»	»	1	»	3
	Caporali zappatori	»	»	1	»	3
	Caporali di maggiorità	1	»	»	»	1
	Musicanti	16	»	»	»	16
	Allievi musicanti	10	»	»	»	10
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldati conducenti	»	»	1	»	3
	Vivandieri	2	»	»	»	2
Compagnie	Furieri	»	1	4	1	13
	Sergenti	»	4	16	2	50
	Caporali maggiori	»	2	8	»	24
	Caporali furieri	»	1	4	1	13
	Caporali	»	6	24	6	78
	Appuntati	»	6	24	»	72
	Trombettieri	»	2	8	1	25
	Zappatori	»	2	8	»	24
	Allievi trombettieri	»	2	8	1	25
	Allievi zappatori	»	1	4	»	12
	Soldati	»	73	292	30	906
	Totali truppa	43	100	405	52	1310
	Cavalli da tiro	»	»	1	»	3

e devono essere esercitati nel disimpegno delle funzioni di detto grado, onde il reggimento

Specchio N. 15

Specchio che determina la classe, il riparto delle compagnie permanenti,
assegnati transitoriamente ai distretti durante il

A. —

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore							Compagnie			In soprannumero	
			Colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani aiutanti maggiori in 1°	Tenenti o sottotenenti aiutanti maggiori in 2°	Capitani medici	Capitani	Tenenti o sottotenenti	Tenenti o sottotenenti comandati	Capitani di fanteria	Tenenti o sottotenenti di fanteria
Torino	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Pinerolo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ivrea	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Vercelli	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Alessandria	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Cuneo	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Mondovì	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Milano	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Varese	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Novara	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Como	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Monza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Brescia	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Bergamo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lecco	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Verona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Vicenza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Mantova	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Rovigo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Padova	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Treviso	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Venezia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Udine	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Belluno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Piacenza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Voghera	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Pavia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lodi	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»

li ufficiali, gli scrivani e assistenti locali e gli uomini di truppa
eriodo di riordinamento dei distretti stessi.

Ufficiali.

Ufficio d'amministrazione									
Maggiori contabili	Capitani contabili direttori dei conti	Capitani contabili ufficiali di massa	Capitani contabili ufficiali di matricola	Tenenti contabili ufficiali di massa	Tenenti contabili ufficiali di matricola	Tenenti o sottotenenti contabili a disposizione	Scrivani locali	Assistenti locali	ANNOTAZIONI
1	1	1	1	»	»	3	5	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	Delle 2 comp. una è destinata al distr. di Casale.
1	1	1	»	»	1	2	5	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	6	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	5	3	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	3	
»	1	»	»	1	1	2	5	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	1	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	

Segue **A.**

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore							Compagnie			In soprannumero	
			Colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani aiutanti maggiori in 1°	Tenenti o sottotenenti aiutanti maggiori in 2°	Capitani medici	Capitani	Tenenti o sottotenenti	Tenenti o sottotenenti comandati	Capitani di fanteria	Tenenti o sottotenenti di fanteria
Parma	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Cremona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Genova	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Savona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Bologna	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Reggio Emilia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Modena	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ferrara	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ravenna	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ancona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Forlì	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Pesaro	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Macerata	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ascoli Piceno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Firenze	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	1
Livorno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lucca	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	»
Perugia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Siena	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
		1	»	»	»	»	»	»	»	1	5	»	»	»
Arezzo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Spoleto	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Orvieto	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Roma	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	1
Cagliari	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
		1	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	»
Sassari	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Chieti	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Aquila	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Foggia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Teramo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Campobasso	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»

Ufficiali.

Ufficio d'amministrazione									
Maggiori contabili	Capitani contabili direttori dei conti	Capitani contabili ufficiali di massa	Capitani contabili ufficiali di matricola	Tenenti contabili ufficiali di massa	Tenenti contabili ufficiali di matricola	Tenenti o sottotenenti contabili a disposizione	Scrivani locali	Assistenti locali	ANNOTAZIONI
»	1	1	»	»	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	Delle 2 compagnie una è destinata al distretto di Massa (Spezia).
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	6	3	Delle 3 compagnie una è destinata al distretto di Pistoia.
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	Delle 2 compagnie una sarà sciolta quando sarà formato il distretto di Massa (Spezia).
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	Compagnia presidiaria distaccata ad Orbetello.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	6	3	Delle 3 compagnie una è destinata al distretto di Frosinone.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	Compagnia presidiaria distaccata in Oristano.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	

Segue **A.** —

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore							Compagnie			In soprannumero	
			Colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani aiutanti maggiori in 1°	Tenenti o sottotenenti aiutanti maggiori in 2°	Capitani medici	Capitani	Tenenti o sottotenenti	Tenenti o sottotenenti comandati	Capitani di fanteria	Tenenti o sottotenenti di fanteria
Napoli	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Nola	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Caserta	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	»
Gaeta	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Benevento	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Salerno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Campagna	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Avellino	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Bari	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Barletta	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lecce	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Potenza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Taranto	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Catanzaro	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Reggio Calabria	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Cosenza	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	4	»	»	»
Palermo	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	1
Trapani	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Caltanissetta	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Girgenti	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Messina	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	»
Catania	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Siracusa	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
A disposizione del Ministero per la formazione di nuovi distretti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Avvertenza. — Gli ufficiali di fanteria in soprannumero sono destinati a coprire le cariche

Ufficiali.

Ufficio d'amministrazione Maggiori contabili	Capitani contabili direttori dei conti	Capitani contabili ufficiali di massa	Capitani contabili ufficiali di matricola	Tenenti contabili ufficiali di massa	Tenenti contabili ufficiali di matricola	Tenenti o sottotenenti contabili a disposizione	Scrivani locali	Assistenti locali	ANNOTAZIONI
1	1	1	1	»	»	3	6	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	Delle 2 compagnie una sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Frosinone.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	Delle 2 compagnie una è destinata al distretto di Castrovillari (Rossano).
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	4	3	Delle 3 compagnie una è destinata al distretto di Cefalù.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	Delle 2 compagnie una sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Cefalù.
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
4	7	»	»	8	7	14	23	14	

di aiutanti maggiori in 1° od in 2° presso i distretti che rimangono da formarsi.

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore												
			Furieri maggiori	Furieri di contabilità	Capi armaiuoli	Sergenti di contabilità	Caporali maggiori di maggiorità	Caporali trombettieri	Caporali furieri di contabilità	Caporali di maggiorità	Allievi armaiuoli	Conducenti	Furieri	Sergenti	Caporali maggiori
Torino	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
Pinerolo	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	3	1	1	3	1
Ivrea	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	2	1	1	3	1
Vercelli	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Alessandria	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Cuneo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	3	1	1	3	1
Mondovì	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Milano	1ª	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
Monza	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Varese	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Novara	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Como	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Brescia	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	2	1	2	6	2
Bergamo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lecco	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	2	1	1	3	1
Verona	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	2	1	1	4	1
Vicenza	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Mantova	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Rovigo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Padova	1ª	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
Treviso	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Belluno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	2	1	1	4	1
Venezia	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Udine	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Piacenza	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Voghera	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Pavia	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lodi	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Parma	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Cremona	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Genova	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Savona	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1

Compagnie							
Caporali furieri	Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati	Caporali panattieri	Soldati panattieri	ANNOTAZIONI
2	8	4	4	125	3	59	
1	4	2	2	58	»	»	Due allievi armaiuoli sono per i battaglioni alpini.
1	4	2	2	57	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	64	3	56	
1	4	2	2	59	»	»	Compagnia destinata al distretto di Casale.
1	4	2	2	58	»	»	Due allievi armaiuoli sono per i battaglioni alpini.
1	4	2	2	55	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
2	8	4	4	77	3	57	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	58	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
2	8	4	4	71	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	71	4	95	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	64	»	»	
1	4	2	2	59	»	»	
1	12	2	2	88	»	»	
2	8	4	4	65	3	43	
1	4	2	2	59	»	»	
1	9	2	2	75	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	57	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	71	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	10	2	2	74	»	»	
1	7	2	2	63	»	»	
1	4	2	2	47	»	»	
1	4	2	2	59	»	»	
1	8	2	2	86	2	29	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Massa (Spezia).
1	4	2	2	61	»	»	

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore												
			Furieri maggiori	Furieri di contabilità	Capi armaiuoli	Sergenti di contabilità	Caporali maggiori di maggiorità	Caporali trombettieri	Caporali furieri di contabilità	Caporali di maggiorità	Allievi armaiuoli	Conducenti	Furieri	Sergenti	Caporali maggiori
Bologna	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Reggio Emilia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Modena	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ferrara	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ravenna	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ancona	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Forlì	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Pesaro	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Macerata	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ascoli Piceno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
—															
Firenze	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Livorno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lucca	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»
Perugia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Siena	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	8
Arezzo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Spoleto	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Orvieto	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
—															
Roma	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Cagliari	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	3
Sassari	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Chieti	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Aquila	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Foggia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Teramo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Campobasso	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
—															

Compagnie							
Caporali furieri	Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati	Caporali panattieri	Soldati panattieri	ANNOTAZIONI
1	4	2	2	69	3	67	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	79	»	»	
1	4	2	2	52	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	62	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	49	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
2	8	4	4	165	3	70	
1	4	2	2	58	»	»	Compagnia destinata al distretto di Pistoia.
1	4	2	2	54	»	»	
1	8	2	2	82	»	»	
1	2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Massa (Spezia).
1	4	2	2	67	2	34	
1	6	2	2	67	»	»	
1	14	16	4	174	»	»	Compagnia presidiaria distaccata ad Orbetello.
1	15	2	2	92	»	»	
1	4	2	2	57	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
2	10	4	4	139	3	48	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Frosinone.
1	7	2	2	67	»	»	
1	12	12	4	133	»	»	Compagnia distaccata ad Oristano.
1	8	2	2	62	»	»	
1	6	2	2	72	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	8	2	2	55	»	»	

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore												
			Furieri maggiori	Furieri di contabilità	Capi armaiuoli	Sergenti di contabilità	Caporali maggiori di maggiorità	Caporali trombettieri	Caporali furieri di contabilità	Caporali di maggiorità	Allievi armaiuoli	Conducenti	Furieri	Sergenti	Caporali maggiori
Napoli	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
Nola	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Caserta	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»
Gaeta	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Benevento	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Salerno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Campagna	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Avellino	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Bari	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Barletta	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lecce	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Taranto	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Potenza	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Catanzaro	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Reggio Calabria	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Cosenza	2ª	2	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	2	6	7
Palermo	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Trapani	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Caltanissetta	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Girgenti	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Messina	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»
Catania	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Siracusa	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1

Avvertenza. — Il capo armaiuolo non venne assegnato a quei distretti che possono servirsi
stanza fissa nei luoghi sede di distretto.

Truppa.

Compagnie							
Caporali furieri	Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati	Caporali panattieri	Soldati panattieri	ANNOTAZIONI
2	8	4	4	95	8	67	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	67	»	»	
1	2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Frosinone.
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	56	»	»	
1	4	2	2	61	1	7	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	61	2	27	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	57	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	53	»	»	
1	4	2	2	59	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distr di Castrovillari (Rossano)
1	4	2	2	55	»	»	
2	24	16	4	198	»	»	
2	8	4	4	79	2	21	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Cefalù.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	66	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	68	2	24	
1	2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Cefalù.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	51	»	»	

dell'opera di capi armaiuoli effettivi ad istituti o stabilimenti militari od a corpi aventi

Specchio N. 17.

Specchio di riparto organico

(Uno stato maggiore, tre divisioni,

	UFFICIALI	Stato magg. del reggimento	Uno squadrone	Mezzo reggimento (3 squadroni)	Deposito	Totale
Stato Maggiore	Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	1
	Comandante di mezzo reggimento: tenente colonnello	»	»	1	»	1
	Comandante di mezzo reggimento: maggiori	»	»			1
	Relatore (maggiore)	»	»	»	1	1
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti)	»	»	1	»	2
	Capitano medico	1	»	»	»	1
	Tenente medico	1	»	»	»	1
	Capitano veterinario	1	»	»	»	1
	Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	»	2
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa (capitano contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti e di matricola (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
Squadroni	Capitani	»	1	3	1	7
	Tenenti e sottotenenti	»	4	12	1	25
	Totali	7	5	17	7	48

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto, un capo calzolaio ed un capo sellaio che non

di un reggimento di cavalleria.

sei squadroni ed un deposito).

	TRUPPA	Stato magg. del reggimento	Uno squadrono	Mezzo reggimento (3 squadroni)	Deposito	Totale
Stato Maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	3
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	»	3
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	»	3
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	»	2
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldato conducente	1	»	»	»	1
	Vivandiere	1	»	»	»	1
Squadroni	Furieri	»	1	3	1	7
	Sergenti	»	4	12	4	28
	Caporali maggiori	»	2	6	»	12
	Caporali furieri	»	1	3	1	7
	Caporali zappatori	»	1	3	»	6
	Caporali	»	8	24	4	52
	Appuntati	»	12	36	»	72
	Trombettieri	»	4	12	2	26
	Zappatori	»	8	24	»	48
	Allievi trombettieri	»	2	6	1	13
	Allievi zappatori	»	2	6	»	12
	Maniscalchi	»	1	3	»	6
	Sellai	»	1	3	»	6
	Allievi sellai	»	1	3	»	6
	Allievi maniscalchi	»	1	3	»	6
	Soldati conducenti	»	1	3	»	6
	Soldati	»	110	330	24	684
	Totali truppa	14	160	483	47	1027
	Cavalli da sella	8	130	393	»	794
	Id. da tiro	4	2	6	»	16
	Totale cavalli	12	132	399	»	810

sono militari e non vanno quindi computati nella forza.

Specchio N. 18.

Specchio di riparto organico della legione allievi carabinieri.

GRADI	Stato Maggiore	SQUADRONI			Totali delle colonne 1ª 2ª e 4ª
		Uno squadrone a piedi	Cinque squadroni a piedi	Uno squadrone a cavallo	
Ufficiali.					
Comandante (colonnello o tenente colonnello).	1	»	»	»	1
Maggiori (uno dei quali relatore)	2	»	»	»	2
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	»	1
Direttore dei conti (capitano contabile)	1	»	»	»	1
Ufficiale di massa (tenente o sottot. contabile)	1	»	»	»	1
Ufficiale pagatore (tenente o sottot. contabile)	1	»	»	»	1
Capitani (comandanti di squadrone)	»	1	5	1	6
Tenenti e sottotenenti (ufficiali di squadrone).	»	3	15	3	18
Totale ufficiali	9	4	20	4	33
Truppa.					
A piedi					
Maresciallo d'alloggio maggiore	1	»	»	»	1
Maresciallo d'alloggio capo	1	1	5	»	6
Maresciallo d'alloggio	»	1	5	»	5
Brigadieri	10	8	40	»	50
Vice brigadieri	5	16	80	»	85
Carabinieri	»	2	10	»	10
Allievi	»	260	1300	»	1300
A cavallo					
Maresciallo d'alloggio capo	»	»	»	1	1
Marescialli d'alloggio	»	»	»	2	2
Brigadieri	1	»	»	11	12
Vice brigadieri	»	»	»	24	24
Carabinieri	»	»	»	8	8
Allievi	»	»	»	200	200
Totali truppa	18	288	1440	246	1704
Cavalli dei carabinieri reali	1	»	»	46	47
Cavalli di truppa	»	»	»	150	150

Nota. — Alla legione allievi possono inoltre essere assegnati due istruttori di equitazione.

Specchio N. 21.

Specchio di riparto organico di uffiziali commissari, di uffiziali contabili e di scrivani locali pel servizio di commissariato nelle direzioni territoriali.

GRADI	Alessandria	Ancona	Bari	Bologna	Brescia	Catanzaro	Chieti	Firenze	Genova	Messina	Milano	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Piacenza	Roma	Salerno	Torino	Verona	A disposizione del Ministero	Totale
Colonnelli commissari	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1	1	10
Tenenti colonnelli commissari . . .	1	1	1	»	1	»	»	»	1	1	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	9
Maggiori commissari	1	»	1	1	»	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	24
Capitani commissari	2	1	2	3	1	1	1	4	2	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	6	58
Tenenti e sottotenenti commissari. .	2	2	2	3	2	2	2	4	1	1	3	5	3	4	1	5	5	1	5	4	4	61
Maggiori contabili	»	»	1	1	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1	1	11
Capitani contabili	3	2	1	2	1	»	1	3	1	1	2	4	4	1	1	4	2	1	2	2	6	41
Tenenti e sottotenenti contabili . .	6	4	2	4	2	»	1	6	3	3	6	9	8	3	3	7	5	2	5	5	11	95
Scrivani locali (uffici commissariato).	3	2	3	4	2	2	2	5	3	3	4	6	4	4	3	4	8	3	4	4	»	73
Scrivani locali (panifici militari . .	4	2	2	3	1	»	1	4	2	2	3	5	5	2	2	4	7	2	3	3	»	57

N. 21. — STIPENDI NEL R. ESERCITO. (Nota N. 51). — **Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa.** — 14 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegni fissi del regio Esercito;

Visto il Reale Decreto 31 maggio 1874 per la esecuzione della detta legge;

Vista la legge 23 dicembre 1880, che approva lo stato di prima previsione delle spese del Ministero della guerra per l'anno 1881;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

Dal 1° gennaio 1881, al prospetto stabilito nel numero 5 delle disposizioni di massima della tabella V annessa al precitato Regio Decreto 31 maggio 1874 è sostituito il seguente:

		Indennità comuni					
		Legna e letto		Spese varie		Totale	
Armi di artiglieria e genio ed armi di linea		0	062	0	078	»	14
Arma de' carabinieri	a piedi	»	»	0	050	»	05
	a cavallo	»	»	0	060	»	06
	allievi	0	062	0	018	»	08
Corpo invalidi e veterani	sottufficiale	0	062	0	188	»	25
	caporale	0	062	0	118	»	18
	soldato	0	062	0	088	»	15
Soldato alle compagnie di disciplina		0	062	0	078	»	14
Soldato alla reclusione ed al carcere militare		0	062	0	188	»	25

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Catania, addì 14 gennaio 1881.

UMBERTO.

B. MILON.

In conseguenza del premesso Regio Decreto il Ministero determina, che dal 1° gennaio 1881, allo allegato n. 3 dell'*Atto* 108- 1874, sia sostituito il seguente:

QUADRO indicante la scomposizione dello assegno della truppa in *paga* ed *indennità comuni*.

A. — *Reggimenti di fanteria di linea* (meno i *Granatieri*), *compagnie permanenti dei distretti e compagnie di sanità.*

GRADI	Scomposizione dell'assegno giornaliero								Totale assegno giornaliero	
	Paga				Totale paga		Indennità comuni			
	Vitto e soldo		Manutenzione vestiario							
Capo musica di 1ª classe	3	09	0	12	3	21	0	14	3	35
Capo musica di 2ª classe	2	49	0	12	2	61	0	14	2	75
Furiere maggiore . . .	2	27	0	12	2	39	0	14	2	53
Furiere.	1	72	0	12	1	84	0	14	1	98
Sergente trombettiere. .	1	62	0	12	1	74	0	14	1	88
Sergente	1	42	0	12	1	54	0	14	1	68
Caporal maggiore . . .	1	05	0	12	1	17	0	14	1	31
Caporal trombettiere . .	0	95	0	12	1	07	0	14	1	21
Caporale	0	85	0	12	0	97	0	14	1	11
Trombettiere.	0	80	0	12	0	92	0	14	1	06
Appuntato.	0	75	0	12	0	87	0	14	1	01
Zappatore	0	75	0	12	0	87	0	14	1	01
Musicante	0	90	0	12	1	02	0	14	1	16
Soldato.	0	70	0	12	0	82	0	14	0	96

B. — *Granatieri, bersaglieri, genio, artiglieria da fortezza e compagnie alpine.*

GRADI	Scomposizione dell'assegno giornaliero								Totale assegno giornaliero	
	Paga				Totale paga		Indennità comuni			
	Vitto e soldo		Manutenzione vestiario							
Capo musica di 1ª classe	3	07	0	14	3	21	0	14	3	35
Capo musica di 2ª classe	2	47	0	14	2	61	0	14	2	75
Furiere maggiore . . .	2	30	0	14	2	44	0	14	2	58
Furiere.	1	75	0	14	1	89	0	14	2	03
Sergente trombettiere. .	1	65	0	14	1	79	0	14	1	93
Sergente	1	45	0	14	1	59	0	14	1	73
Caporal maggiore . . .	1	10	0	14	1	24	0	14	1	38
Caporal trombettiere . .	1	00	0	14	1	14	0	14	1	28
Caporale	0	90	0	14	1	04	0	14	1	18
Trombettiere.	0	85	0	14	0	99	0	14	1	13
Appuntato.	0	80	0	14	0	94	0	14	1	08
Zappatore.	0	80	0	14	0	94	0	14	1	08
Musicante e maniscalco .	0	95	0	14	1	09	0	14	1	23
Soldato.	0	75	0	14	0	89	0	14	1	03

C. — *Cavalleria, artiglieria da campagna e operai, treno del genio, veterani d'artiglieria e genio.*

GRADI	Scomposizione dell'assegno giornaliero								Totale assegno giornaliero	
	Paga				Totale paga		Indennità comuni			
	Vitto e soldo		Manutenzione vestiario							
Furiere maggiore . . .	2	35	0	17	2	52	0	14	2	66
Furiere	1	80	0	17	1	97	0	14	2	11
Sergente trombettiere. .	1	70	0	17	1	87	0	14	2	01
Sergente	1	50	0	17	1	67	0	14	1	81
Caporal maggiore . . .	1	15	0	17	1	32	0	14	1	46
Caporal trombettiere . .	1	05	0	17	1	22	0	14	1	36
Caporale	0	95	0	17	1	12	0	14	1	26
Trombettiere	0	90	0	17	1	07	0	14	1	21
Appuntato di cavalleria .	0	85	0	17	1	02	0	14	1	16
Appuntato d'artiglieria .	0	80	0	17	0	97	0	14	1	11
Maniscalco	0	92	0	17	1	09	0	14	1	23
Soldato	0	75	0	17	0	92	0	14	1	06

Annotazioni ai Quadri A, B, C. — § 1° Nella paga è compreso: lo scotto per il vitto, il prezzo della razione pane, la quota per la manutenzione del vestiario e il soldo che si corrisponde alla mano.

§ 2. Le indennità comuni si scompongono:

in L. 0, 027 per la razione *legna*
in » 0, 035 per il posto di *letto*
in » 0, 078 per le *spese varie.*

§ 3. Con la indennità *spese varie* le amministrazioni sopperiscono alle spese occorrenti alla buona conservazione delle armi e degli oggetti di servizio generale; come pure a quelle per le scuole, le infermerie uomini, il bucato della biancheria della truppa ed in genere a tutte le spese di servizio per le quali non è stabilito alcuno speciale assegno.

D. *Carabinieri Reali.*

GRADI	Scomposizione dell'assegno giornaliero								Totale assegno giornaliero	
	Paga				Totale paga		Indennità comuni			
	Vitto e soldo		Manutenzione vestiario							
Arma a piedi.										
Maresciallo d'alloggio maggiore	2	97	0	33	3	30	0	05	3	35
Maresciallo d'alloggio capo	2	97	0	33	3	30	0	05	3	35
Maresciallo d'alloggio ordinario	2	37	0	33	2	70	0	05	2	75
Brigadiere	1	92	0	33	2	25	0	05	2	30
Vice-brigadiere	1	57	0	33	1	90	0	05	1	95
Carabiniere	1	52	0	33	1	85	0	05	1	90
Allievo	0	92	0	18	1	10	0	08	1	18
Arma a cavallo.										
Maresciallo d'alloggio maggiore	3	42	0	53	3	95	0	06	4	01
Maresciallo d'alloggio capo	3	42	0	53	3	95	0	06	4	01
Maresciallo d'alloggio ordinario	2	82	0	53	3	35	0	06	3	41
Brigadiere	2	37	0	53	2	90	0	06	2	96
Vice-brigadiere	1	97	0	53	2	50	0	06	2	56
Carabiniere	1	92	0	53	2	45	0	06	2	51
Allievo	1	32	0	33	1	65	0	08	1	73

Annotazioni. — § 1. Con le indennità comuni le legioni sopperiscono al pagamento dei maggiori assegni di pernottamento e di viaggio, alla maggiore spesa per la legna nei climi rigidi, alle indennità per le spese di cancelleria ai comandi di stazioni e in genere a tutte le spese di servizio per le quali non è stabilito alcuno speciale assegno.

§ 2. L'indennità stabilita per gli allievi comprende la quota di lire 0, 062 assegnata alle altri armi per la legna ed il letto, e lire 0, 018 per le spese di viaggio.

§ 3. Pei carabinieri aggiunti sono conservati gli assegni fissati dal reale decreto 8 ottobre 1870, e le legioni domanderanno altresì per i medesimi le indennità comuni in lire 0, 05 per quelli dell'arma a piedi e lire 0, 06 per quelli dell'arma a cavallo. La scomposizione dell'assegno è stabilita nel modo seguente:

ARMA	Paga				Totale paga		Indennità comuni		Assegno complessivo	
	Vitto e soldo		Manutenzione vestiario							
Carabinieri in servizio a piedi	1	42	»	18	1	60	»	05	1	65
Carabinieri in servizio a cavallo.	1	72	»	18	1	90	»	06	1	96

E. — *Corpo invalidi e veterani.*

GRADI	Scomposizione dell'assegno giornaliero								Totale assegno giornaliero	
	Paga				Totale paga		Indennità comuni			
	Vitto e soldo		Manutenzione vestiario							
Furiere maggiore . . .	2	17	0	11	2	28	0	25	2	53
Furiere	1	62	0	11	1	73	0	25	1	98
Sergente	1	32	0	11	1	43	0	25	1	68
Caporale	0	82	0	11	0	93	0	18	1	11
Soldato	0	70	0	11	0	81	0	15	0	96

Annotazioni. — L'amministrazione del corpo invalidi e veterani sopperisce, colle *indennità comuni*, alle stesse spese che sostengono gli altri corpi, ed inoltre a quelle delle sovvenzioni e dei sussidi, che si concedono ai militari o alle loro famiglie a carico della massa generale uomini, al giornaliero soprasoldo spettante ai sergenti incaricati delle funzioni di furiere ed agli uomini stabilmente comandati a servizi interni di fatica (come sarebbe: di portinaio, illuminatore, ecc.).

F. — *Militari in punizione.*

GRADI	Scomposizione dell'assegno giornaliero								Totale assegno giornaliero	
	Paga				Totale paga		Indennità comuni			
	Vitto e soldo		Manutenzione vestiario							
Soldato alle compagnie di disciplina	0	65	0	12	0	77	0	14	0	91
Soldato alla reclusione o al carcere militare, per mantenimento . . .	0	50	»	»	0	50	0	25	0	75

Annotazioni. — Colle *indennità comuni* l'amministrazione degli stabilimenti militari di pena sopperisce alle stesse spese che sostengono gli altri corpi; in quelle per il soldato alla reclusione ed al carcere militare sono inoltre compresi centesimi 10 per il mantenimento del vestiario.

G. — *Uomini in sussistenza.*

(§ 191 del Regolamento sulle indennità eventuali).

L'assegno di mantenimento per gli uomini presi a sussistenza presso i corpi si scompone nelle seguenti quote:

Vitto e soldo	L. 0, 70	L. 0, 80
Indennità comuni. . .	« 0, 10	

La quota *indennità comuni* si scompone inoltre: in L. 0, 027 per la razione *legna*, in L. 0, 035 per il posto di *letto*, e in L. 0, 038 per le *spese varie*.

Il Ministro — B. Milon.

N. 22. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 164). — **Modificazioni nella contabilità degli assegni.** — 14 gennaio.

Collo stato di prima previsione delle spese per l'anno 1881, la forma del bilancio della guerra venne in alcune parti radicalmente modificata. Per esempio: il capitolo « Corpi di truppa dell'esercito permanente », nel quale erano riuniti tutti gli assegni dovuti in danaro ai corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non che le spese per l'istruzione delle classi di 2ª categoria, venne ora suddiviso in quattro separati capitoli, cioè uno pei « *corpi di fanteria* », uno pei « *corpi di cavalleria* », uno pei « *corpi di artiglieria e genio* », ed uno per le spese di « *istruzione alla seconda categoria* ». Così pure venne istituito un apposito capitolo per le spese di « *istruzione alla milizia territoriale* », e vennero insieme raccolte e stanziate in un solo e distinto capitolo tutte le « *indennità di viaggio* », che si corrispondono per diarie personali e spese di trasporto in tutti i movimenti per servizi comuni, siano isolati, siano collettivi.

Ora, dovendo gli assegni, secondo l'ordinamento della contabilità generale dello Stato, essere richiesti distintamente per capitolo di bilancio, e dovendosene del pari rendere conto separatamente capitolo per capitolo, ne viene la necessità che anche lo speciale regolamento per la contabilità dei corpi dell'esercito debba essere modificato per conformarne le disposizioni alle esigenze delle mutate forme del bilancio della guerra.

Il Ministero determina per ciò, che al Titolo II (1) della Parte I del *Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi dell'esercito*, dal 1° gennaio 1881, s'intendano sostituite le disposizioni del presente *Atto*, e che nello stesso Regolamento sieno contemporaneamente fatte le altre modificazioni che con quest'*Atto* vengono prescritte.

---

(1) Nel rifare questo Titolo non si è potuto, per ragione di materia, seguire l'attuale serie dei paragrafi della *Parte I* del Regolamento. Eppertanto, quando accada di dover citare le disposizioni di essa Parte I, i corpi ed uffici militari avvertiranno che alla citazione del *paragrafo* segua sempre anche la indicazione del *Titolo*.

TITOLO II.

DEGLI ASSEGNAMENTI.

CAPO I.

Assegnamenti in danaro e somministrazioni in natura.

Art. 1. — *Divisione degli assegni.*

§ 1. I consigli d'amministrazione provvedono alle spese dei corpi dell'esercito cogli assegni stabiliti dalla legge sugli stipendi, o da altre leggi e disposizioni speciali.

§ 2. Gli assegni si distinguono in *assegni ordinari, assegni eventuali* ed *assegni personali.*

Sono *assegni ordinari* — per gli ufficiali: lo stipendio, la indennità-cavalli, le razioni-foraggio, l'indennità di carica, i soprasoldi fissi, le indennità speciali di servizio, l'indennità annua per gli ufficiali della milizia mobile, gli assegni di disponibilità e di aspettativa; — per la truppa: l'assegno giornaliero, l'assegno di primo corredo, i soprasoldi speciali per gli uomini addetti alle scuole e per il personale di governo degli stabilimenti di pena ed il soprasoldo d'ufficio pei comandati come scrivani od inservienti; — pei cavalli: l'assegno giornaliero.

Sono *assegni eventuali:* le indennità pei viaggi e servizi collettivi ed isolati, le indennità per servizi e posizioni speciali, le indennità per le spese d'ufficio e d'alloggio, le indennità di prima vestizione degli ufficiali di complemento, le indennità di servizio o la pensione alimentare per gli ufficiali di complemento della milizia mobile e di riserva e della milizia territoriale.

Sono considerati come *assegni personali:* la pensione dell'ordine militare di Savoia ed i soprasoldi di medaglia al valor militare, i caposoldi dei sottufficiali, i premi di rafferma e l'indennità di residenza per gli impiegati civili in Roma.

Nel bilancio della guerra vengono inoltre assegnati ai corpi i fondi per sopperire alle spese di leva e per altri speciali servizi.

§ 3. Gli assegni sono dati ai corpi secondo le norme per ciascuno di essi stabiliti dai correlativi regolamenti.

Art. 2. — *Somministrazioni provvedute dai magazzini dello Stato.*

§ 4. Cogli assegni i corpi provvedono a quanto può occorrere per gli uomini e pei cavalli e pei bisogni dei vari servizi.

Per taluni servizi però, in luogo dei corrispondenti assegni in danaro, sono date le materie e derrate in natura per mezzo dei magazzini militari o di particolari appaltatori incaricati del servizio per conto dello Stato.

Del prezzo delle cose per tale modo somministrate dalla Amministrazione militare i corpi sono tenuti a darsi debito verso lo Stato a seconda delle prestabilite tariffe.

§ 5. I servizi, ai quali ordinariamente provvede l'amministrazione militare, sono quelli del pane, della carne in conserva, dei foraggi, della legna e dei letti, del vestiario e dei materiali in genere.

§ 6. La razione pane è fissata in grammi 918, ed è divisa in *razione ordinaria*, di grammi 735, e *razione da zuppa*, di grammi 183. Delle razioni prelevate dai magazzini dello Stato i corpi debbono darsi debito in ragione di cent. 20 per ogni razione ordinaria e di cent. 5 per ogni razione da zuppa.

Quando in luogo del pane è somministrata la galletta, la razione è ordinariamente di grammi 666, cioè di grammi 533 per la razione ordinaria e di grammi 133 per la razione da zuppa, ed i corpi se ne danno debito in ragione di lire 37,50 per ogni quintale.

La carne in conserva è distribuita in scatolette di grammi 220, e dei consumi i corpi si danno debito in ragione di lire 1 ogni scatoletta.

Degli altri viveri, che venissero somministrati dai magazzini dello Stato, i corpi si danno debito secondo le particolari disposizioni sulla materia.

§ 7. La composizione delle razioni foraggio è determinata nella parte III del regolamento, e di ogni razione prelevata dai magazzini dello Stato i corpi si debbono dar debito in ragione di lire 1 per ogni razione di stazione; di lire 1,10 per ogni razione d'accantonamento; e di lire 1,20 per ogni razione di marcia.

Per l'arma dei carabinieri reali la tariffa è di lire 1,40.

Delle razioni prelevate pei cavalli degli ufficiali in più del dovuto i corpi debbono darsi debito nella misura che viene stabilita dal Ministero della guerra (1).

§ 8. La razione legna per ogni sottufficiale, caporale e soldato è di 1 chilogramma.

Delle razioni prelevate i corpi si debbono dar debito verso lo Stato in ragione di lire 0,027 ogni razione, ossia in ragione di lire 0,27, per ogni miriagramma.

§ 9. Per la fornitura dei letti ed arnesi accessori i corpi si danno debito di lire 0,035 in ragione del numero dei posti di letto corrispondente al numero delle giornate d'uso per parte dei sottufficiali, caporali e soldati.

§ 10. La tariffa, secondo la quale i corpi debbono darsi debito degli effetti di vestiario, dei medicinali e dei materiali diversi prelevati dai magazzini dello Stato, è determinata dal *Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi* e dal *Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.*

CAPO II.

SOMMINISTRAZIONE DEI FONDI.

Art. 3. — *Anticipazione dei fondi*

§ 11. I fondi occorrenti ai corpi per provvedere alle spese dei vari servizi sono anticipati dalle casse dello Stato in ragione della forza in uomini e cavalli e delle varie posizioni che danno diritto agli assegni.

Art. 4. *Anticipazione dei fondi per gli assegni ordinari.*

§ 12. Per ottenere le anticipazioni relative agli assegni ordinari i corpi trasmettono al Ministero, per mezzo dell'ufficio di revisione, la *Richiesta degli assegni ordinari presuntivamente dovuti* (mod. 224).

§ 13. Le anticipazioni per gli assegni ordinari sono fatte: per la truppa, di quindici in quindici giorni e in ragione degli assegni spettanti per ogni quindicina, per gli ufficiali, di mese in mese ed in ragione di quanto può spettare per ogni mese. Epperò pei corpi aventi truppa occorrono due richieste al mese, una per la prima quindicina e per i soli assegni dovuti per la truppa, e l'altra per la seconda tanto per gli assegni per la truppa quanto per quelli degli ufficiali; e per gli istituti non aventi truppa occorre una sola richiesta al mese.

---

(1) **Attualmente è nella misura di lire 1,75 per ogni razione.**

Le legioni carabininieri reali però, le direzioni di sanità, le compagnie operai e veterani d'artiglieria, l'accademia militare, la scuola militare, le scuole normali e i collegi militari — non ostante che abbiano uomini di truppa — trasmettono una sola richiesta al mese, comprendendovi tanto gli assegni per la truppa quanto quelli per gli ufficiali.

Pei corpi che si recano ai campi ed alle grandi manovre possono essere anticipati per quindicina anche gli assegni degli ufficiali.

In ogni caso, le richieste debbono giungere all'ufficio di revisione almeno quindici giorni, prima che incominci la quindicina od il mese per il quale si domandano le anticipazioni.

§ 14. Le richieste sono compilate in duplice copia e secondo le norme del § 238 e seguenti della parte III.

Nella compilazione di esse si prende per base lo stato della forza dell'ultimo giorno in cui è stata accertata e riportata sul *Prospetto della forza e delle variazioni* (mod. 215).

Quando però si conosca che nel periodo di tempo cui si riferisce una richiesta debbano avvenire considerevoli aumenti o diminuzioni nella forza, segnatamente per effetto dell'arrivo o del licenziamento delle classi, nel computo degli assegni si dovranno aggiungere o detrarre le somme che presumibilmente corrispondano alle giornate d'assegno in più od in meno; e se gli aumenti o le diminuzioni avvenissero senza che nella richiesta se ne sia potuto tener conto, le somme corrispondenti si aumentano o si detraggono nella richiesta successiva.

§ 15. Sopra una stessa richiesta non si possono comprendere assegni stanziati in capitoli diversi del bilancio. Esse debbono perciò essere distinte secondo che riguardano:

a) la forza ordinaria (esercito permanente);

b) gli ufficiali di complemento e di riserva, della milizia mobile e della milizia territoriale;

c) le seconde categorie chiamate per l'istruzione;

d) la milizia territoriale chiamata per l'istruzione.

L'ufficio d'amministrazione dei personali vari compila tante distinte richieste quanti sono i personali che amministra.

§ 16. Sulle richieste per gli assegni ordinari si comprendono anche: l'indennità fissa per le spese di viaggio degli uomini di truppa, i soprasoldi di medaglia, le indennità per le spese d'ufficio e d'alloggio; le indennità di residenza e le altre indennità eventuali non comprese, a norma del successivo § 35, sotto il titolo di indennità di viaggio; gli assegni occorrenti per le spese di leva e per gli altri servizi pei quali siano stanziati appositi fondi sul bilancio della Guerra; e il valore dei materiali, dei quali i corpi debbono darsi credito verso lo Stato nel rendiconto stabilito nel successivo art. 8. Se ne escludono per contro l'assegno di primo corredo e il soprasoldo d'ufficio pei comandati come scrivani od inservienti.

Sulle richieste relative agli ufficiali della milizia mobile e territoriale e di complemento, oltre all'indennità di vestizione e alle indennità di servizio, si comprendono anche le indennità per le spese di viaggio nei servizi isolati.

§ 17. Determinato l'importo degli assegni dovuti, si detrae sulle richieste stesse l'importo delle somministrazioni che si calcola verranno presumibilmente prelevate dai magazzini dello Stato nel corso del periodo di tempo cui le richieste si riferiscono e il valore dei materiali dei quali i corpi debbono debito nel rendiconto accennato nel paragrafo precedente.

Sulle richieste debbono del pari essere detratti l'importo delle tasse erariali che gravano sugli essegni e i due terzi della quota-vestiario compresa nell'assegno giornaliero della truppa.

Le direzioni di sanità dovranno inoltre detrarre l'importo dei medicinali che presumano di dover consumare nel mese.

§ 18. La proporzione secondo la quale debbono essere detratte le razioni di pane, foraggio e legna che si presume di prelevare in natura, i posti di letto e i medicinali, è determinata dal Ministero secondo gli stanziamenti del bilancio della Guerra.

§ 19. Per le pensioni dell'ordine militare di Savoia, le richieste di anticipazioni sono fatte per trimestre dall'ufficio di amministrazione dei personali vari e rivolte direttamente al Ministero della guerra (*Segretariato generale*).

Pei caposoldi dei sottufficiali e pei premi di rafferma si osservano le disposizioni speciali relative a queste materie.

§ 20. Per le anticipazioni occorrenti all'esercito nello stato di guerra si osservano le norme stabilite per il servizio dei fondi e delle spese per l'esercito mobilitato (R. D. 23 novembre 1875).

Art. 5. — *Anticipazione dei fondi per gli assegni di viaggio.*

§ 21. I fondi occorrenti per il pagamento degli *assegni di viaggio* — comprendendo sotto questo titolo tutti gli assegni, che, secondo il successivo § 35, vengono stanziati in bilancio al capitolo: *Indennità di viaggio* — sono anticipati in ragione dei bisogni di ciascun mese.

A quest'uopo i corpi trasmettono al Ministero della guerra, in duplice copia e per mezzo dell'ufficio di revisione, apposita *Richiesta dei fondi presuntivamente occorrenti per le indennità e spese di viaggio* (mod. 225), in modo che pervenga al detto ufficio almeno dieci giorni prima che incominci il mese pel quale occorrono i fondi.

§ 22. Nel fare le richieste, pei movimenti che non si conoscano preventivamente si terrà conto delle indennità risultate effettivamente dovute nei mesi antecedenti per aggiungervi le somme che fossero state domandate in meno o per detrarvi quelle state domandate in più coll'antecedente richiesta.

Non potendosi però trarre sopra un bilancio assegni relativi all'esercizio di altro bilancio, nelle richieste per il mese di *gennaio*, si terrà conto soltanto di ciò che potrà presumibilmente spettare per lo stesso mese di gennaio, omettendo di comprendervi somme in più od in meno a compenso degli assegni domandati colla richiesta antecedente.

§ 23. L'importo delle richieste dovrà essere integralmente assegnato all'ufficio d'amministrazione dei personali vari. Epperò i corpi comprenderanno nel *Prospetto* mod. 303 anche i fondi che loro abbisognano per il pagamento delle indennità e spese di viaggio.

Art. 6. — *Mandati d'anticipazione.*

§ 24. Riconosciute le domande pervenute per mezzo dello ufficio di revisione per la somministrazione dei fondi, il Ministero provvede per il rilascio dei corrispondenti mandati d'anticipazione a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, imputandone l'importo ai diversi capitoli del bilancio della Guerra.

Dei mandati emessi il Ministero dà avviso ai corpi, i quali provvedono alla loro riscossione secondo le norme dei § 241 e seguenti della parte III.

CAPO III.

RENDIMENTO DEI CONTI DEGLI ASSEGNI

Art. 7. — *Distinzione dei rendiconti.*

§ 25. Degli assegni dovuti e delle anticipazioni ricevute i corpi rendono conto alla fine di ogni trimestre.

Dovendo le spese esser dimostrate separatamente per ogni capitolo di bilancio, i corpi presentano tanti rendiconti quanti sono i capitoli su cui debbono cadere le spese.

§ 26. Occorrono pertanto separati rendiconti:

a) per gli assegni ordinari;

b) per le indennità di viaggio;

c) per gli assegni degli uomini di 2ª categoria chiamati per l'istruzione;

d) per gli assegni degli uomini di truppa della milizia territoriale chiamati per l'istruzione;

e) per gli assegni degli ufficiali di complemento e di riserva, della milizia mobile e della milizia territoriale;

f) per gli assegni di vestiario;

g) per il soprasoldo d'ufficio;

h) per la pensione dell'ordine militare di Savoia;

i) per gli assegni e spese per servizi speciali.

Art. 8. — *Rendiconto degli assegni ordinari.*

§ 27 La ragione degli assegni ordinari, cui i corpi hanno diritto per gli uffciali, sottufficiali, caporali e soldati e pei cavalli, è dimostrata per mezzo del *Rendiconto generale degli assegni ordinari* (mod. 226).

Sul rendiconto generale si comprendono: gli assegni ordinari accennati nel § 2 (meno l'assegno di primo corredo e il soprasoldo d'ufficio); l'indennità fissa per le spese di viaggio degli uomini chiamati sotto le armi e licenziati; il supplemento assegno per le razioni foraggio dei cavalli in marcia ed in accantonamento; i soprasoldi di medaglia al valor militare; l'indennità di residenza per gli impiegati civili in Roma; le indennità per le spese d'ufficio e d'alloggio, e quelle previste ai n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23 (pei carabinieri comandati in iscorta d'onore), 24, 25, 35, 40, 41, 42 e 43 (pei renitenti e disertori dell'esercito) del quadro C del regio decreto 27 marzo 1879, e i soprasoldi stabiliti sotto i n. 6, 7 e 8 dell'*Atto* 101-1880 o previsti da altra consimile disposizione.

§ 28. Il rendiconto generale è distinto in due parti: la prima comprende la forza che nei singoli giorni del trimestre dà diritto agli assegni; la seconda la dimostrazione degli assegni che ne conseguono.

Parte prima. — La parte prima è allestita il primo giorno del trimestre prendendo per base la forza effettiva del giorno stesso, ed è successivamente tenuta in pari, descrivendovi, giorno per giorno, gli individui che danno luogo a variazioni nello stipendio o nell'assegno giornaliero.

La forza vi è dimostrata numericamente, seguendo la progressione degli specchi di formazione dell'organico, e distinta per ciascun grado secondo le varie tariffe degli stipendi e dell'assegno giornaliero; le variazioni sono descritte nominatamente colla scorta dei *Rapporti-situazione di compagnia* (mod. 80), e per gli istituti che non hanno truppa colla scorta dei documenti che tengono luogo del rapporto.

Alla fine del trimestre si riepilogano i risultati della forza e si determina il numero delle giornate d'assegno dovute al corpo.

Parte seconda. — La parte seconda si suddivide in *partite a credito*, che comprendono gli assegni ed ogni altra consimile somma dovuta al corpo; ed in *partite a debito*, che comprendono le somme di cui i corpi debbono darsi debito verso lo Stato.

§ 29. *Partite a credito.* — Gli stipendi e l'assegno giornaliero per la truppa e pei cavalli e l'indennità fissa per le spese di viaggio degli uomini isolati risultano dimostrati dai riepiloghi delle giornate e dalle variazioni della parte prima.

La ragione degli altri assegni è dimostrata ponendo ad appoggio del rendiconto generale i seguenti speciali documenti.

lo *Specchio* mod. 377, per l'indennità cavalli e per le razioni foraggio dovute pei cavalli di ufficiali;

lo *Specchio* mod. 380, per le indennità di carica, pei soprasoldi fissi, per le indennità speciali di servizio, per i soprasoldi di cariche speciali, pei soprasoldi mensili estivi, per il soprasoldo per le scorte d'onore (per le sole legioni carabinieri), per le indennità di servizio isolato ai veterani distaccati nelle fortezze e pei soprasoldi indicati sotto i numeri 6, 7 e 8 dell'*Atto* 101-1880;

lo *Specchio* mod. 381, per i soprasoldi di medaglia al valor militare;

lo *Specchio* mod. 375, per le indennità di residenza degli ufficiali ed impiegati;

il *Riepilogo* mod. 230, per i soprasoldi speciali stabiliti dallo specchio 16 della legge sugli stipendi per gli uomini di truppa delle scuole e degli stabilimenti militari di pena;

il *Foglio dimostrativo* mod. 227, per gli assegni di mantenimento dovuti per gli uomini in sussistenza e per gli ufficiali in istato di pena;

l'*Elenco* mod. 382, per il rimborso dovuto alle legioni carabinieri dei premi pagati per l'arresto di renitenti alla leva di terra o di disertori dell'esercito;

lo *Specchio* mod. 383, per il supplememto assegno dei cavalli in marcia ed in accantonamento.

Gli altri assegni sono dimostrati colle dichiarazioni prescritte da altri particolari regolamenti o coi documenti che più tornino acconci per giustificarne il diritto.

§ 30. Sui rendiconti generali i distretti chiedono anche rimborso delle spese di leva ponendovi ad appoggio lo *Specchio dimostrativo delle spese di leva* (mod. 356).

Per spese di leva intendonsi quelle che sono fatte per le operazioni attinenti alla coscrizione delle classi sino all'arruolamento degli inscritti, cioè: le spese per le stampe del servizio di leva, per i nastri metrici, per le lenti, per le riparazioni alle misure metriche (*Atto* 104-1878); le indennità di trasferta e di trasporto per gli ufficiali comandati per le operazioni della leva, e per gli ufficiali della milizia mobile, anche le indennità di servizio a norma del § 48; i soprasoldi speciali e le indennità di trasporto per gli uomini di truppa comandati per gli stessi servizi a norma dei n. 21, 23 (soprasoldo pei carabinieri comandati al seguito dei commissari di leva) e 33 del quadro C del regio decreto 27 marzo 1879; le indennità pei medici o chirurghi civili chiamati come periti avanti i consigli di leva a norma del § 305 del Regolamento sul reclutamento; le spese di viaggio e la retta di mantenimento degli inscritti mandati in osservazione negli ospedali; le retribuzioni a scrivani civili straordinari, le spese per la cancelleria e per il riscaldamento dell'ufficio degli ufficiali delegati alla leva; le spese di liti ed altre consimili.

Allo specchio dimostrativo si uniscono: per le indennità dovute agli ufficiali, i *Certificati di viaggio* quitanzati dai creditori; per le indennità ai medici e chirurghi civili, le dichiarazioni prescritte dal § 307 del Regolamento sul reclutamento; per le stampe, pei nastri metrici e per le lenti, le ricevute e dichiarazioni prescritte dall'*Atto* 104 1878; per le altre spese, i titoli giustificativi che alla natura di ogni partita più si convengano.

§ 31. Sul rendiconto generale degli assegni ordinari vanno pure comprese le gratificazioni dovute a termini delle leggi 25 maggio 1852 ed 11 ottobre 1863 per gli ufficiali ed impiegati riformati, rivocati, rimossi e dispensati dal servizio.

Le gratificazioni sono determinate, nei limiti stabiliti dalle citate leggi, dal consiglio amministrativo del corpo cui l'ufficiale od impiegato appartiene, e la inserizione nel rendiconto è giustificata coll'annettervi copia dell'atto deliberativo e la quitanza del pagamento fattone.

Il Corpo di stato maggiore chiede anche rimborso, sul proprio rendiconto generale, dell'aggio sull'oro eventualmente pagato per corrispondere in oro gli assegni militari agli ufficiali addetti alle legazioni od in missione all'estero, ponendovi a corredo i titoli che ne dimostrano e ne giustificano l'importo.

§ 32. *Partite a debito* — Le somme che debbono essere inscritte fra le partite a debito verso lo Stato sono: le anticipazioni sugli assegni ricevute durante il trimestre; l'importo delle somministrazioni in natura ricevute dai magazzini a dagli appaltatori dello Stato, e dei viveri di riserva consumati; le ritenute fatte sugli stipendi e sugli altri assegni imponibili per tassa proporzionale e per imposta di ricchezza mobile; i due terzi dell'importo della *quota-vestiario* compresa nell'assegno giornaliero degli uomini di truppa, che si riportano sul ***Rendiconto delle spese pel servizio del corredo*** a norma del successivo § 49; l'importo dei materiali provveduti e delle riparazioni fatte dai magazzini e stabilimenti dello Stato per conto dei corpi; il prezzo dei cavalli dello Stato ceduti agli ufficiali; l'importo della quota stabilita a carico dei corpi per i pasti ricevuti a bordo dagli uomini di truppa quando il trasporto sul mare è a carico dello Stato, e per ogni giornata di permanenza nei lazzaretti quando il mantenimento è pagato dalla amministrazione militare; ed in genere ogni partita di debito verso lo Stato, la quale debba andare a carico degli assegni.

Gli addebitamenti sono dimostrati coll'annettere al rendiconto generale:

per le anticipazioni, la ***Nota descrittiva dei mandati emessi sul bilancio della guerra in conto degli assegnamenti;***

per le vettovaglie prese in natura nel corso del trimestre, lo ***Specchio trimestrale delle somministrazioni ricevute in natura per conto dello Stato*** (mod. 403);

per i materiali ed i viveri di riserva di cui i corpi si debbono dar debito, le *Note descrittive* mod. 351;

e per le altre partite in genere, si annette al rendiconto la copia autentica delle disposizioni che ne autorizzino o prescrivano l'inscrizione a debito.

Le ritenute per contribuzioni erariali e i due terzi della quota-vestiario risultano dimostrate negli stessi computi che dimostrano il diritto ai corrispondenti assegni.

§ 33. Sul rendiconto generale, le direzioni di sanità ed i corpi che amministrano infermerie di presidio comprendono anche il credito o debito risultante dal *Rendiconto delle spese per il servizio del materiale sanitario* (mod 402), ponendovi ad appoggio il rendiconto stesso in un coi documenti giustificativi.

§ 34. *Chiusa del rendiconto* — Alla fine del trimestre si chiude il conto, e comparate le partite di credito e di debito, si pone in evidenza quanto è al corpo dovuto per la gestione del trimestre, oppure di quanto il Corpo resta in debito verso lo Stato.

Il rendiconto generale, firmato dal consiglio d'amministrazione permanente, è trasmesso, non più tardi di un mese e mezzo dopo la scadenza del trimestre, all'ufficio di revisione, che lo verifica e lo manda al Ministero della guerra per il rilascio del mandato di saldo.

Art. 9. — *Rendiconto delle indennità di viaggio.*

§ 35. Degli assegni per indennità e spese di viaggio rendesi ragione mercè la presentazione dello speciale *Rendiconto degli assegni di viaggio* (mod 228), sul quale vanno compresi gli assegni stanziati sul bilancio al capitolo *Indennità di viaggio*, cioè:

a) le indennità di accantonamento, di marcia, di trasferta, di missione, le indennità per il trasporto delle persone e del bagaglio sulle ferrovie, sui laghi e sul mare, tanto nei movimenti collettivi quanto nei movimenti individuali, ivi compresi anche gli uomini di 2ª categoria quando si trovano sotto le armi; le indennità di bordo per gli ufficiali imbarcati sui legni della regia marina che non ricevono la mensa, le indennità chilometriche sulle strade ordinarie, le spese di vettura e barca e le spese che occorrano per il trasporto dei cavalli e veicoli.

b) le indennità nei movimenti per servizi speciali previsti sotto i n. 1, 11, 15, 18, 22, 26, 27 e 28 del quadro C del regio decreto 27 marzo 1879 e sotto i n. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'*Atto* 101-1880 o da altra consimile disposizione.

Gli assegni di viaggio che vanno a carico di altri capitoli sono compresi nei rendiconti speciali delle spese fatte sui capitoli medesimi (§ 30, 48 e 52).

§ 36. Il diritto agli assegni va dimostrato con apposite variazioni inscritte sul rendiconto, ad appoggio delle quali vi debbono essere annessi come titoli giustificativi: i *Fogli di viaggio*, i *Certificati di viaggio*, le *Tabelle dimostrative delle indennità di tramutamento* e gli altri consimili documenti; e per i servizi collettivi, anche i *Riepiloghi dimostrativi delle indennità per i movimenti di truppa* (mod. 230), corredati degli *Specchi numerici della forza* (mod. 229) presentati dalle compagnie per dimostrare la forza per la quale il corpo ha diritto agli assegni.

Per il trasporto di cavalli e di vetture degli ufficiali, il diritto agli assegni è inoltre giustificato con dichiarazioni degli ufficiali medesimi, autenticate dal comandante del corpo o capo d'ufficio, che attestino la reale effettuazione dei trasporti e la regolarità della spesa.

§ 37. Si comprendono sul rendiconto tanto le indennità dovute per gli uomini effettivi al corpo quanto quelle pagate per gli aggregati d'altri corpi.

Le indennità e spese — per gli ufficiali e per gli uomini di truppa comandati in missione all'estero (ad eccezione di quelli che vi si rechino per servizi di rimonta), per gli ufficiali addetti militari alle regie ambasciate o legazioni — e per gli ufficiali comandati a corsi pratici ferroviari od a corsi di stazione — vanno però esclusivamente conteggiate sul rendiconto del corpo di stato maggiore, qualunque sia il corpo cui gli ufficiali o gli uomini di truppa appartengono.

Nelle indennità dovute per gli ufficiali e gli uomini di truppa all'estero si computano anche le perdite che eventualmente si incontrino per pagare gli assegni in oro.

§ 38. Le spese di trasporto sui piroscafi nei viaggi a carico dello Stato sono conteggiate sul rendiconto solo quando sono pagate direttamente dai corpi.

Le spese pagate pel vitto somministrato in più del dovuto per causa di ritardo negli arrivi o di contumacia sono inscritte sul rendiconto ponendovi a corredo le corrispondenti ricevute rilasciate dalle società di navigazione.

§ 39. Il rendiconto è diviso in tre fascicoli, ognuno dei quali rappresenta gli assegni di un mese, ed è compilato colla scorta dei *Giornali di contabilità di compagnia* e dei *Riepiloghi delle spese di trasporto nei movimenti collettivi* mod. 422; e per gli istituti non aventi truppa, colla scorta dei *Certificati* e degli altri documenti di viaggio.

Dall'importo degli assegni si detraggono le anticipazioni per essi già ricevute durante il mese e si dimostra quale sia il risultante credito o debito.

Nel fascicolo dei due ultimi mesi del trimestre, viene riportato il credito o debito dimostrato nel fascicolo del mese precedente, e in quello dell'ultimo mese viene dimostrato il credito o debito finale risultante verso lo Stato alla chiusa della gestione trimestrale.

§ 40. Ciascun fascicolo, firmato dal consiglio d'amministrazione permanente, è spedito alla fine del mese all'ufficio di revisione per essere verificato.

Alla fine del trimestre, l'ufficio di revisione riunisce i tre fascicoli del rendiconto e li trasmette al Ministero della Guerra per l'emissione del relativo mandato di saldo.

Art. 16. — *Rendiconto degli assegni per gli uomini di 2ª categoria.*

§ 41. Degli assegni ordinari spettanti ai corpi per gli uomini di 2ª categoria, *chiamati temporaneamente sotto le armi per l'istruzione*, i corpi rendono ragione al termine d'ogni trimestre col *Rendiconto degli assegni per gli uomini di 2ª categoria* (mod. 231), sul quale sarà numericamente indicata la forza che ha diritto all'assegno giornaliero, e saranno nominatamente descritti gli uomini che lungo il trimestre hanno dato luogo a variazioni portanti modificazioni nell'assegno stesso.

§ 42. Si comprendono su questo rendiconto — fra le partite a credito: l'assegno giornaliero, l'assegno speciale che venga stabilito per le spese di primo corredo, l'importo dell'indennità fissa per le spese di viaggio per la venuta degli uomini sotto le armi e per il loro licenziamento; — fra le partite a debito: l'importo delle razioni pane e delle razioni legna che si prelevano dai magazzini dello Stato e l'importo dei posti di letto forniti dalle imprese (1).

§ 43. Per la dimostrazione della forza, per il computo degli assegni e per la giustificazione delle singole partite sul rendiconto speciale degli uomini di 2ª categoria chiamati per l'istruzione, si seguono le stesse norme che pei rendiconti generali dell'esercito permanente.

---

(1) Per l'anno 1881 i distretti debbono inscrivere fra le partite a debito, su questo speciale rendiconto, anche l'importo dei due terzi della *quota-vestiario* compresa nell'assegno giornaliero, per riportarlo sul *Rendiconto delle spese per il servizio del corredo.*

§ 44. Quando le classi di 2ª categoria sono *chiamate sotto le armi come truppa di complemento* all'esercito permanente od alla milizia mobile, gli assegni corrispondenti sono conteggiati sul *Rendiconto generale* del corpo cui gli uomini sono assegnati.

Art. 11. — *Rendiconto degli assegni per gli uomini della milizia territoriale.*

§ 45. Degli assegni per gli uomini della milizia territoriale chiamati sotto le armi *per l'istruzione*, i corpi rendono ragione con rendimento identico a quello stabilito per gli uomini di 2ª categoria e colle stesse norme date per quello.

§ 46. Pel rendimento dei conti degli assegni per gli uomini della milizia territoriale chiamati sotto le armi *in tempo di guerra* si osserveranno le disposizioni che verranno volta per volta determinate dal Ministero.

Art. 12. — *Rendiconto degli assegni degli ufficiali di complemento, di riserva, della milizia mobile e della milizia territoriale.*

§ 47. Degli assegni dovuti agli ufficiali di complemento, di riserva, della milizia mobile e della milizia territoriale si rende ragione mediante lo speciale *Rendiconto delle indennità dovute agli ufficiali di complemento e di milizia* (mod. 372), ponendovi ad appoggio gli atti e documenti che giustificano le variazioni che vi danno diritto (*Certificati di viaggio, ecc.*), ed osservando le disposizioni date al Capo VI della Parte IV.

§ 48. Gli assegni che vanno compresi su questi rendiconti sono: l'indennità annua per gli ufficiali di milizia mobile; l'indennità di prima vestizione per i sottotenenti di complemento; le comuni indennità giornaliere di servizio, le indennità di trasferta e di trasporto pei viaggi isolati che occorrano, per servizi comuni, durante la permanenza sotto le armi; infine le indennità che vengano stabilite per gli ufficiali della milizia territoriale.

I foraggi e le indennità di viaggio pei servizi collettivi dovute per il tempo che gli ufficiali rimangono sotto le armi sono conteggiate sui corrispondenti rendiconti mod. 226 e 228 del corpo presso cui gli ufficiali prestano servizio; le indennità di viaggio pei servizi di leva sugli specchi mod. 356 e quelle per servizi speciali sui rendiconti che comprendono le spese di ciascun servizio.

Quando gli ufficiali sono chiamati in servizio espressamente per essere comandati presso i consigli di leva, sono conteggiate sul citato specchio 356 anche le correlative indennità giornaliere di servizio.

Art. 13. — *Rendiconto degli assegni per il vestiario.*

§ 49. Degli assegni per il vestiario degli uomini di truppa dell'esercito permanente e della milizia mobile i corpi rendono ragione separatamente dagli altri assegni ordinari mercè il ***Rendiconto delle spese pel servizio del corredo*** stabilito dal successivo § 202, dimostrandone il diritto in relazione alla forza ed alle variazioni inscritte nel rendiconto generale.

Sul rendiconto delle spese pel corredo si comprendono anche i due terzi della *quota-vestiario* compresa nell'assegno giornaliero per le spese di rinnovazione del vestiario personale della truppa, stralciandone l'importo dal rendiconto generale sul quale sono dimostrate.

Art. 14. — *Rendiconto del soprasoldo d'ufficio*

§ 50. Per il soprasoldo d'ufficio stabilito dallo specchio 16 della legge sugli stipendi per gli uomini comandati come scrivani od inservienti (ordinanze) presso comandi od uffici si osservano le norme seguenti:

a) gli uomini di truppa, ai quali può essere corrisposto il soprasoldo d'ufficio, sono indicati in apposite tabelle pubblicate dal Ministero (1).

b) il soprasoldo è corrisposto agli uomini per cura dei capi d'ufficio, presso i quali sono comandati, i quali alla fine d'ogni trimestre procedono coi comandi dei distretti, nella cui circoscrizione si trovano, alla liquidazione dei pagamenti fatti presentando loro l'elenco degli scrivani e delle ordinanze cui il soprasoldo venne pagato.

c) colla scorta degli elenchi ricevuti i distretti compilano un rendiconto complessivo delle somme pagate e lo trasmettono, per mezzo dell'ufficio di revisione, al Ministero della guerra (*Direzione generale dei servizi amministrativi*), unendovi gli elenchi stessi e un atto di delegazione per deferire l'esazione del risultante credito alla cassa dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari

---

(1) **La tabella ora in vigore è quella contenuta nell'*Atto* 85 - 1878, colle aggiunte fattevi dal successivo *Atto* 105.**

d) il Ministero provvede poi perchè da questo ufficio sia dato rimborso del credito a ciascun distretto, e perchè esso stesso sia alla sua volta, con mandato sul capitolo *Invalidi e Veterani*, rimborsato della somma complessivamente accreditata, per questo titolo, ai vari distretti.

Art. 15. — *Rendiconto delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia.*

§ 51. Delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia rende conto l'ufficio d'amministrazione dei personali vari nel modo stabilito dal § 257 della Parte III.

Art. 16. — *Rendiconti speciali.*

§ 52. Per le indennità di trasferta e di trasporto spettanti per gli ufficiali comandati per il servizio del materiale e dei lavori dell'artiglieria e del genio, pei lavori geodetici e topografici, per le rimonte, riviste di cavalli censiti e requisizione dei cavalli e veicoli, si osservano le norme speciali date per i singoli servizi nel regolamento sulle indennità eventuali.

Così dicasi pei corrispondenti soprasoldi (numeri 12, 13, 14, 16, 19, 20, 29, 34, 36, 37 e 38 del quadro C del regio decreto 27 marzo 1879) dovuti per gli uomini di truppa comandati negli stessi servizi, e pei soprasoldi (numeri 17 e 39 *ivi*) dovuti pei comandati presso i panifici e presso i magazzini delle sussistenze militari.

CAPO IV.

REVISIONE E SALDO DEI CONTI.

Art. 17. — *Riscontri dell'ufficio di revisione.*

§ 53. L'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi esercita il riscontro su tutte le operazioni amministrative dei corpi dell'esercito; ne verifica le contabilità, assicurandosi della regolare giustificazione dell'impiego del danaro e delle robe che i corpi ricevono dai magazzini dello Stato od acquistano direttamente; constata l'osservanza delle leggi, dei decreti e dei regolamenti che reggono l'amministrazione dell'esercito; e tiene ragguagliato il Ministero sull'andamento dei conti e sulla applicazione, per parte dei corpi, delle varie disposizioni amministrative.

I corpi rivolgono pertanto al detto ufficio il carteggio relativo alle contabilità e ricevono da esso le necessarie direzioni per il regolare andamento del servizio contabile.

§ 54. Affinchè il controllo delle contabilità riesca efficace e sicuro, l'ufficio di revisione tiene in pari i ruoli amministrativi ricevuti dai corpi, riportandovi le variazioni nella forza che periodicamente gli vengono partecipate.

Ricevendo i prospetti delle variazioni (mod. 215 e 216), li verifica, osservando che la forza stabilitavi giornalmente sia in armonia colle variazioni.

Quando rilevi inesattezze, li rimanda ai corpi con apposita *Nota d'osservazioni* (mod. 233), e i corpi, ammesse le osservazioni, vi fanno i necessari emendamenti e li restituiscono in un colla nota medesima.

§ 55. Ricevendo le richieste per le anticipazioni dei fondi, si accerta che siano regolari e in armonia colla forza, e le trasmette al Ministero, unendovi altresì, dove occorra, la *Nota di rettificazioni* mod. 290 prescritta dal § 240 della Parte III.

Una copia delle singole richieste deve però rimanere presso l'ufficio di revisione per servire come mezzo di riscontro per le richieste successive.

§ 56. Per regolare il controllo delle contabilità per rapporto agli assegni ordinari, l'ufficio di revisione compila, per ogni corpo, un *Doppio del rendiconto generale degli assegni ordinari* (modello 232) corrispondente al rendiconto tenuto dal corpo stesso e con esso preventivamente stabilisce, al termine d'ogni trimestre, quanto è al corpo dovuto in correlazione colla forza.

La parte del doppio del rendiconto relativa alla forza giornaliera ed alle variazioni è costituita dai prospetti mod. 215 ricevuti nel corso del trimestre e riconosciuti esatti a norma del precedente § 54.

Coi prospetti delle variazioni mod. 216 costituisce, nello stesso modo, il doppio pel rendiconto degli assegni per gli uomini di 2ª categoria chiamati per l'istruzione.

§ 57. Ricevendo dai corpi i rendiconti generali degli assegni e i rendiconti degli assegni per gli uomini di 2ª categoria, l'ufficio di revisione li verifica, e ponendoli in rapporto con quelli da esso tenuti, riscontra se concordano, sia quanto alla forza sia quanto agli assegnamenti, e riconosce se ogni partita risulti regolarmente dimostrata e giustificata.

Per le vettovaglie e le altre somministrazioni prese in natura, confronta le dimostrazioni prodotte dai corpi cogli epiloghi dei boni di distribuzione trimestralmente prodotti dai magazzini delle sussistenze militari e dagli appaltatori, e dai corpi stessi prima certificati.

Nello esame degli altri rendiconti trimestrali, si vale dei documenti che vi sono allegati, e riconosce il diritto agli assegni e la regolarità delle spese ponendo i singoli fatti amministrativi o contabili a riscontro delle correlative prescrizioni regolamentari.

Per la verificazione delle contabilità interne dei corpi, procede secondo le disposizioni del Titolo V della Parte III.

§ 58. Verificati i rendiconti trimestrali degli assegni e riconosciutane l'esattezza, l'ufficio di revisione rilascia la dichiarazione di conferma del risultante credito o debito del corpo verso lo Stato.

Quando nella verificazione trovi differenze od errori, trasmette ai corpi una *Nota d'osservazioni* (mod. 233) per i necessari schiarimenti.

Se gli errori importano emendamenti, compila una *Nota di rettificazioni* (mod. 234 A) per ordinatamente conprendervi le partite che vi danno luogo e stabilirvi il vero credito o debito, e la trasmette al corpo, il quale vi appone dichiarazione con cui ammette le fatte rettificazioni e conferma i rimanenti per esse stabilitisi, e la restituisce all'ufficio di revisione.

Prima però di farne la restituzione, il corpo ne fa la trascrizione su altra *Nota di rettificazioni* (mod. 234 B) da unirsi poi, firmata dal consiglio d'amministrazione permanente, alla contabilità interna.

§ 59. Compiuta la revisione, i rendiconti trimestrali sono trasmessi, in un coi relativi allegati e colle note di rettificazioni restituite dai corpi, al Ministero della guerra per il saldo finale.

Art. 18. — *Riscontri del Ministero della guerra.*

§ 60. Il Ministero della guerra sottopone i rendiconti trimestrali dei corpi a nuova disamina e li trasmette alla Corte dei conti per i riscontri che sono di sua competenza.

§ 61. I risultati delle operazioni vengono notificati ai corpi per mezzo di apposita *Nota di verificazione*, nella quale, quando occorra, si propongono anche i necessari accreditamenti e addebitamenti.

I corpi esaminano le proposte e, se nulla hanno da obbiettare, rinviano al Ministero la nota di verificazione colla dichiarazione: « *Ammesso il proposto accreditamento* (o *addebitamento*) » firmata dal consiglio.

Quando abbiano inoltre da fare rettificazioni, compilano un *Prospetto di rettificazioni definitive* in duplice esemplare che, congiuntamente alla nota e firmato dal consiglio d'amministrazione, trasmettono al Ministero.

§ 62 Qualora i corpi abbiano motivo per non ammettere taluno degli accreditamenti o addebitamenti proposti, oppure altri ne abbiano essi stessi da proporre, ne fanno argomento di osservazioni sulla *Nota di verificazione*, che poscia rimandano al Ministero per le decisioni definitive.

Esaminate le osservazioni dei corpi, il Ministero pone le decisioni nelle preaccennate note, che rinvia ai corpi perchè compilino il *Prospetto delle rettificazioni* a seconda delle decisioni date.

Art. 19. — *Emissione del mandato di saldo.*

§ 63. Liquidata definitivamente la contabilità, il Ministero provvede per l'emissione del mandato di saldo.

§ 64. Quando dai rendiconti i corpi risultino in debito, e questo non venga estinto, il Ministero emette ugualmente il mandato di saldo per una lira, che viene portata in aumento al debito stesso.

In questi casi pertanto, quando i corpi ricevono l'avviso dell'emissione del mandato di saldo rappresentano nelle loro scritture interne in una sola partita, come saldo definitivo della contabilità, il debito medesimo aumentato di una lira.

§ 65. Gli accreditamenti e gli addebitamenti risultanti dai prospetti delle rettificazioni debbono essere riportati nei conti interni dei corpi solo quando il Ministero annunzierà essersi spedito il mandato di saldo.

Disposizioni transitorie.

Cominciando dai conti del 1° trimestre 1881, il *Foglio generale delle competenze* (mod. 231) è abolito, e in tutti i regolamenti, nei quali si fa menzione del foglio generale delle competenze, questo si intende surrogato: per ciò che riguarda gli assegni fissi in genere, dal *Rendiconto generale degli assegni ordinari* (mod. 226); per ciò che riguarda le diarie personali nei movimenti isolati e collettivi, dal *Rendiconto degli assegni di viaggio* (mod. 228).

Il *Rendiconto trimestrale dei trasporti* (mod. 229) è abolito, e si intende surrogato dal detto *Rendiconto degli assegni di viaggio.*

Modificazioni al Regolamento d'amministrazione.

1.

Pag. 20 — Al § 3 è aggiunto il seguente comma: — « I distretti militari, oltre ai ruoli comuni agli altri corpi, tengono anche il *Ruolo amministrativo degli uomini appartenenti per fatto di leva ai distretti* (mod. 213), uno per gli inscritti di 1ª categoria ed uno per gli inscritti di 2ª categoria (*Atto* 153 — 1880) ».

Al successivo § 8 è sostituito: — « § 8. Per le classi di seconda categoria si osservano le norme speciali della *Nota* A (*Atto* 153 — 1880). »

2.

Pag. 21. — Nel § 12, in luogo di (*n. 170 e 171*), pongasi: — « (mod. 80 A, e pei carabinieri, 80 B) ».

3.

Pag. 22 e 23. — Ai capoversi *a*) e *b*) del § 14 sono sostituiti i seguenti:

« a) Del *Prospetto della forza sotto le armi e delle variazioni in essa avvenute* (mod. 215);

« b) Del *Prospetto della forza e delle variazioni avvenute negli uomini di 2ª categoria (o della milizia territoriale) sotto le armi per l'istruzione* (mod. 216) ».

Alla fine dello stesso § 14 è aggiunto: — « Per gli istituti non aventi uomini di truppa, le variazioni nella forza sono partecipate all'ufficio di revisione solo una volta al mese col prospetto mod. 215 ».

Il § 5 delle note a piè della pag. 23 è abrogato.

4.

Pag. 42. — Nel § 75 in luogo della parola « *tre* » pongasi « *quattro* ».

5.

Pag. 43. Nella riga 15ª sono soppresse le parole « *e del servizio d'ospedale* » e dopo la 16ª è aggiunto il seguente capoverso: — « Gruppo D. — *Materiali pel servizio d'ospedale,* che comprendono i medicinali e le robe tutte, che, interessando il servizio generale sanitario, devono costituire le dotazioni delle Direzioni di sanità e delle infermerie di presidio ».

6.

Pag. 51. — Nel § 109 leggasi « comprese nei gruppi B, C e D ».

7.

Pag. 82. — Al § 208 è sostituito il seguente:

« § 208 Le partite di credito e di debito relative agli assegni di primo corredo sono giustificate con apposita dimostrazione, firmata dal Consiglio d'amministrazione, allegata al rendiconto, nella quale siano indicati gli individui, pei quali si richiedono gli assegni o se ne fa la restituzione, e la data del loro arrivo sotto le armi o del loro licenziamento dal servizio.

« Quando si tratti di classi di nuova leva o di classi richiamate dal congedo, gli individui possono anche essere indicati solo numericamente, nel modo prescritto per le correlative variazioni d'incorporamento o di arrivo sotto le armi inscritte sul rendiconto generale degli assegni ordinari.

« L'importo dei due terzi della quota-vestiario conteggiata sul rendiconto del corredo risulta dimostrato sul rendiconto generale, dal quale viene detratto ».

8.

Pag. 83. — Allo articolo 24 è sostituito il seguente:

« Art. 24. — *Disposizioni speciali per il materiale sanitario delle direzioni di sanità ed infermerie di presidio.*

§ 209. Ad ogni direzione di sanità e ad ogni infermeria di presidio è assegnata una dotazione del materiale pel *servizio sanitario* in relazione ai bisogni di ciascuno stabilimento.

La prima provvista della dotazione e gli *aumenti* o *complementi* di dotazione sono fatti per conto dello Stato; la manutenzione e la rinnovazione del materiale sono a carico delle masse generali.

Nelle dotazioni delle infermerie di presidio non sono compresi i *medicinali*, dovendo questi essere provveduti dalle Direzioni di sanità a spese delle masse generali dei corpi che amministrano le infermerie; epperò quanto è detto nei successivi paragrafi, per il conteggio dei *medicinali*, s'intende solo riferibile alle direzione di sanità militare.

§ 210. Per la rifornitura dei medicinali, le direzioni di sanità provvedono mediante prelevamenti dalla farmacia centrale, e per le sostanze che sieno autorizzate ad acquistare direttamente, mediante provviste dal commercio.

Per la rinnovazione del materiale, le direzioni di sanità e le infermerie di presidio provvedono con prelevamenti dai magazzini centrali, e in difetto di questi, mediante acquisti dal commercio.

Gli oggetti però, che dovrebbero essere somministrati dai magazzini centrali, non possono essere acquistati dal commercio se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero.

Le domande alla farmacia centrale e ai magazzini centrali sono fatte nei termini e nei modi stabiliti per le altre cose del materiale dai precedenti art. 16 e 17 di questo stesso Titolo.

§ 211. Gli aumenti e le diminuzioni nel materiale sanitario sono mandati ad effetto sotto l'osservanza delle norme stabilite per gli altri materiali dello Stato; per i passaggi degli oggetti a classi inferiori non occorre però la preventiva autorizzazione ministeriale.

Al termine di ogni trimestre, le direzioni di sanità e le infermerie di presidio rendono ragione dei movimenti avvenuti nel valore del carico collo speciale *Rendiconto delle spese per il servizio del materiale sanitario* (mod. 402), che a norma del § 33 del Titolo II viene allegato al rendiconto generale degli assegni ordinari.

Il rendiconto è diviso in due parti: la prima, parte *descrittiva*, comprende le partite da liquidarsi a favore ed a carico dello Stato e mette in evidenza il rimanente credito o debito alla chiusa della gestione; la seconda, parte *riepilogativa*, abbraccia tutti gli aumenti e le diminuzioni avvenute nel valore del carico e ne fa emergere la rimanenza al termine del trimestre.

§ 212. Nella prima parte del rendiconto le amministrazioni si danno credito

Pei *Materiali d'ospedale:* — *a*) del valore degli oggetti acquistati dal commercio per rinnovazione del materiale, con o senza appalti, ed aumentati al carico a prezzo di tariffa;

b) del valore degli oggetti avuti da altre classi di servizio;

c) del valore degli oggetti del materiale costruiti con robe ricevute dai magazzini centrali;

d) del valore del materiale utilizzabile ricavato dai disfacimenti;

e) del valore del materiale trasformato;

f) del valore dei materiali rinvenuti in più del carico stabilito nei rendiconti precedenti;

g) del valore degli oggetti avuti dal carico delle masserizie di proprietà delle masse generali;

Pei *Medicinali:* — *h*) del valore dei medicinali acquistati dal commercio;

i) del valore dei medicinali preparati nelle farmacie dello stabilimento ed aumentati nel carico a prezzo di tariffa;

l) del valore dei medicinali acquistati dal commercio rinvenuti in più del carico.

Per contro le amministrazioni si danno debito:

Pei *Materiali d'ospedale*: — *a*) del valore del materiale riconosciuto mancante per cause che non implicano addebito ad individui;

b) del valore degli oggetti rotti in servizio, addebitati ai malati o ad altri individui, diminuiti dal carico;

c) del valore degli oggetti diminuiti dal carico per passaggio di classe;

d) del valore delle robe dichiarate fuori di servizio;

e) del valore delle robe ricevute dai magazzini centrali ed impiegate nella costruzione di oggetti aumentati nel carico;

f) del valore delle materie consumate per spurghi, rifacimento di guanciali, materassi e simili;

g) del valore di materiali passati nel carico delle masserizie di proprietà delle masse generali;

Pei *Medicinali*: — *h*) del valore dei medicinali somministrati ai corpi e ad ufficiali od impiegati a pagamento, o consumati negli ospedali nel corso del trimestre;

i) del valore di medicinali impiegati nelle preparazioni delle farmacie dello stabilimento;

l) del valore dei medicinali dichiarati deperiti nel corso del trimestre.

Ad appoggio delle partite inscritte nella parte prima si annettono al rendiconto le copie autentiche delle *Richieste di carico* e *scarico*, che vi hanno riferimento.

§ 213. Nella parte seconda del rendiconto si dimostra:

In entrata. — *a*) il valore dei fondi esistenti in *materiali* e *medicinali* al 1° giorno del trimestre;

b) il valore dei materiali ricevuti dai magazzini centrali e da altre amministrazioni o per acquisti fatti per conto dello Stato per aumenti o complementi di dotazione, ed il valore del materiale aumentato nel carico per cambiamenti di nomenclatura o di tariffa;

c) il valore dei medicinali ricevuti dalla farmacia centrale;

d) il valore dei medicinali aumentati nel carico per cambio di nomenclatura o di tariffa:

e) il valore delle eccedenze di magazzino non provenienti da materie aumentate contro rimborso;

f) il riepilogo delle varie partite inscritte a credito nella parte prima del rendiconto.

In uscita. — *a*) il valore dei materiali ceduti ad altre amministrazioni e dei materiali diminuiti dal carico per cambiamento di nomenclatura o di tariffa;

b) il valore dei medicinali diminuiti dal carico per cambiamenti di nomenclatura o di tariffa;

c) il valore delle materie esportate o distrutte per causa di forza maggiore;

d) il riepilogo delle varie partite inscritte a debito nella parte prima del rendiconto.

Per le partite di entrata indicate sotto alle lettere *b*, *c*, *d*, *e* si unisce al rendiconto una *Dimostrazione delle cose aumentate al carico* (mod. 358); per quelle d'uscita indicate alle lettere *a*, *b*, *c* una *Dimostrazione delle cose diminuite dal carico* (mod. 359) corredata, per quanto riflette le cessioni ad altre amministrazioni, delle *Note descrittive* (mod. 360) munite delle dichiarazioni di assunzione in carico delle parti riceventi ».

9.

Pag. 94. — Nelle disposizioni relative al 3° ruolo, all'aggiunta fattavi coll'*Atto* 60-1877 è sostituita la seguente: — *e pei colonnelli investiti di funzioni di maggior generale.*

Nelle disposizioni relative al 6° ruolo dopo le parole « delle armi di linea » aggiungere: — « ed ai comandi superiori dei distretti militari, esclusi i colonnelli che tengono posto di ufficiali generali ».

Alle disposizioni relative al ruolo 6^{bis} sono sostituite le seguenti: — « *Un ruolo* 6^{bis}, *per gli ufficiali di fanteria a disposizione del Ministero* ».

10.

Pag. 95. — Nella 5ª riga sopprimere la parola « due ». Nella 14ª sopprimere le parole « di fanteria e ».

Pag. 139. — Al § 9 è aggiunto il seguente capoverso: — « Per gli invalidi e veterani che prestano servizio isolatamente fuori del proprio corpo tutti gli oggetti di corredo sono loro provveduti, per conto del corpo stesso, dai distretti sopra domanda degli uffici o stabilimenti presso i quali gli uomini sono comandati. I capi di vestiario saranno fatti costruire appositamente; epperò per questi effetti si dovrà sempre indicare sulle domande le singole misure ».

11.

Pag. 150. — Al § 49 è sostituito il seguente:

« § 49. Affinchè il Ministero possa conoscere lo stato dei magazzini all'ultimo giorno di ogni semestre, i distretti e i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio e le direzioni di sanità gli trasmettono nei primi quindici giorni successivi:

a) una *Dimostrazione degli oggetti d'arredamento e d'equipaggiamento e da campo esistenti nel magazzino* (mod. 397);

b) una *Dimostrazione degli oggetti di ambulanza* (mod. 399);

c) una *Dimostrazione degli oggetti d'armamento, buffetterie, carreggio e bardature* (A).

La prima dimostrazione è diretta alla *Direzione generale dei servizi amministrativi;* la seconda al *Segretariato generale;* l'ultima va diretta alla *Direzione generale d'artiglieria e genio,* e i moduli per essa vengono somministrati di volta in volta dal Ministero ».

12.

Pag. 202. — Il comma *c*) del § 46 è cancellato.

13.

Pag. 216. — Al § 99 è aggiunto il comma seguente: — « Per potere poi riconoscere se le riparazioni eseguite alle armi corrispondono con quelle approvate, e se tutte le parti di ricambio occorrenti per le medesime siano state prelevate dal magazzino, l'ufficiale d'armamento tiene il *Registro delle riparazioni alle armi* (mod. 386) ».

14.

Pag. 235. — Al § 171 è sostituito il seguente: — « § 171. Le eventuali rettificazioni, che per deliberazione del consiglio d'amministrazione siano riconosciute necessarie nelle rimanenze dei conti di massa stabilite sui libretti personali degli uomini in congedo illimitato sono fatte fare dai corpi per mezzo dei comandi dell'arma dei carabinieri reali, trasmettendo loro, a questo scopo, apposite *Polizze di rettificazioni ai libretti personali* (mod. 385)».

15.

Pag. 243. — L'ultimo comma del § 197 è surrogato dalla disposizione seguente: — « Delle irregolarità e delle differenze prende nota sugli stessi *Prospetti*, che, firmati dal direttore dei conti, sono fatti pervenire alle compagnie per averne gli schiarimenti che occorrono».

16.

Pag. 254. — Il comma *b*) del § 236 è così modificato: — « *b*) Le somme comprese, sotto qualsiasi titolo, fra le partite di credito e debito sul rendiconto generale degli assegni ordinari, sui rendiconti speciali degli assegni per le seconde categorie e per la milizia territoriale e sulle note di rettificazioni alle contabilità».

17.

Pag. 254. — La parentesi compresa nel § 238 è sostituita dal seguente inciso: — « a norma del Titolo II della Parte I del regolamento,...»

18.

Pag. 255. — La prima riga del secondo comma del § 241 è modificata nel modo seguente: — « I mandati di anticipazione relativi all'annata in corso, pei quali ricevasi... ecc.».

Allo stesso § 241 è aggiunto il comma seguente: — « Quando qualche mandato non siasi potuto riscuotere entro il 31 dicembre, i corpi ne devono dare avviso al Ministero della guerra nei primi cinque giorni del successivo gennaio ».

19.

Pag. 261. — Al § 248 è aggiunto il seguente capoverso: — « Accertata l'esattezza dei fogli-stipendio, il segretario del consiglio compila il *Riepilogo dei fogli-stipendio* (mod. 293 A) e lo rimette, con quelli, all'ufficiale pagatore».

20.

Pag. 272. — Nella riga 26ª, in luogo di « centesimi tre », pongasi: — « centesimi cinque».

21.

Pag. 273. — Il titolo del modello prescritto dal § 277 è modificato nel modo seguente: — « *Riepilogo dei fogli-paga* (mod. 293 B)».

Al secondo comma del § 4 dell'articolo 48 $^{\text{bis}}$, aggiunto al regolamento coll'*Atto* 50-1879, è sostituito il seguente: — « Per quelli dell'arma dei carabinieri reali però l'indennità è data oltre la paga, tranne i casi di congedamento e di collocamento a riposo, nei quali è invece dovuta la comune indennità di trasferta: secondo il grado, per il viaggio sino al distretto di congedamento — cioè di L. 2,50 pei marescialli d'alloggio, L. 2,00 pei brigadieri, L. 1,80 pei vice-brigadieri e L. 1,30 per gli appuntati e carabinieri; — da soldato, cioè di L. 1,20 per tutti i gradi, pel viaggio dal distretto di congedamento al capoluogo del mandamento e per gli altri casi previsti nel successivo § 12 ».

22.

Pag. 274. — Nel n. 2 delle note a piè di pagina, le parole « vanno comprese sulla stessa richiesta » sono sostituite dalle seguenti: — » vanno comprese sullo stesso *Specchio dimostrativo della forza* (mod. 294) annesso alla richiesta ecc.» — e vi sono cancellate le parole: « allegandovi apposito conto dimostrativo (n. 255)».

23.

Pag. 276. — § 279 — 3ª riga — Il modello va così indicato: « (mod. 229) ».

24.

Pag. 277. — Al § 281 è sostituito il seguente: — § «281. Lo stipendio degli ufficiali, la paga degli uomini di truppa e gli altri assegni, che a norma del § 27 del Titolo II della Parte I vanno conteggiati sul *Rendiconto generale degli assegni ordinari*, si intendono corrisposti per conto del corpo cui i militari sono effettivi.

Le indennità e spese di missione all'estero, e le indennità dovute agli ufficiali comandati ai corsi d'istruzione sui servizi ferroviari, sono pagate e conteggiate dal corpo di stato maggiore.

Le indennità dovute pei comandati a servizi speciali, per le spese dei quali siano prescritti particolari rendiconti (servizi di leva, servizi di rimonta e requisizione, servizi del materiale d'artiglieria e genio, ecc.), si intendono pagate per conto delle amministrazioni che compilano i rendiconti medesimi.

Le altre indennità eventuali, cioè le indennità pei servizi comuni, siano a carico dello Stato o a carico delle masse generali, s'intendono invece pagate per conto proprio del corpo presso cui i militari si trovano, tranne soltanto i casi espressamente previsti nei successivi § 286, 287 e 314 *e*) o da altra consimile disposizione.

Pei comandanti di brigata e per gli aiutanti di campo delle brigate, le indennità per servizi comuni s'intendono pagate per conto del reggimento dal quale ricevono gli assegni ordinari; e per gli ufficiali in aspettativa, per conto del distretto, nella cui circoscrizione hanno il domicilio. »

25.

Pag. 280. — Al § 287 è aggiunto il seguente comma: — « Per le indennità di trasferta e trasporto, che eventualmente si abbiano a corrispondere ad individui in viaggio per trasferimento di corpo, il rimborso va chiesto al corpo a cui gli individui sono trasferiti, notando il pagamento anche sui *Fogli di viaggio* onde questi sono muniti. »

26.

Pag. 283. — Nel comma secondo del § 11 dell'art. 53 *bis*, aggiunto al regolamento coll'*Atto* 50-1876, alle parole « che dopo il decorso di 30 anni dal giorno della loro esigibilità » sono sostituite queste: — a termini della legge 3 luglio 1879 (*Atto* 108-1879), che dopo il decorso di due anni dal giorno in cui ha luogo il passaggio alla milizia territoriale....

Nel comma terzo dello stesso paragrafo invece di « trenta anni » pongasi: « dieci anni ».

27.

Pag. 293. — Nel capoverso *g*) sono depennate le parole: « *sulle provviste e* ».

Nel capoverso *i*), in luogo di « centesimi tre », leggasi: « centesimi cinque....

Pag. 294. — L'ultimo inciso del § 332 è sostituito dal seguente: — dal *Prospetto dei resultamenti avuti nell'amministrazione delle indennità legna e letto* (mod. 319) e dal *Riepilogo delle indennità eventuali dovute alla truppa a carico del corpo* (mod. 320).

28.

Pag. 298. — Nella 4ª riga, invece delle parole « all'affrancatura con francobolli dello Stato », pongasi: « in franchigia ».

29.

Pag. 302. — Ai comma *u*) e *v*) è sostituita la disposizione seguente: « *u*) Perdite sull'amministrazione degli assegni (*Specchi* 302, 349 e 320) ».

30.

Pag. 307. — Al § 347 è aggiunto il seguente capoverso: — « *d*) Del materiale di proprietà dello Stato in consegna per uso della infermeria di presidio si rende ragione nel modo stabilito dall'art. 24 del Libro II della Parte I ».

Al § 348 è aggiunto il seguente comma: — « Per la cessieno del materiale sanitario di proprietà dello Stato si osservano però le norme dei § 436 e 213 del Libro II della Parte I ».

31.

Pag. 312. — Nel § 369, in luogo delle parole « dei fogli di congedo che debbono ritenersi presso la sezione matricola », pongasi: « e dei registri degli scontrini per viaggi degli uomini di truppa (mod. 198), che debbono ritenersi presso l'ufficio di maggiorità ».

32.

Pag. 317. — Il comma *a*) del § 393 è abolito.

Al comma *b*) è sostituito il seguente: — « *b*) Gli sconti e i vantaggi che risultano nelle lavorazioni delle gualdrappe, bisaccie ecc ».

33.

Pag. 339. — Al § 435 è aggiunto il seguente comma: — « Per parte delle compagnie, le somme corrisposte ai congedati, per crediti di massa e per indennità di trasferta e di trasporto, sono dimostrate sull *Elenco degli assegni pagati* (mod. 352), che va poi unito al *Giornale di cassa* come titolo gistificativo del pagamento ».

34.

Pag. 350. — Al primo comma del § 458 è sostituito il seguente: — « § 458. Gli assegni per i trasporti, siano a carico dello Stato siano a carico dei corpi, sono, per parte delle compagnie, dimostrati sul *Giornale di contabilità* insieme colle diarie personali dovute per gli uomini in viaggio ».

35.

Pag. 351. — L'ultima riga del primo comma del § 459 è così modificata: — « giusta l'art. 9 del Titolo II della Parte I. ».

36.

Pag. 354. — Ai comma *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del § 469 sono sostituiti i seguenti:

a) Il *Registro dei panni e delle mercerie* (mod. 321);

b) Il *Registro degli oggetti di corredo nuovi* (mod. 322 A pei distretti, 322 B pei reggimenti e corpi diversi, 322 C per le legioni dei carabinieri);

c) Il *Registro degli oggetti di corredo usati* (mod. 323 A per distretti e per le legioni carabinieri, e 323 B per gli altri corpi);

d) Il *Registro degli oggetti d'armamento carreggio e bardature* (mod. 324 A pei distretti, 324 B pei corpi di fanteria e per le legioni carabinieri, e 324 C per i corpi di cavalleria, artiglieria e genio);

e) Il *Registro degli oggetti di servizio generale* (mod. 325 A pei distretti e reggimenti d'artiglieria, e 325 B per gli altri corpi);

f) Il *Registro dei pezzi di ricambio* (mod. 326) ».

37.

Pag. 358. — Nella postilla a piè di pagina alla data « 27 dicembre 1873 » sostituiscasi: — « 8 dicembre 1880 ».

38.

Pag. 359. — Al § 491 è sostituito il seguente: — « § 491. Gli sconti e i benefici che si ottengono (di confronto ai prezzi stabiliti dalle tariffe annuali) nelle provviste degli oggetti di corredo vanno a profitto del bilancio militare ».

39.

Pag. 360. — Alla postilla a piè di pagina è sostituita la seguente: — « si osserveranno altresì le disposizioni dell'*Istruzione 8 dicembre 1880* ».

40.

Pag. 361. — Il § 500, modificato con *Atto* 247 del 1875, è abrogato.

41.

Pag. 365. — Nel § 518, in luogo di « Capo II della Istruzione 27 dicembre 1873 », leggasi: — « nello allegato C ».

42.

Pag. 375. — Al capoverso *e*) del § 549 è sostituito il seguente: — « Il *Prospetto trimestrale degli introiti e delle spese dell'associazione vestiario degli ufficiali* (mod. 330), per dimostrare lo stato economico dell'associazione vestiario alla fine del trimestre.

43.

Pag. 383. — Nel terzo comma del § 563, dopo le parole: « operata revisione », aggiungere: — « (mod. 353) ».

44.

Pag. 405. — Nel secondo comma del § 33 alle parole « comando generale » sostituire: — « comando di corpo d'armata ».

Nel primo comma del § 34 alle parole « I comandanti generali » sostituire: — « I comandanti di corpo d'armata ».

Nel secondo comma dello stesso paragrafo dopo la parola « riassuntivi » aggiungere: — « (mod. 178) »; ed alle parole « comandi generali » sostituire: — « comandi di corpo d'armata ».

45.

Pag. 408. — Nell'ultimo capoverso del § 8, in luogo di « lire 1,10 » pongasi: — « lire 1,15 ».

46.

Pag. 409. — Nel capoverso *b)* del § 16, in luogo di « (L. 0,025) » pongasi: — « (L. 0,027) ».

47.

Pag. 418. — Nel capoverso *a)* del § 43, in luogo di « centesimi 63 » e « centesimi 58 » pongasi rispettivamente: — « centesimi 65 » e « centesimi 60 ».

Nel capoverso *b)* dello stesso paragrafo alle parole « centesimi tre » sostituiscasi: — « centesimi cinque ».

48.

Pag. 421. — Il secondo comma del § 51 è surrogato dal seguente: — « Quando il supplemento vitto venga consumato, in tutto od in parte, nel miglioramento del rancio, la somma così impiegata formerà oggetto d'introito sul libretto del vitto e sarà compresa nelle spese per l'acquisto dei viveri ».

49.

Pag. 422. — Le disposizioni del § 55 e seguenti dell'art. 13 sono trasfuse nell'allegato C; epperò questi paragrafi s'intendono abrogati.

50.

Pag. 445. — Al § 2 è sostituito il seguente: — « § 2. Per le anticipazioni dei fondi occorrenti per le spese di trasporto, si osservano le disposizioni dell'art. 5 del Titolo II della Parte I ».

51.

Pag. 446. — Al primo capoverso del § 4 è sostituito il seguente: — « § 4. Il pagamento degli assegni per trasporto degli uomini isolati è fatto: per gli ufficiali, direttamente dalle casse dei corpi insieme cogli altri assegni; per gli uomini di truppa, dai comandanti di compagnia o dai comandanti di distaccamento quando si corrispondono le relative indennità di trasferta ».

52.

Pag. 448. — Al secondo comma del § 7 è sostituito: — « Dei fondi all'uopo occorrenti il comandante del drappello è provveduto dalla cassa del corpo da cui si diparte. A tale effetto la compagnia cui appartiene il drappello preventivamente rimette all'ufficio di amministrazione uno *Specchio dimostrativo delle spese per trasporti* (mod. 421), onde possa regolare la somministrazione dei fondi in base alla forza.

Quando uno stesso drappello sia formato di uomini di più compagnie, ciascuna compagnia rimette uno specchio per la parte che la riguarda, ed in questo caso il direttore dei conti compila il *Riepilogo delle spese per trasporti* (mod. 422) e lo rimette, in un cogli specchi stessi, all'ufficiale pagatore ».

Pag. 448. — Al § 8 è sostituito il seguente: — « § 8. Delle somme che i comandanti di drappello ricevono, secondo il paragrafo precedente, a titolo di assegni per le spese di trasporto rilasciano ricevuta sullo *Specchio dimostrativo delle spese pei trasporti*, o sul correlativo *Riepilogo* quando il drappello sia composto di uomini di più compagnie ».

Al § 10 è sostituito: — « § 10. A quest'uopo le compagnie rilascieranno all'ufficiale delegato uno specchio mod. 421, nel quale saranno dimostrati i trasporti fatti e l'importo della spesa ».

53.

Pag. 449. — Nel § 12 dopo le parole « ponendovi ad appoggio » — interpolare le seguenti: — « il *Riepilogo delle spese per trasporti* (mod. 422) corredato degli . . . ».

Pag. 449. — Al primo comma del § 13 è sostituito quanto segue: — « § 13. Al termine d'ogni mese l'ufficio d'amministrazione, esaminando i *giornali di contabilità* ricevuti dalle compagnie, si assicura che i computi delle spese di trasporto registrate nel quadro n° 3 siano in armonia colle variazioni inscritte sui *rapporti-situazione* e colle disposizioni che ne regolano gli assegni ».

Nel secondo comma sono tolte le parole: — « lo rettifica e ».

54.

Pag. 450. — Al § 14 è sostituita la disposizione seguente: — « § 14. Fatta la revisione dei *Giornali di contabilità*, il direttore dei conti ne desume le spese dei trasporti sia collettivi, sia individuali, che debbono andare a carico del bilancio della guerra e li riporta, insieme colle corrispondenti diarie personali, a norma del § 39 del Titolo II della Parte I, sul *Rendiconto degli assegni per le spese di viaggio* (mod. 228), aggiungendovi le indennità dovute per il trasporto del bagaglio nei movimenti collettivi a seconda delle prestabilite tariffe.

Dai *Giornali di contabilità* il direttore dei conti stralcia pure, nello stesso modo, le spese di trasporto che debbono essere dimostrate in altre speciali rendiconti relativi al bilancio della guerra o che debbano andare a carico del bilancio d'altro ministero ».

Pag. 450. — L'art. 6° è soppresso.

55.

Pag. 459. — Nel capo I della parte IV dove è detto « comando generale » o « comandante generale » s'intenda rispettivamente: « comando di corpo d'armata » o « comandante di corpo d'armata ».

56.

Pag. 462. — Nella seconda riga, in luogo di « (n. 230) » leggasi: « (mod. 224) ».

57.

Pag. 465. — Nel § 25 è soppresso il comma « Le note delle indennità e spese di missione ecc. ».

58.

Pag. 467. — Nel § 33, dopo la 4ª riga, aggiungere « *Cassa e conto corrente col Tesoro* ». La 5ª riga è così modificata: « *Conti correnti colle amministrazioni dei corpi* ».

Al § 34 è aggiunto il comma seguente: « Il cassiere fa le riscossioni ed i pagamenti, osservando le norme prescritte per gli ufficiali pagatori presso i corpi ».

59.

Pag. 468. — Nel § 35 dopo le parole « conti correnti » — si aggiunga: — « colle amministrazioni dei corpi ».

Pag. 468 e 469. — Nel § 38 sono fatte le seguenti modificazioni:

Al comma *c*) è sostituito: — « *c*) Degli ufficiali generali e dei colonnelli investiti di funzioni da maggiori generali »;

Al comma *f*) ed f^{bis}) è sostituita la disposizione seguente: — « *f*) Degli ufficiali superiori ed inferiori e degli scrivani locali addetti al comitato di stato maggiore generale, al comitato delle armi di linea ed ai comandi superiori dei distretti militari; degli aiutanti di campo delle brigate di fanteria e cavalleria; e degli ufficiali di fanteria a disposizione del Ministero della guerra »;

I capoversi *i*) e *k*) sono così modificati: — « *i*) Degli ufficiali medici, farmacisti e scrivani locali addetti al Comitato di sanità ed alla farmacia centrale militare »; — « *k*) Degli ufficiali contabili e scrivani locali addetti all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi ed all'ufficio dei personali militari vari »;

60.

Pag. 471. — Nel § 42 sono fatte le modificazioni seguenti:

Nel secondo comma alla parola « generali » sostituire: — « di corpo d'armata »; nel comma terzo alle parole « generale in Firenze » sostituire: — « del corpo di stato maggiore ».

61.

Pag. 476. — Al § 54 è aggiunto il presente comma:
« Le disposizioni per le operazioni di conto corrente col Tesoro sono stabilite nell'*Atto* 146-1875 ».

62.

Pag. 484. — Al secondo comma del § 84 è sostituito il seguente: — « Epperò sarà anche compilato un solo *Rapporto-situazione giornaliero* (mod. 80) ».

Nelle disposizioni aggiunte al § 85 coll'*Atto* 199-1875 sono fatte le seguenti modificazioni: Nel n° 7, in luogo di « centesimi tre » pongasi in tutti e due i posti: « centesimi cinque ».

Nel n° 9, in luogo di lire 0,68 in tutti due i posti pongasi: — « lire 0,70 » — ed in luogo di « lire 0,03 » pongasi: « lire 0,05 ».

Nel n° 12 in luogo di « centesimi 58 » pongasi: « centesimi 60 », e in luogo di « lire 0,33 » pongasi: « lire 0,35 ».

63.

Pag. 486. — Nella 4ª riga del § 91, in luogo di « (n° 228) » leggasi: « (mod. 227) ».

64.

Pag. 490. — Nel § 105 sono cancellate le indicazioni « (numero 447) e (n° 448) ».

65.

Pag. 493. — Alle parole.... « dell'Istruzione..... ecc. » sostituiscasi: « dell'Istruzione 8 dicembre 1880 ».

66.

Pag. 498. — Nel § 133, in luogo di « n° 228 » leggasi: « (mod. 227 ».

67.

Pag. 499. — Nelle prime righe, in luogo di « 0, 06 » pongasi: « — 0, 062 » —, e in luogo di « 0,19 », pongasi: — « 0, 188 ».

68.

Pag. 502 e 503. — Il primo comma del § 145 è aggiunto, come capoverso, al § 144, e alle parole di esso — « alla data dell'emanazione della sentenza «— sono sostituite queste: — «al momento della esecuzione della sentenza » —.

Il secondo comma dell'attuale § 145 e i successivi § 146 e 147 sono soppressi e surrogati dalle disposizioni seguenti:

« § 145. Gli avvocati fiscali dei tribunali militari e marittimi, che abbiano pronunciata condanna d'individui al carcere od alla reclusione militare, e le autorità militari locali, per gli individui che siano stati condannati alla stessa pena da tribunali ordinari, nel partecipare le condanne al comando degli stabilimenti militari di pena, chiedono l'assegnazione del luogo ove i condannati devono essere tradotti.

Quando i condannati siano stati assegnati ad una compagnia carcerati o reclusi o ad un reclusorio, le autorità giudiziarie predette, ordinatane la traduzione, partecipano la condanna ai corpi cui gli individui appartengono, indicando altresì la compagnia od il reclusorio cui debbono essere trasferiti.

Nel caso che gli individui, per avere meno di due *mesi* di carcere da scontare, non siano stati assegnati ad alcun riparto degli stabilimenti penali militari, ma debbano scontare la pena rimanente nello stesso carcere preventivo, le autorità giudiziarie, nel partecipare ai corpi la condanna, dovranno anche indicare la durata della pena che al condannato rimarrà ancora a scontare.

§ 146. I corpi, ricevendo dall'autorità giudiziaria la notificazione della condanna e dell'assegnazione dei condannati ad un riparto degli stabilimenti di pena, trasmettono a questo il *Preavviso* (mod. 83), ponendovi per data di trasferimento quella del giorno in cui il preavviso deve giungere a destinazione, e facendo poi sotto la stessa data la variazione per togliere gli individui dalla propria forza.

Il riparto di pena, ricevuto il preavviso, prende gli individui in forza, siano o non siano ancora giunti, e rivolge il preavviso stesso al comando degli stabilimenti di pena perchè possa da questo essere completato e ritornato al corpo perdente.

Nel caso che i condannati arrivino al luogo di pena prima del preavviso, si osserveranno le disposizioni del successivo § 284 (*Atto* 165-1880); nel caso in cui i condannati vi arrivino dopo, pei giorni del ritardo saranno dimostrati nella *forza senza assegno*, passandoli poi nella *forza con assegno* al loro arrivo.

Il corpo perdente, al ricevere di ritorno il preavviso, trasmette al comando degli stabilimenti di pena le carte personali del condannato prescritte per i passaggi di corpo, meno il conto di massa.

§ 147. Pei liberati dal carcere o dalla reclusione si osserveranno le norme seguenti:

a) Per quelli che debbono ritornare al corpo al quale appartenevano, o debbono cambiare di corpo, a norma del § 67 del Regolamento per gli stabilimenti di pena (allegato 12 al regolamento di disciplina), i comandanti dei luoghi di pena trasmettono ai corpi cui gli individui sono assegnati il preavviso mod. 83, osservando le prescrizioni del successivo § 281.

Dal giorno successivo a quello della partenza sino a tutto il giorno stabilito per l'arrivo degli individui al corpo, il comando degli stabilimenti di pena richiede per questi individui, su speciale foglio dimostrativo da annettersi al rendiconto generale degli assegni, l'assegno giornaliero stabilito per il corpo cui gli individui sono trasferiti, e le spese di viaggio rimangono a carico della massa generale degli stabilimenti di pena.

b) Per quelli che debbono essere avviati in congedo illimitato con assegnazione ad un corpo, a norma del § 68 del precitato regolamento, i comandanti dei luoghi di pena trasmettono al corpo, cui i liberati sono assegnati, il preavviso mod. 83, osservando, anche per questi, le disposizioni del successivo § 281.

La data però da inscriversi per la variazione di trasferimento dovrà possibilmente coincidere con quella del giorno fissato per la partenza degli individui; epperciò il preavviso dovrà essere spedito al corpo in modo che, al giorno indicato per la partenza degli individui, già gli sia giunto, onde abbia anche esso agio di fare, per quel giorno, la variazione di presa in forza tra gli uomini in congedo illimitato.

c) I liberati che debbono essere licenziati dal servizio col contemporaneo trasferimento nella milizia territoriale, a norma del primo comma del § 69 del citato regolamento, sono tolti dalla forza dal giorno successivo a quello della loro partenza.

Per quelli invece che, giusta il secondo comma dello stesso § 69, sono assegnati ad un corpo ed avviati ai distretti per avere diritto al licenziamento solo entro un mese dalla data della liberazione, si osservano le norme indicate nel precedente capoverso *b*).

d) I liberati sottoposti a rassegna di rimando per cura dei comandanti dei luoghi di pena continueranno, giusta il § 72 del regolamento degli stabilimenti penali, ad essere mantenuti in forza dallo stesso luogo di pena da cui escono, con diritto, dal giorno successivo a quello della liberazione, e fino a che rimangono in forza presso gli stabilimenti, all'assegno da soldato di fanteria di linea.

Se in seguito alla rassegna risultano riformati, vengono senz'altro tolti dalla forza degli stabilimenti di pena secondo le norme comuni stabilite pei congedamenti (§ 289 e seguenti, *Atto* 166 1880); se non ammessi al congedo per riforma, si trasmette al corpo, cui sono stati assegnati, il preavviso mod. 83 secondo le norme ordinarie, ponendovi per data di trasferimento il giorno in cui gli individui debbono arrivare al corpo, o il giorno dello arrivo del preavviso se gli individui debbono essere inviati in licenza di convalescenza o debbono rimanere all'ospedale in cui fossero ricoverati.

In ogni caso, le spese di viaggio per il rimpatrio o per l'invio ai corpi restano a carico del comando degli stabilimenti militari di pena.

69.

Pag. 513. — Nel § 179, in luogo delle parole, « dal distretto di domicilio » pongasi: « da altre amministrazioni ».

70.

Pag. 518. — Nel § 196 alla terza riga sono sostituite le disposizioni seguenti: — « comprese le indennità di trasferta e di trasporto pei viaggi di cui al § 190 e pei viaggi isolati che occorrono per servizi comuni durante la loro permanenza sotto le armi — i distretti o corpi..... »

Nel § 197 per l'indicazione del modello leggasi: — « (mod. 224) ».

71.

Pag. 520. — Alle quattro ultime righe del § 203 sono sostituite le disposizioni seguenti: — « i quali ne domandano poi rimborso all'erario sul proprio *Rendiconto degli assegni per le spese di viaggio*, comprendendoli nei comuni specchi mod. 229. »

72.

Pag. 524. — Al secondo comma del § 212 è sostituito il seguente: — « Delle somme per cotale titolo pagate la legione si darà poi credito, alla fine di ogni trimestre, sul Rendiconto generale degli assegni, ponendovi a corredo *l'Elenco dei disertori e renitenti arrestati* (mod. 382), i certificati di diserzione e di renitenza e le quietanze dei singoli agenti creditori ».

Il Ministro. — B. MILON.

7 APR 81

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 5. Pubblicato il 12 febbraio 1881. Parte 1.

FEBBRAIO 7. — Abrogazione dell'*Atto* 182 del 1875. Modificazioni ai paragrafi 274, 275, 276 e 277 del Regolamento di disciplina, *pag.* 101.

» 7. — Reggimenti di cavalleria — Varianti ai numeri 27 e 28 dell'*Atto* 196 del 1873, *pag.* 102.

» 7. — Abrogazione dell'*Atto* N. 8 del 1876 — Modificazioni al tomo 3° del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, *pag.* 103.

» 7. — Modificazioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, *pag.* 103.

» 8 — Quietanze di Tesoreria, *pag.* 104.

Atto N. **23**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 108). — **Abrogazione dell'*Atto* 182 del 1875. Modificazioni ai paragrafi 274, 275, 276 e 277 del Regolamento di disciplina.** — 7 febbraio.

In seguito al nuovo ordinamento dei reggimenti di cavalleria stabilito dagli *Atti* 19 e 20 del corrente anno, l'*Atto* 182 del 1875 è abrogato, ed è richiamata in vigore la primitiva dizione dei paragrafi 274, 275, 276 e 277 del Regolamento di disciplina, quale risultava nella edizione 1872, cioè nei termini seguenti:

Paragrafo 274. — Il relatore è nominato dal Ministero della guerra tra gli ufficiali superiori del corpo, esclusone il comandante. Nei corpi d'artiglieria e del genio questa carica appartiene al tenente colonnello.

ERRATA CORRIGE

Dispensa N. 4. *Atto* N. 19. — Tabella N. 25, pag. 26. — *Ove dice*: tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori ecc.) alla colonna « Deposito » *invece*: di 7 *leggasi*: 1.

Dispensa N. 4, *Atto* N. 20. — Specchio N. 15, pag. 40:

Distretto di Padova, alle cifre delle prime 12 colonne:	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1
sostituire:	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2
Distretto di Udine, alle cifre delle prime 12 colonne:	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2
sostituire:	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1

Dispensa N. 4. *Atto* N. 20. — Specchio N. 17, pag. 52 e 53, 2ª riga: *ove dice*: (Uno stato maggiore, tre divisioni ecc.).
leggasi: (Uno Stato maggiore, due mezzi reggimenti, ecc.).

Paragrafo 275. — Nei reggimenti di fanteria e di cavalleria il relatore viene scelto esclusivamente tra i *maggiori*, e non può rimanere in carica più di due anni, nè essere riproposto per quest'ufficio se non dopo trascorso un anno.

Negli altri reggimenti e corpi, nei distretti, negli istituti e stabilimenti militari la durata della carica di relatore è illimitata.

Paragrafo 276. — Il relatore effettivo non ha comando di battaglione, nè può esserne incaricato, tranne circostanze affatto eccezionali.

Paragrafo 277. — Nei reggimenti di fanteria e di cavalleria, concorre cogli altri ufficiali superiori nell'assumere il comando di unità tattiche corrispondenti al suo grado, che dovessero essere formate per le esercitazioni tattiche con diverse compagnie o squadroni del corpo.

Il Ministro — B. Milon

N. **24**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. (Nota N. 80). — **Reggimenti di cavalleria**. — **Variante ai num. 27 e 28 dell'*Atto* 196 del 1873**. — 7 febbraio.

In seguito all'ordinamento dei reggimenti di cavalleria stabilito dagli *Atti* 19 e 20 del corrente anno, i numeri 27 e 28 dei provvedimenti esecutivi contenuti nell'*Atto* 196 del 1873, sono sostituiti dai seguenti:

N. 27. — Il reggimento di cavalleria, tanto sul piede di pace quanto sul piede di guerra, si divide in due *mezzi reggimenti*, ciascuno di tre squadroni (il 1°, 2° e 3° squadrone formano il primo *mezzo reggimento*; il 4°, 5° e 6° formano il secondo *mezzo reggimento*).

N. 28. — Ogni mezzo reggimento è comandato da un ufficiale superiore: un maggiore comanda il primo *mezzo reggimento*, il tenente colonnello comanda il secondo *mezzo reggimento*.

Ogni mezzo reggimento, oltre l'ufficiale superiore comandante ha nominativamente assegnati al proprio stato maggiore: un aiutante maggiore in 2ª, un furiere maggiore, un caporale maggiore ed un caporale trombettiere, i quali tutti appartengono amministrativamente allo stato maggiore del reggimento.

Il Ministro — B. Milon.

N. **25.** — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. (Nota N. 10). — **Abrogazione dell'*Atto* N. 8 del 1876. Modificazioni al tomo 3° del suddetto regolamento.** — 7 febbraio.

In seguito al nuovo ordinamento dei reggimenti di cavalleria, stabilito dagli *Atti* 19 e 20 del corrente anno, sono abrogate le modificazioni introdotte dall'*Atto* N. 8 del 1876 nei N. *1252, 1261, 1271, 1275, 1277, 1278, 1299, 1325, 1364, 1365, 1369, 1373, 1377, 1378, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 1392, 1393, 1396, 1411, 1412, 1415, 1418 e 1424* del tomo 3° del regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria; ed è quindi richiamata in vigore la dizione di tali numeri come risultava dalla 2ª edizione (1873) del detto regolamento.

Così pure dappertutto dove è nel regolamento *divisione, divisioni*, si sostituisca, *mezzo reggimento, mezzi reggimenti.*

Il Ministro — B. Milon.

N. **26** — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA. (Nota N. 3). — **Modificazioni al suddetto regolamento.** — 7 febbraio.

In seguito al nuovo ordinamento dei reggimenti di cavalleria stabilito dagli *Atti* num. 19 e 20 del corrente anno vanno introdotte le seguenti modificazioni nel Regolamento di istruzione e servizio interno per la cavalleria.

Dappertutto dove è detto *divisione, divisioni*, si sostituisca *mezzo reggimento, mezzi reggimenti.*

I segnali 14 e 15 sono così modificati:

14° Segnale di mezzo reggimento.

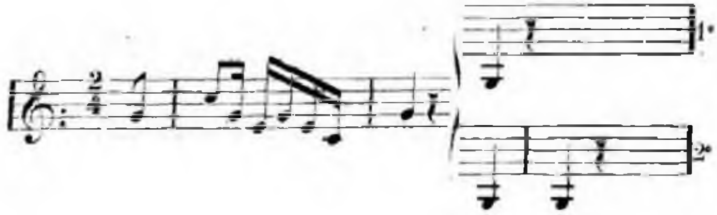

15°. Segnale di squadrone.

1° d'ogni mezzo reggimento.

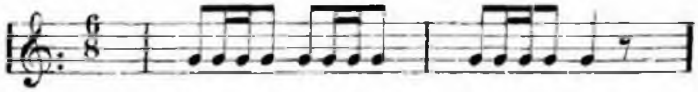

2° d'ogni mezzo reggimento.

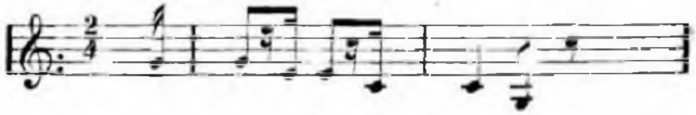

3° d'ogni mezzo reggimento.

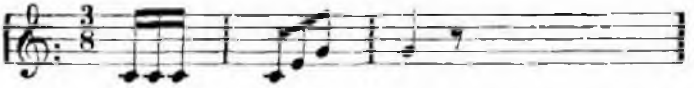

Il ministro — B. Milon.

N. **27**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 60). — **Quietanze di Tesoreria**. — 8 febbraio.

Accade frequentemente che corpi dell'esercito, uffici e stabilimenti militari rivolgono a questo Ministero domanda di restituzione di quietanze di Tesoreria, che a senso della Nota N. 4 del 29 aprile 1873 inserta a pagina 133 del *Giornale Militare* (parte 1ª) di quell'anno, abbiano trasmesse a questo stesso Ministero per i riscontri e le registrazioni necessarie, ma che diggià furono ad essi loro restituite, come ognora senza indugio si pratica.

Dovendosi da ciò argomentare come non tutti i corpi, uffici e stabilimenti militari pongano debita cura nella conservazione e classificazione di siffatti documenti contabili, questo Ministero crede conveniente di richiamare in proposito la loro attenzione, e ricordare che le quietanze di Tesoreria per versamenti di proventi casuali o per avanzi di anticipazioni debbono essere conservate, classificate e poste poi sempre a corredo delle contabilità cui abbiano riferimento, e ciò anche per evitare carteggi, ricerche e ritardi non di rado inutili e dannosi al servizio.

Il Ministro. — B. Milon.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 6. Pubblicato il 25 febbraio 1881. **Parte 1.**

FEBBRAIO 14. — Polvere per l'istruzione annuale sulle mine per le compagnie alpine, *pag.* 105.
» 15. — Verificazione periodica dei pesi e delle misure, *pag.* 105.
» 20. — Aggiunta all'allegato N. 9 (Leggi e Regolamenti sui matrimoni dei militari) — Autorizzazione di matrimonio ai sottufficiali guarda batterie nei forti, *pag.* 106.
» 24. — Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 106.

Atto N. **28.** — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 61). — **Polvere per l'istruzione annuale sulle mine per le compagnie alpine.** — 14 febbraio.

Le compagnie alpine sono autorizzate a richiedere e prelevare dalla direzione territoriale d'artiglieria più vicina, per l'istruzione sulle mine, la quantità di polvere occorrente, la quale però in ciascun anno non deve superare 20 chilogr.

Le direzioni territoriali d'artiglieria che fossero sprovviste di polvere da mina, per soddisfare le richieste ricevute, distribuiranno polvere da salve, e difettando anche di questa, somministreranno polvere da guerra, o da cannone non regolamentare.

Il Ministro — B. Milon.

N. **29.** — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 62). — **Verificazione periodica dei pesi e delle misure.** — 15 febbraio.

Per disposizioni fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio — la verificazione periodica dei pesi e delle misure prescritta con *Atto* 104 del 1876 per i corpi, uffici e stabilimenti militari è eseguita gratuitamente dagli uffici di verificazione dei pesi e delle misure.

Tutti indistintamente i corpi dell'esercito gli uffici e gli stabilimenti militari dovranno, in esecuzione della *legge* 23 giugno 1874, N. 2000, sottoporre alla verificazione stessa, la quale sarà gratuita, i pesi e le misure che essi possedono sia per uso interno, come nei loro rapporti coi privati.

È revocato l'*Atto* 104 sopracitato in quanto riguardo il modo di pagamento dei diritti per la verificazione di cui si tratta.

Il Ministro — B. Milon.

N. **30**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 109). — **Aggiunta all'allegato N. 9 (Leggi e Regolamenti sui matrimoni dei militari). — Autorizzazione di matrimonio ai sottufficiali guarda batterie nei forti**. — 20 febbraio.

Alla Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto in data 23 novembre 1873 sui matrimoni dei sottufficiali, caporali e soldati (allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare) dopo il capoverso *a*) del N. 3 è fatta la seguente aggiunta:

a^{bis}) Ai sottufficiali guarda batterie nei forti.

Il Ministro — B. Milon.

N. **31**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 154). — **Istruzione sul tiro per la fanteria**. — 24 febbraio.

È stata pubblicata una nuova *Istruzione provvisoria sul Tiro per la fanteria* la quale è adottata per tutti i corpi e gli istituti di fanteria in sostituzione della Istruzione sul tiro del 10 giugno 1874.

È fatta eccezione pei distretti militari, i quali fino a nuovo ordine devono continuare a seguire l'Istruzione sul tiro del 1874.

Il numero delle copie di questa Istruzione di cui ciascun comando, corpo od istituto dovrà provvedersi è il seguente:

Ogni comando di corpo d'armata e di divisione	copie	2
Ogni comando di brigata di fanteria	»	1
Ogni reggimento di fanteria	»	40
Id. bersaglieri	»	50
Comando di battaglione alpino	»	1
Ogni compagnia alpina	»	3
Ogni battaglione d'istruzione	»	20
Scuola normale di fanteria	»	20
Ogni distretto militare	»	2

I comandi e gli uffici non contemplati fra quelli sovraindicati si provvederanno di quel numero di copie che loro abbisognassero.

I capi di corpo o di servizio richiederanno all'editore del

Giornale Militare in Roma per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (giusta l'*Atto* N. 184 del 1879) il numero delle copie che loro occorrono, sia a senso di quanto è detto sopra sia per quelle che gli ufficiali richiederanno per loro uso ed a proprie spese.

Il prezzo di ogni copia è di L. 0,60.

Il Ministro. — F. Acton.

Roma, — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 7. Pubblicato il 4 marzo 1881. **Parte 1.**

1880. DICEMBRE 23. — Regio Decreto che stabilisce la somma che Volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento, *pag.* 109.
FEBBRAIO 6. — Età richiesta per l'ammissione nei collegi militari, *pag.* 110.
» 18. — Modificazione all'articolo 7 del Regolamento 11 marzo 1867 pel riordinamento del corpo di stato maggiore, *pag.* 110.
» 28. — Divisa degli ufficiali della milizia mobile, *pag.* 111.
MARZO 1. — Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 111.
» 2. — Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (edizione 1878), *pag.* 118.

Atto N. **32**. — RECLUTAMENTO. (Nota 101). — **Regio Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento.** — 23 dicembre 1880.

UMBERTO I., ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col Nostro Decreto del 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2ª).

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

La somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento è stabilita per l'anno 1881 in lire *milleseicento* per quelli che si arruolano nell'arma di cavalleria ed in lire *milleduecento* per quelli che si arruolano nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Roma addì 23 dicembre 1880.

UMBERTO. B. MILON.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 6, *Atto* N. 31, pag. 106, — Pubblicazioni varie regolamentari (Nota N. 154), *leggasi:* (Nota N. 155).

N. **33.** — SCUOLE MILITARI (Nota N. 18). — **Età richiesta per l'ammissione nei collegi militari.** — 6 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 21 gennaio 1877;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1. — Le condizioni di età cui debbono soddisfare gli aspiranti all'ammissione nei collegi militari sono: avere al 1° agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammissione, compiuti 12 anni e non oltrepassati 14 per essere ammessi al 1° anno di corso; e compiuti 13 e non oltrepassati 15 per essere ammessi al 2° anno.

Articolo 2. — Il Ministro della guerra con apposito regolamento stabilirà le norme per l'ammissione, l'istruzione, la disciplina, l'amministrazione ed il servizio interno nei collegi militari.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1881.

UMBERTO. B. MILON.

N. **34.** — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 47). — **Modificazione all'articolo 7 del Regolamento 11 marzo 1867 pel riordinamento del corpo di stato maggiore.** — 13 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 36 della legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento nel regio esercito;

Visto il Regio Decreto dell'11 marzo 1867 e l'annessovi Regolamento pel riordinamento del corpo di stato maggiore;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Al N. 1 dell'articolo 7 del Regolamento 11 marzo 1867 pel riordinamento del corpo di stato maggiore è sostituito il seguente:

« 1° Fra i maggiori delle armi di linea provenienti dai « capitani di stato maggiore ».

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1881.

UMBERTO. B. MILON.

N. 35. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 223). — **Divisa degli ufficiali della milizia mobile.** — 28 febbraio.

A similitudine di quanto venne disposto coll'*Atto* N. 70 del 27 maggio 1880 per la truppa della milizia mobile, gli ufficiali effettivi e di complemento della milizia stessa, invece del numero del distretto a cui appartengono porteranno sulla stella del chepì e sul berretto il numero del proprio battaglione, fermo restando il colore giallo per il metallo della stella medesima e per il ricamo del numero del berretto.

Il Ministro — F. Acton.

N. 36. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 224). — **Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio** (*con tavole di disegno annesse*). — 1° marzo.

Fu riconosciuto necessario di variare alcun poco il taglio delle stoffe per la giubba della truppa di fanteria, nel fine di dare a quest'oggetto migliore garbo e renderlo anche più adatto alla corporatura degli individui.

Perciò furono preparati a cura dell'opificio d'arredi militari nuovi campioni di giubba coi relativi modelli di carta che verranno spediti alle amministrazioni interessate perchè vi si uniformino da ora in avanti nelle lavorazioni.

Qui appresso si pubblicano pertanto le varianti che si debbono apportare al § 34 della istruzione sulla divisa della truppa (edizione 1880) alle quali vanno annesse le relative tavole di disegni.

Pag. 149. Al primo capoverso sostituire il seguente: « Le giubbe sono di nove dimensioni o taglie, ed ogni taglia si suddivide in due grossezze. La 1ª, 2ª e 3ª taglia sono speciali pei reggimenti granatieri ».

Pag 150 *a* 154. Allo specchio delle misure, alla dimostrazione della stoffa occorrente nelle lavorazioni, non che ai due conti di costruzione sostituire rispettivamente lo specchio, la dimostrazione ed i due conti seguenti:

SPECCHIO *delle misure delle*

TAGLIE	SUDDIVISIONI	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore				Lunghezza della manica		Metà larghezza della manica		
		Sino alla taglia	Totale	Al bavero	Alla schiena	Alla taglia	Al fondo	Parte esterna compresi centimetri 8 del risvolto delle manopole.	Parte interna compresi centimetri 8 del risvolto delle manopole.	Superiormente	Al gomito	Al polso
		Mill.	Mill.	Mill.	Mill	Mill.	Mill.	Mill.	Mill	Mill.	Mill.	Mill
1ª	1ª	530	755	75	215	85	95	660	530	240	240	160
	2ª	530	755	75	210	80	90	660	530	235	235	160
2ª	1ª	520	740	75	215	85	95	650	520	240	240	160
	2ª	520	740	75	210	80	90	650	520	235	235	160
3ª	1ª	510	725	75	215	85	95	640	510	240	240	160
	2ª	510	725	75	210	80	90	640	510	235	235	160
4ª	1ª	500	710	75	210	80	90	630	500	235	235	160
	2ª	500	710	75	205	80	90	630	500	230	230	155
5ª	1ª	490	695	75	205	80	90	620	490	230	230	155
	2ª	490	695	70	200	80	90	620	490	225	225	155
6ª	1ª	480	680	70	200	80	90	610	480	225	225	155
	2ª	480	680	65	195	75	85	610	480	220	220	150
7ª	1ª	470	665	65	195	75	85	600	470	220	220	150
	2ª	470	665	62	190	75	85	600	470	215	215	150
8ª	1ª	460	650	62	190	75	85	590	460	215	215	150
	2ª	460	.650	60	185	70	80	590	460	210	210	145
9ª	1ª	450	635	62	190	75	85	580	450	215	215	150
	2ª	450	635	60	185	70	80	580	450	210	210	145

giubbe di panno per fanteria.

Lunghezza della parte anteriore		Metà larghezza della parte anteriore			Lunghezza del fianchetto da sotto il braccio al fondo	Larghezza del fianchetto		Metà grossezza dell' imbusto		Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
Dalla metà del bavero alla taglia	Dalla metà del bavero al fondo della giubba	Del torace al secondo occhiello	Alla taglia	Al fondo		Alla taglia	Al fondo	Alla taglia	Al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello		Sul davanti	Sul dietro	Alla punta	Di sotto
Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.
675	900	255	380	415	510	140	160	605	600	480	70	60	90	60
675	900	245	365	400	510	135	155	580	575	474	70	60	90	60
665	885	255	380	415	495	140	160	605	600	474	70	60	90	60
665	885	245	365	400	495	135	155	580	575	468	70	60	90	60
655	870	255	380	415	480	140	160	605	600	468	70	60	90	60
655	870	245	365	400	480	135	155	580	575	462	70	60	90	60
645	855	245	365	400	470	135	155	580	575	462	68	58	90	60
645	855	240	350	385	470	135	155	565	560	456	68	58	90	60
635	840	240	350	385	460	135	155	565	560	456	68	58	90	60
630	835	235	335	370	460	130	150	545	545	450	68	58	90	60
620	820	235	335	370	450	130	150	545	545	450	68	58	90	60
615	815	225	320	355	450	130	150	525	525	440	65	55	90	60
605	800	225	320	355	435	130	150	525	525	440	65	55	90	60
602	797	215	305	335	435	125	140	505	510	430	65	55	90	60
592	782	215	305	335	425	125	140	505	510	430	65	55	90	60
590	780	210	300	330	425	120	135	490	495	420	65	55	90	60
582	767	215	305	335	410	125	140	505	510	430	65	55	90	60
580	765	210	300	330	410	120	135	490	495	420	65	55	90	60

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la manif*

TAGLIE	SUDDIVISIONI	BERSAGLIERI								
		Da costruirsi su 100	Panno turchino				Tela cotone basino			
			Per cadun capo		Per caduna taglia		Per cadun capo		Per caduna taglia	
1ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4ª	1ª	3	1	32	3	96	2	50	7	50
	2ª	2	1	28	2	56	2	48	4	96
5ª	1ª	10	1	26	12	60	2	43	24	30
	2ª	10	1	24	12	40	2	41	24	10
6ª	1ª	20	1	22	24	40	2	39	47	80
	2ª	20	1	20	24	»	2	28	45	60
7ª	1ª	15	1	18	17	70	2	24	33	60
	2ª	15	1	17	17	55	2	19	32	85
8ª	1ª	3	1	15	3	45	2	14	6	42
	2ª	2	1	13	2	26	2	12	4	24
9ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totali	100			120	88			231	37
				Medie	1	21			2	31

manifattura delle giubbe di panno per bersaglieri, fanteria e granatieri.

FANTERIA					GRANATIERI				
da costruirsi su 100	Panno turchino		Tela cotone basino		da costruirsi su 100	Panno turchino		Tela cotone basino	
	per cadun capo	per caduna taglia	per cadun capo	per caduna taglia		per cadun capo	per caduna taglia	per cadun capo	per caduna taglia
»	» »	» »	» »	» »	10	1 45	14 50	2 66	26 60
»	» »	» »	» »	» »	10	1 42	14 20	2 63	26 30
»	» »	» »	» »	» »	25	1 42	35 50	2 63	65 75
»	» »	» »	» »	» »	25	1 39	34 75	2 58	64 50
»	» »	» »	» »	» »	15	1 39	20 85	2 58	38 70
»	» »	» »	» »	» »	15	1 36	20 40	2 54	38 10
3	1 32	3 96	2 50	7 50	»	» »	» »	»	» »
2	1 28	2 56	2 48	4 96	»	» »	» »	»	» »
10	1 26	12 60	2 43	24 30	»	» »	» »	»	» »
10	1 24	12 40	2 41	24 10	»	» »	» »	»	» »
13	1 22	15 86	2 39	31 07	»	» »	» »	»	» »
12	1 20	14 40	2 28	27 36	»	» »	» »	»	» »
13	1 18	15 34	2 24	29 12	»	» »	» »	»	» »
12	1 17	14 04	2 19	26 28	»	» »	» »	»	» »
10	1 15	11 50	2 14	21 40	»	» »	» »	»	» »
10	1 13	11 30	2 12	21 20	»	» »	» »	»	» »
3	1 12	3 36	2 10	6 30	»	» »	» »	»	» »
2	1 11	2 22	2 08	4 16	»	» »	» »	»	»
100		119 54		227 75	100		140 20		259 95
		1 20		2 28			1 40		2 60

CONTO *della giubba di panno per bersaglieri.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,30	9	500	1	210	11	495
Panno nero alto metri 1,30	9	500	0	138	1	311
Panno cremisi alto metri 1 30	9	500	0	095	0	903
Velluto in seta nero alto metri 0,49 . .	16	500	0	015	0	248
Tela in cotone bianca basino, colorata in bigio alta metri 0,62	0	600	2	310	1	386
Tela in filo liscivato alla piana, alta da metri 0,64 a 0,65	0	700	0	050	0	035
Bottoni grandi per bersaglieri, al cento .	1	500	N.	10	0	150
Bottoni piccoli per bersaglieri, al cento .	0	900	N.	2	0	018
Stellette di divisa al paio.	0	080	P.	1	0	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	»	»	»	1	900
Prezzo di costo L.					17	526
Prezzo di conteggio L.					17	60

---

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la seta (bava) per la punteggiatura delle monopole.

CONTO *della giubba di panno per fanteria e granatieri.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Fanteria				Granatieri			
			Quantità		Valore		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,30	9	500	1	200	11	400	1	400	13	300
Panno nero alto metri 1,30. .	9	500	0	138	1	311	0	035	0	333
Panno scarlatto alto metri 1,30	9	500	0	095	0	903	0	170	1	615
Velluto in seta nero alto metri 0,49.	16	500	0	015	0	248	»	»	»	»
Tela in cotone bianca basino, colorata in bigio, alta metri 0,62.	0	600	2	280	1	368	2	600	1	560
Tela in filo liscivato alla piana, alta da metri 0,64 a 0,65.	0	700	0	050	0	035	0	050	0	035
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria al cento . .	1	200	N.	10	0	120	N.	10	0	120
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria al cento . . .	0	800	N.	2	0	016	N.	2	0	016
Stellette di divisa al paio. .	0	080	P.	1	0	080	P.	1	0	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	1	900	»	»	1	940
Prezzo di costo L.					17	381			18	999
Prezzo di conteggio L.					17	40			19	»

---

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la seta (bava) per la punteggiatura delle manopole.

Le manopole ed il bavero delle giubbe pei granatieri saranno cucite con filo di seta in colore scarlatto.

In dipendenza di quanto sopra il prezzo delle giubbe da bersaglieri, da fanteria e da granatieri di cui ai numeri 260, 261 e 263 della 1ª categoria del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, sarà d'ora innanzi quello indicato dai suespressi conti di costruzione; e questo prezzo verrà pure attribuito alle giubbe prima d'ora costruite, le quali al 1° marzo corrente esisteranno in magazzino mediante le operazioni contabili prescritte dal Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875.

Il Ministro — F. Acton.

N. 37. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 156). — **Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (Edizione 1878).** — 2 marzo.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		*Annotazioni*
3ª	15*bis*	Lanterne di tela cerata, in legno	N°	3	60	Variante
4ª	51	Bossoli per untume	»	1	80	Id.
»	327	Scatole da sellaio per fucine .	»	0	60	Id.

NB. La variante di prezzo delle lanterne di tela cerata dovrà avere effetto a datare dal 1° gennaio 1881.

Il Ministro — F. Acton.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 8. Pubblicato l'11 marzo 1881. **Parte 1.**

5 LUGL 81

MARZO 7. — Trasferimento dei sottufficiali che hanno compiuto i corsi speciali d'istruzione per l'idoneità al grado di sottotenente, *pag.* 119.
» 8. — Cavalli d'agevolezza, *pag.* 120.
» 9. — Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 120.

Atto N. **38**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 165). — **Trasferimento dei sottufficiali che hanno compiuto i corsi speciali d'istruzione per l'idoneità al grado di sottotenente.** — 7 marzo.

Il Ministero determina, che all'articolo 4 del Capo X del Regolamento d'amministrazione, Parte IV (*Atto* 166-1880), siano aggiunte le seguenti disposizioni:

d) *Disposizioni speciali pei sottufficiali che hanno compiuti i corsi d'istruzione per l'idoneità al grado di sottotenente.*

§ 1. I sottufficiali allievi del 2° anno del corso speciale presso la scuola militare e del corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria, terminati gli esami finali, debbono essere ritrasferiti ai corpi cui prima appartenevano, tanto se siano stati dichiarati idonei quanto se non possano più ripetere gli esami.

A quelli che ne facciano domanda sarà contemporaneamente concessa una licenza ordinaria di trenta giorni.

§ 2. Siffatti trasferimenti avranno luogo secondo le disposizioni comuni pei passaggi di corpo (§ 281), mandando ai corpi il prescritto *Preavviso* mod. 83.

Pei sottufficiali, che si recano in licenza, il preavviso sarà

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 47, *Atto* N. 158, del 1880.

Alla quart'ultima linea della pagina 516, dove è detto: *lungo abbastanza per arrivare dalla pianta*, leggasi: *lungo abbastanza per arrivare dalla punta.*

Alla pagina 519, dove è indicata la proporzione per taglia degli stivaletti della lunghezza di centimetri 31, alla taglia 5ª, sostituire il N. 2, al N. 1.

però spedito ai corpi il giorno stesso della partenza degli individui dalle scuole, ponendovi per data di trasferimento quella del giorno in cui il preavviso deve giungere a destinazione, e facendo poi sotto la stessa data la variazione per togliere gli individui dalla propria forza.

§ 3. I sottufficiali promossi sottotenenti mentre si trovano in licenza ricevono la partecipazione ufficiale della nomina dal corpo cui sono effettivi, e dentro il ventesimo giorno dalla ricevuta partecipazione debbono presentarsi al nuovo corpo cui sono stati destinati.

Quando la sede del corpo di destinazione sia lontana dal luogo in cui si trovano, si presentano al distretto od alla amministrazione militare più vicina per restituire il cinturino e la sciabola, ricevere il *Certificato di viaggio* e gli *Scontrini B* e *D* (mod. 196 e 198) per il trasporto a prezzo ridotto sulle ferrovie e sul mare, ed anche, quando ne facciano richiesta, un acconto per le spese di viaggio.

§ 4. I sottufficiali, che allo scadere della licenza non abbiano ancora avuta la nomina a sottotenente, debbono recarsi al proprio corpo. I mezzi di viaggio che occorrono, saranno somministrati dal sindaco del capoluogo di mandamento o dal distretto secondo le disposizioni dell'*Atto* 179-1872.

Coll'attuazione delle presenti disposizioni l'*Atto* 92 del 1875 si intende abrogato.

Il Ministro — F. ACTON.

N. 39. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 27). — **Cavalli d'agevolezza**. — 8 marzo.

Questo Ministero determina che il N. 45 dell'istruzione per la concessione dei cavalli d'agevolezza, in data 5 febbraio 1879 *Atto* N. 20, sia modificato nel modo seguente:

N. 45 . . . . al tempo in cui giusta il § 2° dev'essere rinnovato il ruolo dei cavalli d'agevolezza, tutti quelli rimasti indistribuiti, provengano essi dalla scelta fatta nell'anno precedente o da acquisti a senso dei § 5 e 6, dovranno essere rivisitati dalla commissione onde riconoscere se siano da riportarsi sul ruolo unitamente a quelli nuovi prescelti fra i cavalli di truppa indicando per ognuno il prezzo che la commissione crederà di attribuire loro nei limiti fissati dal Ministero.

Il Ministro — F. ACTON.

N. **40**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 157). — **Istruzione sul tiro per la fanteria**. — *(Con tavola di disegni annessa)*. — 9 marzo.

Ad evitare incertezze nel modo di stabilire le varie dimensioni dei *bersagli figurati* prescritti dalla nuova Istruzione provvisoria sul tiro per la fanteria (Parte III., § 1°), ed a fine di avere un punto di partenza ben determinato per paragonare fra di loro i risultati di tiro dei diversi corpi, sono approvati i disegni dei detti bersagli, annessi al presente *Atto*.

Nell'allestimento dei bersagli figurati, tutti i corpi di fanteria dovranno attenersi rigorosamente alle dimensioni risultanti dai disegni stessi.

Il Ministro — F. Acton.

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 9. Pubblicato il 18 marzo 1881. **Parte 1.**

5 LUGL 81

FEBBRAIO 24. — Indennità per gli ufficiali della milizia territoriale, *pag.* 123.
MARZO 14. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie che le direzioni di sanità militare possono prelevare dalla farmacia centrale militare, acquistare nel luogo di sede degli ospedali militari, ovvero far preparare dalle rispettive farmacie, *pag* 127.
» 15. — Prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, *pag* 147.
» 16. — Tabella dimostrativa del bagaglio che deve essere trasportato gratuitamente dalle società di navigazione, in base alla convenzione 15 dicembre 1877, *pag.* 148
» 17. — Pubblicazione del Regolamento sul servizio delle intendenze in guerra, *pag.* 150.

Atto N. 42. — STIPENDI NEL R. ESERCITO. (Nota N. 52). — **Indennità per gli ufficiali della milizia territoriale.** — 24 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1876, N. 3204, sulla istituzione della milizia territoriale;

Visto il nostro decreto 2 maggio 1880, che determina i requisiti per la nomina ad ufficiale nella milizia territoriale;

Visto il nostro decreto 27 marzo 1879, che stabilisce le indennità eventuali per il regio esercito;

Vista la legge 23 dicembre 1880 N. 5801, colla quale si approva lo stato di prima previsione delle spese del Ministero della guerra per l'anno 1881;

Sulla proposta del nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli ufficiali della milizia territoriale eventualmente chiamati sotto le armi *in tempo di pace* spettano, qualunque sia la loro provenienza e l'arma a cui appartengono, le indennità stabilite nell'annessa tabella, firmata d'ordine nostro dal Ministro della guerra.

Art. 2. Gli assegni e le indennità da corrispondersi agli ufficiali della milizia territoriale chiamati sotto le armi *in caso di guerra* saranno determinati con appositi decreti.

Art. 3. Il nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 24 febbraio 1881.

UMBERTO. F. ACTON.

TABELLA *delle indennità spettanti agli ufficiali della milizia territoriale chiamati eventualmente sotto le armi in tempo di pace.*

Indennità spettanti	*Annotazioni*
§ 1. *Aspiranti al grado d'ufficiale nella milizia territoriale.*	
Gli aspiranti al grado di ufficiale nella milizia territoriale, chiamati presso un corpo od istituto militare per dar prova della loro attitudine allo esercizio del grado cui aspirano, non hanno diritto ad indennità alcuna. Nel caso però, che per attendere alla chiamata abbiano da assentarsi dal luogo del loro domicilio, hanno diritto, qualunque sia il grado cui aspirano;	
a) All'assegno delle spese occorrenti per il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi, in posti di 2ª classe, a tariffa militare;	Per andata e ritorno, calcolando l'assegno dal capoluogo del mandamento nella cui circoscrizione il candidato ha domicilio, o dalla stazione o dal porto più vicino al capo-luogo medesimo se questo non cade su linea ferroviaria o di navigazione.
b) Ad una indennità giornaliera di lire cinque, come compenso delle maggiori spese del viaggio, dal giorno posteriore a quello del loro arrivo presso l'istituto militare sino a tutto quello in cui saranno lasciati in libertà.	
§ 2 *Ufficiali chiamati in servizio.*	
Gli ufficiali chiamati in servizio per ricevere l'istruzione militare o per dare l'istruzione agli uomini di truppa della milizia territoriale, per esercitazioni o per altre cause eventuali di servizio, tanto se vi vengano chiamati individualmente quanto se chiamati collettivamente colle rispettive truppe, hanno diritto:	
a) Per il tempo che rimangono sotto le armi, ad una giornaliera *indennità di servizio*:	
di L. 8 gli ufficiali superiori di » 6 i capitani di » 5 gli ufficiali subalterni.	

Indennità spettanti	*Annotazioni*
Questa indennità corre dal giorno posteriore a quello dello arrivo sotto le armi sino a tutto il giorno in cui gli ufficiali sono lasciati in libertà.	
Durante il ricovero in ospedali militari, continua soltanto per i primi quindici giorni; se però si tratta di malattia incolta per occasione del servizio, continua sino alla partenza dalle armi. Nelle licenze è sospesa, e durante l'attesa di giudizio per reato militare è dovuta soltanto la metà; se il giudizio non è susseguito da condanna, ne sarà bonificata la differenza.	Per la cura ed il ricovero negli ospedali, gli ufficiali della milizia territoriale pagano la stessa retta che è fissata per gli ufficiali di pari grado dell'esercito permanente. La retta è prelevata dalla inindennità giornaliera, e nel caso che questa, dopo i primi 15 giorni di ricovero, venga a cessare, la retta costituirà un debito dell'ufficiale verso l'amministrazione.
b) Se per attendere alla chiamata dovessero allontanarsi dal luogo del loro domicilio, o se mentre sono sotto le armi dovessero fare viaggi per ragioni di servizio, gli ufficiali della milizia hanno inoltre diritto alle *indennità di viaggio* stabilite per l'ufficiale di pari grado dell'esercito permanente (quadri A e B del R. Decreto 27 marzo 1879). Quanto ai viaggi per recarsi alle armi e per ritornare alle case loro, le indennità sono date pel viaggio d'andata dal capo-luogo di mandamento, nella cui circoscrizione gli ufficiali hanno domicilio, al luogo ove debbono recarsi per prestare servizio, e per il viaggio di ritorno al capo-luogo medesimo. Quanto al trasporto del bagaglio, essi hanno però sempre diritto alla sola indennità di secondo grado. § 3. *Ufficiali superiori.* Gli ufficiali superiori comandanti di battaglione o di brigata d'artiglieria della milizia territoriale provveduti di cavallo avranno ragione, durante il tempo che rimangono in servizio, ad una giornaliera razione di foraggio uguale a quella stabilita pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.	

Il Ministro — F. Acton.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del premesso Decreto.*

§ 1. I candidati al grado di ufficiale della milizia territoriale domiciliati in luogo diverso da quello del corpo o dello istituto militare presso il quale siano chiamati a fare l'esperimento d'idoneità, quando abbiano da fare tutto o parte del viaggio in ferrovia o sui piroscafi, dovranno essere per tempo provvisti, per cura del corpo od istituto presso il quale hanno da presentarsi, del *Certificato di viaggio, mod. 417* e dei necessari *Scontrini di viaggio* mod. B (n. 194 del catalogo), onde possano valersi delle tariffe stabilite pei trasporti militari.

§ 2. Gli ufficiali della milizia territoriale chiamati in servizio, i quali si trovino nelle condizioni del paragrafo precedente, dovranno essere provvisti, oltrechè degli *Scontrini* modello B, anche della *Dichiarazione* mod. D (n. 196 del catalogo) per valersene per il trasporto del bagaglio e dei cavalli nei casi previsti dal § 3 della tabella.

§ 3. L'indennità giornaliera di servizio è pagata posticipatamente il 1° ed il 16 di ogni mese, sulla presentazione di *Foglio-stipendio* da compilarsi dalla compagnia presso cui gli ufficiali prestano servizio.

Ai comandanti dei corpi è però fatta facoltà di concedere, che il pagamento delle indennità delle prime giornate dovute, per gli ufficiali che al loro arrivo sotto le armi ne facciano domanda, sia fatto anticipatamente.

§ 4. Durante la prestazione del servizio, agli ufficiali della milizia non può essere accordata alcuna licenza, tranne i casi di chiamata *in giudizi penali* avanti ai *tribunali ordinari* o di altro eccezionalissimo bisogno.

§ 5. Le indennità giornaliere di servizio indicate nel § 2 della tabella del decreto sono soggette alla ritenuta della tassa di ricchezza mobile e nella stessa misura degli stipendi ordinari.

§ 6. Delle indennità pagate in forza del prementovato decreto renderanno trimestralmente conto i distretti collo speciale *Rendiconto delle indennità dovute agli ufficiali della milizia territoriale* (mod. 372), ponendovi ad appoggio i certificati di viaggio e gli altri atti e documenti che ne giustifichino le variazioni.

Dei foraggi rendesi però ragione nel modo stesso che operasi per gli ufficiali dell'esercito permanente, conteggiandoli sul comune *Rendiconto generale degli assegni ordinari.*

Il Ministro — F. Acton.

N. 42. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 35). — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie che le direzioni di sanità militare possono prelevare dalla farmacia centrale militare, acquistare nel luogo di sede degli ospedali militari, ovvero far preparare dalle rispettive farmacie.** — 14 marzo.

A senso dell'*Atto* N. 60 del *Giornale Militare* 1879, parte prima, dovendo rinnovarsi la tariffa dei medicinali e sostanze accessorie in base ai listini di commercio ed ai contratti stabiliti con le diverse case commerciali d'Italia e dell'estero, questo Ministero, sulla proposta del direttore della farmacia centrale militare e sentito il parere del Comitato di sanità militare, ha determinato che ai prezzi fissati dalla detta tariffa siano sostituiti quelli assegnati ai medicinali indicati nello elenco generale qui unito, il quale per conseguenza sostituisce quello pubblicato nel predetto *Atto*.

In seguito poi a proposta della prementovata farmacia e del prefato consesso furono aggiunti nella tariffa medesima coi numeri categorici 125, 235, 301, 636, 637 e 698, altri medicinali, l'uso dei quali fu reputato necessario nello interesse del servizio sanitario militare.

Dippiù apparve la convenienza di rettificare:

1° Le denominazioni attuali delle due sostanze corrispondenti ai due numeri categorici 282 e 283, onde collimino con quelle della farmacopea in vigore, sostituendo alle parole: « *Estratto acquoso di valeriana* » le seguenti: *Estratto idro-alcolico di valeriana*: alle parole « *Estratto alcolico di china* » le seguenti: *Estratto idro-alcolico di china*.

2° La denominazione corrispondente al N. categorico 528 aggiungendo la parola « secche » e di variare il prezzo di lire 0,25, in quello di lire 2,50 al chilo.

La detta farmacia e le direzioni di sanità militare eseguiranno pertanto dal 1° aprile prossimo i movimenti di carico e scarico prescritti dai §§ 157 (comma aggiunto con *Atto* N. 247 del *Giornale Militare* 1875) e 177 del Regolamento di amministrazione 1° luglio 1875, parte prima, nonchè l'aggiunta e le rettifiche sul registro Mod. 237bis, dei medicinali sopraccennati.

Il Ministro. — F. ACTON.

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
1	Acetato ammonico liquido . . .	»	»	1	1	50	1	»	D. 1036
2	Id. piombico cristallizzato .	»	1	»	1	60	1	»	P.
3	Id. id. neutro R . .	1	»	»	5	»	1	»	
4	Id. id. id. S. . .	»	1	»	»	70	1	»	T. 10 p. %
5	Id. piomboso liquido . . .	»	»	1	»	80	1	»	
6	Id. id. puro R . . .	1	»	»	5	»	1	»	
7	Id. id. id. S. . .	»	1	»	»	70	1	»	T. 10 p. %
8	Id. potassico	»	1	»	5	»	1	»	
9	Aceto di colchico	»	»	1	2	»	1	»	
10	Id. scillitico	»	»	1	2	»	1	»	
11	Acido acetico puro	»	1	»	4	»	1	»	
12	Id. arsenioso	»	1	»	1	10	1	»	P.
13	Id. azotico alcolico	»	»	1	2	»	1	»	
14	Id. id. del commercio. .	»	»	1	1	10	1	»	D. 1383
15	Id. id. depurato	»	1	»	1	50	1	»	D. 1383
16	Id. id. puro R	»	1	»	3	»	1	»	D. 1383
17	Id. benzoico	»	1	»	80	»	1	»	Estratto dal benzoino
18	Id. borico	»	1	»	2	50	1	»	
19	Id. citrico	»	1	»	8	»	1	»	
20	Id. cloridrico del commercio	»	»	1	»	35	1	»	D. 1180

Spiegazione delle abbreviature contenute nella tariffa.

D Densità (*a* + 15°). **P** Sostanze che possono essere richieste *in polvere* alla farmacia centrale militare. **R** Reagente. **S** Soluzione. **T** *Titolo*.

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
21	Acido cloridrico depurato . .	»	1	»	1	»	1	»	D. 1180
22	Id. id. puro R . . .	»	1	»	3	»	1	»	D. 1180
23	Id. fenico cristallizzato . .	»	1	»	5	50	1	»	
24	Id. ossalico del commercio .	»	»	1	2	»	1	»	
25	Id. id. puro R	1	»	»	5	»	1	»	
26	Id. id. id. S.	»	1	»	1	»	1	»	T. 10 %
27	Id. pirolegnoso	»	1	»	2	»	1	»	D. 1060
28	Id. salicilico puro	»	1	»	35	»	1	»	
29	Id. solfidrico R	»	»	1	1	»	1	»	
30	Id. solforico alcolico	»	»	1	1	80	1	»	
31	Id. id. del commercio.	»	»	1	»	30	1	»	D. 1842
32	Id. id. depurato . . .	»	1	»	1	»	1	»	D. 1711
33	Id. id. puro R	»	1	»	2	»	1	»	D. 1842
34	Id. tannico	»	1	»	12	»	1	»	
35	Id. tartarico.	»	1	»	6	»	1	»	P.
36	Aconito napello (foglie e sommità fiorite)	»	1	»	1	20	1	»	
37	Acqua distillata comune. . . .	»	»	1	»	05	1	»	
38	Id. id. R	»	1	»	»	10	1	»	
39	Id. del Pagliari	»	»	1	1	»	1	»	
40	Acque minerali varie	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
41	Agarico bianco	»	1	»	6	»	1	»	
42	Alcole assoluto	»	1	»	4	»	1	»	D. 0,794,7
43	Id. del commercio.	»	»	1	2	»	1	»	D. 0,830
44	Id. rettificato	»	»	1	2	»	1	»	D. 0,830
45	Alcolato di coclearia (composto).	»	1	»	4	»	1	»	D. 0,864
46	Id. di melissa (composto).	»	1	»	2	50	1	»	D. 0,912
47	Alcolito d'aloe	»	»	1	2	»	1	»	
48	Id. di anaci	»	»	1	4	»	1	»	
49	Id. di arnica	»	1	»	2	»	1	»	
50	Id. di assafetida	»	»	1	3	»	1	»	
51	Id. di balsamo di Tolù . .	»	»	1	8	»	1	»	
52	Id. di canfora	»	»	1	2	20	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
53	Alcolito di cannella	»	»	1	5	»	1	»	
54	Id. di cantaridi	»	»	1	3	50	1	»	
55	Id. di castòreo	»	1	»	350	»	1	»	
56	Id. di china	»	1	»	10	»	1	»	
57	Id. di colchico.	»	»	1	2	»	1	»	
58	Id. di eucalitto globulo . .	»	»	1	3	»	1	»	
59	Id. di limoni.	»	»	1	4	»	1	»	
60	Id. di menta peperigna . .	»	»	1	5	»	1	»	
61	Id. di mirra	»	»	1	3	»	1	»	
62	Id. di noci di galla R . .	»	1	»	3	»	1	»	
63	Id. tonico amaro	»	»	1	3	50	1	»	
64	Id. di tornasole	»	1	»	3	»	1	»	
65	Id. vulnerario aromatico .	»	1	»	2	»	1	»	
66	Aloe socotorino	»	1	»	2	50	1	»	P.
67	Altea (fiori)	»	»	1	2	50	1	»	
68	Id. (foglie)	»	»	1	»	80	1	»	
69	Id. (radici)	»	»	1	1	»	1	»	P.
70	Amianto	»	1	»	6	»	1	»	
71	Amido	»	»	1	1	»	1	»	
72	Amigdalina.	»	1	»	200	»	1	»	
73	Ammoniaca liquida del commercio	»	1	»	1	»	1	»	D. 0,916
74	Id. liquida pura R. .	»	1	»	3	»	1	»	D. 0,916
75	Anaci.	»	»	1	2	»	1	»	
76	Angelica (radici)	»	1	»	1	50	1	»	
77	Antimoniato potassico	»	1	»	20	»	1	»	
78	Antimonio	1	»	»	2	20	1	»	
79	Appio palustre (radici). . . .	»	»	1	1	50	1	»	
80	Id. petrosellino (id.)	»	»	1	2	50	1	»	
81	Arancia.	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
82	Id. amara (buccie)	»	»	1	1	20	1	»	
83	Arancio (fiori recenti)	»	»	1	1	40	1	»	
84	Argento di coppella	1	»	»	250	»	1	»	T. 990 millesimi

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa: Lire	Prezzo di tariffa: Centesimi	Al: Chilogramma	Al: Gramma	ANNOTAZIONI
85	Arnica (fiori)	»	1	»	1	40	1	»	
86	Arseniato di chinina	»	1	»	680	»	1	»	
87	Id. potassico	»	1	»	10	»	1	»	
88	Id. id. S.	»	1	»	1	50	1	»	T. 10 p. %
89	Arsenito potassico liquido . .	»	»	1	1	»	1	»	T. 1 p. % d'acido arsenioso.
90	Id. id. R.	1	»	»	10	»	1	»	
91	Id. id. S.	»	1	»	1	10	1	»	T. 10 p. %
92	Asparagi (radici)	»	»	1	1	»	1	»	
93	Assa fetida	»	1	»	5	»	1	»	
94	Assenzio (vette fiorite)	»	»	1	1	»	1	»	
95	Atropa belladonna (foglie) . .	»	1	»	1	60	1	»	
96	Atropina	»	1	»	1800	»	1	»	
97	Azotato argentico cristallizz. e fuso.	»	1	»	170	»	1	»	
98	Id. argentico cristallizz. R.	1	»	»	180	»	1	»	
99	Id. id. id. S.	»	1	»	18	»	1	»	T. 10 p. %
100	Id. baritico puro R. . .	1	»	»	6	»	1	»	
101	Id. id. id. S. . .	»	1	»	»	70	1	»	T. 10 p. %
102	Id. bismutico basico . .	»	1	»	35	»	1	»	
103	Id. mercurico acido . . .	»	1	»	6	»	1	»	
104	Id. palladioso R.	1	»	»	4000	»	1	»	
105	Id. id. S.	»	1	»	200	»	1	»	T. 5 p. %
106	Id. piombico	»	1	»	4	»	1	»	
107	Id. potassico	»	1	»	1	20	1	»	P.
108	Acido fenico impuro per disinfezioni	»	1	»	3	00	1	»	
116	Balsamo opodeldock	»	1	»	2	50	1	»	
117	Id. di Tolù	»	1	»	15	»	1	»	
118	Benzina pura.	1	»	»	1	50	1	»	
119	Benzoino	»	1	»	10	»	1	»	
120	Bismuto	1	»	»	30	»	1	»	T. 990 milles.
121	Bistorta (radici)	»	»	1	1	»	1	»	
122	Borato sodico	»	1	»	2	»	1	»	
123	Bromo	1	»	»	13	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
							Al		
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
124	Bromuro potassico.	»	1	»	20	»	1	»	
125	Bitume giudaico	1	»	»	2	»	1	»	
130	Calamo aromatico	»	1	»	1	50	1	»	
131	Camomilla (fiori)	»	»	1	1	50	1	»	
132	Canfora	»	1	»	5	»	1	»	
133	Cannella di Ceylan.	»	1	»	10	»	1	»	
134	Cantaridi	»	1	»	18	»	1	»	P.
135	Carbonato ammonico	»	1	»	2	80	1	»	
136	Id. id. puro R.	1	»	»	5	»	1	»	
137	Id. id. puro S.	»	1	»	1	50	1	»	T. 20 p. %
138	Id. calcico per precipitazione.	»	1	»	1	»	1	»	
139	Id. di ferro (croco di Marte).	»	1	»	2	»	1	»	
140	Id. litico	»	1	»	35	»	1	»	
141	Id. magnesico	»	1	»	2	»	1	»	
142	Id. piombico	»	»	1	1	20	1	»	
143	Id. (bi) potassico . . .	»	1	»	2	»	1	»	
144	Id. potassico del commercio	»	»	1	1	20	1	»	T. 45 dell'alcalimetro
145	Id. potassico depurato .	»	1	»	2	»	1	»	T. 62 id.
146	Id. id. puro R. .	1	»	»	20	»	1	»	T. 68 id.
147	Id. id. puro S. .	»	1	»	4	»	1	»	T. 20 p. %
148	Id. (bi) sodico	»	1	»	»	80	1	»	P.
149	Id. sodico del commercio	»	»	1	»	25	1	»	
150	Id. zincico del commercio.	1	»	»	1	»	1	»	
151	Carbone animale del commercio	»	»	1	»	80	1	»	
152	Id. id. depurato . . .	»	1	»	10	»	1	»	
153	Id. id. puro R. . . .	»	1	»	150	»	1	»	
154	Id. vegetale medicinale .	»	»	1	1	»	1	»	
155	Carta curcuma R.	»	1	»	»	20	»	»	al foglio
156	Id. emporetica del Berzelius	»	1	»	»	12	»	»	id.

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
157	Carta tornasole R.	»	1	»	»	20	»	»	al foglio
158	Cartine cantaridate	»	1	»	1	50	»	»	al cento
159	Id. senapate	»	1	»	3	»	»	»	id.
160	Cassia in baccelli	»	»	1	1	50	1	»	
161	Castòreo di Russia	»	1	»	1500	»	1	»	
162	Cataplasmi mucillaginosi	»	1	»	10	»	»	»	al cento
163	Catrame vegetale	»	»	1	1	»	1	»	
164	Caustico del Filhos	»	»	1	10	»	1	»	
165	Centaurea minore (sommità fiorite)	»	»	1	1	40	1	»	
166	Cera gialla	»	1	»	4	50	1	»	
167	Cerato semplice	»	»	1	3	20	1	»	
168	Cerotto mercuriale	»	1	»	6	»	1	»	
169	Id. di pece della Borgogna	»	»	1	3	»	1	»	
170	Id. vescicatorio	»	1	»	10	»	1	»	
171	Chermes minerale	»	1	»	15	»	1	»	
172	China calissaia	»	1	»	25	»	1	»	P. Al T di 2,70 p. % di chinina
173	Cianuro ferrico potassico R.	1	»	»	25	»	1	»	
174	Id. id. id. S.	»	1	»	1	50	1	»	T. 8,25 p. %
175	Id. ferroso potassico	1	»	»	5	»	1	»	
176	Id. id. id. puro R.	1	»	»	20	»	1	»	
177	Id. id. id. puro S.	»	1	»	1	50	1	»	T. 8,25 p. %
178	Cicuta (foglie)	»	1	»	1	20	1	»	
179	Citrato di chinina	»	1	»	650	»	1	»	
180	Id. ferrico ammonico	»	1	»	18	»	1	»	
181	Clorato potassico	»	1	»	4	»	1	»	
182	Clorito (ipo) calcico	»	»	1	»	55	1	»	T. 75 del clorometro
183	Cloro liquido R.	»	»	1	2	»	1	»	
184	Cloro-ammiduro di mercurio	»	1	»	20	»	1	»	
185	Cloroformio	»	1	»	10	»	1	»	
186	Cloruro ammonico	»	1	»	2	»	1	»	P.
187	Id. antimonico	»	1	»	8	»	1	»	
188	Id. aurico R.	1	»	»	2500	»	1	»	
189	Id. id. S.	»	1	»	90	»	1	»	T. 3,12 p. %

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
190	Cloruro baritico R.	1	»	»	15	»	1	»	
191	Id. id. S.	»	1	»	1	60	1	»	T. 10 p. °/o
192	Id. calcico	»	1	»	3	»	1	»	
193	Id. id. fuso puro R.	1	»	»	5	»	1	»	
194	Id. id. id. id. S.	»	1	»	»	20	1	»	T. 0,25 p. °/o
195	id. cobaltico R.	»	1	»	60	»	1	»	
196	Id. ferrico ammonico	»	1	»	5	»	1	»	
197	Id. id. liquido	»	1	»	2	»	1	»	D. 1262
198	Id. id. id. S. R.	»	1	»	»	50	1	»	T. 10 p. °/o
199	Id. mercurico	»	1	»	10	»	1	»	
200	Id. id. R.	1	»	»	26	»	1	»	
201	Id. id. S.	»	1	»	1	70	1	»	T. 6,25 p. °/o
202	Id. mercurioso a vapore	»	1	»	15	»	1	»	
203	Id. platinico R.	1	»	»	1200	»	1	»	
204	Id. id. S.	»	1	»	120	»	1	»	T. 10 p. °/o
205	Id. potassico	»	1	»	2	»	1	»	
206	Id. id. R.	1	»	»	5	»	1	»	
207	Id. id. S.	»	1	»	»	60	1	»	T. 10 p. °/o
208	Id. sodico	»	»	1	»	55	1	»	
209	Id. id. puro R.	1	»	»	3	»	1	»	
210	Id. id. id. S.	»	1	»	»	70	1	»	T. 20 p. °/o
211	Id. stannoso del commercio	1	»	»	3	»	1	»	
212	Id. id. R.	1	»	»	5	»	1	»	
213	Id. id. S.	»	1	»	»	60	1	»	T. 10 p. °/o
214	Id. zincico fuso	»	1	»	10	»	1	»	
215	Coclearia offic. rec. (sommità fiorite)	1	»	»	1	»	1	»	
216	Codeina	»	1	»	900	»	1	»	
217	Colchico autunnale (bulbi)	»	1	»	1	50	1	»	
218	Colla d'ossa	1	»	»	8	»	1	»	
219	Collodio	»	1	»	6	»	1	»	
220	Colofonia	»	»	1	»	40	1	»	
221	Coloquintida	»	1	»	6	50	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
							Al		
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
222	Conserva di ginepro	»	1	»	1	50	1	»	
223	Id. di tamarindo	»	»	1	2	»	1	»	
224	Coriandolo (frutti)	»	»	1	1	»	1	»	
225	Cotone greggio	1	»	»	2	50	1	»	
226	Id. idrofilo preparato col cloruro ferrico liquido	»	1	»	6	»	1	»	
227	Id. idrofilo in falde . . .	»	1	»	4	50	1	»	
228	Id. ordinario in falde . .	1	»	»	4	50	1	»	
229	Cousso (sommità fiorite) . . .	»	1	»	7	»	1	»	
230	Creosoto	»	1	»	10	»	1	»	
231	Cromato potassico R.	1	»	»	10	»	1	»	
232	Id. id. S.	»	1	»	1	10	1	»	T. 10 p. %
233	Crotontiglio (semi)	1	»	»	3	50	1	»	
234	Curcuma	1	»	»	1	»	1	»	
235	Cloridrato di morfina	»	1	»	650	»	1	»	
251	Digitale purpurea (foglie) . .	»	1	»	1	30	1	»	P.
252	Dischetti atropinici	»	1	»	»	50	»	»	Ogni tubetto di 100
253	Id. calabarici	»	1	»	»	50	»	»	id.
254	Dulcamara (stipiti)	»	»	1	»	50	1	»	
262	Edera terrestre	»	»	1	1	»	1	»	
263	Elettuario diascordio	»	»	1	1	10	1	»	
264	Id. lenitivo	»	»	1	2	»	1	»	
265	Elisire di china	»	1	»	3	»	1	»	
266	Id. dell'Hanch	»	1	»	10	»	1	»	
267	Enolito amaro composto . . .	»	»	1	3	»	1	»	
368	Id. chino-ferrato	»	»	1	5	»	1	»	
269	Esca	»	1	»	5	»	1	»	
270	Estratto amaro	»	1	»	8	»	1	»	
271	Id. acquoso d'aconito napello. . . .	»	1	»	12	»	1	»	
372	Id. id. d'assenzio . .	»	1	»	12	»	1	»	
273	Id. id. di belladonna	»	1	»	12	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
274	Estratto acquoso di carne (Liebig)	»	1	»	25	»	1	»	
275	Id. id. di cicuta . .	»	1	»	12	»	1	»	
276	Id. id. di genziana .	»	1	»	3	»	1	»	
277	Id. id. di giusquiamo nero. . . .	»	1	»	12	»	1	»	
278	Id. id. di guajaco (legno). . . .	»	1	»	30	»	1	»	
279	Id. id. di oppio. . .	»	1	»	180	»	1	»	T. 18 a 20 p. °/₀ di morfina
280	Id. id. di ratania . .	»	1	»	30	»	1	»	
281	Id. id. di saponaria.	»	1	»	10	»	1	»	
282	Id. idro-alcolico di valeriana	»	1	»	20	»	1	»	
283	Id. id. di china. .	»	1	»	150	»	1	»	
284	Id. alcolico di fave del Calabar . .	»	1	»	500	»	1	»	
285	Id. id. di gialappa .	»	1	»	100	»	1	»	
286	Id. id. di noci vomiche	»	1	»	50	»	1	»	
287	Id. idro-alcolico d'aconito napello.	»	1	»	20	»	1	»	
288	Id. id. di atropa belladonna .	»	1	»	20	»	1	»	
289	Id. id. di cicuta.	»	1	»	25	»	1	»	
290	Id. id. di coloquintida	»	1	»	100	»	1	»	
291	Id. id. di digitale	»	1	»	25	»	1	»	
292	Id. id. di giusquiamo nero . .	»	1	»	25	»	1	»	
293	Id. id. d' ipecaquana .	»	1	»	200	»	1	»	
294	Id. id. di lattuga virosa .	»	1	»	25	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
							Al		
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
295	Estratto di salsapariglia (composto)	»	1	»	150	»	1	»	
296	Id. di segala cornuta (ergotina)	»	1	»	85	»	1	»	
297	Etere etilico	»	1	»	4	»	1	»	D. 0,724
298	Etiope minerale.	»	1	»	7	»	1	»	
299	Eucalitto globulo	»	»	1	1	50	1	»	
300	Euforbio	»	1	»	2	»	1	»	P.
301	Estratto acquoso di rabarbaro .	»	1	»	50	»	1	»	
310	Fave del Calabar	1	»	»	12	»	1	»	
311	Felce maschia	»	»	1	1	»	1	»	
312	Fellandrio (semi).	»	»	1	1	»	1	»	
313	Fenato di chinina	»	1	»	1000	»	1	»	
314	Ferro polverizzato.	»	1	»	2	»	1	»	
315	Fieno greco	»	1	»	1	»	1	»	
316	Finocchio (radici e sommità) .	»	»	1	1	30	1	»	
317	Fosfato calcico idrato	»	1	»	4	»	1	»	
318	Id. sodico ammonico R . .	1	»	»	25	»	1	»	
319	Id. id. id. S . .	»	1	»	2	60	1	»	T. 10 p. %
320	Id. id. puro R.	1	»	»	6	»	1	»	
321	Id. id. id. S	»	1	»	»	70	1	»	T. 10 p. %
322	Fosfito (ipo) calcico	»	1	»	20	»	1	»	
323	Fosforo.	»	1	»	12	»	1	»	
328	Galle della China	1	»	»	2	50	1	»	
329	Gelatine d'aconito	»	1	»	»	20	»	»	Ogni lastretta
330	Id. di coloquintida	»	1	»	»	30	»	»	Id.
331	Id. d'ipecaquana	»	1	»	»	25	»	»	Id.
332	Id. di laudano	»	1	»	»	30	»	»	Id.
333	Id. di solfato neutro di chinina	»	1	»	3	50	»	»	Id.
334	Genziana (radici)	»	1	»	»	40	1	»	P.
335	Ghiaccio o neve	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
336	Gialappa (radici)	»	»	1	5	50	1	»	P.

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
337	Ginepro (coccole).	»	»	1	»	40	1	»	
338	Giusquiamo nero (foglie) . . .	»	»	1	1	20	1	»	
339	Glicerina	»	1	»	2	»	1	»	D. 1,252
340	Gomma arabica.	»	1	»	3	50	1	»	P.
341	Id. adragante	»	1	»	15	»	1	»	P.
342	Gommaresina armeniaca . . .	»	1	»	3	50	1	»	
343	Gommaresina di galbano . . .	»	1	»	7	»	1	»	
344	Gomma elastica naturale e recente.	1	»	»	25	»	1	»	
345	Gramigna (rizzomi).	»	»	1	»	50	1	»	
346	Grasso depurato di bue	»	»	1	1	65	1	»	
347	Id. id. di maiale. . .	»	»	1	2	»	1	»	
348	Guaiaco (legno)	»	1	»	»	60	1	»	
349	Gutta perca.	1	»	»	15	»	1	»	
350	Id. id. in fogli sottili . .	»	1	»	50	»	1	»	
359	Idrato di clorale.	»	1	»	15	»	1	»	
360	Id. d'ossido ferrico.	»	1	»	5	»	1	»	
361	Idrolato di fiori d'arancio. . .	»	»	1	1	50	1	»	
362	Id. di germogli di pino. .	»	»	1	1	50	1	»	
363	Id. di fiori di sambuco. .	»	»	1	1	50	1	»	
364	Id. di lauro ceraso	»	1	»	1	»	1	»	T. 0,055 per % d'acido idrocianico anidro
365	Id. di rose odorifere . . .	»	»	1	1	50	1	»	
366	Idrolito d'anaci.	»	»	1	»	50	1	»	
367	Id. di limoni.	»	»	1	»	50	1	»	
368	Id. di menta peperigna . .	»	»	1	»	50	1	»	
369	Id. d'ossido calcico. . . .	»	»	1	»	10	1	»	
370	Iodo	»	1	»	70	»	1	»	
371	Iodoformio	»	1	»	100	»	1	»	
372	Ioduro mercurico.	»	1	»	75	»	1	»	
373	Id. mercurioso	»	1	»	50	»	1	»	
374	Id. potassico	»	1	»	70	»	1	»	
375	Id. id. puro R . . .	1	»	»	80	»	1	»	
376	Id. id. puro S . . .	»	1	»	4	30	1	»	T. 7 per %

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Per ogni		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
377	Ipecaquana (radici)	»	1	»	20	»	1	»	P.
378	Iuta (pura)	»	»	1	1	30	1	»	
387	Laminaria ditata	»	1	»	5	»	1	»	
388	Id. id. in coni torniti	»	1	»	25	»	»	»	al cento.
389	Latte vaccino	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra.
390	Id. id. in conserva	»	»	1	2	50	1	»	
391	Lattuga sativa	»	»	1	»	20	1	»	
392	Id. virosa	1	»	»	1	50	1	»	
393	Laudano liquido	»	1	»	20	»	1	»	
394	Lauro ceraso (foglie recenti)	1	»	»	»	25	1	»	
395	Lauro nobile (bacche)	»	»	1	1	»	1	»	
396	Id. id. (foglie recenti)	»	»	1	»	25	1	»	
397	Lavanda (sommità fiorite)	»	»	1	1	»	1	»	
398	Lichene alpino	»	»	1	»	50	1	»	
399	Id. marino	»	»	1	1	60	1	»	
400	Limatura di ferro	1	»	»	»	50	1	»	
401	Limoni	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra.
402	Lino (semi)	»	»	1	»	55	1	»	P.
403	Liquido del Labarraque	»	»	1	»	10	1	»	
404	Liquirizia (rizzomi)	»	»	1	»	90	1	»	P.
405	Liquore del Van Swieten	»	»	1	»	50	1	»	
415	Malva (fiori)	»	»	1	4	»	1	»	
416	Id. foglie	»	»	1	1	»	1	»	
417	Mandorle dolci	»	»	1	2	75	1	»	
418	Manganesato (per) potassico	»	1	»	8	»	1	»	
419	Manna calabrese	»	»	1	2	80	1	»	
420	Melissa (foglie e sommità)	»	»	1	1	»	1	»	
421	Menta peperigna	»	»	1	1	50	1	»	
422	Mercurio amidato	»	»	1	2	»	1	»	
423	Id. metallico del commercio	1	»	»	9	»	1	»	T. 900 milles.
424	Id. id. depurato	»	1	»	10	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Da prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
425	Miele comune.	»	»	1	1	55	1	»	
426	Mielito di ratania	»	»	1	3	»	1	»	D. 1362
427	Id. semplice.	»	»	1	2	»	1	»	D. 1362
428	Mingatte	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
429	Minugie carbolizzate (catgut).	»	»	1	1	70	»	»	Due pezzi di 5 Metri ciascuno
430	Mirra in lagrime	»	1	»	7	50	1	»	
431	Molibdato ammonico	1	»	»	100	»	1	»	In boccetta
432	Id. id. S.	»	1	»	4	10	1	»	T. 4 p. %
433	Morfina.	»	1	»	800	»	1	»	
445	Nafta.	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
446	Nicoziana (foglio).	»	»	1	10	»	1	»	
447	Noce comune (foglie)	»	»	1	»	20	1	»	
448	Id. di galla del levante	»	»	1	3	»	1	»	
449	Id. vomica in polvere	»	1	»	5	»	1	»	
459	Oleostearato di piombo	»	1	»	2	»	1	»	
460	Id. Id. (composto).	»	1	»	3	50	1	»	
461	Olio del Chabert	»	1	»	10	»	1	»	
462	Id. di crotontiglio	»	1	»	13	»	1	»	
463	Id. di fegato di merluzzo. . .	»	1	»	1	50	1	»	
464	Id. id. id. ferrato. . .	»	»	1	2	»	1	»	
465	Id. id. id. jodoferrato.	»	»	1	2	»	1	»	
466	Id. fenicato (olio 100, acido 10)	»	»	1	3	»	1	»	
467	Id. fetido di sostanze cornee .	»	1	»	30	»	1	»	
468	Id. fosforato.	»	»	1	6	»	1	»	
469	Id. di giusquiamo nero. . . .	»	»	1	3	»	1	»	
470	Id. di lauro nobile.	»	»	1	4	»	1	»	
471	Id. di lino.	»	»	1	1	10	1	»	
472	Id. di mandorle	»	1	»	7	»	1	»	
473	Id. di olive (qual. primissima)	»	»	1	2	50	1	»	
474	Id. ricino	»	1	»	1	50	1	»	
475	Olioresina di copaibe	»	1	»	9	»	1	»	
476	Olio volatile d'anaci	»	1	»	40	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
477	Olio volatile di bucce di limoni.	»	1	»	35	»	1	»	
478	Id. id. di menta peperigna	»	1	»	80	»	1	»	
479	Id. id. di rosmarino . .	»	1	»	12	»	1	»	
480	Id. id. di timo	»	1	»	20	»	1	»	
481	Id. id. di trementina . .	»	1	»	1	50	1	»	
482	Oppio	»	1	»	90	»	1	»	P. Al T. di 10 p. % di morfina
483	Orzo (semi)	»	»	1	»	50	1	»	
484	Ossa di bue	1	»	»	»	05	1	»	
485	Ossa calcinate	»	1	»	1	»	1	»	
486	Ossalato ammonico R.	1	»	»	20	»	1	»	
487	Id. id. S.	»	1	»	1	10	1	»	T. 5 p. %
488	Ossido baritico puro R.	1	»	»	20	»	1	»	
489	Id. id. id. S.	»	1	»	2	10	1	»	T. 5 p. %
490	Id. calcico	»	»	1	»	10	1	»	
491	Id. magnesico	»	1	»	8	»	1	»	
492	Id. manganesico	»	1	»	1	50	1	»	P.
493	Id. mercurico	»	1	»	12	»	1	»	
494	Id. piomboso fuso (litargirio)	»	1	»	1	»	1	»	P.
495	Id. piomboso piombico (minio)	»	»	1	1	20	1	»	
496	Id. potassico idrato	»	1	»	6	»	1	»	
497	Id. potassico, preparato coll'alcole	»	1	»	10	»	1	»	
498	id. potassico, preparato coll'alcole R.	1	»	»	50	»	1	»	
499	Id. potassico, preparato coll'alcole S.	»	1	»	6	50	1	»	T. 12 p. %
500	Id. sodico idrato del commercio	1	»	»	1	»	1	»	T. 70 p. %
501	Id. zincico puro	»	1	»	6	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio della farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
502	Ossimiele di colchico	»	»	1	2	»	1	»	D. 1262
503	Id. scillitico	»	»	1	2	50	1	»	D. 1262
504	Id. semplice	»	»	1	2	»	1	»	D. 1262
505	Ostie	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
517	Palladio	1	»	»	7000	»	1	»	T. di 1000
518	Papaveri bianchi (capsule raccolte immature)	»	1	»	2	»	1	»	
519	Papaveri rossi (petali)	»	1	»	4	»	1	»	
520	Pasticche bismuto-magnesiache	»	»	1	10	»	1	»	
521	Id. ipecaquana	»	»	1	5	»	1	»	
522	Pece della Borgogna	»	»	1	1	30	1	»	
523	Id. nera	»	»	1	»	70	1	»	
524	Pelli ovine	»	»	1	3	»	»	»	Ognuna della lunghezza non minore di 90 centimetri
525	Pepe cubebe	»	1	»	4	»	1	»	
526	Petrolio	»	»	1	»	90	1	»	
527	Pietra divina	»	1	»	3	»	1	»	
528	Pino (brocche secche)	»	»	1	2	50	1	»	
529	Pioppo (gemme)	1	»	»	1	»	1	»	
530	Poligala virginiana (radici)	»	1	»	15	»	1	»	
531	Polvere del Dower	»	1	»	20	»	1	»	
532	id. del James	»	1	»	25	»	1	»	
533	Pomata anti-ottalmica	»	»	1	3	»	1	»	
534	Id. id. del Janin	»	1	»	3	»	1	»	
535	Id. antipsorica	»	»	1	1	65	1	»	
536	Id. citrina	»	»	1	3	»	1	»	
537	Id. rubificante canforata	»	»	1	3	»	1	»	
541	Quassio (legno)	»	»	1	1	»	1	»	
542	Quarzo amorfo	1	»	»	»	06	1	»	
543	Quercia (corteccia)	»	»	1	»	20	1	»	P.
550	Rabarbaro	»	1	»	20	»	1	»	P.
551	Rafano selvatico	»	»	1	»	50	1	»	
552	Ramno catartico (bacche)	»	»	1	1	50	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
553	Ratania (radici)	»	1	»	3	»	1	»	P.
554	Rhum vero	»	1	»	4	»	1	»	D. 0,912.
555	Rhus tossicodendro	»	1	»	5	»	1	»	
556	Riso	»	»	1	»	60	1	»	
557	Rose odorifere (petali recenti)	»	»	1	»	70	1	»	
558	Rosmarino	»	»	1	»	70	1	»	
559	Rusco (radici)	»	»	1	1	»	1	»	
560	Ruta (sommità recenti) . . .	»	»	1	2	»	1	»	
569	Sabina (foglie)	»	»	1	1	»	1	»	
570	Salicina	»	1	»	75	»	1	»	
571	Salsapariglia (radici) (*) . . .	»	1	»	8	»	1	»	
572	Salvia (foglie, sommità e fiori)	»	»	1	1	50	1	»	
573	Sambuco (fiori)	»	»	1	1	50	1	»	
574	Santonina	»	1	»	90	»	1	»	
575	Saponaria (sommità)	»	»	1	1	50	1	»	
576	Sapone medicinale	»	1	»	5	»	1	»	
577	Id. potassico.	»	»	1	»	80	1	»	
578	Sassafrasso (radici scheggiate)	»	1	»	1	»	1	»	
579	Scamonea	»	1	»	100	»	1	»	
580	Scilla (bulbi).	»	1	»	2	»	1	»	P.
581	Sciroppo balsamico.	»	»	1	2	50	1	»	D. 1262
582	Id. di joduro ferroso. .	»	»	1	3	»	1	»	D. 1345
583	Id. d'ipecaquana	»	»	1	3	»	1	»	D. 1262
584	Id. oppiato.	»	»	1	1	50	1	»	D. 1262
585	Id. di ramno catartico .	»	»	1	3	»	1	»	D. 1262
586	Id. di salsapariglia (composto)	»	»	1	7	»	1	»	D. 1262
587	Id. semplice	»	»	1	1	30	1	»	D. 1320
588	Scordio	»	»	1	1	»	1	»	
589	Sedo maggiore recente	1	»	»	1	»	1	»	
590	Segala cornuta	»	1	»	7	»	1	»	

(*) Le radici della salsapariglia saranno somministrate nello stato naturale, e non in quello di spaccatura, conseguito per via d'inumidimento che ne altera la bontà.

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
591	Senapa (semi)	»	»	1	1	»	1	»	
592	Id. privata dell'olio grasso	1	»	»	3	»	1	»	
593	Sena (foglie).	»	1	»	6	»	1	»	
594	Seta protettrice (silk protective)	»	»	1	10	50	»	»	Al metro
595	Silicato potassico S	»	1	»	2	»	1	»	D. 1321
596	Solano nero (foglie).	1	»	»	1	»	1	»	
597	Solfato alluminico potassico . .	»	»	1	»	40	1	»	P.
598	Id. id. id. calcin.	»	1	»	1	50	1	»	
599	Id. di atropina	»	1	»	2000	»	1	»	
600	Id. calcico anidro (gesso figulino)	»	»	1	»	»	1	»	Al prezzo di compra
601	Id. basico di chinina . . .	»	1	»	640	»	1	»	T. 74,5 per °/o di chinina.
602	Id. neutro di id. . . .	»	1	»	555	»	1	»	
603	Id. di conchinina	»	1	»	400	»	1	»	
604	Id. ferroso del commercio.	»	»	1	»	18	1	»	
605	Id. id. depurato . . .	»	1	»	1	»	1	»	
606	Id. id. puro R	1	»	»	3	»	1	»	
607	Id. id. id. S	»	1	»	»	50	1	»	T. 10 per °/o
608	Id. magnesico	»	»	1	»	25	1	»	
609	Id. mercurico.	»	1	»	10	»	1	»	
610	Id. di morfina.	»	1	»	650	»	1	»	
611	Id. potassico	»	1	»	1	40	1	»	
612	Id. rameico	»	»	1	1	»	1	»	
613	Id. sodico.	»	»	1	»	20	1	»	
614	Id. id. puro R.	1	»	»	2	»	1	»	
615	Id. id. id. S	»	1	»	»	30	1	»	T. 10 per °/o
616	Id. di stricnina	»	1	»	250	»	1	»	
617	Id. zincico	»	1	»	1	50	1	»	
618	Solfidrato ammonico R	»	1	»	10	»	1	»	
619	Solfito magnesico	»	1	»	3	»	1	»	
620	Id. sodico.	»	»	1	1	»	1	»	
621	Solfo in cannelli	»	»	1	»	40	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
622	Solfo lavato	»	»	1	»	70	1	»	
623	Id. sublimato	»	»	1	»	50	1	»	
624	Solfo dorato di antimonio	»	1	»	4	»	1	»	
625	Solfuro antimonioso del commº.	»	1	»	1	30	1	»	P.
626	Id. di ferro (artificiale)	»	»	1	2	»	1	»	
627	Id. di mercurio (cinabro)	»	1	»	12	»	1	»	
628	Id. molibdico nativo	1	»	»	20	»	1	»	
629	Id. potassico	»	1	»	2	50	1	»	
630	Soluzione alcolica di sapone per idrotimetro	»	1	»	3	»	1	»	T. 3,70 p. %
631	Sotto-acetato rameico	»	1	»	3	»	1	»	P.
632	Sparadrappo diachilon	»	»	1	5	»	1	»	
633	Stagno	1	»	»	18	»	1	»	T. di mille.
634	Id. del commercio	1	»	»	3	»	1	»	T. 900 milles.
635	Stricnina	»	1	»	270	»	1	»	
636	Succino	1	»	»	5	»	1	1	
637	Salicilato sodico	»	1	»	30	»	1	»	
652	Taffettà adesivo	»	1	»	25	»	1	»	
653	Tamarindo (frutti)	»	»	1	»	80	1	»	
654	Tanaceto (fiori)	»	»	1	1	»	1	»	
655	Tartrato (bi) potassico	»	1	»	3	50	1	»	
656	Id. borico potassico	»	1	»	5	»	1	»	P.
657	Id. potassico antimonico	»	1	»	6	»	1	»	
658	Id. sodico effervescente	»	»	1	5	»	1	»	P.
659	Tè	»	1	»	12	»	1	»	
660	Tela di cotone per cerotti	»	»	1	»	60	»	»	Al metro di c. 70 d'altezza.
661	Id. impermeabile Mackintosh)	»	»	1	5	»	»	»	Al metro di centim. 115 d'altezza.
662	Tiglio (fiori e brattee)	»	»	1	2	»	1	»	
663	Tornasole in pani	1	»	»	10	»	1	»	
664	Trementina	»	»	1	2	»	1	»	
665	Trifoglio fibrino	»	»	1	1	»	1	»	
677	Unguento d'altea	»	»	1	3	»	1	»	
678	Id. basilico	»	»	1	3	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Al		ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
679	Unguento egiziaco.	»	»	1	3	»	1	»	
680	Id. irritante del Lebas .	»	»	1	8	»	1	»	
681	Id. laurino.	»	1	»	3	»	1	»	
682	Id. mercuriale	»	1	»	7	»	1	»	a parte uguale di sostanza grassa e di metallo
683	Id. pei piedi equini. . .	»	»	1	3	»	1	»	
684	Id. populeo.	»	1	»	3	»	1	»	
685	Id. vescicatorio di Lebas.	»	»	1	8	»	1	»	
686	Uova di gallina	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
693	Valeriana (rizzomi).	»	1	»	1	50	1	»	P.
694	Velo fenicato (*garza*)	»	1	»	1	»	»	»	Al metro lineare
695	Veratrina.	»	1	»	300	»	1	»	
696	Verbasco (fiori)	»	1	»	5	»	1	»	
697	Vino	»	»	1	»	»	1	»	Al prezzo di compra
638	Vaselina	»	1	»	6	50	1	»	
702	Zafferano.	»	1	»	175	»	1	»	
703	Zinco.	»	1	»	15	»	1	»	T. di 1000
704	Id. del comm. in pani od in lamine	»	»	1	1	»	1	»	T. 950 millesimi
705	Zucchero raffinato di canna . .	»	»	1	1	85	1	»	

È fatta facoltà alle Direzioni di Sanità di richiedere alla Farmacia centrale quei medicamenti che sono segnati « *da acquistarsi sul luogo* » ogni qual volta che, per differenza di prezzo, lo trovino conveniente.

Visto: *Il Presidente del Comitato di sanità militare*
MANAYRA.

N. 43. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 158). — **Prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi.** — 15 marzo.

Essendo esaurita l'ultima edizione del Prontuario delle distanze da stazione a stazione per la rete ferroviaria e per la navigazione sui laghi, ed essendo d'altra parte avvenute molte variazioni, per l'apertura di nuovi tronchi e stazioni e per la rettificazione del chilometraggio, che ne rendono necessaria la rinnovazione, venne compilato per cura del comando del corpo di stato maggiore (direzione trasporti) un nuovo Prontuario da sostituirsi a quello adottato con *Atto* N, 143 del 1876, il quale s'intende perciò abolito.

Avuto riguardo alla intrapresa costruzione di molti tronchi di nuove ferrovie, si è combinato il nuovo Prontuario in modo tale che possa essere tenuto al corrente con poche aggiunte o con la rinnovazione parziale di qualche sua parte richiedente pochissima spesa.

Il Prontuario, il cui prezzo complessivo è di lire 1,10 la copia, consta delle seguenti parti, le quali sono vendibili anche separatamente al prezzo per ciascuna indicato:

Parte	I.	Elenco alfabetico delle stazioni.	cent.	35
»	II.	Tavola poliometrica delle stazioni di diramazione	»	20
»	III.	Tavole poliometriche parziali. .	»	40
»	IV.	Tavole poliometriche della Sardegna e Sicilia	»	10.

Nella tavola poliometrica della Sicilia furono lasciate in bianco le distanze delle varie stazioni dalla nuova stazione di Licata, la distanza attuale fra Favarotta e Licata essendo provvisoria, e così fu fatto anche per le distanze corrispondenti alle stazioni di Ennas e Terranova in Sardegna di prossima apertura.

Sono egualmente lasciate in bianco nelle tavole poliometriche per le ferrovie romane le distanze corrispondenti alle stazioni di Allerone ed Alberese non ancore state aperte all'esercizio.

Stante poi la prossima apertura del tronco Codola-Nocera, vennero regolate le tavole poliometriche parziali e l'elenco alfabetico come se il tronco stesso già esistesse. In attesa però di tale apertura si dovrà provvisoriamente far uso, pei viaggi sulla linea Napoli-Metaponto, della tavola poliometrica parziale della linea stessa unita alla serie.

Ogni comando ed ufficio dovrà provvedersi di una copia del nuovo Prontuario, da pagarsi sull'assegno di cancelleria. Una copia, da pagarsi sulla massa generale uomini, dovrà parimente essere provveduta per ogni maggiorità di battaglione, di mezzo reggimento di cavalleria e di brigata d'artiglieria e del genio, come pure per ogni compagnia, squadrone e batteria.

Le richieste, nelle quali si dovranno comprendere anche le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio uso ed a proprie spese, come pure i relativi pagamenti, si faranno al comando del corpo di stato maggiore (ufficio contabilità).

Il Prontuario è vendibile senza la carta ferroviaria, per la quale, ove occorra, si dovrà rivolgere richiesta all'Istituto topografico militare.

Il Ministro — F. Acton.

N. **44**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 63). — **Tabella dimostrativa del bagaglio che deve essere trasportato gratuitamente dalle società di navigazione, in base alla convenzione 15 dicembre 1877.** — 16 marzo.

Per opportuna norma delle amministrazioni militari si rende di pubblica ragione la seguente tabella indicante il peso del bagaglio che, in base alla convenzione 15 dicembre 1877, le società di navigazione sono obbligate a trasportare gratuitamente sia nei movimenti collettivi di corpi o reparti minori, sia nei movimenti individuali di militari isolati.

La pubblicazione di tale tabella non esclude però la stretta osservanza delle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 421 del 1880.

MOVIMENTI COLLETTIVI	PESO (chilog.)
Ogni compagnia di fanteria e di bersaglieri	800
Ogni compagnia alpina	3050
Ogni squadrone di cavalleria	660
Ogni batteria d'artiglieria da campagna	610
Ogni compagnia d'artiglieria da fortezza, del genio o del treno .	900
Ogni comando di battaglione di fanteria, di bersaglieri e di alpini	440
Ogni comando di mezzo reggimento cavalleria	550
Ogni comando di brigata d'artiglieria da campagna e del treno . .	420
Ogni comando di brigata d'artiglieria da fortezza e del genio . .	320
Ogni comando di reggimento di fanteria e di bersaglieri	1200
Ogni comando di reggimento cavalleria	1300
Ogni comando di reggimento d'artiglieria da campagna.	1600
Ogni comando di reggimento d'artiglieria da fortezza e del genio .	1300
Ogni deposito di fanteria	3100
Ogni deposito di bersaglieri	3800
Ogni deposito di cavalleria	8500
Ogni deposito d'artiglieria da campagna	24000
Ogni deposito d'artiglieria da fortezza	27900
Ogni deposito del genio	34700

NB. Il cômputo del peso complessivo del bagaglio dev'esser fatto secondo la vigente disposizione organica dei reggimenti del R. esercito. Epperciò viaggiando, a mo' d'esempio, un battaglione di fanteria ai 440 chilogrammi di bagaglio fissato pel comando di esso si deve aggiungere la competenza d'ognuna delle compagnie che viaggiano col detto comando, e di cui il battaglione è organicamente composto. E viaggiando un reggimento di fanteria alla competenza stabilita pel comando di esso si devono aggiungere quelle di ciascun comando di battaglione e di ciascuna compagnia, che viaggiano col detto comando, e di cui il reggimento è organicamente composto.

Lo zaino e l'armamento della truppa non sono calcolati nel peso di sopra perchè sono effetti, che la truppa porta sempre con se e non può abbandonare, che nei casi stabiliti dai regolamenti militari.

MOVIMENTI ISOLATI	PESO chilog.
Generale d'esercito; tenente generale comandante di corpo d'armata .	600
Tenente generale; maggior generale comandante di divisione . . .	400
Maggior generale; colonnello investito di funzioni di magg. generale	300
Colonnello; tenente colonnello capo di corpo o di servizio	250
Tenente colonnello e maggiore	200
Capitano	120
Tenente e sottotenente	100
Sottufficiale	20

N. B. Agli impiegati civili è assegnata la stessa competenza di bagaglio stabilita per gli ufficiali, secondo il rispettivo grado e posizione in corrispondenza col grado e colla posizione di essi ufficiali.

N. 45. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 159). — **Pubblicazione del Regolamento sul servizio delle intendenze in guerra.** — 17 marzo.

Con Regio decreto 14 gennaio è stato approvato il Regolamento sul servizio delle intendenze in guerra.

Questa pubblicazione fa parte del Regolamento di servizio in guerra, e ne costituisce la parte II.

Ciaschedun comando od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di due copie di questo Regolamento. I reggimenti e distretti dovranno provvedere, a spese della massa generale uomini, una copia per ciascun loro ufficio, e due per compagnia, squadrone o batteria, oltre alcune copie a disposizione dei comandanti di battaglione (mezzo reggimento o brigata per la cavalleria, artiglieria e genio).

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che le desiderano per proprio conto, dovranno essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, secondo è detto all'*Atto* 184 del 1879.

Il prezzo d'ogni copia è di lira una e centesimi trentacinque.

Il Ministro — F. Acton.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 10. Pubblicato il 2 aprile 1881. **Parte 1.**

5 LUGL

MARZO 25. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi del Regio Esercito durante l'anno 1880, *pag.* 151.

» 28. — Istruzione sul servizio dei cannoni da cent. 7 BR (Ret.) da campagna, e da cent. 9 ARC (Ret.), *pag.* 172.

» 30. — Modificazione alla Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 172.

» 31. — Modificazione alla Istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 173.

» 31. — Aggiunte alle norme amministrative che regolano la concessione delle razioni foraggio, *pag.* 178.

APRILE 1°. — Danni prodotti a proprietà private in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari, *pag.* 183.

» 1°. — Marcie d'ordinanza e repertori di marcie ordinarie per le fanfare di trombettieri dei corpi, *pag.* 198.

Atto N. **46**. — STATISTICA (Nota N. 10). — **Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi del Regio Esercito durante l'anno 1880.** — 25 marzo.

Quadro A. — ***Dimostrazione*** *delle perdite avvenute nei cavalli e muli del R. Esercito durante l'anno 1880 per le cause sotto indicate.*

	CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Medio della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla scuola veterinaria	Morti o dispersi in campo	Asportati dai disertori	TOTALE GENERALE	CONGUAGLIO °/o	
										1880	1879
Reggimento di cavalleria	Nizza (1) . .	S. Maria-Roma	778	8	14	»	»	»	22	2 828	5 468
	Piemon. R. (2)	Lucca	781	22	38	11	»	»	71	9 091	6 601
	Savoia (3) . .	Lodi	778	7	10	»	»	»	17	2 185	1 667
	Genova (4) . .	Capua-Napoli .	781	39	20	10	»	»	69	8 835	3 356
	Novara (5) . .	Milano	773	9	12	»	»	»	21	2 716	2 469
	Aosta (6) . .	Bologna	772	14	5	»	»	»	19	2 461	3 401
	Milano (7) . .	Vicenza	786	»	9	»	»	»	9	1 145	1 644
	Montebello (8)	Vercelli-Milano	786	7	8	1	»	»	16	2 036	3 576
	Firenze (9) . .	Saluzzo	776	4	7	»	»	»	11	1 418	1 389
	Vitt. Em. (10).	Brescia	788	18	8	»	»	»	26	3 299	7 921
	Foggia (11). .	Udine	792	16	13	»	»	»	29	3 661	3 466
	Saluzzo (12) .	Milano-Vercelli	794	2	3	2	»	»	7	» 881	1 259
	Monferrato(13	Voghera	799	2	5	»	»	»	7	» 876	1 507
	Alessandr. (14)	Verona	791	10	8	»	»	»	18	2 275	3 034
	Lodi (15) . .	Torino	789	12	13	4	»	»	29	3 675	2 532
	Lucca (16) . .	Napoli-Capua .	777	4	10	3	»	»	17	2 188	1 129
	Caserta (17) .	Padova	777	12	10	»	»	»	22	2 831	1 651
	Piacenza (18) .	Caserta	775	8	7	5	»	»	20	2 580	2 369
	Guide (19) . .	Savigliano . . .	775	9	7	»	»	»	16	2 064	1 140
	Roma (20) . .	Roma S. Maria	789	4	11	»	»	»	15	1 901	2 716
Scuola normale di cavalleria . .		Pinerolo	621	5	7	9	»	»	21	3 382	3 727
		Totale cavalleria .	16278	212	225	45	»	»	482	2 961	2 897
1° reggim. artigl.		Fuligno	718	21	24	»	»	»	45	6 267	4 603
2° id. .		Ferrara	733	41	36	»	»	»	77	10 504	13 674
3° id. .		Bologna	770	7	20	1	»	»	28	3 636	3 236
4° id. .		Cremona . . .	729	13	17	»	»	»	30	4 115	5 180
5° id. .		Venaria Reale	804	13	25	»	»	»	38	4 726	3 557
6° id. .		Vigevano . . .	776	5	13	»	»	»	18	2 319	4 318
7° id. .		Pisa	910	11	10	»	»	»	21	2 307	4 384
8° id. .		Verona	760	15	21	»	»	»	36	4 737	3 401
9° id. .		Pavia	716	18	19	16	»	»	53	7 402	6 301
10° id. .		Caserta	825	3	52	7	»	»	62	7 515	6 087
11° id. .		Capua	110	1	»	»	»	»	1	» 930	2 739
12° id. .		Ancona	180	4	»	»	»	»	4	2 222	3 361
13° id. .		Mantova	87	1	»	»	»	»	1	1 149	1 818
14° id. .		Genova	174	»	»	»	»	»	»	» »	1 408
1° reggim. genio		Pavia	164	2	4	»	»	»	6	3 658	4 459
2° id. .		Casale	168	1	5	1	»	»	7	5 166	4 575
		Totale artigl. e genio.	8624	156	246	25	»	»	427	4 951	5 189
		Totale generale .	24902	368	471	70	»	»	909	3 650	3 648

QUADRO B. — *Dimostrazione della vendita per riforma di cavalli e muli del R. Esercito effettuate durante l'anno 1880.*

CORPI	Media della forza	Venduti per riduzione di numero	Venduti per riforma	Totale dei venduti	Conguaglio % 1880		Conguaglio % 1879	
Regg cavalleria Nizza (1)	778	»	46	46	5	912	12	086
Id. Piemonte Reale (2 .	781	»	70	76	8	962	3	511
Id. Savoia (3). . . .	778	»	56	56	7	198	11	805
Id. Genova (4) . . .	781	»	42	42	5	377	5	175
Id. Novara (5) . . .	773	»	62	62	8	021	4	390
Id. Aosta (6)	772	»	53	53	6	865	4	354
Id. Milano (7) . . .	786	»	72	72	9	160	7	534
Id. Montebello (8) . .	786	»	66	66	8	397	12	018
Id. Firenze (9) . . .	776	»	47	47	6	056	8	194
Id. Vittorio Em (10) .	788	»	61	61	7	741	10	608
Id. Foggia (11) . . .	792	»	59	59	7	450	9	756
Id. Saluzzo (12) . . .	794	»	54	54	6	800	8	186
Id. Monferrato (13). .	799	»	128	128	16	02[illegible]	5	402
Id. Alessandria (14) .	791	»	85	85	10	746	7	965
Id. Lodi (15). . . .	789	»	88	88	11	153	7	594
Id. Lucca (16) . . .	777	»	81	81	10	424	4	642
Id. Caserta (17) . . .	777	»	76	76	9	781	9	657
Id. Piacenza (18) . .	775	»	88	88	11	355	5	486
Id. Guide (19) . . .	775	»	39	39	5	032	7	985
Id. Roma (20) . . .	789	»	90	90	11	406	8	797
Scuola normale di cavalleria . . .	621	»	36	36	5	796	5	744
Totale cavalleria . . .	16278	»	1399	1399	8	594	7	641
1° regg. artiglieria	718	24	47	71	9	888	10	159
2° id.	733	44	76	120	16	371	6	754
3° id.	770	24	55	79	10	260	9	558
4° id.	729	9	81	90	12	345	7	849
5° id.	804	14	61	75	9	328	5	533
6° id.	776	46	89	135	17	397	6	478
7° id.	910	7	30	37	4	066	3	554
8° id.	760	»	98	98	12	894	8	027
9° id.	716	»	42	42	5	866	5	068
10° id.	825	2	67	69	8	363	6	956
11° id.	110	»	»	»	»	»	»	»
12° id.	180	»	5	5	2	778	»	840
13° id.	87	»	»	»	»	»	»	»
14° id.	174	»	4	4	2	298	»	»
1° regg. genio	164	»	13	13	7	926	6	369
2° id.	168	»	21	21	12	500	13	725
Totale artiglieria e genio . . .	8624	170	689	859	9	960	6	706
Totale generale . . .	24902	170	2088	2258	9	067	7	334

Quadro C. — *Dimostrazione* *delle perdite avvenute nei cavalli e muli di truppa del R. Esercito nell'anno 1880 per le cause indicate nelle dimostrazioni* A *e* B.

	CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla scuola veterinaria	Venduti per riforma e per riduzione di numero	Morti o dispersi in campo	Asportati dai disertori	Totale generale	Conguaglio °/o 1880		Conguaglio °/o 1879	
Reggimento di cavalleria	Nizza (1)	778	8	14	»	46	»	»	68	8	740	17	554
	Piemonte Reale (2)	781	22	38	11	70	»	»	141	18	053	10	112
	Savoia (3)	778	7	10	»	56	»	»	73	9	383	13	472
	Genova (4)	781	39	20	10	42	»	»	111	14	212	8	531
	Novara (5)	773	9	12	»	62	»	»	83	10	737	6	859
	Aosta (6)	772	14	5	»	53	»	»	72	9	326	7	755
	Milano (7)	786	»	9	»	72	»	»	81	10	305	9	178
	Montebello (8)	786	7	8	1	66	»	»	82	10	433	15	594
	Firenze (9)	776	4	7	»	47	»	»	58	7	474	9	583
	Vittorio Em. (10)	788	18	8	»	61	»	»	87	11	040	18	529
	Foggia (11)	792	16	13	»	59	»	»	88	11	111	13	222
	Saluzzo (12)	794	2	3	2	54	»	»	61	7	682	9	445
	Monferrato (13)	799	2	5	»	128	»	»	135	16	896	6	909
	Alessandria (14)	791	10	8	»	85	»	»	103	13	021	10	999
	Lodi (15)	789	12	13	4	88	»	»	117	14	828	10	126
	Lucca (16)	777	4	10	3	81	»	»	98	12	612	5	771
	Caserta (17)	777	12	10	»	76	»	»	98	12	612	11	308
	Piacenza (18)	775	8	7	5	88	»	»	108	13	915	7	855
	Guide (19)	775	9	7	»	39	»	»	55	7	096	9	125
	Roma (20)	789	4	11	»	90	»	»	105	13	307	11	513
	Scuola normale di cavalleria	621	5	7	9	36	»	»	57	9	178	9	471
	Totale cavalleria	16278	212	225	45	1399	»	»	1881	11	555	10	538
	1° regg. artiglieria	718	21	24	»	71	»	»	116	16	155	14	762
	2° id.	733	41	36	»	120	»	»	197	26	875	20	428
	3° id.	770	7	20	1	79	»	»	107	13	896	12	789
	4° id.	729	13	17	»	90	»	»	120	16	460	12	729
	5° id.	804	13	25	»	75	»	»	113	14	054	9	090
	6° id.	776	5	13	»	135	»	»	153	19	716	10	796
	7° id.	910	11	10	»	37	»	»	58	6	373	7	938
	8° id.	760	15	21	»	98	»	»	134	17	631	11	428
	9° id.	716	18	19	16	42	»	»	95	13	268	11	369
	10° id.	825	3	52	7	69	»	»	131	15	878	13	043
	11° id.	110	1	»	»	»	»	»	1	»	930	2	739
	12° id.	180	4	»	»	5	»	»	9	5	»	4	201
	13° id.	87	1	»	»	»	»	»	1	1	149	1	818
	14° id.	174	»	»	»	4	»	»	4	2	298	1	408
	1° regg. genio	164	2	4	»	13	»	»	19	11	585	10	828
	2° id.	168	1	5	1	21	»	»	28	16	666	18	300
	Totale artigl. e genio	8624	156	246	25	859	»	»	1286	14	951	11	895
	Totale generale	24902	368	471	70	2258	»	»	3167	12	717	10	982

Dimostrazione *dei quadrupedi passati alle scuole veterinarie, durante l'anno* 1880.

REGGIMENTI O DEPOSITI	Cause del passaggio								Provenienti da rimonte di pronto servizio		Provenienti dai depositi d'allevamento di			TOTALE
	Bronchite cronica	Cancro del fettone	Corizza cronica	Farcino	Idrotorace	Marasmo	Moccio	Polmonite cronica	Indigeni	Esteri	Grosseto	Persano	Palmanova	
Regg. Cavall. Nizza (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Piemonte R. (2)	»	1	»	2	»	»	5	»	»	6	4	1	»	11
» » Savoia (3)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Genova (4)	»	»	»	»	»	»	10	»	»	5	4	1	»	10
» » Novara (5)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Aosta (6)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Milano (7)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Montebello (8)	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
» » Firenze (9)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Vittorio E. (10)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Foggia (11)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Saluzzo (12)	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1	1	»	2
» » Monferrato (13)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Alessandria (14)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Lodi (15)	»	»	»	»	»	»	4	»	»	1	3	»	»	4
» » Lucca (16)	»	»	»	»	»	»	3	»	2	»	1	»	»	3
» » Caserta (17)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Piacenza (18)	»	»	»	»	»	»	5	»	4	1	»	»	»	5
» » Guide (19)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Roma (20)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Scuola normale di Cavalleria	1	»	»	1	»	»	7	»	»	6	1	2	»	9
Totale Cavalleria	1	1	»	5	»	»	38	»	6	20	14	5	»	45
1° Reggimento Artiglieria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3° » »	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1
4° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9° » »	»	»	1	6	»	1	6	2	14	2	»	»	»	»
10° » »	»	»	»	»	»	»	7	»	4	3	»	»	»	16
11° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
12° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° Reggimento Genio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Totale Artiglieria e Genio	»	»	1	6	1	1	14	2	19	6	»	»	»	25
Totale Cavall., Artigl. e Genio	1	1	1	11	1	1	52	2	25	26	14	5	»	70
Dep. allev. cavalli di Grosseto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » » Persano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » » Palmanova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale dei Depositi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALE GENERALE	1	1	1	11	1	1	52	2	25	26	14	5	»	70

Dimostrazione *dei quadru*

REGGIMENTI O DEPOSITI	Anasarca	Artrite purulenta	Artrocace	Carie necrosi	Elefantiasi	Farcino
Reggimento Cavalleria Nizza (1)	»	»	»	»	»	»
» » Piemonte R. (2)	»	1	»	1	»	»
» » Savoia (3)	»	»	»	»	»	[illegible]
» » Genova (4)	»	»	»	»	»	1
» » Novara (5)	»	»	»	»	»	1
» » Aosta (6)	»	»	»	»	»	»
» » Milano (7)	»	»	»	»	»	»
» » Montebello (8)	»	»	»	»	»	[illegible]
» » Firenze (9)	1	»	»	»	»	»
» » Vittorio Emanuele (10)	»	1	»	»	»	3
» » Foggia (11)	»	»	»	»	»	4
» » Saluzzo (12)	»	»	»	»	»	»
» » Monferrato (13)	»	»	»	»	»	»
» » Alessandria (14)	»	»	»	»	»	»
» » Lodi (15)	»	»	»	»	»	»
» » Lucca (16)	»	»	»	»	»	1
» » Caserta (17)	»	»	»	»	»	[illegible]
» » Piacenza (18)	»	»	»	»	»	3
» » Guide (19)	»	1	1	»	»	»
» » Roma (20)	»	»	»	»	»	»
Scuola normale di Cavalleria	»	»	»	»	»	»
Totale Cavalleria	1	3	1	1	»	24
1° Reggimento Artiglieria	»	»	»	»	»	4
2° » »	»	»	»	»	»	15
3° » »	»	»	»	1	»	1
4° » »	»	»	»	»	»	1
5° » »	»	»	»	1	1	3
6° » »	»	»	»	»	»	1
7° » »	»	»	»	1	»	»
8° » »	»	»	»	»	»	4
9° » »	»	»	»	»	»	5
10° » »	»	»	»	»	»	»
11° » »	»	»	»	»	»	»
12° » »	»	»	»	»	»	1
13° » »	»	»	»	»	»	»
14° » »	»	»	»	»	»	3
1° Reggimento Genio	»	»	»	»	»	1
2° » »	»	»	»	»	»	»
Totale Artiglieria e Genio	»	»	»	3	1	29
Totale Cavalleria, Artiglieria e Genio	1	3	1	4	1	53
Deposito d'allevamento cavalli di Grosseto	»	»	»	1	»	2
» » » Persano	»	»	»	»	»	»
» » » Palmanova	»	»	»	»	»	»
Totale dei Depositi	»	»	»	1	»	2
TOTALE GENERALE	1	3	1	5	1	[illegible]

battuti durante l'anno 1880.

	LL'ABBATTIMENTO										Provenienti da rimonte di pronto servizio		Provenienti dai depositi di allevamento di			TOTALE
	Frattura	Gastro epatite	Marasma	Moccio	Paralisi	Pioemia	Pleurite lenta	Pododermatite	Tabe meseraica	Vizio cardiaco	Indigeni	Esteri	Grosseto	Persano	Palmanova	
»	3	»	»	2	1	»	»	»	»	»	1	4	1	2	»	8
»	2	»	»	16	»	»	»	»	»	»	1	11	5	5	»	22
»	»	»	»	2	2	»	»	»	»	»	2	»	5	»	»	7
»	4	»	»	33	1	»	»	»	»	»	9	19	5	6	»	30
»	2	1	»	5	»	»	»	»	»	»	»	6	4	»	»	9
»	5	»	»	9	»	»	»	»	»	»	3	5	4	2	»	14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	4	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	5	2	»	»	7
»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	4
»	4	»	»	9	»	1	»	»	»	»	12	1	4	1	»	18
»	2	»	»	10	»	»	»	»	»	»	2	14	»	»	»	16
»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	2
»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	2
»	2	»	»	8	»	»	»	»	»	»	1	3	3	3	»	10
»	2	»	»	10	»	»	»	»	»	»	4	3	4	1	»	12
»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	1	»	»	24
»	2	»	»	8	»	»	»	»	»	»	4	2	3	3	»	1
»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	4	»	4	»	»	8
»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	2	3	»	»	9
»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	1	»	4
»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	»	5
»	50	1	»	125	4	1	1	»	»	»	53	84	51	24	»	212
»	8	»	»	8	1	»	»	»	»	»	7	14	»	»	»	21
»	2	»	1	27	»	»	»	»	»	»	12	29	»	»	»	41
»	4	»	»	1	»	1	»	»	»	»	5	2	»	»	»	7
»	4	»	»	6	»	»	»	»	»	»	5	8	»	»	»	13
»	4	»	»	4	1	»	»	»	»	»	2	11	»	»	»	13
»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	1	»	»	»	5
»	6	»	»	4	»	»	»	1	»	»	»	11	»	»	»	11
»	1	»	»	10	»	»	»	»	»	»	4	11	»	»	»	15
»	6	»	»	9	»	»	»	»	»	»	12	6	»	»	»	18
»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	2	1	»	»	»	3
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
»	»	»	»	8	»	»	»	»	»	»	2	2	»	»	»	4
»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	2
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
1	40	»	1	74	2	1	»	1	1	1	57	99	»	»	»	156
1	90	1	1	199	6	2	1	1	1	1	110	183	51	24	»	368
»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	6
»	5	»	»	2	»	»	»	»	»	»	7	»	»	»	»	7
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	5	»	»	5	»	»	»	»	»	»	13	»	»	»	»	18
1	95	1	1	204	6	2	1	1	1	1	123	183	51	24	»	381

Dimostrazione *dei quadrupe*

REGGIMENTI O DEPOSITI	Aborto	Adenite equina	Afta epizootica	Anasarca	Anemia	Aneurisma	Angina Catarrale	Angina Carbone	Annegati	Antrace apopletica	Apoplessia cerebrale	Bronchite	Cachessia verminosa
Regg. Cavall. Nizza (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Piemonte R. (2)	»	1	»	1	1	»	»	1	»	»	1	»	1
» » Savoia (3)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Genova (4)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Novara (5)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Aosta (6)	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Milano (7)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Montebello (8)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Firenze (9)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Vittorio E. (10)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Foggia (11)	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Saluzzo (12)	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
» » Monferrato (13)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Alessandria (14)	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»
» » Lodi (15)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Lucca (16)	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Caserta (17)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Piacenza (18)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Guide (19)	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»
» » Roma (20)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Scuola normale di Cavalleria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
Totale Cavalleria	1	1	»	3	3	1	1	1	»	»	2	1	1
1° Reggimento Artiglieria	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	1	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
3° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»
4° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5° » »	»	»	»	2	»	»	»	»	»	1	»	»	»
6° » »	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
7° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8° » »	»	»	»	1	»	»	5	»	»	»	»	»	»
9° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»
11° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° Reggimento Genio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale Artigl. e Genio	»	»	»	3	»	1	7	»	»	1	5	1	»
Totale Cavall., Artigl. e Genio	1	1	»	6	3	2	8	1	»	1	7	2	1
Dep. d'allev. cavalli di Grosseto	»	1	2	1	»	3	»	»	3	»	»	»	»
» » » Persano	»	1	»	1	»	»	3	»	»	»	»	»	»
» » » Palmanova	»	»	»	3	»	»	3	»	»	»	»	»	»
Totale dei Depositi	»	2	2	5	»	3	6	»	3	»	»	»	»
TOTALE GENERALE	1	3	2	11	3	5	14	1	3	1	7	2	1

morti, durante l'anno 1880.

DELLA MORTE

Cancrena	Cancro	Capostorno	Carie	Cimurro	Cistite	Colica	Colpiti dal fulmine	Comm. celebro-spinale	Congestione		Dissenteria	Divorati dai lupi	Ematuria	Emorragia	Encefalite	Epatite	Ernie	Farcino acuto	Ferite		Flemmone	Frattura	Gastro-enterite	Indigestione vertiginosa	Idrocefalo
									Celebrale	Polmonite									in genere	penetranti					
1	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	3	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»
»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
»	»	1	»	»	»	2	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	3	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»
»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	»
1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	1	1	»	»	1	29	»	1	4	1	»	»	»	1	11	1	2	»	»	2	1	»	15	»	»
»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»
»	1	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»
»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	»	1	1	2	»	»	»	»	»	»	1	6	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»
1	»	»	»	»	»	39	»	»	»	»	1	»	1	3	10	»	2	1	»	»	»	3	19	»	»
3	1	1	»	»	1	68	»	1	4	1	1	»	1	4	21	1	4	1	»	2	1	3	31	»	»
1	»	»	1	»	»	1	1	»	4	»	»	»	1	3	»	»	»	»	»	»	1	1	10	»	»
1	»	»	»	»	1	1	»	»	7	»	»	3	»	3	1	»	»	»	1	»	»	»	3	4	6
»	»	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
2	»	»	1	1	1	4	1	»	11	»	»	3	1	6	1	»	»	»	1	»	1	1	14	4	6
5	1	1	1	1	2	72	1	1	15	1	1	9	2	10	22	1	4	1	1	2	2	4	45	4	6

Segue **Dimostrazione** dei quadrupedi

REGGIMENTI O DEPOSITI	CAUSE												
	Idrotorace	Influenza	Lacerazioni dei visceri	Lussazione	Marasma	Metrite	Mielite	Moccio acuto	Narcosi carbonica	Nefrite	Paralisi	Pericardite	Peritonite
Regg. Cavall. Nizza (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Piemonte R. (2)	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»
» » Savoia (3)	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
» » Genova (4)	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2	»	»
» » Novara (5)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Aosta (6)	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»
» » Milano (7)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»
» » Montebello (8)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
» » Firenze (9)	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»
» » Vittorio E. (10)	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Foggia (11)	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
» » Saluzzo (12)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Monferrato (13)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Alessandria (14)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Lodi (15)	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Lucca (16)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Caserta (17)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Piacenza (18)	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»
» » Guide (19)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
» » Roma (20)	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Scuola normale di Cavalleria	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»
Totale Cavalleria	4	1	6	1	»	1	1	3	1	2	4	2	2
1° Reggimento Artiglieria	»	»	2	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»
2° » »	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»
3° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
4° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	1
5° » »	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»
6° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»
7° » »	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9° » »	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
10° » »	1	»	2	»	1	»	»	»	»	»	3	1	2
11° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° Reggimento Genio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
Totale Artiglieria e Genio	2	»	6	»	1	»	1	3	»	1	10	2	3
Totale Cavall. Artigl. e Genio	6	1	12	1	1	1	2	6	1	3	14	4	5
Dep. d'allev. cavalli di Grosseto	5	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	2	8
» » » Pesaro	3	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	4	6
» » » Palmanova	3	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale dei Depositi	9	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	6	14
TOTALE GENERALE	15	1	15	2	1	1	3	6	1	3	14	10	19

morti, durante l'anno 1880.

DELLA MORTE														Provenienti da rimonta di pronto servizio		Provenienti dai depositi d'allevamento di			TOTALE
Pioemia	Pleurite	Podoflemmatite	Polmonite	Reumatismo	Rottura di muscoli	Sincope	Tabe meseraica	Tetano	Tifo	Trombosi venosa	Tubercolosi polmonale	Tumore fecale	Volvolo	Indigeni	Esteri	Grosseto	Persano	Palmanova	
»	»	»	1	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	4	4	1	5	»	14
»	8	»	6	»	»	»	»	»	7	»	2	»	»	2	23	9	5	»	38
»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	4	»	»	10
1	»	»	7	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	4	9	2	5	»	20
1	»	»	3	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	5	3	»	»	12
»	»	»	2	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	1	1	6	9	»	5
»	1	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	4	4	1	1	»	9
»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	»	»	8
»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	2	»	»	7
1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	4	»	4	»	»	8
»	3	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	12	4	»	»	13
»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	8
»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2	»	»	5
»	»	»	3	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2	3	2	1	»	8
»	»	»	1	»	»	»	»	2	3	»	»	»	1	4	4	5	»	»	13
»	»	»	1	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	7	»	»	3	»	10
»	»	»	2	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	5	3	»	2	»	10
1	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	1	1	4	1	»	7
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	4	2	»	1	»	7
»	»	»	1	1	»	»	»	»	6	»	»	»	»	4	3	2	2	»	11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	3	2	2	»	»	7
4	14	1	35	3	»	1	3	8	32	»	4	1	2	52	94	51	28	»	225
»	1	»	7	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	9	15	»	»	»	25
2	»	»	10	»	»	»	»	»	10	»	»	»	1	11	25	»	»	»	36
»	»	»	8	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	8	12	»	»	»	20
1	1	»	»	»	»	»	»	2	4	»	»	»	»	5	12	»	»	»	17
»	»	»	2	1	»	»	»	1	6	»	»	»	»	4	21	»	»	»	25
1	»	»	3	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	7	6	»	»	»	13
»	1	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	10	»	»	»	10
»	»	»	2	1	»	»	»	»	4	1	»	»	1	3	18	»	»	»	21
1	1	»	10	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	12	7	»	»	»	19
1	»	»	17	»	»	»	»	2	8	»	»	»	»	24	28	»	»	»	52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	2	2	»	»	»	4
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3	»	»	»	5
7	4	»	54	4	»	»	»	9	38	1	»	»	2	87	159	»	»	»	246
11	18	1	90	7	»	1	3	17	70	1	4	1	4	139	253	51	28	»	471
9	»	»	33	»	1	»	9	1	6	»	»	»	»	107	»	»	»	»	107
»	1	»	14	»	2	»	3	»	17	»	»	»	»	95	»	»	»	»	95
»	1	»	4	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	25
9	2	»	51	»	3	»	16	1	23	»	»	»	»	227	»	»	»	»	227
20	20	1	141	7	3	1	19	18	93	1	4	1	4	366	253	51	28	»	698

Dimostrazione *dei quadrupedi*

REGGIMENTI O DEPOSITI	CAUSE											
	Anchilosi	Atrofia muscolare	Bolsaggine	Bronchite cronica	Cancro del fettone	Capostorno	Carie	Cattiva conformazione	Cecità	Cicatrice deformi	Claudicazioni	Corizza cronica
Regg. Cavall. Nizza (1)	1	»	1	»	»	»	»	1	8	»	11	5
» » Piemonte R. (2)	»	»	»	»	»	»	»	5	4	»	22	2
» » Savoia (3)	»	»	2	»	1	»	1	1	5	»	10	5
» » Genova (4)	»	»	3	»	»	»	»	4	7	»	8	3
» » Novara (5)	1	»	»	»	2	»	»	5	4	»	13	3
» » Aosta (6)	1	»	4	»	»	1	»	4	2	»	14	»
» » Milano (7)	»	»	»	»	1	»	»	5	3	»	11	»
» » Montebello (8)	1	»	5	1	»	»	1	3	6	»	7	2
» » Firenze (9)	2	»	4	»	»	»	»	»	4	»	7	6
» » Vittorio E. (10)	»	»	3	»	»	»	»	5	3	»	6	5
» » Foggia (11)	»	»	3	»	»	»	»	14	»	»	8	5
» » Saluzzo (12)	»	»	2	»	»	»	»	2	5	1	18	7
» » Monferrato (13)	»	»	2	»	1	»	1	18	4	»	29	1
» » Alessandria (14)	»	»	8	»	»	»	»	2	4	»	15	3
» » Lodi (15)	1	»	7	»	»	»	»	8	3	»	19	3
» » Lucca (16)	»	»	6	»	1	»	»	»	1	»	17	2
» » Caserta (17)	3	»	1	»	»	»	»	4	8	»	9	2
» » Piacenza (18)	»	»	5	»	»	»	»	2	1	»	33	2
» » Guide (19)	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	6	4
» » Roma (20)	»	»	3	»	»	»	»	2	3	»	31	»
Scuola normale di Cavalleria	»	»	8	»	»	»	»	1	»	»	2	8
Totale Cavalleria	10	»	69	1	6	1	3	86	70	1	291	2
1° Reggimento Artiglieria	»	»	3	»	»	»	»	»	8	»	7	»
2° » »	»	»	8	»	»	»	»	1	5	»	15	»
3° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	8	»	15	»
4° » »	1	»	4	»	»	»	»	3	6	»	6	»
5° » »	»	1	3	»	1	»	3	1	4	»	12	»
6° » »	»	1	9	»	2	»	»	»	5	»	11	»
7° » »	»	»	1	»	2	»	»	1	3	»	6	»
8° » »	»	»	»	»	1	»	»	2	6	»	6	»
9° » »	2	»	1	»	»	»	»	»	6	»	4	»
10° » »	1	»	2	»	»	1	»	1	6	»	9	»
11° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° Reggimento Genio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»
Totale Artiglieria e Genio	2	4	20	»	6	1	3	13	52	»	91	»
Totale Cavall. Artigl. e Genio	14	2	89	1	12	2	6	99	122	1	385	2
Deposito d'allev. cavalli di Grosseto	»	»	3	»	»	»	»	»	8	»	1	»
» » » Persano	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»
» » » Palmanova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale dei Depositi	»	»	4	»	»	»	»	»	4	»	1	»
TOTALE GENERALE	14	2	93	1	12	2	6	99	126	1	386	2

riformati durante l'anno 1880.

DELLA RIFORMA

Crampo	Deficiente statura	Edema cronico	Elefantiasi	Enfisema polmonale	Epatite cronica	Epilessia	Erpete	Fimatosi	Fistola incurabile	Frattura	Gastro-enterite	Già alla produzione	Idrartro	Idrocefalo	Idrope tendineo	Incastellatura	Linfagite cronica	Logoro dal servizio	Lombaggine	Lussazione	Mal del garrese	Marasma	Melanosi	Metrite	Monocripia
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2	4	»	»	2	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	12	3	»	»	»	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	12	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	»	»	»	»	»	»	»
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	1	»	»	1	»	»	1
»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	1	»	2	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	1	»	»	»	»	4	4	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	4	»	»	»	»	»	»
»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	4	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	5	1	»	»	»	»	1	»
»	1	4	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	17	»	»	1	3	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	14	1	»	»	3	»	»	»
»	»	2	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	10	2	»	1	2	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	4	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	7	1	»	»	»	»	»	»
»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	9	1	»	»	1	»	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	1	»	»	3	»	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	4	1	»	»	1	»	»	»
1	2	8	2	1	»	1	3	1	2	1	5	»	6	4	1	2	1	191	33	1	2	18	1	1	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	9	»	»	»	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»	2	»	»	»	5	»	»	»
»	»	3	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2	»	»	»	»	10	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	9	»	»	»	2	»	»	»
»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	7	»	»	»	»	»	»	»
»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»
»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	2	»	1	»	»	»	»	6	»	»	»	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»
»	»	11	1	»	1	1	»	1	6	»	»	»	12	3	»	»	»	57	»	»	»	9	»	»	»
1	2	21	3	1	1	2	3	2	8	1	5	»	18	7	1	2	1	248	33	1	2	27	1	1	1
»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
1	3	21	3	1	1	2	3	2	8	1	5	23	18	7	1	2	1	249	23	1	2	27	1	1	1

Segue **Dimostrazione** *dei quadrupedi*

REGGIMENTI O DEPOSITI	CAUSE										
	Ninfomania	Osteomi	Paralisi	Paraplegia	Periostite	Piaghe estive	Pleurite cronica	Pneumorragia	Podotrochilite	Pulmonite cronica	Retraz. muscolare
Regg. Cavall. Nizza (1)	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Piemonte R. (2)	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»
» » Savoia (3)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Genova (4)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
» » Novara (5)	»	5	1	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Aosta (6)	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Milano (7)	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Montebello (8)	»	4	»	»	»	1	1	1	»	1	»
» » Firenze (9)	»	3	1	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Vittorio E. (10)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»
» » Foggia (11)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
» » Saluzzo (12)	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Monferrato (13)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	5
» » Alessandria (14)	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Lodi (15)	»	1	1	»	»	»	»	»	1	3	1
» » Lucca (16)	»	1	»	»	»	»	»	»	1	1	»
» » Caserta (17)	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Piacenza (18)	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Guide (19)	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » Roma (20)	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»
Scuola normale di Cavalleria	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale Cavalleria	1	35	3	»	1	2	2	1	2	9	11
1° Reggimento Artiglieria	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	»	4	»	»	»	»	»	»	»	6	»
3° » »	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2	»
4° » »	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»
6° » »	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»
7° » »	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8° » »	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9° » »	»	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»
10° » »	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»
11° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° Reggimento Genio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
Totale Artiglieria e Genio	»	21	4	»	»	1	»	»	»	12	»
Totale Cavall. Artigl. e Genio	1	56	7	»	1	3	2	1	2	1	21
Dep. d'allev. cavalli di Grosseto	»	4	»	3	»	»	»	»	»	»	»
» » » Pesaro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » » Palmanova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale dei depositi	»	4	»	3	»	»	»	»	»	»	»
TOTALE GENERALE	1	60	7	3	1	3	2	1	2	21	11

riformati durante l'anno 1880.

DELLA RIFORMA													Provenienti da rimonte di pronto servizio		Provenienti dai depositi d'allevamento di			TOTALE
Retraz. tendinea	Reumatismo	Riduz. di numero	Rifondimento cronico	Rustichezza	Sarcoma	Tabe meseraica	Tenite	Ticchio	Tubercolosi	Tumore in genere	Vecchiaia	Vizio cardiaco	Indigeni	Esteri	Grosseto	Persano	Palmanova	
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	12	»	4	27	12	3	»	46
1	»	»	1	»	»	1	»	1	»	»	13	»	14	20	31	5	»	70
»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	15	»	12	18	25	1	»	56
»	»	»	2	»	»	1	»	»	»	»	8	»	8	19	10	5	»	42
»	»	»	»	»	»	3	»	1	»	»	17	»	9	13	37	3	»	62
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18	»	15	19	12	7	»	53
1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	25	»	49	23	»	»	»	72
1	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	11	»	7	29	23	7	»	66
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21	»	10	22	11	4	»	47
1	»	»	»	»	»	1	»	5	»	»	25	»	33	1	17	10	»	61
»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	10	»	1	58	»	»	»	59
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	15	»	11	20	18	5	»	54
»	»	»	»	1	»	»	»	8	»	1	30	»	55	21	41	8	»	125
»	5	»	»	1	»	»	»	3	»	»	30	»	22	20	22	21	»	85
»	»	»	2	»	»	»	»	1	1	»	16	1	23	22	36	2	»	83
»	»	»	»	18	»	1	1	»	»	»	22	»	41	6	16	10	»	81
»	»	»	»	»	»	»	»	7	»	»	23	»	35	4	27	10	»	76
»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	31	»	31	17	39	1	»	88
»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	11	»	21	7	10	1	»	39
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	31	»	55	20	14	1	»	90
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	»	8	18	8	2	»	36
9	5	»	5	22	1	15	3	35	1	1	409	1	457	421	412	106	»	1396
1	»	25	»	2	»	1	»	2	»	»	10	»	34	37	»	»	»	71
»	»	»	»	2	»	5	»	2	»	»	65	»	70	50	»	»	»	120
2	»	»	»	»	»	2	»	7	»	»	23	»	46	33	»	»	»	79
»	»	8	»	3	»	1	»	10	»	»	36	»	50	40	»	»	»	90
»	»	10	»	1	»	3	»	6	»	»	16	»	26	49	»	»	»	75
»	2	46	»	7	»	»	»	1	»	»	46	»	94	41	»	»	»	135
»	»	»	»	2	»	»	»	1	»	»	13	»	20	17	»	»	»	37
»	2	»	»	1	»	3	»	12	»	»	53	»	50	48	»	»	»	98
»	2	»	»	1	»	2	»	2	»	»	17	»	26	16	»	»	»	42
2	1	3	»	1	»	1	»	3	»	1	25	»	39	30	»	»	»	69
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	2	3	»	»	»	6
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	2	»	1	3	»	»	»	4
»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	9	»	9	4	»	»	»	13
»	»	»	»	2	»	»	»	1	»	»	9	»	11	10	»	»	»	21
5	7	92	»	24	»	16	»	49	»	1	329	»	475	384	»	»	»	859
14	12	92	5	46	1	33	3	81	1	2	731	1	932	808	412	106	»	2258
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	42	»	»	»	»	42
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	4	»	»	»	»	4
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	46	»	»	»	»	46
14	12	92	5	46	1	33	3	84	1	2	736	1	978	808	412	106	»	2304

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi del R. Esercito durante l'anno 1880 e distinte secondo l'origine dei quadrupedi stessi.*

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1880.	13789	8820	22609
Rimonte dell'anno 1880	2372	1984	4356
TOTALE. . .	16161	10804	26965
Perdite come da dimostrazione *A* . . .	453	456	909
Conguaglio % . .	2,803	4,220	3,371

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1880.	13789	8820	22609
Rimonte dell'anno 1880.	2372	1984	4356
TOTALE. . .	16161	10804	26965
Perdite come da dimostrazione *B* . . .	1442	816	2258
Conguaglio % . .	8,922	7,553	8,373

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1880.	13789	8820	22609
Rimonte dell'anno 1880.	2372	1984	4356
TOTALE. . .	16161	10804	26965
Perdite come da dimostrazione *C* . . .	1895	1272	3167
Conguaglio % . .	11,725	11,773	11,744

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi del R. Esercito durante l'anno* 1880 *divise secondo gli anni di loro rimonta.*

ANNI DI RIMONTA	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1880 . .	2	8	8	9	40	49	135	624	196
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***A***	»	»	»	»	4	»	6	22	3
Conguaglio °/₀ . .	»	»	»	»	10,000	0,000	4,444	3,525	1,531

ANNI DI RIMONTA	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1880 . .	2	8	8	9	40	49	135	624	196
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***B***.	1	3	5	7	19	36	63	279	80
Conguaglio °/₀ . .	50,000	37,500	62,500	77,777	47,500	73,469	46,667	44,712	40,815

ANNI DI RIMONTA	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1880 . .	2	8	8	9	40	49	135	624	196
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***C***.	1	8	5	7	23	36	69	301	83
Conguaglio °/₀ . .	50,000	37,500	62,500	77,777	57,500	73,469	51,111	48,237	42,345

1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	TOTALE
172	399	2796	890	991	1655	827	1523	1479	8253	912	1641	4356	26965
3	10	111	24	25	59	31	55	54	288	21	53	140	909
1,744	2,506	3,970	2,696	2,522	3,565	3,749	3,611	3,651	3,489	2,302	3,230	3,214	3,371

1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1379	1880	TOTALE
172	399	2796	890	991	1655	827	1523	1479	8253	912	1641	2356	21965
47	92	476	127	86	124	41	95	97	456	45	66	13	2258
27,325	23,057	17,024	14,270	8,678	7,492	4,957	6,238	6,558	5,525	4,934	4,021	298	8,373

1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	TOTALE
172	399	2796	890	991	1655	827	1523	1479	8253	912	1641	4356	26965
50	102	587	151	111	183	72	150	151	744	66	119	153	3167
29,069	25,563	20,994	16,966	11,200	11,057	8,706	9,849	10,209	9,014	7,236	7,251	3,512	44,74

Tabella comparativa *dei conguagli °/o delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi del R. Esercito rispettivamente alla media della forza e ciò durante gli anni sotto indicati.*

NEGLI ANNI	1876	1877	1878	1879	1880	In complesso nel decennio
Cavalleria e scuola norm.	9,879	13,987	11,672	10,538	11,555	11,526
Artiglieria e genio. . .	7,457	12,068	11,423	11,895	14,951	11,558
In complesso nelle suddette armi	9,032	13,300	11,586	10,982	12,717	11,523

Conguaglio °/o media della perdita 11,500.
Durata media del cavallo o mulo di servizio, anni 8 e mesi 8 circa.

Perdite *avvenute nell'anno 1880 nei quadrupedi dei depositi di allevamento cavalli di Grosseto e Persano e presso i corpi delle armi a piedi.*

CORPI	Forza	PERDITE PER		Totale perdite	Conguaglio p. %	
		Abbattimento o morte	Riformati			
80 reggimenti di fanteria a 3 quadrupedi cadauno	240	4	27	31	12	916
40 reggimenti di bersaglieri a 4 quadrupedi cadauno.	40	1	5	6	15	000
80 distretti militari e 36 compagnie alpine a 1 quadrupede cadauno (1). .	115	3	8	11	9	565
3 battaglioni d'istruzione a 1 quadrupede cadauno	3	»	»	»	»	»
Deposito allev. cavalli Grosseto	1790	113	42	155	8	659
Id. Persano — media della forza	890	102	4	106	11	910
Id. Palmanova	376	25	»	25	6	648
TOTALI . .	3454	248	86	334	9	669

---

(1) I distretti di Venezia e Campagna non ha quadrupedi.

Il Ministro — F. ACTON.

N. **47.** — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA (Nota N. 5). — **Istruzione sul servizio dei cannoni da cent. 7 BR (Ret.) da campagna, e da cent. 9 ARC (Ret.)** — 28 marzo.

È stata pubblicata una nuova edizione della seguente Istruzione: *Istruzione sul servizio dei cannoni da cent. 7 BR. (Ret.) da campagna, e da cent. 9 ARC (Ret.)*.

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione di detta Istruzione sono inserte nel *Giornale d'artiglieria e genio*, anno 1881, parte 1ª, pag 45.

Il Ministro — F. ACTON.

N. **48.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 225). — **Modificazione alla Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — 30 marzo.

Questo Ministero ha determinato che la mantellina di panno turchino in uso per la truppa dei bersaglieri ed alpini venga munita sul davanti di una linguetta dello stesso panno, affinchè il soldato possa, tenendola chiusa, ripararsi meglio dalle intemperie.

Il campione di questa linguetta verrà trasmesso dall'opificio di arredi militari alle amministrazioni cui spetta, le quali, appena avutolo, provvederanno perchè una linguetta perfettamente conforme venga applicata sulle mantelline tanto in distribuzione, quanto in fondo di magazzino.

La spesa di centesimi 19 occorrente all'uopo verrà per le prime conteggiata a carico delle masse individuali, e per le seconde a carico del Governo nel rendiconto trimestrale del corredo.

In conseguenza di quanto sopra al § 37 della Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono da farsi le aggiunte e varianti che appresso, cioè:

A pagina 166, riga 6ª, ove dice « *una linguetta* » sostituire « *due linguette* ».

A pagina 166, riga 12ª, ove si legge « *La linguetta* » si sostituisca « *una delle linguette* ».

A pagina 167, prima del penultimo capoverso si aggiunga il seguente:

Un'altra linguetta di dimensioni più piccole di quella precedente, formata in due pezzi, lunghi ciascuno millimetri 65, di cui uno con occhiello e l'altro con bottone mezzano di osso annerito, trovasi cucita sui due lembi anteriori della mantellina alla distanza di 20 centimetri dal fermaglio del bavero, e serve a tener chiusa la mantellina stessa sul davanti.

A pagina 168, nel conto della mantellina, alla cifra di lire 0,450 fissata per la mano d'opera ed ogni altra fornitura, sostituire: « L. 0,465 » ed al prezzo di costo in Lire 20,785, sostituire l'altro di Lire 20,800.

Il Ministro — F. Acton.

N. **49**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 226). — **Modificazione all'Istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (*Con tavole di disegni*). — 31 marzo.

Questo Ministero ha stabilito che i pantaloni di cavalleria debbano avere i gambali di vacchetta. Di questo capo di corredo verrà distribuito, a cura dell'opificio di arredi militari, il modello affinchè i corpi interessati lo tengano a norma delle future lavorazioni.

In dipendenza della suespressa disposizione viene abolito l'uso degli stivali, sostituendovi quello degli stivalini descritti al § 59 della Istruzione sulle divise, edizione 1880, il cui campione verrà a cura dell' opificio d'arredi egualmente spedito alle amministrazioni interessate.

La distribuzione dei pantaloni con gambali e degli stivalini non dovrà incominciare che dopo esaurita rispettivamente la riserva dei pantaloni e degli stivali ora in uso, dovendo questi oggetti avere esito con precedenza, giusta la disposizione di massima contenuta nell'atto 148 del 1872.

Alla citata Istruzione sulle divise è da farsi pertanto la seguente aggiunta:

§ 73. *Pantaloni* di panno con *gambali*.

I pantaloni di panno con gambali per la truppa dei 20 reggimenti cavalleria e rispettiva scuola, *figura 331*, si compongono di una parte anteriore, una posteriore, una cintura e due gambali, come rilevasi dalle *figure 332, 333, 334 e 335*.

La cintura, *figura 334*, ha esternamente verso l'estremità della parte destra, un bottone mezzano d'osso annerito ed un gangherino di ferro, e nella corrispondente parte sinistra un occhiello ed una maglietta posta nella parte interna. Nella parte sinistra, dove la cintura si unisce al pantalone è posto internamente sulla cucitura un bottone mezzano d'osso annerito.

Lo sparato della parte anteriore è munito di due liste di panno, quella di destra, ha quattro bottoni piccoli d'osso annerito ed un occhiello obliquo alla sua punta, e quella di sinistra quattro occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Lo sparato della parte posteriore è lungo millimetri 120 circa.

I pantaloni sono guarniti di due bande di panno turchino, cucite lateralmente lungo la parte esterna, larghe ciascuna millimetri 28 e distanti l'una dall'altra millimetri 5.

Due tasche a taglio leggermente obliquo, con una piccola apertura verticale all'angolo esterno, lunga millimetri 40 circa, sono praticate sotto alla cintura nella parte anteriore. Le tasche, *figura 336*, sono di tela cotone basino.

Due tagli lunghi ciascuno millimetri 90 circa, sono praticati superiormente nella parte posteriore, per adattare il pantalone all'anca del soldato.

Due mezze coreggie di cuoio, cucite sotto alla cintura nella parte posteriore verso i fianchi, servono a stringere il pantalone alla vita. La mezza coreggia di sinistra è munita di fibbia con tubicino girevole e passante fisso, e quella di destra di parecchi fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia.

Per risparmio di stoffa, superiormente nella parte posteriore sono poste come in rialzo, due striscie di egual panno, *fig. 337*.

I gambali, *figura 335*, sono di pelle di vacchetta foggiati a punta nella parte interna ed hanno al fondo quattro occhielli, due nella parte interna e due nella esterna pei bottoni gemelli dei sottopiedi. I gambali internamente foderati di tela in filo cruda, sono fermati al pantalone mediante una doppia cucitura. Il panno del pantalone si avanza sotto il gambale per una lunghezza di millimetri 20.

Come rinforzo lungo la cintura, gli sparati, l'incavalcatura ed i tagli, sono poste striscie di tela basino. I pantaloni sono confezionati con panno bigio, alto $1^{m},30$ e si suddividono in 6 taglie, ed ogni taglia in due grossezze.

SPECCHIO *delle misure dei* pantaloni di panno *con gambali di pelle di vacchetta per la truppa dei reggimenti cavalleria e rispettiva scuola.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza del				Lunghezza totale del pantalone		Altezza complessiva del davanti e del di dietro	Metà grossezza del pantalone				Altezza della cintura		
		panno		gambale											
		esterna	interna dell'inforcatura	esterna	interna	esterna	interna dell'inforcatura		alla cintura	alla coscia	al ginocchio	al fondo	sul davanti	sul fianco	sul dietro
		Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.
1ª	1ª	770	380	410	580	1180	960	690	410	330	230	240	80	70	50
	2ª	770	380	410	580	1180	960	670	400	320	220	230	80	70	50
2ª	1ª	760	370	390	560	1150	930	670	400	320	220	230	80	70	50
	2ª	760	370	390	560	1150	930	660	390	310	210	220	80	70	50
3ª	1ª	750	360	370	540	1120	900	670	390	320	220	230	80	70	50
	2ª	750	360	370	540	1120	900	660	390	310	210	220	80	70	50
4ª	1ª	740	350	350	520	1090	870	670	390	320	220	230	80	70	50
	2ª	740	350	350	520	1090	870	660	380	310	210	220	80	70	50
5ª	1ª	730	340	330	500	1060	840	670	380	320	220	230	80	70	50
	2ª	730	340	330	500	1060	840	660	380	310	210	220	80	70	50
6ª	1ª	720	330	320	490	1040	820	650	380	310	210	220	80	70	50
	2ª	720	330	320	490	1040	820	640	370	300	200	210	80	70	50

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura* di pantaloni di panno *con gambali di pelle di vacchetta per la truppa dei reggimenti cavalleria e rispettiva scuola.*

TAGLIE	Suddivisioni	Quantità di stoffa occorrente per cadun capo	Lavorazioni generali		Pei primi 10 reggimenti e scuola normale		Per gli ultimi 10 reggimenti	
			Quantità		Quantità		Quantità	
			da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia	da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia	da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia
		Metri		Metri		Metri		Metri
1ª	1ª	» 830	1	» 830	3	2 490	»	» »
	2ª	» 820	1	» 820	2	1 640	»	» »
2ª	1ª	» 800	3	2 400	5	4 »	»	» »
	2ª	» 790	2	1 580	5	3 950	»	» »
3ª	1ª	» 790	17	13 430	23	18 170	10	7 900
	2ª	» 780	16	12 480	22	17 160	10	7 800
4ª	1ª	» 780	18	14 040	15	11 700	20	15 600
	2ª	» 770	17	13 090	15	11 550	20	15 400
5ª	1ª	» 770	10	7 700	5	3 850	15	11 550
	2ª	» 760	10	7 600	5	3 800	15	11 400
6ª	1ª	» 750	3	2 250	»	» »	5	3 750
	2ª	» 750	2	1 500	»	» »	5	3 750
		Totali	100	77 720	100	78 310	100	77 150
		Medie		» 78		» 78		» 77

CONTO *dei* pantaloni di panno *con gambali di pelle di vacchetta.*

. QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità			Valore	
Panno bigio alto metri 1,30 . .	6	900	M.	»	780	5	382
Panno turchino alto metri 1,30 .	9	500	»	»	100	»	950
Tela in cotone bianca basino, colorata in bigio, alta metri 0,62. . . .	»	600	»	»	740	»	444
Tela in filo crudo alta da metri 0,62 a 0,64 (1)	»	700	»	»	850	»	595
Gambali di pelle di vacchetta (2) .	8	»	P.	1	»	8	»
Sottopiedi di cuoio annerito al paio	»	250	»	1	»	»	250
Bottoni gemelli d'ottone al cento .	5	»	N.	8	»	»	400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (3)	»	»	»	»	»	3	150
					Prezzo di costo L.	19	171
					Prezzo di conteggio L.	19	20

---

(1) La tela in filo crudo perchè non abbia a ristringersi, si deve prima di metterla in lavorazione, assoggettare ad una bagnatura.

Nel quantitativo di tela fissato dal conto di costruzione si è già tenuto calcolo del ristringimento che subirà la tela dopo la bagnatura.

I ritagli vennero pure calcolati perchè utilizzabili in fodere per berretti od in rinforzi per giubbe.

(2) I gambali si acquistano dal commercio, di tre taglie corrispondenti alla 1ª, 3ª e 5ª taglia, suddivisione 1ª e le taglie intermedie si adattano in seguito per cura del sarto all'atto della confezione.

(3) Nella fornitura sono compresi, 2 bottoni mezzani d'osso annerito e 4 piccoli, 1 gangherino colla rispettiva maglietta e 2 correggiuoli di cuoio naturale con fibbia.

Il Ministro — F. ACTON.

N. **50**. — STIPENDI NEL R. ESERCITO. — (Nota N. 53). — **Aggiunte alle norme amministrative che regolano la concessione delle razioni foraggio**. — 31 marzo.

Allo art. 2° dell'*Atto* 108-1874 sono aggiunte, dopo il § 16, le seguenti disposizioni:

Registro dei cavalli degli ufficiali.

§ 1. Per riconoscere il diritto alle razioni di foraggio, ciascun corpo tiene un *Registro dei cavalli di servizio degli ufficiali* (mod. 387), sul quale si prende nota degli acquisti e delle perdite e di ogni altro fatto relativo al possesso dei cavalli, che faccia sorgere o cessare il diritto alle razioni foraggio.

Il registro è tenuto in pari dal relatore del corpo, e per la denunzia dei fatti, dai quali dipende la concessione delle razioni foraggio, si osservano le prescrizioni seguenti:

a) Ogniqualvolta un ufficiale con diritto a razioni foraggio fa l'acquisto di un cavallo di servizio, sia direttamente per conto proprio, sia dal Governo, secondo le disposizioni che regolano la concessione dei cavalli d'agevolezza, è tenuto a farne pronta dichiarazione per iscritto al comandante del corpo al quale appartiene, notando specialmente: la data dalla quale incomincia l'effettivo possesso; il nome, l'età e la statura del cavallo; il sesso, la razza e il mantello.

Il comandante del corpo prende le disposizioni che crede per far riconoscere che il cavallo ha tutte le condizioni per essere considerato *cavallo di servizio*, e dispone per la sommaria trascrizione della dichiarazione sul corrispondente registro.

Pei cavalli d'agevolezza, il nome sarà quello che avevano quand'erano inscritti sui ruoli dei cavalli dello Stato; pei cavalli acquistati direttamente, il nome sarà assegnato dagli stessi ufficiali nella occasione dello acquisto.

b) Quando l'ufficiale perde un cavallo, per vendita, per morte, per cessione o per qualsiasi altra causa, è parimente tenuto, nello stesso modo e per gli stessi effetti, a farne dichiarazione per iscritto al comandante del corpo, indicando specialmente la data dalla quale ha cessato di essere in possesso del cavallo.

c) Non è ammesso che l'ufficiale possa tenere i propri cavalli di servizio lontano dalla sua sede ordinaria, tranne che nei luoghi ove esso temporaneamente risieda per servizio o per licenza.

Epperciò, quando per qualche speciale circostanza avesse a tenere qualche cavallo altrove, l'ufficiale è in obbligo di riferirne al proprio comandante di corpo, dichiarando i motivi e la durata probabile della lontananza, ed il luogo in cui si trova il cavallo.

Il comandante del corpo, esaminate le ragioni dello allontanamento del cavallo, decide se debba o no continuare il diritto alle razioni foraggio, e ne fa prendere nota sul registro.

Quando la lontananza con diritto a razioni foraggio debba oltrepassare il termine di tre mesi, il comandante del corpo ne riferisce al Ministero della guerra (direzione generale dei servizi amministrativi), il quale determina, caso per caso, se dopo i primi tre mesi di assenza possa o no continuare il diritto alle razioni foraggio.

In ogni caso il comandante di corpo è tenuto responsabile che l'assenza non si prolunghi oltre quanto perdurino le ragioni che l'hanno giustificata.

§ 2. Negli uffici e comandi territoriali (comandi di corpo d'armata, di divisione e di brigata, comandi superiori di distretto, comandi e direzioni territoriali d'artiglieria e genio, direzioni di commissariato, ufficio di revisione, comitati ecc.), le dichiarazioni, che gli ufficiali sono in obbligo di fare in ordine al possesso e alle assenze dei cavalli, vanno rivolte ai comandanti o capi d'ufficio da cui direttamente dipendono, presso i quali si tiene perciò lo stesso registro che è prescritto pei comandanti di corpo, osservando le stesse norme che sono date per questi.

Negli uffici e comandi territoriali il registro dei cavalli è tenuto in pari dall'ufficiale sotto la cui direzione è posto l'ufficiale pagatore, oppure dall'ufficiale che venga di ciò appositamente incaricato dal comandante o capo d'ufficio.

§ 3. I comandanti di corpo e i capi d'ufficio, che abbiano da tener cavalli lontani dalla loro sede ordinaria, o dai luoghi in cui temporaneamente si trovino per servizio o per licenza, ne debbono riferire al comandante della divisione militare, il quale eserciterà verso di essi le stesse attribuzioni, che per effetto delle presenti disposizioni sono conferite ai comandanti dei corpi rispetto ai loro dipendenti.

Delle decisioni che a loro riguardo sono emesse dai comandanti di divisione, i comandanti di corpo o capi d'ufficio debbono far prendere nota sui rispettivi registri.

§ 4. Gli ufficiali in disponibilità o in aspettativa aventi diritto a razioni foraggio a carico dello Stato, fanno le loro dichiarazioni di acquisto e di perdita di cavalli ai comandanti dei distretti, nel cui territorio hanno domicilio, ai quali sono pur tenuti a notificare i cambiamenti di sede che detti cavalli subissero.

I comandanti di distretto intavoleranno quindi e terranno in pari anche per i sovraindicati ufficiali apposito registro.

§ 5. Per gli ufficiali addetti alle case militari di Sua Maestà e dei Reali Principi, le attribuzioni di comandante di corpo specificate nel § 1 saranno rispettivamente esercitate dai primi aiutanti di campo di Sua Maestà e dei Reali Principi.

Il registro dei cavalli sarà però tenuto dal direttore dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, al quale sarannodirette le relative dichiarazioni.

§ 6. Per gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, le attribuzioni di comandante di corpo saranno esercitate dal Ministero stesso, e il registro dei cavalli sarà pure tenuto dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

Per gli ufficiali semplicemente comandati al Ministero, eserciterà tutte le attribuzioni di comandante di corpo, per il particolare di servizio di cui qui si tratta, il comandante del corpo presso il quale sono aggregati, se ufficiali di cavalleria o di fanteria, il presidente del comitato di artiglieria e genio se ufficiali di artiglieria o del genio.

§ 7. Nella occasione delle ispezioni amministrative il *registro dei cavalli degli ufficiali* dovrà essere presentato al generale ispettore, il quale noterà sul rapporto d'ispezione le osservazioni che gli sia occorso di fare sul servizio regolato dalle presenti disposizioni.

Nei trasferimenti di corpo, nei collocamenti o nei richiami dalla aspettativa, i comandanti di corpo o capi d'ufficio si scambieranno le necessarie comunicazioni per la trascrizione dall'uno all'altro registro dei cavalli degli ufficiali trasferiti.

§ 8. All'esempio pratico per la *dichiarazione di esistenza cavalli* mod. 376 prescritto dall'*Atto* 108-1874 è sostituito quello annesso al presente.

Le premesse disposizioni andranno in vigore dal 1° p. maggio.

I comandanti di corpo e capi d'ufficio daranno per ciò i provvedimenti che credano necessari per avere dagli ufficiali le dichiarazioni che abbisognano per impiantare a quella data il prescritto registro.

Il *ruolo dei cavalli degli ufficiali* mod. 757, presentemente tenuto dalle legioni dei carabinieri reali, è abolito. Gli stampati per tale *ruolo* continueranno ad essere usati sino a consumazione del fondo ora esistente, osservando però le stesse norme che sono date per il nuovo registro mod. 387.

Il Ministro. — F. Acton.

Regolamento d'amm.
(§ 8 Atto 108-1874)

N. 376 del Catalogo
(Edizione aprile 1881)

(1) *REGGIMENTO DI CAVALLERIA NOVARA (5)*

(2) *3° Squadrone*

MESE DI *marzo* 1881

DICHIARAZIONE di esistenza dei cavalli di servizio posseduti dal *Capitano sig. N. N. comandante dello squadrone* dal *1°* al *31 marzo* inclusivamente.

Dimostrazione dei cavalli posseduti		
Cavalli posseduti al 1° *marzo* N°		*2*
Aumenti.		
Il *5* acquistati cavalli . . . . »		*1*
Il .... cavalli . . . »		......
TOTALE . »		*3*
Diminuzioni.		
Il *20* *venduti* cavalli . . »	*1*	*1*
Il .... cavalli . . »	......	
Restano i cavalli posseduti al termine del mese . . . . . . »		*2*

Razioni foraggio che ne conseguono	
Razioni corrispondenti al numero delle giornate di esistenza cavalli nel corso del mese . . . . N.	*77*
Razioni che si detraggono per *25* giornate di assenza dei cavalli non ammesse come da decisione del *Comandante del Corpo*.	*25*
Restano le razioni dovute per tutto il mese . . . . N.	*52*

Prelevamento delle razioni			
Razioni dovute	N.		*52*
Prese in natura	in *Milano* . . N.	*49*	*49*
	in .... »	......	
	in .... »	......	
	in .... »	......	
Lasciate pei cavalli all'infermeria	»	......	
Restano le razioni dovute in contanti	N.		*3*

Cause per le quali non tutte le razioni furono prese in natura

Il cavallo X è rimasto cinque giorni ammalato nella propria scuderia con regime speciale che importava la consumazione di una sola parte della razione.

Dichiaro io sottoscritto che il numero dei *cavalli di servizio* da me effettivamente posseduti ed il numero delle *razioni foraggio* che mi spettano per il suddetto periodo di tempo sono quali appaiono dal presente specchio.

A *Milano* addì *30 marzo* 1881

V° IL (3) RELATORE

FIRMA DELL'UFFICIALE
N. N.

---

(1) Reggimento o corpo.

(2) Compagnia, squadrone o batteria.

(3) Negli uffici e comandi territoriali, il *capo d'ufficio* o l'*ufficiale incaricato* di tenere il registro dei cavalli.

Avvertenze.

§ 1. La presente dichiarazione deve esattamente indicare il numero delle giornate di reale esistenza dei cavalli di servizio e il conseguente numero delle razioni foraggio dovute, ed essere scevra da raschiature o cancellazioni di qualsiasi specie.

Consideransi *cavalli di servizio* quelli soltanto, che abbiano raggiunta l'età di anni quattro, sieno atti al servizio da sella o da tiro e trovinsi nelle volute condizioni di statura.

Nei casi di acquisti o di perdite di cavalli le giornate di esistenza, per il diritto ai foraggi, *vanno computate dal dì successivo a quello in cui accade il fatto dell'acquisto o della perdita.*

§ 2. Quando il comandante del corpo (o capo d'ufficio) od il Ministero decidano che pei cavalli assenti debbano cessare i foraggi a carico dello Stato, le razioni corrispondenti alle giornate di assenza con perdita del diritto ai foraggi dovranno essere detratte dal calcolo delle razioni fatto in base alle giornate di esistenza dei cavalli.

§ 3. La dichiarazione è presentata il penultimo giorno del mese ed ogni qualvolta debbano gli ufficiali assettare i conti verso il proprio corpo od ufficio — per esempio nelle occasioni di licenza o di altro allontanamento dal corpo per lungo tempo, di passaggio in altro corpo, di collocamento in aspettativa od a riposo.

§ 4. Per gli ufficiali in licenza o altrimenti lontani dal corpo la dichiarazione è trasmessa, negli stessi termini, al comandante del corpo o capo d'ufficio, per la consueta via d'ufficio o direttamente per la posta.

Gli ufficiali in disponibilità od aspettativa l'inviano invece, al termine d'ogni mese, al comandante del distretto da cui ricevono gli assegnamenti.

§ 5. La non presentazione della dichiarazione vuol essere considerata come dichiarazione di non aver ragione a foraggi.

In ogni caso le dichiarazioni, che pervenissero all'amministrazione con un ritardo di tre mesi o più da quello cui si riferiscono, non potranno più essere accettate nè ammesse nei conti senza che ne sia preventivamente giustificato il ritardo all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi.

N. **51**. — ESERCITAZIONI ESTIVE E GRANDI MANOVRE. (Nota N. 2). — **Danni prodotti a proprietà private in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari.** — 1° aprile.

Le Istruzioni per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a proprietà private, in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari, pubblicate, per osservarsi in via d'esperimento, coll'*Atto* N. 38 (Nota N. 1) in data 6 marzo 1878, corrisposero in massima allo scopo; ed ho quindi determinato di renderle definitive, con talune poche modificazioni riconosciute necessarie, fra cui quella di ridurre a L. 200 la somma fino alla quale è data facoltà alle commissioni liquidatrici di pagare direttamente ai danneggiati i dovuti indennizzi.

Ad agevolarne però l'esecuzione si ripubblicano per intero colle relative modificazioni.

Il Ministro — F. Acton.

ISTRUZIONI *per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a proprietà private in accasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari.*

Disposizioni preliminari.

§ 1. Nell'occasione di esercitazioni militari, sia per tiri al bersaglio, come per speciali istruzioni tattiche, campi d'istruzione, o grandi manovre, le prefetture delle provincie, nel cui territorio si dovranno eseguire le esercitazioni, ne saranno informate affinchè ne diano in tempo avviso ai singoli municipi e questi ai rispettivi amministrati pel caso credessero di fare raccogliere i frutti pendenti che sono a maturazione.

§ 2. All'arrivo delle truppe al campo od al sito in cui devono avere luogo le istruzioni tattiche, il tiro al bersaglio od altre esercitazioni, il comandante dovrà prescrivere le misure più rigorose di pulizia, facendo anche allontanare, ove il creda, i rivenditori ambulanti e l'altra gente avventizia che suole seguire le truppe, affinchè siano rispettate le proprietà private e siano evitati, per quanto possibile, i danni alle medesime.

Indicherà i principali casi in cui a vece di essere a carico dell'erario, i danni saranno addebitati ai corpi o agli individui, fra cui particolarmente si annovereranno:

a) i guasti e danni causati per mancanza di sorveglianza;

b) le appropriazioni indebite di qualsiasi specie;

c) tagli e guasti di piante prodotti sia dagli uomini sia dai quadrupedi senza assoluta necessità;

d) tagli e rotture di siepi, fossi, argini e rive per istabilire passaggi senza autorizzazione quando già ve ne siano altri;

e) l'occupazione non giustificata di stalle, scuderie, case, tettoie ed il prelevamento di strame, paglia, legna, od altro;

f) il passaggio dei carri attraverso i seminati quando non sia ordinato da autorità superiori o reso necessario dalle circostanze, fatta solo eccezione per l'artiglieria manovrante.

Di siffatte istruzioni e disposizioni, per la parte che reputerà utile di rendere di pubblica ragione, il predetto comandante delle truppe ne darà partecipazione ai sindaci o direttamente o per mezzo delle prefetture, notificando loro possibilmente l'arrivo, il passaggio e la permanenza delle truppe, onde ne possano informare gli interessati per opportuna loro norma.

Mercuriale dei prezzi delle derrate.

§ 3. Sarà cura delle direzioni territoriali del genio, non appena abbiano notizia di esercitazioni da eseguirsi nel loro territorio, di procurarsi la mercuriale dei prezzi delle derrate mobili nei vari circondari ove dovranno aver luogo le esercitazioni medesime, affinchè possano poi essere distribuite alle commissioni e servir di norma uniforme nella liquidazione degli indennizzi.

Reclami.

§ 4. Chiunque avrà a fare reclami per danni sofferti in seguito alle esercitazioni militari di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, dovrà porgerli immediatamente per iscritto, su carta libera, alle commissioni liquidatrici, sia direttamente sia per mezzo dei sindaci.

Potranno pure essere fatti reclami verbali direttamente ai delegati militari, quando trattisi di analfabeti, od occorrano altre circostanze speciali.

Qualora per taluni reclami verbali venisse omessa la relativa liquidazione, i danneggiati dovranno in tal caso rinnovare in iscritto la loro istanza.

Il comandante delle truppe potrà stabilire un termine, dopo il quale le commissioni non dovranno più ricevere reclami di sorta.

Composizione della commissione per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni.

§ 5. Per la ricognizione e liquidazione dei danni, il comandante superiore delle truppe, o quello della divisione, secondo i casi, nomina un'apposita commissione la quale potrà essere composta di soli ufficiali e ragionieri geometri del genio, o di questi uniti ad ufficiali di altre armi.

§ 6. Tale commissione sarà posta sotto la dipendenza del comandante del genio al campo, o del direttore del genio la cui giurisdizione si estende al territorio ove hanno luogo le esercitazioni, e verrà all'uopo divisa in più sotto-commissioni, che opereranno contemporaneamente in diverse zone.

§ 7. Le sotto-commissioni saranno composte di due delegati almeno, i quali apparterranno di preferenza entrambi all'arma del genio nel caso di grandi manovre; quando si tratti invece di esercitazioni per cui le truppe occupino permanentemente la stessa località, sarà preferibile che uno dei delegati appartenga ai corpi e l'altro al personale del genio.

Tuttavia anche nel caso di grandi manovre e specialmente quando vi siano danni di una certa entità da addebitarsi ai corpi o ad individui isolati, potrà il comando superiore delle truppe o per propria iniziativa, od in seguito a richiesta dei corpi o delle sotto-commissioni, aggiungere a queste un delegato dei corpi interessati.

§ 8. Le sotto-commissioni per le grandi manovre saranno almeno in numero di una per ogni grosso riparto di truppe d'ambi i partiti, e i delegati agiranno uniti, valendosi per constatare i danni e per determinare a carico di chi debba caderne il rimborso, oltrechè dei dati di fatto, anche degli elementi che saranno stati desunti dalla ricognizione preventiva del terreno.

§ 9. Nei casi di campi d'istruzione, scuole di tiro e simili, in cui non si hanno giornalmente danni da liquidare, sarà utile comporre le sotto-commissioni di un delegato dei vari corpi, ciascuno per la zona occupata dal proprio corpo, con un delegato del genio (che potrebbe anche essere unico) il quale successinamente formi sotto-commissione con ognuno dei delegati dei corpi.

§ 10. Per essere sempre riconosciuti, i delegati per la liquidazione dei danni porteranno una fascia azzurra allacciata al braccio sinistro.

Casi in cui le commissioni possono farsi assistere da un perito civile o da un agente comunale.

§ 11. Nei casi eccezionali, vale a dire allorquando, per la specialità dei danni da liquidarsi, i delegati non fossero in grado di pronunziare un conveniente giudizio, potranno, previo l'assenso del comandante o del direttore del genio, farsi assistere da un perito civile.

Potranno pure, nei casi che sorga la necessità di avere maggiori informazioni sulla natura e coltura dei terreni, o sui reclami dei danneggiati, richiedere direttamente un agente (guardia campestre od altro) del comune nel cui territorio si trovano i terreni stessi.

Lavori della commissione liquidatrice.

§ 12. Nelle località destinate pei campi d'istruzione e pei tiri al bersaglio, le sotto-commissioni, ogni qualvolta ne abbiano il tempo, procederanno ad una ricognizione preventiva del terreno che si dovrà occupare nelle esercitazioni e manovre, affine di rendere più facile la liquidazione dei danni, e farà ciò constare in apposito verbale conforme all'annesso modello A, da redigersi possibilmente in contradittorio del proprietario, colono, affittuario o dei loro rappresentanti, e da firmarsi dai medesimi. In tali processi verbali si indicherà in modo chiaro e conciso la natura del fondo, la coltura, i frutti pendenti, ecc.

Per ogni interessato si compilerà un processo verbale in duplice esemplare, di cui uno verrà rimesso al sindaco del comune e l'altro sarà conservato dalla sotto-commissione.

Nelle località prescelte per le grandi manovre si procederà pure ad una ricognizione preventiva dei terreni ove le medesime debbono svolgersi, mediante una apposita sotto-commissione, la quale dovrà raccogliere tutte le nozioni relative alla natura e coltura dei terreni, ai prezzi delle derrate, ed in genere a quanto altro possa tornare utile per facilitare il compito della successiva liquidazione dei danni.

§ 13. Le sotto-commissioni liquidano i danni cagionati dalle truppe tanto agli alloggiamenti, quanto manovranti o in marcia; percorrono il terreno durante le esercitazioni, accolgono i reclami sia verbali come scritti e li liquidano nel più breve tempo possibile, affinchè allontanandosi le truppe, non rimangano più lagnanze.

§ 14. Mentre le sotto-commissioni avranno cura di liquidare nel più breve tempo possibile i danni che una volta prodotti non è più probabile si abbiano a ripetere, potranno e dovranno, ogni qualvolta le circostanze lo consigliano, ritardare la constatazione dei danni che sono continuativi, come nel caso di permanenza delle truppe in un dato sito, semprechè un tale ritardo non nuoccia al loro giusto apprezzamento.

§ 15. La constatazione dei danni sarà fatta in presenzo del proprietario, usufruttuario, enfiteuta, od affittuario, o dei loro rappresententi, i quali dovranno giustificare la loro qualità rispettiva al delegato liquidatore mediante la produzione di apposita dichiarazione del sindaco del comune in cui sono situali i fondi danneggiati.

Compilazione dei processi verbali.

§ 16. Della natura, entità e valutazione dei danni si farà constatare mediante apposito processo verbale conforme al modulo N. 625 del modellario generale. In ogni processo verbale si potranno comprendere le indennità dovute a più danneggiati, purchè l'ammontare di caduna di esse non ecceda le L. 4000.

Pel diverso corso che i processi verbali debbono avere si avvertirà di compilarne:

a) uno o più per le indennità non eccedenti le L. 200 accettate dai danneggiati;

b) uno o più per le indennità al disotto delle L. 200 non accettate dai proprietari;

c) uno o più per le indennità parimenti accettate dai danneggiati eccedenti le L 200 ma inferiori alle L. 4000;

d) uno o più per le indennità non accettate dai danneggiati, eccedenti le L. 200 ma inferiori alle L. 4000;

e) uno per ciascun danneggiato, la cui indennità ecceda le L. 4000, e questo verrà inoltre accompagnato con relazione spiegativa.

Si avvertirà di non accumulare in un solo verbale danni risarcibili dall'erario e dai corpi, ma si faranno verbali distinti secondo che il risarcimento spetti a quello o a questi.

I danneggiati, in caso di adesione, sottoscriveranno il processo verbale per acquiescenza e con rinunzia ad ogni altra pretesa d'indennità per lo stesso titolo.

Quando invece non si possa convenire nell'indennità; s'inviterà il danneggiato a sottoscrivere il verbale per quanto concerne la natura e l'entità del danno, ed a sua richiesta gli si rilascerà copia del verbale perchè possa valersene avanti i tribunali. non ammettendo l'amministrazione della guerra la domanda di altro provvedimento in via amministrativa.

Repertorio.

§ 17. Il delegato del genio, ovvero uno dei delegati quando siano in più, dovrà tenere un repertorio dei reclami verbali ed in iscritto e del loro esito secondo il modello B annesso alla presente istruzione.

Danni a carico dei corpi.

§ 18. Le sotto-commissioni liquideranno non solo i danni a carico dell'erario, ma eziandio quelli a carico dei corpi, facendosi per questi rilasciare ricevuta a parte affine di poter richiedere ai medesimi il rimborso delle somme pagate per loro conto.

I verbali per danni addebitati ai corpi verranno compilati a parte e colle stesse norme indicate per quelli addebitati all'erario.

§ 19. Potranno tuttavia i corpi liquidare essi stessi i danni cadenti a loro carico d'accordo col proprietario, ma dovranno astenersi dall'effettuarne il pagamento per evitare una duplicazione per parte della commissione liquidatrice; epperciò rilasceranno al proprietario una dichiarazione in cui sia indicata la somma convenuta; sulla presentazione di questa, la commissione compilerà il verbale e pagherà l'indennità.

Corrispondenza delle commissioni e delle sotto-commissioni liquidatrici.

§ 20. Per schiarimenti e partecipazioni le commissioni e sotto-commissioni potranno corrispondere direttamente coi sindaci e con tutti i corpi che sono al campo ed anche col comandante superiore delle truppe, semprequando alle esercitazioni non vi sia il comandante del genio.

Pagamento delle indennità.

Pagamento delle indennità non eccedenti le L. 200.

§ 21, Il Ministero della guerra, sulla proposta delle direzioni del genio, nella cui giurisdizione si estende il territorio in cui hanno luogo le esercitazioni, ecc., somministrerà i fondi necessari pel pagamento delle indennità non eccedenti le L. 200 mediante mandati di anticipazione in capo ai consigli amministrativi delle direzioni stesse, i quali man mano che se ne presenterà il bisogno provvederanno le commissioni delle somme occorrenti.

Le commissioni, colle somme che riceveranno dai consigli di amministrazione delle direzioni del genio, pagheranno direttamente, o per mezzo delle sotto-commissioni, le indennità non eccedenti le L. 200 per ogni danneggiato.

§ 22. I pagamenti si faranno agli aventi diritto, di cui al § 15, od ai loro legali rappresentanti, e dovranno possibilmente eseguirsi nell'ufficio del comune ed in presenza del sindaco o di un assessore comunale e di due testimoni.

§ 23. All'atto del pagamento il delegato liquidatore si farà rilasciare da ogni singolo interessato una ricevuta conforme al modulo N. 626 del modellario generale, la quale sarà pur anche firmata dai due testimoni che avranno presenziato al pagamento.

Le ricevute dei mezzaiuoli, dei massari o coloni debbono pure portare la firma dei proprietari locatori vidimate dal sindaco oppure essere corredate da una dichiarazione del sindaco del comune da cui risulti che il mezzaiuolo o il colono è autorizzato dal proprietario a riscuotere l'intera indennità pattuita.

§ 24. Per questi pagamenti la qualità di rappresentante, di tutore o curatore e di eredi potrà essere provata o colla copia dell'atto di nomina, o mediante un apposito attestato del sindaco del comune.

Pagamento delle indennità superiori a L. 200.

§ 25. Per le indennità superiori a L. 200 le commissioni liquidatrici trasmetteranno i relativi processi verbali al Ministero della guerra, per mezzo della direzione del genio nella cui giurisdizione trovansi gli stabili danneggiati, per la loro approvazione e per gli ulteriori provvedimenti di pagamento.

A corredo di tali verbali, se le singole indennità sono inferiori alle L. 4000, si allighera la dichiarazione del sindaco del comune di cui al precedente § 15, se invece esse superano le L. 4000, oltre la detta dichiarazione, vi si unirà la relazione di cui all'alinea *d*) del § 16.

Per tutte indistintamente le indennità che superano le L. 200 da pagarsi ai proprietari, usufruttuari od enfiteuti, oltre ai documenti avanti specificati, si dovrà produrre un certificato catastale comprovante, in colui che reclama, la sua qualità; e per quelle da pagarsi agli affittuari, in luogo del certificato catastale, sarà prodotta copia autentica dell'atto relativo, od altro documento equipollente.

Qualora infine siffatte indennità dovessero essere pagate a rappresentanti, a tutori o agli eredi dei danneggiati, a corredo dei verbali in parola si dovranno eziandio unire i documenti prescritti dall'art. 334 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato (1).

Rendiconto delle somme pagate per indennità non eccedenti le L. 200.

§ 26. Le commissioni, man mano che avranno effettuato pagamenti d'indennità, oppure a seconda degli ordini che avranno ricevuti, rimetteranno alle direzioni del genio, da cui furono loro somministrati i fondi, i processi verbali debitamente corredati dei documenti avanti specificati e di un riepilogo delle somme pagate.

In base a siffatti verbali, le direzioni compilano i relativi rendiconti secondo le norme vigenti per le altre spese che si effettuano dai consigli d'amministrazione, e li rassegnano al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di revisione della contabilità del materiale del genio, corredandoli di un riepilogo conforme al modello N. 583 del modellario generale, dei singoli processi verbali, delle dichiarazioni del sindaco di cui al § 15 e degli altri documenti comprovanti la qualità dei rappresentanti, tutori, coloni, ecc., avanti specificati.

Il Ministro — F. Acton.

---

(1) Art. 334. La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di nomina.

La qualità di eredi testamentari si prova:

1° Colla copia autentica o coll'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2° Con un'attestazione giudiziaria di notorietà, da cui risulti quale testamento sia tenuto valido e senza opposizione, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi abbiano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento;

3° Coll'atto di morte del creditore rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

La qualità di eredi intestati si prova:

1° Con un'atto di notorietà ricevuto dal pretore o dal notaio, da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e l'indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

2° Coll'atto di morte come sopra.

Mod. A.

COMUNE DI

PROCESSO VERBALE

di ricognizione dello stato di consistenza e coltivazione degli stabili compresi nel territorio del suddetto comune.

Sia noto a chi spetta che dovendo in breve aver luogo esercitazioni militari nel territorio del comune suddetto i delegati sottoscritti hanno proceduto in contradittorio dei proprietarii, affittavoli o coloni presenti. o del sig. sindaco *(od assessore)* alla ricognizione dello stato di consistenza e coltivazione dei fondi qui appresso indicati dal che si fa constatare col presente verbale firmato dai proprietari o loro delegati presenti e dal sudetto sig. sindaco *(od assessore)* per gli assenti.

Numero d'ordine	Data delle ricognizioni	Nome, qualità e residenza del proprietario, colono od affittuario	Descrizione sommaria del

fondo e sua coltivazione	Superficie del fondo in are	Firme	Annotazioni

Mod. B.

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI DANNI

REPERTORIO

DEI RICORSI PRESENTATI E LORO ESITO

Avvertenze.

I reclami sia verbali che in iscritto si registreranno secondo l'ordine con cui si ricevono.

Pei reclami verbali si omette l'indicazione alla colonna 5ª perchè sarebbe una ripetizione della 4ª.

Numero d'ordine	Casato e nome, qualità e residenza del reclamante	Denominazione del comune e dell'immobile	Data del reclamo verbale o in iscritto	Data dell'arrivo del reclamo	Data del giorno fissato per la ricognizione	Data del giorno
1	2	3	4	5	6	

Data del giorno fissato per la ricognizione 6	Data del giorno in cui ebbe luogo la ricognizione 7	Indennità richiesta 8	Indennità offerta 9	Indennità accettata dal ricorrente 10	Data e numero del processo verbale 11	Data della spedizione del processo verbale alla direzione del genio 12	Annotazioni 13

N. 52. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 64). — **Marcie d'ordinanza e repertori di marcie ordinarie per le fanfare di trombettieri dei corpi.** — 1° aprile.

Avendo riconosciuta l'opportunità di stabilire alcune norme circa le marcie da suonarsi dai trombettieri dei vari corpi sia in occasione di riviste, parate e simili funzioni, sia nelle altre circostanze, questo Ministero, dopo chieste opportune proposte ai corpi interessati, ha determinato quanto segue:

1° Per ciascun reggimento di fanteria di linea, d'artiglieria da fortezza e del genio, per ciascun battaglione alpino e battaglione d'istruzione, come pure pei reggimenti bersaglieri, è adottata una speciale *marcia d'ordinanza* pei trombettieri. Tale marcia d'ordinanza dovrà essere suonata nelle riviste, negli sfilamenti, ed in generale quando la truppa rende onori, tranne, ben inteso, nelle circostanze in cui siavi la musica.

2° Pei reggimenti di fanteria e dei bersaglieri, pei battaglioni alpini e d'istruzione e pei distretti militari, sono adottati appositi repertori di marcie ordinarie da suonarsi in tutte le altre circostanze di marcia, opportunamente scelte fra quelle proposte dai corpi in guisa che, per carattere, cadenza, semplicità e facilità di esecuzione, corrispondano allo scopo loro, alla natura degli istrumenti coi quali, giusta l'*Atto* N. 48 del 1880, devono unicamente essere suonate, ed all'abilità dei trombettieri.

3° Di tali marcie ordinarie è adottato un unico repertorio pei reggimenti di fanteria, battaglioni alpini e battaglioni di istruzione, comprendente una serie di 24 marcie[*] a partitura pei trombettieri d'un battaglione (1) ed una serie di 40 marcie a partitura pei trombettieri di una compagnia. Quest'ultima serie dovrà servire anche pei distretti militari.

Pei reggimenti bersaglieri è adottato un repertorio speciale, parimente diviso in due serie, una di 30 marcie[*] a partitura pei trombettieri di un battaglione (1) ed una di 40 marcie a partitura pei trombettieri di una compagnia.

4° Coll'adozione delle marcie ordinarie di cui sopra, ed appena le fanfare dei corpi siano in grado di eseguirne un numero sufficiente, non potrà più essere suonata dalle fanfare stesse alcun'altra marcia.

---

[*] I fascicoli delle marcie a partitura pei trombettieri d'un battaglione pei reggimenti fanteria e battaglioni alpini e d'istruzione e pei reggimenti bersaglieri contengono anche il testo della fanfara reale.

(1) Ben inteso che queste marcie a partitura pei trombettieri di un battaglione servono anche per le fanfare formate coi trombettieri riuniti di più battaglioni.

Il Ministero si riserva però di chiedere a suo tempo ai corpi, quando ne sarà il caso, nuove proposte per la successiva rinnovazione dei vari repertori mediante l'adozione di nuove marcie.

5° Le marcie d'ordinanza pei reggimenti di fanteria, pei battaglioni alpini e pei battaglioni d'istruzione saranno inviate dal Ministero in manoscritto ai singoli corpi, i quali ne dovranno trasmettere copia ai rispettivi comandi di corpo d'armata, di divisione e di brigata, ripetendo tale trasmissione, quando ne sia il caso, in occasione di cambio di guarnigione.

6° La marcia d'ordinanza dei reggimenti bersaglieri, che è la stessa già in uso presso i detti reggimenti, e quelle dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e del genio, come pure le marcie ordinarie pei vari corpi, saranno fatte pervenire ai corpi stessi in fascicoli stampati, in 10 esemplari quelle dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e del genio, in 3 esemplari quelle dei reggimenti bersaglieri ed in 2 esemplari tutte le altre (1), per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale invierà in pari tempo una copia di ciascun fascicolo ai comandi di corpo d'armata e di divisione, ed ai comandi di brigata di fanteria e territoriali d'artiglieria e del genio per la parte che li riguarda. Le copie spedite ai corpi dovranno essere pagate sulla massa generale uomini al prezzo che ai corpi stessi verrà indicato dal predetto ufficio.

Il Ministro — F. Acton.

---

(1) Il fascicolo delle marcie ordinarie per corpi di fanteria a partitura pei trombettieri di un battaglione sarà distribuito anche alla scuola militare, e quello a partitura pei trombettieri di una compagnia alla scuola stessa ed ai collegi militari.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 11. Pubblicato l'11 aprile 1881. Parte 1.

5 LUGL 81

MARZO 24. — Regio decreto di formazione della nuova compagnia di disciplina speciale (7ª), *pag.* 201.

» 31. — Regolamento pei collegi militari, *pag.* 202.

APRILE 1º — Cambiamento di denominazione della stazione detta *Stazione delle Pioppe*, *pag.* 202.

Atto N. **53**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 81). — **Regio Decreto di formazione della nuova compagnia di disciplina speciale (7ª)**. — 24 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª);

Visto il Regio Decreto 1º agosto 1876 sulla costituzione delle compagnie di disciplina speciali;

Vista la legge in data 23 dicembre 1880, N. 5801 (serie 2ª), che approva il bilancio di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1881;

Visto il Regio Decreto 2 gennaio 1881, col quale furono stabilite le ultime tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La nuova compagnia di disciplina speciale (7ª) portata dalla summentovata legge 23 dicembre 1880, N. 5801, e dal suaccennato Regio Decreto 2 gennaio 1881, sarà formata a datare dal 16 aprile p. v.

Il Ministro della guerra predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1881.

UMBERTO.

F. ACTON.

N. 54. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 160) — **Regolamento pei collegi militari**. — 31 marzo.

È pubblicato il Regolamento pei collegi militari in sostituzione di quello per la disciplina, per l'amministrazione e per il servizio interno dei collegi militari in data 1° settembre 1877, che rimane abolito.

I comandi di corpo d'armata, di divisione, di distretto, dell'accademia e delle scuole militari, dovranno acquistare, sulle spese di cancelleria, due copie del nuovo Regolamento per uso d'ufficio.

Ciascun comando di collegio militare ne acquisterà 15 copie.

Le richieste dei predetti comandi dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari secondo è detto all'*Atto* 184 del 1879; quelle dei privati direttamente all'Editore del *Giornale militare*.

Il prezzo di ogni copia è di L. 1.

Il Ministro — F. Acton.

N. 55 — FERROVIE (Nota N. 123). — **Cambiamento di denominazione della stazione detta *Stazione delle Pioppe*.** — 1° aprile.

Si prevengono le autorità militari che a datare dal 1° corrente aprile la stazione detta *Stazione delle Pioppe*, situata fra la stazione di diramazione di Bologna e di Pistoia, ha cambiato l'attuale sua denominazione assumendo il nome di *Pioppe di Malfolle*.

È però nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, si faranno le correzioni seguenti:

Nella parte 1ª cancellare alla lettera S dopo la stazione di Stanghella, la stazione detta *Stazione delle Pioppe* ed inscriverla alla lettera P; dopo la stazione di Priolo, colla denominazione di *Pioppe di Malfolle* coll'aggiunta delle corrispondenti indicazioni alle colonne 2, 3 e 4 di detta parte 1.ª

Nella parte IIIª alla tavola N. 32, cambiare la dicitura di Stazione delle Pioppe, in quella di *Pioppe di Malfolle*.

Il Ministro — F. Acton.

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 12. Pubblicato il 16 aprile 1881. **Parte 1.**

APRILE 11. — Modificazioni ed aggiunte al prontuario dei prezzi dei trasporti militari sul mare, *pag.* 203.

28. LUGL

Atto N. **56.** — TRASPORTI SUL MARE (Nota N. 7). — **Modificazioni ed aggiunte al prontuario dei prezzi dei trasporti militari sul mare** —. 11 aprile.

Col 1° dello scorso mese di marzo essendo stato modificato l'itinerario dei piroscafi destinati a fare il servizio dell'Arcipelago Toscano si sono rese necessarie alcune aggiunte e modificazioni al prontuario dei prezzi dei trasporti militari sul mare pubblicatosi coll'atto N. 161 del 1877.

Nell'indicare qui appresso i prezzi da corrispondersi pei trasporti militari che possono occorrere nell'Arcipelago predetto il Ministero invita le autorità militari a provvedere perchè sul prontuario precitato vengano fatte le occorrenti aggiunte e correzioni.

Prezzi da pagarsi pei trasporti militari nell'Arcipelago Toscano.

PORTI DI		PREZZI DA PAGARSI PER OGNI				
PARTENZA	**DESTINAZIONE**	posto di 1ª classe	posto di 2ª classe	posto di 3ª classe	Cavallo o carro	Quintali di materiali o di bagagli eccedente la competenza
		compreso il vitto di bordo l'imbarco e lo sbarco			compreso l'imbarco e lo sbarco	
Capraia . . .	Giglio	22 55	16 05	6 45	24 40	2 »
	Gorgona . . .	3 95	2 95	1 65	13 20	1 60
	Livorno . . .	10 »	7 35	2 60	15 60	1 60
	Marciana . . .	5 10	3 70	1 55	12 80	1 60
	Pianosa . . .	16 65	12 10	4 25	18 80	2 »
	Portoferraio . .	8 70	6 45	2 15	14 »	1 60
	Porto Longone .	12 90	9 60	2 75	16 »	1 60
	Porto S. Stefano	26 40	18 95	6 90	26 »	2 »
	Rio Marina . .	12 50	9 35	2 60	15 60	1 60
Giglio	Gorgona . . .	24 75	17 50	7 70	27 60	2 40
	Livorno . . .	30 70	21 80	8 60	30 »	2 40
	Marciana . . .	16 55	11 70	5 05	21 60	2 »
	Pianosa . . .	7 50	5 35	2 60	15 60	1 60
	Portoferraio . .	15 50	11 »	4 70	20 40	2 »
	Porto Longone .	11 30	7 85	4 10	18 40	2 »
	Porto S. Stefano	2 45	1 95	» 65	11 60	1 60
	Rio Marina . .	11 65	8 10	4 25	18 80	2 »
Gorgona. . .	Livorno . . .	7 30	5 45	1 15	12 40	1 60
	Marciana . . .	7 90	5 60	3 »	16 »	1 60
	Pianosa . . .	18 40	13 45	5 65	22 »	2 »
	Portoferraio . .	11 45	8 30	3 60	17 20	1 60
	Porto Longone .	15 50	11 30	4 10	19 20	2 »
	Porto S. Stefano	28 55	20 35	8 10	29 20	2 40
	Rio Marina . .	15 15	11 10	4 »	18 80	2 »
Livorno . . .	Marciana . . .	13 80	9 85	3 60	18 40	2 »
	Pianosa . . .	25 05	18 05	6 45	24 40	2 »
	Portoferraio . .	17 35	12 55	4 45	19 60	2 »
	Porto Longone .	21 55	15 70	5 05	21 60	2 »
	Porto S. Stefano.	33 80	24 20	8 80	31 60	2 40
	Rio Marina . .	21 20	15 45	4 90	21 20	2 »

PORTO DI		PREZZI DA PAGARSI PER OGNI				
PARTENZA	DESTINAZIONE	posto di 1ª classe	posto di 2ª classe	posto di 3ª classe	Cavallo o carro	Quintali di materiali o di bagagli eccedente la competenza
		compreso il vitto di bordo l'imbarco e lo sbarco			compreso l'imbarco e lo sbarco	
Marciana . .	Pianosa . . .	10 40	7 60	2 75	16 »	1 60
	Portoferraio . .	2 10	1 70	» 55	11 20	1 60
	Porto Longone .	6 45	4 95	1 15	13 20	1 60
	Porto S. Stefano	19 05	14 35	5 35	23 20	2 »
	Rio Marina . .	6 10	4 70	1 05	12 80	1 60
Pianosa . . .	Portoferraio . .	9 30	6 85	2 35	14 80	1 60
	Porto Longone .	5 10	3 70	1 80	12 80	1 60
	Porto S. Stefano	11 45	8 30	3 10	17 20	1 60
	Rio Marina . .	5 45	3 95	1 70	13 20	1 60
Portoferraio.	Porto Longone .	5 35	4 20	» 80	12 »	1 60
	Porto S. Stefano	19 40	13 95	5 15	22 »	2 »
	Rio Marina . .	4 95	3 95	» 65	11 60	1 60
Porto Longone . .	Porto S. Stefano	15 20	10 80	4 60	20 »	2 »
	Rio Marina . .	1 35	1 20	» 30	10 40	1 60
Porto S. Stefano .	Rio Marina . .	15 50	11 »	4 70	20 40	2 »

Il Ministro — E. Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato il 25 aprile 1881. **Parte 1.**

MARZO 10. — R. Decreto che stabilisce nuovi ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale della guerra e di altri personali da essa dipendenti, *pag.* 207.
» 31. — Modificazioni all'attuale denominazione degli ufficiali effettivi della Casa militare di S. M., *pag.* 212.
APRILE 11. — Distintivo pei sottufficiali tiratori e puntatori scelti, *pag.* 213.
» 19. — Avvertenza circa le sollecitazioni fatte per via indiretta a favore di ufficiali e personali dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 214.
» 20. — Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879), pag. 215.

Atto N. **57**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 60). — **R. Decreto che stabilisce nuovi ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale della guerra e di altri personali da essa dipendenti.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* N. 85, 12 aprile 1881; N. 135 (Serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*, — 10 marzo.

UMBERTO I. ECC. ECC. RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1880, n. 5798 (Serie 2ª), col quale fu autorizzata pel 1881 la maggiore spesa di un milione di lire per l'attuazione dei ruoli organici definitivi delle amministrazioni civili;

Visto il Nostro decreto 3 marzo 1881, n. 77 (Serie 3ª), che ripartisce il milione stesso fra i vari Ministeri;

Visto il Real decreto 31 dicembre 1876, n. 3618 (Serie 2ª), col quale furono approvati gli organici provvisori del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

ERRATA-CORRIGE

A pagina 16, linea 16 delle *Aggiunte e varianti al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria 1° giugno* 1880, in luogo di: 15 passi, *leggasi* 25-30 passi; secondochè i plotoni sono composti di 12 o di 16 file.

Vista la legge 30 settembre 1873, n. 1591 (Serie 2ª); sull'ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 19 marzo 1874, n. 1857 (Serie 2ª), sugli stipendi nell'esercito;

Visti i Nostri decreti 27 marzo 1879 e 29 agosto 1880, che determinano le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I ruoli organici dei personali:

Dell'amministrazione centrale della guerra.
Farmaceutico militare;
Della giustizia militare;
Dei ragionieri d'artiglieria;
Dei ragionieri geometri del genio;
Dei capi tecnici d'artiglieria e genio;
Degli assistenti locali del genio;
Degli ingegneri geografi e dei topografi;

sono stabiliti, a datare dal 1° gennaio del corrente anno, in conformità delle unite tabelle, viste d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1881.

UMBERTO.

F. Acton.

RUOLO ORGANICO *del personale dell'amministrazione centrale della guerra*

		Stipendio annuo
1	Ministro	L. 25,000
1	Segretario generale	» 10,000

Carriera amministrativa e di ragioneria.

4	Direttori generali	L. 9,000
6	Direttori capi di divisione di 1ª classe	» 7,000
12	Direttori capi di divisione di 2ª classe	» 6,000
26	Capisezione di 1ª classe	» 5,000
20	Capisezione di 2ª classe	» 4,500
20	Segretari di 1ª classe	» 4,000
40	Segretari di 2ª classe	» 3,500
25	Segretari di 3ª classe	» 3,000
25	Vicesegretari di 1ª classe	» 2,500
20	Vicesegretari di 2ª classe	» 2,000
10	Vicesegretari di 3ª classe	» 1,500

Carriera d'ordine

1	Capo degli uffici d'ordine	L. 4,000
10	Archivisti di 1ª classe	» 3,500
22	Archivisti di 2ª classe	» 3,200
28	Archivisti di 3ª classe	» 2,700
22	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	» 2,200
20	Ufficiali d'ordine di 2ª classe	» 1,800
34	Ufficiali d'ordine di 3ª classe	» 1,500
20	Scrivani locali e straordinari (a calcolo)	» 25,000

Personale di servizio

3	Capi uscieri	L. 1,400
3	Uscieri	» 1,300
5	Uscieri	» 1,200
7	Uscieri	» 1,100
11	Uscieri	» 1,000
17	Inservienti fissi	» 1,000
1	Legatore di libri	» 1,500

Gli impiegati che non otterranno l'aumento di stipendio assegnato alla classe cui appartengono o che non entreranno nella nuova classe superiore istituita nel loro grado conserveranno il titolo e grado attuali.

Roma, addì 10 marzo 1881.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dellla guerra
F. Acton.

RUOLO ORGANICO *del personale farmaceutico militare.*

			Stipendio annuo
1	Chimico farmacista ispettore	L.	5,000
1	Farmacista direttore	»	4,000
23	Farmacisti principali	»	3,000
26	Farmacisti	»	2,500
24	Sottofarmacisti	»	2,000
16	Sottofarmacisti aggiunti	»	1,500

Roma, addì 10 marzo 1881.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
F. ACTON.

RUOLO ORGANICO *del personale della giustizia militare.*

			Stipendio annuo
1	Segretario principale di 1ª classe	L.	5,000
1	Segretario principale di 2ª classe	»	4,000
9	Segretari di 1ª classe	»	3,500
12	Segretari di 2ª classe	»	3,000
14	Sostituti segretari di 1ª classe	»	2,500
11	Sostituti segretari di 2ª classe	»	2,000
11	Sostituti segretari aggiunti	»	1,500

Roma, addì 10 marzo 1881.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
F. ACTON.

RUOLO ORGANICO *del personale dei ragionieri d'artiglieria.*

			Stipendio annuo
2	Ragionieri capi di 1ª classe	L.	5,000
6	Ragionieri capi di 2ª classe	»	4,000
18	Ragionieri principali di 1ª classe	»	3,500
20	Ragionieri principali di 2ª classe	»	3,000
28	Ragionieri di 1ª classe	»	2,500
45	Ragionieri di 2ª classe	»	2,000
48	Aiutanti ragionieri	»	1,500

Roma, addì 10 marzo 1881.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
F. ACTON.

RUOLO ORGANICO
del personale dei ragionieri geometri del genio.

		Stipendio annuo
3	Ragionieri geometri capi di 1ª classe	L. 5,000
9	Ragionieri geometri capi di 2ª classe	» 4,000
24	Ragionieri geometri principali di 1ª classe . .	» 3,500
28	Ragionieri geometri principali di 2ª classe . .	» 3,000
50	Ragionieri geometri di 1ª classse	» 2,500
70	Ragionieri geometri di 2ª classe	» 2,000
56	Aiutanti ragionieri geometri	» 1,500

Roma, addì 10 marzo 1881.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
F. ACTON.

RUOLO ORGANICO *del personale dei capi tecnici d'artiglieria e genio.*

		Stipendio annuo
5	Capi tecnici principali di 1ª classe	L. 4,000
15	Capi tecnici principali di 2ª classe	» 3,500
25	Capi tecnici principali di 3ª classe	» 3,000
35	Capi tecnici di 1ª classe	» 2,500
40	Capi tecnici di 2ª classe	» 2,000
20	Sottocapi tecnici	» 1,500

Roma, addì 10 marzo 1881.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
F. ACTON

RUOLO ORGANICO
del personale degli assistenti locali del genio.

		Stipendio annuo
50	Assistenti locali di 1ª classe	L. 1,600
50	Assistenti locali di 2ª classe	» 1,400
50	Assistenti locali di 3ª classe	» 1,200
10	Assistenti locali di 4ª classe	» 1,000

Roma, addì 10 marzo 1881.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
F. ACTON.

RUOLO ORGANICO *del personale degli ingegneri geografi e dei topografi.*

			Stipendio annuo
1	Ingegnere geografo principale di 1ª classe. . .	L.	5,000
1	Ingegnere geografo principale di 2ª classe. . .	»	4,000
2	Ingegneri geografi di 1ª classe	»	3,500
4	Ingegneri geografi di 2ª classe	»	3,000
2	Aiutanti ingegneri geografi di 1ª classe . . .	»	2,500
2	Aiutanti ingegneri geografi di 2ª classe . . .	»	2,000
1	Topografo capo	»	5,000
5	Topografi principali di 1ª classe	»	4,000
7	Topografi principali di 2ª classe	»	3,500
14	Topografi di 1ª classe	»	3,000
15	Topografi di 2ª classe	»	2,500
18	Aiutanti topografi di 1ª classe	»	2,000
20	Aiutanti topografi di 2ª classe	»	1,500
14	Aspiranti aiutanti topografi	»	1,200

Roma, addì 10 marzo 1881.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
F. Acton.

N. **58** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 82). — **Modificazioni all'attuale denominazione degli ufficiali effettivi della Casa militare di S. M.** — 31 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 30 settembre 1873 sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro Decreto in data 27 marzo 1879 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito ecc;

Visto il Nostro Decreto in data 21 febbraio 1878 che stabilisce le norme per le nomine degli ufficiali sia effettivi che onorari nella Nostra Casa militare, la loro durata in carica, l'ordine d'anzianità, la cessazione e l'estinzione della onorificenza;

Sulla proposta del Nostro ministro della guerra di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo di apportare le seguenti modificazioni all'attuale denominazione degli ufficiali effettivi della Nostra Casa militare:

Art. 1. — Il Nostro Primo aiutante di campo, assumerà il titolo di *Primo aiutante di campo generale.*

Art. 2. — Gli ufficiali generali dell'esercito e della marina con carica effettiva nella Nostra Casa militare, assumeranno il titolo di *aiutanti di campo generali*; e gli ufficiali superiori nella stessa condizione, assumeranno quello di *aiutanti di campo.*

Art. 3. — Sino ad ulteriori Nostre determinazioni è mantenuto in vigore il sucitato Nostro Decreto in data 21 febbraio 1878, in quanto non sia contrario al presente.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma 31 marzo 1881.

UMBERTO.

F. Acton.

N. **59**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 227). — **Distintivo pei sottufficiali tiratori e puntatori scelti**. — 11 aprile.

Il Ministero, volendo che il distintivo di tiratore scelto nella fanteria e bersaglieri, e di puntatore scelto nell'artiglieria sia per i sottufficiali differente da quello degli altri uomini di truppa, ha determinato quanto appresso cioè:

a) Il distintivo di tiratore scelto pei sottufficiali di fanteria e bersaglieri consisterà in un fucile ricamato in argento pei primi, e in oro pei secondi.

b) Il distintivo di puntatore scelto pei sottufficiali dell'arma di artiglieria consisterà in un cannoncino ricamato in oro.

c) Le dimensioni dei due distintivi onde sopra è parola sono quelle stesse stabilite pel consimile distintivo di panno, e che si desumono dalle figure 126 e 127 della Istruzione sulla divisa della truppa.

A cura del Ministero verranno spediti ai corpi cui spetta, non che ai magazzini centrali militari, i campioni dei distintivi sovraccennati.

In conseguenza di quanto sopra è da farsi la seguente aggiunta al § 24 della Istruzione sulla divisa della truppa:

Pagina 110 — dopo il 10° capoverso si aggiunga:
» pel sottufficiale tiratore scelto di fanteria, un fucile ricamato in argento (fanteria di linea) o in oro (bersaglieri) lungo mill. 115 (figura 126).
Pagina 110 — dopo l'11° capoverso si aggiunga:
» pel sottufficiale puntatore scelto di artiglieria, un cannoncino ricamato in oro lungo mill. 93 (figura 127).

Similmente al modello degli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) sono da farsi le seguenti aggiunte:

Categoria I	N. 531	— Distintivo per sottufficiali tiratori scelti di fanteria . . .	N.	L. 1,30
»	» 532	— Distintivo per sottufficiali tiratori scelti dei bersaglieri. .	»	» 1,30
»	» 533	— Distintivo per sottufficiali puntatori scelti	»	» 1,30

Il Ministro — FERRERO.

N. 60. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 110). — **Avvertenza circa le sollecitazioni fatte per via indiretta a favore di ufficiali e personali dipendenti dal Ministero della guerra.** — 19 aprile

Questo Ministero ha avuto luogo di rilevare frequentemente, che, non ostante le avvertenze fatte colla Circolare N. 66 del 20 dicembre 1871 e coll'*Atto* N. 84 del 27 agosto 1878, circa il divieto di far pervenire domande per vie e raccomandazioni indirette, si persevera tuttavia per parte di ufficiali e personali dipendenti dal Ministero nel lamentato abuso di far rappresentare i loro desiderii in modo irregolare per mezzo di sollecitazioni di persone anche estranee all'esercito.

Un tale sistema essendo contrario ai più elementari principii su cui è basata la disciplina militare è urgente debba assolutamente cessare, epperciò questo Ministero trova opportuno di richiamare all'attenzione di tutti gli ufficiali del Regio esercito, e dei personali dipendenti dall'amministrazione militare, le avvertenze di cui negli *Atti* sovra citati, soggiungendo essere sua ferma intenzione di sottoporre d'ora innanzi a punizione disciplinare chiunque contravverrà alle disposizioni sancite cogli *Atti* stessi; oltrecchè sarà tenuta nota della mancanza che potrà avere per effetto di far sortire esito sfavorevole alla domanda che sia pervenuta irregolarmente al Ministero.

Il Ministro — FERRERO.

N. 61. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 161). — **Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi** — (Edizione 1879). — 20 aprile.

Categoria	N° d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
I	534	Gambali di pelle di vacchetta	Paio	8	»	Aggiunta
»	535	Pantaloni di panno con gambali	N.	19	20	»
»	536	Stivaletti per truppe alpine e batterie da montagna	Paio	11	»	»
III	266	Serie di pesi in ferro per porzioni di carne in 4 pezzi, per ospedale da campo	N.	4	»	Aggiunta
»	267	Serie di pesi in ferro per porzioni di pane, in 4 pezzi, per ospedale da campo	»	4	»	»
IV	123	Chiavi inglesi per estrazione dei denti	»	6	»	Variante *
»	124	Cistotomi vari	»	»	»	Errata-corrige *
»	132	Coltelli del Petit	»	13	»	Variante *
»	554	Lanterne verniciate ad olio per carri, zaini e borse di sanità, M° 1878	»	3	50	»
»	—	Tabelline diagnostiche, bianche o rosse	°/o	1	35	Variante
»	708	Bracciali internazionali . . .	»	»	17	Aggiunta *
»	712	Cofanetti di sanità per compagnie alpine, compiuti	»	137	»	»
»	714	Cofanetti di sanità per compagnie alpine, vuoti	»	50	»	»
V	108	Acido fenico impuro per disinfezioni	Chil.	3	»	»
»	125	Bitume giudaico	»	20	»	»
»	235	Cloridrato di Morfina	»	650	»	»
»	282	Estratto idro-alcolico di valeriana	»	20	»	Variante
»	283	Estratto idro-alcolico di china .	»	150	»	»
»	301	Estratto acquoso di rabarbaro .	»	50	»	Aggiunta
»	528	Pino (brocche secche)	»	2	50	Variante
»	636	Succino	»	5	»	Aggiunta
»	637	Salicilato sodico	»	30	»	»

Categoria	Nº d'ordine categorico	NOMECLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
V	698	Vaselina	Chil	6	50	Aggiunta
»	1603	Mortai diversi	N.	»	»	Aggiunta *
»	1604	Pestelli diversi da mortai . .	»	»	»	Aggiunta
VII	447	Lana grezza in velli	Chil	1	80	Variante *
X	139	Pesi in ottone diversi (8) . .	N.	»	»	Aggiunta *

N. B. Gli oggetti segnati con asterisco nella colonna annotazioni, già compresi nell'atto 165 del 1880 si ripetono per riparare a lievi inesattezze sfuggite nella stampa.

Il Ministro — Ferrero.

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 14. Pubblicato il 13 maggio 1881. **Parte 1.**

28. L

MAGGIO 9. — Aggiunta al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato N. 12 al regolamento di disciplina), *pag.* 217.
» 10. — Modificazioni alle bandoliere per giberne di artiglieria per caporali e soldati, *pag* 217.
» 11. — Varianti ed aggiunte al regolamento sul servizio dei capi armaiuoli militari, *pag* 218.
» 11. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 219.
» 11. — Errata-corrige all'istruzione provvisoria sul tiro per la fanteria, *pag.* 221.
» 12. — Località di pernottazione sulla linea *Reggio-Metaponto*, *pag.* 221.
» 12. — Impiego dell'olio carburo per la conservazione nei magazzini dei distretti militari, delle armi portatili e dei materiali di ferro e di acciaio, *pag.* 222.

Atto N. **62**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 111). — **Aggiunta al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina).** — 9 maggio.

Al § 36 del Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina) è fatta la seguente annotazione.

(1) I soldati trasferti alla 2ª compagnia di disciplina speciale, anzichè essere diretti a Chioggia, devono essere avviati al distretto militare di Venezia, dal quale sarà provveduto perchè i medesimi raggiungano la prementovata compagnia col mezzo dei trasporti lagunari militari.

Il Ministro — Ferrero.

N. **63**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 59). — **Modificazioni alle bandoliere per giberne di artiglieria per caporali e soldati.** — 10 maggio.

La disposizione attuale della linguetta posta all'interno delle bandoliere per giberne di artiglieria per caporali e soldati

---

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 10, *Atto* N. 60, pag. 180, nel secondo comma del § 6, sono oppresse le parole: *se ufficiali di cavalleria o di fanteria*, *il presidente del comitato di artiglieria e genio se ufficiali di artigliesia o del genio*.

Dispensa N. 13, *Atto* N. 61, pag. 216. — Alle tabelline diagnostiche, *aggiungere il N. categorico*: 640. — Ai cofanetti di sanità per compagnie alpine, compiuti, *invece del*: N. 712, *sostituiscasi il*: N. 713.

(6ª 1002) e destinata a fissare la bandoliera stessa ad un bottone della giubba, presenta l'inconveniente di far risultare il fregio fra la spalla sinistra e la bottoniera della giubba anzichè, colla sua metà, sulla fila dei bottoni di questa, come è prescritto.

Per riparare al lamentato inconveniente, fu riconosciuto il miglior mezzo essere quello di trasformare la linguetta stessa nel modo seguente:

a) scucire il contrafforte di pelle esistente sotto la punta della linguetta, e togliere il passante;

b) accorciare la linguetta verso la punta, riducendola a millim. 175 di lunghezza;

c) ridurre a forma di mandorla il contrafforte di cui alla lettera *a*) e, dopo di averlo attaccato con pasta di farina al disotto e nel mezzo della linguetta già raccorciata, fermarvelo con due cuciture;

d) praticare un'occhiello nel mezzo del contrafforte e della linguetta e disposto parallelamente ai lati lunghi di questa, quindi fermare l'estremità libera della linguetta alla bandoliera con cucitura piatta, nello stesso modo con cui trovasi fermata all'altra estremità.

Il prezzo di siffatta modificazione viene fissato per caduna bandoliera a L. 0,10.

I Reggimenti d'artiglieria da campagna cureranno l'eseguimento delle modificazioni di cui sopra tanto alle bandoliere in distribuzione quanto a quelle in fondo di magazzino facendone sopportare la spesa dalla massa generale uomini.

Il Ministro. — FERRERO.

N. **64**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 162). — **Varianti ed aggiunte al regolamento sul servizio dei capi armaiuoli militari.** — 11 maggio.

Sono approvate le seguenti varianti ed aggiunte al regolamento 23 marzo 1880 sul servizio dei capi armaiuoli militari.

Art. 19. (Dopo il primo a-linea) aggiunta:

Se essi appartengono alla ferma temporanea devono dichiarare di assumere la ferma permanente appena si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 22.

Art. 19. (Al termine del secondo a-linea) aggiunta:

e vi unisce copia del foglio matricolare e caratteristico modello N. 9.

Il Ministro. — FERRERO.

N. 65. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 163). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio** — (Edizione 1878). — 11 maggio.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		*Annotazioni*
				L.	C.	
		Modello regolamentare.				
7ª	122bis	Bossoli di ottone da cartucce a pallottola oblunga da mill. 11, con gram. 0,67 polvere, senza innesco.	N°	0	04	Variante
»	60bis	Bossoli di ottone da cartucce per pistole a rotazione M° 1874, senza innesco	»	0	04	Id.
»	37	Cartucce a pallottola oblunga da mill. 11, con gram. 0,67 polvere, con bossolo di ottone	»	0	06	Id.
»	283	Scatole con cartucce sciolte a pallottola oblunga da mill. 11, con gram. 0,67 polvere, con bossolo di ottone	»	4	00	Id.
»	61bis	Cartucce a pallottola per pistole a rotazione M° 1874, con bossolo di ottone	»	0	07	Id.
»	64bis	Cartucce da esercitazione per pistole a rotazione M° 1874, con bossolo di ottone	»	0	06	Id.
»	62bis	Cartucce da salve per pistole a rotazione M° 1874, con bossolo di ottone	»	0	06	Id.
»	72bis	Pacchi di cartucce a pallottola per pistole a rotazione M° 1874, con bossolo di ottone	»	71	00	Id.
»	253bis	Fasciature di nastro da pacchi di cartucce a pallottola oblunga da mill. 11.	»	0	30	Aggiunta
»	254bis	Invogli di cartoncino da pacchi di cartucce a pallottola oblunga da mill. 11.	»	0	09	Id.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
				L.	C.	
7ª	255^{bis}	Invogli di cartoncino per cartucce a pallottola oblunga da mill. 11.	N°	0	08	Aggiunta
»	256^{bis}	Pacchi di cartucce a pallottola oblunga da mill. 11, con bossolo di ottone (1)	»	15	00	Id.
»	257^{bis}	Scatola con cartucce in pacchetti a pallottola oblunga da mill. 11, con gram. 0,67 polvere, con bossolo di ottone	»	3	25	Id.
		Modello vario.				
»	544	Bossoli di rame da cartucce a pallottola oblunga da mill. 11, con gram. 0,67 polvere, senza innesco.	»	0	04	Id.
»	546	Bossoli di tombak da cartucce per pistole a rotazione M° 1874, senza innesco	»	0	04	Id.
»	547	Cartucce a pallottola oblunga da mill. 11, con gram. 0,67 polvere, con bossolo di rame	»	0	06	Id.
»	548	Cartucce a pallottola per pistole a rotazione M° 1874, con bossolo di tombak	»	0	07	Id.
»	549	Cartucce da salve per pistole a rotazione M° 1874, con bossolo di tombak	»	0	06	Id.
»	550	Cartucce da esercitazione per pistole a rotazione M° 1874, con bossolo di tombak	»	0	06	Id.
»	551	Pacchi di cartucce a pallottola oblunga da mill. 11, con bossolo di rame (1)	»	15	00	Id.
»	552	Pacchi di cartucce a pallottola per pistole a rotazione M° 1874, con bossolo di tombak.	»	71	00	Id.

---

(1) Fino a consumazione delle scatole di latta non si allestiranno i pacchi.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
				L.	C.	
7ª	553	Scatole con cartucce sciolte a pallottola oblunga da mill. 11, con gram. 0,67 polvere, con bossolo di rame	N°	4	00	Aggiunta
»	554	Scatole con cartucce in pacchetti a pallottola oblunga da mill. 11, con gram. 0,67 polvere, con bossolo di rame	»	3	25	Id.

Il Ministro — FERRERO.

N. **66**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 164.) — **Errata-Corrige all'Istruzione provvisoria sul tiro per la fanteria.** — 11 maggio.

Essendo risultata la necessità di apportare alcune correzioni all'edizione dell'Istruzione provvisoria sul tiro per la fanteria pubblicata in data 23 febbraio 1881, si sono riunite tali correzioni in apposita *Errata-Corrige* stampata in formato eguale a quello del testo, la quale s'intende formar parte integrante della detta Istruzione.

Tale Errata-Corrige sarà dall'editore del *Giornale militare ufficiale* inviata gratuitamente ai singoli comandi e corpi in tante copie quante ne furono acquistate del testo dell'Istruzione stessa.

Il Ministro. — FERRERO.

N. **67**. — FERROVIE. (Nota N. 124) — **Località di pernottazione sulla linea *Reggio-Metaponto*.** — 12 maggio.

In vista delle condizioni igieniche e della mancanza di locali atti al ricovero di truppe, resta stabilito che ai militari viaggianti per ferrovia sulla linea Reggio Calabria Metaponto non dovranno assegnarsi pernottazioni nelle stazioni di Buffaloria e di Metaponto. Epperò, tenendo conto dell'orario in vigore, le autorità militari faranno interrompere il viaggio nelle località di Potenza e di Cotrone o Rossano, secondo che tornerà più conveniente, pei trasporti che, nell'uno o nell'altro senso, interessino la linea Napoli-Reggio Calabria; e nelle località di Taranto e Cotrone o Rossano pei trasporti da Reggio Calabria oltre Taranto e viceversa.

Il Ministro — FERRERO.

N. 68. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 65). — **Impiego dell'olio carburo per la conservazione nei magazzini dei distretti militari, delle armi portatili e dei materiali di ferro e di acciaio.** — 12 maggio.

In seguito a risultati favorevoli ottenuti con apposite esperienze, questo Ministero ha determinato che si impieghi l'olio carburo per la conservazione, nei magazzi dei distretti militari, delle armi e loro parti di ferro e di acciaio del carreggio e suoi accessorii, degli istrumenti e degli oggetti di bardatura, semprechè tali parti non sieno verniciate.

Per la conservazione delle armi e degli oggetti di bardatura in distribuzione ai corpi di fanteria e di cavalleria, si continuerà ad applicare le norme in vigore.

Caratteri fisici dell'olio carburo. — Collaudazione.
Modo di applicazione. — Conservazione.

Caratteri fisici. — L'olio carburo è il prodotto di uno speciale trattamento della nafte e dei bitumi naturali. Nessun corpo grasso di natura organica vi si trova frammisto.

Ha l'aspetto di liquido denso e poco scorrevole; tuttavia la sua consistenza può variare a seconda della temperatura.

Lasciato lungamente a contatto dell'aria si condensa senza però assorbire ossigeno nè putrefare.

Esala un odore lievemente bituminoso. Il colore è verde-cupo visto per riflessione, e giallo-bruno visto per trasparenza.

La sua densità a + 15° C è 0,882.

Collaudazione. — I distretti militari non dovranno mai incettare dal commercio partite di olio carburo inferiore a chilogr. 20. La collauadzione di detto olio carburo si eseguirà per cura della Direzione dell'ospedale militare principale o succursale, viciniore.

Il comando del distretto militare trasmetterà alla suddetta Direzione un saggio del peso di circa 50 gr. di olio carburo per ciascuno dei recipienti contenenti l'intera partita presentata dal fornitore.

Si avrà l'avvertenza di comporre i saggi per la collaudazione, coll'estrarre piccole porzioni di olio carburo, a diverse altezze, da ciascun recipiente, contrassegnando i campioni cogli stessi numeri da apporsi sui recipienti.

Sarà accettato l'olio carburo dei recipienti, il cui saggio sarà stato dichiarato accettabile in seguito all'analisi chimica fatta dalla suddetta Direzione.

Modo di applicazione. — La spalmatura con olio carburo delle superficie metalliche non deve effettuarsi se prima le superficie stesse non sieno state perfettamente pulite dalle feccie o dalla ruggine, e quindi asciugate. Quando l'olio carburo è abbastanza fluido, lo si applica alle superficie metalliche, o strofinandole con stracci di lana imbevuti di olio o distendendo leggermente l'olio su di esse con un pennello.

Quando l'olio carburo è alquanto condensato, prima di usarlo si dovrà renderlo fluido esponendolo per qualche tempo all'azione dei raggi solari od a moderato calore.

Per la spalmatura delle superficie esterne di ferro o di acciaio, si dovrà impiegare l'olio con una certa abbondanza. Dovranno del pari essere unte abbondantemente le parti interne dei congegni di chiusura e di scatto delle armi da fuoco, specialmente in quei punti che vanno soggetti a maggiori sfregamenti, nonchè le superficie di quelle parti d'armi che rimangono in contatto col legno della cassa, perchè l'umidità facilmente assorbita dal legno della cassa può dare origine in dette parti, più che in altre, a produzione di ruggine. Qualora sia necessario di ripulire, o mettere in servizio armi, parti d'armi, od altri materiali in ferro od acciaio, stati unti con olio carburo, e che per lunga permanenza nei magazzini si trovino ricoperti di una crosta solida e fecciosa, basterà, per asportarla, strofinare i detti oggetti con uno straccio imbeverato di petrolio ordinario, il quale discioglie tutte le materie di cui si compone l'olio carburo.

La spalmatura d'olio carburo eseguita accuratamente vale a preservare le parti metalliche dalla ruggine per un periodo di due o tre anni, se i locali ove si conservano sono in buone condizioni. Si prescrive però a meglio garantire la buona conservazione delle armi, che queste vengano visitate ogni anno, scomponendone inoltre un certo numero tolte da ciascun locale ed osservando accuratamente le parti di cui si compongono. Nel caso che si rinvengano traccie di ruggine, si dovrà procedere senza indugio alla ripulitura di tutte le armi contenute in tali locali, ungendole nuovamente con olio carburo.

La quantità di olio carburo occorrente per ogni arma si può ritenere all'incirca di:

4 g. per un'arma da fuoco lunga;
2 g. per un'arma bianca lunga;
1 g. per un'arma bianca corta.

Conservazione. — Le sostanze che compongono l'olio carburo essendo chimicamente inerti, i recipienti ordinari di legno, di terra e di metallo sono egualmente atti a contenerlo ed a conservarlo nei magazzini. Tali recipienti saranno però muniti di coperchio affinchè l'olio carburo sia preservato dal pulviscolo e dalle altre materie estranee, e sia impedita l'evaporazione delle materie maggiormente volatili, da cui ne conseguirebbe un leggiero condensamento negli strati superiori dell'olio stesso.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 11. Pubblicato il 21 maggio 1881. Parte 1.

28. LUGL. 9

MAGGIO 3. — Istruttori e maestri di scherma, *pag.* 225.
» 3. — Avanzamento nei gradi di truppa. — Proposte di sottufficiali pel corso speciale presso la scuola militare, pel corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria e pel passaggio ai distretti militari, *pag.* 228.
» 3. — Giuramento e determinazione dell'anzianità degli ufficiali di milizia territoriale, *pag.* 234.
» 3. — Modificazioni all'istruzione per la contabilità delle biblioteche militari, *pag.* 236.
» 3. — Nuova convenzione stipulata dall'amministrazione militare con la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana, *pag.* 236.

Atto N. **69**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. (Nota N. 83). — **Istruttori e maestri di scherma**. — 3 maggio.

Alle disposizioni contenute negli *Atti* N. 249 del 1874, N. 104 del 1879, N. 39 del 1880 sono sostituite le seguenti:

1° L'insegnamento della scherma nel regio esercito è affidato a maestri di scherma (impiegati civili) e istruttori di scherma (sottufficiali).

2° I maestri di scherma prestano esclusivamente servizio nelle scuole militari.

Gli istruttori possono prestare servizio tanto nelle scuole quanto nei corpi del regio esercito.

3° Per la dipendenza e per gli obblighi degli istruttori è applicabile quanto è stabilito dai § 365, 366 e 395 del Regolamento di disciplina militare.

Nelle scuole l'istruzione di scherma dev'essere affidata con intera responsabilità ai maestri di scherma, epperò da questi debbono dipendere, per ciò che ha tratto all'insegnamento di detta istruzione, i sottufficiali istruttori di scherma, effettivi o comandati presso gli istituti stessi.

4° Gli istruttori di scherma sono di massima reclutati dai reparti d'istruzione. Annualmente in ciascuno di detti reparti, fra gli allievi che abbiano ultimato il prescritto corso d'istruzione ed acquistata l'idoneità al grado di sergente e che ne facciano domanda, vengono scelti gli *allievi istruttori di scherma*. La scelta è fatta da apposita commissione mediante un esperimento che valga a fornire un sufficiente criterio sull'attitudine degli allievi per la scherma.

Gli *allievi istruttori di scherma* debbono compiere un corso speciale di istruzione sulla scherma della durata di due anni, un anno cioè presso il reparto d'istruzione al quale appartengono ed un secondo anno di perfezionamento presso la scuola magistrale di scherma in Milano.

Al termine di questo corso di perfezionamento essi sono sottoposti ad opportuno esame per accertare la loro idoneità all'impiego d'istruttore di scherma. La commissione esaminatrice a coloro che riconosce idonei rilascia una dichiarazione d'idoneità all'impiego di cui si tratta, della quale dichiarazione deve essere presa nota sui relativi stati di servizio.

I dichiarati idonei, a seconda dei posti disponibili, o sono senza altro nominati istruttori e come tali destinati ad una scuola, o ad un reggimento, o sono inviati a prestar servizio di sergente presso un corpo in attesa della nomina.

5° Eccezionalmente il Ministero si riserva di ammettere al corso di perfezionamento presso la scuola magistrale di scherma per concorrere alla nomina d'istruttore di scherma con gli allievi di cui al numero precedente, sottufficiali appartenenti ai vari corpi dell'esercito, i quali dimostrino speciale attitudine per la scherma.

Saranno per queste eccezionali ammissioni aperti, quando occorra, appositi concorsi.

6° Le nomine ad istruttore di scherma sono fatte dal Ministero della guerra tenendo conto dell'anzianità, capacità e condotta dei riconosciuti idonei a tale impiego e sono fatte separatamente:

per la fanteria ed il genio;
pei bersaglieri;
per l'artiglieria;
per la cavalleria;
per le scuole militari.

7° Il Ministero della guerra tiene il ruolo degli istruttori di scherma e degli idonei a tale impiego.

Ad esso (Segretariato generale) dovranno essere notificate tutte le variazioni matricolari che a detti individui si riferiscono.

8° Gli *allievi istruttori di scherma* acquistano il grado di sergente appena compiuti i due anni di servizio dalla data del loro arruolamento, semprequando, ben inteso, non siano giudicati immeritevoli di tale promozione.

9° Gli istruttori di scherma possono progredire dal grado di sergente fino a quello di furiere maggiore inclusivo secondo le norme che regolano l'avanzamento nei gradi di truppa, e tenuto conto della loro anzianità, capacità e condotta.

10° I posti disponibili di maestro di scherma sono riservati ai sottufficiali istruttori di scherma. Queste promozioni sono fatte in seguito ad apposito concorso, al quale sono ammessi quegli istruttori che si trovino in certe condizioni d'anzianità determinate volta per volta da questo Ministero, e che per condotta, zelo ed anzianità di servizio ne siano conosciuti meritevoli.

Questo concorso consisterà in apposito esperimento di scherma da subirsi alla scuola magistrale di scherma in Milano.

11° Gli istruttori di scherma per incondotta o quando più non posseggano le qualità richieste per lo insegnamento della scherma incorrono nella sospensione od esonerazione dal loro impiego speciale e rientrano nelle condizioni degli altri sottufficiali di pari grado.

La sospensione dall'impiego d'istruttore di scherma è ordinata dal comandante del corpo; la esonerazione dell'impiego è ordinata dal Ministero in seguito a proposta motivata dal comandante di corpo.

12° La sospensione e retrocessione da sottufficiale giusta gli articoli 172, 173, 174 del Regolamento di disciplina ha pure per effetto la sospensione od esonerazione dall'impiego d'istruttore di scherma.

13° I maestri di scherma per quanto a norme disciplinari sono soggetti ai regolamenti in vigore per gli altri impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra.

14° I sottufficiali istruttori di scherma fruiscono di un trattamento eguale a quello degli altri sottufficiali di pari grado e dell'arma rispettiva, ed hanno inoltre, a carico della massa generale uomini, un soprassoldo giornaliero

di L. 0,60 durante i primi 5 anni dalla data della loro nomina ad istruttore;

di L. 1,00 in seguito.

15° Gli istruttori ed allievi istruttori di scherma portano sul braccio destro un distintivo speciale, il quale si compone di uno scudetto di panno nero foderato di tela portante a ricamo una sciabola ed un fioretto intrecciati insieme nel mezzo a due rami d'alloro a ghirlanda.

Per gli istruttori il ricamo è in argento, ed in lana rossa per gli allievi, secondo i campioni approvati da questo Ministero.

16° Gli istruttori di scherma vestono l'uniforme dell'arma e del corpo presso cui prestano servizio. È fatta però eccezione per quelli che prestano servizio presso le scuole militari, i quali possono continuare a vestire la uniforme del corpo dal quale provengono.

Tanto essi quanto gli allievi istruttori di scherma possono far uso nelle sale di scherma di un vestiario speciale (giubba e pantaloni di molettone e scarpe) che per qualità e per forma meglio convenga al servizio cui sono addetti.

Per tali oggetti non è stabilito alcun campione regolamentare, i corpi però possono adottare con vantaggio i modelli prescelti dalla scuola magistrale di scherma.

Le spese relative sono da attribuirsi alle masse individuali.

17° Gli istruttori di scherma possono concorrere al pari degli altri sottufficiali del regio esercito all'ammissione al corso speciale della scuola militare, ed al corso di contabilità.

Il Ministro — Ferrero.

N. **70**. — REGOLAMENTO DI AVANZAMENTO (Nota N. 48). — **Avanzamento nei gradi di truppa. Proposte di sottufficiali pel corso speciale presso la scuola militare, pel corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria e pel passaggio ai distretti militari.** — 3 maggio.

L'*Atto* N. 119 del 1879 relativo all'avanzamento nei gradi di di truppa è abrogato e vi è sostituito il presente.

1. *Tempo per le promozioni.*

Le promozioni nei gradi di truppa devono esser fatte nell'ultimo giorno d'ogni mese per avere effetto a datare dal primo del mese successivo. Però in occasione di licenziamento di classi e quando ciò sia imposto dalle esigenze del servizio, i comandanti di corpo sono autorizzati a fare, in qualunque giorno del mese, le nomine e le promozioni occorrenti per coprire le vacanze fino al grado incluso di caporale maggiore, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nei seguenti numeri.

2. *Valutazione del tempo richiesto per l'avanzamento.*

Il tempo di anzianità di grado e di servizio prescritto per l'avanzamento ai vari gradi, di cui in appresso, deve sempre essere calcolato per anni e mesi interamente compiuti.

I graduati retrocessi ed i soldati uscenti dalla classe di punizione, dalle compagnie di disciplina, dal carcere o dalla reclusione militare non possono essere promossi secondo le norme e la progressione graduale regolamentare, indicate nei numeri seguenti, se non dopo scorsi *sei mesi* dal giorno della seguita retrocessione o della cessazione della loro ascrizione alla classe di punizione od alle compagnie di disciplina o della uscita dal carcere o dalla reclusione militare. Trattandosi della nomina ad appuntato i militari stati retrocessi dovranno prima servire *dodici mesi*. Non occorre l'autorizzazione ministeriale, di cui al seguente N. 8, per promuovere a sergente il caporale che abbia *un anno* di anzianità in tale grado, sebbene precedentemente alla promozione a caporale sia stato retrocesso.

3. *Tempo non computabile nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità di grado.*

Non è computabile, nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità di grado:

a) il tempo di detenzione per condanna, od in attesa di giudizio seguito da condanna;

b) il tempo di sospensione dal grado;

c) il tempo trascorso in congedo illimitato, sia prima sia dopo l'arrivo sotto le armi;

d) il tempo scorso in licenza per convalescenza in seguito a rassegna di rimando;

e) il tempo passato alla classe di punizione o come soldato alle compagnie di disciplina.

4. *Esclusione dall'avanzamento.*

I militari che si sono resi colpevoli di diserzione all'estero, o di diserzione recidiva, di furto, di malversazione o di grave mancanza contro l'onore e contro i buoni costumi non possono ottenere avanzamento di sorta.

Nessuno può essere nominato appuntato se non ha servito *un anno* come soldato.

Le nomine ad appuntato devono sempre esser fatte per compagnia, squadrone o batteria e non sul totale del corpo.

5. *Appuntato.*

Nessuno può essere nominato appuntato se non ha servito *un anno* come soldato.

Le nomine ad appuntato devono sempre essere fatte per compagnia, squadrone o batteria e non sul totale del corpo.

6. *Caporale.*

Nessuno può essere promosso caporale se non ha servito *sei mesi* come soldato (1).

Il caporale musicante è scelto fra i musicanti.

I caporali zappatori e trombettieri possono essere scelti tanto tra i zappatori e trombettieri effettivi quanto tra i caporali e soldati di compagnia che abbiano i requisiti e l'attitudine richiesti per la specialità del loro impiego.

Nessuno può essere destinato all'impiego di caporale furiere di contabilità e di compagnia, squadrone o batteria se non ha prestato *tre mesi* di servizio come caporale in una compagnia, squadrone o batteria.

7. *Caporale maggiore.*

Nessuno può essere promosso caporale maggiore, sia di compagnia sia di maggiorità, se non ha servito *tre mesi* come caporale e se non conta almeno *un anno* di servizio sotto le armi.

8. *Sergente.*

Nessuno può essere promosso sergente se non ha servito *un anno* come caporale (caporale furiere o caporale maggiore), e se non assume la ferma permanente.

Però, trattandosi di promuovere al grado di sergente un caporale che avesse meno di *due anni* di servizio sotto le armi, i comandanti di corpo devono richiedere l'autorizzazione ministeriale esponendone i motivi, fatta eccezione dei caporali maggiori provenienti dai reparti d'istruzione ai quali vanno applicate le disposizioni di cui al N. 29 dell'*Atto* 196 del 1879.

---

(1) Il soldato che sia attendente può essere promosso caporale anche all'atto stesso in cui cessa da tale impiego, purchè abbia l'istruzione militare necessaria per detto grado e, ben inteso, le volute condizioni di tempo e di servizio.

Nessuno può essere destinato all'impiego di sergente di contabilità se non ha prestato *tre mesi* di servizio come sergente in una compagnia, squadrone o batteria.

9. *Furiere.*

Nessuno può essere promosso furiere se non ha servito *un anno* come sergente.

10. *Furiere maggiore.*

Nessuno può essere promosso furiere maggiore se non ha servito *un anno* come furiere.

11. *Capo musica (di 1ª e di 2ª classe).*

Il capo musica è il grado più elevato di sottufficiale, ed è nominato tale di 2ª classe anche tra i non militari.

Dopo *cinque anni* di servizio in tale impiego può essere nominato di prima classe.

12. *Sottufficiali di maggiorità.*

Il sergente che nei limiti stabiliti dalle tabelle graduali e numeriche di formazione di ciascun corpo occupa in qualità di sottufficiale di maggiorità, alcuno degl'impieghi fissi indicati al § 360 del Regolamento di disciplina od altri simili, dopo *cinque anni* d'anzianità di grado può essere promosso furiere, e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando sempre nel proprio impiego.

13. *Sottufficiali guarda-batterie nei forti.*

Il sottufficiale guarda-batterie nei forti è scelto fra i sergenti dei reggimenti d'artiglieria da fortezza che contano non meno di *otto anni* di effettivo servizio sotto le armi, ed è nominato dal Ministero della guerra su proposta del comandante di corpo.

Dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di sergente può essere promosso furiere, e dopo *dieci anni* (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando nello stesso impiego.

14. *Sottufficiale trombettiere.*

Il sottufficiale trombettiere è scelto fra i sergenti ovvero per promozione tra i caporali o caporali maggiori del corpo (preferibilmente fra i caporali trombettieri e caporali musicanti) che soddisfino alle condizioni di anzianità di grado e di servizio di cui al N. 8 ed assumano la ferma permanente.

Dopo *cinque anni* di anzianità nel grado, il sergente trombettiere può essere promosso furiere e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di sottufficiale trombettiere.

15. *Sottufficiale musicante.*

Il sergente musicante è scelto tra i caporali musicanti o i caporali trombettieri del corpo che soddisfino alle condizioni di anzianità di grado e di servizio di cui al N. 8, ed assumano la ferma permanente. Il sergente trombettiere può anche essere trasferto sergente musicante.

Dopo *cinque anni* di anzianità nel grado, il sergente musicante può essere promosso furiere, e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di sottufficiale musicante.

16. *Sottufficiale zappatore.*

Il sottufficiale zappatore è nominato fra i sergenti ovvero per promozione tra i caporali o i caporali maggiori (preferibilmente tra i caporali zappatori) che soddisfino alle condizioni di anzianità di grado e di servizio di cui al N. 8 ed assumano la ferma permanente.

Dopo *cinque anni* di anzianità nel grado, il sergente zappatore può essere promosso furiere e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando nell' impiego di sottufficiale zappatore

17. *Sottufficiale istruttore d'equitazione.*

Il sottufficiale istruttore d'equitazione è nominato dal Ministero della guerra col grado di furiere.

Dopo *cinque anni* d'anzianità nel grado di furiere può essere promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di istruttore d'equitazione.

Il sottufficiale istruttore di equitazione che abbia ottenuto l'attestato di idoneità all'impiego di *maestro d'equitazione* viene promosso furiere maggiore tostochè abbia compiuto *un anno* di servizio nel grado di furiere.

18. *Sottufficiale istruttore di scherma.*

Il sottufficiale istruttore di scherma è nominato dal Ministero della guerra.

Il sergente istruttore di scherma dopo *cinque anni* di anzianità nel grado può essere promosso furiere e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di istruttore di scherma.

19. *Sottufficiale capo-armaiuolo.*

Il sottufficiale capo-armaiuolo è nominato dal Ministero della guerra col grado di sergente.

Dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di sergente può essere promosso furiere e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di capo-armaiuolo.

20. *Sottufficiali proponibili per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria.*

Nessuno può essere proposto per l'ammissione alla scuola ed ai corsi sovramentovati se non ha almeno *due anni* di anzianità come sottufficiale al primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il concorso per le ammissioni medesime.

21. *Sottufficiali proponibili per i distretti militari.*

Tranne i sottufficiali che hanno perduta l'idoneità fisica al servizio di reggimento, nessun sottufficiale può essere proposto pel passaggio ad un distretto prima di aver compiuta la ferma permanente di *anni otto.*

Il sottufficiale che conta *dodici anni* di servizio può chiedere al Ministero della guerra, per la via gerarchica, la destinazione ad un distretto di sua elezione.

I furieri e furieri maggiori con *dodici anni* di servizio possono altresì chiedere il passaggio ad un distretto per essere incaricati del servizio di custodia nei forti.

Queste destinazioni sono subordinate all'anzianità rispettiva di servizio e di grado dei postulanti ed alla loro idoneità speciale per coprire i posti sovraccennati.

Il Ministro — FERRERO.

N. 71. — MILIZIA TERRITORIALE. (Nota N. 5). — **Giuramento e determinazione dell'anzianità degli ufficiali di milizia territoriale.** — 3 maggio.

Giuramento.

Gli ufficiali della milizia territoriale, qualunque ne sia la provenienza, entro i primi trenta giorni dalla pubblicazione della loro nomina sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*, devono presentarsi al comandante del distretto, al quale appartiene il reparto cui furono assegnati, per prestare giuramento.

Qualora i predetti ufficiali non possano, per qualsiasi motivo, adempiere a quest'obbligo entro il prescritto periodo di tempo, devono informarne il proprio comandante di distretto adducendo le ragioni dello impedimento.

Gli ufficiali ascritti ad un reparto, dipendente da un distretto diverso da quello ove hanno la loro residenza, devono, entro i primi venti giorni dalla pubblicazione della loro nomina, far conoscere la loro dimora (1) al comandante del distretto cui sono effettivi, il quale incarica il comandante del distretto, dove risiedono, di riceverne il giuramento.

Il giuramento può essere prestato dagli ufficiali di milizia territoriale in uniforme od in abito borghese.

Determinazione dell'anzianità.

a) Gli ufficiali, provenienti da quelli di riserva, conservano l'anzianità che avevano nei ruoli di riserva, a meno che abbiano conseguito un grado superiore all'atto dell'ammessione nella milizia territoriale, nel qual caso la loro anzianità è determinata dal decreto di nomina ad esso grado;

b) Gli ufficiali, provenienti dagli ex-ufficiali, riprendono l'anzianità di grado che avevano all'atto della loro cessazione del servizio nel regio esercito, non computato il tempo trascorso tra la data della predetta cessazione dal servizio e quella della loro nomina nella milizia territoriale.

L'anzianità però di coloro, i quali ottennero un grado superiore a quello con cui cessarono dal servizio, è determinata dalla data del decreto di nomina nella milizia suddetta;

c) L'anzianità degli ufficiali provenienti dai sottufficiali, è determinata dalla data del decreto di nomina a sottotenente; tra di essi poi è regolata secondo gli anni di grado di sottufficiale;

d) L'anzianità degli ufficiali, provenienti dai cittadini, i quali concorsero al grado conseguito come aventi i requisiti stabiliti dal regio decreto 2 maggio 1880, è determinata dalla data del decreto di nomina. A parità di data, questi ufficiali sono classificati fra loro secondo l'ordine di preferenza specificato nell'articolo 2° del succitato regio decreto ed a parità di condizione secondo l'età, dandosi la precedenza a quelli di età maggiore;

e) Nel caso di pari anzianità nello stesso grado di ufficiale, la precedenza è data agli ufficiali di riserva sugli ex-ufficiali ed a questi sugli altri cittadini. Inoltre su questi ultimi (nel grado di sottotenente) gli ex-sottufficiali hanno la precedenza.

Il Ministro — FERRERO.

---

(1) Tale significazione potrà essere fatta, sia per mezzo di lettera affrancata, sia *per via d'ufficio*, cioè; per mezzo del comandante del distretto, se l'ufficiale risiede in città ove siavi comando di distretto — per mezzo del comando dei carabinieri reali, nei capiluoghi di provincia o di circondario non sede di comando di distretto — per mezzo del sindaco, negli altri luoghi.

N. **72.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 165). — **Modificazioni all'Istruzione per la contabilità delle biblioteche militari.** — 3 maggio.

Al § 20 dell'Istruzione sul servizio e sulla contabilità delle biblioteche militari (*Atto* 136, 1879) è sostituito il seguente:

« § 20. Gli introiti e le spese per le biblioteche militari costituiscono, pei corpi che ne hanno l'amministrazione, una distinta gestione, da dimostrarsi nei conti della massa generale uomini (partite con bilancio) ».

Il Ministro — Ferrero.

N. **73.** — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 66). — **Nuova convenzione stipulata dall'amministrazione militare con la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana.** — 3 maggio.

Riconosciutasi la convenienza di rinnovare e comprendere in una sola le tre convenzioni fra l'amministrazione militare e la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana di cui agli *Atti* N. 92 del 16 giugno 1879 e N. 82 del 22 aprile 1880 (*Giornale Militare*, parte 1ª) è stata stipulata il 10 aprile di quest'anno una nuova convenzione secondo la quale la società suddetta è tenuta fino a tutto aprile 1884 di somministrare ai corpi e stabilimenti militari che le facessero richiesta:

a) La dinamite N. 1 contenente il 75 p. % di nitroglicerina al prezzo di L. 55 per miriagramma presa in fabbricazione e di L. 59 franca di porto in tutte le stazioni ferroviarie del regno;

b) La dinamite N. 3 a quantità di nitroglicerina variabile giusta lo speciale processo di fabbricazione di quella società per il prezzo di L. 35 al miriagramma, ovvero di L. 39 secondo i due casi di cui sopra;

c) Gli inneschi, le capsule, le miccie di sicurezza, delle forme e dei modelli in uso nella fabbrica stessa ed ai prezzi delle relative tariffe.

I suindicati prezzi sono intesi per le commesse superiori ciascuna ai 15 chilogrammi; ma per richieste di dinamite inferiori a detto limite e superiori a 5 chilogrammi oltre al pagamento del prezzo di fabbrica, si dovranno rimborsare alla società di Avigliana tutte le spese di spedizione dalla fabbrica alla stazione ferroviaria di destinazione.

Il *limite minimo* di capsule e miccie che la società di Avigliana è obbligata di somministrare ai corpi richiedenti è fissato a N. 100 inneschi (*capsule triplici*) cioè ad una scatola, ed a N. 10 rotoli di miccia, cioè ad un pacco.

Le spese occorrenti per la spedizione ed affrancatura degli inneschi e delle miccie saranno anticipate dalla società, ma dovranno esserle rimborsate dai corpi richiedenti.

Per la dinamite in cartocci il minimo da spedirsi ai corpi sarà di chilogrammi 5, ed in questo caso verrà spedita in porto affrancato e fatturato come sopra, ed in entrambi i casi la fattura sarà munita della reversale ferroviaria comprovante la spesa anticipata dalla società.

Il pagamento delle quantità acquistate avrà luogo mediante mandati sopra fatture debitamente riconosciute.

Quando le provviste di dinamite occorrenti non raggiungessero gli indicati limiti minimi, dovrà al caso ciascuno dei corpi o stabilimenti suddetti riferirne al rispettivo comando di divisione, il quale, riunite due o più consimili richieste fino al limite stabilito, disporrà quale dei richiedenti di sua dipendenza dovrà assumere la relativa commessa totale, per procedere quindi alla susseguente distribuzione dei quantitativi parziali, alla riscossione delle corrispondenti quote di spesa ed al complessivo pagamento delle medesime alla fabbrica mittente.

Siccome poi la direzione del genio di Torino deve vigilare la esatta osservanza da parte della menzionata società, dei patti suespressi, così in ogni occasione di provviste di dinamite, dovrà ciascun committente renderne informata la detta direzione del genio.

Il Ministro — Ferrero.

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 16. Pubblicato il 28 maggio 1881. **Parte 1.**

MAGGIO 23. — Modificazione allo scompartimento territoriale dell'arma dei reali carabinieri, *pag.* 239.

Atto N. **74**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI (Nota N. 44). — **Modificazioni all'*Atto* N. 144 del 1880**. — 23 maggio.

Lo scompartimento territoriale dell'arma dei reali carabinieri stabilito dall'*Atto* N. 144 del 1880 è modificato giusta le indicazioni contenute nel seguente specchio:

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA-CORRIGE

La dispensa N. 14, pubblicata il 21 maggio, deve portare *invece* il N. 15.

Nella stessa dispensa, *Atto* N. 70, pag. 229, dovranno cancellarsi le ultime quattro righe di detta pagina, duplicate, come rilevasi in principio della successiva pagina 230.

SPECCHIO di modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali, pubblicato con l'*Atto* N. 144 del 19 ottobre 1880.

Indicazione dei Comandi nei quali sono fatte modificazioni	Stazioni nuove da formarsi	Stazioni che cambiano denominazione	
		vecchia denominazione	nuova denominazione
	Legione Bari.		
Sezione di Monopoli.	Cisternino.		
Tenenza di Bari.	S. Nicandro di Bari. Carbonara.		
Sezione di Manduria.		Lizzano.	Pulsano.
Tenenza diretta di Reggio Calabria.	Pellaro. Orti		
Tenenza di Reggio Calabria.	S. Lorenzo.		
Tenenza diretta di Rossano.	Calopezzati.		
Sezione di Ferrandina.		Oliveto Lucano.	Garaguso.

Indicazione dei Comandi nei quali sono fatte modificazioni	Stazioni nuove da formarsi	Stazioni che cambiano denominazione	
		vecchia denominazione	nuova denominazione
Legione Bologna.			
Tenenza di Bologna interna.	Granarolo nell'Emilia.		
Tenenza di Ferrara.	Marrara. Corlo. Final di Reno.		
Tenenza diretta di Modena.	Campogalliano.		
Tenenza diretta di Reggio Emilia.	S. Martino in Rio.		
Sezione di Iesi.	S. Maria Nuova. Cerreto d'Esi.		
Tenenza di Ascoli Piceno.	Comunanza.		
Tenenza diretta di Macerata.	Borgo S. Giovanni.		
Tenenza di Rimini.		Borgo S. Giuliano.	Bellaria.
Tenenza di Urbino.	Schieti.		
Tenenza di Faenza.	Castel del Rio.		

Allo scompartimento della tenenza diretta di **Ferrara** *e della tenenza di* **Ferrara** *va sostituito il seguente:*

Compagnia di Ferrara.

TENENZA DIRETTA	Ferrara principale — Levante — Mezzogiorno — Borgo S. Luca — Francolino — Pontelagoscuro.

TENENZA FERRARA	Baura — Corlo — Marrara — Palantone — S. Bartolomeo in Bosco — Vigarano Mainarda — Bondeno — Stellata — Copparo — Berra — Final di Reno — Rò.

Allo scompartimento della compagnia d' **Ancona** *va sostituito il seguente:*

Compagnia d'Ancona.

TENENZA DIRETTA	Ancona principale — Borgo Pio — Porto Mare — Camerano — Montesicuro — Loreto — Osimo — Castelfidardo.
SEZIONE DI FABRIANO	Fabriano — Cerreto d'Esi — Serra S. Quirico — Arcevia — Sassoferrato.
SEZIONE DI JESI	Agugliano — Montalboddo — Morro d'Alba — Filottrano — Jesi — S. Maria Nuova — Cupramontana — Staffolo — Montecarotto.
SEZIONE DI SENIGALLIA	Corinaldo. — Montenovo — Montemarciano — Chiaravalle — Falconara Marittima — Senigallia. — Ripe.

Indicazione dei Comandi nei quali sono fatte modificazioni	Stazioni nuove da formarsi	Stazioni che cambiano denominazione	
		vecchia denominazione	nuova denominazione
Legione Cagliari.			
Tenenza diretta di Cagliari.	Villasimius.		
Sezione di S. Pantaleo.	Villasor.		
Tenenza d'Iglesias.	Tratalias.		
Tenenza di Lanusei.	Esterzili.		
Tenenza diretta d'Oristano.	Riola. Villurbana.		
Sezione d'Orani.	Ottana.		
Legione Firenze.			
Tenenza diretta d'Arezzo.	Rigutino.		
Sezione di S. Giovanni di Val d'Arno.	Castelfranco di Sopra.		
Tenenza d'Arezzo	Strada.		
Tenenza di Montepulciano.	Cetona.		
Tenenza diretta di Livorno.	S. Matteo.		
Tenenza di Grosseto.	Castel del Piano.		

Indicazione dei Comandi nei quali sono fatte modificazioni	Stazioni nuove da formarsi	Stazioni che cambiano denominazione	
		vecchia denominazione	nuova denominazione
Segue **Legione Firenze.**			
Tenenza diretta di Lucca.	Ponte S. Pietro.		
Sezione di Pescia	Chiesina Uzzanese. Montecatini Bagni. Ponte all'Abate.		
Tenenza di Volterra.	Montecatini Val di Cecina. Castelnuovo Val di Cecina.		
Tenenza di Perugia.	Lugnano. Camporeggiano.		
Tenenza di Foligno.	Sigillo.		
Tenenza di Orvieto.	Piegaro.		
Tenenza di Terni.	Acquasparta.		
Legione Milano.			
Tenenza diretta di Bergamo.	Almè. Seriate.		
Tenenza di Gallarate.	Arluno.		
Tenenza diretta di Como.	Carate Lario.		
Sezione di Arona.	Gozzano.		

Indicazione dei Comandi nei quali sono fatte modificazioni	Stazioni nuove da formarsi	Stazioni che cambiano denominazione	
		vecchia denominazione	nuova denominazione
Legione Napoli.			
Tenenza diretta di Caserta.	Cancello.		
Legione Palermo.			
Tenenza di Corleone.	S. Carlo di Chiusasclafani. Campofiorito.		
Tenenza di Cefalù.	Pollina.		
Sezione di Taormina.	Limina.		
Tenenza di Patti.	Galati Mamertino.		

Allo scompartimento della tenenza diretta di **Palermo**, *della tenenza di* **Palermo** *e della sezione di* **Monreale** *va sostituito il seguente:*

Compagnia di Palermo.

TENENZA PALERMO INTERNA	Palermo Principale — Castellamare — Monte Pietà — Ortobotanico — Palazzo Reale — Tribunali — Molo — Ruggero Settimo — Giardino Inglese — Olivuzza.
TENENZA PALERMO ESTERNA	Colli S. Lorenzo — Tommaso Natale — Bocca di Falco — Partanna Mondello — Villagrazia — Falde di Monte Pellegrino — Uditore — Altarello di Baida — Villabate — Ustica.
SEZIONE DI MONREALE	Monreale — Piana di Renda — Parco — Borgo Molara — Rocca Monreale — S. Giuseppe Jato — Piana dei Greci — S. Martino.

Indicazione dei Comandi nei quali sono fatte modificazioni	Stazioni nuove da formarsi	Stazioni che cambiano denominazione	
		vecchia denominazione	nuova denominazione
Legione Piacenza.			
Tenenza di Fiorenzuola.		Morfasso.	Luneto.
Tenenza di Voghera.	Barbianello. S. Giulietta.		
Sezione di S. Pier d'Arena.	Ronco Scrivia.		
Tenenza di Genova.	Foce.		
Tenenza di Albenga.	Finalborgo.		
Legione Roma.			
Tenenza esterna di Roma.	Fiano Romano.	Giustiniana.	Storta.
Sezione d'Albano.	Montecompatri. Civita Lavinia.		
Tenenza di Velletri.	Giulianello.		
Tenenza diretta di Viterbo.	Bagnaia. Canepina.		
Sezione di Ronciglione.	Veiano.		
Tenenza diretta di Chieti.	Casacanditella.		
Tenenza di Lanciano.	Castelfrentano.		
Tenenza di Vasto	Palmoli.		

Indicazione dei Comandi nei quali sono fatte modificazioni	Stazioni nuove da formarsi	Stazioni che cambiano denominazione	
		vecchia denominazione	nuova denominazione
	Segue **Legione Roma.**		
Tenenza diretta di Teramo.	Mosciano S. Angelo.		
Tenenza di Penne	Civitella Casanuova.		
Tenenza di Cittaducale.		Posta.	Borbona.
Sezione di Gioia dei Marsi.		Collarmele.	Cerchio.

La stazione di *S. Vito Romano*, dalla sezione di *Tivoli* passa alla dipendenza della Sezione di *Subiaco*.

Indicazione dei Comandi nei quali sono fatte modificezioni	Stazioni nuove da formarsi	Stazioni che cambiano denominazione	
		vecchia denominazione	nuova denominazione
	Legione Torino.		
Sezione di Moncalieri.		Ternavasio.	Cambiano.
Tenenza diretta di Alessandria.	Spinetta Marengo Sezzè.		
Tenenza di Acqui.	Carpaneto.		
Tenenza diretta di Casale.	Rosignano Monferrato. Ticinetto. Ottiglio.		

Indicazione dei Comandi nei quali sono fatte modificazioni	Stazioni nuove da formarsi	Stazioni che cambiano denominazione	
		vecchia denominazione	nuova denominazione
Legione Verona.			
Tenenza diretta di Padova.	Legnaro.		
Tenenza di Este.	Lozzo Atestino.		
Tenenza diretta di Rovigo.	S. Martino di Venezze.		
Sezione di Rovigo.	Bergantino.		
Tenenza diretta di Treviso.	Roncade.		
Tenenza di Conegliano.	S. Polo di Piave.		
Tenenza di Pordenone.	Cianzetto.		
Sezione di Pieve di Cadore.		Dosoledo.	Candide.
Tenenza diretta di Verona.	S. Giovanni Lupatoto.		
Sezione di Revere.	S. Giacomo delle Segnate.		

Allo scompartimento della tenenza diretta di **Udine** *e della tenenza di* **Udine** *va sostituito il seguente:*

TENENZA DI UDINE	Mortegliano — Basagliapenta — Cividale — Faedis — S. Giovanni di Manzano — S. Pietro al Natisone — Palmanova — S. Giorgio di Nogaro.

Tenenza Diretta di Udine: Udine — Tarcento — Tricesimo — S. Daniele del Friuli — Fagagna — Gemona — Buia.

Allo scompartimento della tenenza diretta di **Vicenza** *e della sezione di* **Vicenza** *va sostituito il seguente:*

Compagnia di Vicenza.

Tenenza Diretta: Vicenza — Camisano — Montecchio Maggiore — Arzignano — S. Giovanni Ilarione — Barbarano — Lonigo — Montebello Vicentino — Noventa Vicentina.

Roma, — Tip. C. Voghera.

23. LUGL

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 17. Pubblicato il 4 giugno 1881. **Parte 1.**

MAGGIO 8. — Ufficiali di riserva aspiranti a grado superiore nella milizia territoriale, *pag.* 251.
GIUGNO 1° — Pulitura preliminare dei bossoli di cartucce metalliche sparate, *pag.* 252.
» 2. — Intervento degli ufficiali della milizia territoriale a funzioni pubbliche od a ricevimenti ufficiali, *pag.* 252.
» 3. — Ruolino delle posizioni degli ufficiali della milizia territoriale, *pag.* 253.
» 3. — Pubblicazione del regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi d'allevamento cavalli, *pag.* 253.
» 3. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello d'inventario del materiale d'artiglieria e del genio (Edizione 1878), *pag.* 254.

Atto N. **75**. — MILIZIA TERRITORIALE (Nota N. 6). — **Ufficiali di riserva aspiranti a grado superiore nella milizia territoriale**. — 8 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 73 della legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 30 settembre 1873;

Visto l'art. 4 della legge sulle milizie territoriale e comunale in data 30 giugno 1876;

Visto il Nostro Decreto dell'8 aprile 1880 sull'ordinamento della milizia territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Gli ufficiali di riserva, aspiranti a nomina nella milizia territoriale, possono ottenervi grado superiore al proprio fino a quello di tenente colonnello inclusivamente.

Quelli però fra essi che sono ufficiali di riserva *d'obbligo* giusta l'art. 73 della sovracitata legge 30 settembre 1873, cessando per qualsiasi causa di appartenere alla milizia territoriale, riprenderanno nei ruoli degli ufficiali di riserva il grado che vi avevano precedentemente alla loro nomina nella milizia territoriale.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1881.

UMBERTO.

Ferrero

N. 76. — ARMI E MUNIZIONI (Nota N. 4). — **Pulitura preliminare dei bossoli di cartucce metalliche sparate.** — 1° giugno.

Esperienze più prolungate e studi appoggiati a circostanze di fatto più numerose hanno convinto della opportunità che alle norme di lavatura dei bossoli metallici presso i corpi, prescritte coll'*Atto* N. 32 del 17 marzo 1880, siano sostituite le seguenti, le quali sono meglio atte a prevenire le alterazioni del metallo ed i distacchi di fondello che possono avverarsi negli spari successivi.

1° *Lavare al più presto possibile i bossoli tenendoli per 15 minuti in una soluzione d'acqua fredda contenente il 10 °/o di carbonato di soda e scuotendoli di quando in quando con un bastone di legno.*

2° *Estratti i bossoli dal bagno ora indicato farli sgocciolare in un crivello di rame od in un cesto di vimini e quindi lasciarli asciugare naturalmente.*

Il Ministro — Ferrero.

N. 77. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 112). — **Intervento degli ufficiali della milizia territoriale a funzioni pubbliche od a ricevimenti ufficiali.** — 2 giugno.

La disposizione contenuta nell'*Atto* N. 44 del 1875, per la quale gli ufficiali di milizia mobile, di complemento e di riserva sono invitati alle pubbliche funzioni ed ai ricevimenti ufficiali, cui intervengono tutti gli ufficiali del presidio oppure quelli soltanto di un'arma o di un determinato grado, è pure estesa agli ufficiali della milizia territoriale.

Il Ministro — Ferrero.

N. **78.** — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 34). — **Ruolino delle posizioni degli ufficiali della milizia territoriale.** — 3 giugno.

Analogamente a quanto è stabilito nel N. 20 dell'*Atto* N. 39 del 1878, i comandanti di distretto compileranno il ruolino N. 84 del catalogo per gli ufficiali della milizia territoriale.

In detto ruolino saranno compresi tutti gli ufficiali della milizia prementovata, siano dessi di fanteria, di artiglieria da fortezza o del corpo sanitario militare.

Esso ruolino dovrà essere trasmesso a questo Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) nei primi sei giorni di ciascun semestre.

Il Ministro — Ferrero.

N. **79.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 166). — **Pubblicazione del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi d'allevamento cavalli.** — 3 giugno.

Con R. Decreto 10 aprile 1881 è stato approvato un nuovo Regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi d'allevamento cavalli.

I comandi ed uffici militari qui appresso segnati dovranno provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale uomini, del numero di copie per ciascuno indicato:

Comitato delle armi di linea	Copie	2
Comitato d'artiglieria e genio	»	2
Comando del corpo di stato maggiore . .	»	2
Comandi di corpi d'armata.	»	2
Comandi di divisione.	»	2
Comandi delle brigate di cavalleria . . .	»	1
Comandi territoriali d'artiglieria	»	1
Depositi d'allevamento	»	5
Reggimenti di cavalleria	»	3
Scuola normale di cavalleria	»	3
Reggimenti di artiglieria da campagna. .	»	3

Dette copie dovranno essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari secondo è detto all'*Atto* 184 del 1879.

Il prezzo d'ogni copia è di L. 2,50.

Il Ministro — Ferrero.

N. **80**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — (Nota N. 167). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello d'inventario del materiale di artiglieria e del genio** (Edizione 1878). — 3 giugno.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
				L.	c.	
8ª	540	Secchielli di tela pel governo dei cavalli	N.	3	00	Aggiunta
15ª	449	Secchielli di tela.	»	3	00	Abolita

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 18. Pubblicato il 14 giugno 1881. Parte 1.

28. LUGL

MAGGIO 12. — Regio Decreto che stabilisce un nuovo ordinamento del personale del Ministero, *pag.* 255.
GIUGNO 3. — Cambiamento di denominazione della stazione di Lattarico, *pag.* 263.
» 6. — Modificazioni al regolamento pei collegi militari, *pag.* 263.
» 7. — Distanze fra gli scali lacuali del lago di Como-Lecco, *pag.* 263.
» 9. — Distribuzione e pagamenti dell'olio carburo occorrenti ai capi-armaiuoli dei distretti militari per la manutenzione delle armi, *pag.* 265.
» 12. — Diritti e doveri degli ufficiali della milizia territoriale, *pag.* 265.

Atto N. **81**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 15). — **Regio Decreto che stabilisce un nuovo ordinamento del personale del Ministero**. — *Gazzetta Ufficiale del Regno N. 130, 4 giugno 1881; N. 231 (serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 12 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 10 marzo 1881, N. 135 (serie 3ª), che stabilisce nuovi ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — *Organizzazione del personale.*

Art. 1. Il personale dell'amministrazione centrale della guerra è costituito nelle carriere *amministrativa*, *di ragioneria* e *d'ordine*.

Appartengono alla prima gli impiegati che sono chiamati alla direzione ed alla trattazione degli affari negli uffici amministrativi del Ministero;

Alla seconda gli impiegati cui è affidato il servizio della ragioneria dell'amministrazione centrale;

Alla terza gli impiegati incaricati della tenuta degli archivi, delle registrazioni, della copiatura e spedizione del carteggio.

Art. 2. Gli impiegati saranno inscritti, per ordine d'anzianità, in due ruoli distinti: nel primo quelli appartenenti alla carriera amministrativa e di ragioneria, percorrendo essi la carriera in comune; nel secondo quelli appartenenti alla carriera d'ordine.

Art. 3. Il numero, i gradi, le classi e gli stipendi degli impiegati dell'amministrazione centrale sono quali appariscono dalla tabella organica N. 1, annessa al presente, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra in data 10 marzo 1881, coll'aggiunta di un numero indeterminato di volontari.

Potranno essere nominati impiegati in numero maggiore di quello determinato per ciascun grado e per ciascuna classe, ogni qualvolta nei gradi e nelle classi superiori, o corrispondenti, secondo l'unita tabella N. 2, vi siano altrettante vacanze.

Art. 4. Nella tabella N. 3, annessa al presente, sono indicati i gradi del personale dell'amministrazione centrale, ai quali sono assimilati per rango gli ufficiali ed impiegati comandati al Ministero.

CAPO. II — *Ammissioni e promozioni.*

Art. 5. I posti di volontario saranno conferiti in seguito ad esame di concorso, secondo le norme ed i programmi che determinerà il Ministro della guerra.

Art. 6. Ai posti vacanti nel grado di vice-segretario di 3ª classe saranno nominati i volontari in base alla classificazione ottenuta nello esame di concorso.

Potranno anche esservi nominati ufficiali dell'esercito, impiegati dei personali dipendenti, previo esperimento negli uffici del Ministero, ed ufficiali d'ordine dell'amministrazione centrale, che abbiano dato prova d'attitudine al grado stesso.

Art. 7. Gli ufficiali e gli impiegati dei personali dipendenti potranno eziandio essere nominati alla 2ª ed alla 1ª classe di detto grado, in base alla assimilazione di rango stabilita dall'annessa tabella N. 3.

Art. 8. Nel caso di nomine nel grado di vice-segretario degli ufficiali ed impiegati, citati ai precedenti articoli 6 e 7, le medesime saranno fatte in modo, che di ogni 3 posti vacanti, i primi due spettino ai volontari od agli impiegati dell'amministrazione centrale in pianta, ed il terzo agli ufficiali od impiegati dei personali dipendenti, secondo l'ordine di anzianità che, in base ai rispettivi titoli, verrà stabilito sentito il parere della Commissione istituita all'articolo 23 del presente decreto.

Art. 9. I posti vacanti nel grado di segretario saranno conferiti ai vice-segretari di 1ª classe dietro esame di concorso, al quale sarà in facoltà del Ministro di chiamare anche i più anziani della 2ª classe.

La promozione avrà luogo con tale norma, che di ogni due posti vacanti il primo spetti al merito, ed il secondo all'anzianità accompagnata da idoneità.

Saranno pertanto stabilite due liste d'avanzamento una per merito e l'altra per anzianità, e qualora una delle medesime venisse ad esaurirsi, le promozioni continueranno ad aver luogo sull'altra, nell'ordine in cui i candidati vi si troveranno inscritti.

Nel caso vengano ammessi al concorso anche vice-segretari di 2ª classe, saranno inscritti nella lista di avanzamento per *merito* dopo quelli di 1ª classe.

Art. 10. I vice-segretari di 1ª classe potranno essere chiamati agli esami di concorso, di cui all'articolo precedente, per due volte soltanto.

Coloro che in amendue gli esami non avessero conseguita la idoneità, e coloro che non presentatisi ai primi non l'avessero ottenuta nei secondi, ovvero si fossero tutte e due le volte rifiutati di subirli, saranno transitati nella categoria d'ordine.

Art. 11. Potranno chiedere di far passaggio alla carriera oradetta tanto i vice-segretari di 1ª classe che non intendessero di presentarsi nè ai primi, nè ai secondi esami, quanto coloro che, subito con esito sfavorevole il primo, non intendessero di presentarsi al secondo.

Art. 12. I vice-segretari di cui agli articoli 10 e 11 avranno diritto ad occupare nella carriera d'ordine il terzo delle vacanze che si faranno nella 3ª classe del grado di archivista, prendendo ivi posto in base alla data della loro nomina a vice-segretario di 1ª classe.

Art. 13. Nella 2ª e 3ª classe del grado di segretario potranno, in via eccezionale ed ove i bisogni del servizio lo esigano, essere ammessi capitani del regio esercito in coda degl'impiegati in pianta, e nella misura di un quinto delle vacanze esistenti nelle classi suddette.

Art. 14. Le promozioni ai gradi di capo di divisione, e di capo sezione, saranno fatte per merito, rispettivamente fra i capi sezione di 1ª classe, ed i segretari di 1ª classe.

Art. 15. Le nomine ai posti d'ufficiale d'ordine di 3ª classe saranno fatte a scelta fra gli scrivani locali in pianta nel personale dell'amministrazione centrale.

Art. 16. La promozione a capo degli uffici d'ordine avrà luogo a scelta fra gli archivisti di 1ª classe, e quella ad archivista di 3ª classe parimenti a scelta fra gli ufficiali d'ordine di 1ª classe.

Art. 17. Le promozioni di classe saranno fatte per anzianità.

Art. 18. L'anzianità è stabilita dalla data del decreto di nomina ad un grado o ad una classe, ed, a parità, dalla data del decreto di nomina al grado ed alla classe inferiore.

In caso di parità di tutti i decreti di nomina e promozione, precederà il maggiore in età.

Art. 19. Nel computo dell'anzianità sarà dedotto:

1° Il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle sue funzioni;

2° Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 20. L'anzianità, per se sola, non dà diritto a promozione, ma deve essere accompagnata da idoneità, da zelo e da diligenza.

Art. 21. L'impiegato che abbia subito una sospensione dall'impiego non potrà aspirare ad alcun avanzamento, nè essere ammesso ad un esame di concorso, se non spirato un anno dal giorno della cessazione della sospensione.

Art. 22. L'impiegato in aspettativa non può aspirare all'avanzamento.

CAPO III. — *Disposizioni diverse.*

Art. 23. Una commissione consultiva, composta:

Del segretario generale, *presidente*;

Del ragioniere capo, *membro*;

Del direttore capo della divisione giubilazioni, ecc., *id.*;

Di un direttore capo di divisione per ogni direzione generale, *id.*;

Del capo della 1ª sezione della divisione giubilazioni, ecc., *segretario*,

designerà:

1° Gl'impiegati che per cognizioni, attitudine agli affari ed assiduità hanno titoli per una promozione di merito;

2° Gl'impiegati che per idoneità, zelo e diligenza possono essere promossi in ordine di anzianità;

3° Gl'impiegati che possono essere proposti per una onorificenza;

4° Gl'impiegati che deggiono essere sottoposti al parere di una commissione di disciplina;

5° Gl'impiegati da dispensarsi dal servizio siccome inabili al posto che occupano, per salute o per insufficiente capacità.

La commissione stessa emetterà inoltre il suo parere su qualunque altro affare relativo al personale ed al servizio dell'amministrazione centrale, per il quale il Ministro credesse di consultarla. Le sue deliberazioni saranno espresse in apposito verbale.

Art. 24. Le commissioni d'esame sono nominate volta per volta per determinazione ministeriale.

Art. 25. Per determinazione ministeriale saranno pure stabilite le attribuzioni delle singole divisioni e degli uffici e la ripartizione degl'impiegati per ciascun ramo di servizio.

Art. 26. I direttori capi di divisione hanno la firma di quegli atti che trattino di semplici comunicazioni o trasmissioni di carte, salvo quelli che il Ministro ed i capi di servizio riservino a sè.

Disposizioni transitorie.

Art. 27. La disposizione dell'articolo 14 del presente decreto, relativa alla promozione per merito a capo sezione, si intende estesa anche ai segretari di 1ª classe, che, in seguito all'organico 10 marzo 1881, non avendo trovato posto nella nuova classe superiore collo stipendio di lire 4000, conservarono il titolo e grado di segretario di 1ª classe.

Art. 28. I vice-segretari che facevano parte del personale della amministrazione centrale all'epoca dell'ordinamento sancito col regio decreto 26 ottobre 1875, N. 2791 (Serie 2ª), e che faranno passaggio alla carriera d'ordine, giusta gli articoli 10 e 11 del presente decreto, saranno ivi nominati col grado, colla classe, e colla anzianità che loro spetterà in base al ruolo del personale che esisteva all'attuazione dell'ordinamento ora detto.

Quelli che trovinsi nelle condizioni indicate agli articoli sopraccennati, passeranno coll'attuazione dei nuovi organici ad occupare posti nelle classi 2ª e 3ª degli archivisti, senza tener conto del limite stabilito dall'articolo 12 del presente decreto per i passaggi alla detta 3ª classe.

Art. 29. È in facoltà del Ministro della guerra di conferire a scelta posti di ufficiali d'ordine di 3ª classe anche agli scrivani straordinari che si trovano presentemente addetti al Ministero ed alle amministrazioni dipendenti, in guisa però che di ogni cinque posti vacanti i primi quattro spettino agli scrivani locali di cui all'articolo 15 del presente decreto, ed il quinto agli straordinari.

Art. 30. Sono abrogati i regi decreti 26 ottobre 1875, N. 2791 (Serie 2ª), e 6 settembre 1879, N. 5082 (Serie 2ª).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno d'oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1881.

UMBERTO.

Ferrero.

Tabella N. 1.

RUOLO ORGANICO *del personale dell'amministrazione centrale della guerra* (*approvato con R. decreto* 10 *marzo* 1881, *numero* 135, *Serie* 3ª).

1	Ministro	L.	25,000
1	Segretario generale	»	10,000

Carriera amministrativa e di ragioneria.

4	Direttori generali	L.	9,000
6	Direttori capi di divisione di 1ª classe	»	7,000
12	Direttori capi di divisione di 2ª classe	»	6,000
26	Capisezione di 1ª classe	»	5,000
20	Capisezione di 2ª classe	»	4,500
20	Segretari di 1ª classe	»	4,000
40	Segretari di 2ª classe	»	3,500
25	Segretari di 3ª classe	»	3,000
25	Vicesegretari di 1ª classe	»	2,500
20	Vicesegretari di 2ª classe	»	2,000
10	Vicesegretari di 3ª classe	»	1,500

Carriera d'ordine

1	Capo degli uffici d'ordine	L.	4,000
10	Archivisti di 1ª classe	»	3,500
22	Archivisti di 2ª classe	»	3,200
28	Archivisti di 3ª classe	»	2,700
22	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	»	2,200
20	Ufficiali d'ordine di 2ª classe	»	1,800
34	Ufficiali d'ordine di 3ª classe	»	1,500
20	Scrivani locali e straordinari (a calcolo)	»	25,000

Personale di servizio

3	Capi uscieri	L. 1,400
3	Uscieri	» 1,300
5	Uscieri	» 1,200
7	Uscieri	» 1,100
11	Uscieri	» 1,000
17	Inservienti fissi	» 1,000
1	Legatore di libri	» 1,500

NB. Gli impiegati che non otterranno l'aumento di stipendio assegnato alla classe cui appartengono, o che non entreranno nella nuova classe superiore istituita nel loro grado, conserveranno il titolo e grado attuali.

Roma, addì 12 maggio 1881.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Tabella N. 2.

TABELLA *indicante la corrispondenza dei gradi e delle classi delle carriere amministrativa, di ragioneria, e d'ordine nei casi di applicazione dell'articolo 3° del Reale decreto 12 maggio 1881.*

Impiegati amministrativi e di ragioneria	Impiegati d'ordine
Segretario di 1ª classe	Capo degli uffici d'ordine.
Segretario di 2ª classe	Archivista di 1ª classe.
Segretario di 3ª classe	Archivista di 2ª classe.
Vicesegretario di 1ª classe	Archivista di 3ª classe.
Vicesegretario di 2ª classe	Ufficiale d'ordine di 1ª classe.
Vicesegretario di 3ª classe	Ufficiali d'ordine di 2ª e 3ª cl.

Roma, addì 12 maggio 1881.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Tabella N. 3.

TABELLA *indicante i gradi del personale dell'amministrazione centrale, ai quali sono assimilati per rango gli ufficiali ed impiegati comandati al Ministero.*

GRADI		
Degl'impiegati dell'amministrazione centrale	Dei comandati	
	Ufficiali	Impiegati
Direttore capo di divisione .	Colonnello e tenente colonnello	. . . .
Caposezione	Tenente colonnello e maggiore.	Ragioniere capo d'artiglieria. Ragioniere geometra capo del genio. Contabile capo.
Segretario.	Capitano	Ragioniere principale d'artiglieria. Ragioniere geometra principale del genio. Contabile principale.
Vicesegretario di 1ª classe .	Tenente	Ragioniere d'artiglieria di 1ª classe. Ragioniere geometra del genio di 1ª classe. Contabile di 1ª classe.
Vicesegretario di 2ª classe .	Tenente e sottotenente.	Ragioniere d'artiglieria di 2ª classe. Ragioniere geometra del genio di 2ª cl. Contabile di 2ª classe
Vicesegretario di 3ª classe .	Sottotenente	Aiutante ragioniere d'artiglieria. Aiutante ragioniere geometra del genio. Aiutante contabile.

Roma, addì 12 maggio 1881.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **82**. — FERROVIE (Nota N. 125). — **Cambiamento di denominazione della stazione di Lattarico**. — 3 giugno.

A datare dal 5 corrente giugno la stazione di *Lattarico* situata sulla linea Buffaloria-Cosenza prenderà il nome di *Torano-Lattarico*.

E però nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, si faranno le correzioni seguenti:

Nella parte I cancellare alla lettera L, dopo la stazione di Laterina, la stazione di Lattarico, ed inscriverla alla lettera T dopo la stazione di Tuturano colla denominazione di *Torano-Lattarico*, aggiungendo le corrispondenti indicazioni alle colonne 2, 3 e 4 di detta parte I.

Nella parte III, alla tavola N. 56, cambiare la dicitura di stazione di Lattarico in quella di Torano-Lattarico.

Il Ministro — Ferrero.

N. **83**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 168). — **Modificazioni al Regolamento pei collegi militari**. — 6 giugno.

Ai §§ 9 e 23 del Regolamento pei collegi militari del 6 febbraio 1881, sono sostituiti i seguenti:

§ 9. Le domande per essere ammessi a sostenere gli esami di cui sopra debbono essere fatte in carta da bollo da L. 1, ed indirizzate ai comandanti di distretto.

Il tempo utile a presentarle è limitato dal 1° marzo al 15 giugno per gli aspiranti al 2° anno di corso, e dal 1° marzo al 5 luglio per gli aspiranti al 1° anno di corso.

§ 23. Sono accordate pensioni gratuite ai figli dei militari morti sul campo di battaglia od in servizio comandato, in base al disposto nella legge 19 luglio 1857.

Il Ministro — Ferrero.

N. **84**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 169). — **Distanze fra gli scali lacuali del lago di Como-Lecco**. — 7 giugno.

La tavola poliometrica parziale N. 67 del Prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi (Parte III) è abolita e ve n'è sostituita una nuova che sarà dal comando del corpo di stato maggiore inviata, senza pagamento, ai vari comandi ed uffici in tante copie quante furono quelle del testo del Prontuario state loro spedite, comprese le copie che fossero state richieste da singoli ufficiali, a senso dell'*Atto* N. 43 del corrente anno.

La nuova tavola dovrà essere sovrapposta a quella abolita.

In conseguenza dovranno essere fatte alla parte I del Prontuario, nelle colonne corrispondenti alle distanze rispettive dagli scali toccati dalla ferrovia, le sottoindicate modificazioni:

		Kilom.		Kilom.
Abbadia	Como	45	Lecco	8
Argegno	»	19	»	34
Bellagio	»	30	»	23
Bellano	»	43	»	36
Cadenabbia	»	29	»	24
Campo e Lezzeno	»	24	»	29
Carate	»	9	»	44
Cernobbio e Villa d'Este	»	3	»	50
Colico	»	62	»	55
Cremia	»	49	»	42
Dervio	»	48	»	40
Domaso	»	59	»	52
Dongo	»	54	»	47
Gravedona	»	58	»	51
Lenno e Azzano	»	26	»	27
Lierna	»	37	»	18
Mandello	»	43	»	10
Menaggio	»	35	»	28
Moltrasio	»	6	»	47
Musso	»	53	»	46
Nesso	»	16	»	37
Onno	»	41	»	13
Palanzo e Pognana	»	12	»	42
Rezzonico	»	45	»	38
Sala	»	23	»	30
Torno	»	7	»	46
Torriggia	»	13	»	40
Tremezzo e S. Giovanni	»	28	»	25
Varenna	»	38	»	31
Vassena	»	39	»	15

Il Ministro — FERRERO.

N. 85. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 67). — **Distribuzione e pagamento dell'olio carburo occorrente ai capi-armaiuoli dei distretti militari per la manutenzione delle armi.** — 9 giugno.

In seguito alle prescrizioni contenute nell'*Atto* N. 68 del *Giornale Militare* del corrente anno, circa l'impiego dell'olio carburo per la conservazione dell'armi, oggetti di bardatura e carreggio nei magazzini dei distretti militari, il Ministero determina quanto segue:

L'olio carburo occorrente ai capi-armaiuoli dei distretti militari per l'untura e la conservazione delle armi verrà sempre acquistato e somministrato dai consigli d'amministrazione dei distretti medesimi. L'importo di tali somministranze dovrà essere dedotto dalla somma che viene corrisposta al capo-armaiuolo in forza della convenzione con esso stipulata per la manutenzione delle armi, secondo il prescritto dall'*Atto* N. 68 del *Giornale Militare* del 1876.

Il Ministro — FERRERO.

N. 86. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 113). — **Diritti e doveri degli ufficiali della milizia territoriale.** — 12 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge N. 1591 (serie 2ª), in data 30 settembre 1873 sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. Decreto del 1° dicembre 1872, col quale fu approvato il regolamento di disciplina militare;

Visto il R. Decreto delli 7 agosto 1874 che determina le norme per la nomina e per la cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva, di complemento e della milizia mobile;

Vista la legge N. 3204 (serie 2ª) in data 30 giugno 1876 sulle milizie territoriale e comunale.

Visti i Nostri Decreti delli 8 aprile 1880 sull'ordinamento della milizia territoriale e del 2 maggio 1880 sui requisiti dei cittadini per la nomina ad ufficiale nella milizia territoriale. — Sulla divisa e sulle dispense dal servizio di detta milizia;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nei paragrafi 23, 67, 68, 69, 70, 147, 148, 149, 560 e 561 del sumentovato regolamento di disciplina militare e quelle contenute negli articoli 13, 14 e 15 del suaccennato R. Decreto 7 agosto 1874, sono estese anche agli ufficiali della milizia territoriale.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1881.

UMBERTO.

FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 19. Pubblicato il 18 giugno 1881. **Parte 1.**

28 LUGL

GIUGNO 13. — Economie nelle spese per l'amministrazione interna dei corpi, *pag.* 267.
» 14. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875, *pag.* 268.
» 15. — Apertura della stazione di Vago, *pag.* 269.

Atto N. **87.** — REGOLAMENTO D' AMMINISTRAZIONE (Nota N. 166). — **Economie nelle spese per l'amministrazione interna dei corpi**. — 13 giugno.

Il Ministero preoccupato delle condizioni in cui trovansi le masse interne dei corpi e stabilimenti militari sente il bisogno di richiamare sull'amministrazione delle medesime tutta l'attenzione e tutta la vigilanza dei comandanti di corpo e dei consigli amministrativi: e nello stesso tempo di prescrivere in via transitoria alcune disposizioni restrittive intese a migliorare la situazione finanziaria.

Fra le categorie di spese che ebbero un aumento progressivo non proporzionato alla maggior forza e non giustificato da nuovi bisogni sono da annoverarsi:

1° Quelle delle masse individuali motivate da distribuzioni di effetti nuovi di corredo, e da maggiori e più costose riparazioni.

2° Quelle per manutenzione illuminazione e riscaldamento delle caserme, per cancelleria, per bucato e barbiere, per manutenzione dei materiali diversi, per indennità eventuali agli uomini di truppa, per provvista e riparazioni delle suppellettili delle mense e sale di ritrovo per sottufficiali.

3° Quelle infine derivanti dal prezzo alle volte elevato dei generi che compongono il vitto della truppa.

Rapporto alle prime fa mestieri curare il ritiro degli effetti usati di corredo e la loro distribuzione non solo agli uomini delle classi in congedo e di 2ª categoria chiamate all'istruzione; ma altresì a quelli che sono in debito sulla propria massa o prossimi ad essere congedati, e provvedere perchè le tariffe delle riparazioni siano stabilite in equa misura. E rapporto alle altre si richiede la più severa parsimonia in ogni categoria, ma in ispecie sui viaggi dei militari isolati di truppa i quali devono essere limitati ai soli casi di necessità assoluta di servizio e la massima diligenza ed oculatezza nella stipulazione dei contratti relativi alla fornitura della carne e della pasta.

Il Ministero poi, onde raggiungere più sollecitamente lo scopo determina che sino a nuovo ordine sia obbligatoria la sua approvazione preventiva nei seguenti casi:

1° Per le gratificazioni agli addetti agli uffici e a coloro che hanno incarichi speciali;

2° Per le opere di manutenzione delle caserme, contemplate nel § 40 del Regolamento sull'amministrazione degli immobili, che importino una spesa superiore alle L. 50.

3° Per le spese derivanti da feste e divertimenti ai campi d'istruzione;

4° Per ogni aumento alla razione di carne attuale, e alle distribuzioni di caffè e vino stabilite dal § 38 allegato B del Regolamento 1° luglio 1875.

L'ordine e l'economia nell'amministrazione sono elementi strettamente congeniti colla disciplina dell'esercito e col benessere del soldato.

E siccome al Ministero preme che tutti i fattori morali ed economici dai quali l'esercito ripete il suo saldo fondamento operino colla maggiore efficacia possibile; così esso non dubita che i signori comandanti di corpo e capi di servizio daranno opera per secondare questi suoi intendimenti.

Il Ministro — FERRERO.

N. **88**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 167). — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875**. — 14 giugno.

L'istruzione sul servizio delle munizioni presso i corpi prescrive, all'alinea *b* del § 12, che insieme alle altre parti di munizioni venga versato ai magazzini d'artiglieria anche il rottame di piombo ricavato dallo sparo o dalla consumazione delle cartucce.

D'ora in avanti tale rottame dovrà invece essere venduto a favore della massa generale dei corpi.

Si prescrive quindi la seguente correzione:

Pagina 109, linea 16ª; si cancellino le parole « *non che il rottame di piombo ricavato dallo sparo o dalla consumazione delle cartucce* ».

Il Ministro — FERRERO.

N. **89**. — FERROVIE (Nota N. 126). — **Apertura della stazione di Vago.** — 15 giugno.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 11 giugno corrente, essendo stata aperta al pubblico servizio la stazione (fermata) di Vago, fra S. Martino Veneto e Caldiero sulla linea Milano-Venezia, si dovranno fare al *Prontuario Militare* per i viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 maggio 1881, le seguenti aggiunte:

Alla parte I^a^ lettera *V* (*Negli spazi a tal uopo lasciati in bianco*), dopo la stazione di *Voltri*, si dovrà inscrivervi la stazione di *Vago* e nelle colonne delle distanze rispettive dalle stazioni di diramazioni adiacenti:

da	ktri	da	ktri
Verona . . .	*13*	*Vicenza* . .	*39.*

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 20. Pubblicato il 25 giugno 1881. **Parte 1.**

23. LU

MAGGIO 22. — Scompartimento del Ministero della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed ufficii. — Relative attribuzioni, *pag.* 271.
GIUGNO 20. — Pubblicazione di un manuale sul servizio territoriale del genio militare, *pag.* 294.
» 21. — Circa l'incorporazione dei simulatori di infermità nelle compagnie di disciplina *pag.* 297.
» 22. — Cambiamento di nome della stazione di Somma, *pag.* 288.

Atto N. **90.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 16). — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed ufficii.** — **Relative attribuzioni.** — 22 maggio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto l'art. 25 del Regio Decreto 12 maggio 1881, N. 231 (serie 3ª), portante il riordinamento dell'amministrazione centrale della guerra.

Determina:

Lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed ufficii è quale risulta dall'unita tabella.

Roma, addì 22 maggio 1881.

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 19. *Atto* N. 87, pag. 268, riga 17 *ove dice:* congeniti, *leggasi:* congiunti.

RIPARTO *dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, uffici, con indicazione del numero delle sezioni per ciascuna divisione.*

Rami di servizio	Divisioni od uffici
Segretariato generale	Ufficio gabinetto del Ministro — sezione unica. Divisione stato maggiore — sezioni 2. Divisione giustizia e personali varî — sezioni 2. Divisione personale del Ministero, giubilazioni e sussidii — sezioni 3. Ragioneria del Ministero — sezioni 3 (a).
Direzione generale fanteria e cavalleria	Ufficio gabinetto del direttore generale. Divisione fanteria — sezioni 2. Divisione cavalleria — sezioni 2. Divisione milizie — sezioni 2.
Direzione generale artiglieria e genio	Divisione personale d'artiglieria e genio — sezioni 2. Divisione materiale d'artiglieria — sezioni 3. Divisione militare del genio — sezioni 3.
Direzione generale servizi amministrativi	Ufficio gabinetto del direttore generale — sezione unica. Divisione sussistenze — sezioni 2. Divisione vestiario ed equipaggiamento — sezioni 2. Divisione contabilità dei corpi — sezioni 3. Divisione casermaggio e trasporti — sezioni 2. Divisione personali amministrativi e contabili — sezioni 2.
Direzione generale leve e truppa	Ufficio gabinetto del direttore generale — sezione unica. 1ª Divisione leve — sezioni 3. 2ª Divisione leve — sezioni 2. Divisione truppa — sezioni 3.

Il Ministro — FERRERO.

(a) Con Reale Decreto in data 27 marzo 1881, i servizi contabili del Ministero della guerra furono concentrati in una sola *Ragioneria centrale*.

RIPARTO

delle attribuzioni per ogni divisione, ufficio e sezione.

Rami di servizio	Uffici e divisioni di ciascun ramo di servizio	
Segretariato generale	Ufficio gabinetto del Ministro	Sezione unica
	Divisione stato maggiore	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —
	Divisione giustizia e personali vari.	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —

Sezioni di ciascuna divisione e loro attribuzioni

Personale degli ufficiali generali e colonnelli investiti di funzioni inerenti al grado di maggior generale — generali di riserva; relative matricole.

Personale delle case militari di S. M. e dei reali principi — affari specialmente riservati, ed affari riservati e comuni a più direzioni generali del Ministero — udienza del Ministro e del segretario generale.

Istruzione, movimenti e servizi delle truppe — questioni disciplinari di massima — personale e servizio del corpo di stato maggiore — personale e servizio dell'istituto topografico — ordinamento delle scuole militari — compilazione e revisione dei regolamenti vari, e questioni di massima relative — pubblicazione del bollettino e giornale militare, della rivista militare, ed altre pubblicazioni.

Difesa dello stato — Questioni di massima relative al reclutamento ed all'ordinamento dell'esercito — mobilitazione — questioni di bilancio — progetti di legge da presentarsi al parlamento — questioni di viabilità — servizio tecnico sanitario — questioni di equipaggiamento ecc.

Servizio e personale riflettente l'accademia militare, la scuola militare, ed i collegi militari, escluse le questioni che si riferiscono al loro ordinamento — corso speciale per i sottufficiali in Modena e Parma — scuola magistrale di scherma — istruttori e sotto istruttori di scherma — ordini equestri nazionali, e stranieri; medaglie commemorative ed al valor militare e civile, ecc. — questioni relative al riconoscimento ed alla iscrizione a matricola delle campagne di guerra — orfanotrofio militare.

Personale e servizio della giustizia militare — personale degli ufficiali del corpo sanitario — personale farmaceutico militare — dotazione di materiale sanitario e farmaceutico — bagni termali — titoli nobiliari — ex-cappellanie e parrocchie nelle provincie meridionali — stato civile, testamenti e procure dei militari in campagna.

Rami di servizio	Uffici e divisioni di ciascun ramo di servizio	
Segretariato generale	Divisione personale del Ministero, giubilazioni e sussidi.	Sezione 1ª. — Sezione 2ª. — Sezione 3ª. —
	Ragioneria del Ministero .	Sezione 1ª. — Sezione 2ª. — Sezione 3ª. —
Direzione generale fanteria e cavalleria.	Ufficio gabinetto del direttore generale delle armi di fanteria e cavalleria.	Personale, e
	Divisione fanteria	Sezione 1ª. — Sezione 2ª. —
	Divisione cavalleria . . .	Sezione 1ª. — Sezione 2ª. —
	Divisione milizie	Sezione 1ª. — Sezione 2ª. —

	Sezioni di ciascuna divisione e loro attribuzioni
e 1ª. –	Personale del Ministero — biblioteche militari — archivi.
e 2ª. –	Giubilazioni e riforme — provvedimenti per il trattamento delle vedove e dei congiunti.
3ª. –	Servizio interno — sussidi — istituto nazionale figlie di militari.
1ª. –	Bilanci — situazioni — conti consuntivi — scritture complesse — parificazione dei conti giudiziari — versamenti casuali — disposizioni di massima sulle materie relative.
2ª. –	Contabilità delle spese — emissione dei mandati — conti correnti delle anticipazioni e delle imprese — conto degl'impegni pei capitoli del bilancio riguardanti il segretariato generale e la direzione generale d'artiglieria e genio.
3ª. –	Idem per i capitoli riguardanti le direzioni generali dei servizi amministrativi e della fanteria e cavalleria.
le, e	Ordine interno, della direzione generale — servizio disciplinare per gli ufficiali dipendenti dalla direzione generale — affari comuni a più divisioni della direzione generale — protocollo ed archivio della direzione generale.
1ª. –	Personale degli ufficiali dei corpi mobili di fanteria.
2ª. –	Personale degli ufficiali dei distretti, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, e del corpo invalidi e veterani.
e 1ª. –	Personale degli ufficiali di cavalleria, dei carabinieri reali, e dei veterinari militari.
e 2ª. –	Rimonte cavalli — cavalli d'agevolezza — depositi di allevamento cavalli — matricole dei cavalli e muli.
ne 1ª. –	Nomina degli ufficiali di complemento — personale degli ufficiali di milizia mobile di fanteria.
ne 2ª. –	Personale degli ufficiali della milizia territoriale, e della riserva — ufficiali revocati dall'impiego, a disposizione del Governo.

Rami di servizio	Uffici e divisioni di ciascun ramo di servizio	
Direzione generale artiglieria e genio.	Divisione personale. . . .	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —
	Divisione materiale d'artiglieria.	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —
		Sezione 3ª. —
	Divisione materiale del genio.	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —
		Sezione 3ª. —

Sezioni di ciascuna divisione e loro attribuzioni
Personale e ordine interno della direzione generale — personale degli ufficiali (esercito permanente, milizia mobile e complemento) e degli impiegati civili d'artiglieria — regolamenti di servizio e di istruzioni pratiche d'artiglieria — scuole di tiro dell'artiglieria — capi armaioli dell'esercito — guarda-batterie nei forti — rimonte quadrupedi (eventualmente) — personale degli ufficiali delle fortezze — mobilitazione delle armi d'artiglieria e genio — requisizioni dei quadrupedi — riparto.
Personale degli ufficiali (esercito permanente, milizia mobile e complemento) e degli impiegati civili, del genio — regolamenti di servizio e di istruzioni pratiche del genio — comitato d'artiglieria e genio — scuola d'applicazione d'artiglieria e del genio — ordinamenti ed organici — raccolta e coordinazione degli elementi per la compilazione dei bilanci (parte riflettente i capitoli amministrati dalla direzione generale).
Studi ed esperienze di materiali nuovi (artiglierie, polveri, carreggio, bardature) — ordinamento del materiale per i servizi di mobilitazione — armamento delle coste e delle piazze forti — parchi d'assedio — costruzione dei materiali e relative commesse ed assegno di fondi alle direzioni d'artiglieria.
Questioni relative alle armi portatili, loro munizionamento e buffetterie — tiro della fanteria — dotazioni ai corpi dell'esercito in armi portatili, munizioni e buffetterie loro costruzione e movimenti, e relative commesse di lavoro, ed assegno di fondi alle direzioni d'artiglieria — armi e polveri di confisca.
Contabilità delle direzioni e dei reggimenti d'artiglieria — contratti per provviste e vendite — conti correnti con altre amministrazioni — contenzioso — personale operai d'artiglieria — trasporti militari — conti giudiziali.
Studi sulla difesa dello Stato — lavori ordinari e straordinari alle fortificazioni e fabbricati militari — servitù militari — viabilità — piazze d'armi e poligoni — materiale mobile del genio.
Servitù prediale — espropriazioni — cessioni — acquisti — fitti — liti — danni di guerra e delle esercitazioni.
Contratti e contabilità relative — vertenze colle imprese — contabilità dei consigli d'amministrazione delle direzioni del genio.

Rami di servizio	Uffici e divisioni di ciascun ramo di servizio	
Direzione generale servizi amministrativi.	Ufficio gabinetto della direzione generale dei servizi amministrativi.	Sezione unica
	Divisione sussistenze . . .	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —
	Divisione vestiario ed equipaggiamento.	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —
	Divisione contabilità dei corpi	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —
		Sezione 3ª. —
	Divisione casermaggio e trasporti.	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —
	Divisione personali amministrativi e contabili.	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —
Direzione generale leve e truppa.	Ufficio gabinetto del direttore generale leve e truppa.	Sezione unica

Sezioni di ciascuna divisione e loro attribuzioni
Personale e ordine interno della direzione generale — statistica — affari riservati e comuni a più divisioni della direzione generale e quelli dei quali il direttore generale riserva a sè la trattazione — convenzioni e regolamenti ferroviari — ispezioni ai servizi di commissariato militare.
Servizio ad economia — approvvigionamenti per riserva. Servizi ad impresa e contratti.
Divise, dotazioni, magazzini centrali, opificio di arredi militari — servizio ad economia. Appalti, contratti e conti correnti coi provveditori.
Contabilità tra i corpi e lo stato. Amministrazione interna dei corpi. Rimborso, spese per conto di altri Ministeri — acconti di pensione ai giubilati.
Casermaggio e mobilio degli uffici — alloggi, e mobilio, delle autorità militari — somministrazione dei comuni — contabilità arretrate. Trasporti per ferrovia, per mare, e ad impresa — indennità di viaggio agli ufficiali dell'esercito permanente ed ai personali civili.
Corpo di commissariato — scrivani locali. Corpo degli ufficiali contabili — impiegati civili contabili.
Personale, e ordine interno, della direzione generale — esame dei conti di leva e formazione delle relative tabelle statistiche — statistica della truppa e compilazione della situazione della forza — affari comuni a più divisioni della direzione generale — servizio dei riparti d'istruzione — archivio generale della direzione e copisteria.

Rami di servizio	Uffici e divisioni di ciascun ramo di servizio	
Direzione generale leve e truppa.	1ª divisione leve.	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —
		Sezione 3ª. —
	2ª divisione leve.	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —
	Divisione truppa.	Sezione 1ª. —
		Sezione 2ª. —
		Sezione 3ª. —

Sezioni di ciascuna divisione e loro attribuzioni
Progetti di legge, e di regolamento, relativi alla leva — disposizioni per le operazioni di leva — contenzioso — omessi, e contravvenzioni alla legge — questioni di doppia iscrizione di cittadinanza, e di esclusione dal servizio, relative agl'inscritti.
Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva — quesiti in materia di assegnazione degl'inscritti di leva alla 3ª categoria — liste generali, variazioni, esame delle sentenze e disposizioni varie, relative ai renitenti
Passaggio dei militari dalla 1ª e dalla 2ª alla 3ª categoria per ragioni di famiglia.
Riparto del contingente — assegnazione degl'inscritti all'esercito permanente e partenza del contingente di 1ª categoria — rassegna speciale degl'inscritti, e loro rimpiazzamento — sessione completiva e discarico finale della leva — verificazione del contingente.
Visite per delegazione e visite all'estero — studenti universitari ritardatari — volontari di un anno e volontari ordinari — surrogazioni tra fratelli.
Personale di truppa, movimenti individuali — questioni d'avanzamento e di disciplina — rassegne di rimando — chiamata ed invio in congedo illimitato delle classi — passaggio delle classi alla milizia mobile ed alla milizia territoriale — chiamata all'istruzione della 2ª categoria — riammissioni in servizio — congedo assoluto alle classi per fine di servizio.
Questioni di ferma — questioni di matricola — espulsioni dal regio esercito — disertori — informazioni sugli uomini di truppa.
Rafferme — caposoldo — cassa militare — liquidazione di crediti dei cambi dei cessati governi.

N. **91**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 170). — **Pubblicazione di un Manuale sul servizio territoriale del genio militare.** — 20 giugno.

Essendo generalmente riconosciuto presso le direzioni del genio l'utilità di una nuova opera, consimile al prontuario pubblicato nel 1869, e che contenesse tutte le disposizioni attualmente in vigore, vennero da questo Ministero incaricati della compilazione di una tale opera il maggiore del genio Terasona cav. Raffaele ed il ragioniere geometra capo del genio Capirone cav. Nicolò.

Questi hanno ora dato termine a tale speciale lavoro che venne riconosciuto soddisfare pienamente allo scopo prefisso per essere completo, bene ordinato e perchè cogli occorrevoli rimandi ad ogni riportata disposizione, permette di ricorrere facilmente, ove d'uopo, alla fonte delle medesime. Questo Ministero pertanto ne ha ordinato la pubblicazione sotto il titolo di: *Manuale sul servizio territoriale del genio militare.*

Siccome nelle continue scambievoli relazioni di servizio fra le direzioni del genio e tutte le altre autorità militari è a ritenersi che questo Manuale riuscirà di grande giovamento, così lo scrivente determina che le autorità, i corpi e gli uffici tutti dipendenti da questo Ministero debbano farne acquisto nel numero di esemplari designato nell'elenco seguente, imputandone l'importo, secondo sarà del caso, sulle rispettive masse d'economia o sull'assegno per le spese di cancelleria.

Il prezzo dell'opera è di lire 5 per ogni esemplare e verrà corrisposto all'editore del *Giornale Militare*, incaricato di farne la dispensa, per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Le autorità e gli uffici militari per altro i quali non hanno col medesimo rapporti di contabilità, verseranno l'importo delle copie ricevute alla più vicina direzione del genio, la quale dovrà farlo pervenire all'editore predetto nel testè indicato modo.

È fatta facoltà ai consigli d'amministrazione degli istituti, dei corpi e delle direzioni di soddisfare nel modo preindicato l'importo di quei esemplari dell'opera in discorso da essi richiesti per uso degli ufficiali ed impiegati dipendenti, ritenendone loro l'ammontare in rate mensili da lire una.

Non appena la pubblicazione dell'opera sarà compiuta l'editore stesso, senza attendere le relative richieste, curerà l'invio di essa, nel numero di esemplari stabilito nello annesso elenco, alle autorità, ai corpi ed agli uffici che debbono esserne forniti; e questi tosto dopo che l'avranno ricevute, provvederanno per il pagamento dell'importo delle medesime come sopra venne indicato.

Il Ministro. — Ferrero.

ELENCO *indicante le copie del Manuale pel servizio territoriale del Genio militare di cui debbono fornirsi d'ufficio i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero della guerra.*

INDICAZIONE DEGLI UFFICI O CORPI	Numero delle copie per ogni ufficio o corpo
Ministero della guerra	12
Comitato di stato maggiore generale	1
Comitato delle armi di linea	1
Comitato d'artiglieria e genio	25
Comitato dei carabinieri reali	1
Comitato di sanità militare	1
Comando del corpo di stato maggiore	1
Comandi di corpo d'armata	1
Comandi delle divisioni territoriali	2
Comandi stabili di presidio	1
Comandi di fortezza	1
Corpo invalidi e veterani	1
Legioni di carabinieri reali	1
Comandi di brigata di fanteria	1
Reggimenti di fanteria	2
Reggimenti di bersaglieri	2
Comandi di brigata di cavalleria	1
Reggimenti di cavalleria	2
Comandi superiori dei distretti	1
Distretti militari	2
Depositi allevamento cavalli	1
Battaglioni alpini	1
Comandi territoriali d'artiglieria	1
Direzioni territoriali d'artiglieria	1
Comandi locali d'artiglieria	1
Stabilimenti d'artiglieria	1
Reggimenti d'artiglieria	2
Comandi territoriali del genio	2
Direzioni territoriali del genio	12

INDICAZIONE DEGLI UFFICI O CORPI	Numero delle copie per ogni ufficio o corpo
Reggimenti del genio	10
Direzione delle officine di costruzione	3
Direzioni straordinarie del genio	8
Direzione provvisoria per le fortificazioni	8
Direzioni di sanità militare	1
Direzioni di commissariato	1
Panifici militari	1
Istituto topografico militare	2
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	4
Accademia militare	2
Scuola militare	2
Collegi militari	1
Scuola normale di fanteria	1
Scuola normale di cavalleria	1
Battaglioni d'istruzione	4
Comando delle compagnie di disciplina	1
Magazzini centrali militari	1
Biblioteche militari	1

N. **92** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 114). — **Circa l'incorporazione dei simulatori di infermità nelle compagnie di disciplina**. — 21 giugno.

Allo scopo di render più sicuro il giudizio delle commissioni di disciplina che sono chiamate a pronunciarsi sulle proposte d'incorporazione nelle compagnie di disciplina dei militari accusati di simulazione d'infermità, questo Ministero crede opportuno di stabilire che detti militari, prima che si convochi una commissione di disciplina a loro carico, sieno sottoposti ad osservazione in un ospedale militare.

In conseguenza la nota (1) che si legge a pagina 16 dell'allegato N. 12 al Regolamento di disciplina (Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena) e che si riferisce al § 11 di detto allegato, dovrà essere modificata nel modo seguente.

(1) I militari sospetti di simulazione di infermità, prima di essere sottoposti ad una commissione di disciplina, saranno inviati in osservazione nella direzione di sanità della rispettiva divisione militare, la quale pronuncierà collegialmente il suo parere, richiedendo all'occorrenza, nei casi dubbi, riservate informazioni sulle condizioni fisiche dell'individuo anteriori alla sua venuta sotto le armi.

Il parere della direzione di sanità, qualora confermi il sospetto di simulazione d'infermità, e le informazioni su dette, saranno comunicati alla commissione di disciplina, che gli unirà agli altri documenti relativi alla sua deliberazione. Il comandante della divisione militare sospende ogni decisione in proposito e trasmette al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) tutte le carte relative, affinchè possa essere sentito prima il parere del comitato di sanità militare.

Il Ministro — Ferrero.

N. **93** — FERROVIE (Nota N. 127). — **Cambiamento di nome della stazione di Somma**. — 22 giugno.

Si prevengono le autorità militari che a cominciare dal 21 del corrente mese di giugno la stazione di *Somma*, situata sulla linea *Gallarate-Arona* ha cambiato l'attuale sua denominazione, assumendo quella di *Somma-Lombardo.*

E però nel prontuario militare per viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, si dovrà aggiungere, alla parte 1ª lettera S, ed alla parte III, tavola N. 17, ove la suddetta stazione trovasi inscritta, la denominazione di *Lombardo.*

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 21. Pubblicato il 2 luglio 1881. Parte 1.

28. LUGL. 81

GIUGNO 18. — Norme per la contabilità interna del materiale pel servizio farmaceutico, *pag.* 289.
» 27. — Cartucce e bossoli versati dai corpi nei magazzini d'artiglieria, *pag.* 295.
» 27. — Modificazione alle cartucce d'esercitazione per armi modello 1870, *pag.* 296.
» 28. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio (Edizione 1878), *pag.* 299.

Atto N. **94.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 168). — **Norme per la contabilità interna del materiale pel servizio farmaceutico.** — 18 giugno.

Per la contabilità interna del materiale farmaceutico per parte della farmacia centrale, delle direzioni di sanità militare e dei corpi che hanno l'amministrazione d'infermerie di presidio, il Ministero determina che siano osservate le di disposizioni seguenti:

Art. 1. — *Farmacia centrale militare.*

§ 1. Le scritture relative ai movimenti interni dei medicinali, recipienti, strumenti ed attrezzi di farmacia e chimica esistenti presso la farmacia centrale militare sono tenuti dal farmacista consegnatario dei materiali.

§ 2. Per tener conto dei medicinali da aumentarsi e da diminuirsi dal carico in conseguenza di trasformazioni, il farmacista consegnatario ha un *registro delle preparazioni officinali e delle analisi chimiche* (mod. 766) ove nota volta per volta le operazioni che si compiono.

Al termine d'ogni decade il registro viene presentato al direttore dello stabilimento, il quale, verificato se nelle operazioni si sieno osservate le regole della farmacopea, dichiara sul registro stesso se vi sia stato o no sperpero di sostanze.

Quando siano riscontrate irregolarità, il direttore provvede per l'addebitamento del danno al farmacista preparatore, disponendo che le sostanze addebitate siano cancellate dal registro e comprese fra i consumi ed avarie imputabili ai farmacisti.

§ 3. Per tener conto delle domande delle direzioni di sanità e delle successive spedizioni dei medicinali, il farmacista consegnatario si serve del *registro delle somministrazioni alle direzioni di sanità* (mod. 767).

Colla scorta di questo registro l'ufficio d'amministrazione, al termine di ogni decade, compila e trasmette alle direzioni di sanità le *richieste* (mod. 235), per regolare il carico dei medicinali spediti; unendovi pure la *nota dei recipienti spediti* (mod. 768), sulla quale saranno altresì comprese le casse, le botti e gli altri involucri da imballaggio coi quali si trasmettono i medicinali.

I recipienti contenenti medicinali e le casse ed involucri con cui si fanno le spedizioni, s'intendono somministrati gratuitamente; le direzioni di sanità debbono però prendere ugualmente in carico questi materiali, assegnando ai recipienti il prezzo stabilito nel *modello d'inventario*, ed agli altri arnesi un valore approssimativo secondo le norme stabilite dal § 512 del regolamento d'amministrazione, Parte III.

Quando si tratta di somministrazione di soli recipienti, la farmacia centrale, se li fornisce direttamente coi fondi del proprio magazzino, ne chiederà rimborso alle direzioni di sanità al prezzo di tariffa; se invece ne commette la fornitura direttamente alle fabbriche, ne domanderà il rimborso al prezzo di costo, senza interessare le scritture del proprio magazzino, e le direzioni di sanità li prenderanno in carico al prezzo di tariffa, imputando la differenza a beneficio od a scapito della massa generale.

§ 4. La gestione complessiva del materiale farmaceutico è dimostrata dai seguenti registri:

Registro riassuntivo dei medicinali esistenti in magazzino (mod. 769):

Registro riassuntivo dei recipienti ed attrezzi di proprietà dello stabilimento (mod. 770).

L'entrata e l'uscita dei materiali sono inscritte su questi registri giorno per giorno colla scorta dei documenti che le giustificano e, quanto alle spedizioni alle direzioni di sanità, col sussidio del registro mod. 767.

Gli aumenti e le diminuzioni dipendenti da trasformazioni di medicinali saranno però registrati solo al termine di ciascuna decade ricavandoli dal corrispondente registro mod. 766.

§ 5. Al termine di ciascun mese, assettate le scritture e stabilita la rimanenza del fondo, i registri riassuntivi dei medicinali e dei recipienti sono rimessi all'ufficio d'amministrazione.

L'ufficio d'amministrazione, riscontrate le partite, prende nota dei dati relativi alle preparazioni officinali ed alle analisi chimiche per potere poi alla fine del trimestre compilare le corrispondenti richieste di carico e scarico da unirsi alle altre già state compilate per la regolazione del carico verso lo Stato.

Le richieste colle quali si diminuiscono dal carico le sostanze impiegate nelle preparazioni officinali e chimiche, compilate a norma dell'ultimo comma del § 161 del regolamento d'amministrazione, Parte I, dovranno sempre indicare altresì il numero della richiesta colla quale sono assunti in carico i corrispondenti preparati.

§ 6. Al termine di ogni anno, copia del *registro delle preparazioni officinali ed analisi chimiche*, firmata dal consegnatario dei medicinali e vidimata dal consiglio d'amministrazione, viene unita al conto giudiziale della farmacia (*registro di carico del materiale farmaceutico*, mod. 237) in appoggio delle correlative richieste di scarico.

In queste richieste, come in tutte le altre che importino accreditamenti o addebitamenti nei conti in danaro verso lo Stato, si dovrà indicare sempre il numero dell'articolo del *rendiconto delle spese per il servizio del materiale sanitario* (mod. 402), al quale le richieste corrispondono.

§ 7. Per le preparazioni officinali da farsi nel laboratorio, e per le analisi chimiche, il farmacista preparatore tiene due *registri dei boni per le preparazioni officinali* (mod. 771); uno per prelevare dal magazzino le sostanze semplici da trasformarsi, e l'altro per versare in magazzino i medicinali composti.

I boni saranno muniti del visto del direttore dello stabilimento, e al termine d'ogni decade verranno ripresentati al direttore stesso per la verificazione di cui al § 2.

Per il combustibile occorrente al laboratorio il farmacista ne farà il prelevamento a misura del bisogno secondo le norme comuni agli altri servizi (1).

Art. 2. — *Direzioni di sanità.*

§ 8. Le scritture relative ai movimenti interni dei medicinali, recipienti, strumenti ed attrezzi costituenti la dotazione farmaceutica d'ogni direzione di sanità, sono tenute, giusta il § 156 del regolamento sul servizio d'ospedale, dal farmacista principale.

---

(1) Per tener conto del carico dei combustibili la farmacia centrale farà uso del *registro d'entrata e d'uscita* mod. 782.

Quando però la direzione abbia sotto la sua dipendenza ospedali succursali, il farmacista principale renderà conto soltanto dei movimenti avvenuti presso l'ospedale principale.

§ 9. Per tener conto delle operazioni relative alla trasformazione delle sostanze, le farmacie delle direzioni di sanità sono esse pure provviste del *registro delle preparazioni officinali e delle analisi chimiche* (mod. 766).

Nella occasione di eventuali ispezioni farmaceutiche il registro viene presentato al farmacista ispettore, il quale, verificato se nelle operazioni si sieno osservate le regole della farmacopea, dichiara nel rapporto d'ispezione se vi sia stato o no sperpero di sostanze.

Quando siansi riscontrati indebiti impieghi o consumi di sostanze, il farmacista ispettore propone e il consiglio d'amministrazione dispone per l'addebitamento del danno al farmacista preparatore.

§ 10. La distribuzione dei medicinali da somministrarsi agli ammalati è fatta colla scorta dei *registri pei medicinali* (mod. 452), dei reparti dell'ospedale.

I medicinali esitati in queste distribuzioni e nelle altre che venissero fatte per uso generale dello stabilimento saranno giorno per giorno dimostrati e riepilogati in apposito *registro ricapitolativo delle distribuzioni giornaliere di medicinali* (mod. 772), avvertendo che i composti magistrali debbono essere registrati nei loro singoli componenti.

§ 11. I recipienti contenenti i medicinali in distribuzione presso gli ammalati si considerano come esistenti in farmacia, e dovrà essere cura del farmacista di settimana di farli ritirare tosto che sieno vuoti.

Il farmacista principale prende nota, volta per volta, dei recipienti riconosciuti mancanti, rotti o resi inservibili, indicandovi pure la causa dei danni, e ne dà partecipazione al relatore per l'immediato addebito dei danni che risultino imputabili ad incuria.

Alla fine del mese il farmacista principale rimette la nota complessiva dei recipienti suddetti al relatore, che, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, vi appone l'autorizzazione dello scarico e la restituisce al farmacista per servirgli di titolo a fare lo scarico dei recipienti dai propri registri.

§ 12. Le somministrazioni dei medicinali e recipienti occorrenti ai corpi pel servizio delle infermerie reggimentali o di presidio sono inscritte sopra apposito *registro delle somministrazioni fatte ai corpi* (mod. 773).

I recipienti contenenti i medicinali s'intendono somministrati con rimborso al prezzo di tariffa; le casse, le botti e gli altri involucri da imballaggio, che eventualmente occorrano per le spedizioni, s'intendono somministrati gratuitamente.

Al termine del trimestre l'ufficio d'amministrazione colla scorta di questo registro, compila e trasmette ai singoli corpi interessati una *nota delle somministrazioni di medicinali* (mod. 774) ed una *nota dei recipienti spediti per le somministrazioni di medicinali* (mod. 775), comprendendo in quest'ultima anche gli oggetti e strumenti di medicatura e l'aumento del 25 per cento sul valore dei medicinali che vi vanno soggetti.

Le due note saranno unite all'*elenco* mod. 305 a giustificazione dei relativi articoli di credito, e la nota dei medicinali sarà poi restituita alla direzione di sanità, firmata per ricevuta delle somministrazioni dal relatore del corpo.

§ 13. Le ricette dei medicinali distribuiti a pagamento, volta per volta che si spediscono, sono notate sopra il *registro delle ricette di medicinali somministrati a pagamento ad ufficiali ed impiegati* (mod. 776).

Al termine di ogni mese l'ufficio d'amministrazione, coi dati di questo registro, compila l'*elenco degli ufficiali ed impiegati cui vennero somministrati medicinali a pagamento* (mod. 777) e lo trasmette, insieme colle ricette, al corpo cui appartengono coloro che richiesero le somministrazioni, affinchè si trattengano sul loro stipendio le somme da essi dovute.

Fatte le ritenute, i corpi ne rimborsano l'importo alle direzioni di sanità.

Per gli ufficiali ed impiegati addetti agli uffici e comandi territoriali l'elenco è spedito all'ufficio o corpo da cui ricevono gli assegni, e l'importo dei medicinali è versato direttamente nelle casse delle direzioni di sanità o trasmesso per vaglia postale se ne sono lontani.

§ 14. La gestione complessiva del materiale farmaceutico è dimostrata negli atti seguenti:

Registro riassuntivo dei medicinali in consegna (mod. 778).

Registro riassuntivo dei recipienti ed attrezzi della farmacia (mod. 779).

Quaderno dei movimenti d'entrata ed uscita nei medicinali (mod. 780).

Quaderno dei movimenti d'entrata e uscita nei recipienti ed attrezzi della farmacia (mod. 781).

I registri servono a rappresentare il fondo dei materiali esistenti al termine d'ogni trimestre e sono tenuti in pari per mezzo dei quaderni dei movimenti.

Nei quaderni le operazioni sono registrate colla scorta dei documenti che le giustificano, e dei registri delle preparazioni officinali e delle distribuzioni interne ed esterne.

§ 15. Al termine del trimestre, assettate le scritture e riportata la rimanenza del carico nelle scritture del trimestre entrante, il registro riassuntivo dei medicinali ed i quaderni dei movimenti dei medicinali e dei recipienti sono *rimessi* all'ufficio d'amministrazione.

L'ufficio d'amministrazione, verificate le partite, compila le *Richieste* mod. 235 relative alle preparazioni officinali ed alle distribuzioni di medicinali interne ed esterne e le unisce alle altre già state compilate nel corso del trimestre.

Nelle richieste, colle quali si diminuiscono dal carico medicinali per le trasformazioni, si osserveranno anche le prescrizioni dell'ultimo comma del precedente § 5.

§ 16. Al termine di ogni anno i fascicoli del quaderno dei movimenti nei medicinali relativi alle preparazioni officinali ed alle distribuzioni interne, vidimati dal consiglio permanente della direzione di sanità, saranno uniti al conto giudiziale dei medicinali (*Registro di carico del materiale farmaceutico*, mod. 237) in appoggio delle correlative richieste di scarico.

Così pure vi saranno unite le note delle somministrazioni (mod. 774) restituite dai corpi.

§ 17. Anche per le richieste di carico e scarico compilate dalle direzioni di sanità si osservano le disposizioni dell'ultimo capoverso del § 6.

Art. 3. — *Ospedali militari succursali.*

§ 18. Le scritture relative ai movimenti interni dei medicinali, recipienti, strumenti ed attrezzi di farmacia e chimica esistenti presso ciascun ospedale succursale sono tenute dal farmacista dirigente la farmacia dell'ospedale stesso.

§ 19. Per le diverse operazioni d'entrata e d'uscita e per la chiusa della gestione si osservano gli stessi procedimenti e si tengono gli stessi registri e specchi stabiliti per gli ospedali principali.

§ 20. I documenti costituenti la contabilità del materiale farmaceutico sono trasmessi al consiglio permanente insieme colle altre carte contabili dell'ospedale dell'ultimo mese di ciascun trimestre.

Art. 4. — *Infermerie di presidio.*

§ 21. Le scritture relative ai movimenti interni dei medicinali, recipienti, strumenti ed attrezzi di farmacia e chimica esistenti presso ciascuna infermeria di presidio sono tenute dal farmacista militare destinato all'infermeria, o in difetto, dall'ufficiale incaricato di tenerne i conti.

§ 22. Nei limiti delle operazioni che possono compiere, le infermerie di presidio osservano gli stessi procedimenti e tengono gli stessi registri e specchi stabiliti per gli ospedali.

Disposizioni generali.

§ 23. La presente istruzione andrà in vigore dal 1° luglio 1881.

La farmacia centrale e le direzioni di sanità, che avessero in carico recipienti a prezzi diversi da quelli stabiliti dal *modello d'inventario*, dovranno provvedere perchè alla suddetta data il carico sia rettificato in modo che tutti i recipienti abbiano il prezzo loro assegnato dalla tariffa, imputando la differenza a beneficio od a scapito della massa generale.

Il Ministro — FERRERO.

N. 95. — ARMI E MUNIZIONI (Nota N. 5). — **Cartucce e bossoli versati dai corpi nei magazzini d'artiglieria.** — 27 giugno.

Affinchè si possa procedere con maggiore sollecitudine e con maggiore accuratezza, da parte di personale competente, alle visite delle cartucce che talvolta i corpi devono versare ai magazzini d'artiglieria, nonchè di tutti i bossoli sparati, si prescrive che per l'avvenire i corpi debbano inviare i materiali ora ricordati, non più ai comandi locali d'artiglieria, ma direttamente alle direzioni territoriali dell'arma stessa.

Il Ministro — FERRERO.

N. **96**. — ARMI E MUNIZIONI (Nota N. 6). — **Modificazione alle cartucce d'esercitazione per armi modello 1870**. — 27 giugno.

Essendosi riconosciuto che la rottura del percussore nelle armi mod. 1870 è specialmente cagionata dalle vibrazioni che esso riceve, quando negli esercizi di scatto la punta non viene arrestata dalla cartuccia, questo Ministero è venuto nella determinazione di prescrivere, che il porta cassule delle cartucce d'esercitazione di nuova fabbricazione sia riempito con un tappetto di cuoio, assicurato con colla.

Ma siccome pei successivi colpi ricevuti dal percussore, questo tappetto dopo qualche tempo potrà deformarsi in modo da non dar più appoggio alla punta del percussore, così si prescrive che per cura dei corpi esso venga cambiato a misura del bisogno, sostituendolo con altro tappetto di cuoio, di carta compressa o di altra materia cedevole assicurato egualmente con colla.

La stessa operazione dovrà pure essere eseguita dai corpi per le cartucce d'esercitazione già in distribuzione, col porta cassule non ancora riempito.

Il Ministro — FERRERO.

N. **97**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 171). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio**. — (Edizione 1878). — 28 giugno.

Essendosi venuto nella determinazione di distribuire ai corpi le aste per fucili e moschetti modello 1870, già digrossate alla macchina invece che grezze, e le guancie di sciabole-baionette modello 1870 in uno stato di lavorazione più finito che non pel passato, si prescrivono le seguenti aggiunte e varianti.

All'Estratto.

Pagina	Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura	Annotazioni
11	6ª	55bis	Aste da casse di fucili modello 1870.	N.	2 75	Abolita
»	»	178bis	Aste da casse di moschetti da fanteria modello 1870. . .	»	2 00	Id.
»	»	56bis	Aste da casse di moschetti da cavalleria modello 1870 . .	»	1 40	Id.
»	»	301bis	Aste da casse di fucili modello 1870, digrossate.	»	4 30	Aggiunta
»	»	302bis	Aste da casse di moschetti da fanteria modello 1870. . .	»	3 20	Id.
»	»	303bis	Aste da casse di moschetti da cavalleria modello 1870 . .	»	2 70	Id.

Alla Tariffa N. 4.

Pagina	Articolo	DESIGNAZIONE delle riparazioni	Fucili modello 1870	Moschetti		Annotazioni
				da fanteria mod. 1870	da cavalleria mod. 1870	
152	27	Cassa, ultimarla, drizzandola quando occorra, adattandovi e ripulendo tutte le parti dell'arma. . . .	2 00	1 90	1 80	Variante

Alla Tariffa N. 5.

Pagina	Articolo	DESIGNAZIONE delle riparazioni	Sciabola-baionetta di fucili e moschetti da fanteria modello 1870		Baionetta di moschetti da cavalleria modello 1871		Sciabola di cavalleria modello 1871		Annotazioni
157	4	Bocchetta, adattarla . . .	0	01	—	—	—	—	Variante
158	29	Guancia, adattarla applicandovi i dadi a chiocciola.	0	24	—	—	—	—	Id.
159	51	Guancia, adattarla applicandovi la molla ed il dado .	0	32	—	—	—	—	Id.

Alla Tariffa N. 6.

Pagina	Articolo	DESIGNAZIONE delle riparazioni	Fucili modello 1870		Sciabola-baionetta con finimento				Annotazioni
					di ottone		a guancie di ebanite a parti inamovibili		
160	23	Fodero sguernito, adattarvi la bocchetta, cappa e puntale preesistenti, incollandoli e legandoli.	»	»	»	25	»	25	Abolita *NB.* Quando il cuoio non è più utilizzabile si fa il cambio del fodero guernito provvedendo un fodero dell' ultimo tipo.

Allo Specchio B.

Pagina	Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità per ogni capo armaiuolo di reggimento		Annotazioni
					di fanteria	di cavalleria	
			Congegni e strumenti verificatoi per armi portatili.				
180	12	182bis	Garbi di casse (in legno) di fucili modello 1870	N.	1	»	Abolita
»	»	183bis	Garbi di casse (in legno) di moschetti da cavalleria modello 1870.	»	»	1	Id.
»	»	351bis	Garbi di casse (in legno) di moschetti da fanteria mod. 1870.	»	1	»	Id.
			Strumenti ed attrezzi da lavorare armi portatili.				
183	13	150bis	Guide per praticare la custodia della bacchetta di moschetti da cavalleria modello 1870 .	N.	»	1	Abolita
»	»	293	Pialletti da incasso della lama di baionetta di moschetti da cavalleria modello 1870 . .	»	»	1	Id.
184	»	284	Saette del foro per la bacchetta di moschetti da cavalleria modello 1870 (a sgorbia assortite)	»	»	2	Id.
»	»	285	Saette di sbacchettatura per fucili e moschetti di fanteria modello 1870 (una a sgorbia e l'altra a punta)	»	2	»	Id.

I corpi continueranno ad applicare l'attuale articolo 27 della tariffa N. 4, finchè abbiano consumate le aste che hanno in caricamento.

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 22. Pubblicato il 9 luglio 1881. Parte 1.

28 Lu

GIUGNO 30. — Aggiunta del libro III, relativo al servizio in marcia, al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e per il genio, *pag.* 301.

LUGLIO 4 — Visite periodiche annuali da passare alle bronzine del N. 7 dei carri in distribuzione ai reggimenti di cavalleria, e norme da seguire nelle medesime, *pag* 301.

» 4. — Modificazioni alla istruzione sulla divisa degli allievi degli istituti militari, *pag.* 302.

» 5. — Variazioni al regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale relative alle dichiarazioni di morte di militari defunti negli ospedali militari, *pag.* 304.

» 5. — Istruzioni sull'affardellamento, sull'attendamento e sugli accampamenti. — Istruzione sulla stima e la misura delle distanze, *pag.* 306.

Atto N. **98.** — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER L'ARTIGLIERIA E PER IL GENIO (Nota N. 3). — **Aggiunta del libro III relativo al servizio in marcia.** — 30 giugno.

È pubblicato il libro III del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e il genio relativo al *servizio in marcia*, stato approvato con R. Decreto in data 23 giugno corrente, che andrà in vigore il 1° del prossimo luglio.

I comandi, i corpi ed uffici ne acquisteranno un numero di copie eguale a quello che fu stabilito per l'acquisto del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e per il genio con *Atto* N. 242 del 1875, imputandone l'importo sulle spese di cancelleria, per le copie ad uso dei comandi e degli uffici, e sulla massa generale uomini del corpo, per quelle ad uso delle batterie e compagnie.

Il prezzo per caduna copia è di centesimi 15.

Le richieste delle suddette copie, nonchè di quelle per conto particolare, saranno fatte conforme al disposto nell'*Atto* N. 184 del 1879.

Il Ministro — Ferrero.

N. **99.** — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 64). — **Visite periodiche annuali da passare alle bronzine del N. 7 dei carri in distribuzione ai reggimenti di cavalleria, e norme da seguire nelle medesime.** — 4 luglio.

Per evitare gli inconvenienti che possono verificarsi nel traino dei veicoli provvisti di bronzine del N. 7, in distribuzione ai reggimenti di cavalleria, a cagione delle degradazioni che avvengono nelle dette bronzine, si prescrive che quind'innanzi, dopo le manovre autunnali, venga eseguita ogni anno una visita a tutte le bronzine dei carri da trasporto Mod. 1876 in consegna ai reggimenti di cavalleria.

A tal uopo i comandanti di reggimento di cavalleria si rivolgeranno per tempo al comando territoriale d'artiglieria viciniore, il quale disporrà per l'esecuzione di detta visita, che sarà passata da un capo operaio di una delle direzioni territoriali d'artiglieria o di stabilimento dipendenti.

Nella esecuzione di detta visita si osserveranno le stesse norme prescritte per la visita delle bronzine dei carri in consegna ai reggimenti d'artiglieria. Tali norme sono specificate nella Nota 74 inserta a pagina 241 del *Giornale d'artiglieria e genio*, parte 1ª, anno 1881.

Il Ministro — Ferrero.

N. **100**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 228). — **Modificazioni alla istruzione sulla divisa degli allievi degli istituti militari** (*Con tavola di disegno annessa*). — 4 luglio.

Il Ministero ha determinato che il distintivo della cifra reale per quegli allievi degli istituti militari, che se ne rendono meritevoli, venga portato, non più entro il toro della stella del kepì, ma bensì sulla manica sinistra del cappotto, delle giubbe di parata e di quelle di fatica.

La forma e le dimensioni di questo distintivo sono quali appariscono dall'annessa tavola di disegno.

Il prezzo del distintivo in oro è fissato in L. 2, quello del distintivo in lana in centesimi 80.

A cura dell'opifizio di arredi militari di Torino verranno spediti i relativi campioni alle amministrazioni cui spetta.

Il Ministero ha pure determinato che i distintivi degli allievi scelti e capo-scelti, sotto capi classe e capi classe, che si portano sulle giubbe di parata si portino anche sui cappotti, sulle giubbe di fatica e su quelle di traliccio.

In conseguenza di quanto sopra ai §§ 5, 7, 14, 15, 16 e 17 dell'Istruzione sulla divisa degli istituti militari in data 29 dicembre 1880 sono arrecate le seguenti modificazioni:

a) § 5, pag. 18. *Dopo l'ultimo capoverso, della pagina, aggiungere :* Sulla parte superiore delle maniche, al disopra della manopola, l'allievo istruttore dell'accademia porta come distintivo una trecciuola in oro alta millimetri 3, cucita ad angolo; l'istruttore scelto ne porta due, e l'istruttore capo scelto tre.

Negli altri istituti tale trecciuola è in argento; l'allievo scelto ne porta uno, e l'allievo capo scelto due.

b) pag. 19. *Dopo il terz'ultimo capoverso aggiungere:* Gli allievi sotto capi classe portano per distintivo sui contro-spallini una trecciuola in oro od in argento, secondo che trattasi di allievi dell'accademia o degli altri istituti, alta millimetri 3, cucita lungo le parti laterali del contro-spallino stesso; gli allievi capi classe ne portano due.

c) pag. 19. *Dopo il penultimo capoverso si aggiunga:*
« Quegli allievi, che se ne rendono meritevoli, portano applicato sulla manica sinistra del cappotto, il distintivo della « cifra reale, consistente nella iniziale di S. M. sormontata « da corona reale, il tutto ricamato in oro, con un numero « ricamato in argento, entro la iniziale, che indica quante « volte l'allievo si è reso degno di questo distintivo speciale ».

d) § 7, pag. 28. *Si sopprima l'intiero capoverso che comincia con le parole*: « Quegli allievi che........ « *e termina con le parole* : « di questo distintivo ».

e) § 14, pag. 37. *Dopo il penultimo capoverso si aggiunga:*
« Quegli allievi, che se ne rendono meritevoli portano applicato sulla manica sinistra della giubba il distintivo della « cifra reale ricamata in oro come è prescritto pel cappotto ».

f) § 15, pag. 45. *Dopo il penultimo capoverso aggiunta* simile alla precedente lettera *e*).

g) § 16, pag. 53. *Dopo il settimo capoverso aggiunta* simile a quella della lettera *b*).

h) *Dopo il capoverso ottavo aggiunta* simile a quella della lettera *a*).

i) *Dopo il penultimo capoverso si aggiunga:*
« Quegli allievi, che se ne rendono meritevoli, portano, « applicato sulla manica sinistra della giubba il distintivo « della cifra reale, consistente nella iniziale di S. M. sormontata da corona reale, il tutto ricamato in lana gialla, « con un numero ricamato in lana bianca entro la iniziale, il « quale indica quante volte l'allievo si è reso degno di questo « speciale distintivo ».

k) § 17, pag. 58. *Dopo l'ultimo capoverso aggiunta:* simile a quella della lettera *b*).

l) pag. 59. *Dopo il primo capoverso aggiunta* simile a quella della lettera *a*) e quindi: Tale treccinola è cucita sopra una striscia di panno turchino, in modo da potersi facilmente staccare quando occorre lavare la giubba.

m) *Dopo l'ultimo capoverso aggiunta* simile a quella della lettera *i*).

Il Ministro — FERRERO.

N. 201 — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 36) — **Variazioni al Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale relative alle dichiarazioni di morte di militari defunti negli ospedali militari.** — 5 luglio.

Per coordinare le disposizioni del Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale, concernenti le dichiarazioni di morte degli individui defunti negli ospedali militari, con le nuove prescrizioni contenute nel R. Decreto 18 novembre 1880 relativo alla statistica delle cause di morte si è riconosciuto conveniente fare le seguenti variazioni ai sottonotati §§ del sopracitato Regolamento.

§ 138. *Aggiungere:* « Nota di propria mano la causa del
« decesso sul biglietto di sala degli ammalati morti dopo la
« visita precedente, dopo che vi sia stata fatta dal medico di
« guardia la notazione del giorno, dell'ora e dell'accidente
« terminale (se mai ve ne fu) della morte; controfirma il bi-
« glietto e lo fa quindi pervenire sollecitamente alla mag-
« giorità per le successive operazioni a tenore dei §§ 525 e
« seguenti.

§ 200. *Modificare così:* « Tosto avvisato del decesso di un
« ammalato l'ufficiale medico di guardia si reca al letto indi-
« catogli, verifica il decesso; inscrive il giorno, l'ora, e l'ac-
« cidente terminale (se mai ve ne fu) della morte sul bi-
« glietto di sala che firma e fa rimettere, nell'ora della prima
« visita medica susseguente al decesso, al capo del riparto
« ove era degente l'infermo; ordina il trasporto del defunto
« alla camera mortuaria e cura l'adempimento delle prescri-
« zioni di cui ai §§ 523 e 524.

§ 526. *Aggiungere:* « Il direttore dell'ospedale cura di fare
« eseguire le dichiarazioni prescritte dalla legge sullo stato
« civile e trasmette al corpo, cui il militare apparteneva, un
« doppio esemplare della dichiarazione di decesso mod. N. 2^{bis}
« (vedi modello annesso) ».

Il Ministro — FERRERO.

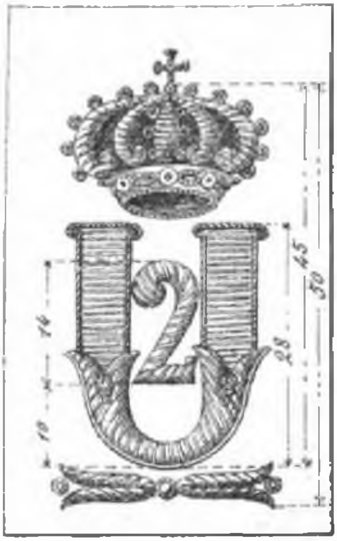
14
10
45
50
28

Lit. Rolla. Roma.

SERVIZIO D'OSPEDALE

Ospedale militare di

N. 475 del Catalogo.

SERVIZIO D'OSPEDALE
(Mod. 260 e 526 del Regolamento
di servizio d'ospedale).

Ospedale militare di

N. 475 del Catalogo.

Dichiarazione di decesso

N° d'ordine

Si dichiara che il nominato (1)
nel (2) . *classe 18 , * categoria, inscritto al N. di matricola,*
di religione figlio di e di
nato il 18 a mandamento di
provincia di domiciliato prima dell'arruolamento a
mandamento di provincia di e ricoverato in questo
spedale dal 18 , vi è morto il 18 alle ore
. . . . meridiane in seguito a (3)
(4) *fatto testamento.*

Rilasciata la presente addì 18

Il Direttore dello spedale

---

(1) Cognome, nome e grado. — (2) Corpo. — (3) Indicazione della malattia. — (4) Ha *oppure* non ha

N. **102**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA (Nota N. 6). — **Istruzioni sull'affardellamento, sull'attendamento e sugli accampamenti**. — **Istruzione sulla stima e la misura delle distanze**. — 5 luglio.

Sono state pubblicate le seguenti istruzioni:

1° Affardellamento per le truppe d'artiglieria dei reggimenti da fortezza. — Attendamento. — Accampamento.

2° Accampamento delle batterie da campagna e dei parchi.

3° Stima e misura delle distanze.

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione di dette Istruzioni sono inserte nel *Giornale d'artiglieria e genio*, anno 1881, parte 1ª, pag. 194 e pag. 232.

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 23. Pubblicato il 16 luglio 1881. **Parte 1.**

28. LUGL. 81

LUGLIO 11. — Funzionamento della fabbrica d'armi di Terni, *pag.* 307.
» 11. — Delegazione di firma ai capi di divisione e capi d'ufficio dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 307.
» 11. — Classe di leva alla quale devono essere ascritti i volontari di un anno, *pag.* 307.
» 12. — Instituzione dei caporali aiutanti di sanità e dei soldati porta-feriti nei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri, *pag.* 308.
» 12. — Istruzione sul servizio di porta-feriti nei reggimenti di cavalleria, di artiglieria, del genio e nei distretti militari, *pag.* 312.

Atto N. **103**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 64) — **Funzionamento della fabbrica d'armi di Terni**. — 11 luglio.

Si porta a conoscenza delle autorità competenti che col primo del prossimo mese di agosto funzionerà in Terni la fabbrica d'armi istituita con Regio Decreto 27 marzo 1879, la quale assumerà la denominazione di: *Direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi di Terni.*

Il Ministro — FERRERO.

N. **104**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE (Nota N. 10). — **Delegazione di firma ai capi di divisione e capi d'ufficio dell'amministrazione centrale della guerra.** — 11 luglio.

Si notifica alle autorità militari che, in esecuzione dell'articolo 26 del R. Decreto 12 maggio u. p. sull'ordinamento del Ministero della guerra, d'ora innanzi i direttori capi di divisione e i capi d'ufficio del Ministero, firmeranno il carteggio ufficiale, che riguarda determinati atti di semplici trasmissioni o comunicazioni di carte e documenti, servendosi della formola: *D'Ordine: Il direttore capo di divisione* — o: *Il capo d'ufficio.*

Il Ministro — FERRERO.

N. **105**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 102). — **Classe di leva alla quale devono essere ascritti i volontari di un anno.** — 11 luglio.

La diversa applicazione fatta dai corpi e dai distretti militari del disposto dell'articolo 147 della legge sul reclutamento e del § 733 del relativo regolamento in quanto riguarda la classe a cui i volontari di un anno devono essere ascritti, rende necessaria la seguente dichiarazione a scanso di ulteriori errori.

« Il volontario che ha conseguito l'arruolamento a termini del § 665 del Regolamento sul reclutamento e compie l'anno di volontariato prima della chiamata della propria classe alla leva, deve essere ascritto ai ruoli della classe di leva in corso al tempo del suo arruolamento.

« Il volontario ammesso a ritardare l'anno di servizio a termini del § 668 del citato Regolamento non potendo essere arruolato se non che nell'anno in cui deve concorrere alla leva ne consegue che deve essere ascritto ai ruoli della propria classe di leva e seguirne la sorte analogamente a quanto è prescritto per gli studenti ritardatari dal § 735 salvo poi a compiere l'anno di volontariato.

I comandanti dei corpi e dei distretti, qualora il foglio matricolare di alcuni volontari di un anno non fosse conforme a queste norme, ne proporranno le correzioni all'ufficio di revisione delle matricole.

Il Ministro — FERRERO.

N. **106**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 84). — **Instituzione dei caporali aiutanti di sanità e dei soldati porta-feriti nei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri**. — 12 luglio.

Il Ministero, volendo coordinare e completare le varie disposizioni date circa l'instituzione degli aiutanti di sanità e dei soldati porta-feriti nei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri, dispone quanto segue.

Caporali aiutanti di sanità.

1. A cominciare dal prossimo mese di settembre, a ciascun reggimento di fanteria di linea e di bersaglieri viene assegnato un caporale aiutante di sanità, ed ogni due anni, al tempo del congedamento della sua classe, esso sarà rimpiazzato con un altro dell'ultima classe venuta sotto le armi.

2. Tali aiutanti di sanità saranno scelti fra gli uomini che, a tale scopo, verranno ad ogni due leve assegnati in più alle compagnie di sanità, e da queste, dopo che abbiano compiuta la loro speciale istruzione e sieno stati promossi al grado di

caporale, faranno passaggio effettivo al reggimento che sarà ad ognuno indicato dalle disposizioni da emanarsi volta per volta dal Ministero.

3. Il caporale aiutante di sanità fa parte del personale inferiore dello stato maggiore del corpo, nel quale terrà, come impiego speciale e fisso, le incombenze che ora sono affidate ad un caporale o sottufficiale dal disposto del § 201 del Regolamento d'istruzione e servizio interno della fanteria e del § 566 del Regolamento d'istruzione e servizio d'ospedale.

4. I comandanti di reggimento hanno facoltà di promuovere a caporale maggiore anche il caporale aiutante di sanità quando fosse giunto il suo turno rispetto agli altri caporali del reggimento, e sempre che esso abbia tutte le condizioni richieste dall'*Atto* N. 70 del 3 maggio 1881.

5. Il caporale aiutante di sanità dipende direttamente dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del corpo; gli serve di aiuto in tutte quelle operazioni tecniche che occorrono nell'infermeria e negli altri bisogni del servizio sanitario del reggimento, e attende specialmente, sotto la direzione dell'ufficiale stesso, alle esercitazioni teorico-pratiche dei soldati i quali devono essere istruiti sul servizio di porta-feriti.

6. In caso di mobilitazione, col richiamo delle classi sarà assegnato un caporale aiutante di sanità per ciascun battaglione. Quelli che rimanessero in più potranno essere in seguito destinati dal comando del corpo d'armata a coprire i posti rimasti eventualmente vacanti negli altri battaglioni o nelle sezioni di sanità del corpo d'armata stesso.

7. In guerra il caporale aiutante di sanità è il capo del riparto di porta-feriti del battaglione; esso invigila che i suoi dipendenti adempiano esattamente il proprio dovere in ogni particolarità del loro speciale servizio, analogamente a quanto è disposto dall'art. 118 del Regolamento di disciplina militare, pei caporali di compagnia.

8. Nelle marcie egli porta la tasca di sanità e col proprio riparto riunito resta alla coda del battaglione o del reggimento, secondo il comandante di questo crederà più conveniente.

Negli accampamenti e negli accantonamenti egli attenderà, sotto gli ordini dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del reggimento (o del battaglione, se isolato), al disbrigo delle operazioni e scritturazioni occorrenti per la visita, l'invio o la cura dei malati, ecc.

9. Durante il combattimento il caporale aiutante di sanità

guida i porta-feriti a cercare i caduti, invigilando che siano raccolti, abbiano i primi soccorsi e siano trasportati al posto di medicazione con le norme date dalla loro speciale istruzione.

10. Di regola egli non deve personalmente soccorrere i feriti se non in casi evidentemente urgenti ed eccezionali, dovendo tutta la sua attività essere volta a fare che il servizio dei porta-feriti proceda senza interruzione, nel modo più esatto e nello stesso tempo più sbrigativo, dalla linea di combattimento al rispettivo posto di medicazione.

Quando il trasporto dei feriti è finito od, eccezionalmente, quando la sua presenza fosse, a parere dell'ufficiale medico dirigente il posto di medicazione, più necessaria nel posto stesso, l'aiutante di sanità vi rimarrà e compirà le mansioni che gli saranno dall'ufficiale predetto affidate.

Soldati porta-feriti.

11. Ogni anno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo sarà fatto nei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri un corso d'istruzione teorico-pratica sul servizio di porta-feriti.

Tale istruzione sarà impartita a due soldati per compagnia, uno per ognuna delle due classi più anziane che sono sotto le armi, scelti fra i più idonei a riceverla e che sappiano leggere e scrivere. Sarà altresì impartita agli attendenti degli ufficiali medici.

12. L'istruzione volgerà sulle norme e le manualità strettamente necessarie per apprestare i primi e urgenti soccorsi ai feriti e trasportarli con i mezzi esistenti o di momentaneo ripiego, seguendo il libro di testo assegnato (1).

13. L'insegnamento sarà dato a tutti gli uomini riuniti dallo ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del corpo, o da un altro ufficiale medico sotto la sua direzione e sarà compiuto in 30 lezioni al massimo.

Una volta almeno per ciascuno dei restanti mesi dell'anno e più di frequente durante le esercitazioni campali estive, saranno fatte delle ripetizioni specialmente della parte pratica della istruzione.

14. Nei battaglioni isolati, di cui faccia parte un ufficiale

---

(1) Finchè non sarà pubblicato dal Ministero la regolamentare Istruzione sul servizio di porta-feriti, i capitani medici dei reggimenti redigeranno essi stessi il programma dell'insegnamento come si è fatto nei decorsi anni.

medico, spetterà a questi il dare il sopradetto insegnamento ai soldati prescelti ad averlo; se non vi sia un ufficiale medico gli uomini saranno mandati alla sede del corpo.

15. Il caporale aiutante di sanità coadiuverà l'ufficiale medico insegnante, nelle esercitazioni pratiche e ripeterà le lezioni ai meno capaci o a quelli che fossero stati assenti.

16. Sul finire del mese di marzo l'ufficiale medico rimetterà all'ufficio maggiorità del reggimento l'elenco nominativo degli uomini istruiti, notando il risultato ottenuto nella istruzione con le parole: *ottimo*, *mediocre*, *nullo;* e questa nota sarà riportata nel rispettivo modello N. 9 e sul libretto personale.

L'ufficio maggiorità terrà, inoltre, un registro nominativo degli uomini che riceverono l'istruzione predetta colla annotazione del risultato ottenuto da ciascuno di essi.

17. All'atto della mobilitazione e giunte al reggimento le classe richiamate, il comandante di esso, consultato il medico dirigente il servizio sanitario del corpo, sceglierà fra tutti gli uomini istruiti nel servizio di porta-feriti che si trovano sotto le armi o che sono stati richiamati, otto soldati per battaglione, i quali saranno destinati ad esercitare in guerra l'esclusivo incarico di porta-feriti.

Le eventuali mancanze, che si verificassero in quel numero durante la guerra, saranno subito rimpiazzate con altri soldati presi sempre fra i migliori di quelli che ebbero l'istruzione di porta-feriti.

18. I soldati porta-feriti saranno, durante la guerra, armati soltanto di sciabola di fanteria e provvisti del bracciale internazionale (V. N. 230 del Tomo III, Parte 2ª delle Istruzioni per la mobilitazione dell'esercito).

Degli otto soldati porta-feriti del battaglione i due più capaci, a giudizio dell'ufficiale medico, saranno inoltre provvisti della tasca di sanità da porta-feriti, gli altri 6 della borraccia da porta-feriti, i quali oggetti insieme al bracciale fanno parte integrante del loro arredamento.

19. In guerra i porta-feriti passano effettivi allo stato maggiore del battaglione.

20. Nelle marcie, riuniti in drappello sotto gli ordini del caporale aiutante, staranno alla coda del proprio battaglione o del reggimento secondo disporrà il comandante di questo.

21. Nei campi e negli accantonamenti i porta-feriti saranno adibiti a compiere incumbenze di servizio sanitario o anche in altri servizi, ma in nessun caso essi potranno essere comandati in occupazioni che li allontanino dalle file del proprio

battaglione, col quale devono sempre trovarsi per essere pronti ad ogni evenienza.

22. Nella imminenza d'un combattimento i portaferiti si riuniranno al luogo ove sarà stabilito il posto di medicazione reggimentale (o di battaglione, se questo è isolato) per deporre lo zaino e prelevare le barelle dalla carretta di sanità, e poscia, secondo gli ordini che saranno dati dall' ufficiale medico ai rispettivi caporali aiutanti, moveranno al disimpegno delle loro funzioni indicate dai N. 59, 61, 62, 63 del libro III del Regolamento di servizio in guerra (Parte II), seguendo le regole che sono state loro insegnate nella ricevuta istruzione sul servizio di porta-feriti.

Il Ministro — FERRERO.

N. **107**. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 37). — **Istruzione sul servizio di porta-feriti nei reggimenti di cavalleria, di artiglieria, del genio e nei distretti militari**. — 12 luglio.

Nei reggimenti di cavalleria, di artiglieria e del genio sarà impartita l'istruzione sul servizio di portaferiti ad un uomo per squadrone, batteria o compagnia di ognuna delle due classi più anziane che si trovano sotto le armi, nel tempo e secondo i modi che sono stati prescritti ai N. 11, 12, 13 14 e 16 dell'*Atto* N. 106 di pari data per i reggimenti di fanteria di linea di bersaglieri.

Per servire all'insegnamento di cui sopra, ognuno dei predetti reggimenti sarà dotato di una tasca di sanità.

Per i distretti militari non è innovato nulla di quanto prescrive il § 79 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, circa l'istruzione sul servizio di porta-feriti, ma ad ogni distretto sarà data in dotazione una tasca di sanità per servire all'insegnamento stesso.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 24. Pubblicato il 22 luglio 1881. Parte 1.

15. SETT. 81

LUGLIO 12. — Reparti d'istruzione, ammissione, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa dei reparti d'istruzione, *pag.* 313.

» 16. — Convenzione colla Società della ferrovia Sicula-Occidentale per l'estensione alla linea Palermo-Marsala-Trapani, della convenzione 16 marzo 1870 per il trasporto degli uomini, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti al regio esercito, *pag.* 321.

» 19 — Cartucce e bossoli versati dai corpi nei magazzini di artiglieria, *pag.* 325.

» 20 — Distintivo del grado da portarsi sul camiciotto degli aiutanti e infermieri d'ospedale, *pag.* 325.

Atto N. **108**. — SCUOLE MILITARI (Nota N. 19). — **Reparti d'istruzione, ammissioni, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa dei reparti d'istruzione.** — 12 luglio.

All'*Atto* N. 196 del 18 dicembre 1879 riguardante i reparti d'istruzione è sostituito il seguente:

§ 1. *Ammissione degli allievi.*

1. Sono ammessi nei reparti d'istruzione:

a) i giovani che non hanno ancora concorso alla leva e che domandano di esservi arruolati volontari;

b) gli inscritti di 1ª categoria della leva in corso che domandano di esservi ammessi;

c) i militari di 2ª e 3ª categoria che chiedono di passare a tal fine nella 1ª categoria, siano inscritti della leva in corso, siano di leve precedenti, purchè però non abbiano oltrepassata l'età di anni 26.

2. Il Ministero della guerra determina annualmente il numero degli allievi che possono essere ammessi in ciascun reparto d'istruzione.

3. L'ammissione nei detti reparti ha luogo nel mese di gennaio di ciascun anno.

4. Gli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *c*) del N. 1 possono però presentare le domande ed i documenti anche con anticipazione.

5. È lasciata libera agli aspiranti la scelta del reparto purchè abbiano la idoneità prescritta per l'arma in cui desiderano servire. Però, ove risulti troppa diversità di forza nei reparti della stessa arma, il Ministero può trasferire da un reparto ad un altro, gli ultimi assegnati tra gli inscritti di leva di 1ª categoria.

6. Nei reparti d'istruzione non sono ammessi uomini ammogliati o vedovi con prole.

7. I volontari debbono soddisfare alle condizioni prescritte dalla legge sul reclutamento e produrre i documenti richiesti pei volontari ordinari dal § 635 del relativo regolamento.

I militari di 2ª e 3ª categoria, siano della leva in corso, che delle leve precedenti, debbono avere i requisiti e produrre i documenti necessari per ottenere il passaggio alla 1ª categoria, prescritti dal § 704 del regolamento predetto.

8. Oltre a ciò, ed indistintamente per tutti gli aspiranti richiedesi:

a) che abbiano la speciale attitudine fisica voluta per l'arma cui appartiene il reparto nel quale intendono di arruolarsi.

b) che sappiano leggere e scrivere, e se aspirano all'ammissione nei plotoni d'istruzione del genio, conoscano le quattro operazioni di aritmetica sui numeri interi e frazionari, ed abbiano qualche nozione del sistema metrico decimale.

c) che abbiano tenuto sempre condotta ineccezionabile sotto tutti i rapporti, onde possano inspirare stima e fiducia nei militari cui saranno chiamati a comandare.

9. Gli aspiranti all'ammissione in un reparto di cavalleria o di artiglieria da campagna, sia volontari o già militari, qualora mostrino una marcata attitudine per tali armi possono (giusta il disposto dal § 33 della Istruzione complementaria al regolamento sul reclutamento) esservi accettati anche se superino la statura massima per essi prescritta; come pure possono essere accettati in simili condizioni nel reparto d'artiglieria da fortezza quelli che avessero una statura inferiore alla prescritta ma non minore di metri 1,67.

10. Gli inscritti di 1ª categoria della leva in corso possono chiedere l'assegnazione ad un reparto d'istruzione durante il tempo in cui rimangono al distretto militare in attesa della loro assegnazione ad un corpo.

I comandanti di distretto militare sono anzi tenuti, a norma del § 34 della mentovata Istruzione complementare, ad invitare gli inscritti di leva, che ravvisano avere i voluti requisiti, a chiedere l'ammissione nei reparti d'istruzione facendone loro conoscere i beneficî.

11. I volontari possono chiedere l'ammissione o direttamente al comando di un reparto, o anche ad un comando di distretto militare.

Ove ne abbiano fatta domanda anticipata, a senso del N. 4, dovranno presentarsi personalmente alle predette autorità nel tempo indicato al N. 3.

12. I militari di 2ª e 3ª categoria debbono produrre al rispettivo comandante di distretto militare la loro domanda in carta da bollo di centesimi 50, quand'anche si presentino personalmente, in conformità di quanto è prescritto dal regolamento sul reclutamento per i passaggi alla 1ª categoria per libera elezione.

13. Per gli aspiranti volontari che si rivolgono direttamente ad un reparto d'istruzione deve essere cura dei comandanti dei battaglioni di istruzione, e dei comandanti dei corpi da cui dipendono gli altri reparti, prima di procedere al loro arruolamento, di dare ad essi lettura delle disposizioni contenute nei numeri dal 19 al 26 inclusivo del presente *Atto*, e di assicurarsi che abbiano i requisiti necessari.

A tal uopo i comandanti ora detti esaminano i documenti prodotti, assoggettano i giovani a visita medica, si assicurano che sappiano leggere e scrivere e che abbiano le cognizioni di aritmetica, se trattasi di aspiranti ai reparti del genio, in conformità delle prescrizioni contenute nel comma *b*) del N. 8, ed assumono le informazioni necessarie sulla loro condotta.

14. Per tutti gli altri aspiranti, siano volontari, siano già militari, le pratiche indicate dal numero precedente sono fatte per cura dei comandanti dei distretti militari ai quali gli aspiranti siansi rivolti, ed i comandanti stessi, per gli inscritti di 1ª categoria della leva in corso, devono altresì procurarsi il certificato penale (se non fu già adempito al disposto del § 210 del regolamento sul reclutamento) ed accertarsi che non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

15. I comandanti dei distretti militari eseguite tali pratiche e riconosciuto che nulla osti all'accettazione degli aspiranti, li avviano a destinazione provvedendoli di mezzi di viaggio.

16. Però trattandosi di volontari non procedono ad arruolamento, e prima di avviarli a destinazione, ne informano i comandanti dei battaglioni d'istruzione, o dei corpi da cui dipendono gli altri reparti, trasmettendo loro i relativi documenti, e non faranno partire gli aspiranti per la sede dei reparti se prima non ne abbiano avuta risposta affermativa (§ 82 della Istruzione complementare).

17. I giovani avviati dai distretti militari appena giunti ai reparti di istruzione sono sottoposti a nuova visita medica, e se riconosciuti abili, incorporati, previo arruolamento, se volontari.

18. Coloro che in questa seconda visita fossero trovati inabili:

a) se inscritti di leva di 1ª categoria devono essere proposti per la rassegna speciale;

b) se volontari, sono rimandati alla sede del distretto militare dal quale provengono, provvedendoli, anche pel ritorno, dei mezzi di viaggio (§ 82 della Istruzione complementare);

c) se militari di 2ª e 3ª categoria passati alla 1ª per libera elezione, devono essere provvisti di mezzi di viaggio pel ritorno in patria, ma i comandanti dei battaglioni d'istruzione, e dei corpi da cui dipendono gli altri reparti, ne avvertono i rispettivi distretti militari, i quali in tal caso devono ritenerli prosciolti dalla ferma di 1ª categoria e ricollocarli nella categoria alla quale prima appartenevano, facendone analoga annotazione ai ruoli.

Ogni qualvolta si tratti di militari di 2ª e 3ª categoria della leva in corso, i comandanti di distretto ne dovranno informare il Ministero (Direzione generale leve e truppa).

§ 2. *Ferma, corso ed uscita degli allievi.*

19. Gli allievi nei reparti d'istruzione sono ammessi con la ferma temporanea prescritta per l'arma cui appartiene il reparto in cui chiesero di entrare, ma nell'atto della loro promozione a caporale devono far passaggio alla ferma permanente di anni otto stabilita dal § 732 del regolamento sul reclutamento, nella quale sarà computato il periodo di tempo di servizio passato con la ferma temporanea.

20. Il corso d'istruzione dura 19 mesi e comincia il 1° febbraio di ciascun anno.

Tale corso si protrae fino a 22 mesi nei casi previsti dal N. 29.

21. Gli allievi che durante i primi mesi del corso, e prima del tempo in cui si fanno le promozioni a caporale, non diano fondata speranza di riuscire col tempo buoni sottufficiali, o per motivi di salute, o per deficienza di attitudine, sono trasferiti in altri corpi per compiere in essi la intrapresa ferma temporanea, dietro proposta fatta al comandante della divisione dai comandanti dei reparti o dei corpi cui questi appartengono.

Questi giovani sono assegnati ai corpi dell'arma reclutati dal rispettivo distretto di leva.

22. Gli allievi che hanno sei mesi di servizio e che in seguito ad esami siano riconosciuti meritevoli del grado di caporale, sono promossi a tale grado con paga di appuntato.

Quelli che non ottengono la promozione a caporale al compiere dei primi sei mesi, possono essere promossi più tardi, e qualora in un periodo di tempo che non sia maggiore di altri due mesi, provino di avere acquistata la idoneità in quelle sole istruzioni in cui risultarono deficienti nei primi esami.

Tali promozioni sono fatte dai comandanti dei rispettivi reparti o corpi da cui i reparti dipendono, e previa dichiarazione firmata da ciascun allievo con la quale si obbliga alla ferma permanente; (Modello 9 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento).

La variazione da apporsi sul foglio matricolare per tale promozione sarà la seguente:

Promosso caporale col contemporaneo passaggio alla ferma permanente.

23. Coloro che si rifiutassero di firmare l'atto di consenso pel passaggio alla ferma permanente, sono senz'altro proposti al comando di divisione pel trasferimento in altri corpi nel modo indicato al N. 21.

I corpi nei quali questi allievi sono trasferiti non possono promuoverli caporali se prima non abbiano, in essi corpi, prestato almeno sei mesi di servizio come soldati.

A tale uopo nella variazione matricolare pel trasferimento di corpo verrà indicato che esso ha luogo per effetto della presente disposizione.

24. Eguale provvedimento è adottato nel caso consti ai comandanti dei battaglioni d'istruzione, o dei corpi da cui dipendono gli altri reparti, che taluno allievo, non per mancanza di capacità, ma esclusivamente con intendimento di sfuggire all'obbligo di passare alla ferma permanente, abbia fallito anche nella seconda prova dell'esame di caporale.

25. I caporali allievi più distinti per studio e condotta, quando raggiungono un anno di servizio, sono promossi caporali maggiori con paga di caporale.

Il numero di questi caporali maggiori non deve mai superare quello prescritto dalle tabelle graduali e numeriche di formazione dei reparti.

26. Gli allievi graduati che avessero commesso azioni indecorose, o che durante il corso tenessero cattiva condotta, o fossero negligenti nello studio, o nell'adempimento dei propri doveri, saranno sottoposti a commissione di disciplina per

essere trasferiti come semplici soldati in altro corpo per compiervi la ferma permanente.

27. La commissione di disciplina, di cui al numero precedente sarà convocata e composta come è prescritto per la retrocessione dei sottufficiali dall'articolo 174 del Regolamento di disciplina eseguirà analoga procedura.

Il quesito di proposta della commissione sarà il seguente:

« Il (*grado, nome e cognome*) deve essere transitato in altro « corpo come semplice soldato per (*natura della mancanza*)? »

28. Nel mese di agosto del secondo anno di corso gli allievi che abbiano un anno nel grado di caporale sono sottoposti ad un esame per constatare la loro idoneità al grado di sergente, in seguito di che sono promossi sergenti con la data del 31 agosto stesso, e trasferiti con tale grado nei corpi.

29. Gli allievi che non superano tale esame, continuano la loro istruzione e dopo tre mesi, cioè al successivo novembre sono ammessi all'esame di promozione insieme con tutti gli altri allievi i quali non poterono presentarsi al primo esame perchè non avevano un anno nel grado di caporale.

30. I concorrenti a questo secondo esame che non raggiungono la idoneità a sergente sono trasferiti senz'altro col loro grado in un reggimento per compiervi la ferma permanente.

31. I comandanti dei battaglioni d'istruzione e dei corpi da cui dipendono gli altri reparti possono nondimeno proporre al Ministero il passaggio alla ferma temporanea degli allievi di cui al numero precedente, qualora si trovino nei casi previsti dal § 737 del Regolamento sul reclutamento. Nelle proposte debbono essere specificati i motivi che le consigliano, ed indicato il distretto militare a cui ciascuno allievo appartiene per fatto di leva.

32. Gli allievi che nel secondo esame, di cui al N. 30, risultano idonei al grado di sergente, se hanno un anno di caporale sono promossi sergenti con la data 30 novembre e trasferiti con tale grado nei corpi. Se non hanno ancora percorso l'anno nel grado di caporale per poter essere promossi, sono trasferiti nei corpi col grado di caporale maggiore, salvo ad essere promossi sergenti nei corpi stessi al tempo che compiono l'anno di caporale, e semprechè la loro ulteriore condotta non li renda immeritevoli della promozione.

In questo caso la variazione matricolare sarà la seguente:

« *Tale nel...* (indicare il corpo) *in base al disposto del N. 33* « (del presente *Atto*) *avendo superato l'esame di sergente* ».

33. Gli esami di cui ai N. 28 e 29 sono dati da apposite commissioni, la nomina delle quali è affidata ai comandanti di corpo d'armata nel cui territorio esistono reparti d'istruzione.

Queste commissioni sono composte di ufficiali appartenenti a corpi dipendenti dal comando di corpo d'armata, non esclusi i battaglioni d'istruzione colle seguenti norme, cioè:

a) che pei battaglioni d'istruzione la presidenza della commissione sia assunta dal comandante del battaglione stesso, e che a presidente delle singole sotto commissioni in cui la commissione principale dovrà suddividersi, siano tutti ufficiali estranei al battaglione;

b) che per lo squadrone d'istruzione la commissione sia composta di un ufficiale superiore della scuola normale di cavalleria quale presidente, del comandante lo squadrone d'istruzione e di un ufficiale subalterno di cavalleria;

c) che per i reparti d'istruzione d'artiglieria le commissioni siano composte di un maggiore (presidente), del comandante della batteria o compagnia d'istruzione e di un ufficiale subalterno;

d) e finalmente che per i plotoni d'istruzione del genio le commissioni siano composte di un maggiore (presidente), di un capitano e dell'ufficiale subalterno comandante del plotone.

34. Per potere ripartire fra i corpi gli allievi dei reparti di istruzione che debbono uscire col grado di sergente, i comandanti dei battaglioni d'istruzione e dei corpi da cui dipendono gli altri reparti, subito dopo ciascuno degli esami, di cui ai N. 28 e 29, trasmettono al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) un elenco nominativo in duplice esemplare, di essi allievi, disponendoli per ordine di merito.

Tale classificazione si ottiene col fare la media dei punti avuti da ciascun allievo nell'esame, nella condotta e nella autorevolezza, prendendo il 20 per punto massimo di ciascuna votazione.

Comprendono in un elenco a parte gli allievi che, approvati nell'esame, di cui al N. 29 debbono passare ai corpi col grado di caporale maggiore.

35. Gli elenchi, di cui al N. precedente, devono contenere le seguenti indicazioni.

N. d'ordine, N. di matricola, grado, cognome e nome, condizione sociale, specie d'arruolamento, cioè di leva o volontario, mandamento e circondario in cui concorre alla leva, distretto militare di leva, tempo in cui termina l'anno nel grado di caporale, anno di nascita, punto medio di classificazione, statura, specialità di servizio cui è adatto, corpo pel quale presenta maggiore attitudine, annotazioni.

Sarà poi lasciata una colonna in bianco per segnarvi il corpo al quale il Ministero assegna i giovani.

36. Le proposte pel passaggio dai reparti d'istruzione in altri corpi degli allievi di cui ai N. 23, 24 e 26 devono essere fatte al comandante della divisione il quale li ripartirà nei corpi stanziati nel territorio da lui dipendente.

Qualora però si tratti degli allievi delle batterie o della compagnia d'istruzione, i comandanti dei reggimenti nelle loro proposte devono indicare il distretto da cui gli allievi dipendono per fatto di leva, ed il comandante della divisione provvede perchè ciascuno sia destinato al corpo dell'arma che si recluta nel rispettivo distretto di leva.

§ 3. *Quadri del personale permanente di truppa dei reparti d'istruzione.*

37. La scuola normale di cavalleria ed i reggimenti del genio provvedono col proprio personale per tenere a numero il quadro permanente del rispettivo reparto.

38. Presso i battaglioni d'istruzione e le batterie o compagnia d'istruzione le vacanze dei sergenti sono coperte mediante passaggio dai reggimenti di fanteria di linea e d'artiglieria da campagna o da fortezza rispettivamente, di altrettanti sergenti scelti fra quelli che maggiormente si distinguono, per istruzione, condotta e buone qualità morali e militari, e che contino non meno di due anni di grado.

39. A tal fine i comandanti dei battaglioni d'istruzione e dei corpi da cui dipendono le batterie e la compagnia d'istruzione, a misura che si verificano le vacanze di sergente ne informano il Ministero (Direzione generale leve e truppa) il quale provvede per colmarle.

40. I sergenti prescelti fanno passaggio effettivo nei battaglioni e nei reparti d'artiglieria d'istruzione, ma sono tenuti in nota dai corpi dai quali provengono per farvi ritorno quando spettasse loro una promozione.

41. I caporali e soldati occorrenti ai battaglioni d'istruzione per rimpiazzare quelli che sono mandati in congedo illimitato vengono annualmente somministrati dai reggimenti di fanteria di linea dipendenti dal corpo d'armata sotto la cui giurisdi-

zione si trova il reparto, e scelti nella classe meno anziana sotto le armi fra quelli maggiormente adatti al disimpegno dello speciale servizio di un reparto d'istruzione.

42. Appena avvenuto il licenziamento della classe anziana i comandanti dei battaglioni d'istruzione trasmettono una situazione graduale e numerica delle vacanze verificatesi al comandante del corpo d'armata da cui dipendono, il quale provvede nel modo stabilito dal numero precedente.

43. I reggimenti d'artiglieria provvedono col proprio personale i caporali e soldati occorrenti al rispettivo reparto.

44. Le disposizioni contenute nel presente *Atto* ai numeri 28, 29, 30, 31 e 32, sono applicabili anche agli allievi nei reparti di istruzione che fecero parte delle ammissioni degli anni 1880 e 1881.

Il Ministro — FERRERO.

N. **109**. — FERROVIE (Nota N. 128) — **Convenzione colla società della ferrovia Sicula-Occidentale per l'estensione alla linea Palermo-Marsala-Trapani, della convenzione 16 marzo 1870 per il trasporto degli uomini, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti al Regio Esercito**. — 18 luglio.

Col giorno 30 giugno 1881 venne estesa alla linea Palermo-Marsala-Trapani, esercitata dalla società della ferrovia Sicula-Occidentale, la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari sulle ferrovie. Però non essendo tale linea ammessa al servizio comulativo colle altre ferrovie del regno, restano soppressi gli articoli 4, 8 e 9 di detta convenzione, e perciò si dovranno, per ogni trasporto che si estenda in qualsiasi modo fuori della linea suaccennata, rinnovare i documenti di viaggio, alla stazione di transito (Palermo).

La seguente tavola poliometrica (da aggiungersi alla Parte IV del Prontuario militare) dà le distanze fra le varie stazioni della predetta linea esercitata dalla Società della ferrovia Sicula-Occidentale, in base alle quali si computeranno le somme da corrispondersi per i singoli viaggi su detta linea.

Le stazioni comprese nella tavola suddetta verranno inscritte (negli spazi a tal uopo lasciati in bianco) nell'elenco alfabetico (Parte I) del Prontuario militare, edizione 14 marzo 1881.

Il Ministro — FERRERO.

DISTANZA IN CHILOMETRI DA STAZIONE A STAZIONE

LINEA PALERMO-MARSALA-TRAPANI

Parlermo Centrale																										
5	Palermo Lolli																									
10	5	San Lorenzo																								
14	9	4	Tommaso Natale																							
18	13	8	4	Isola delle Femine																						
21	16	11	7	3	Capaci																					
26	21	16	12	8	5	Carini																				
37	32	27	23	19	16	11	Cinisi Terrasini																			
48	43	38	34	30	27	22	11	Zucco																		
51	46	41	37	33	30	25	14	3	Partinico																	
63	58	53	49	45	42	37	26	15	12	Balestrate																
72	67	62	58	54	51	46	35	24	21	9	Castellammare del Golfo															
83	78	73	69	65	62	57	46	35	32	20	11	Alcamo-Calatafimi														
94	89	84	80	76	73	68	57	46	43	31	22	11	Gibellina													
105	100	95	91	87	84	79	68	57	54	42	33	22	11	Salemi S. Ninfa												
															Partanna											
120	115	110	106	102	99	94	83	72	69	57	48	37	26	15		Castelvetrano										
129	124	119	115	111	108	103	92	81	78	66	57	46	35	24		9	Campobello									
133	128	123	119	115	112	107	96	85	82	70	61	50	39	28		13	4	S. Nicola								
142	137	132	128	124	121	116	105	94	91	79	70	59	48	37		22	13	9	Mazzara							
153	148	143	139	135	132	127	116	105	102	90	81	70	59	48		33	24	20	11	Bambina						
163	158	153	149	145	142	137	126	155	112	100	91	80	69	58		43	34	30	21	10	**Marsala**					
170	185	160	156	152	149	144	133	122	119	107	98	87	76	65		50	41	37	28	17	7	Spagnuola				
177	172	167	163	159	156	151	140	129	126	114	105	94	83	72		57	48	44	35	24	14	7	Ragattisi			
181	176	171	167	163	160	155	144	133	130	118	109	98	87	76		61	52	48	39	28	18	11	4	Maransa		
190	185	180	176	172	169	164	153	142	139	127	118	107	96	85		70	61	57	48	37	27	20	13	9	Paceco	
194	189	184	180	176	173	168	157	146	143	131	122	111	100	89		74	65	61	52	41	31	24	17	13	4	**Trapani**

CONVENZIONE 30 giugno 1881 pei trasporti sulla ferrovia Palermo-Marsala-Trapani (ferrovia sicula-occidentale) degli uomini, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti al Regio esercito e alla Regia marina.

Art. 1. La convenzione 16 marzo 1870, il regolamento 8 giugno 1870 e le successive aggiunte e modificazioni sono estese, sulla linea Palermo-Marsala-Trapani, pei trasporti degli uomini, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti al Regio esercito ed alla Regia marina; tanto nei viaggi per servizio che nei viaggi per proprio conto.

Art. 2. I prezzi per tali trasporti saranno calcolati in base alla tariffa allegata alla presente convenzione.

Art. 3. I trasporti sulla linea Palermo-Trapani saranno fatti in servizio interno, e perciò i documenti di viaggio dovranno essere rinnuovati alla stazione di Palermo pei trasporti provenienti dalle linee sicule o dirette su di esse.

Non sono quindi applicabili per questa linea gli art. 4, 8 e 9 della convenzione 1870.

Art. 4. Qualora la società contraente stabilisse di effettuare i trasporti *in servizio cumulativo* colle ferrovie sicule, s'intenderà senza ulteriori stipulazioni, che anche i trasporti militari saranno fatti in servizio cumulativo giusta il citato art. 8.

Art. 5. Nel caso di mobilitazione dell'esercito i trasporti saranno eseguiti *in conto corrente* e serviranno da titoli di credito alla società, per conseguire il pagamento, i documenti stessi che si presentano alle stazioni di partenza, per ottenere gli ordinari trasporti a tariffa militare.

Non saranno pertanto accettati *in conto corrente* gli scontrini mod. A e mod. F questi ultimi quando risguardano trasporti per le distanze a 25 chilometri.

Art. 6. È in facoltà della società ferroviaria di presentare il conto corrente alla fine di ogni mese.

L'amministrazione militare *entro venti giorni* dalla data in cui sarà stato presentato il conto corrente, dovrà effettuare il pagamento alla sede sociale.

Trascorso il termine suindicato, senza che sia stato eseguito il pagamento, decorrerà a favore della società l'interesse del 6 per cento sulle somme dovute.

Art. 7. I trasporti in conto corrente avranno cominciamento e termine in seguito ad ordine del Ministero della guerra.

Allegato alla convenzione 30 giugno 1881.

Tariffa dei prezzi, compreso l'importo erariale, dei trasporti militari.

GRANDE VELOCITÀ.

Persone.

Militari assimilati ed impiegati	1ª classe per viaggiatore e per chilom.	L.	0,028250
	2ª » » »	»	0,020340
	3ª » » »	»	0,014125
Bagagli, merci, materiali di ogni genere masserizie ecc., per ogni tonnellata divisibile di 10 in 10 chilog. e per chilometro		»	0,226

Quadrupedi.

In vagone scuderia per capo e per chilometro	»	0,13560
In vagone bestiame, per capo e per chilometro	»	0,070625
A vagone completo col carico massimo di 8 capi, per vagone e per chilometro	»	0,39550

Veicoli.

A due ruote compreso il carico normale di dotazione, per chilometro	»	0,1695
A 4 ruote compreso il carico di dotazione, per chilometro	»	0,2825

PICCOLA VELOCITÀ

Merci, materiali d'artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza dell'amministrazione della guerra e della marina, per ogni tonnellata e per chilometro	»	0,0612
Diritto fisso per tonnellata	»	0,51

Quadrupedi.

In vagone bestiame, per capo e per chilometro	»	0,0306

Veicoli a 2 e a 4 ruote.

Se vuoti, per ognuno e per chilometro	L.	0,0816
Se carichi o montati, per ognuno e per chilometro	»	0,1224
Diritto fisso per tonnellata	»	0,51

Polveri e munizioni da guerra.

Se non trasportate in carri di artiglieria per tonnellata e per chilometro	»	0,0765
Diritto fisso per tonnellata e per chilometro	»	0,51

Locomotive stradali.

Senza distinzione di forza nè di peso, per ognuna e per chilometro	»	0,0360
Diritto fisso per tonnellata	»	0,51

N. **110**. — ARMI E MUNIZIONI (Nota N. 7). — **Cartucce e bossoli versati dai corpi nei magazzini d'artiglieria.** — 19 luglio.

A maggiore semplificazione di quanto fu disposto coll'*Atto* N. 95, del 27 giugno u. s., inserto a pag. 295 del *Giornale Militare* del corrente anno, si avverte che quei corpi i quali per la loro dislocazione dovrebbero versare cartucce o bossoli alle direzioni territoriali di artiglieria di Torino, Bologna o Napoli, li versino invece direttamente e rispettivamente ai tre laboratori seguenti: di precisione in Torino, pirotecnico di Bologna e pirotecnico di Capua.

Il Ministro — FERRERO.

N. **111**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 229). — **Distintivo del grado da portarsi sul camiciotto degli aiutanti e infermieri d'ospedale.** — 20 luglio.

Il Ministero determina che d'ora innanzi i caporali ed appuntati aiutanti, o infermieri, d'ospedale, abbiano a portare il distintivo del proprio grado sul camiciotto di traliccio che indossano nell'esercizio delle loro incombenze dentro gli ospedali.

Il distintivo sarà simile a quello che viene applicato dai corpi del regio esercito sulle giubbe di tela.

Il Ministro — **Ferrero.**

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 25. Pubblicato il 22 luglio 1881. **Parte I.**

LUGLIO 18 — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878), *pag.* 327.

15 SETT. 81

Atto N. **112.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 172). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878).** — 18 luglio.

L'adozione del nuovo alzo graduato fino a 1600^{m} pei fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870 e la conseguente abolizione di quello ora in servizio, nonchè la adozione del nuovo turacciolo per armi Mod. 1870, fatta in seguito alle esperienze e sulla proposta del comitato d'artiglieria e genio, rendono necessaria la prescrizione di aggiunte e varianti all'Estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Per quanto riguarda i fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870 tuttora muniti dell'alzo antico, si dovrà eseguire il cambio di questo con un alzo di nuovo modello ogni qualvolta venga a dissaldarsi oppure che lo zoccolo per qualsiasi motivo si renda fuori servizio. È fatta eccezione per i moschetti da fanteria in consegna alle truppe d'artiglieria e del genio ai quali si continuirà nei casi suaccennati ad applicare l'alzo d'antico modello.

Per quanto riguarda i turaccioli, quelli di modello abolito dovranno conservarsi in servizio finchè non abbiano bisogno del cambio del panno, nel quale caso si distribuiranno in loro vece i turaccioli nuovi.

ERRATA-CORRIGE

alle aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, inserte a pagina 296 e seguenti del Giornale Militare 1881, *Parte 1ª*, Atto N. 97.

Pagina 297: *alle due nomenclature seguenti:*

Pagina	Categ.	N° d'or.				
11	6ª	302bis	Aste da casse di moschetti da fanteria M° 1870	3	20	Aggiunta
»	»	303bis	Aste da casse di moschetti da cavalleria M° 1870	2	70	Id.

Si sostituiscano le nomenclature:

11	6ª	302bis	Aste da casse di moschetti da fanteria M° 1870, digrossate .	3	20	Aggiunta
»	»	303bis	Aste da casse di moschetti da cavalleria M° 1870, digrossate.	2	70	Id.

Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878).

N. della pagina dell'estratto	Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		*Annotazioni*
					L.	C.	
11	6ª	253bis	Alzi di fucili M° 1870 (Tipo ....).	N°	3	00	Variante
»	»	255bis	Alzi di moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo ....).	»	2	90	Id.
24	»	139bis	Ritti d'alzo di fucili M° 1870 (Tipo ....)	»	»	70	Id.
»	»	200bis	Ritti d'alzo di moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo ...). .	»	»	65	Id.
28	»	304bis	Bottoni di alzi di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	»	»	05	Aggiunta
»	»	305bis	Copiglie di alzi da fucili e moschetti da fanteria M° 1870 .	»	»	20	Id.
»	»	306bis	Molle di alzi di fucili M° 1870.	»	»	35	Id.
»	»	307bis	Molle di alzi di moschetti da fanteria M° 1870.	»	»	35	Id.
»	»	308bis	Viti della molla di alzi di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	»	05	Id.
»	»	170bis	Zoccoli di alzi da fucili M° 1870 (Tipo....)	»	1	05	Id.
»	»	207bis	Zoccoli di alzi di moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo ....).	»	1	00	Id.
30	»	579bis	Turaccioli di fucili e moschetti M° 1870 (Tipo ......) . . .	»	»	08	Variante

A piedi della pagina 11 aggiungere:

La parola (*Tipo . . .*) è collocata accanto a nomenclature di alzi e loro parti Mod. 1870 affinchè si aggiunga a fianco della parola stessa, pei fucili: *1600* ovvero: *1000;* pei moschetti da fanteria: *1600* ovvero *800*; quando la parola (*Tipo . . .*) è collocata accanto ad altre parti d'armi, assortimenti ed accessori d'armi si dovrà aggiungervi: *regolamentare;* ovvero *abolito.*

A piedi della pagina 74 aggiungere:

La parola (*Tipo . . .*) è collocata accanto a nomenclature degli strumenti e riscontri contro indicati affinchè si aggiunga a fianco della parola stessa, se trattasi di strumenti per fucili: *1600* ovvero: *1000;* se trattasi di moschetti da fanteria: *1600* ovvero: *800.*

N. della pagina dell'estratto	Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
					L.	C.	
74	12ª	194bis	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di fucili M° 1870 (Tipo....). .	N°	5	50	Variante
»	»	191bis	Riscontri di piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di fucili M° 1870 (Tipo.....)	»	14	50	Id.
»	»	192bis	Riscontro di piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da cavalleria M° 1870	»	11	00	Id.
»	»	355bis	Riscontri di piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo.....)	»	14	50	Id.
75	»	356bis	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo......)	»	4	40	Id.
»	»	210bis	Piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni dei fucili M° 1870 (Tipo.....) . .	»	5	50	Id.
»	»	361bis	Piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni dei moschetti da fanteria M° 1870 (Tipo.....)	»	5	50	Id.
82	13ª	143bis	Strettoi ad anello per adattare l'alzo sulle canne di moschetti M° 1870	»	3	30	Id.
»	»	145bis	Strettoi a spina per adattare l'alzo sulle canne di fucili e moschetti M° 1870	»	3	30	Id.
»	»	171bis	Contropreselle per ribadire la copiglia dell'alzo di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 .	»	1	65	Aggiunta
»	»	172bis	Preselle per ribadire la copiglia dell'alzo di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 . . .	»	1	65	Id.

Aggiunte alle norme per l'esecuzione delle riparazioni alle armi.

Pag. 132, D) *Per le armi da fuoco modello 1870.*

Nota 19bis. — Nelle varie riparazioni che riguardano l'alzo bisogna avere presenti la seguenti avvertenze:

1° Le tracce che si trovano sullo zoccolo devono coincidere perfettamente colle tracce del piano di tiro sulla canna. Quando sulla canna manchino le tracce, si seguirà il metodo seguito in proposito cogli alzi antichi, basandosi specialmente sulla osservazione delle guide verticali del congegno per l'alzo e pel mirino.

2° La vite della molla deve essere avvitata al rifiuto.

3° Nell'adattare la copiglia bisogna procurare che essa scorra liberamente nel foro del ritto e che il piuolo della molla non abbia giuoco di sorta dentro al rispettivo foro della copiglia nel senso della rotazione del ritto.

4° Nell'adattare il bottone bisogna assicurarsi che esso vada ad appoggiare sul risalto della copiglia e che questa sia bene ribadita servendosi dell'apposita presella e contro presella.

5° Nella riparazione di saldare o risaldare lo zoccolo, si adatta prima lo zoccolo collo strettoio a spina per assicurarsi che la tacca del ritto si trovi nel piano di tiro, tanto a 200^{m} come a 1600^{m}; poscia, tolto il congegno, lo si ferma nella giusta posizione collo strettoio per saldare alzi di fucili e moschetti M° 1870; quindi si leva l'altro strettoio.

Pag. 136, § 3. — *Avvertenze particolari per lo specchio B.*

Nota *m*) I riscontri di piastrine sono gli stromenti già esistenti col nome di *garbi-riscontri di ritti di alzo*, per cui ai corpi che richiederanno *i riscontri di piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da fanteria M° 1870* (Tipo 800), ovvero di quelli analoghi di *moschetti da cavalleria M° 1870* (192bis ovvero 355bis), le direzioni di artiglieria o le fabbriche d'armi distribuiranno quelli che finora ebbero nome di *garbi-riscontri di ritti di alzi di moschetti da fanteria M° 1870*, ovvero quelli analoghi da *cavalleria M° 1870*.

Nota *n*) Gli strettoi a punta ora in distribuzione possono venir trasformati dagli stessi capi armaiuoli in strettoi a spina, sopprimendo le punte e riducendo i due fori alle dimensioni necessarie per ricevere una spina del diametro preciso della copiglia di alzo.

Nota *o*) I *riscontri di piastrine* servono per adattare ai *congegni per verificare la posizione di alzi ed altezze ecc.* le relative piastrine, le quali si distribuiscono appunto senza fori. I capi armaiuoli per segnare i fori sulle piastrine disporranno dapprima il riscontro ben parallelamente alla guida verticale del congegno e poscia vi adatteranno la piastrina serrandola con una morsetta da banco in modo che i denti di essa siano a contatto con quelli del riscontro.

Segnati i fori questi si praticheranno di diametro un po' maggiore di quello dell'asta della vite affinchè sia permessa in tutti i sensi la correzione della piastrina per adattarla perfettamente al riscontro all'atto stesso in cui si serrano le viti che la fissano al congegno.

Aggiunte e varianti alla Tariffa N. 4
per le riparazioni delle armi da fuoco di modello 1870.

N. della pagina dell'estratto	Articolo	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucili M° 1870	Moschetti da fanteria M° 1870	Moschetti da cavalleria M° 1870	*Annotazioni*
151	1	Alzo, saldarlo o risaldarlo con saldature in stagno ripulendo la canna	» »	» 50	» 45	(Vedi nota 19bis) Variante
154	78	Ritto d'alzo ultimato o disgrossato, adattarlo, pulirlo e colorirlo al violetto.	» 30	» 30	» 25	(Id.) Id.
156	103	Bottone d'alzo, adattarlo	» 05	» 05	» »	(Id.) Aggiunta
»	104	Copiglia d'alzo, cambiarla adattandovi bottone e molla	» 10	» 10	» »	Aggiunta
»	105	Copiglia d'alzo, disgiungerlo dall'alzo, drizzarla e rimetterla a posto adattandovi bottone e molla	» 10	» 10	» »	(Vedi nota 19bis) Aggiunta
»	106	Molla d'alzo, adattarla	» 08	» 08	» »	(Id.) Id.
»	107	Molla d'alzo, ritemprarla, farla rinvenire di tempra coll'olio e pulirla	» 12	» 12	» »	Aggiunta
»	108	Vite della molla d'alzo, adattarla, pulirla e colorirla al violetto	» 05	» 05	» »	(Vedi nota 19bis) Aggiunta
»	109	Zoccolo d'alzo saldarlo o risaldarlo con saldatura di stagno, adattandovi tutte le altre parti dell'alzo e ripulendo la canna . .	» 55	» 50	» »	(Id.) Id.

Aggiunte e varianti alla Tariffa N. 7 per le riparazioni agli assortimenti ed accessori per armi M° 1870-71.

Numero della pagina	Articolo	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Prezzo delle riparazioni		*Annotazioni*
			L.	C.	
161	4	Turacciolo, cambiarvi il panno provvedendolo	»	08	Abolito
»	5	Turacciolo, cambiarvi il panno e verniciarlo	»	10	Id.
»	6	Turacciolo, verniciare la capocchia .	»	02	Variante

Aggiunte e varianti allo Specchio B, degli utensili e delle materie di cui devono essere proveduti i capi armaiuoli dei corpi armati con armi Mod. 1870-71-74.

N. della pagina dell'estratto	Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità per ogni capo armaiuolo di reggimento di		Annotazioni
					Fanteria	Cavalleria	
			Congegni e stromenti verificatoi per armi portatili.				
180	12ª	191 *bis*	Riscontri di piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di fucili M° 1870 (Tipo....)	N°	1	»	(V. nota *o*) Variante
»	»	192 *bis*	Riscontri di piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da cavalleria M° 1870.	»	»	1	(V. nota *m*) Variante
»	»	355 *bis*	Riscontri di piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da fanteria M. 1870 (Tipo.....)	»	1	»	(V. nota *o*) Variante
			Stromenti ed attrezzi da lavorare armi portatili.				
184	13ª	143 *bis*	Strettoi ad anello per adattare l'alzo sulle canne di moschetti M° 1870	»	»	1	Variante
»	»	145 *bis*	Strettoi a spina per adattare l'alzo sulle canne di fucili e moschetti M° 1870.	»	1	»	(V. nota *n*) Variante
185	»	171 *bis*	Contropreselle per ribadire la copiglia dell'alzo di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	1	»	Aggiunta
»	»	172 *bis*	Preselle per ribadire la copiglia dell'alzo di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	1	»	Id.

In una prossima dispensa si disporrà relativamente alle varianti da recarsi ai caricamenti delle casse d'armaiuolo.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 26. Pubblicato il 28 luglio 1881. **Parte 1.**

15 SETT 81

LUGLIO 14. — Legge che stabilisce il contingente di 1ª categoria della leva militare sulla classe 1861, *pag.* 335.

» 25. — Marcia reale d'ordinanza del regio esercito, *pag.* 336.

» 25. — Riammissione in servizio nell'arma dei carabinieri reali di militari ascritti alla milizia territoriale, *pag.* 336.

» 26. — Giurisdizione dei magazzini centrali militari, *pag.* 337.

» 20. — Panno per filettature della divisa del commissariato e del corpo contabile militare, *pag.* 337.

» 27. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875, *pag.* 338.

Atto N. **113.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 103). — **Legge che stabilisce il contingente di 1ª categoria della leva militare sulla classe 1861.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 21 luglio 1881, N. 169; N. 302 (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.* — 14 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il contingente di prima categoria che dovrà somministrare la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1861 è fissato a sessantacinquemila uomini.

Art. 2. Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 del testo unico della legge sul reclutamento dell'esercito, approvato col Regio Decreto del 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2ª), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che lo compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1881.

UMBERTO FERRERO.

N. 114. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 68). — **Marcia reale d'ordinanza del regio esercito.** — 25 luglio.

Avendo potuto constatare che la marcia reale d'ordinanza del regio esercito non viene suonata da tutte le musiche di fanteria secondo un identico testo, specialmente rispetto al tuono ed all'istrumentazione, e stimando invece opportuno che siavi uniformità anche allo scopo di facilitarne la conveniente esecuzione da più musiche riunite, questo Ministero ha fatto allestire apposita partitura della marcia stessa, preceduta dalla fanfara reale, e prescrive che d'ora innanzi tutte le musiche militari vi si attengano.

Di tale partitura saranno inviati cinque esemplari a ciascun reggimento di fanteria per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale ne invierà parimente un esemplare a ciascun comando di corpo d'armata, di divisione e di brigata di fanteria.

Gli esemplari spediti ai corpi dovranno essere pagati sulla massa generale uomini al prezzo che verrà ai medesimi indicato dal suddetto ufficio.

Il Ministro — FERRERO.

N. 115. — RECLUTAMENTO (Nota N. 104). — **Riammissione in servizio nell'arma dei carabinieri reali di militari ascritti alla milizia territoriale.** — 25 luglio.

In osservanza dell'articolo 133 della legge sul reclutamento dell'esercito e degli articoli 4 e 6 della legge 19 luglio 1880, il Ministero dichiara che l'obbligo di servizio da assumersi dai militari i quali terminata la loro ferma e già ascritti alla milizia territoriale vengono riammessi in effettivo servizio nell'arma dei carabinieri reali è quello della ferma permanente se riammessi come sottufficiali e della ferma temporanea di anni nove se come semplici carabinieri.

Ciò premesso le formole matricolari per i due casi sono le seguenti:

« Riammesso in servizio sotto le armi nella legione di........
« col grado di........ a piedi (o a cavallo) per una nuova ferma
« di anni otto in servizio permanente a datare dal....... ».

« Riammesso in servizio sotto le armi nella legione di........
« quale carabiniere a piedi (o a cavallo) con la ferma tempo-
« ranea di anni nove, di cui cinque sotto le armi, a datare
« dal giorno........ ».

Il Ministro — FERRERO.

N. **116**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 169). — **Giurisdizione dei magazzini centrali militari**. — 26 luglio.

Il Ministero ha determinato che alla giurisdizione dei magazzini centrali militari stata approvata con *Atto* N. 179 del 1879 venga, a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, sostituita quella risultante dalla tabella seguente:

Magazzini centrali militari	Divisioni militari comprese nella loro giurisdizione
Torino	Torino — Alessandria — Milano — Brescia — Piacenza — Genova.
Firenze.	Firenze — Bologna — Padova — Verona — Perugia.
Roma	Roma — Chieti — Ancona.
Napoli	Napoli — Salerno — Bari — Catanzaro — Palermo — Messina.

In conseguenza a datare dal giorno suddetto i corpi, istituti e stabilimenti dovranno rifornirsi delle stoffe ed oggetti di corredo militare loro occorrenti dal magazzino centrale militare nel cui perimetro territoriale ha sede la divisione dalla quale ciascuno di essi rispettivamente dipende.

Il Ministro — Ferrero.

N. **117**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 230). — **Panno per filettature della divisa del commissariato e del corpo contabile militare**. — 26 luglio.

A schiarimento dell'Istruzione approvata con R. Decreto del 29 giugno 1879 (*Atto* N. 105 di quell'anno) il Ministero dichiara che con la dizione di *panno celeste*, usata nell'ottavo e decimo capoverso dell'Istruzione medesima per indicare il punto di colore delle filettature della divisa per gli ufficiali del commissariato e del corpo contabile, non si è inteso di recare alcun mutamento nel colore del panno prescritto dall'Istruzione 17 settembre 1871 (§§ 3° e 4°, pag. 846 e 847 del *Giornale Militare*).

Gli ufficiali commissari e contabili dovranno quindi continuare a far uso del panno di colore *azzurro* per bande da pantaloni e filettature.

Il Ministro — Ferrero.

N. **118**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 170). — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875**. — 27 luglio.

Nel primo comma del § 522 del Regolamento d'amministrazione, Parte III, dopo le parole — *della bardatura ed accessori relativi* — interpolare le seguenti — *come pure degli oggetti di equipaggiamento, di cucina ed altri in dotazione ai corpi secondo gli specchi del Tomo 2° della Istruzione sulla mobilitazione......*

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 27. Pubblicato il 5 agosto 1881. **Parte 1.**

15 SETT 8

LUGLIO 22. — Estensione della legge 7 febbraio 1865 ai militari ed assimilati che presero parte alle campagne per l'indipendenza d'Italia od a quella di Crimea e che godono di una pensione inferiore a quella portata dalla detta legge, *pag.* 339.

» 30. — Aggiunte da farsi all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, nonchè alle diverse istruzioni sulle armi e sul tiro, *pag.* 340.

AGOSTO 1°. — Adozione presso i reggimenti di cavalleria di anelli da accampamento per attaccare i cavalli, *pag.* 343.

» 2. — Uso ed impiego degli anelli da accampamento, *pag.* 344.

» 3. — Aggiunte e varianti allo specchio N. 157 inserto a pag. 261 e seguenti del Tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra, *pag.* 345.

Atto N. **119.**— GIUBILAZIONI PER IL R. ESERCITO (Nota N. 6). — **Estensione della legge 7 febbraio 1865 ai militari ed assimilati che presero parte alle campagne per l'indipendenza d'Italia od a quella di Crimea e che godono di una pensione inferiore a quella portata dalla detta legge.** *Gazzetta Ufficiale del Regno* N. 178 del 1° agosto 1881, — N. 330 (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.* — 22 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'applicazione della legge 7 febbraio 1865, N. 2143, viene estesa ai militari ed assimilati che, avendo preso parte alle campagne di guerra per l'indipendenza d'Italia, od a quella di Crimea, furono giubilati o riformati per titoli diversi da quelli che sono indicati nell'art. 14 della legge 4 dicembre 1879, N. 5168, e godono di una pensione di giubilazione inferiore a quella che loro spetterebbe in base alla stessa legge 7 febbraio 1865.

L'applicazione della legge 7 febbraio 1865 è pure estesa alle famiglie di detti militari ed assimilati che si trovino nelle condizioni da essa legge determinate.

Art. 2. La presente disposizione avrà effetto dal giorno in cui sarà promulgata questa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 22 luglio 1881.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **120**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 173). — **Aggiunte da farsi all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, nonchè alle diverse istruzioni sulle armi e sul tiro.** — 30 luglio.

Potendosi verificare qualche volta che nello sparo delle armi mod. 1870 si distacchi il fondello del bossolo, il che renderebbe l'arma momentaneamente inutilizzata, fu per esse adottato un nuovo accessorio, detto *estrattore dei bossoli privi di fondello per armi mod. 1870.*

Di tale accessorio dovranno esser provveduti: nei corpi di fanteria tutti i sottufficiali armati di fucile o di moschetto mod. 1870: nei corpi di cavalleria, d'artiglieria e del genio quattro graduati in ciascuno squadrone o compagnia il cui armamento è in moschetti mod. 1870.

I corpi si provvederanno degli estrattori ora menzionati rivolgendo le richieste alle direzioni territoriali d'artiglieria.

In conseguenza dell'ora detta adozione si prescrivono le seguenti aggiunte:

All'Estratto.

Pagina	Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
					L.	C.	
30	6ª	591bis	*Estrattori di bossoli privi di fondello*, per armi M° 1870	N.	»	60	Aggiunta

Alla Istruzione provvisoria sul tiro per la fanteria (23 febbraio 1881).

Alla Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (20 giugno 1874).

Alla Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria.

Alla Istruzione sulle armi portatili, titolo II, vol. I delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Alla Istruzione sulle armi portatili, titolo II, vol. I delle Istruzioni pratiche del genio.

A tutte le istruzioni ora menzionate si dovranno recare le aggiunte seguenti:

Pagina	Linea	VOLUME	AGGIUNTA A FARSI
33	3ª ultima	Armi e tiro — fanteria 1874	L'ESTRATTORE DI BOSSOLI PRIVI DI FONDELLO* *per armi M° 1870*. È di acciaio temperato. Serve per estrarre dalla camera od anche dall'interno della canna la parte tubulare del bossolo allorquando nello sparo se ne fosse staccato il fondello. In esso sono da notarsi: * *La testa troncoconica* che agisce sull'orificio anteriore del bossolo. * *La spaccatura* che serve a darle elasticità ed a farla aderire alle pareti della canna assicurando il contrasto contro l'orificio del bossolo.
29	15ª	Id. id. — cavalleria	
149	4ª ultima	Armi portatili — artiglieria	
149	4ª ultima	Armi portatili — genio	
143	16ª	Armi e tiro — fanteria 1874	Oltre di ciò ciascun sottufficiale armato di fucile o moschetto da fanteria M° 1870 è provveduto di: 1 Estrattore di bossoli privi di fondello.
143	ultima	Id. id.	L'estrattore di bossoli privi di fondello, avvolto in tela è riposto per l'ordinario insieme agli altri accessori nello zaino; durante il tiro si colloca nella tasca a pane.
135	11ª	Armi e tiro — cavalleria	In ciascun squadrone armato di moschetto M° 1870 vi saranno inoltre quattro graduati provveduti di: 1 estrattore di bossoli privi di fondello
186	13ª	Armi portatili — artiglieria	In ciascuna compagnia armata
186	13ª	Armi portatili — genio	In ciascuna compagnia armata
135	21ª	Armi e tiro per la cavalleria	L'estrattore di bossoli privi di fondello, avvolto in tela, è riposto insieme agli altri accessori nella taschetta della bisaccia sinistra.
186	23ª	Armi portatili — artiglieria	L'estrattore di bossoli privi di fondello, avvolto in tela, è riposto per l'ordinario insieme agli altri accessori; durante il tiro si colloca nella tasca a pane.
186	23ª	Armi portatili — genio	
23	18ª	Istruzione provvisoria tiro fanteria 1881	45^{bis} Nell'atto dello sparo può inoltre accadere talvolta che si distacchi il fondello dal bossolo sicchè rimanga nella camera la sua parte tubulare. In questo caso l'estrazione sarà fatta dal sottufficiale (*per la cavalleria, artiglieria e genio* dal graduato) munito di estrattore di bossoli privi di fondello nel modo seguente:
175	24ª	Armi e tiro — fanteria 1874	48^{bis}
164	19ª	Id. id. — cavalleria	54^{bis}
220	14ª	Armi portatili — artiglieria	505^{bis}
220	14ª	Armi portatili — genio	505^{bis}

Si tira indietro l'otturatore; si introduce la testa dell'estrattore di bossoli nel bossolo rimasto entro la camera: si spinge avanti l'otturatore per far avanzare l'estrattore finchè la testa tronco-conica oltrepassi la bocca del bossolo: si ritira indietro l'otturatore. Ciò fatto battendo leggieri colpi sulla testa dell'estrattore colla bacchetta introdotta dalla bocca della canna, si obbliga l'estrattore ed il bossolo sfondato ad escire dalla camera.

Quando il bossolo si fosse avanzato nell'anima per modo che lo estrattore introdotto dalla culatta non arrivasse a contrastare colla sua testa tronco-conica contro la bocca del bossolo, allora si introduce l'estrattore dalla bocca dell'arma e si spinge colla bacchetta finchè giunga nella culatta mobile portando seco il bossolo sfondato.

Il Ministro — FERRERO.

N. **121**. — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 65). — **Adozione presso i reggimenti di cavalleria di anelli da accampamento per attaccare i cavalli**. — 1° agosto.

In seguito ai buoni risultati ottenuti nelle esperienze eseguitesi, questo Ministero ha determinato che per l'attacco dei cavalli al bivacco vengano adottati per i reggimenti di cavalleria degli anelli, detti da accampamento, in sostituzione degli attuali paletti e funicelle da attaccare cavalli.

Tali anelli sono formati con ferro tondo, grosso 11 mm., misurano un diametro esterno di mm. 162 e sono attraversati secondo un diametro da un'asta pure in ferro tondo, e della stessa grossezza, saldata alla circonferenza dell'anello mediante bolliture.

Per cura delle direzioni degli arsenali di costruzione verranno prossimamente distribuiti a ciascun reggimento di cavalleria N. 62 dei menzionati anelli; di essi N. 2 dovranno assegnarsi allo stato maggiore del reggimento e N. 10 agli squadroni, di cui otto da impiegarsi abitualmente e due da ritenersi come riserva.

Le funicelle da attaccare cavalli (3ª-85), i magli da batteria (3ª-100) ed i paletti da attaccare cavalli (3ª-48^{bis} o 344) sinora impiegati per l'accennato servizio non dovranno più far parte degli oggetti di equipaggiamento dei reggimenti di cavalleria e saranno da questi versati, non appena ricevuti, i nuovi materiali, alle sedi delle direzioni territoriali di artiglieria viciniori, ponendo le occorrenti spese di trasporto a carico del bilancio del Ministero (Capitolo 31, art. 2°).

In dipendenza della determinazione sovra espressa si dovrà introdurre la seguente:

Aggiunta nell'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
				L.	C.	
8ª	541	Anelli da accampamento, per attaccare cavalli. . . . , ...	N.	1	00	Aggiunta

Il Ministro — Ferrero.

N. **122**. — ISTRUZIONE PER L'AMMAESTRAMENTO TATTICO DELLA CAVALLERIA (Nota N. 2). — **Uso ed impiego degli anelli da accampamento.** — 2 agosto.

In seguito all'adozione degli anelli da accampamento, giusta l'*Atto* N. 121 alla 6ª parte dell'Istruzione per l'ammaestramento tattico della cavalleria, *Esercitazioni di castrametazione*, e precisamente al § 53 *Norme generali sull'accampare*, si aggiunga.

16. Per l'impiego degli anelli da accampamento, valgono le seguenti norme:

1° Intorno ad un anello si possono attaccare da 8 a 16 cavalli. Un plotone accampa con due anelli, formando due gruppi, uno per riga.

2° Uno squadrone accampa spiegato in linea, od in colonna di mezzi squadroni.

In linea, apre le righe a venti passi di distanza, misurati dalle groppe dei cavalli di 1ª riga alle teste di quelle di 2ª, e forma otto gruppi, uno per ciascuna riga di plotone.

In colonna, i mezzi squadroni si dispongono in modo analogo e, dopo avere, ove occorra, presa fra loro una maggiore distanza, aprono le righe a 20 passi e formano ciascuno quattro gruppi.

I soldati collocano i loro oggetti di vestiario e le bardature dei cavalli su di una riga, a 15, 20 passi dietro i gruppi dei cavalli della 2ª riga dello squadrone se in linea, o del 2° mezzo squadrone se in colonna.

Più squadroni accampano in colonna di squadroni, adattando essenzialmente l'accampamento al terreno.

3° Per fare il governo dei cavalli, per sellare, per dare la biada, e durante la notte, la correggia della briglia-capezza dev'essere spiegata in tutta la sua lunghezza ossia avere un'estremità unita alla briglia-capezza e l'altra all'anello.

4° Durante la giornata, la correggia può essere doppia, ossia passata nell'anello colle due estremità affibbiate alla briglia-capezza.

5° Nel caso che per qualsiasi motivo si voglia mantenere i cavalli più tranquilli, e render loro, per quanto possibile, difficile il muovere dal posto che occupano, si accorcieranno le correggie, e si riuniranno le teste dei cavalli in vicinanza dell'anello.

6° Gli anelli, in marcia, saranno portati dal caporale più anziano d'ogni plotone in una delle bisaccie.

7° Si potrà anche far uso degli anelli per tenere i cavalli fuori scuderia al fresco nella stagione estiva, per fare il governo, ed anche per lasciare gli uomini liberi durante i riposi nel corso delle esercitazioni.

Si potrà ancora impiegare gli anelli negli appiedamenti pel combattimento a fuoco, lasciando un sol uomo a sorvegliare ogni singolo gruppo che sarà formato col maggior numero di cavalli possibili.

Il Ministro — Ferrero.

N. **123**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 174). — **Aggiunte e varianti allo specchio N. 157 inserto a pag. 264 e seguenti del tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra**. — 3 agosto.

Le ultime varianti adottate relativamente alle sciabole-baionette, ai mirini ed all'alzo dei fucili e moschetti da fanteria mod. 1870, rendono necessario recare alle casse d'armaiuolo pei reggimenti di fanteria le varianti qui appresso indicate:

Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità	Annotazioni
		Parti d'armi.			
6ª	116bis	Mirini di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870	N.	25	Aggiunta
»	139bis	Ritti d'alzi di fucili Mod. 1870 (Tipo 1600)	»	10	Variante
»	155bis	*a*) Viti di alzi di fucili e moschetti Mod. 1870	»	30	Abolita
»	175bis	Cunei d'arresto d'alzi di fucili Mod. 1870	»	20	Id.
»	260bis	Cunei d'arresto d'alzi di moschetti da fanteria Mod. 1870	»	4	Id.
»	176bis	Mollette spirali d'alzi di fucili e moschetti Mod. 1870	»	150	Id.
»	196bis	*b*) Mirini di fucili Mod. 1870	»	15	Id.
»	200bis	Ritti di moschetti da fanteria Mod. 1870 (Tipo 1600)	»	4	Variante
»	203bis	Viti della branca d'alzi di fucili e moschetti Mod. 1870	»	50	Abolita
»	253bis	Alzi di fucili Mod. 1870 (Tipo 1600)	»	5	Variante
»	255bis	Alzi di moschetti da fanteria Mod. 1870 (Tipo 1600)	»	2	Id.
»	306bis	Molle d'alzi di fucili Mod. 1870	»	30	Aggiunta
»	307bis	Molle d'alzi di moschetti da fanteria Mod. 1870	»	12	Id.
»	305bis	Copiglie d'alzi di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870	»	25	Id.
»	304bis	Bottoni d'alzi di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870	»	25	Id.
»	308bis	Viti della molla d'alzi di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870	»	25	Id.
»	279bis	Viti delle guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870, corte	»	10	Id.
»	280bis	Viti di cappe di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870	»	25	Id.
»	283bis	Copiglie di mirini di fucili e moschetti.	»	50	Id.

Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità	Annotazioni
		Materie diverse.			
11ª	548	Vernice da mirini da fucili e moschetti Mod. 1870.	Chil.	0,05	Abolita
»	181	Fuliggine scelta.	»	1,00	Aggiunta
		Strumenti verificatoi.			
12ª	191bis	Riscontri di piastrine del congegno per verificare la posizione d'alzi ed altezze delle divisioni di fucili Mod. 1870 (Tipo 1600)	N.	1	Variante
»	194bis	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di fucili Mod. 1870 (Tipo 1600) . .	»	1	Id.
»	210bis	Piastrine del congegno per verificare la posizione d'alzi ed altezze delle divisioni di fucili Mod. 1870 (Tipo 1600)	»	1	Id.
»	331bis	Sagome-staze del mirino di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870 . .	»	1	Abolita
»	355bis	Riscontri di piastrine del congegno per verificare la posizione d'alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da fanteria Mod. 1870 (Tipo 1600). .	»	1	Variante
»	356bis	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di moschetti da fanteria Mod. 1870 (Tipo 1600)	»	1	Id.
»	361bis	Piastrine del congegno per verificare la posizione d'alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da fanteria Mod. 1870 (Tipo 1600)	»	1	Id.
»	391bis	*a*) Sagome-staze per l'adattamento delle sciabole-baionette Mod. 1870.	»	1	Abolita
»	421bis	Sagome-staze per l'arrotondamento del fermo posteriore della sciabola-baionetta Mod. 1870.	»	1	Aggiunta
»	451bis	Sagome-staze del mirino di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870 (accettazione in fabbricazione e rifiuto in servizio)	»	1	Id.

Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità	Annotazioni
12ª	486bis	Garbi e guide del foro e spacco della base del mirino di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870.	N.	1	Aggiunta
		Strumenti ed attrezzi da lavorare armi portatili.			
13ª	144bis	Strettoi ad anello per saldare l'alzo sulle canne di fucili e moschetti Mod. 1870.	»	1	Id.
»	145bis	Strettoi a punta per saldare l'alzo sulle canne di fucili e moschetti Mod. 1870.	»	1	Id.
»	166bis	Accecatoi per il foro della vite della cappa nei foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870.	»	1	Id.
»	167	Congegni per lavorare parti d'armi (strettoi per adattare e saldare l'alzo).	»	2	Abolita
»	167bis	Contropreselle per ribadire le copiglie del puntale di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870.	»	1	Aggiunta
»	168bis	Preselle per ribadire le copiglie del puntale di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870	»	1	Id.
»	169bis	Stampafori per la vite della cappa del fodero di sciabole-baionette di fucili e moschetti Mod. 1870	»	1	Id.
»	172bis	Preselle per ribadire le copiglie dell'alzo di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870	»	1	Id.
»	171bis	Contropreselle per ribadire le copiglie dell'alzo di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870	»	1	Id.

Per attuare tali varianti si osserveranno le norme seguenti:

1° Le parti d'armi si verseranno e si preleveranno dalle direzioni territoriali di artiglieria.

2° Gli strumenti, si spediranno tutti eccezionalmente alle fabbriche d'armi stesse dalle quali si devono prevalere i nuovi cioè:

a quella di Torino, pei corpi stanziati nei territori del I, IV e VI corpo d'armata.

a quella di Brescia, pei corpi stanziati nei territori del II, III e V corpo d'armata.

a quella di Torre Annunziata, pei corpi stanziati nei territori del VII, VIII, IX e X corpo d'armata.

3° Per le parti delle sciabole-baionette, speciali ai singoli tipi, i corpi si costituiranno nelle proprie casse da armaiolo una dotazione mista la quale risulti formata secondo la proporzione dei vari tipi di sciabole loro distribuite, e sia nel complesso eguale a quella prescritta dallo specchio N. 157.

4° La fuligine sarà richiesta alle fabbriche d'armi.

Il Ministro — **Ferrero.**

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 28. Pubblicato il 12 agosto 1881. **Parte 1.**

15

LUGLIO 22. — Legge portante modificazioni allo specchio 13 ed alla tabella 14 della legge 19 marzo 1874. Assegni alle truppe alpine. Assegno di 1° corredo, *pag.* 351.
» 22. — Legge che sopprime la quarta classe degli scrivani locali, *pag.* 354.
» 22. — Legge che proroga il termine fissato dalla legge 7 luglio 1878 agli ufficiali ed assimilati per presentare i documenti stabiliti dalla legge 20 aprile 1865, *pag.* 355.
AGOSTO 7. — Modificazioni da introdursi nelle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione), *pag.* 356.
» 7. — Apertura della stazione di Torino succursale, *pag.* 357.
» 8 — Cambiamento di denominazione della stazione di Monasterace delle ferrovie meridionali, *pag.* 357.

Atto N. **124.** — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 54). — **Legge portante modificazioni allo specchio 13 ed alla tabella 14 della legge 19 marzo 1874: Assegni alle truppe alpine. Assegno di 1° corredo.** — *Gazzetta ufficiale del Regno*, del 2 agosto 1881, N. 179; N. 328 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 22 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Allo specchio N. 13 ed alla tabella N. 14 della legge 19 marzo 1874, N. 1857, sono sostituiti i seguenti:

Specchio 13.

Assegno giornaliero agli uomini di truppa.

GRADI	Fanteria (meno alpini, granatieri e bersaglieri) corpo invalidi e compagnie di sanità	Granatieri, bersaglieri, genio e artiglieria da fortezza	Alpini	Cavalleria, artiglieria da campagna e operai, treno e veterani d'artiglieria e genio
Furiere maggiore	2,53	2,58	2,61	2,66
Furiere	1,98	2,03	2,06	2,11
Sergente trombettiere	1,88	1,93	»	2,01
Sergente	1,68	1,73	1,76	1,81
Caporale maggiore	1,31	1,38	1,41	1,46
Caporale trombettiere	1,21	1,28	1,31	1,36
Caporale	1,11	1,18	1,21	1,26
Trombettiere	1,06	1,13	1,16	1,21
Appuntato	1,01	1,08	1,11	1,16 cav. 1,11 art.
Zappatore di fanteria	1,01	1,08	1,11	»
Musicante e maniscalco	1,16	1,23	»	1,23
Soldato	0,96	1,03	1,06	1,06

Carabinieri reali.

GRADI		Assegno giornaliero
Carabinieri a piedi.		
Maresciallo d'alloggio	maggiore	3,35
	capo	3,35
	ordinario	2,75
Brigadiere		2,30
Vice-brigadiere		1,95
Carabiniere		1,90
Allievo carabiniere		1,18
Carabinieri a cavallo.		
Maresciallo d'alloggio	maggiore	4,01
	capo	4,01
	ordinario	3,41
Brigadiere		2,96
Vice-brigadiere		2,56
Carabiniere		2,51
Allievo carabiniere		1,73

Soldati alle compagnie di disciplina e detenuti alla reclusione e carceri militari.

	Assegno giornaliero
Soldato alle compagnie di disciplina	0,91
Soldato alla reclusione o al carcere militare	0,75

TABELLA 14.

Assegni di 1° corredo.

	Truppe a piedi fanteria, artiglieria da fortezza, operai d'artiglieria, genio, compagnie di sanità	Truppe a cavallo cavalleria, artigl. da campagna, treno
Per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente, esclusi i carabinieri:		
a) Per assegno di 1° corredo, cioè per la prima vestizione degli individui	90	135
b) Per la manutenzione del materiale di corredo raccolto nei magazzini dei corpi e distretti	20	20
Per ogni individuo ascritto all'arma dei carabinieri.	190	440
Per ogni individuo di prima o di seconda categoria dello esercito permanente o della milizia mobile chiamato sotto le armi:		
Per mobilitazione	45	45
Per l'istruzione.	15	15

Milizia territoriale.

Per ogni individuo chiamato sotto le armi in tempo di guerra .	L. 30
Per ogni individuo chiamato per l'istruzione	» 5

Avvertenze.

1° Gli uomini dell'esercito permanente che passano da una ad altra arma nella quale l'assegno di 1° corredo è maggiore, hanno diritto alla differenza.

2° Gli allievi carabinieri ricevono soltanto l'assegno di L. 90; la differenza è loro dovuta quando passano carabinieri effettivi.

3° Gli inscritti di 2ª categoria chiamati alle armi per istruzione eguale a quella di 3ª categoria, hanno diritto a L. 5 di assegno di 1° corredo.

Ordiniamo che la presente legge munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 22 luglio 1881.

UMBERTO.

FERRERO.

N. 125. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 62). — **Legge che sopprime la quarta classe degli scrivani locali.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 6 agosto 1881, N. 183; N. 341 (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.* — 22 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È soppressa dal 1° gennaio 1881 la quarta classe degli scrivani locali inscritta nello specchio N. 12 annesso alla legge 19 marzo 1874, N. 1857, sugli stipendi ed assegnamenti fissi per lo esercito e per gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Art. 2. Una metà dei posti vacanti nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine delle varie amministrazioni dello Stato è riservata agli scrivani locali, riconosciuti idonei, giusta le norme che saranno prescritte con regolamento da approvarsi con decreto reale.

Fig. 284

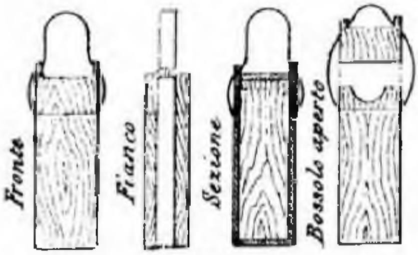
Fronte
Fianco
Sezione
Bossolo aperto

Lit. Rolla Roma

CASSETTA N° 1

per attrezzi speciali da zappatori di cavalleria

Fig. 288 - Scala $\frac{1}{10}$

Vista di fronte

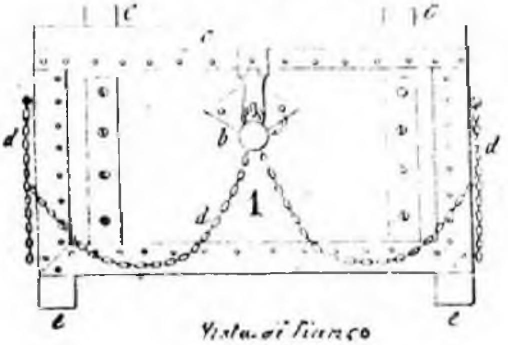
c
c
c
b
d
d
d
d
1
e
e

Vista di fianco

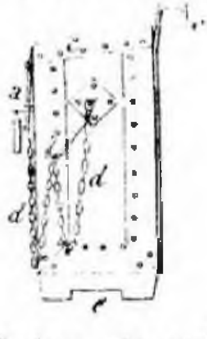

Sezione orizzontale

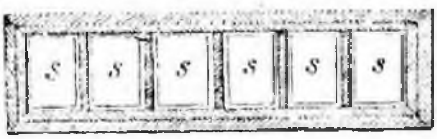

CASSETTA N° 2
per attrezzi speciali da zappatori di cavalleria

Fig. 289 - Scala 1/10

Vista di fronte *Vista di fianco*

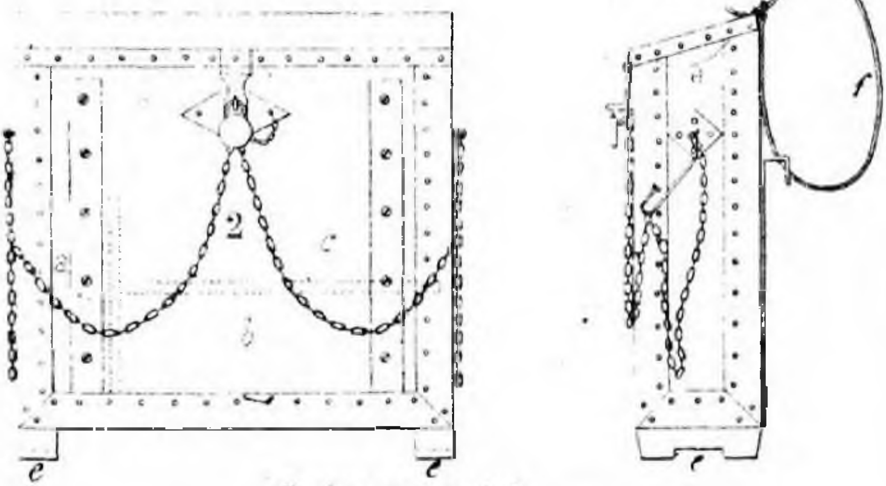

Sezione orizzontale

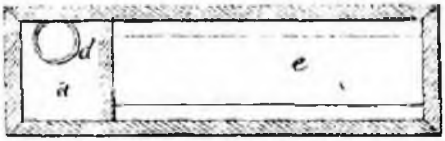

Lit. Bella Roma

Qu
tann
mac
colo
e fu
sent

Or
sia
Regu
farla

N
Le
7
ne
18
S.
e c

ap
so
da

ap
Go
in
da
qu
da

Questa disposizione non sarà applicata se non dopo che saranno collocati nei posti d'ufficiale d'ordine gli impiegati del macinato e le guardie doganali del Ministero delle finanze e coloro che, a norma dei regolamenti vigenti, subirono l'esame e furono dichiarati idonei prima della pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 22 luglio 1881.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **126.** — GIUBILAZIONI PER IL R. ESERCITO (Nota N. 7). — **Legge che proroga il termine fissato dalla legge 7 luglio 1878 agli ufficiali ed assimilati per presentare i documenti stabiliti dalla legge 20 aprile 1865.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 5 agosto 1881, N. 182; — N. 348 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.* — 22 luglio.

UMBERTO I., ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Coloro i quali alla promulgazione della legge 23 aprile 1865, N. 2247, facevano parte dell'esercito o dell'armata, sono rimessi in tempo per invocarne i benefizi entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

Art. 2. Per gli effetti dell'art. 1° della legge succitata 23 aprile 1865, si intenderanno aver servito negli eserciti dei Governi provvisori anche i cittadini che nelle guerre della indipendenza degli anni 1848 e 1849 rimasero feriti in modo da non poter partecipare ulteriormente alla campagna di quelli anni, purchè riuniscano le altre condizioni richieste dalla medesima legge 23 aprile 1865.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 22 luglio 1881.

UMBERTO

Ferrero.
F. Acton.

N. **127**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 175). — **Modificazioni da introdursi nelle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione)**. — 7 agosto.

Pagina 466, linea 2ª, *invece di*: e maniglia di spago, *leggasi*: e maniglia di nastro di filo scorrevole nelle due orecchiette del coperchio medesimo.

Pagina 466, *alla figura 284:* fronte — sezione — fianco, *si sostituisca la fig. 284 qui unita che rappresenta il bossolo con orecchiette e nastro di filo.*

Pagina 468, linea 19, 20 e 21, *invece di*: lo spigolo posteriore è attaccata una traversa e formante risalto, *leggasi*: gli spigoli dei fianchi vi sono due tacchetti, di legno forte, a doppio risalto, che servono di sostegno e concorrono a mantenere ferma la cassetta quando è collocata al suo posto di marcia contro una fiancata della carretta da battaglione destinata a portarla, come verrà indicato al N. 93, alinea *a*, del presente art. 3; i tacchetti sono aggiunti e fissati alla cassetta con viti a legno di sufficiente lunghezza dai corpi stessi di cavalleria i quali danno ai risalti l'altezza e la grossezza occorrenti in ogni caso per ottenere l'appoggio ed il contrasto di cui sarà cenno nello stesso precitato N. 93 del presente articolo.

Alle pagine 469 e 470 coi disegni delle cassette N. 1 e N. 2, fig. 288 e 289, *devono sostituirsi le qui unite, nelle quali invece della traversa di fondo delle cassette vi sono i tacchetti, e l'attaccatura delle corregge sul dorso della cassetta N. 2 è fatta in senso opposto a quello ora indicato dal disegno a pag. 470, in modo cioè che la parte della fibbia riesca in alto, col passante poco al disopra del coperchio della cassetta e la linguetta in basso.*

Pagina 471, linea 20 e 21, *invece di*: ha la traversa in risalto, *leggasi*: è munito dei due tacchetti come quelli della cassetta N. 1.

Pagina 474, linea 3, *invece di*: La traversa del fondo posa sulle staffe dei ritti e fa contrasto alle controstaffe, *leggasi*: I tacchetti del fondo poggiano col loro risalto posteriore sulle staffe dei ritti e fanno contrasto alle controstaffe per evitare il traballamento della cassetta durante la marcia.

Il Ministro — FERRERO.

N. 128. — FERROVIE (Nota N. 129). — **Apertura della stazione di Torino succursale**. — 7 agosto.

Si prevengono le autorità militari, che col giorno 1° agosto corrente essendo stata aperta al pubblico servizio limitatamente però per ora ai trasporti dei viaggiatori e bagagli, la stazione di Torino succursale, sita fra Torino, Porta Susa e Settimo, sulla linea Torino-Milano, si faranno conseguentemente al prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, le aggiunte seguenti:

Alla parte 1ª, lettera T, si dovrà inscrivervi la stazione di Torino succursale, e nelle colonne rispettive dalle stazioni di diramazioni (3 e 4) Torino P. N. kilom. 8, Chivasso kilom. 22.

Il Ministro — FERRERO.

N. 129. — FERROVIE (Nota N. 130). — **Cambiamento di denominazione della stazione di Monasterace delle ferrovie Meridionali**. — 8 agosto.

Si prevengono le autorità militari che dal 1° agosto corrente la stazione di Monasterace sulla linea Buffaloria-Reggio Calabria ha cambiato la sua denominazione, assumendo quella di *Monasterace-Stilo*.

E però nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, si dovrà aggiungere alla parte 1ª, lettera M, ed alla parte III, tavola N. 36, ove la suddetta stazione trovasi inscritta la denominazione di *Stilo*.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

G

N.

260

Va

di
di
son
cin
sia
nel
la

da
di
nu
con

su
ch
dis
ca
no
tu

fis
eq

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 20 agosto 1881. **Parte 1.**

15 SETT 81

AGOSTO 14. — Variante alle fascie per cinturini modello 1877, *pag*. 359.
» 14. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag*. 360.
» 17. — Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro, *pag*. 360.
» 18. — Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878), *pag*. 368.

Atto N. **130**. — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 60). — **Variante alle fascie per cinturini modello 1877**. — 14 agosto.

Molti comandanti di corpo riferiscono che parecchie fascie di cinturini mod. 1877 coll'uso si allungano, ed i dieci fori di cui sono munite alla estremità, che serve di riscontro, sono spesso insufficienti, specialmente quando devono essere cinte sotto la giubba. — Ciò è causa d'incomodo al soldato, sia perchè la borsa del cinturino e quindi la sciabola-baionetta viene a risultare più bassa di quanto dovrebbe, sia perchè la giberna non resta sufficientemente ferma alla cintura.

Per ovviare a tale inconveniente, e per impedire che i soldati, praticando nelle fascie fori irregolari, le riducano fuori di servizio, questo Ministero ha determinato di aumentare il numero dei fori di dette fascie portandoli da dieci a quindici con una distanza eguale di mm. 20 fra di loro.

Tutti i corpi e stabilimenti cureranno l'eseguimento della suddetta variante colla massima economia tanto ai cinturini che possiedono in fondo di magazzino, quanto a quelli in distribuzione alla truppa, facendone sopportare la spesa a carico della massa generale uomini, spesa che in ogni caso non dovrà superare i millesimi tre per ciascuna fascia di cinturino.

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 28, pag 355. *Atto* N. 126. — Legge che proroga il termine fissato dalla legge 7 luglio 1878 agli ufficiali ed assimilati per presentare i documenti stabiliti dalla legge 20 aprile 1865, *leggasi:* dalla legge 23 aprile 1865.

N. **131**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 176). — **Aggiunte e varianti all'Estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — 14 agosto.

Categoria	Numero	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
				L.	C.	
12ª	199	Garbi di castelli della noce . . .	N.	2	50	Abolito
»	204	Garbi di noci di acciarini . . .	»	2	00	Id.
»	207	Garbi di scatti di acciarini . . .	»	2	00	Id.
»	352	Sagome del disopra di casse da pistole	»	6	00	Id.
»	364	Sagome-staze del disotto di casse di pistole	»	5	00	Id.
»	369	Sagome-staze del traguardo e mirino di pistoloni	»	5	00	Id.
»	404	Sagome-staze di vitoni	»	5	00	Id.
»	415	Staze di cani di acciarini. . . .	»	5	00	Id.
»	416	Staze di cartelle di acciarini . . .	»	5	00	Id.
13ª	139	Aprimolle di acciarini.	»	1	50	Id.
»	148	Caccialuminelli da officine. . . .	»	2	50	Id.
»	149	Caccianoci da officine	»	1	50	Id.
»	177	False noci	»	1	30	Id.
»	200	Mastii della chiocciola di porta luminelli	»	2	00	Id.
»	209	Mulinelli da viti.	»	6	00	Id.
»	220	Saette da incasso della coda di scatti.	»	0	50	Id.
»	226	Spine del foro del cane, assortite .	»	1	50	Id.
»	247	Volta-vitoni	»	3	00	Id.

Il Ministro — FERRERO.

N. **132**. — ARMI E MUNIZIONI (Nota N. 8). — **Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro** — 17 agosto.

Questo Ministero, per considerazioni di ordine pubblico e di sicurezza, intendendo che dalle autorità militari siano secondate le richieste che loro pervengono dalle autorità politiche, di finanze, di sicurezza pubblica e giudiziarie, per il versamento, o per il deposito, nei magazzini di artiglieria, di armi, munizioni, polveri e preparati esplosivi, provenienti da sequestro, rende note le norme da seguirsi per dar esito a tali richieste, le quali, dalle autorità sovra indicate, saranno rivolte ai comandanti territoriali d'artiglieria, cui è deferita la facoltà di regolare i predetti versamenti.

Le armi e le munizioni per armi portatili dovranno, per cura dei comandi territoriali d'artiglieria, essere fatte versare alla direzione territoriale d'artiglieria più vicina. Le polveri ed i composti esplosivi potranno invece essere fatti spedire, sia alle sedi delle direzioni territoriali, sia ai comandi locali d'artiglieria esistenti nelle piazze forti. Considerando però che non sarebbe cosa prudente il conservare nitroglicerina, dinamite od altri composti esplosivi o preparati congeneri provenienti da sequestro, sia per la loro stessa natura, sia per la loro preparazione talvolta difettosa, sia perchè la decomposizione ed il deterioramento di questi composti, possono essere causa di disastri, viene prescritto che le direzioni, o comandi locali predetti incaricati di ricevere tali materie, abbiano tosto a procedere alla loro distruzione colle volute cautele, della quale disposizione già furono edotte le autorità governative, per mezzo dei Ministeri dell'interno, di grazia giustizia e culti, delle finanze e tesoro da cui rispettivamente dipendono.

I comandanti territoriali d'artiglieria, al ricevere dalle prefate autorità la richiesta pel versamento o deposito di armi di confisca, di polveri, munizioni, o prodotti esplosivi provenienti da sequestro, indicheranno all'ufficio richiedente la direzione territoriale d'artiglieria, od il comando locale d'artiglieria, nei magazzini dei quali deve effettuarsi il versamento.

Il trasporto delle armi, munizioni, polveri e materie piriche ai magazzini d'artiglieria dovrà essere eseguito per cura delle autorità civili, nel modo che giudicheranno preferibile. Quando però per detto trasporto siano richieste ai comandanti territoriali le casse d'imballo occorrenti, questi disporranno perchè siano somministrate dalla direzione che deve ricevere i materiali, e la spedizione delle casse vuote dovrà essere fatta per mezzo della impresa trasporti militari, facendo risultare nella lettera di vettura, che la spesa del trasporto è a carico del Ministero da cui dipende l'autorità richiedente.

I comandanti territoriali, nell'invitare le direzioni territoriali a ricevere i materiali provenienti da sequestro, trasmetteranno loro l'elenco descrittivo dei materiali ricevuti dall'autorità civile ed indicheranno se per tutti o per una parte dei materiali fosse tuttora pendente alcun giudizio. Al ricevere materiali la direzione dovrà verificare in presenza del rappresentante la parte mittente, se essi corrispondono a quelli indicati nell'elenco, e quando risultasse qualche differenza, ne farà annotazione sullo stesso elenco da firmarsi dal rappresentante suddetto, riferendo inoltre circa le differenze riscontrate al comando territoriale il quale a sua volta ne informerà l'ufficio mittente.

Dei materiali intorno a cui non è pendente alcun giudizio, le direzioni si daranno caricamento, mentre le robe per le quali vi fossero giudizi in corso, saranno tenute in semplice deposito, secondo quanto è prescritto dal § 521 del Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria e genio (31 dicembre 1880). In entrambi i casi però verranno subito distrutte le materie esplosive, facendo ciò constare con verbale da trasmettersi per copia al comando territoriale.

Delle armi assunte in caricamento, le direzioni faranno tosto disfare quelle di genere insidioso, e proibite dalle vigenti leggi, introducendole nei magazzini come rottame e redigendo apposito verbale, da trasmettersi pure per copia al comando territoriale, insieme all'elenco dei materiali ricevuti.

Per le altre armi, le direzioni faranno ai comandanti territoriali, cui è data facoltà di determinare in proposito, le proposte che ravviseranno opportune, onde utilizzarle nel miglior modo possibile, astenendosi tuttavia dal proporne la vendita, per la quale è riservato al Ministero il provvedere.

Le polveri e munizioni saranno tenute dalle direzioni, o comandi locali, nei magazzini di cui dispongono, quando ciò possa farsi senza inconvenienti; in caso diverso dovranno riferirne al Ministero per mezzo del comando territoriale.

Le autorità militari cui pervenissero domande dalle autorità civili governative sopra menzionate pel versamento, o deposito temporaneo, di armi, polveri, munizioni e composti esplosivi, trasmetteranno i documenti ricevuti al comando territoriale d'artiglieria più prossimo, informandone contemporaneamente l'autorità civile richiedente, ed il comando territoriale provvederà, secondo le norme qui indicate, corrispondendo coll'autorità civile da cui venne fatta la domanda, per le disposizioni da essa dipendenti.

In casi eccezionali di somma urgenza, e quando ciò sia richiesto da ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, tutte le autorità militari sono autorizzate a secondare le richieste che loro pervenissero da autorità governative, pel versamento, o deposito, di armi, polveri, munizioni, o sostanze esplosive; esse dovranno in tali casi conservare con tutte le cautele necessarie i materiali ricevuti ed informarne tosto il Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio).

Il Ministro — FERRERO.

N. **133**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 177). — **Varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio** (Edizione 1878). — 18 agosto.

N. della pagina dell'estratto	Categoria	Numero	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		*Annotazioni*
					L.	C.	
17	6ª	211 *bis*	Fermi di sciabole-baionette di fucili e moschetti di fanteria M° 1870, digrossati. . . .	N°	0	10	Variante
76	12ª	421 *bis*	Sagome-staze dell'arrotondamento del fermo di sciabola-baionetta M° 1870	»	3	50	Id.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 30. Pubblicato il 27 agosto 1881. **Parte 1.**

AGOSTO 23. — Aggiunta all'istruzione per la concessione dei cavalli d'agevolezza. *pag.* 365.
» 26. — Pubblicazione della nuova edizione del Regolamento sull'amministrazione degli immobili dipendenti dal Ministero della guerra. *pag.* 365.

Atto N. **134**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 28). — **Aggiunta all'istruzione per la concessione dei cavalli d'agevolezza**. — 23 agosto.

Al N. 27 dell'istruzione 5 febbraio 1879, *Atto* N. 20, aggiungere:

I cavalli di 1ª categoria possono solamente essere ceduti agli ufficiali generali ed agli ufficiali delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria, compagnie del treno, corpo di stato maggiore ed aiutanti di campo).

I cavalli di 2ª categoria di statura superiore a metri 1.47 non possono essere ceduti agli ufficiali inferiori delle armi a piedi.

Il Ministro — FERRERO.

N. **135**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 178). — **Pubblicazione della nuova edizione del Regolamento sull'amministrazione degli immobili dipendenti dal Ministero della guerra**. — 26 agosto.

All'edizione 1877, del Regolamento sull'amministrazione degli immobili dipendenti dal Ministero della guerra è sostituita la nuova edizione 1° settembre 1881.

Ogni comando od ufficio militare dovrà acquistare, sulle spese di cancelleria, il numero di copie di detta nuova edizione che gli occorrerà per proprio uso.

Il prezzo di ognuna di tali copie è stabilito in cent. 25.

Le richieste dovranno farsi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari secondo è detto all'*Atto* 184 del 1879.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 31. Pubblicato il 2 settembre 1881. **Parte 1.**

10 MAR 92

AGOSTO 29. — Modello di nuovi castelli d'armi, a corsia interna, per le armerie, *pag*. 367.
» 29. — Aggiunte all'Istruzione per le matricole del regio esercito in data 22 dicembre 1880, *pag* 370.
» 29. — Varianti alla nota C dell'istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'esercito, *pag*. 371.
SETTEMBRE 1° — Modificazioni alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria, *pag* 371.
» 1° — Apertura del 1° tronco della linea di Vallelunga, *pag*. 375.

Atto N. **136.** — MATERIALI VARI (Nota N. 4) — **Modello di nuovi castelli d'armi, a corsia interna, per le armerie.** — 29 agosto.

Allo scopo di provvedere convenientemente al ricovero ed alla conservazione delle nuove armi che si vanno man mano costruendo, per le quali sono insufficienti e poco adatti i castelli d'armi e scaffali di cui già dispone l'amministrazione militare, il Ministero della guerra, in seguito a parere favorevole del comitato d'artiglieria e genio, ha adottato un nuovo modello di castelli d'armi, a corsia interna, costituiti di cavalletti di ghisa e di appoggiatoi di legname.

Il nuovo castello d'armi può disporsi coi fucili e moschetti dalle due parti della corsia interna, oppure da una parte sola, e si distinguono le due forme colle denominazioni di *castello d'armi doppio* e di *castello d'armi semplice*. Il primo si regge senza bisogno di appoggi laterali, e perciò si impiega isolato nel mezzo delle armerie; il secondo invece si dispone lungo le pareti senza l'appoggio delle quali non potrebbe reggersi.

Il castello d'armi doppio è formato di cavalletti di ghisa, fra i quali sono sospesi 12 ordini di banchine portacalci ed altrettanti ordini di correntini reggicanne di legno.

I fucili posano col calcio sulle banchine e si appoggiano ai correntini colla canna in fuori.

Un castello d'armi doppio composto di tre cavalletti contiene 600 fucili e pesa 718 chilog.

L'altezza del castello d'armi è di 3^m,08 e lo spazio occupato in larghezza è di 2^m,10.

Il castello d'armi semplice si compone di mezzi cavalletti in ghisa, fra i quali sono sospesi 6 ordini di banchine portacalci e di altrettanti ordini di correntini reggicanne.

I mezzi cavalletti si appoggiano alle pareti mediante mensole di ghisa. L'altezza del castello d'armi semplice è pure di $3^m,08$ e lo spazio occupato in larghezza da esso è di $1^m,37$.

Un castello semplice composto di tre mezzi cavalletti è capace di 300 armi e pesa 390 chilog.

Composizione e scomposizione del castello d'armi doppio.

Per comporre un castello d'armi doppio si procede nel modo seguente:

1° Si formano i cavalletti unendo a terra i mezzi cavalletti a due a due, e si applicano le mozzature di panconi ai loro piedi.

2° Si rizzano due cavalletti, disponendoli nel sito destinato al castello, paralleli fra loro e distanti l'uno dall'altro della lunghezza delle banchine, avvertendo che rimanga attorno al castello pel suo servizio un intervallo libero almeno di $0^m,60$.

3° Si fissano le banchine ai cavalletti colle rispettive chiavarde senza però stringere totalmente i dadi.

4° Si rizza un terzo cavalletto parallelamente ai due primi e distante una lunghezza di banchina dal secondo; si fissano le banchine fra il secondo e il terzo. Analogamente si collocano a sito gli altri cavalletti e le altre banchine che devono formare il castello.

5° Si fissano ai cavalletti i correntini, servendosi delle banchine come di scala, e finalmente si stringono i dadi delle banchine, avendo l'avvertenza di dar loro l'inclinazione richiesta dalla curva del calciolo delle armi di cui deve essere caricato il castello.

Per scomporre il castello d'armi se ne separano le diverse parti procedendo nell'ordine inverso a quello ora indicato.

Composizione e scomposizione del castello d'armi semplice.

Innanzi tutto si fissano alle pareti a conveniente distanza le chiavarde incastrate, alle quali si attaccano le staffe che trattengono i piedi delle mensole dei mezzi castelli.

Si procede quindi alla composizione del cavalletto nel seguente modo:

1° Si applicano ai mezzi cavalletti le mensole e le mozzature di pancone.

2° Si rizzano i mezzi cavalletti e si appoggiano alle pareti in modo che il piede della mensola si combaci convenientemente e si applicano le staffe di ritegno stringendone fortemente i dadi.

3° Si collocano a sito le banchine e quindi i correntini nel modo indicato pel castello d'armi doppio.

Per la scomposizione si separano le diverse parti del castello procedendo in ordine inverso a quello ora indicato.

Caricamento e scaricamento dei castelli d'armi.

Nel caricamento e scaricamento dei castelli d'armi si seguiranno le norme seguenti:

1° Le tre banchine più alte di ciascun compartimento si caricheranno e scaricheranno stando nell'interno, e cominciando dalla più bassa delle tre per caricarli e dalla più alta per scaricarli. È necessario salire sopra uno sgabello alto da da 25 a 30 cent. per caricare o scaricare la banchina più alta.

2° Per caricare o scaricare queste tre banchine o si faranno passare i fucili tenuti verticali per la finestra formata dai due bracci dei mezzi castelli, o inchinandoli convenientemente si faranno passare per di sotto frammezzo a due banchine, secondochè tornerà più comodo.

3° Le tre banchine più basse di ciascun scompartimento si caricheranno e scaricheranno stando all'esterno in piedi, e cominciando dalla più alta delle tre per caricarle e dalla più bassa per scaricarle.

4° Per caricare e scaricare queste tre banchine si faranno passare i fucili convenientemente inclinati per disotto al correntino più basso. Le ultime quattro armi della banchina più bassa però vogliono essere introdotte o estratte sollevandole verticalmente per disopra al correntino a cui sono appoggiate.

5° Tutte le banchine vogliono essere caricate o scaricate cominciando dall'estremità volta verso il centro del castello.

6° Se il castello si compone di più di due scompartimenti successivi converrà caricare per primi e scaricare per ultimi gli scompartimenti centrali.

7° Per economia di tempo nei castelli doppi converrà caricare e scaricare di seguito prima tutte le banchine per cui bisogna stare nell'interno, e poscia tutte quelle per cui l'operazione si fa dall'esterno.

8° L'avvertenza capitale che bisogna avere nel caricare o scaricare un castello d'armi si è di far girare l'arma convenientemente nelle mani, allo scopo di far passare le varie parti salienti di essa senza che abbiano ad urtare contro le parti del castello.

9° Due uomini bastano per fare le operazioni di caricamento o di scaricamento e impiegano due ore circa per caricare un castello d'armi doppio per 600 fucili, e un po' meno per scaricarlo. Uno dei due porge o ritira le armi e l'altro le colloca o le toglie da sito.

10° Per levare e rimettere un fucile qualunque se esso si trova sulla banchina più bassa si opera dall'esterno facendo passare il fucile perpendicolarmente al di sopra del rispettivo correntino, se esso si trova sulle altre banchine, si opera stando nell'interno in ginocchio, in piedi o sopra lo sgabello, e disimpegnatolo dal rispettivo correntino impugnandone il calcio, lo si inclina convenientemente e lo si fa passare fra la banchina su cui poggia e quella immediatamente superiore.

11° Per scaricare o caricare una banchina qualunque, se essa fa parte di uno scompartimento centrale si opera come al numero precedente; se fa parte di uno scompartimento esterno si opera nel seguente modo: un uomo stando nell'interno fa scorrere i fucili fino all'estremità della banchina impugnandone il calcio e l'altro li fa passare attraverso la finestra del mezzo cavalletto. Ove si tratti però della banchina più bassa o della più alta si opera come si è detto ai N.ⁱ 2 o 4.

Queste operazioni parziali esigono però molta attenzione per non guastare le armi.

Il Ministro — Ferrero

N. **137.** — MATRICOLA (Nota N. 39). — **Aggiunte all'Istruzione per le matricole del regio esercito in data 22 dicembre 1880.** — 29 agosto.

Questo Ministero ha determinato che all'Istruzione per le matricole del regio esercito siano apportate le aggiunte qui di seguito specificate:

N. 42. — Al terzo capoverso di detto numero, alle parole *con incarico dell'insegnamento*, aggiungasi: *o per le funzioni di ufficiale di compagnia.*

Tabella N. 1. — Al § 4 aggiungasi:

15^{bis}. Tale comandato al collegio militare di.... (od altro istituto militare) *quale ufficiale di governo.*

Il Ministro — Ferrero.

N. **138.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 171). — **Varianti alla nota C dell'istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'esercito.** — 29 agosto.

Il quantitativo di cartocci da salve fissato come assegno annuo per le batterie da campagna e da montagna colla nota C annessa al Regolamento 1° dicembre 1870, fu riconosciuto insufficiente in causa del maggiore sviluppo dato in questi ultimi anni alle esercitazioni tattiche.

Questo Ministero pertanto determina che il numero dei tiri da salve da tenersi a disposizione dei comandanti di divisione per le esercitazioni colle tre armi nei presidii e nei campi d'istruzione sia aumentato di 20 per ogni pezzo delle batterie da campagna e da montagna, portandolo così da 30 a 50, e per conseguenza l'assegno annuo di cartocci da salve in luogo di quello stabilito nello specchio III che fa seguito alla suddetta nota C, sia fissato di 70 per una batteria da campagna e di 60 per una batteria da montagna.

Il Ministro — FERRERO.

N. **139**. — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE (Nota N. 10). — **Modificazioni alle norme per l'istruzione degli uomini della 2ª categoria**. — 1° settembre.

All'*Atto* 122 del 1880 sono fatte le modificazioni seguenti:

A) Al numero 36 è sostituito il seguente:

L'istruzione degli uomini di 2ª categoria assegnati al genio sarà fatta secondo il prescritto dal 1° capoverso del § 80 del Regolamento di servizio interno per l'artiglieria ed il genio. Di più quelli che verranno assegnati alle compagnie zappatori saranno addestrati con sufficiente alacrità nell'istruzione.

a) Sui cordami e nodi; primi esercizi sui lavori di zappa e confezionamento di alcuni materiali d'assedio e di opere di fortificazione;

b) Nomenclatura dei vari carri; del materiale telegrafico; operazioni principali relative allo stabilimento e ripiegamento delle linee.

A quelli poi che verranno assegnati alle compagnie treno dovrà essere impartita l'istruzione sul cavalcare e sul condurre secondo le norme stabilite dal 2° capoverso del § 80 del citato

Regolamento di servizio interno per gli individui di 2ª categoria delle compagnie treno dei reggimenti d'artiglieria da campagna.

B) Al primo comma del numero 41 è sostituito:

La somministrazione del vestiario è fatta dai distretti, cui gli inscritti si presentano a spese della propria massa generale; epperò l'assegno di primo corredo e la quota manutenzione vestiario compresa nell'assegno giornaliero sono dovuti alla massa generale del distretto cui gli uomini si presentano, anche se per fatto di leva appartengono ad altro distretto.

C) Al numero 42 è sostituito il seguente:

Per il rimborso degli assegni di aggregazione degli uomini di 2ª categoria i reggimenti compilano e trasmettono ai distretti cui gli uomini sono effettivi, separati specchi mod. 296, sui quali comprendono tutti gli assegni e le somministrazioni fatte agli individui.

Per quelli però che appartengono ad un distretto diverso da quello dal quale ricevettero il vestiario, i reggimenti comprendono sugli specchi soltanto la paga e le indennità per le spese generali; per le partite relative alle eventuali somministrazioni e riparazioni del vestiario, alla quota vestiario compresa nello assegno giornaliero ed alle ritenute straordinarie di cui al successivo N. 49, compilano altro separato specchio che trasmettono invece al distretto dal quale hanno ricevuto gli uomini per l'istruzione.

Per gli uomini che si presentano ad un distretto mentre appartengono ad altro, i distretti, cui si presentano, trasmettono a quelli cui sono effettivi, uno speciale specchio 296 sul quale chiedono rimborso della paga e della indennità, spese generali per le giornate d'aggregazione presso il distretto stesso e dell'assegno di primo corredo.

Quando la gestione interessa due trimestri, gli specchi 296 dovranno essere trasmessi ai distretti; il primo non più tardi di quindici giorni dopo la scadenza del trimestre; l'altro non più tardi di quindici giorni dopo il licenziamento.

D) Nel numero 49 alle parole « della massa generale del distretto cui appartengono » sono sostituite: « della massa generale del distretto che ha fatto la somministrazione del vestiario ».

E) Allo allegato A è sostituito il seguente:

ALLEGATO A.

ELENCO *degli oggetti di corredo che devono essere distribuiti agli individui di 2ª categoria chiamati sotto le armi per l'istruzione.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea	Bersaglieri	Artiglieria da campagna	Artiglieria da fortezza	Genio
Asciugatoi	1	1	1	1	1
Berretti (fetz)	»	1	»	»	»
Berretti di panno	1	»	1	1	1
Borsa di pulizia completa	1	1	1	1	1
Camicie	2	2	2	2	2
Cappello da bersagliere con copertina di tela bianca	»	1	»	»	»
Cappotto (secondo le armi)	1	»	»	1	1
Copertura di tela bianca per berretti	1	»	1	1	1
Correggia da pantaloni	1	1	1	1	1
Cravatta da collo	1	1	1	1	1
Cucchiaio	1	1	1	1	1
Fazzoletto	1	1	1	1	1
Gavetta	1	1	1	1	1
Ginocchiello di cuoio	1	1	»	»	»
Giubba di panno	»	1	(*) 1	(*) 1	»
Giubba di tela	1	1	1	1	1
Mantellina	»	1	»	»	»
Mutande	1	1	1	1	1
Panciotto	1	1	1	1	1
Pantaloni di panno	1	1	(*) 1	(*) 1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1	1
Pastrano con cintolo	»	»	1	»	»
Scarpe (paia)	1	1	1	1	1
Spazzole	1	1	1	1	1
Speroni (paia)	»	»	(*) 1	»	»
Stivalini (paia)	»	»	(*) 1	»	(*) 1
Tasca a pane con correggia	1	1	1	1	1
Tazza di latta	1	1	1	1	1
Uose di tela (paia)	1	1	»	1	»
Valigia	»	»	(*) 1	»	»
Zaino	1	1	»	1	1

(*) Questi oggetti devono essere distribuiti dai reggimenti

Avvertenze.

1. Agli uomini di 2ª categoria si dovranno distribuire, a preferenza dei nuovi, oggetti usati, incominciando la distribuzione da quelli dell'ultima classe.

Similmente saranno poste in distribuzione tutte le robe di modello abolito a preferenza di quelle di modello regolamentare, e ciò in coerenza delle disposizioni esistenti.

2. Agli uomini della fanteria di linea, in luogo del *panciotto*, si distribuiranno *fascie di lana* sino a consumazione del fondo esistente.

3. Agli individui assegnati all'arma del genio e dell'artiglieria si dovranno distribuire *berretti sguerniti* qualora non ve ne siano in magazzino di quelli *guerniti.*

4. Agli individui assegnati alle armi a piedi sarà distribuito un paio di *sottopiedi da uose* di ricambio con *bottoni gemelli,* da includersi nella borsa di pulizia.

5. Agli individui assegnati all'artiglieria da campagna saranno somministrate *gavette di latta,* invece di quelle di lamiera.

6. Agli individui assegnati alle compagnie treno del genio sarà distribuito, invece del cappotto, il *pastrano con cintolo.*

7. Le *scarpe,* che gli uomini di 2ª categoria del genio e dell'artiglieria da campagna ricevono dai distretti, saranno adoperate nei viaggi per raggiungere il reggimento e per ritornare al distretto e nei servizi interni di quartiere.

8. I *cappotti* e le *giubbe* saranno dai distretti distribuiti sprovvisti di numeri agli spallini. I numeri vi saranno poi applicati dai reggimenti, che conteggeranno la spesa a carico delle rispettive masse generali.

9. La *copertura bianca* per i berretti, deve, in massima, essere distribuita dai reggimenti, però quei distretti, che per avventura ne abbiano un fondo, le distribuiranno fino ad esaurimento.

10. I *berretti di panno* saranno muniti di stella senza disco, ed i *cappelli* del fregio senza disco, dovendo i dischi occorrenti, sì per gli uni come per gli altri, essere distribuiti dai reggimenti.

11. È ammessa la distribuzione del *farsetto di lana a maglia,* limitatamente a quegli uomini che dovranno prestar servizio in località ove, per ragione di clima, l'uso di quest'oggetto sia indispensabile.

12. Gli *zaini di tela cerata* e di *tela olona* saranno distribuiti per i primi sino ad esaurimento della quantità esistente.

Il Ministro — Ferrero.

N. **140**. — FERROVIE (Nota N. 131). — **Apertura del primo tronco della linea di *Vallelunga*.** — 1° settembre.

Col giorno 5 dello scorso mese di giugno venne aperto al pubblico esercizio il primo tronco della linea in costruzione di *Vallelunga* (linee sicule) ossia da *Roccapalumbo* all'imbocco *Palermo* della galleria *Magazzinazzo*, in prossimità alla strada carrozzabile per *Vallelunga*.

Qui a piedi si espone la tavola poliometrica (da aggiungersi alla Parte IV del Prontuario militare) delle distanze fra le stazioni del tronco predetto, da valere per il calcolo delle somme da corrispondersi per i singoli trasporti su detto tronco.

Le stazioni comprese nella tavola suddetta verranno inscritte (negli spazi a tal uopo lasciati in bianco) nell'elenco alfabetico (Parte I) del Prontuario militare, edizione 14 marzo 1881.

Parte IV (Prontuario militare). Distanza in chilometri da stazione a stazione. Linea di *Vallelunga*.

Roccapalumbo			
13	Marcatobianco		
17	4	Valledolmo	
19	6	3	Magazzinazzo.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 32. Pubblicato il 17 settembre 1881. Parte I.

SETTEMBRE 5. — Apertura del tronco Benevento-Pietralcina, *pag.* 377.
» 12. — Ammessione degli incaricati della direzione superiore degli studi e lavori di nuove fortificazioni, a corrispondere in esecuzione delle tasse postali, *pag* 377.
» 15. — Modificazioni al Regolamento pei collegi militari, *pag.* 378.
» 15. — Riduzione degli assegni di primo corredo per l'esercito permanente — Decorrenza del nuovo assegno giornaliero per le truppe alpine, *pag.* 380.
» 16. — Richiamo alle armi nell'esercito o nell'armata, delle guardie di finanza, *pag.* 381.
» 16. — Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria, *pag.* 382.

Atto N. **141**. — FERROVIE (Nota N. 132). — **Apertura del tronco *Benevento-Pietralcina*.** — 5 settembre.

Col 1° settembre 1881 è stato aperto all'esercizio il nuovo tronco di ferrovia da *Benevento* a *Pietralcina* sulla linea *Benevento-Campobasso*.

La nuova stazione di *Pietralcina* è situata a 14 chilometri da *Benevento* sulla linea *Napoli-Foggia*.

E però detta nuova stazione verrà inscritta nell'elenco alfabetico (Parte I) del Prontuario militare (edizione 14 marzo 1881) alla lettera *P*, negli spazi a tal uopo lasciati liberi, colle distanze rispettive dalle stazioni di diramazione adiacenti.

da		da	
Caserta . .	chilom. 77.	Foggia . . .	chilom. 146.

Il Ministro — Ferrero.

N. **142** — CORRISPONDENZA POSTALE (Nota N. 14) — **Ammessione degli incaricati della direzione superiore degli studi, e lavori di nuove fortificazioni, a corrispondere in esenzione delle tasse postali.** — 12 settembre.

Di concerto coll'amministrazione delle regie poste è stato stabilito, che il carteggio ufficiale dei tenenti generali signori Brignone comm. Antonio e Garneri comm. Giuseppe, incaricati, con R. Decreto 14 luglio scorso, della direzione superiore degli studi e lavori di nuove fortificazioni, sia ammesso alle esenzioni di tassa accordate dall'elenco annesso al Regolamento 5 novembre 1876 ai comandanti di corpo d'armata, e che sia, in questo caso, applicata l'eccezione contenuta nell'art. 12 del regolamento stesso.

Se ne informano le autorità militari, con avvertenza che le corrispondenze dirette ai predetti ufficiali generali dovranno portare gli indirizzi seguenti:

« Sig. tenente generale Brignone comm. Antonio, incari-
« cato della direzione superiore degli studi e lavori di nuove
« fortificazioni nei territori del I, IV e VI corpo d'armata.

« Sig. tenente generale Garneri comm. Giuseppe, inca-
« ricato (c. s.) nei territori del V, VIII, IX e X corpo d'ar-
« mata, ed in quello del III corpo d'armata per quanto ri-
« guarda la piazza di Venezia ».

Il Ministro — FERRERO.

N. 143. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 179). — **Modificazioni al Regolamento pei collegi militari.** — 15 settembre.

Al § 192 del Regolamento pei collegi militari del 6 febbraio 1881, è aggiunto il seguente capoverso:

« La privazione però delle licenze autunnali può essere to-
« tale o parziale secondo l'avviso del consiglio di disciplina,
« e deve essere sempre totale quando trattisi di allievi non
« promossi negli esami annuali ».

Allo specchio modello E a pag. 155 è sostituito quello che fa seguito al presente *Atto*.

Negli specchi modello C e D, a pag. 152 e 154, alle parole « Elementi di storia naturale » sono sostituite quelle di « Scienze naturali », e sono cancellate le parole « e morale ».

Nello stesso specchio modello D, nella colonna « Indicazione delle materie » dopo

« **Scherma** »

è aggiunto

« **Canto corale** »
« **Ballo** »

Nello specchio modello H sono cancellate le parole « e morale » e dopo

« **Scherma** »

è aggiunto

« **Canto corale** »

Il Ministro — FERRERO.

Modello E.

COLLEGIO MILITARE
di ....

Specchio del risultato e dei punti di merito

ottenuti dall'allievo sig. .... *del* ...... *anno di corso nell'esame annuale di promozione subìto dal medesimo al termine dell'anno scolastico 18* ...... *18* ....

MATERIE DI STUDIO E CONDOTTA		PUNTO DI			RISULTATO
		Media annuale	Esame	Merito	
		(Massimo 20)			
Materie che formano soggetto di esame	Matematiche . . .				In conseguenza dei risultati contronotati il Ministero della guerra, con dispaccio N.......... delli.................... ha deciso che il suddetto allievo Sig.......... ....
	Lettere italiane . .				
	Lettere francesi . .				
	Lettere latine . . .				
	Storia e geografia .				
	Scienze naturali . .				
	Filosofia				
	Istruzione religiosa .				
Materie che formano soggetto di esame	Istruzione militare .				
	Disegno				
	Calligrafia				
	Ginnastica				
	Scherma				
	Canto corale . . .				
	Ballo				
Punto del Comandante . . .					
Condotta					
Punto medio caratteristico .					
Nell'ordine di classificazione per merito sui ...... allievi del suo corso occupa il.......... posto.					

.... *addì*............................... *18*......

Il Comandante del Collegio

N. 144. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 55). — **Riduzione degli assegni di primo corredo per l'esercito permanente. — Decorrenza del nuovo assegno giornaliero per le truppe alpine.** — 15 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 marzo 1874, N. 1857, sugli stipendi ed assegnamenti fissi nel regio esercito;

Vista la legge 27 giugno 1880, N. 5504, che approva lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1880;

Vista la legge 15 luglio 1881, N. 299 (serie 3ª), che approva il bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1881;

Vista la legge 22 luglio 1881, N. 328 (serie 3ª), che apporta modificazioni agli specchi 13 e 14 della legge 19 marzo 1874, N. 1857;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La riduzione degli assegni di primo corredo da lire 100 a lire 90 per le truppe a piedi, da lire 200 a lire 190 per i carabinieri a piedi e da lire 450 a lire 440 per i carabinieri a cavallo, stabilita dalla legge 22 luglio 1881, s'intenderà avere vigore, per effetto della legge che approva il bilancio della spesa della guerra per il 1880, dal 1° gennaio 1880.

Per effetto della stessa legge del bilancio, l'assegno di primo corredo per le truppe a cavallo s'intende ridotto da lire 150 a lire 140 dal 1° gennaio 1880 e sino alla attuazione della ricordata legge del 22 luglio 1881, che lo stabilisce a lire 135.

Art. 2. Il nuovo assegno giornaliero stabilito per le truppe alpine dalla stessa legge 22 luglio 1881, avrà vigore dal 1° gennaio 1882.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Losone, il 14 agosto 1881.

UMBERTO.

FERRERO.

In conseguenza dell'art. 2 del premesso Regio Decreto, la quota *manutenzione-vestiario*, compresa nell'assegno giornaliero stabilito per gli uomini di truppa delle compagnie alpine dalla legge 22 luglio 1881 (*Atto* 124-1881), dal 1° gennaio 1882 s'intenderà aumentata di centesimi *tre* — sarà cioè per tutti i gradi, di L. 0,17 — restando poi modificate in questo senso le disposizioni degli *Atti* 108-1874 e 106-1880, in quanto si riferiscono alle truppe alpine.

Il Ministro — Ferrero

N. **145**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 105). — **Richiamo alle armi nell'esercito o nell'armata, delle guardie di finanza.** — 16 settembre.

Si portano a conoscenza di tutte le autorità militari i seguenti paragrafi dell'articolo 16 del Regolamento per l'esecuzione della legge 8 aprile 1881, N. 149 (serie 3ª), per l'ordinamento del corpo delle guardie di finanza, approvato con Regio Decreto in data 12 giugno 1881.

« § 1. Nel caso di chiamata alle armi di classi in congedo « illimitato dell'esercito o dell'armata si avrà presente che, a « senso dell'art. 8 della legge organica:

« *a)* le guardie ascritte alla 1ª categoria, che non siano « ancora state assegnate alla milizia territoriale, sono in ob- « bligo di rispondere alla chiamata;

« *b)* sono dispensate di rispondere alla chiamata le guardie « ascritte alla 1ª categoria, che siano già state assegnate alla « milizia territoriale, e tutte indistintamente quelle ascritte « alla 2ª ed alla 3ª categoria.

« § 2. I capi di circolo provvedono perchè le guardie in- « dicate nella lettera *a)* del paragrafo precedente si presen- « tino alle autorità designate dal Regolamento sul recluta- « mento dell'esercito.

« § 3. I capi di circolo avvertono della presenza in servizio « delle guardie indicate alla lettera *b)* del precedente § 1 i « comandanti dei distretti, cui esse guardie appartengono « per fatto di leva. Qualora queste guardie cessinò dal ser- « vizio, mentre la loro classe di leva trovasi sotto le armi per « richiamo dal congedo illimitato, sono applicabili le dispo- « sizioni del § precedente.

« § 4. I capi di circolo e gli intendenti di finanza devono « sollecitamente corrispondere alle domande che per le dette

« guardie venissero loro fatte dai sindaci e dai comandanti « di distretti militari.

« § 5. Quando alcuna delle guardie, di cui nella lettera *a)* « del succitato § 1, fosse per infermità nell'assoluta impos« sibilità di rispondere alla chiamata, il capo di circolo deve « avvisarne il comandante del distretto cui la guardia appar« tiene per fatto di leva. Protraendosi la malattia, deve ri« petere tale avviso ogni 15 giorni. Però appena la guardia « sia in grado di raggiungere la sede del distretto, dovrà « esser fatta partire a quella volta ».

Il Ministro — FERRERO.

N. **146**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 85). — **Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria.** — 16 settembre.

A datare dal 1° ottobre prossimo le sottoaccennate brigate di cavalleria saranno composte nel modo per ciascuna indicato:

2ª brigata — reggimenti Milano (7) e Guide (19);
4ª id. — id. Firenze (9) e Alessandria (14);
6ª id. — id. Piemonte Reale (2), Savoia (3) e Monferrato (13);
7ª id. — id. Nizza (1°) e Piacenza (18);
9ª id. — id. Aosta (6) e Roma (20).

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 33. Pubblicato il 24 settembre 1881. **Parte 1.**

19 MAR 82

SETTEMBRE 3. — Regio Decreto che determina la chiusura del periodo di prima formazione della milizia territoriale, e stabilisce nuovi limiti di età per la nomina ad ufficiale, *pag* 383.

» 6. — Aggiunte e modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato n. 12 al Regolamento di disciplina), *pag.* 384.

» 10. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878), *pag.* 389.

Atto N. **147**. — MILIZIA TERRITORIALE (Nota N. 7). — **Regio Decreto che determina la chiusura del periodo di prima formazione della milizia territoriale e stabilisce nuovi limiti di età per la nomina ad ufficiale**. — 3 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1876, N. 3204 (serie 2ª), sulla milizia territoriale e comunale;

Visto il Regio Decreto 2 maggio 1880 circa i requisiti dei cittadini per la nomina ad ufficiale nella milizia territoriale;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il periodo di prima formazione della milizia territoriale è chiuso a datare dal prossimo 1º ottobre.

Da quell'epoca le domande per conseguire gradi di ufficiale nella milizia territoriale presentate da cittadini i quali non abbiano servito come ufficiali nel regio esercito, non verranno accettate che per il grado di sottotenente.

Art. 2. Il limite di età stabilito dal capoverso *a*) del Regio Decreto 2 maggio sopraindicato viene portato da 55 a 45 anni.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Milano, addì 3 settembre 1881.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **148**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 115). — **Aggiunte e modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina)**. — 6 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento dell'esercito 30 settembre 1873;

Visto il R. Decreto 1° dicembre 1872 col quale fu approvato il Regolamento di disciplina per l'esercito;

Visto il R. Decreto 6 giugno 1878 col quale fu approvato e posto in esecuzione il Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina militare);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvate le annesse aggiunte e modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina militare), firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 2. Le annesse aggiunte e modificazioni avranno esecuzione dal 1° ottobre prossimo.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Battaglia, addì 6 settembre 1881.

UMBERTO.

FERRERO.

---

§ 36. Aggiungasi * e la seguente nota a piè di pagina: « I « soldati trasferiti alla 2ª compagnia di disciplina speciale, « anzichè essere diretti a Chioggia, devono essere avviati al « distretto militare di Venezia, dal quale sarà provveduto « perchè i medesimi raggiungano la prementovata compagnia « col mezzo dei trasporti lagunari militari ».

§ 48. All'ultimo capoverso aggiungasi: « ad essi, di notte, « può essere concesso l'uso del pagliericcio ».

§ 52. Le ultime tre linee sono modificate come segue: « durante i quali colla loro condotta hanno dato non dubbie « prove di ravvedimento e non abbiano subito punizioni di « prigione di rigore, nè siano ricaduti nella mancanza pella « quale furono assegnati alla compagnia di disciplina, fatta « però eccezione pei sovversivi ».

§ 68. « lo prende in forza » aggiungasi: « *con assegno* » — « dal comandante del distretto » sostituiscasi: « dal comandante il luogo di pena col preavviso Mod. 83 ».

§ 70. 2° comma, tolgasi la parola: « semplice ».

§ 76. Sostituiscasi: « I condannati (reclusi e carcerati), che « hanno espiato due terzi della pena loro inflitta, senza aver « subito punizioni di prigione di rigore, o quando dall'ultima « punizione subita sia scorso un lasso di tempo tale * da potere infondere nel comandante il luogo di pena la convinzione del ravvedimento, possono essere raccomandati alla « sovrana clemenza pel condono totale della rimanente pena ».

* A piè di pagina: « Pei reclusi nei reclusori dovranno essere scorsi almeno 9; per quelli delle compagnie reclusi al« meno 5 e pei carcerati 2 mesi ».

§ 77. Dopo la terza linea si modifichi così: « dieci anni o « più, purchè abbiano tenuto buona condotta, o che dall'ultima punizione scontata sia scorso il tempo stabilito dal « § precedente e ne sia ritenuto meritevole dal comandante « il luogo di pena, e ciò senza pregiudizio di ulteriore favore « sovrano quando se ne rendano nuovamente degni, trascorsi « che siano i due terzi della rimanente pena ».

§ 79. Aggiungasi: « Similmente l' ufficiale superiore incaricato della ispezione ad un luogo di pena potrà raccomandare alla sovrana clemenza, a mezzo del comandante gli « stabilimenti militari di pena, ove non sia questi l'ispettore, « quei condannati che per cause speciali riterrà meritare un « condono parziale o totale della pena ».

§ 84. 2° capoverso, dopo la 2ª linea sostituiscasi: « per permanenza in luogo di cura od altri motivi) senza subire punizioni *di prigione*, essi passano alla 1ª classe ».

§ 90. « *I* raffermati con premio », tolgansi le parole: « con « premio ».

§ 114. Dopo le parole: « od un piatto di verdura », aggiungere * a piè di pagina: « Il comandante il luogo di pena « potrà autorizzare i detenuti ad acquistare della frutta fresca

« o secca in luogo del cacio, carne o verdura, fissando in « questo caso il valsente giornaliero da spendere ».

§ 118. 1° comma: « dal comandante della compagnia », sostituiscasi: « dal comandante del luogo di pena ».

2° comma, « dall'ufficiale di settimana nelle compagnie, e « da quello di picchetto nei reclusori, i quali sono mallevadori », sostituiscasi: « dagli ufficiali di settimana, i quali « sono mallevadori ».

§ 119. « comandante della compagnia », leggasi: « del luogo « di pena ».

§ 157. Aggiungasi: « ; così pure potrà ottenere di sussidiare « i parenti prossimi che si trovino in istato di bisogno ».

§ 199. « devono darne avviso per lettera », sostituiscasi: « devono informarne col preavviso Mod. 83 ».

§ 255. 2° capoverso, dopo le parole: « tre anni », aggiungasi: « , od alla destituzione come pena sussidiaria, ».

All'articolo 54, Formazione dei quadri, è sostituito il seguente:

« § 266. Gli ufficiali sono tratti dai vari corpi dell'esercito « permanente, dietro loro assenso, e scelti tra quelli che si « distinguono per autorevolezza, energia ed ottime qualità mi« litari.

« Essi sono classificati nell'arma di fanteria.

« § 267. I sottufficiali sono tratti dai caporali del corpo « che hanno l'idoneità voluta nei termini precisati dalla legge « e dal regolamento vigente per lo avanzamento.

« In difetto di questi, si provvede con sottufficiali scelti fra « i vari corpi dell'esercito, che hanno la necessaria attitudine, « com'è detto al successivo § 275.

« § 268. I caporali e gli appuntati sono tratti dai militari « appartenenti ai vari corpi dell'esercito permanente, o tra « quelli che trovansi in congedo illimitato.

« Le condizioni per l'ammissione nel personale di governo « degli stabilimenti militari di pena sono:

« *a)* Farne spontanea domanda;

« *b)* Esser fornito di forte e robusta costituzione ed avere « la statura di 1^{m},66;

« *c)* Contare, per quelli che sono sotto le armi, almeno « un anno di servizio;

« *d)* Possedere autorevolezza ed attitudine, ed aver te« nuto anteriormente una condotta scevra d'ogni appunto;

« *e)* Obbligarsi con dichiarazione scritta a contrarre una « intiera ferma permanente a decorrere dalla data dell'ammis-

« sione definitiva nel personale di governo degli stabilimenti « militari di pena.

« § 269. Colle norme e condizioni di cui sopra potranno « essere ammessi nel personale di governo anche i militari « della milizia territoriale, purchè nelle condizioni di cui al« l'articolo 133 della legge sul reclutamento, e si obblighino « alla ferma permanente di anni otto dal giorno della loro am« missione.

« § 270. Per effettuare il passaggio nel personale di governo « degli stabilimenti militari di pena dei militari sotto le armi, « i comandanti di corpo ne trasmetteranno al Ministero della « guerra (Direzione generale delle leve e truppa) la nota no« minativa corredata della copia del rispettivo foglio matrico« lare (mod. 9) e di un rapporto sulla condotta, carattere ed « attitudine degli individui.

« Per coloro invece che già si trovano in congedo illimitato, « basta il *non dissenso* del comandante del corpo al quale « l'individuo appartiene.

« Con tale consenso il comandante degli stabilimenti mili« tari di pena procede alla definitiva ammissione senza che « occorra ulteriore speciale autorizzazione del Ministero.

« § 271. I signori comandanti di corpo e di distretto mili« tare devono prestare la maggiore cooperazione possibile al « comandante degli stabilimenti militari di pena per favorire « il reclutamento del personale di governo.

« § 272. Tutti i militari, fatta eccezione pei sottufficiali « scelti nei corpi dell'esercito, che domandano l'ammissione « nel predetto personale sono assegnati ad un *plotone allievi* « istituito per il personale di governo (truppa) degli stabili« menti militari di pena.

« Questo plotone, della forza da 80 a 100 uomini, avrà sede « presso uno dei reclusori militari, e verrà affidato al comando « di un tenente anziano del corpo.

« Scorsi i sei mesi di permanenza nel plotone allievi, i mi« litari che avranno date non dubbie prove della loro attitu« dine al servizio speciale cui sono chiamati, verranno, per « determinazione del comandante degli stabilimenti militari di « pena, trasferti effettivi nel personale di governo colla ferma « permanente ed assegnati ai reparti.

« Quelli non giudicati idonei saranno rimandati e ricollocati « nella primitiva loro posizione.

« § 273. Coloro che dopo l'eseguito trasferimento alla ferma « permanente, si dimostrino non più idonei a servire nel per-

« sonale di governo, sono dal comandante del corpo proposti
« al comandante della divisione del luogo ove ha sede il distaccamento,
« per far ritorno ad un corpo dell'esercito, seguendo
« norme analoghe a quelle dell'allegato N. 1.

« § 274. I caporali e gli appuntati retrocessi a semplici soldati
« transiteranno in un corpo dell'arma alla quale appartenevano,
« destinato dal comando della divisione colle regole
« di cui all'allegato N. 1.

« La retrocessione dei caporali ed appuntati avrà luogo per
« ordine del comandante della divisione in seguito a parere
« affermativo di una commissione di disciplina, formata e procedente
« con norme analoghe a quelle stabilite dall'art. 174
« del Regolamento di disciplina militare.

« § 275. Le vacanze nei caporali potranno pure essere occupate
« con promozioni di appuntati del personale stesso,
« purchè ne abbiano i requisiti.

« § 275bis. Ove col reclutamento e colle promozioni non si
« pervenga a tenere a numero i quadri del personale di governo
« (truppa), si segnaleranno le deficienze al Ministero
« della guerra (Direzione generale delle leve e truppa) ».

§ 365. Si modifichi così: « Le ispezioni che il comandante
« degli stabilimenti militari di pena deve fare a mente del
« § 277, come pure quelle che può ordinare, dovranno essere
« *inaspettate*, perciò sarà sufficiente che l'ufficiale ispettore
« avverta per iscritto della sua partenza, giunto che sarà al
« reparto di pena o di disciplina, l'autorità militare del presidio,
« ed in mancanza di questa al comandante della divisione.

« Parimenti della di lui partenza da Roma dovrà essere avvisato
« per iscritto il Ministero della guerra (Segretariato generale)
« ed i comandanti del corpo d'armata e della divisione.

« La ispezione ha per iscopo: » segue come nel Regolamento.

§ 384. Aggiungasi il seguente capoverso:

« La punizione della prigione tanto semplice, quanto di rigore,
« è dai detenuti scontata in cella ».

§ 385. 2° comma, si modifichi: « I puniti colla prigione di
« rigore per una durata maggiore di 30 giorni per i reclusi,
« di 20 per i carcerati e di 15 per i soldati delle compagnie
« di disciplina, scorso questo periodo di tempo riceveranno
« il rancio nei giorni di giovedì e domenica ».

§ 395. 3ª linea « , e che esercitano », leggasi: « , e coloro
« che esercitano ».

§ 417. Aggiungasi il seguente capoverso:

« Le mancanze che commettessero i detenuti alle carceri « militari preventive saranno represse e punite a mente del pre« sente Regolamento se i colpevoli provengono dai luoghi di pena « e compagnie di disciplina, o sono già condannati; coll'or« dinario Regolamento di disciplina in tutti gli altri casi ».

§ 418. Aggiungasi il capoverso:

« L'imputato tradotto alle carceri militari preventive deve « essere accompagnato dai documenti prescritti dal § 37 ».

Alla lettera A dell'allegato N. 1 aggiungasi il seguente capoverso:

« Gli inscritti di leva di 1ª categoria che si trovano negli « stabilimenti militari di pena per reati commessi prima della « loro assegnazione ad un corpo del regio esercito, allorchè « avranno scontata la pena verranno destinati in quel corpo « in cui crederà di assegnarli, in base alla loro attitudine fi« sica, il comandante del rispettivo distretto di reclutamento, « all'uopo interpellato dal comandante degli stabilimenti mi« litari di pena: ma saranno avviati ai corpi direttamente dal « luogo di pena dal quale sono liberati. È fatta eccezione per « quegli individui, che a termine del § 10 del presente Re« golamento, debbano far passaggio alle compagnie di disci« plina speciali sino al termine della ferma sotto le armi ».

Alle *Avvertenze sulla divisa dei soldati delle compagnie di disciplina, dei carcerati e dei reclusi*, dopo il capoverso a pag. 159: « : un sacchetto per gli arnesi fuori uso. » sostituiscasi: « ; » ed aggiungasi:

« una tazza di latta;
« una correggia da pantaloni. »

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **149**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 180). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878)**. — 19 settembre.

Non ritenendosi utile di togliere le ammaccature che si riscontrano nei calcioli delle armi da fuoco, per la facilità colla quale nel servizio tale parte d'arma viene ad ammaccarsi, si rende necessaria la prescrizione delle seguenti varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.

VARIANTI *alla tariffa N. 4, per le riparazioni delle armi da fuoco di mod. anteriore al 1870.*

Numero delle pagine dell'estratto	Articolo	Indicazione delle riparazioni	Armi						Annotazioni
			Ridotte a retrocarica			Caricantisi per la bocca			
			Fucili a carabina	Moschetti da		Fucili da istituti militari	Pistoloni	Pistole da artiglieria e cavalleria	
				Carabinieri reali	Artiglieria				
138	20	Calciolo, toglierví le ammaccature e pulirlo . . .	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Abolita

VARIANTI *alla tariffa N. 4, per le riparazioni alle armi da fuoco di mod. 1870 regolamentare.*

N. della pagina dell'estratto	Articolo	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucili modello 1870	Moschetti		Annotazioni
				da fanteria 1870	da cavalleria 1870	
151	12	Calciolo, toglierví le ammaccature e pulirlo.	0,10	0,10	0,10	Abolita

Il Ministro — FERRERO.

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 31. Pubblicato il 26 settembre 1881. Parte I.

SETTEMBRE 8. — Regio Decreto col quale sono modificati gli Elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, annessi al Regolamento sul reclutamento dell'esercito, *pag.* 391.
» 23. — Varianti ed aggiunte alla Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito, 27 giugno 1878, *pag.* 420.

16 MAR 92

Atto N. **150.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 106). — **Regio Decreto col quale sono modificati gli Elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, annessi al Regolamento sul reclutamento dell'esercito.** — N. 382 (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno, Gazzetta Ufficiale del Regno* del 21 settembre 1881, N. 220. — 8 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 175 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col Regio Decreto del 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2ª);

Visti i §§ 310, 317, 318 e 721 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi anzidette, approvato col Regio Decreto del 30 dicembre 1877, N. 4252 (serie 2ª);

Riconosciuta la convenienza di modificare gli Elenchi annessi al suaccennato Regolamento nei quali sono indicate le imperfezioni fisiche e le infermità che esimono dal servizio militare, e di coordinare quindi a tali modificazioni talune disposizioni del Regolamento stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Elenchi A, B e C annessi al Regolamento predetto nei quali sono indicate le imperfezioni fisiche e le infermità che sono causa di riforma degli inscritti di leva e dei militari, cessano di aver vigore, e sono invece sostituiti ai medesimi quelli qui appresso, visti d'ordine Nostro in data d'oggi, dal Nostro Ministro della guerra.

Art. 2.

Al § 721 del Regolamento anzidetto è sostituito il seguente:

« Le rassegne di rimando sono affidate ad un uffiiale generale o superiore rassegnatore, assistito da due ufficiali medici, sì l'uno che gli altri nominati dai comandanti di divisione militare.

« Nel procedere a tali rassegne dovrà aversi per norma l'Elenco C annesso al presente Regolameto, fatta eccezione pei militari che dopo il discarico finale della leva nella quale furono arruolati, vanno per la prima volta sotto le armi, per i quali dovrà invece aversi per norma l'Elenco B.

« Questi militari, cui, ai termini del precedente capoverso, sarà applicato l'Elenco B, ove non abbiano la statura prescritta dall'articolo 80 della legge, sono dichiarati inabili al servizio militare e quindi congedati.

« Nella eccezione di cui al primo capoverso non sono compresi i volontari di un anno. I medesimi quando vanno sotto le armi, sono sottoposti, ove occorra, a rassegna di rimando con le norme dell'Elenco C ».

Art. 3.

I §§ 317 e 318 del Regolamento anzidetto sono abrogati.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno esecuzione a cominciare dal dì 1° ottobre 1881.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Padova, addì 8 settembre 1881.

UMBERTO

FERRERO.

ELENCHI

DELLE

IMPERFEZIONI FISICHE E DELLE INFERMITA'

ESIMENTI DAL SERVIZIO MILITARE

AVVERTENZE.

Lo scopo che il Ministero si è prefisso nel surrogare i seguenti Elenchi a quelli finora in vigore, è stato principalmente quello di rendere più difficile, che al presente non sia, l'accettazione d'inscritti non dotati di tutte le condizioni fisiche indispensabili per un utile ed efficace militare servizio, e di facilitare l'eliminazione di coloro, nei quali, dopo l'arruolamento, siffatte condizioni, per una causa qualunque, siansi deteriorate al punto, da non lasciar lusinga che, neanche dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, essi possano utilmente riprendere il loro posto nelle file dell'esercito.

Giova pertanto che nell'applicazione di questi nuovi elenchi, tanto i consigli di leva e gli ufficiali rassegnatori, quanto i periti medici non perdano mai di vista siffatto intento, che è quello, in sostanza, di allontanare dall'esercito un numero non piccolo di uomini, la cui presenza, invece di renderne più efficace l'azione, non servirebbe che ad inceppharla, con forte aggravio alle finanze dello Stato ed ingiustificabile danno delle famiglie.

Giova inoltre avvertire che, siccome il più delle volte riesce quasi impossibile il tracciare con espressioni generali, applicabili ad ogni singolo caso, una netta linea, che segni il limite preciso ove finisce l'idoneità e comincia l'inettitudine, così neanche in questi, come negli antichi elenchi, non si potè evitare d'impiegare in molti articoli alcune espressioni piuttosto vaghe, per indicare i vari gradi che talune imperfezioni debbono raggiungere per motivare la riforma.

È quindi necessario che queste inevitabili poco ben definite espressioni (*voluminoso, grave, notevole, esteso, nodoso, molteplice, ecc.*) siano interpretate col criterio degli inconvenienti ai quali le imperfezioni cui sono applicate, danno luogo nella vita militare; la importanza dei quali inconvenienti da nessuno può esser meglio valutata, che dagli ufficiali sanitarii, obbligati come sono a trovarsi continuamente in mezzo ai soldati, ed accompagnarli nelle marcie, nelle esercitazioni, nei campi, alla guerra, ed a curarli negli ospedali.

Questi ufficiali dunque, basandosi sulla propria dottrina ed esperienza, sapranno assegnare volta per volta alle suindicate espressioni un ragionevole e conveniente significato.

Fortunatamente, mercè i progressi dell'oculistica, i vari gradi delle imperfezioni dell'organo visivo oggi si possono accertare e misurare con tanta precisione, che per determinarli non s'incontra la difficoltà or ora lamentata per la maggior parte delle altre malattie. Per esse adunque si poterono formulare esatte prescrizioni.

Solo qui occorre avvertire che sotto la locuzione di *acutezza visiva normale* usata in più articoli, si deve intendere *quel grado di acutezza che permette di distinguere gli oggetti sotto un angolo visuale non maggiore di cinque minuti* (5'). Su questa misura, ora quasi generalmente ammessa, sono basate le scale probatiche di Wecker, di Galezowski, Snellen ed altri.

L'art. 87 dell'elenco *B* e l'art. 82 dell'elenco *C* sono stati introdotti allo scopo di fornire ai consigli di leva, ai rassegnatori ed ai periti, il mezzo di allontanare dall'esercito tutti coloro i quali, benchè non presentino alcun difetto al grado rispettivamente indicato per motivare la riforma, pure, per la riunione di parecchi di essi, aggravantisi a vicenda, non lascierebbero sperare un buon servizio, quali sarebbero, a cagione d'esempio, coloro che, mentre sono affetti da un grado di miopia di poco minore di quello indicato agli articoli 43 elenco *B* e 41 elenco *C*, sono in pari tempo affetti da una diminuzione dell'acutezza visiva, anch'essa di un grado di poco inferiore a quello che si richiede per motivare, per sè sola, la riforma.

Si avverte finalmente che, benchè nell'elenco *C*. non siano specificate una per una tutte le malattie, le quali non devono dar luogo alla riforma, se *non dopo essersi dimostrate ribelli a* *ben dirette e sufficienti cure,* (escluse le cruente, cui non si può astringere alcuno) pure resta inteso che *in nessun caso il perito dovrà dichiarare per sempre inconciliabile col servizio alcuna malattia od imperfezione,* se non quando egli, colla scorta della propria scienza ed esperienza, potrà stabilire *che anche con nuove cure ben dirette e prolungate* (per un tempo però non eccessivamente lungo) *non potrebbesi ragionevolmente sperare un miglioramento tale, da permettere a chi ne è affetto di riprendere più tardi il servizio attivo.*

Quanto alla durata del soggiorno negli ospedali per gli inscritti inviativi in osservazione dai Consigli di leva, (in conformità di quanto è prescritto in vari articoli dell'elenco *B.*) s'intende che essa non dovrà mai superare il tempo strettamente necessario per completare l'osservazione e per mettere i direttori degli ospedali in condizione di rispondere adeguatamente ai quesiti che loro sono proposti; alla soluzione dei quali essi potranno impiegare tutti i mezzi ed esperimenti che sono additati dalla scienza, purchè innocui.

Vuolsi però notare che l'osservazione *degli inscritti*, di regola generale, non dovrà prolungarsi al di là di un mese. In quei casi poi in cui questo tratto di tempo fosse già trascorso, prima che le cure di malattie reputate di facile guarigione, o sospette di provocazione, fossero del tutto guarite, o migliorate in modo, da mettere i direttori suddetti in grado di dare intorno ad esse un definitivo giudizio, questi dovranno informare dei fatti occorsi le autorità che hanno ordinato l'invio all'ospedale, esponendo loro, se fa d'uopo, i motivi che potessero, in certi casi speciali, consigliare il prolungamento della cura, od anche della semplice osservazione e rimettersene, per gli ulteriori procedimenti, alle decisioni delle autorità summenzionate.

Neppure per siffatte così delicate contingenze, si possono emanare disposizioni invariabili; ed è specialmente in queste circostanze che verranno messe alla prova la dottrina, l'esperienza, la coscienziosità ed il buon senso degli ufficiali sanitari, sui quali riposa questo importantissimo e difficilissimo ramo di servizio.

ELENCO *A.*

Delle deformità ed infermità che sono causa di riforma degli inscritti nel primo esame.

Art. 1. La mancanza del globo di un occhio.

Art. 2. La mancanza totale del padiglione d'un orecchio.

Art. 3. La mancanza totale del naso.

Art. 4. I gozzi antichi e voluminosi a segno da rendere la persona mostruosa.

Art. 5. La gobba voluminosa con grave sconciatura della persona.

Art. 6. La perdita totale del pene (membro virile).

Art. 7. La mancanza di una mano o di un piede.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

ELENCO *B.*

Delle imperfezioni fisiche e delle infermità, che, oltre quelle annoverate nell'Elenco *A*, sono causa di riforma degli inscritti innanzi ai consigli di leva e nelle rassegne speciali, nonchè nelle rassegne di rimando di quei militari ascritti alla 1°, alla 2° e alla 3ª categoria che furono visitati ed arruolati presso i consigli di leva, e che dopo il discarico finale della leva, alla quale presero parte, vanno per la prima volta sotto le armi.

CLASSE 1ª

Imperfezioni, malattie costituzionali, e malattie che possono aver sede nei vari tessuti o sistemi anatomici.

Art. 1. *La debolezza di costituzione* persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Essa si riconoscerà dalla maggior parte dei caratteri seguenti: statura troppo alta in rapporto alla larghezza del corpo; collo lungo e sottile; torace depresso e mancante dell'ampiezza determinata nella nota qui sotto segnata; ventre depresso; membra sottili al centro, grosse alle giunture; pelle molto flaccida, povera di peli; labbra pallide.

N.B. Nessun inscritto sarà dichiarato idoneo, se la periferia del suo torace non misura almeno *80 centimetri* ogni qualvolta la sua statura non oltrepassa m. 1,60; *o la metà della sua statura,* se questa supera m. 1,60.

Quando però la detta periferia superi 90 centimetri, essa si riterrà sufficiente, qualunque sia la statura dell'inscritto.

Gl'inscritti, la cui periferia toracica sia di cinque centimetri o più al di sotto delle misure più sopra indicate, saranno riformati; quelli, cui manchi meno di 5 centimetri ma più di 2, saranno rinviati alla prossima leva; quelli, cui manchino 2 centimetri o meno, saranno rinviati alla sessione completiva, ed occorrendo poi alla prossima leva.

Quelli che nei casi suaccennati, essendo stati rinviati alla prossima leva, non raggiungeranno neanche in questa la prescritta misura della periferia toracica saranno riformati.

La misura del perimetro toracico si prenderà dopo finita l'espirazione e prima che cominci la inspirazione, tenendo l'inscritto le braccia rilasciate e pendenti.

Il nastro metrico regolamentare, quello cioè conforme al modello approvato dal Ministero della guerra, deve essere applicato all'altezza dei capezzoli delle mammelle, in guisa che il suo margine superiore rada la base dei capezzoli, e che esso circoscriva il torace in direzione orizzontale, ed in esatto contatto colla superficie cutanea, meno però nella parte di questa che corrisponde alla doccia spinale, sopra la quale il nastro, leggermente teso, deve passare a guisa di ponte.

Art. 2. *L'obesità* al grado da essere incompatibile col servizio militare.

Art. 3. *La scrofola* caratterizzata da molteplici manifestazioni. Nei casi dubbi, quando persiste oltre il periodo della rivedibilità.

La oligoemia, tutte le altre cachessie confermate (*palustre, sifilitica, scorbutica*, ecc.), ed il notevole deperimento organico, reliquato di grave malattia, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 4. *Il diabete zuccherino* accertato in uno spedale militare.

Art. 5. *La pellagra* a grado avanzato. Nei casi dubbi, quando la malattia persista oltre il periodo della rivedibilità, e sia stata accertata in uno spedale militare.

Art. 6. *I tumori*, che per la loro natura maligna ed infettiva sono inguaribili, e quelli che per numero, volume o sede costituiscono una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti, o all'uso delle vestimenta militari.

N.B. Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede, ed il volume del tumore riscontrato.

Art. 7. *Le dermatosi* deturpanti il capo o la faccia, e le ributtanti; le une e le altre se per loro natura di lunga ed incerta cura o facili a recidivare, come la *tigna favosa*, *il lupo nasale e labiale*, ecc. quando siano di non dubbia diagnosi, o siano state accertate in uno spedale militare.

Tutte le altre dermatosi notevolmente estese e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, però dopo cura ed osservazione in uno spedale militare.

N.B. Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, la estensione della demartosi riscontrata.

Art. 8 *L'elefantiasi* bene caratterizzate.

La *sclerodermia* molto estesa e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 9. *Le ulceri croniche, le fistole e i seni fistolosi* persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in uno spedale militare, susseguita, quando convenga, da oppurtuna cura.

Art. 10. *Le cicatrici:*

a) se alla testa, quando sono di impedimento all'uso del copricapo militare;

b) se alla faccia, quando riescono deformanti per irregolarità od estensione;

c) se alle altre parti del corpo, quando impediscono la libertà dei movimenti, o l'uso delle vestimenta militari; quando disturbano notevolmente le funzioni di organi importanti, o quando sono facili ad esulcerarsi.

Art. 11. *L'atrofia muscolare* progressiva o degenerativa accertata in uno spedale militare.

Art. 12. *L'ernia muscolare*, quando impedisce notevolmente le funzioni di un muscolo importante.

Art. 13. *Le rotture di muscoli o tendini* mal riunite, in modo che ne resti notevolmente disturbato qualche importante movimento.

Art. 14. *Le contratture muscolari e le retrazioni od aderenze* *muscolari, tendinee od aponeurotiche* accertate in uno spedale militare e non suscettibili di utili modificazioni, allorquando disturbano notevolmente la funzione delle parti ove hanno sede, o arrecano ragguardevole deformità.

Art. 15. *Gli aneurismi* manifesti dei grossi vasi. Gli altri aneurismi, dopo essere stati accertati in uno spedale militare.

Art. 16. *Le varici*, quando costituiscono un manifesto impedimento alla libertà dei movimenti od all'uso delle vestimenta militari; se negli arti inferiori, quando sono molto estese, assai voluminose e con moltiplici e grossi nodi, o quando, per la loro sede, impediscono l'uso della calzatura militare.

Art. 17. *Il cretinismo e l'idiotismo* evidenti o legalmente comprovati.

La ottusità della mente (imbecillità, stupidità, ecc.) tale da rendere improprio ad un utile servizio militare, accertata in uno spedale militare, od al corpo.

Art. 18. *L'alienazione mentale* nelle sue varie forme, comprovata da documenti legali.

Art. 19. *Le nevralgie* gravi, abituali, e bene avverate per manifesti segni di materiali alterazioni locali, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 20. *L'atassia locomotrice e la paralisi agitante* ben comprovate.

Ogni altra specie di *paralisi*, incompatibile col servizio militare, accertata in uno spedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 21. *L'epilessia* rigorosamente accertata.

La corea di S. Vito e le varie specie di *convulsioni*, accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 22. *Il sonnambulismo e la catalessia* accertati in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 23. *La carie e la necrosi* estese, e l'*ascesso congestizio*, accertati in uno spedale militare.

Art. 24. Tutte le alterazioni delle ossa dipendenti da *ipertrofia, atrofia, rachitismo, callo notevolmente deforme*, ecc., quando disturbano la funzione di un organo, o costituiscono ragguardevole asimmetria, o impediscono il libero esercizio degli arti, o l'uso dell'indumento militare.

Art. 25. *L'artrocace, l'artrite deformante, i corpi mobili articolari, l'anchilosi*, quando hanno sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo-mascellari o vertebrali, ovvero in parecchie articolazioni ad un tempo, benchè meno importanti, od anche in una sola, quando riescono d'impedimento al maneggio delle armi se negli arti superiori, ed alle marcie se negli inferiori.

Le *lussazioni antiche* mal ridotte, o facili a riprodursi, di qualcuna delle principali articolazioni.

L'idrartro e la notevole *rigidità articolare*, quando sono di antica data, persistono oltre il periodo della rivedibilità, ed hanno sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, sebbene delle meno importanti.

CLASSE 2ª.

Imperfezioni e malattie delle singole regioni.

Art. 26. *L'alopecia* rappresentata dalla mancanza permanente della massima parte dei capelli.

Art. 27. *La irregolare conformazione della testa*, al punto da impedire l'uso del copricapo militare.

Art. 28. *La mancanza di una porzione degli ossi del cranio* a tutta grossezza, od anche della sola lamina esterna; quando, in quest'ultimo caso, sia d'impedimento all'uso della copricapo militare.

Le ragguardevoli depressioni degli ossi stessi, quando sia accertato che producono gravi e permanenti alterazioni funzionali.

Art. 29. *Le larghe macchie e le produzioni organiche* permanenti e deformanti notevolmente la faccia.

Art. 30. *La blefaroptosi* accertata e persistente oltre il periodo della rivedibilità, tale da impedire la visione, qualunque sia l'occhio affetto o da disturbare notevolmente quella dell'occhio destro.

Art. 31. *Il lagoftalmo* (permanente divaricamento delle palpebre) di tal grado da lasciare permanentemente scoperta la pupilla;

l'ectropion (rovesciamento della palpebra all'infuori);

l'entropion (ripiegamento della palpebra all'indentro);

la trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa e permanente;

l'anchiloblefaron (aderenza delle palpebre tra loro);

il simblefaron (aderenza delle palpebre col bulbo oculare);

il coloboma (divisione di una palpebra a tutta grossezza);

l'epicantide (piega cutanea procidente all'angolo interno delle palpebre);

tutte queste imperfezioni o malattie, quando, benchè limitate ad un solo occhio, sieno a tal grado da produrre notevole deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, o da cagionare permanenti irritazioni oculari.

La blefarite ciliare cronica, accertata in uno spedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, od abbia già prodotto la perdita irreparabile delle ciglia (*madarosi*).

Art. 32. *L'encantide* (tumore della caruncola lagrimale e della piega semilunare) se maligno o molto voluminoso.

Art. 33. *L'epifora*, se continua e per causa organica permanente; *tutte le malattie croniche della glandola lagrimale*, *la dacriocistite cronica e la fistola lagrimale*, accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 34. *Lo strabismo permanente*, accertato in un ospedale militare, persistente oltre il periodo della rivedibilità, e di tal grado che, mentre uno dei due occhi guarda dritto all'innanzi, il margine corneale dell'altro devia al punto, da toccare l'angolo interno (strabismo convergente) od esterno (strabismo divergente) della commissura palpebrale.

N.B. Non di rado lo strabismo, anche di grado minore del sopra descritto, può essere sintomo di ambliopia o di ametropia. In questi casi non lo strabismo, ma le imperfezioni che lo producono motiveranno la riforma dell'inscritto, sempre che esse siano del grado voluto dall'articolo relativo.

Art. 35. *La paralisi* dei muscoli del globo oculare, accertata in uno spedale militare, al grado da recare grave disturbo alla funzione visiva, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 36. *L'ottalmospasmo* (moto convulsivo abituale degli occhi) tale da disturbare gravemente la facoltà visiva, accertato in un ospedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 37. *L'esoftalmo* permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, od a grado tale da cagionare una notevole deformità.

Art. 38. *Lo pterigio*, se nell'occhio destro, quando, a luce moderata, invade il campo pupillare; se nel sinistro, quando tocca il centro del campo stesso.

Art. 39. *La xerosis* e *le congiuntiviti* manifestamente *cro-*

niche: nei casi dubbi, quando persistono oltre il periodo della rivedibilità e dopo essere state accertate in uno spedale militare.

Art. 40. *Le cheratiti* croniche riescite ad esiti insanabili.

Le altre cheratiti, accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 41. Tutte le altre *alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio*, per le quali la funzione visiva sia ridotta al disotto di un terzo della normale nell'occhio destro, o di un dodicesimo nel sinistro, quand'anche l'altro occhio goda della sua normale funzione visiva.

Saranno pure reputati inabili coloro nei quali la facoltà visiva, ridotta ad un terzo della normale nell'occhio destro, sia inoltre discesa al disotto del quarto della normale nel sinistro.

L'esistenza ed il grado delle alterazioni organiche e malattie di cui trattasi nei due precedenti capoversi, si dovranno accertare in uno spedale militare, ad eccezione soltanto di quelle che per la loro gravità ed evidenza possono essere facilmente e con certezza riconosciute anche in una sola visita.

Quelle fra esse poi che, sebbene accertate in uno spedale militare, non siano riconosciute insanabili, non motiveranno la riforma che dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

N. B. Ciascuna di queste alterazioni organiche o malattie sarà specificata dai medici periti nei loro giudizi.

Art. 42. *L'ambliopia amaurotica* (diminuzione della facoltà visiva senza causa obbiettivamente rilevabile) quando raggiunga il grado definito per ciascun occhio nell'articolo 41, e dopo che sia stata accertata in uno spedale militare, e sia trascorso il periodo della rivedibilità.

L'emeralopia (cecità notturna) e la *nictalopia* (cecità diurna) accertate in uno spedale militare, e permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 43. La *miopia* di almeno sei diottrie nell'occhio destro, ad accomodazione paralizzata.

L'*ipermetropia* manifesta, tale che ad accomodazione intatta, e ad occhio nudo, non si possano, colla visione binoculare ed alla distanza di 30 centimetri, leggere i caratteri ordinari di stampa di un millimetro di altezza, o distinguere segni ed oggetti di pari dimensione; e che, ad accomodazione paralizzata, il vizio ipermetropico *totale* raggiunga nell'occhio destro sei diottrie almeno.

L'*astigmatismo* a tal grado da ridurre la visione distinta dell'occhio destro al di sotto di un terzo della normale.

N. B. Nessuno potrà essere riformato pei vizi di refrazione in questo articolo indicati, senza che ne sia stata previamente accertata l'esistenza ed il grado in uno spedale militare, mercè l'impiego di tutti i mezzi indicati dalla scienza, non esclusa l'osservazione ottalmoscopica, e, quando occorra, l'atropinazione.

Saranno invece senz'altro dichiarati idonei, cioè senza bisogno d'invio all'aspedale:

1° Quei supposti miopi, i quali daranno prova di potere coll'occhio destro armato di lenti concave di meno di 6 diottrie, leggere caratteri di stampa di un millimetro di altezza, a 25 centimetri di distanza, e vedere oggetti di proporzionali dimensioni a notevole lontananza.

2° Quei supposti ipermetropi od astigmatici, che, senza l'aiuto di alcuna lente, daranno prova di distinguere coll'occhio destro i caratteri sopra indicati, od oggetti di eguale dimensione, a 30 centimetri di distanza.

S'intende che i vizi di refrazione dell'occhio sinistro non devono per se soli motivare mai la riforma, qualunque ne sia il grado.

Art. 44. La *mancanza* della massima parte del *padiglione di un orecchio*, o le *altre lesioni di esso padiglione*, tali da produrre notevole deformità.

Art. 45. *L'otite secretiva cronica* se sostenuta da carie delle ossa o da altra causa di difficile rimozione, accertata in un ospedale militare e permanente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 46. *La sordità* anche incompleta, però notevole, doppia, accertata in uno spedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 47. La *mancanza di una considerevole porzione del naso e le sue imperfezioni*, quando producono notevole deformità, od alterano gravemente la voce, o disturbano la respirazione.

Art. 48. *Le imperfezioni* o *le malattie dei seni* o *delle ossa nasali*, accompagnate da fetore permanente ed accertate in uno spedale militare.

Art. 49. Le *imperfezioni di un labbro* dipendenti da ipertrofia permanente o da notevole mancanza di esso; tali da produrre ragguardevole deformità o grave alterazione di funzione.

Il labbro leporino in tutte le sue varietà, quando interessa più che la terza parte del labbro.

Art. 50. Il *restringimento dell'orifizio orale* o *l'aderenza delle guancie colle gengive*, tali da disturbarne notevolmente la funzione.

Art. 51. *La mancanza o la carie estesa* e profonda di un gran numero *di denti,* per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione.

La *mancanza* o la *carie estesa* e profonda di tutti i denti incisivi di ambo le mascelle, o degli incisivi e canini di una sola mascella.

Art. 52. *I vizi del palato osseo o molle,* con perdita vistosa di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 53. *I vizi della mandibola o degli ossi della mascella superiore,* ledenti permanentemente l'uso di dette parti.

Art. 54. *La perdita di una rilevante porzione della lingua; la divisione* estesa di essa; la sua *ipertrofia od atrofia*; le *aderenze anormali* con notevole disturbo delle sue funzioni.

Art. 55. *La mutolezza* e la *balbuzie grave*, permanenti ed accertate.

Art. 56. *L'ipertrofia* notevole delle *maggiori glandole salivari,* se permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

La fistola salivare esterna e la *ranula.*

Art. 57. L'*ipertrofia delle tonsille*, del *velo penduto* o dell'ugola, permanente oltre il periodo della rivedibilità, e tale da disturbare gravemente la deglutizione e la respirazione, o la fonazione.

Art. 58. *L'alito notevolmente ed abitualmente fetido* e la *disfagia,* accertati in uno spedale militare, incurabili o permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 59. *Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo, che limitano notevolmente la mobilità del capo.*

Art. 60. *I gozzi* che per l'antichità ed il volume loro, o per la loro durezza e sede, costituiscono vistosa deformità, o compromettono le funzioni della respirazione e della circolazione.

Il collo voluminoso (gola grossa) a grado tale da produrre gli stessi inconvenienti accennati nel capoverso precedente.

Art. 61. *Le gibbosità ed i vistosi deviamenti della colonna vertebrale; la notevole sproporzione fra i principali diametri del torace; e gli altri vizi di conformazione del casso toracico,* atti a disturbare le funzioni dei visceri entrostanti, od a produrre deformità, od impedimento al porto dello zaino, od all'uso dell'indumento militare.

Art. 62. Le *gravi e croniche alterazioni organiche della laringe e della trachea*: le meno gravi, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità, ed accertate in uno spedale militare.

L'afonia, se persistente oltre il periodo della rivedibilità, ed accertata in uno spedale militare.

Art. 63. *La tubercolosi polmonare a grado avanzato.*

La tubercolosi incipiente, l'emottisi, l'idrotorace, l'asma ricorrente e le altre alterazioni organiche dell'apparato respiratorio croniche ed accertate in uno spedale militare.

L'emottisi, l'idrotorace, l'asma ricorrente e le altre alterazioni dell'apparato respiratorio, che giudicate presumibilmente guaribili, siano persistenti oltre il periodo della rivedibilità, ed accertate in uno spedale militare.

Art. 64. *La completa trasposizione congenita del cuore*, quando ne altera la funzione, o danneggia quella degli organi vicini.

I vizi organici del cuore e dei grossi vasi, accertati in uno spedale militare.

Le nevrosi cardiache che, sebbene non sostenute da vizio organico di cuore, tuttavia siano gravi al punto da impedire il servizio militare; purchè però non dipendano da infermità transitoria, persistano oltre il periodo della rivedibilità, e siano state accertate in uno spedale militare.

Art. 65. *Le malattie del pericardio*, accertate in uno spedale militare.

Art. 66. *Le* notevoli *deformazioni degli ossi della pelvi.*

Art. 67. *Le* gravi e croniche *malattie di un viscere addominale*, con deterioramento della costituzione.

Le meno gravi di queste, presumibilmente guaribili, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità ed accertate in uno spedale militare.

Art. 68. *Le emorroidi* croniche, molto sviluppate, o molteplici.

Le meno gravi e non numerose, quando siano state accertate in uno spedale militare, e giudicate tali da riescire d'impedimento alle marcie ed alle altre esercitazioni militari.

Art. 69. *Il prolasso abituale dell'intestino retto; l'incontinenza delle feci;* il notevole e permanente *ristringimento dell'ano*, o *dell'intestino retto* da vizio organico; *le ragadi anali* quando persistano oltre il periodo della rivedibilità e siano state accertate in uno spedale militare.

La fistola all'ano antica e grave, accertata in uno spedale militare.

La fistola all'ano recente e lieve, purchè accertata in uno spedale militare, e dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 70. *Le ernie viscerali* d'ogni specie e grado bene accertate.

Art. 71. *L'assenza di ambo i testicoli o l'arresto del loro sviluppo*, purchè queste imperfezioni siano associate a mancanza degli altri segni propri della virilità.

Art. 72. *L'idrocele* comunicante colla cavità addominale (così detto congenito) qualunque ne sia il volume.

L'idrocele cistico del cordone spermatico o della vaginale, se, oltre ad essere voluminoso, sia cronico, o persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 73. *Il cirsocele* vistosamente voluminoso, esteso, nodoso ed associato a notevole atrofia del testicolo corrispondente, o ad abito venoso manifesto per l'esistenza di varici alle estremità inferiori.

Art. 74. *Le malattie organiche dello scroto e del testicolo*, evidentemente gravi ed insanabili.

Le meno gravi, accertate in uno spedale militare, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 75. *La mancanza di considerevole porzione del pene*; l'epispadia in tutti i casi; l'ipospadia, quando l'apertura anormale dell'uretra è situata o conformata in modo che l'emissione dell'urina non possa manifestamente farsi senza sozzura; *le fistole uretrali e vescicali, lo scirro e l'ingrossamento* morboso, permanente della prostata.

Art. 76. *Le nefriti* croniche, ed i *calcoli renali o vescicali* accertati in uno spedale militare.

L'enuresi, solo quand'è sotto forma di stillicidio continuo, gli *stringimenti organici uretrali* che rendono assai difficile la emissione dell'urina, *e tutte le altre malattie delle vie urinarie*, se gravi e croniche, quando vennero accertate in un ospedale militare, e persistono oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 77. *Il foro ombellicale* pervio per vizio congenito.

L'estrofia della vescica.

Art. 78. *La mancanza totale o la perdita dell'uso*;

a) del dito pollice di una mano o del dito grosso di un piede;

b) dell'intero indice della mano destra;

c) delle ultime due falangi di più dita di una mano o di un piede;

d) dell'ultima falange di quattro diti delle mani o dei piedi.

Art. 79. *I diti sopranumerari od altre* deformità più ragguardevoli che non siano i semplici diti a martello od accavallati; e così pure le gravi e croniche *alterazioni anatomopatologiche*, sempre quando le une e gli altri siano a tale grado da impedire, se nelle estremità superiori, il libero maneggio delle armi, e se nelle estremità inferiori, l'uso della calzatura militare e le marcie.

Art. 80. *Il sudore fetido abituale dei piedi*, copioso, macerante ed accertato in uno spedale militare.

Art. 81. *La lussazione* permanente di tendini in un arto, tale da impedirne la completa funzione, accertata in uno spedale militare.

Art. 82. *L'atrofia* notevole anche *di un solo arto*, da accertarsi, nei casi dubbi, allo spedale militare.

La notevole *sproporzione di lunghezza tra gli arti* omonimi.

Art. 83. Le notevoli *deformazioni consecutive ad antiche fratture di ossa maggiori.*

Art. 84. L'eccessiva *convergenza o divergenza* dei ginocchi; la *deviazione* o la *mala conformazione* dei piedi, conosciuta col nome di piede equino, varo, valgo.

Art. 85. La permanente e completa *lussazione falango-metacarpea* del dito pollice di una mano; la *falango-metatarsea* ed anche la sola *falango-falangea* del dito grosso di un piede.

Art. 86. *L'edema* cronico delle estremità inferiori, persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 87. L'inscritto che presenti più imperfezioni od infermità, nessuna delle quali, presa isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata, per motivare la riforma, sarà riformato in seguito ad osservazione in uno spedale militare, quando, pel complesso di dette infermità od imperfezioni, venga giudicato inabile al servizio militare.

Tutte le malattie, deformità od imperfezioni non specificate in questo elenco, le quali però rendono patentemente inabile al servizio militare, daranno luogo alla riforma, dopo che saranno state accertate in uno spedale militare.

N.B. Ciascuna delle malattie, deformità od imperfezioni sarà specificata per natura, grado e conseguenza dai medici nei loro giudizi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

ELENCO *C.*

Delle imperfezioni fisiche e delle infermità che sono causa di riforma per i militari, che trovati abili al loro arrivo sotto le armi, siano in seguito sottoposti a rassegna di rimando.

CLASSE 1ª.

Imperfezioni, malattie costituzionali, e malattie che possono aver sede nei vari tessuti o sistemi anatomici.

Art. 1. *Il deperimento della costituzione* da cause inamovibili, e tale da non lasciar fondamento a sperare che col tempo e con adatte cure possa il militare ricuperare la robustezza necessaria per riprendere il servizio.

N.B. Il perito dovrà sempre specificare le cause di detto deperimento giudicate inamovibili.

Art. 2. L'*obesità* al grado di essere incompatibile col servizio militare.

Art. 3. *Le cachessie* d'ogni specie ribelli a cura.

Art. 4. *Il diabete zuccherino.*

Art. 5. *I tumori,* che per la loro natura maligna ed infettiva sono incurabili e quelli che, per numero, volume o sede costituiscono una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti o all'uso delle vestimenta militari.

N.B. Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore riscontrato.

Art. 6. *Le dermatosi* estese, esulcerate e con secrezione abituale di materia purulenta, o, se limitate in estensione, quando sono ributtanti e riconosciute insanabili.

N.B. Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, l'estensione della dermatosi riscontrata.

Art. 7. *L'elefantiasi. La sclerodermia* ribelle a cura.

Art. 8. *Le ulceri, le fistole ed i seni fistolosi* ribelli a cura.

Art. 9. *Le cicatrici*:

a) se alla testa, quando sono d'impedimento all'uso del copricapo militare;

b) se alla faccia, quando riescono deformanti per irregolarità ed estensione;

c) se alle altre parti del corpo, quando impediscono la libertà dei movimenti, o l'uso dell'indumento militare, quando disturbano notevolmente le funzioni di organi importanti, o quando sono facili ad esulcerarsi.

Art. 10. *L'atrofia muscolare* progressiva o degenerativa.

Art. 11. *L'ernia muscolare*, quando impedisce notevolmente la funzione di un muscolo importante.

Art. 12. *Le rotture di muscoli* o *tendini* mal riunite, in modo che ne resti notevolmente disturbato qualche importante movimento.

Art. 13. *Le contratture muscolari e le retrazioni od aderenze muscolari, tendinee, od aponeurotiche*, non suscettibili di utili modificazioni, allorquando disturbano notevolmente le funzioni delle parti ove hanno sede, o arrecano ragguardevole deformità.

Art. 14. *Gli aneurismi*.

Art. 15. *Le varici*, quando costituiscono un manifesto impedimento alla liberta dei movimenti, od all'uso dell'indumento militare; se negli arti inferiori, quando sono molto estese, assai voluminose, e con molteplici e grossi nodi, o quando, per la loro sede, non permettono più l'uso della calzatura militare.

Art. 16. *Qualunque diminuzione delle facoltà mentali* ribelle a cura, ed incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 17. *L'alienazione mentale* debitamente accertata.

Art. 18. *Le nevralgie* gravi, abituali e ribelli a cura.

Art. 19. *L'atassia locomotrice* e la *paralisi agitante*. Ogni altra specie di *paralisi* ribelle a cura, ed incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 20. *L'epilessia, la corea di S. Vito* e le varie specie di *convulsioni* ribelli a cura, ed incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 21. *Il sonnambulismo* grave e ricorrente, e *la catalessia* bene accertati.

Art. 22. *La nostalgia* diuturna bene avverata, e che, non ostante gli opportuni mezzi di cura, abbia dato luogo a grave deperimento della costituzione.

Art. 23. *La carie, la necrosi* e *l'ascesso congestizio* ribelli a cura.

Art. 24. *Tutte le alterazioni delle ossa dipendenti da ipertrofia, atrofia, rachitismo, callo notevolmente deforme*, ecc., quando disturbano la funzione di un organo, o costituiscono ragguardevole asimmetria, o impediscono il libero esercizio degli arti o l'uso dell'indumento militare.

Art. 25. *L'artrocace, l'artrite deformante*, i *corpi mobili articolari, l'anchilosi*, quando hanno sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo-mascellari, o vertebrali, ovvero in parecchie articolazioni ad un tempo, benchè meno importanti; od anche in una sola, quando ne viene impedito il maneggio delle armi se negli arti superiori, e le marcie se negli inferiori.

Le lussazioni di qualcuna delle principali articolazioni, antiche, mal ridotte, o che si dimostrano di facile riproduzione.

L'idrartro e la notevole *rigidità articolare*, quando sono di antica data, ed hanno sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, sebbene delle meno importanti, e siensi dimostrati ribelli a cura.

CLASSE 2ª.

Imperfezioni e malattie nelle singole regioni.

Art. 26. *L'alopecia* permanente ed estesa alla massima parte del cuoio capelluto.

Art. 27. *Le lesioni delle ossa del cranio* estese od accompagnate da grave e permanente alterazione funzionale, o che non permettano l'uso del copricapo militare.

Art. 28. *La blefaroptosi* ribelle a cura, e tale da impedire la visione, qualunque sia l'occhio affetto; o da disturbare notevolmente quella dell'occhio destro.

Art. 29. *L'ectropion, l'entropion, la trichiasi* estesa e permanente, *l'anchiloblefaron, il simblefaron, il coloboma palpebrale, l'epicantide;* tutte queste imperfezioni o malattie, benchè limitate ad un solo occhio, quando sieno insanabili, ed a tal grado da produrre notevole deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, o da essere cagione di permanenti irritazioni oculari.

Art. 30. *L'encantide* se maligno o molto voluminoso.

Art. 31. *L'epifora* grave, se continua e per causa organica permanente: *tutte le malattie croniche della glandola lagrimale, la dacriocistite cronica e la fistola lagrimale*, se ribelli a cura.

Art. 32. *Lo strabismo* permanente, ed a tal grado che, mentre uno dei due occhi guarda dritto all'innanzi, il margine corneale dell'altro devia al punto da toccare l'angolo interno (strabismo convergente) od esterno (strabismo divergente) della commissura palpebrale.

Art. 33. *La paralisi dei muscoli del globo oculare*, al grado da recare grave disturbo alla funzione visiva.

Art. 34. *L'ottalmospasmo* permanente, tale da disturbare gravemente la facoltà visiva.

Art. 35. *L'esottalmo* permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, od al grado tale da cagionare una notevole deformità.

Art. 36. *Lo pterigion* se nell'occhio destro, quando, a luce moderata, invade il campo pupillare; se nel sinistro, quando tocca il centro del campo stesso.

Art. 37. *La xerosis e le congiuntiviti* manifestamente croniche e ribelli a cura,

Art. 38. *Le cheratiti croniche* riescite ad esiti insanabili.

Art. 39. *La perdita di un occhio.*

Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio, per le quali la funzione visiva sia ridotta *al disotto di un terzo della normale nell'occhio destro, o di un dodicesimo nel sinistro*, quando anche l'altro occhio goda della sua normale funzione visiva.

Saranno pure riputati inabili coloro nei quali la facoltà visiva, ridotta ad un terzo della normale nell'occhio destro, sia inoltre irreparabilmente discesa al disotto del quarto normale nel sinistro.

N.B. *Ciascuna delle suddette alterazioni organiche o malattie sarà specificata dai medici periti nei loro giudizi.*

Art. 40. *L'ambliopia amaurotica* (diminuzione della facoltà visiva senza causa obbiettivamente rilevabile) quando raggiunge il grado definito per ciascun'occhio nell'articolo precedente.

L'emeralopia e la nictalopia accertate in un ospedale militare e ribelli a cura.

Art. 41. *La miopia* di almeno sei diottrie nell'occhio destro, ad accomodazione paralizzata.

L'ipermetropia manifesta, tale che, ad accomodazione intatta e ad occhio nudo, non si possano, colla visione binoculare ed alla distanza di 30 centimetri, leggere i caratteri ordinari di stampa di un millimetro di altezza, o distinguere segni ed oggetti di pari dimensione, e che, ad accomodazione paralizzata, il vizio ipermetropico totale raggiunga nell'occhio destro sei diottrie almeno.

L'astigmatismo a tale grado da ridurre la visione distinta dell'occhio destro al disotto di un terzo della normale.

N.B. *S'intende che i vizi di refrazione dell'occhio sinistro non devono di per se soli motivare la riforma.*

Nessun militare potrà essere riformato pei vizi di refrazione indicati in questo articolo senza che ne siano stati preventivamente accertati la esistenza ed il grado in uno spedale militare, mercè l'impiego di tutti i mezzi indicati dalla scienza, non esclusa l'osservazione ottalmoscopica, e quando occorra, l'atropinazione.

Art. 42. *La mancanza della massima parte del padiglione di un orecchio, e le altre lesioni di esso padiglione*, inamovibili e tali da produrre notevole deformità.

Art. 43. *L'otite* da qualsiasi causa, ribelle a cura praticata in uno spedale militare.

Art. 44. *La sordità* doppia riconosciuta insanabile ed incompatibile con un qualche utile *servizio militare.*

Art. 45. *La mancanza* di una considerevole porzione del *naso e le sue imperfezioni*, quando producono notevole deformità od alterano gravemente la voce o disturbano la respirazione.

Art. 46. *Le imperfezioni o le malattie dei seni o delle ossa nasali* permanenti ed accompagnate da fetore.

Art. 47. *Le imperfezioni di un labbro* dipendenti da ipertrofia permanente o da notevole *mancanza* di esso, tali da produrre ragguardevole deformità, o grave alterazione di funzione.

Art. 48. *Il ristringimento dell'orifizio orale, o l'aderenza delle guancie con le gengive*, tali da disturbarne notevolmente la funzione.

Art. 49 *La mancanza o la carie* estesa e profonda di un gran numero *di denti*, per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione.

La perdita o la carie estesa e profonda di tutti i *denti incisivi* d'ambo le mascelle, o degli *incisivi* e *canini* di una sola mascella, quando è congiunta al cattivo stato della dentatura in generale, o con permanente alterazione delle gengive.

Art. 50. *I vizi del palato osseo o molle* con perdita vistosa di sostanza o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 51. *I vizi della mandibola* o degli ossi *della mascella superiore* ledenti permanentemente l'uso di dette parti.

Art. 52. *La perdita* di una rilevante porzione *della lingua; la divisione estesa di essa; la sua ipertrofia od atrofia*; *le aderenze* anormali ed insanabili, con notevole disturbo delle sue funzioni.

Art. 53. *La mutolezza e la balbuzie* grave, permanenti ed accertate.

Art. 54. *L'ipertrofia* notevole delle maggiori *glandole salivari*, se permanente e producente deformità o alterazione funzionale incompatibile col servizio.

La fistola salivare esterna e *la ranula* riconosciute insanabili.

Art. 55. *L'ipertrofia delle tonsille, del velo pendolo o dell'ugola* inutilmente curate, tali da disturbare gravemente la deglutizione e la respirazione o la fonazione, e da essere incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 56. *L'alito notevolmente ed abitualmente fetido, e la disfagia*, riconosciuti insanabili.

Art 57. *Tutte le alterazioni organiche* e permanenti del *collo* che limitano notevolmente la mobilità del capo.

Art. 58. *I gozzi*, che pel volume loro, o per la loro durezza e sede, costituiscono vistosa deformità o compromettono le funzioni della respirazione o della circolazione.

Il collo voluminoso (gola grossa) a grado tale, da produrre gli stessi inconvenienti accennati nel capoverso precedente.

Entrambe queste malattie, quando si sono mostrate ribelli a cura.

Art. 59. *Le deformazioni della colonna vertebrale e del casso toracico* atte a disturbare la funzione dei visceri entrostanti, od a produrre deformità od impedimento al porto dello zaino, od all'uso dell'indumento militare.

Art 60. *Le gravi alterazioni organiche della laringe e della trachea, e l'afonia comprovata*, ribelli a cura.

Art. 61. *La tubercolosi polmonare.*

L'emottisi, l'idrotorace, l'asma ricorrente e le altre alterazioni organiche dell'apparato respiratorio, incompatibili con un buon servizio.

Art. 62. *I vizi organici del cuore e dei grossi vasi.*

Le nevrosi cardiache, che sebbene non sostenute da vizio organico di cuore, tuttavia siano credute insanabili e gravi al punto da impedire il servizio militare.

Art. 63. *Le malattie croniche del pericardio.*

Art. 64. *Le notevoli deformazioni degli ossi della pelvi.*

Art. 65. *Tutte le malattie croniche di un viscere addominale* con deterioramento della costituzione, ribelli a cura.

Art. 66. *Le emorroidi* croniche, molto sviluppate, o molteplici, tali da riescire d'impedimento alle marcie ed alle altre esercitazioni militari.

Art. 67. *Il prolasso abituale dell'intestino retto; l'incontinenza delle feci*; il notevole e permanente *ristringimento dell'ano* e *dell'intestino retto* da vizio organico; *le ragadi e le fistole anali* ribelli a cura.

Art. 68. *Le ernie viscerali* d'ogni specie e grado nel soldato e nel caporale; nel sottufficiale, solo quando non siano riducibili e contenibili con adatto cinto.

Art. 69. *La perdita di ambo i testicoli.*

Art. 70. *L'idrocele*, se ribelle a cura, voluminoso al punto, da essere incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 71. *Il cirsocele* vistosamente voluminoso, esteso, nodoso ed associato a notevole atrofia del testicolo corrispondente.

Art. 72. *Le malattie organiche dello scroto e del testicolo* incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 73. *La perdita di considerevole porzione del pene; le fistole uretrali* producenti inevitabilmente sozzura nella emissione dell'urina, e le *fistole vescicali*, se ribelli a cura; *lo scirro e l'ingrossamento morboso della prostata.*

Art. 74. *Le nefriti croniche ed i calcoli renali e vescicali.*

L'enuresi, solo quando è sotto forma di stillicidio continuo, gli *stringimenti organici uretrali*, che rendono assai difficile la emissione dell'orina, e *tutte le altre malattie delle vie urinarie* insanabili ed incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 75. *La mancanza totale o la perdita dell'uso:*

a) *del dito pollice* di una mano o del *dito grosso* di un piede;

b) *dell'intero indice* della mano destra;

c) delle ultime *due falangi* di più dita di una mano o di un piede;

d) *dell'ultima falange* di quattro dita delle mani o dei piedi.

Art. 76. *Tutte le alterazioni dei diti* delle mani o dei piedi, a tal grado da essere incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 77. *Il sudore fetido abituale dei piedi*, copioso, macerante e riconosciuto insanabile ed inconciliabile col servizio militare.

Art. 78. *L'atrofia di un arto*, che ne altera talmente la funzione, da riescire incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 79. *I reliquati di fratture, di lussazioni, e di altri traumatismi*, ledenti permanentemente la funzione di un membro in modo da essere incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 80. La permanente e completa *lussazione falango-metacarpea del dito pollice* di una mano; la *falango-metatarsea*, ed anche la sola *falango-falangea* del dito grosso di un piede; quest'ultima però, quando abbia raggiunto il grado di essere incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 81. *L'edema cronico* delle estremità inferiori.

Art. 82. Il militare, che presenti più imperfezioni od infermità, nessuna delle quali, presa isolatamente, raggiunge il grado voluto dall'articolo, in cui essa è contemplata, per motivare la riforma, sarà riformato dietro proposta del direttore di un ospedale militare, quando pel complesso di dette infermità od imperfezioni venga giudicato inabile al servizio militare.

Tutte le malattie, deformità, od imperfezioni non specificate in questo elenco, le quali però siano incompatibili con un utile servizio militare, daranno luogo alla riforma, dietro proposta del direttore di un ospedale militare.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

INDICE ALFABETICO DELL'ELENCO B

A

Addome (malattie croniche dei visceri dell') . . Art. 67
Aderenze delle guancie colle gengive . . . » 50
Aderenze muscolari, tendinee, aponeurotiche. . » 14
Afonia . . . . » 62
Alienazione mentale . . . . » 18
Alito fetido . . . . » 58
Alopecia . . . . » 26
Ambliopia amaurotica . . . . . . » 42
Anchiloblefaron . . . . » 31
Anchilosi. . . . . » 25
Ano (restringimento dell') . . . . . » 69
Aponeurotiche (retrazioni e aderenze) . . . » 14
Apparato respiratorio (alterazioni organiche dell') . » 63
Artrite deformante . . . . » 25
Artrocace . . . . » 25
Ascesso congestizio. . . . . » 23
Asma . . . . » 63
Astigmatismo . . . . » 43
Atassia locomotrice. . . . . » 20
Atrofia d'un arto . . . . » 82
Atrofia muscolare . . . . » 11

B

Balbuzie . . . . Art. 55
Blefaroptosi . . . . » 30
Blefarite ciliare cronica . . . . . . » 31
Bocca (restringimento dell'orificio della). . . » 50

C

Cachessie . . . . Art. 3
Calcoli renali e vescicali. . . . . » 76
Capo (immobilità del) . . . . » 59
Capo (irregolare conformazione del) . . . . » 27
Carie delle ossa . . . . » 23
Catalessia . . . . » 22
Cheratiti . . . . » 40
Cicatrici . . . . » 10
Cirsocele. . . . . » 73
Collo (alterazioni organiche del) . . . . . » 59
Collo voluminoso . . . . » 60
Coloboma . . . . » 31
Colonna vertebrale (deviamento della) . . . . » 61
Congiuntiviti croniche . . . . » 39
Contratture muscolari . . . . » 14
Convulsioni . . . . » 21
Costituzione (debolezza della) . . . . . . » 1
Corpi mobili articolari . . . . » 25
Cretinismo . . . . » 17
Cranio (mancanza di porzione e depressione delle ossa del) » 28
Cuore (vizi organici, trasposizione e nevrosi del) . » 64

D

Dacriocistite . . . . Art. 33
Debolezza di costituzione . . . . » 1
Denti (mancanza e carie dei) . . . . . . » 51
Deperimento organico . . . . » 3
Dermatosi . . . . » 7
Diabete zuccherino . . . . » 4
Disfagia . . . . » 58
Diti (mancanza o perdita dell'uso dei) . . . . » 78
Diti (deformità dei) . . . . » 79

E

Ectropion . . . . Art. 31
Edema cronico . . . . » 86

Elefantiasi . . . . Art. 8
Emeralopia . . . . » 42
Emorroidi . . . . » 68
Emottisi . . . . » 63
Encantide . . . . » 32
Entropion . . . . » 31
Enuresi . . . . » 76
Epicantide . . . . » 31
Epifora . . . . » 33
Epilessia . . . . » 21
Epispadia . . . . » 75
Ernia muscolare . . . . » 12
Ernie viscerali. . . . . » 70
Esottalmo . . . . » 37
Extrofia della vescica . . . . . . » 77

F

Faccia (macchie ed altre produzioni organiche della) Art. 29
Falangi (lussazione delle) . . . . . . » 85
Fetore dell'alito . . . . » 58
Fistole in generale . . . . » 9
Fistola anale . . . . » 69
Fistola lagrimale . . . . » 33
Fistola salivare . . . . » 56
Fistole uretrali e vescicali . . . . . » 75
Foro ombellicale (apertura del) . . . . . » 77

G

Gibbosità . . . . Art. 6
Ginocchi (convergenza e divergenza dei) . . . » 82
Glandula lagrimale (malattie croniche della) . . » 33
Glandule salivari (malattie delle) . . . . » 56
Globo oculare (paralisi dei muscoli del) . . . » 35
Globo oculare (alterazioni organiche e malattie insanibili del) . . . . » 44
Gola grossa . . . . » 60
Gozzi . . . . » 60
Guancie (aderenze delle) . . . . » 50

I

Idiotismo . . . . Art. 17
Idrartro . . . . » 25
Idrocele . . . . » 72
Idrotorace . . . . » 63
Imbecillità . . . . » —
Imperfezioni ed infermità multiple . . . . . » 87
Imperfezioni ed infermità non comprese nell'elenco B » 87
Incontinenza delle feci . . . . » 69
Incontinenza dell'orina . . . . » 76
Intestino retto (prolasso e restringimento dello) . » 69
Ipermetropia . . . . » 43
Ipospadia . . . . » 75

L

Labbri (imperfezione dei) . . . . . . Art. 49
Labbro leporino . . . . » 49
Lagottalmo . . . . » 31
Laringe (alterazioni organiche della) . . . . » 62
Lingua (perdita, divisione, ipertrofia, atrofia e aderenze della) . . . . » 54
Lupo . . . . » 7
Lussazione delle articolazioni . . . . . » 25
Lussazione delle falangi . . . . . . » 85
Lussazioni di tendini . . . . . . » 84

M

Macchie della faccia . . . . . . Art. 29
Madarosi . . . . » 31
Mandibola e mascella superiore (vizi della) . . » 53
Miopia . . . . » 43
Muscolo (contratture, retrazioni e aderenze d'un) . » 14
Muscoli (rottura dei) . . . . . . » 13
Mutolezza . . . . » 55

N

Naso (mancanza e imperfezione del) . . . . . . Art. 47
Necrosi delle ossa . . . . » 23
Nefriti . . . . » 76
Nevralgie . . . . » 19
Nictalopia . . . . » 42

O

Obesità . . . . Art. 2
Oligoemia . . . . » 3
Ossa (alterazioni organiche delle) . . . . . » 24
Ossa nasali (mancanza od imperfezioni delle) . . » 48
Ossa (deformazioni conseguenti ad antiche fratture delle) » 83
Otite secretiva cronica . . . . » 45
Ottalmospasmo . . . . » 36
Ottusità della mente . . . . » 47

P

Padiglione dell'orecchio (mancanza ed altre lesioni del) Art. 44
Palato osseo e molle (vizi del) . . . . . . » 52
Palustre (cachessia) . . . . » 3
Paralisi in generale . . . . » 20
Paralisi agitante . . . . » 20
Paralisi dei muscoli del globo oculare . . . . » 35
Pellagra . . . . » 5
Pelvi (deformità della) . . . . » 66
Pene (mancanza del) . . . . » 75
Pericardio (malattie del) . . . . » 65
Perimetria toracica . . . . » 4
Piedi (deviazione e mala conformazione dei) . . . » 84
Produzioni organiche della faccia . . . . . . » 29
Prolasso dell'intestino retto . . . . » 69
Prostata (malattie della) . . . . » 75
Pterigion . . . . » 38

R

Ragadi anali . . . Art. 69
Ranula . . . » 56
Ristringimento dell'ano e dall'intestino retto . . . » 69
Retrazioni muscolari, tendinee, aponeurotiche . . . » 14
Rigidità articolari . . . » 25
Rottura di muscoli o tendini . . . » 13

S

Sclerodermia . . . Art. 8
Scorbutica (cachessia) . . . » 3
Scrofolosa (cachessia) . . . » 3
Scroto (malattie organiche dello) . . . » 74
Seni nasali (malattie dei) . . . » 48
Seni fistolosi . . . » 9
Sifilitica (cachessia). . . . » 3
Simblefaron . . . » 31
Sonnambulismo . . . » 22
Sordità . . . » 46
Strabismo . . . » 34
Stringimenti organici uretrali . . . » 76
Stupidità . . . » 17
Sudore fetido abituale dei piedi . . . » 80

T

Tendini (lussazione dei) . . . Art. 81
Tendini (retrazione, aderenze dei . . . » 14
Tendini (rottura di). . . . » 13
Testicoli (assenza ed arresto di sviluppo dei). . . . » 71
Testicoli (malattie organiche dei) . . . » 74
Tigna favosa . . . » 7
Tonsille (ipertrofia delle). . . . » 57
Torace (perimetria del) . . . » 1
Torace (vizi di forma del) . . . » 61
Trachea (alterazioni organiche della) . . . » 62

Trichiasi . . . . Art. 34
Tubercolosi polmonare . . . . » 63
Tumori in generale. . . . . » 6

U

Ugola (ipertrofia dell') . . . . . . Art. 57
Ulceri croniche . . . . » 9
Uretra (stringimento dell') . . . . . . » 76

V

Varici . . . . Art. 46
Vasi (vizi organici dei grossi) . . . . . » 64
Velo pendulo palatino (ipertrofia del) . . . » 57
Vie urinarie (malattie delle) . . . . . » 76
Visceri addominali (malattie croniche dei) . . » 67

X

Xerosis . . . . Art. 39

INDICE ALFABETICO DELL'ELENCO C

A

Addome (malattie croniche di un organo dell') . Art. 65
Aderenza delle guancie . . . . . . » 48
Aderenze muscolari, tendinee, aponeurotiche. . » 13
Afonia . . . . » 60
Alienazione mentale . . . . . . » 17
Alito fetido . . . . » 56
Alopecia . . . . » 26
Ambliopia amaurotica . . . . . . » 40
Anchilo blefaron . . . . » 29
Anchilosi . . . . » 25
Aneurismi . . . . » 14
Aponeurotiche (retrazioni ed aderenze) . . . » 13
Apparato respiratorio (alterazioni organiche dell') . » 61
Artrite deformante . . . . » 25
Artrocace. . . . . » 25
Ascesso congestizio. . . . . » 23
Asma . . . . » 61
Astigmatismo . . . . » 41
Atassia locomotrice. . . . . » 19
Atrofia di un arto . . . . » 78
Atrofia muscolare . . . . » 10

B

Balbuzie. . . . . Art. 53
Blefaroptosi . . . . » 28
Bocca (restringimento dell'orifizio della) . . . » 48

C

Cachessia . . . . Art. 3
Calcoli renali e vescicali . . . . » 74
Capo (immobilità del) . . . . » 57
Carie delle ossa . . . . » 23
Catalessia . . . . » 21
Cheratiti . . . . » 38
Cicatrici . . . . » 9
Cirsocele . . . . » 74
Collo (alterazioni organiche del) . . . . » 57
Collo voluminoso . . . . » 58
Coloboma palpebarle. . . . . . . » 29
Colonna vertebrale (deformazioni della) . . » 59
Congiuntiviti croniche . . . . . . » 37
Contratture muscolari . . . . . . » 13
Convulsioni . . . . » 20
Corea di S. Vito . . . . » 20
Corpi mobili articolari . . . . . . » 25
Costituzione (deperimento della) . . . . » 4
Cranio (lesioni delle ossa del) . . . . » 27
Cuore (vizi organici e nervosi del) . . . » 62

D

Dacriocistite . . . . Art. 31
Denti (mancanza o carie dei) . . . . . » 49
Dermatosi croniche . . . . . . » 6
Deperimento della costituzione . . . . » 4
Diabete zuccherino . . . . . . » 4
Diminuzione delle facoltà mentali . . . » 16
Disfagia . . . . » 56
Diti (mancanza o perdita dell'uso dei) . . » 75
Diti (altre alterazioni dei) . . . . . » 76

E

Ectropion . . . . Art. 29
Edema cronico . . . . » 81
Elefantiasi . . . . » 79

Emeralopia . . . . Art. 40
Emorroidi . . . . » 66
Emottisi . . . . » 61
Encantide . . . . » 30
Entropion . . . . » 20
Enuresi . . . . » 74
Ernia muscolare . . . . » 41
Ernie viscerali. . . . . » 68
Epicantide . . . . » 29
Epifora . . . . » 31
Epilessia . . . . » 20
Esoftalmo. . . . . » 35

F

Falangi (lussazione delle) . . . . . . Art. 80
Fetore dell'alito . . . . » 50
Fistole in generale . . . . » 8
Fistola anale . . . . » 67
Fistola lagrimale . . . . » 31
Fistola salivare . . . . » 54
Fistola uretrale e vescicale . . . . » 73
Fratture (reliquati di) . . . . » 79

G

Glandula lagrimale (malattie croniche della) . . . Art. 31
Glandole salivari (ipertrofia delle) . . . . . . » 54
Globo oculare (paralisi dei muscoli del) . . . . » 33
Gola grossa . . . . » 58
Gozzo . . . . » 58
Guancie (aderenze delle) . . . . » 48

I

Idrartro . . . . Art. 25
Idrocele . . . . » 70
Idrotorace . . . . » 61
Imperfezioni ed infermità multiple . . . . . . » 82
Imperfezioni ed infermità non comprese nell'elenco C » 82

Incontinenza delle feci . . . . Art. 67
Incontinenza dell'orina . . . . . . » 7
Intestino retto (prolasso e ristringimento dello) . » 67
Ipermetropia . . . . » 41

L

Labbri (perdita ed imperfezione dei) . . . Art. 47
Laringe (alterazioni organiche della) . . . » 60
Lingua (perdita, divisione, ipertrofia, atrofia e aderenze della) . . . . » 52
Lussazioni delle articolazioni . . . . . . » 25
Lussazioni delle falangi . . . . » 80
Lussazioni (reliquati di) . . . . » 79

M

Mandibola e mascella superiore (vizi della) . . Art. 51
Miopia . . . . » 41
Muscolo (contratture, retrazioni e aderenze di un) . » 43
Muscolo (rottura di un) . . . . . . » 42
Mutolezza . . . . » 53

N

Naso (mancanza o imperfezione del) . . . Art. 45
Necrosi delle ossa . . . . » 23
Nefrite . . . . » 74
Nevralgie. . . . . » 48
Nevrosi cardiache . . . . » 62
Nictalopia . . . . » 40
Nostalgia. . . . . » 22

O

Obesità . . . . Art. 2
Occhio (perdita di un) . . . . » 39
Occhio (malattie ed alterazioni organiche del globo dell') » 39
Ossa (alterazioni organiche delle) . . . . » 24

Ossa nasali (imperfezioni e malattie delle) . . . Art. 46
Otite . . . . » 43
Ottalmospasmo . . . . » 34

P

Padiglione dell'orecchio (mancanza del) . . . Art. 43
Palato osseo e molle (vizi del) . . . . . » 50
Paralisi in generale . . . . » 19
Paralisi agitante . . . . » 19
Paralisi dei muscoli del globo oculare . . . » 33
Pelvi (deformità degli ossi della) . . . . » 64
Pene (perdita di porzione del) . . . . . » 73
Pericardio (malattie croniche del) . . . . » 63
Prolasso dell'intestino retto . . . . . » 67
Prostata (malattie della) . . . . . . » 73
Pterigion . . . . » 36

R

Ragadi anali . . . . Art. 67
Ranula . . . . » 54
Ristringimento dell'ano e dello intestino retto . . » 67
Retrazioni muscolari tendinee, aponeurotiche . . » 13
Rigidità articolare . . . . » 25
Rotture di muscoli o tendini . . . . . . » —

S

Sclerodermia . . . . Art. 7
Scroto (malattie organiche dello) . . . . . » 72
Seni fistolosi . . . . » 8
Seni nasali (malattie ed imperfezioni) . . . . » 46
Simblefaron . . . . » 29
Sonnambulismo . . . . » 21
Sordità . . . . » 44
Strabismo . . . . » 32
Stringimenti uretrali . . . . » 74
Sudore dei piedi . . . . » 77

T

Tendini (retrazione, ed aderenze di) . . . . Art. 13
Tendini (rottura dei) . . . . » 12
Testicoli (pedita dei) . . . . » 72
Testicoli (malattie organiche dei) . . . . . » 72
Tonsille (ipertrofia delle). . . . . . . » 55
Torace (vizi di forma del) . . . . . . » 59
Trachea (alterazioni organiche della) . . . . » 60
Trichiasi . . . . » 29
Tubercolosi polmonare . . . . » 61
Tumori . . . . » 5

U

Ugola (ipertrofia della) . . . . Art. 55
Ulceri croniche . . . . » 8
Uretra (stringimento dell') . . . . . . » 74
Urinarie (malattie delle vie) . . . . . . » 74

V

Varici . . . . Art. 15
Vasi (vizi organici dei grossi). . . . . . » 62
Velo pendulo (ipertrofia del) . . . . . . » 55
Vie urinarie (malattie delle) . . . . . . » 74
Visceri addominali . . . . » 65

X

Xerosis . . . . Art. 37

N. **151**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 107). — **Varianti ed aggiunte alla Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito, 27 giugno 1878**. — 23 settembre.

In seguito alla pubblicazione degli Elenchi A, B e C delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare approvati con R. Decreto del dì 8 volgente mese, N. 382; ed in vista delle modificazioni con lo stesso Decreto apportate al § 721 del Regolamento sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero ha determinato che nella Istruzione complementare al Regolamento anzicennato siano introdotte le varianti e le aggiunte qui appresso indicate.

I §§ 64 e 66 sono modificati come segue:

« § 64. Gli uomini assoggettati a rassegna speciale saranno, « in presenza dell'ufficiale rassegnatore, accuratamente visitati « da due ufficiali medici.

« Non si dovrà dare conoscenza a questi periti delle rela- « zioni degli ufficiali medici del distretto o del corpo cui « appartengono gli inscritti.

« § 66. La opinione dei due periti sulla abilità o inabi- « lità dei singoli rassegnandi al servizio militare, sarà data « per iscritto non per sunto ma per intero, facendo uso della « nomenclatura delle infermità quali sono indicate nell'elenco « delle imperfezioni fisiche ed infermità che danno luogo « alla riforma degli inscritti di leva, e citando il relativo « articolo.

« Qualora i due ufficiali medici non fossero della stessa opi- « nione, ciascuno di essi darà separatamente, nel modo sopra « prescritto, il proprio parere.

« Il parere uniforme ed ove ne sia il caso quello individuale « dei periti medici dovrà essere poi trascritto nello Elenco « modello N. 36 del Regolamento e dai medesimi firmato.

Il § 65 è soppresso.

All'ultimo capoverso del § 104 è sostituito il seguente:

« I volontari di un anno, siano o no stati ammessi a ri- « tardare il servizio, qualora al loro giungere sotto le armi « fossero riconosciuti deficienti della prescritta periferia tora- « cica, non dovranno per questo fatto essere sottoposti a « rassegna di rimando, giacchè tale difetto previsto nell'art. 4 « dell'Elenco B non può essere causa di riforma nelle ras- « segne di rimando se non per quei militari soltanto ai quali, « per il 1° capoverso del § 721 del Regolamento, al loro giun- « gere sotto le armi, è applicabile l'anzidetto Elenco B anzichè « quello C. »

Ai §§ 116 e 117 sono sostituiti i seguenti:

« § 116. I militari proposti per la rassegna di rimando sa-« ranno accuratamente visitati, in presenza dell'ufficiale rasse-« gnatore, da due ufficiali medici.

« A questi ufficiali medici non si dovrà dare conoscenza « delle relazioni fatte da quelli del corpo cui il militare ap-« partiene.

« § 117. Il parere dei due ufficiali medici sulla abilità o « inabilità al servizio militare dei singoli individui sottoposti « a rassegna di rimando, sarà dato in iscritto, per esteso e non « mai per sunto, non omettendo mai di dichiarare se la malattia « sia o possa ritenersi dipendente dal servizio.

« Nel caso di discrepanza di opinioni, ciascuno dei due uf-« ficiali medici darà separatamente, sempre in iscritto, e come « sopra, il proprio parere.

« Gli ufficiali medici nel formulare il loro parere devono « far uso della nomenclatura delle imperfezioni fisiche e delle « infermità, quali sono indicate nell' Elenco C, ovvero nel-« l' Elenco B, ove si tratti di militari giunti per la prima « volta sotto le armi, dopo il discarico finale della leva nella « quale furono arruolati, i quali, ai termini del 1° capoverso « del § 721 del Regolamento, devono essere visitati ed occor-« rendo sottoposti a rassegna di rimando con le norme di questo « Elenco ».

Dopo il § 118 è aggiunto il seguente:

« § 118 *bis*. Nei singoli casi in cui per gli inscritti che sono « visitati innanzi ai consigli di leva o nelle rassegne spe-« ciali l'Elenco B prescrive la rivedibilità, trattandosi di quei « militari di 1ª categoria che vengono sottoposti a rassegna « di rimando con le norme del detto Elenco, l'ufficiale rasse-« gnatore invece della rivedibilità proporrà una licenza di con-« valescenza in applicazione al disposto nel N. 3 del § 722 « del Regolamento.

« Questa prescrizione è anche applicabile ai militari di 2ª « e di 3ª categoria semprechè siano chiamati sotto le armi nel « caso di mobilitazione dell'esercito.

« Qualora poi fossero chiamati per ricevere l'istruzione, an-« zichè l'invio in licenza di convalescenza, l'ufficiale rassegna-« tore proporrà il loro rimando alla prima successiva chia-« mata all'istruzione dei militari della loro categoria. »

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 35. Pubblicato il 1° ottobre 1881. **Parte 1.**

SETTEMBRE 13. — Formazione del distretto militare di Castrovillari, *pag.* 431.
» 26. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 432.
» 29. — Militari di truppa ascritti agli stati maggiori dei corpi, *pag.* 43

10 MAR 92

Atto N. **132**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 63). — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 17). — **Formazione del distretto militare di Castrovillari**. — 13 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno, 22 marzo 1877;

Visto il R. Decreto del 17 maggio 1877 che stabilisce una circoscrizione militare territoriale provvisoria;

Visto il R. Decreto del 29 agosto 1880 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dei distretti militari;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Col 15 ottobre 1881 sarà formato il distretto militare di Castrovillari (82°) stabilito dalla legge succitata.

Art. 2. Il distretto di cui all'art. precedente avrà la formazione fissata pei distretti di 2ª classe dalla tabella N. 20 annessa al succitato R. Decreto del 29 agosto 1880.

Art. 3. Con la stessa data 15 ottobre 1881 il nuovo distretto passerà e rimarrà a far parte del IX corpo d'armata e della divisione militare di Catanzaro, a seconda di quanto prescrive la legge 22 marzo 1877 sulla circoscrizione militare territoriale.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 33, pag. 386, § 199. — 2ª riga, *invece di:* Mod. 83, *leggasi:* Mod. 83 i.
» » » » § 268. — 2ª riga, *invece di:* permanente, o, *leggasi:* permanente, e.
» » » 387, § 272. — 9ª riga, *invece di:* Scorsi i, *leggasi:* Scorsi.
» » » 388, § 366. — 6ª riga, *invece di:* partenza, *leggasi:* presenza

Pagina 33 del Regolamento per le compagnie di disciplina ecc. § 68, 2° comma, *tolgasi la parola:* semplice.

Art. 4. La circoscrizione militare territoriale provvisoria stabilita dai Regi Decreti del 17 maggio 1877 e del 13 giugno 1878, viene modificata in relazione della formazione del nuovo distretto di cui allo articolo 1.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Venezia, addì 13 settembre 1881.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **153**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 231). — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (*Con tavola annessa*). — 26 settembre.

L'esperienza ha dimostrato che la punta di cui sono provvisti gli speroni in uso nella truppa delle armi a cavallo, per essere al disotto del collo dello sperone ed avere una base larga e forma tronco-piramidale, guasta il tacco della calzatura sul quale viene infissa. Per ovviare a questo inconveniente ho approvato un nuovo modello di speroni che hanno la punta a base piccola di forma tronco-conica, ed incastrata nel mezzo delle branche.

Il nuovo campione verrà a cura dell'opificio di arredi spedito ai corpi di cavalleria, di artiglieria da campagna, del genio e alle legioni carabinieri reali per servire di base a futuri acquisti.

Gli speroni del modello fin qui in vigore, ora esistenti nei magazzini, saranno distribuiti fino ad esaurimento nello stato in cui si trovano, giusta la massima contenuta nell'*Atto* 148 del 1872.

In conseguenza della suespressa disposizione sono da farsi le seguenti varianti all'istruzione sulla divisa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 57, pag. 243, al 2° alinea dove è detto: *ogni sperone consta di due parti,* dicasi invece: *ogni sperone consta di tre parti.*

Dopo le parole: *due branche,* aggiungasi: *una punta.*

Dopo il penultimo capoverso aggiungasi: *La punta è di forma tronco-conica, ha la base foggiata a vite, ed è fermata nel mezzo delle due branche in prolungamento del collo.*

Alla figura 263 sarà sostituita quella annessa al presente *Atto.*

Il Ministro — Ferrero.

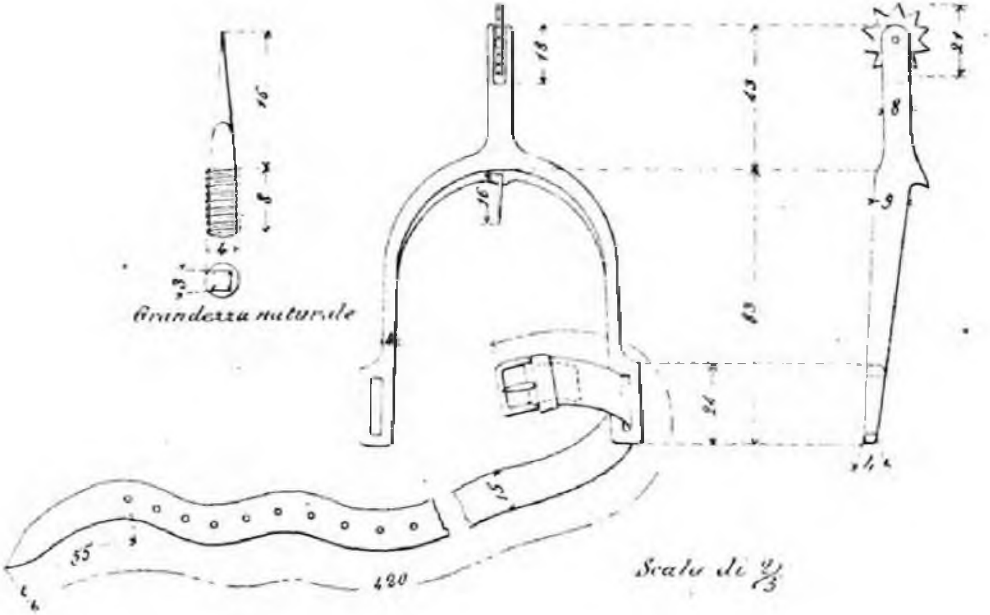
Grandezza naturale
Scala di 2/3

N. 154. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 64). — **Militari di truppa ascritti agli stati maggiori dei corpi.** — 29 settembre.

Con Nota del 12 agosto 1852, inserta a pag. 227 del *Giornale militare*, parte 2ª, fu stabilito che taluni militari di truppa addetti allo stato maggiore dei corpi dovessero, all'atto dell'invio in congedo illimitato, esser passati alle compagnie.

Il Ministero della guerra avendo riconosciuto che questo sistema può dar luogo, in caso di mobilitazione, a nuovi passaggi dei militari suddetti dalle compagnie allo stato maggiore per deficienze che in quel tempo vi si verificassero, determina che, a semplificazione dei lavori matricolari, la Nota suddetta sia modificata come appresso:

1° Tutti i militari di truppa ascritti agli stati maggiori dei corpi dovranno, all'atto del loro invio in congedo illimitato, esser ritenuti in forza negli stati maggiori medesimi.

2° Qualora in occasione di mobilitazione si verificasse in talun corpo una eccedenza al proprio organico di guerra, i militari che risultassero in soprannumero nei predetti stati maggiori saranno passati alle compagnie.

Il Ministro — **Ferrero.**

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 36. Pubblicato il 14 ottobre 1881. Parte 1

10 MAR 82

APRILE 7. — Legge che istituisce la cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato, *pag.* 435.
SETTEMBRE 16. — Regio Decreto che approva il Regolamento per l'amministrazione della cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato, *pag.* 437.
» 30. — Decreto ministeriale che stabilisce il quadro graduale numerico del personale inferiore addetto ai magazzini centrali militari, *pag.* 444.
OTTOBRE 6. — Cautele per restituzione dei depositi fatti nelle tesorerie provinciali per concorrere ad appalti indetti in altre provincie, *pag.* 445.
» 8. — Istruzione sulle formazioni, sui caricamenti e sui materiali delle batterie da cent. 7 (Ret.), da montagna, *pag.* 446.
» 9. — Aggiunta alle indennità speciali per servizi interni di presidio, *pag.* 446.
» 9. — Bardatura per servizi del treno, *pag.* 448.
» 10. — Circa l'applicazione della nota che fa seguito all'art. 1° dell'elenco B delle imperfezioni fisiche ed infermità esimenti dal servizio militare, *pag.* 493.
» 11. — Cambiamento di denominazione della stazione di Pioppe di Malfolle delle ferrovie dell'Alta Italia, *pag.* 496.

Atto N. **155.** — CASSA PENSIONI CIVILI E MILITARI (Nota N. 4). — **Legge che istituisce la cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* dell'8 aprile 1881, N. 82. — N. 134 (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.* — 7 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Presso l'amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti è istituita la cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere sul gran libro del debito pubblico 27,153,240 lire di rendita consolidata 5 per cento a favore della cassa delle pensioni.

L'ammontare delle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati dello Stato, eccettuate le ritenute per la imposta di ricchezza mobile, sarà versato nella cassa delle pensioni.

Alla cassa stessa sarà pagata, al principio di ogni anno, una somma annualmente assegnata nel bilancio del Ministero del tesoro, che unita all'ammontare delle ritenute da percepirsi nell'anno, raggiunga la cifra di 18 milioni.

Art. 3. La cassa delle pensioni fornirà al Tesoro dello Stato i fondi necessari al pagamento delle pensioni che si comprendono sotto la denominazione di *debito vitalizio* e di *pensioni straordinarie*, e che si trovano già iscritte a carico del tesoro. Fornirà inoltre i fondi per il pagamento delle nuove pensioni, che saranno d'anno in anno regolarmente assegnate ed inscritte.

Art. 4. L'ammontare complessivo delle nuove pensioni da assegnarsi in ciascun anno non dovrà eccedere la somma di lire 3,170,000, che sarà ripartita fra i diversi Ministeri con la legge del bilancio. Nessun Ministero potrà proporre di autorità collocamenti a riposo di funzionari da esso dipendenti, se non nei limiti delle somme disponibili.

Art. 5. La cassa delle pensioni sarà amministrata dal direttore generale del debito pubblico, amministratore della cassa dei depositi e prestiti, assistito dal consiglio permanente di cui all'art. 3 della legge 17 maggio 1863, N. 1270.

Sopraintenderà alla cassa la commissione di vigilanza istituita dall'art. 6 della legge precitata.

Art. 6. L'amministratore della cassa potrà, sentito il consiglio permanente, alienare in ogni anno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, quella parte di rendita dei 27,153,240 lire, che occorrerà al pagamento delle pensioni inscritte prima dell'attuazione della presente legge.

Al pagamento delle nuove pensioni la cassa provvederà:

a) Col fondo resultante dalle assegnazioni annuali sul bilancio e dalle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati dello Stato:

b) Cogli avanzi annuali del fondo stesso e cogli interessi ricavati dall'impiego che di detti avanzi sarà fatto, nei modi e forme da stabilirsi dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza.

Art. 7. Per le operazioni relative alla cassa delle pensioni la cassa dei depositi e prestiti terrà una scrittura distinta.

Art. 8. Il consiglio permanente presenterà in ogni trimestre alla commissione di vigilanza la situazione contabile della cassa, e dopo chiuso ogni esercizio le presenterà il conto annuale, accompagnato da apposito rapporto sulle operazioni eseguite.

Art. 9. La commissione di vigilanza si riunirà, di regola, salvo i casi di straordinaria convocazione, in ogni trimestre, per esaminare le situazioni trimestrali e per deliberare sul conto annuale.

Essa presenterà ogni anno una relazione documentata al Parlamento per mezzo del Ministro del tesoro.

Art. 10. Unitamente alla deliberazione della commissione di vigilanza sarà presentato alla Corte dei conti, per l'approvazione e per il giudizio definitivo, il conto annuale di amministrazione e di cassa.

Art. 11. Entro il corrente anno sarà presentato al Parlamento un disegno di legge intorno alla riforma del sistema vigente sulle pensioni, alla misura delle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, e alla quota di concorso a carico del bilancio dello Stato per la dotazione definitiva e permanente della cassa instituita con la presente legge.

Art. 12. Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, saranno fatte le disposizioni necessarie alla esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore nel giorno che sarà pure stabilito per Regio Decreto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1881.

UMBERTO.

A. Magliani.

N. **156.** — CASSA PENSIONI CIVILI E MILITARI (Nota N. 2). — **Regio Decreto che approva il Regolamento per l'amministrazione della cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 6 ottobre 1881, N. 233. — N. 416 (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.* — 16 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 7 aprile ultimo scorso, N. 134 (serie 3ª), con cui venne istituita la cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Ministro del tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La legge del 7 aprile 1881, N. 134 (serie 3ª), andrà in vigore il 1° di gennaio 1882, e dal detto giorno incomincierà le sue operazioni la cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato istituita colla legge medesima.

Art. 2. È approvato l'annesso regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro del tesoro per l'amministrazione della Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.

Art. 3. Con decorrenza del godimento dal 1° gennaio 1882 sarà iscritta sul gran libro del debito pubblico la rendita consolidata 5 per cento di lire 27,153,240, a favore della Cassa delle pensioni per gli effetti contemplati dalla legge succitata.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 16 settembre 1881.

UMBERTO.

A. Magliani

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della legge 7 aprile 1881, N. 134 (serie 3ª) sulla cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.*

Art. 1. La cassa delle pensioni civili e militari istituita colla legge del 7 aprile 1881, N. 134 (serie 3ª), è rappresentata dall'amministratore della cassa dei depositi e prestiti.

Art. 2. Nell'amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti sarà istituito un apposito ufficio per il servizio della Cassa delle pensioni.

Il cassiere dell'amministrazione e l'ufficio di controllo presso il medesimo estendono le loro attribuzioni anche al detto servizio.

Art. 3. La contabilità della cassa pensioni, tenuta distintamente da quella della cassa dei depositi e prestiti, sarà divisa in due scritture separate, secondochè si riferisce alle pensioni concesse a tutto il 31 dicembre 1881 (*pensioni vecchie*), o a quelle concesse posteriormente (*pensioni nuove*).

Anche i registri d'entrata e d'uscita presso il cassiere e l'ufficio di controllo saranno tenuti distinti da quelli relativi al servizio dei depositi e prestiti.

Gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento che saranno emessi per il servizio della cassa delle pensioni saranno sottoposti alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 4. Nel mese di novembre di ogni anno l'amministratore della cassa sottoporrà alle deliberazioni del consiglio permanente il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'anno successivo, e quindi, corredato della deliberazione del consiglio, lo presenterà entro lo stesso mese alla commissione di vigilanza. Dopo la deliberazione di questa il bilancio verrà sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro.

Il Decreto che approva il bilancio sarà da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 5. Il bilancio preventivo per l'entrata comprenderà distintamente:

a) Per il ramo *pensioni vecchie:*

1. Gli interessi semestrali di quella parte della rendita consolidata di lire 27,153,240, di cui all'articolo 2 della legge, che rimarrà ancora da alienare al principio ed alla metà di ogni anno;

2. Il frutto delle somme in conto corrente col Tesoro dello Stato, le quali si devono tenere disponibili mensilmente per somministrare i fondi necessari al pagamento delle pensioni;

3. Il prezzo della rendita presuntivo da ricavarsi dalle parziali alienazioni della rendita stessa.

b) Per il ramo *pensioni nuove:*

1. La somma che al principio di ogni anno il Tesoro dello Stato deve pagare alla cassa ai termini del citato articolo 2;

2. L'ammontare delle ritenute sulle pensioni e sugli stipendi per l'annata;

3. Il frutto degli impieghi degli avanzi degli anni precedenti, e di quelli presumibili dell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) Per entrambi i rami:

Tutte quelle entrate eventuali che potrebbero verificarsi.

Art. 6. Il bilancio preventivo della spesa comprenderà pure distintamente per il ramo *pensioni vecchie* e per quello delle *pensioni nuove* l'ammontare delle somme che la cassa dovrà nell'anno rispettivamente somministrare al tesoro per il pagamento delle pensioni medesime.

Art. 7. Del riparto di cui all'articolo 4 della legge sarà data partecipazione alla cassa delle pensioni contemporaneamente alla presentazione al Parlamento degli stati di prima previsione.

Art. 8. In principio dell'anno il Ministero del tesoro comunicherà alla cassa delle pensioni un quadro riassuntivo, distinto secondo le varie amministrazioni, uffizi e corpi, e secondo i vari gradi del personale degli impiegati civili e militari, classificati per anni di età e per anni di servizio e dell'ammontare dei rispettivi stipendi, non che delle relative ritenute sanzionate dalla legge 7 luglio 1876, N. 3212. Similmente sarà comunicato alla cassa delle pensioni un quadro riassuntivo dell'ammontare di tutte le pensioni civili e militari in corso di pagamento e della relativa ritenuta come sopra.

Per le pensioni il notamento di cui si tratta sarà diviso in due parti di cui una comprenderà le pensioni concesse a tutto il 31 dicembre 1881 e l'altra quelle concesse posteriormente.

Art. 9. Non più tardi del 15 di ogni mese il Ministero del tesoro notificherà alla cassa delle pensioni le variazioni avvenute nel mese precedente nell'ammontare degli stipendi, delle pensioni e delle rispettive ritenute.

Art. 10. Una copia dei quadri annuali degli stipendi, delle pensioni e delle ritenute, non meno che delle note mensili delle relative variazioni, sarà trasmessa alla Corte dei conti a cura del Ministero del tesoro.

Art. 11. La rendita consolidata 5 per cento di lire 27,153,240, da inscriversi sul gran libro del debito pubblico a termini dell'articolo 2 della legge 7 aprile 1881, sarà intestata alla cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato, con annotazione che essa è destinata al servizio delle pensioni concesse a tutto il 31 dicembre 1881.

Art. 12. Oltre le pensioni che risulteranno in corso di pagamento al 31 dicembre 1881, saranno poste a carico della rendita di cui all'articolo precedente:

a) Le pensioni che quantunque cancellate al 31 dicembre 1881 in causa di prescrizione o divieto di cumulo o di condanna ecc., fosse necessario di ripristinare dal 1° gennaio 1882 in poi per essere cessate le cause che motivarono la chiusura delle relative partite;

b) Gli aumenti che dal 1° gennaio 1882 in poi occorresse d'introdurre nell'importo degli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1881 per correzione di errori di fatto avvenuti nella liquidazione delle pensioni e per erronea applicazione delle leggi in base alle quali fu o doveva essere liquidata, ed in generale tutti gli aumenti che non siano conseguenza di leggi o disposizioni nuove.

Art. 13. Gli aumenti che riflettono pensioni concesse anteriormente al 1° gennaio 1822, ma che derivano dall'applicazione di leggi o disposizioni nuove, saranno posti a carico del fondo destinato al pagamento delle nuove pensioni, di cui all'articolo 4 della legge 7 aprile 1881, N. 134.

Art. 14. Nella parte passiva del bilancio del Ministero del tesoro saranno annualmente iscritte le somme necessarie:

a) Al pagamento delle pensioni assegnate prima dell'attuazione della legge 7 aprile 1881;

b) A quelle delle pensioni nuove nei limiti fissati dall'art. 4 della legge suddetta;

c) Al pagamento alla cassa pensioni dell'intero assegno di lire 18,000,000, di cui nel secondo alinea dell'articolo 2.

Nella parte attiva dello stesso bilancio saranno iscritte:

d) La somma da fornirsi dalla cassa per pagamento delle pensioni di cui nella lettera *a*);

e) Quella dovuta dalla cassa medesima per il pagamento delle pensioni di cui nella lettera *b*);

f) L'ammontare delle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Art. 15. La parte dell'assegno dei 18 milioni, di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente, della quale il tesoro non ha rivalsa sull'ammontare delle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni, sarà versata dal tesoro alla cassa in principio d'anno; l'altra parte lo sarà alle epoche in cui scadono i pagamenti degli stipendi e delle pensioni.

I versamenti al tesoro dello Stato per somministrargli i fondi necessari al pagamento delle pensioni dovranno eseguirsi a rate mensili ed esser compiuti prima del giorno in cui scade il pagamento di ciascuna rata delle pensioni medesime.

Art. 16. Fra la cassa delle pensioni e il tesoro saranno aperti due conti correnti fruttiferi, uno per il ramo delle pensioni concesse a tutto il 31 dicembre 1881, e l'altro per quello delle pensioni nuove.

Nel primo il tesoro riceverà credito, mese per mese, della rata mensile accertata delle pensioni dovute, e riceverà debito dei fondi che gli saranno versati dalla cassa.

Gli accreditamenti riceveranno la valuta dal giorno con cui scade la rata mensile delle pensioni, e gli addebitamenti la valuta dai giorni in cui saranno fatti i versamenti.

Nel conto riguardante le pensioni nuove, il tesoro sarà addebitato dell'intiero assegno di lire 18 milioni, di cui al secondo alinea dell'articolo 2 della legge, con valuta dal 1° gennaio, e sarà accreditato, come nell'altro conto, dell'ammontare delle pensioni mensilmente accertate e dei versamenti che farà alla cassa.

Saranno inoltre abbuonati al tesoro gl'interessi sull'ammontare delle ritenute di ciascun mese pei giorni dal 1° gennaio sino a quello della rispettiva scadenza delle rate mensili degli stipendi e delle pensioni.

Art. 17. Le somme delle pensioni che non saranno state riscosse dagli aventi diritto entro l'anno successivo a quello in cui ne fu disposto il pagamento, saranno partecipate dal Ministero del tesoro alla cassa delle pensioni ed alla Corte dei conti. Le somme stesse saranno accreditate alla cassa nei rispettivi conti correnti, con valuta dal giorno in cui avranno cessato d'essere pagabili.

Art. 18. I due conti correnti di cui agli articoli precedenti saranno dal Ministero del tesoro comunicati per copia alla Corte dei conti, alla quale in fine d'ogni mese verrà trasmessa la nota di tutte le variazioni che sui medesimi saranno state fatte.

Art. 19. Per essere autorizzato ad alienare tanta parte della rendita di lire 27,153,240, quanta ne potrà occorrere per provvedere al pagamento delle pensioni concesse a tutto il 31 dicembre 1881, l'amministratore dovrà di volta in volta presentare al Consiglio permanente lo stato dei conti ed il preventivo delle somme che abbisognano.

Quanto all'impiego degli avanzi del fondo risultante dalle annuali assegnazioni sul bilancio dello Stato, nonchè degli interessi che saranno ricavati dall'impiego di capitali, l'amministratore dovrà interpellare la commissione di vigilanza intorno al modo ed alle forme da stabilirsi per l'impiego medesimo.

La deliberazione della commissione sarà rimessa dall'amministratore al Ministro per le sue determinazioni.

Art. 20. I decreti ministeriali con cui verranno autorizzati il tramutamento e l'alienazione della rendita assegnata alla cassa e quelli con cui si stabiliranno i modi e le forme dell'impiego dei capitali e degli interessi sopravanzati sulle somministrazioni di fondi da farsi al tesoro, saranno registrati alla Corte dei conti.

Art. 21. L'impiego di capitali disponibili potrà esser fatto in conto corrente fruttifero col tesoro e colla cassa dei depositi e prestiti, od in rendita sul debito pubblico dello Stato.

Gli interessi sulle somme versate in conto corrente, tanto col tesoro, quanto colla cassa dei depositi e prestiti decorreranno dal giorno stesso in cui esse saranno versate sino a quello in cui verranno ritirate, e saranno regolati alle scadenze semestrali dal 1° luglio e 1° gennaio, nella ragione che verrà determinata con decreto del Ministero del tesoro sopra proposta dell'amministrazione, e sentito il parere della commissione di vigilanza.

I fondi che saranno versati in conto corrente colla cassa depositi dovranno da questa essere rinvestiti, a preferenza, in mutui alle provincie e ai comuni e più particolarmente in quelli destinati alla costruzione di strade comunali obbligatorie ed alle costruzioni ferroviarie.

Art. 22. Gli acquisti di rendita saranno fatti mediante cessione dal fondo delle *pensioni vecchie* al fondo delle *pensioni nuove* sempre quando se ne presenti l'opportunità; in difetto saranno fatti presso il Ministero del tesoro, e quando questo non ne avesse a sua disposizione, per mezzo di istituti di credito, di case bancarie o di agenti di cambio accreditati presso l'amministrazione del debito pubblico.

Art. 23. Nei casi di cessione fatta dal Ministero del tesoro o dal fondo delle pensioni vecchie a quello delle nuove, la rendita sarà valutata al prezzo legale della giornata nella media fra lettera e danaro senza spese accessorie.

Il pagamento della somma dovuta al tesoro sarà fatto con mandato a favore del tesoriere centrale del Regno, debitamente registrato alla Corte dei conti.

Il costo della rendita acquistata per mezzo di istituti di credito, di case bancarie o di agenti di cambio sarà liquidato, colle relative spese, in apposita nota, in base alla quale, se riconosciuta regolare, sarà spedito il mandato, subordinandone il pagamento alla consegna della rendita al cassiere con concorso del controllore.

Art. 24. Della rendita acquistata l'amministrazione ordinerà al cassiere l'immediata consegna all'ufficio del debito pubblico per essere iscritta a nome della cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato, con annotazione che la rendita stessa è destinata al servizio delle pensioni concesse dal 1° gennaio 1882 in poi.

Art. 25. Quando la rendita sia ceduta dal fondo delle pensioni vecchie a quello delle nuove, sarà provveduto semplicemente, sopra analoga deliberazione dell'amministratore, alle occorrenti operazioni di divisione e tramutamento sul gran libro del debito pubblico ed alle relative scritturazioni contabili.

Art. 26. Venendo autorizzata l'alienazione di rendita già iscritta a favore della cassa delle pensioni, l'amministrazione provvederà presso la direzione generale del debito pubblico per l'occorrente tramutamento e quindi per la consegna delle cartelle al cassiere.

In base alla nota di alienazione che, a somiglianza di quanto è prescritto per gli acquisti, deve presentare l'istituto di credito, la casa bancaria, o l'agente di cambio incaricato della vendita, l'amministrazione ordinerà al cassiere di riscuotere l'importare della rendita alienata, al netto delle spese, e di consegnare le cartelle relative all'acquirente.

Il cassiere rilascierà quitanza all'amministrazione della somma ricevuta.

Art. 27. Entro i primi tre mesi di ogni anno l'amministratore presenterà al consiglio permanente il rendiconto consuntivo dell'anno precedente collo stato patrimoniale della cassa delle pensioni, distinto in due parti, l'una per il ramo delle *pensioni vecchie* e l'altra per quella delle *pensioni nuove*.

Colla relativa deliberazione della commissione di vigilanza, sarà successivamente presentato il rendiconto predetto alla Corte dei conti insieme al conto giudiziale del cassiere.

Art. 28. Nulla è innovato circa i modi con cui è ordinato ed eseguito il pagamento delle pensioni.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze interim *del tesoro*
A. MAGLIANI.

N. **157**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 65). — **Decreto ministeriale che stabilisce il quadro graduale numerico del personale inferiore addetto ai magazzini centrali militari**. — 30 settembre.

Il Ministro della guerra.

Visto il Regio Decreto del 25 luglio 1880 che stabilisce la nuova pianta organica del personale inferiore pei magazzini centrali militari;

Vista la giurisdizione dei quattro magazzini centrali militari esistenti in Torino, Firenze, Roma e Napoli, stabilita con *Atto* N. 116 del 26 scorso luglio;

Determina quanto appresso:

Articolo unico.

Il personale inferiore assegnato a ciascuno dei magazzini centrali militari è quale apparisce dal seguente quadro:

Magazzini	Capi operai di 1ª classe	Capi operai di 2ª classe	Operai di 1ª classe	Operai di 2ª classe	Operai di 3ª classe	Totale
Torino . . .	2	2	18	17	16	55
Firenze . . .	2	2	13	13	11	41
Roma . . .	2	2	8	8	15	35
Napoli . . .	2	2	15	17	13	49
	8	8	54	55	55	180

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, lì 30 settembre 1881.

Il Ministro — FERRERO.

N. **158.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 29). — **Cautele per restituzione dei depositi fatti nelle tesorerie provinciali per concorrere ad appalti indetti in altre provincie.** — 6 ottobre.

Essendo stato mosso il dubbio al Ministero del tesoro se l'erario possa ritenersi sufficientemente garantito, ordinando la restituzione dei depositi provvisori eseguiti nelle tesorerie provinciali per concorrere ad aste indette per appalti di lavori e provviste da eseguirsi in altra provincia, sulla semplice produzione da parte degli interessati della quietanza di tesoreria munita del nulla osta alla restituzione stessa, sottoscritta dal funzionario che presiedette agli incanti, il quale certifica non essere il depositante rimasto deliberatario, il Ministero predetto ha stabilito, che nei casi sopraindicati, e massime quando si tratti della restituzione di depositi d'entità, sia adottato come sistema, tanto nell'interesse dello Stato, che dei privati, che della spedizione dei detti *nulla osta*, rilasciati e da valere in altra provincia, il funzionario che li emette debba contemporaneamente darne avviso con lettera ufficiale all'intendenza di finanza, cui spetta di ordinare, sulla dipendente tesoreria, la relativa restituzione.

Questo Ministero porta a conoscenza delle autorità militari che presiedono agli incanti le surriferite decisioni del Ministero del tesoro, perchè nelle circostanze in esse specificate vogliano strettamente attenervisi.

Il Ministro — FERRERO.

N. **159**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA — (Nota N. 7). — **Istruzione sulle formazioni, sui caricamenti e sui materiali delle batterie da cent. 7 (Ret.), da montagna.** — 8 ottobre.

È stata pubblicata la seguente istruzione:

Istruzione sulle formazioni, sui caricamenti e sui materiali delle batterie da cent. 7 (Ret.), da montagna.

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione di detta istruzione sono inserte nel *Giornale d'artiglieria e genio*, anno 1881, parte 2ª, pagina 400.

Il Ministro — FERRERO.

N. **160**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 56). — **Aggiunta alle indennità speciali per servizi interni di presidio.** — 9 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il Regio Decreto 27 marzo 1879, che stabilisce le indennità eventuali pel regio esercito;

Visto il Decreto ministeriale 3 giugno 1880, col quale sono fissate le indennità speciali per taluni servizi interni di presidio;

Vista la Legge che approva lo stato di prima previsione delle spese del Ministero della guerra per l'anno 1881;

Valendosi della facoltà conferitagli dagli art. 3 e 5 del citato Regio Decreto;

Determina:

Art. 1. Nei trasferimenti dalla città di Roma ai forti circostanti per ronde, ispezioni ed altri servizi di presidio spettano agli ufficiali, per ogni trasferimento comprese l'andata ed il ritorno, le seguenti indennità:

L. 6,00 per gli ufficiali superiori;
L. 4,00 per gli ufficiali inferiori.

Art. 2. Nei trasferimenti dalla fortezza di *Exilles* alla ridotta di *Serre le Garde* e dalla fortezza di *Fenestrelle* al forte delle *Valli* pei diversi servizi di presidio sono dovute, per ogni trasferimento comprese l'andata ed il ritorno, le indennità fissate sotto il N. 2 della tabella annessa al citato Decreto ministeriale del 3 giugno 1880.

Nei trasferimenti da *Novara* al mulino di *Olengo* per la sorveglianza sulla macinazione del grano sono dovute, nello stesso modo, le indennità fissate sotto il N. 4 della stessa tabella pei trasferimenti di eguale natura da Milano al mulino di Dezza.

Art. 3. Agli ufficiali comandanti di reparti dell'estuario veneto è dovuto, a compenso delle spese di giro per la sorveglianza delle opere di fortificazione nella rispettiva zona o per altri consimili servizi, lo speciale soprassoldo giornaliero stabilito sotto il N. 8 dello stesso Decreto ministeriale del 3 giugno 1880.

Art. 4. Il soprassoldo estivo di lire 60 al mese stabilito dal N. 7 del quadro *C* del Regio Decreto 27 marzo 1879 spetta anche agli ufficiali contabili aggiunti al quadro organico dei depositi di allevamento cavalli.

Art. 5. L'indennità giornaliera di servizio isolato stabilita dal N. 35 *a*) del quadro *C* del citato Regio Decreto 27 marzo 1879 è estesa anche agli uomini di truppa non appartenenti al corpo invalidi e veterani distaccati nelle fortezze del regno per la custodia dei forti.

Art. 6. Le disposizioni contenute nell'art. 4 del presente Decreto s'intenderanno avere vigore dal 1° gennaio 1881; le altre dal 1° successivo ottobre.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la voluta registrazione.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1881.

Il Ministro — FERRERO.

N. **161**. — ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE (Nota N. 64). — **Bardatura per servizi del treno.** — 9 ottobre.

Essendo state introdotte alcune modificazioni in tutte le bardature impiegate per servizi del treno, questo Ministero ha approvato il campionario di dette bardature allestito dall'opificio di arredi militari.

Tale campionario si compone:
della bardatura a sella,
del finimento a collare per pariglia,
del finimento a petto con braca per pariglia,
del finimento da tiro a stanghe,
del finimento da tiro di rinforzo,
del finimento per traino delle vetture da posta,
del finimento a redini lunghe per pariglia.

Per effetto delle suddette modificazioni e per designare con maggiore precisione ciascuno degli oggetti componenti le dette bardature fu necessario di variare molte delle nomenclature esistenti e di aggiungerne di nuove, nonchè di riunire in una sola suddivisione di categoria, denominata *per traino del carreggio* le tre suddivisioni della categoria 8ª attualmente denominate *per batterie da campagna — per carreggio di ambulanza e trasporto — per tiro a stanghe e di rinforzo.*

Questo Ministero dispone pertanto:

1° che nell'estratto del modello d'inventario del materiale di artiglieria e genio, edizione 1878, alle tre suddivisioni ora menzionate si sostituisca la nuova suddivisione iscrivendo in essa le nomenclature con ordine alfabetico quali risultano nella sotto indicata tabella Iª, nella quale a ciascuna nomenclatura variata corrisponde nell'ultima colonna il numero categorico attuale.

Per far conoscere poi la traduzione delle nomenclature attuali nelle nomenclature nuove si aggiunge la tabella IIª.

2° che nelle avvertenze all'estratto del modello d'inventario alle tre suddivisioni sopra indicate si sostituisca la sola suddivisione *per traino del carreggio*, e si descrivano in essa le composizioni delle bardature, come risulta dalla tabella IIIª.

Il Ministro — FERRERO.

I.

8ª CATEGORIA — Bardature, finimenti ed accessori di bardatura.

Numero di categoria nuovo	MODELLO REGOLAMENTARE BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO.		L.	C.		Numero di categoria vecchio
71	Anelli scorrevoli di redini lunghe per pariglia	N°	0	10		
72	Arcioni ferrati, con seggio, da sella a cuscinetto	»	7	50		71
73	Arcioni ferrati, senza seggio, da sella a cuscinetto	»	6	10		72
74	Astucci porta frusta, con coregge, per finimento	»	1	25		73
75	Barbozzali	»	0	75		74
76	Bardature complete a sella	»	117	00		75
77	Bastelli	»	6	90		
78	Bastelli completi	»	8	50		261
79	Brache complete da finimento per vettura da posta	»	13	60		308
80	Brache da finimento a stanghe	»	10	40		262
81	Brache da finimento per vettura da posta	»	6	00		309
82	Brache di cuoio mascherecci	»	10	40		
83	Brache di cuoio nero	»	11	10		76
84	Briglie da bardatura a sella	»	16	10		167

Numero di categoria nuovo	MODELLO REGOLAMENTARE BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO.		L.	C.		Numero di categoria vecchio
85	Briglie da finimento a stanghe per carretta per munizioni.	N°	22	25		296
86	Briglie da finimento di rinforzo per carrette per munizioni	»	15	50		297
87	Briglie da finimento per carretta da battaglione.	»	10	95		264
88	Briglie da finimento per cavallo montato	»	17	20		168
89	Briglie da finimento per cavallo sottomano	»	10	50		169
90	Briglie da finimento per vettura da posta.	»	25	00		310
91	Briglie, senza redini, da finimento a redini lunghe, per pariglia . . .	»	17	50		
92	Cappelletti da collare.	»	1	25		
93	Cappelletti da fonde	»	2	50		78
94	Catene da collare	»	2	25		265
95	Catene da ritegno da brache . . .	»	1	25		266
96	Ciappe con anello reggi-redini, da collare	»	0	60		
97	Ciappe con fibbia, da collare . . .	»	0	50		79
98	Cinghie da sella a cuscinetto	»	4	50		80
99	Cinghie da sella alla dragona	»	4	00		173

Numero di categoria nuovo	MODELLO REGOLAMENTARE BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO.		L.	c.	Numero di categoria vecchio
100	Collari	N°	10	45	90
101	Collari completi da finimento a redini lunghe, per pariglia.	»	23	45	
102	Collari completi da finimento a stanghe.	»	20	45	267
103	Collari completi da finimento per pariglia montata.	»	22	75	81
104	Controcinghie con riscontri da sella a cuscinetto	»	2	95	82
105	Coperte sottosella	»	36	00	478
106	Coppie di mezze redini lunghe per pariglia (paio)	»	3	50	
107	Coprivaligia da sellino	»	3	00	175
108	Coregge di collegamento di portastanghe	»	1	50	
109	Coregge d'unione di braca coi porta stanghe	»	1	00	261 bis
110	Coregge d'unione di finimenti per carretta per munizioni	»	1	50	299
111	Coregge d'unione di sottopancia colle stanghe	»	1	25	
112	Coregge d'unione di staffe reggistanghe	»	1	00	
113	Coregge d'unione di stecche da collare.	»	0	50	89

Numero di categoria nuovo	MODELLO REGOLAMENTARE BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO.		L.	C.		Numero di categoria vecchio
114	Coregge per corde a foraggio	N°	0	30		84
115	Coregge per fonde	»	0	50		85
116	Coregge per pastrano da sella, alla dragona	»	0	75		177
117	Coregge per pastrano e valigia, di cuoio nero	»	0	75		86
118	Coregge reggi-false-tirelle da collare, di cuoio maschereccio	»	0	80		214
119	Coregge reggi-false-tirelle da collare, di cuoio nero	»	0	90		113
120	Coregge reggi-false-tirelle da petto, di cuoio nero	»	0	50		114
121	Cuscinetti da sella con quartieri	»	13	50		91
122	Cuscini da bastello	»	2	00		270
123	Cuscini da sella, alla dragona	»	3	50		187
124	Filetti di ferro da briglia	»	1	00		190
125	Filetti di ferro da briglia da finimento per carretta da battaglione	»	1	50		271
126	Finimenti a collare, di cuoio maschereccio, per cavallo montato	»	126	95		191
127	Finimenti a collare, di cuoio maschereccio per cavallo sottomano	»	95	50		192
128	Finimenti a collare, di cuoio nero, per cavallo montato	»	178	05		95

Numero di categoria nuovo	MODELLO REGOLAMENTARE BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO.		L.	C.	Numero di categoria vecchio
129	Finimenti a collare, di cuoio nero, per cavallo sottomano	N.	80	90	96
130	Finimenti a petto con braca, di cuoio mascherecciо, per cavallo montato .	»	117	20	193
131	Finimenti a petto con braca, di cuoio mascherecciо, per cavallo sottomano.	»	85	75	194
132	Finimenti a petto con braca, di cuoio nero, per cavallo montato . . .	»	169	95	97
133	Finimenti a petto con braca, di cuoio nero, per cavallo sottomano . . .	»	72	80	98
134	Finimenti a petto, di cuoio nero, per cavallo montato	»	139	55	99
135	Finimenti a petto, di cuoio nero, per cavallo sottomano	»	44	40	100
136	Finimenti a redini lunghe, per pariglia	»	184	20	
137	Finimenti a redini lunghe, per vettura da posta.	»	79	75	263bis
138	Finimenti a stanghe, per carretta da battaglione.	»	71	25	273
139	Finimenti a stanghe per carretta per munizioni	»	82	85	300
140	Finimenti di rinforzo per carretta da battaglione.	»	42	80	272

Numero di categoria nuovo	MODELLO REGOLAMENTARE BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO.		L.	C.	Numero di categoria vecchio
141	Finimenti di rinforzo per carretta per munizioni	N.	47	35	301
142	Fonde	»	4	25	101
143	Freni (*strik*)	»	2	00	264bis
144	Frontali da briglia.	»	0	50	
145	Fusti da bastello	»	3	50	274
146	Fusti ferrati da sella alla dragona . .	»	8	00	196
147	Groppiere da finimento, per vettura da posta	»	4	00	265bis
148	Groppiere di cuoio mascherecccio . . .	»	1	75	198
149	Groppiere di cuoio nero	»	2	00	103
150	Gualdrappe	»	33	80	104
151	Guinzagli da briglia	»	0	70	276
152	Involgi pastrano	»	1	25	200
153	Morsi con guardia	»	4	75	105
154	Morsi da briglia, di bardatura a sella.	»	4	25	201
155	Morsi snodati.	»	2	75	203
156	Museruole da briglia	»	0	70	277
157	Petti da finimento, di rinforzo. . .	»	10	60	278
158	Petti da finimento per vettura da posta.	»	8	75	268bis
159	Petti di cuoio maschereccio	»	11	60	204
160	Petti di cuoio nero.	»	13	00	106

Numero di categoria nuovo	MODELLO REGOLAMENTARE BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO.		L.	C.	Numero di categoria vecchio
161	Pettorali da bardatura a sella . . .	N.	5	80	107
162	Porta catena da collare	»	4	50	108
163	Porta stanghe	»	9	50	279
164	Posole da finimento a collare, di cuoio mascherereccio	»	4	75	207
165	Posole da finimento a collare, di cuoio nero	»	5	25	110
166	Posole da finimento a petto con braca, di cuoio maschereccio	»	4	00	208
167	Posole da finimento a petto con braca, di cuoio nero	»	4	50	111
168	Quartieri da sella a cuscinetto . . .	»	4	00	
169	Quartieri da sella, alla dragona . . .	»	4	50	
170	Redini corte da finimento a stanghe per carretta per munizioni	»	1	35	302
171	Redini corte da finimento di rinforzo per carretta per munizioni	»	1	75	304
172	Redini di briglia da bardatura a sella (paio)	»	2	20	
173	Redini di briglia da finimento a stanghe e di rinforzo (paio)	»	1	75	280
174	Redini di briglia da finimento per pariglia montata (paio)	»	2	50	112

Numero di categoria nuovo	MODELLO REGOLAMENTARE BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO.		L.	C.		Numero di categoria vecchio
175	Redini lunghe da finimento per carretta per munizioni (paio)	N.	8	95		303
176	Redini lunghe da finimento per vettura da posta (paio)	»	7	50		271bis
177	Redini lunghe per pariglia (paio)	»	10	10		
178	Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio maschereccio	»	1	00		213
179	Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio nero	»	1	20		121
180	Reggi-petto da finimento di rinforzo	»	3	60		305
181	Reggi-petto da finimento per vettura da posta	»	2	90		273bis
182	Reggi-petto di cuoio maschereccio	»	3	00		216
183	Reggi-petto di cuoio nero	»	2	25		115
184	Reggi pettorale da bardatura a sella	»	1	20		116
185	Reggi-tirelle biforcati di cuoio maschereccio	»	1	90		
186	Reggi-tirelle biforcate di cuoio nero	»	2	10		117
187	Rinforzi laterali da collare	»	0	60		
188	Riscontri da sella, alla dragona, da bastello, ed anteriori da sellino	»	0	60		218
189	Riscontri da straccale e posteriori da sellino	»	0	70		219

Numero di categoria nuovo	MODELLO REGOLAMENTARE BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO.		L.	C.	Numero di categoria vecchio
190	Riscontri di groppiera da sella a cuscinetto	N.	0	80	118
191	Riscontri di unione da redini lunghe per pariglia	»	3	00	
192	Riscontri doppi da sella alla dragona	»	0	80	221
193	Seggi da sella a cuscinetto, senza allacciature	»	1	00	119
194	Seggi da sella alla dragona, con quartieri ed appoggi	»	15	50	225
195	Selle a cuscinetto	»	24	75	
196	Selle alla dragona	»	30	20	184
197	Selle complete a cuscinetto	»	51	90	120
198	Selle complete alla dragona	»	45	20	228
199	Sellini a basto	»	15	00	262 bis
200	Sellini completi a basto	»	16	50	275 bis
201	Sellini completi porta-valigia	»	19	20	229
202	Sellini porta-valigia	»	11	90	185
203	Sguance, con paraocchi, da briglia	»	2	00	
203	Sguance da briglia	»	0	80	
205	Sopracapi da briglia	»	1	05	
206	Sopracapi da briglia con paraocchi	»	1	15	
207	Sopradorsi di cuoio maschereccio	»	0	90	286
208	Sopradorsi di cuoio nero	»	1	00	

Numero di categoria nuovo	MODELLO REGOLAMENTARE BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO.		L.	C.		Numero di categoria vecchio
209	Soprafasce da sella	N°	4	00		123
210	Soprane e reggi-braca da finimento, per vettura da posta	»	0	80		276 bis
211	Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio mascherecci o	»	2	70		186
212	Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio nero	»	3	00		122
213	Sottogola da briglia	»	0	65		288
214	Sottogola da briglia da finimento a redini lunghe	»	1	45		
215	Sottopancia da bastello e da straccale	»	1	00		289
216	Sottopancia da sellino	»	1	50		231
217	Sottopancia da stanghe	»	2	00		290
218	Staffe	»	1	15		124
219	Staffe reggi-stanghe, per vettura da posta	»	2	50		
220	Staffili di cuoio naturale	»	2	30		233
221	Staffili di cuoio nero	»	2	00		125
222	Stecche da collare di finimento a stanghe.	»	2	50		
223	Stecche da collare di finimento per pariglia	»	3	00		126
224	Straccali	»	9	30		
225	Straccali completi	»	11	00		

Numero di categoria nuovo	MODELLO REGOLAMENTARE BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO.		L.	C.	Numero di categoria vecchio
226	Strisce da legare finimenti	N°	0	40	127
227	Testiere di briglia da bardatura a sella, e per pariglia montata	»	4	50	236
228	Testiere di briglia da finimento a redini lunghe	»	7	80	278 *bis*
229	Testiere di briglia da finimento a stanghe e di rinforzo	»	7	00	292
230	Testiere di filetto da briglia	»	1	20	238
231	Tirelle con catena da finimento di rinforzo	»	2	75	293
232	Tirelle con catena da finimento per vettura da posta	»	3	50	279 *bis*
233	Tirelle con false tirelle da finimento a collare	»	4	55	129
234	Tirelle con false tirelle da finimento a petto con braca	»	4	35	130
235	Tirelle da finimento a collare	»	2	00	131
236	Tirelle da finimento a petto	»	1	80	132
237	Trombe con occhiello e riscontro da finimento di rinforzo	»	4	00	294
238	Trombe con occhiello e riscontro, di cuoio maschereccio	»	3	50	241
239	Trombe con occhiello e riscontro, di cuoio nero	»	3	50	133

Numero di categoria nuovo	MODELLO REGOLAMENTARE BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO.		L.	C.	Numero di categoria vecchio
240	Trombe con occhiello e sottopancia da finimento di rinforzo	N°	4	50	295
241	Trombe con occhiello e sottopancia, di cuoio maschereccio	»	4	00	242
242	Trombe con occhiello e sottopancia, di cuoio nero	»	4	00	134

II.

8ª CATEGORIA — Bardature, finimenti, oggetti comuni ed accessori.

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare L.	C.	Annotazioni	Numero di categoria nuovo
	MODELLO REGOLAMENTARE PER BATTERIE DA CAMPAGNA.				
71	Arcioni ferrati, con seggio, da sella a cuscinetto	7	50	Variante	72
72	Arcioni ferrati, senza seggio, da sella a cuscinetto	6	10	Id.	73
73	Astucci porta-frusta, con coregge, per finimento	1	25	Id.	74
74	Barbozzali	0	75	—	75
75	Bardature complete a sella	117	00	Variante	76
76	Brache di cuoio nero	11	10	Id.	83
77				Abolita	
78	Cappelletti da fonde	2	50	—	93
79	Ciappe con fibbia da collare	0	50	Variante	97
80	Cinghie da sella a cuscinetto	4	50	Id.	98
81	Collari completi da finimento per pariglia montata	22	75	Id.	103
82	Controcinghie con riscontri da sella a cuscinetto	2	95	Id.	104
84	Coregge per corde a foraggio	0	30	Id.	114

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare L.	c.	Annotazioni	Numero
85	Coregge per fonde..	0	50	Variante	1
86	Coregge per pastrano e valigia di cuoio nero	0	75	Id.	1
89	Coregge di unione di stecche da collare.	0	50	—	1
90	Collari	10	45	Variante	1
91	Cuscinetti da sella con quartieri.	13	50	Id.	1
92				Abolita	
94				Id.	
95	Finimenti a collare, di cuoio nero, per cavallo montato	178	05	Variante	1
96	Finimenti a collare, di cuoio nero, per cavallo sottomano	80	90	Id.	1
97	Finimenti a petto con braca, di cuoio nero, per cavallo montato.	169	95	Id.	1
98	Finimenti a petto con braca, di cuoio nero, per cavallo sottomano	72	80	Id.	1
99	Finimenti a petto, di cuoio nero, per cavallo montato	139	55	Id.	1
100	Finimenti a petto, di cuoio nero, per cavallo sottomano.	44	40	Id.	1
101	Fonde	4	25	—	1
102				Abolita	
103	Groppiere di cuoio nero	2	00	Variante	1
104	Gualdrappe	33	80	—	1

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare		Annotazioni	Numero di categoria nuovo
		L.	C.		
105	Morsi con guardia	4	75	Variante	153
106	Petti di cuoio nero.	13	00	Id.	160
107	Pettorali da bardatura a sella	5	80	Id.	161
108	Porta catena da collare	4	50	—	162
109				Abolita	
110	Posole da finimento a collare, di cuoio nero	5	25	Variante	165
111	Posole da finimento a petto con braca, di cuoio nero	4	50	Id.	167
112	Redini di briglia da finimento per pariglia montata (paio)	2	50	Id.	174
113	Coregge reggi-false tirelle da collare, di cuoio nero	0	90	Id.	119
114	Coregge reggi-false tirelle da petto, di cuoio nero	0	50	Id.	120
115	Reggi-petto di cuoio nero	2	25	Id.	183
116	Reggi-pettorale da bardatura a sella. .	1	20	Id.	184
117	Reggi-tirelle biforcati di cuoio nero . .	2	10	Id.	186
118	Riscontri di groppiera da sella a cuscinetto.	0	80	Id.	190
119	Seggi da sella a cuscinetto senza allacciature	1	00	Id.	193
120	Selle complete a cuscinetto	51	90	Id.	197
121	Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio nero.	1	20	Id.	179

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare		Annotazioni	Numero di categoria
		L.	C.		
122	Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio nero	3	00	Variante	21
123	Sopra fasce da sella	4	00	—	2
124	Staffe	1	15	—	21
125	Staffili di cuoio nero	2	00	Variante	22
126	Stecche da collare di finimento per pariglia	3	00	Id.	22
127	Striscie da legare finimenti	0	40	—	2
128				Abolita	
129	Tirelle con false tirelle da finimento a collare	4	55	—	2
130	Tirelle con false tirelle da finimento a petto con braca	4	35	—	2
131	Tirelle da finimento a collare	2	00	—	2
132	Tirelle da finimento a petto	1	80	—	2
133	Trombe con occhiello e riscontro, di cuoio nero	3	50	Variante	2
134	Trombe con occhiello e sottopancia, di cuoio nero	4	00	Id.	2
	MODELLO REGOLAMENTARE				
	PER CARREGGIO D'AMBULANZA E TRASPORTI.				
161				Abolita	
162				Id.	

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare L.	Prezzo regolamentare C.	Annotazioni	Numero di categoria nuovo
163				Abolita	
164				Id.	
165				Id.	
166				Id.	
167	Briglie da bardatura a sella	16	10	Variante	84
168	Briglie da finimento per cavallo montato .	17	20	Id.	88
169	Briglie da finimento per cavallo sottomano	10	50	Id.	89
170				Abolita	
171				Id.	
172				Id.	
173	Cinghie da sella alla dragona	4	00	Variante	99
174				Abolita	
175	Coprivaligia da sellino	3	00	—	107
176				Abolita	
177	Coregge per pastrano da sella alla dragona	0	75	Variante	116
178				Abolita	
181				Id.	
182				Id.	
183				Id.	
184	Sella alla dragona	30	20	Variante	196
185	Sellini porta valigia	11	90	Id.	201
186	Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio mascherecccio	2	70	Id.	211

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare		Annotazio
		L.	C.	
187	Cuscini da sella alla dragona	3	50	Variant
188				Abolit
189				Id.
190	Filetti di ferro da briglia	1	00	Variant
191	Finimenti a collare, di cuoio maschereccio, per cavallo montato	126	95	Id.
192	Finimenti a collare, di cuoio maschereccio, per cavallo sottomano . . .	95	50	Id.
193	Finimenti a petto con braca, di cuoio maschereccio, per cavallo montato. . .	117	20	Id.
194	Finimenti a petto con braca, di cuoio maschereccio, per cavallo sottomano . .	85	75	Id.
195				Abolit
196	Fusti ferrati da sella alla dragona . .	8	00	Varian
197				Abolit
198	Groppiere di cuoio maschereccio . . .	1	75	Varian
199				Abolit
200	Involgi pastrano	1	25	Varian
201	Morsi da briglia di bardatura a sella .	4	25	Id.
202				Abolit
203	Morsi snodati	2	75	Varian
204	Petti di cuoio maschereccio	11	60	Id.
205				Abolit
206				Id.

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare		Annotazioni	Numero di categoria nuovo
		L.	C.		
207	Posole da finimento a collare, di cuoio maschereccio	4	75	Variante	164
208	Posole da finimento a petto con braca, di cuoio maschereccio	4	00	Id.	166
209				Abolita	
210				Id.	
211				Id.	
212				Id.	
213	Reggi-branca e reggi trombe di cuoio maschereccio	1	00	Variante	178
214	Coregge reggi-false tirelle da collare, di cuoio maschereccio	0	80	Id.	118
215				Abolita	
216	Reggi-petto di cuoio maschereccio	3	00	Variante	182
217				Abolita	
218	Riscontri da sella alla dragona, da bastello, ed anteriori da sellino	0	60	Variante	188
219	Riscontri da straccale e posteriori da sellino	0	70	Id.	189
220				Abolita	
221	Riscontri doppi da sella alla dragona	0	80	Variante	192
222				Abolita	
223				Id.	
224				Id.	

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare L.	C.	Annotazio
225	Seggi da sella alla dragona, con quartieri ed appoggi	15	50	Variant
226				Abolita
227				Id.
228	Selle complete alla dragona	45	20	Variante
229	Sellini completi porta-valigia	19	20	Id.
230				Abolita
231	Sottopancia da sellino	1	50	Variante
232				Abolita
233	Staffili di cuoio naturale	2	30	Variante
234				Abolita
235				Id.
236	Testiere di briglia da barbatura a sella, e per pariglia montata	4	50	Variante
237				Abolita
238	Testiere di filetto da briglia	1	20	Variante
239				Abolita
240				Id.
241	Trombe con occhiello e riscontro, di cuoio maschereccio	3	50	Variante
242	Trombe con occhiello e sottopancia, di cuoio maschereccio	4	00	Id.

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare		Annotazioni	Numero di categoria nuovo
	MODELLO REGOLAMENTARE PER TIRO A STANGHE E DI RINFORZO (OD A PUNTA).				
261	Bastelli completi	8	50	Variante	78
262	Brache da finimento a stanghe	10	40	Id.	80
263				Abolita	
264	Briglie da finimento, per carretta da battaglione	10	95	Variante	87
265	Catene da collare	2	25	Id.	94
266	Catene di ritegno da brache	1	25	—	95
267	Collari completi da finimento a stanghe.	20	45	Variante	102
268				Abolita	
269				Id.	
270	Cuscini da bastello	2	00	Variante	122
271	Filetti di ferro da briglia da finimento, per carretta da battaglione	1	50	Id.	125
272	Finimenti di rinforzo, per carretta da battaglione	42	80	Id.	140
273	Finimenti a stanghe, per carretta da battaglione	71	25	Id.	138
274	Fusti da bastello	3	50	—	145
275				Abolita	
276	Guinzagli da briglia	0	70	Variante	151

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare L.	C.	Annotazioni	Numero
277	Musernole da briglia	0	70	Variante	
278	Petti da finimento di rinforzo	10	60	Id.	
279	Porta stanghe	9	50	Id.	
280	Redini di briglia da finimento a stanghe e di rinforzo (paio).	1	75	Id.	
281				Abolita	
282				Id.	
283				Id.	
284				Id.	
285				Id.	
286	Sopradorsi di cuoio maschereccio . . .	0	90	Variante	
287				Abolita	
288	Sottogola da briglia	0	65	Variante	
289	Sottopancia da bastello e da straccale .	1	00	Id.	
290	Sottopancia da stanghe	2	00	Id.	
291				Abolita	
292	Testiere di briglia da finimento a stanghe e di rinforzo	7	00	Variante	
293	Tirelle con catena da finimento di rinforzo	2	75	Id.	
294	Trombe con occhiello e riscontro da finimento di rinforzo	4	00	Id.	
295	Trombe con occhiello e sottopancia da finimento di rinforzo	4	50	Id.	

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare		Annotazioni	Numero di categoria nuovo
296	Briglie da finimento a stanghe, per carretta per munizioni.	22	55	Variante	85
297	Briglie da finimento di rinforzo, per carretta per munizioni	15	50	Id.	86
298				Abolita	
299	Coregge d'unione di finimenti, per carretta per munizioni	1	50	Variante	110
300	Finimenti a stanghe, per carretta per munizioni	82	85	Id.	139
301	Finimenti di rinforzo, per carretta per munizioni	47	35	Id.	141
302	Redini corte da finimento a stanghe, per carretta per munizioni.	1	35	Id.	170
303	Redini lunghe da finimento, per carretta per munizioni (paio)	8	95	Id.	175
304	Redini corte da finimento di rinforzo, per carretta per munizioni	1	75	Id.	171
305	Reggi-petto da finimento di rinforzo . .	3	60	Id.	180
306				Abolita	
307				Id.	
308	Brache complete da finimento, per vettura da posta.	13	60	Variante	79
309	Brache da finimento, per vettura da posta.	6	00	Id.	81

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare L.	C.	Annotazioni	Numero
310	Briglie da finimento, per vettura da posta	25	00	Variante	
261*bis*	Coregge d'unione di braca coi portastanghe	1	00	Id.	
262*bis*	Sellini a basto	15	00	Id.	
263*bis*	Finimenti a redini lunghe, per vettura da posta	79	75	Id.	
264*bis*	Freni (*strik*)	2	00	Id.	
265*bis*	Groppiere da finimento, per vettura da posta	4	00	Id.	
266*bis*				Abolita	
267*bis*				Id.	
268*bis*	Petti da finimento, per vettura da posta	8	75	Variante	
269*bis*				Abolita	
270*bis*				Id.	
271*bis*	Redini lunghe da finimento, per vettura da posta (paio)	7	50	Variante	
272*bis*				Abolita	
273*bis*	Reggi-petto da finimento, per vettura da posta	2	90	Variante	
274*bis*				Abolita	
275*bis*	Sellini completi a basto	16	50	Variante	
276*bis*	Soprane e reggi-braca da finimento, per vettura da posta	0	80	Id.	

Numero di categoria vecchio	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo regolamentare L.	Prezzo regolamentare C.	Annotazioni	Numero di categoria nuovo
277*bis*				Abolita	
278*bis*	Testiere di briglia da finimento a redini lunghe	7	80	Variante	228
279*bis*	Tirelle con catena da finimento, per vettura da posta.	3	50	Id.	232
	MODELLO REGOLAMENTARE				
	OGGETTI COMUNI ED ACCESSORI.				
478	Coperte sottosella	36	00	Variante	105

III.

BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO

76 **Bardatura completa a sella.**

- 1 Briglia da bardatura a sella.
- 1 Coperta sotto-sella.
- 1 Groppiera di cuoio nero.
- 1 Pettorale da bardatura a sella.
- 1 Reggi-pettorale da bardatura a sella.
- 1 Sella completa a cuscinetto.
- 1 Soprafasce da sella.

78 **Bastello completo.**

- 1 Bastello.
- 1 Riscontro da sella alla dragona, da bastello, ed anteriore da sellino.
- 1 Sottopancia da bastello e da straccale.

79 **Braca completa da finimento per vettura da posta.**

- 1 Braca da finimento per vettura da posta.
- 2 Coregge d'unione di braca coi porta-stanghe.
- 1 Groppiera da finimento per vettura da posta.
- 2 Soprane e reggi-braca da finimento per vettura da posta.

84 **Briglia da bardatura a sella.**

- 1 Barbozzale.
- 1 Filetto di ferro da briglia.

Segue **Briglia da bardatura a sella.**

1 Morso da briglia di bardatura a sella.

2 Redini di briglia da bardatura a sella (paio).

1 Testiera di briglia da bardatura a sella e per pariglia montata.

1 Testiera di filetto da briglia.

85 **Briglia da finimento a stanghe per carretta per munizioni.**

1 Barbozzale.

1 Morso snodato.

1 Redina corta da finimento a stanghe per carretta per munizioni.

1 Redini di briglia da finimento a stanghe e di rinforzo (paio).

1 Redini lunghe da finimento per carretta per munizioni (paio).

1 Testiera di briglia da finimento a stanghe e di rinforzo.

86 **Briglia da finimento di rinforzo per carretta per munizioni.**

1 Barbozzale.

1 Coreggia d'unione di finimenti per carretta per munizioni.

1 Morso snodato.

Segue **Briglia da finimento di rinforzo per carretta per munizioni.**

1 Redina corta da finimento di rinforzo per carretta per munizioni.

1 Redini di briglia da finimento a stanghe e di rinforzo.

1 Testiera di briglia da finimento a stanghe e di rinforzo.

87 **Briglia da finimento per carretta da battaglione.**

1 Filetto di ferro da briglia da finimento per carretta da battaglione.

1 Guinzaglio da briglia.

1 Redini di briglia da finimento a stanghe e di rinforzo (paio).

1 Testiera di briglia da finimento a stanghe e di rinforzo.

88 **Briglia da finimento per cavallo montato.**

1 Barbozzale.

1 Filetto di ferro da briglia.

1 Morso con guardia.

2 Redini di briglia da finimento per pariglia montata (paio).

1 Testiera di briglia da bardatura a sella e per pariglia montata.

1 Testiera di filetto da briglia.

	BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO
89	**Briglia da finimento per cavallo sottomano.** 1 Barbozzale. 1 Morso snodato. 1 Redini di briglia da finimento per pariglia montata (paio). 1 Testiera di briglia da bardatura a sella per pariglia montata.
90	**Briglia da finimento per vettura da posta.** 1 Barbozzale. 1 Filetto di ferro da briglia. 1 Freno (*strik*). 1 Morso con guardia. 1 Redini lunghe da finimento per vettura da posta (paio). 1 Testiera da briglia da finimento a redini lunghe. 1 Testiera di filetto da briglia.
91	**Briglia, senza redini, da finimento a redini lunghe per pariglia.** 1 Barbazzale. 1 Filetto di ferro da briglia. 1 Freno (*strik*). 1 Morso con guardia. 1 Testiera di briglia da finimento a redini lunghe. 1 Testiera di filetto da briglia.

	BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO
101	**Collare completo da finimento a redini lunghe per pariglia.**
	2 Ciappe con anello reggi-redini, da collare.
	1 Collare.
	1 Coreggia d'unione di stecche da collare.
	1 Porta catena da collare.
	2 Stecche da collare di finimento per pariglia.
	2 Strisce da legare finimenti.
102	**Collare completo da finimento a stanghe.**
	2 Catene da collare.
	1 Collare.
	1 Coreggia d'unione di stecche da collare.
	2 Stecche da collare di finimento a stanghe.
103	**Collare completo da finimento per pariglia montata.**
	1 Ciappa con fibbia, da collare.
	1 Collare.
	1 Coreggia d'unione di stecche da collare.
	1 Porta catena da collare.
	2 Stecche da collare di finimento per pariglia.
	2 Strisce da legare finimenti.
126	**Finimento a collare, di cuoio maschereccio, per cavallo montato.**
	1 Braca di cuoio maschereccio.
	1 Briglia da finimento per cavallo montato.

Segue **Finimento a collare, di cuoio maschereccio, per cavallo montato.**

1 Collare completo da finimento per pariglia montata.

2 Coregge reggi-false tirelle da collare, di cuoio maschereccio.

2 Posole da finimento a collare, di cuoio maschereccio.

1 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio maschereccio.

1 Sella completa alla dragona.

1 Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio maschereccio.

2 Tirelle con false-tirelle da finimento a collare.

1 Tromba con occhiello e riscontro, di cuoio maschereccio.

1 Tromba con occhiello e sotto-pancia, di cuoio maschereccio.

127 **Finimento a collare, di cuoio maschereccio, per cavallo sottomano.**

1 Astuccio porta-frusta, con coreggie, per finimento.

1 Braca di cuoio maschereccio.

1 Briglia da finimento per cavallo sottomano.

1 Collare completo da finimento per pariglia montata.

2 Coregge reggi-false tirelle da collare, di cuoio maschereccio.

2 Posole da finimento a collare, di cuoio maschereccio.

Segue **Finimento a collare, di cuoio maschereccio, per cavallo sottomano.**

1 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio maschereccio.

1 Sellino completo porta-valigia.

1 Soprane (paio) con cuscinetto di cuoio maschereccio.

2 Tirelle con false tirelle da finimento a collare.

1 Tromba con occhiello e riscontro, di cuoio maschereccio.

1 Tromba con occhiello e sottopancia, di cuoio maschereccio.

128 **Finimento a collare, di cuoio nero, per cavallo montato.**

1 Braca di cuoio nero.

1 Briglia da finimento per cavallo montato.

1 Collare completo da finimento per pariglia montata.

1 Coperta sottosella.

2 Coregge reggi-false tirelle da collare, di cuoio nero.

1 Groppiera di cuoio nero.

2 Posole da finimento a collare, di cuoio nero.

1 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio nero.

1 Sella completa a cuscinetto.

1 Soprafasce da sella.

1 Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio nero.

2 Tirelle con false tirelle da finimento a collare.

Segue **Finimento a collare, di cuoio nero, per cavallo montato.**

1 Tromba con occhiello e riscontro, di cuoio nero.

1 Tromba con occhiello e sottopancia, di cuoio nero.

129 **Finimento a collare, di cuoio nero, per cavallo sottomano.**

1 Astuccio porta-frusta, con coregge, per finimento.

1 Braca di cuoio nero.

1 Briglia da finimento per cavallo sottomano.

1 Collare completo di finimento per pariglia montata.

2 Coregge reggi-false tirelle da collare, di cuoio nero.

2 Posole da finimento a collare, di cuoio nero.

2 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio nero.

1 Sopradorso di cuoio nero.

1 Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio nero.

2 Tirelle con false-tirelle da finimento a collare.

1 Tromba con occhiello e riscontro, di cuoio nero.

1 Tromba con occhiello e sottopancia, di cuoio nero.

130 **Finimento a petto con braca, di cuoio maschereccio, per cavallo montato.**

1 Braca di cuoio maschereccio.

1 Briglia da finimento per cavallo montato.

1 Petto di cuoio maschereccio.

2 Posole da finimento a petto con braca, di cuoio maschereccio.

Segue **Finimento a petto con braca, di cuoio mascherecclo, per cavallo montato.**

1 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio maschereccio.

1 Reggi-petto di cuoio maschereccio.

1 Reggi-tirelle biforcato di cuoio maschereccio.

1 Sella completa alla dragona.

1 Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio maschereccio.

2 Tirelle con false tirelle da finimento a petto con braca.

1 Tromba con occhiello e riscontro, di cuoio maschereccio.

1 Tromba con occhiello e sottopancia, di cuoio maschereccio.

131 **Finimento a petto con braca, di cuoio maschereccio, per cavallo sottomano.**

1 Astuccio porta frusta, con corregge, per finimento.

1 Braca di cuoio maschereccio.

1 Briglia da finimento per cavallo sottomano.

1 Petto di cuoio maschereccio.

2 Posole da finimento a petto con braca, di cuoio maschereccio

1 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio maschereccio.

1 Reggi-petto di cuoio maschereccio.

1 Reggi-tirelle biforcato di cuoio maschereccio.

Segue **Finimento a petto con braca, di cuoio maschereccio, per cavallo sottomano.**

1 Sellino completo porta valigia.

1 Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio maschereccio.

2 Tirelle con false tirelle da finimento a petto con braca.

1 Tromba con occhiello e riscontro, di cuoio maschereccio.

1 Tromba con occhiello e sottopancia, di cuoio maschereccio.

132 **Finimento a petto con braca, di cuoio nero, per cavallo montato.**

1 Braca di cuoio nero.

1 Briglia da finimento per cavallo montato.

1 Coperta sottosella.

2 Coregge reggi-false e tirelle da petto, di cuoio nero.

1 Groppiera di cuoio nero.

1 Petto di cuoio nero.

2 Posole da finimento a petto con braca, di cuoio nero.

1 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio nero.

1 Reggi-petto di cuoio nero.

1 Reggi-tirelle biforcato di cuoio nero.

1 Sella completa a cuscinetto.

1 Soprafasce da sella.

Segue **Finimento a petto con braca, di cuoio nero, per cavallo montato.**

1 Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio nero.
2 Tirelle con false tirelle da finimento a petto con braca.
1 Tromba con occhiello e riscontro, di cuoio nero.
1 Tromba con occhiello e sottopancia, di cuoio nero.

133 **Finimento a petto con braca, di cuoio nero, per cavallo sottomano.**

1 Astuccio porta frusta, con coregge, per finimento.
1 Braca di cuoio nero.
1 Briglia di finimento per cavallo sottomano.
2 Coregge reggi-false tirelle da petto, di cuoio nero
1 Petto di cuoio nero.
2 Posole da finimento a petto con braca, di cuoio nero.
2 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio nero.
1 Reggi-petto di cuoio nero.
1 Reggi-tirelle biforcato di cuoio nero.
1 Sopradorso di cuoio nero.
1 Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio nero.
2 Tirelle con false tirelle da finimento a petto con braca.
1 Tromba con occhiello e riscontro, di cuoio nero.
1 Tromba con occhiello e sotto-pancia, di cuoio nero.

134 **Finimento a petto, di cuoio nero, per cavallo montato.**

1 Briglia da finimento per cavallo montato.
1 Coperta sottosella.
1 Groppiera di cuoio nero.
1 Petto di cuoio nero.
1 Reggi-petto di cuoio nero.
1 Reggi-tirelle biforcato di cuoio nero.
1 Sella completa a cuscinetto.
1 Soprafascce da sella.
2 Tirelle da finimento a petto.
1 Tromba con occhiello e riscontro, di cuoio nero.
1 Tromba con occhiello e sotto pancia, di cuoio nero.

135 **Finimento a petto, di cuoio nero, per cavallo sottomano.**

1 Astuccio porta frusta, con coregge, per finimento.
1 Briglia da finimento per cavallo sottomano.
1 Groppiera di cuoio nero.
1 Petto di cuoio nero.
1 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio nero.
1 Reggi-petto di cuoio nero.
1 Reggi-tirelle biforcato di cuoio nero.
1 Sopradorso di cuoio nero.
2 Tirelle da finimento a petto.

Segue **Finimento a petto, di cuoio nero, per cavallo sottomano.**

1 Tromba con occhiello e riscontro, di cuoio nero.

1 Tromba con occhiello e sottopancia, di cuoio nero.

136 **Finimento a redini lunghe per pariglia.**

2 Brache di cuoio mascherecccio.

2 Briglie, senza redini, da finimento a redini lunghe per pariglia.

2 Collari completi da finimento a redini lunghe per pariglia.

4 Posole da finimento a collare, di cuoio maschereccio.

1 Redini lunghe per pariglia (paio).

2 Reggi braca e reggi-trombe di cuoio maschereccio.

2 Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio maschereccio.

2 Straccali completi.

4 Tirelle da finimento a collare.

2 Trombe con occhiello e riscontro, di cuoio maschereccio.

2 Trombe con occhiello e sottopancia, di cuoio maschereccio.

137 **Finimento a redini lunghe per vettura da posta.**

1 Braca completa da finimento, per vettura da posta.

Segue **Finimento a redini lunghe per vettura da posta.**

1 Briglia da finimento per vettura da posta.

1 Coreggia d'unione di staffe reggi-stanghe.

1 Petto da finimento per vettura da posta.

1 Reggi-petto da finimento per vettura da posta.

1 Sellino completo a basto.

2 Staffe reggi-stanghe per vettura da posta.

2 Tirelle con catena da finimento per vettura da posta.

138 **Finimento a stanghe per carretta da battaglione.**

1 Bastello completo.

1 Braca da finimento a stanghe.

1 Briglia da finimento per carretta da battaglione.

1 Collare completo da finimento a stanghe.

2 Corregge d'unione di sottopancia colle stanghe.

1 Coreggia di collegamento di porta stanghe.

1 Groppiera di cuoio maschereccio.

1 Porta-stanghe.

1 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio maschereccio.

1 Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio maschereccio.

1 Sottopancia da stanghe.

139 **Finimento a stanghe per carretta per munizioni.**

1 Bastello completo.

1 Braca da finimento a stanghe.

1 Briglia da finimento a stanghe, per carretta per munizioni.

1 Collare completo da finimento a stanghe.

2 Coregge d'unione di sottopancia colle stanghe.

1 Coreggia di collegamento di porta-stanghe.

1 Groppiera di cuoio mascherecccio.

1 Porta-stanghe.

1 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio mascherecccio.

1 Soprane (paio) con cuscinetto, di cuoio mascherecccio.

1 Sottopancia da stanghe.

140 **Finimento di rinforzo per carretta da battaglione.**

1 Briglia da finimento per carretta da battaglione.

1 Groppiera di cuoio mascherecccio.

1 Petto da finimento di rinforzo.

1 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio mascherecccio.

1 Reggi-petto da finimento di rinforzo.

1 Sopradorso di cuoio mascherecccio.

Segue **Finimento di rinforzo per carretta da battaglione.**

2 Tirelle con catena da finimento di rinforzo.

1 Tromba con occhiello e riscontro da finimento di rinforzo.

1 Tromba con occhiello e sottopancia da finimento di rinforzo.

141 **Finimento di rinforzo per carretta per munizioni.**

1 Briglia da finimento di rinforzo, per carretta per munizioni.

1 Groppiera di cuoio maschereccio.

1 Petto da finimento di rinforzo.

1 Reggi-braca e reggi-trombe di cuoio maschereccio.

1 Reggi-petto da finimento di rinforzo.

1 Sopradorso di cuoio maschereccio.

2 Tirelle con catena di finimento di rinforzo.

1 Tromba con occhiello e riscontro da finimento di rinforzo.

1 Tromba con occhiello e sottopancia da finimento di rinforzo.

177 **Redini lunghe per pariglia (palo).**

1 Anello scorrevole di redini lunghe per pariglia.

2 Coppie di mezze redini lunghe per pariglia.

1 Riscontro d'unione da redini lunghe per pariglia.

BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO

195 **Sella a cuscinetto.**

1 Arcione ferrato con seggio da sella a cuscinetto.

1 Controcinghia con riscontri da sella a cuscinetto.

1 Cuscinetto da sella, con quartieri.

1 Riscontro di groppiera da sella a cuscinetto.

196 **Sella alla dragona.**

1 Cuscino da sella alla dragona.

1 Fusto ferrato da sella alla dragona.

4 Riscontri doppi da sella alla dragona.

1 Seggio da sella alla dragona, con quartieri ed appoggi.

197 **Sella completa a cuscinetto.**

1 Cappelletto da fonde.

1 Cinghia da sella a cuscinetto.

2 Coregge per corde a foraggio.

2 Coregge per fonde.

5 Coregge per pastrano e valigia, di cuoio nero.

2 Fonde.

1 Sella e cuscinetto.

2 Staffe.

2 Staffili di cuoio nero.

198 **Sella completa alla dragona.**

1 Cinghia da sella alla dragona.

3 Correggе per pastrano da sella alla dragona.

1 Involgi pastrano.

Segue **Sella completa alla dragona.**

1 Riscontro da sella alla dragona, da bastello, ed anteriore da sellino.
1 Sella alla dragona.
2 Staffe.
2 Staffili di cuoio naturale.

200 **Sellino completo a basto.**

1 Sellino a basto.
1 Sottopancia da sellino.

201 **Sellino completo porta valigia.**

2 Coregge per pastrano e valigia, di cuoio nero.
1 Copri-valigia da sellino.
1 Riscontro da sella alla dragona, da bastello, ed anteriore da sellino.
1 Riscontro da straccale e posteriore da sellino.
1 Sellino porta-valigia.
1 Sottopancia da sellino.

225 **Straccale completo.**

1 Riscontro da straccale e posteriore da sellino.
1 Sottopancia da bastello e da straccale.
1 Straccale.

227 **Testiera di briglia da bardatura a sella, e per pariglia montata.**

1 Frontale da briglia.
1 Museruola da briglia.

BARDATURE E FINIMENTI PER TRAINO DEL CARREGGIO

Segue **Testiera di briglia da bardatura a sella, e per pariglia montata.**

- 2 Sguance da briglia.
- 1 Sopracapo da briglia.
- 1 Sottogola da briglia.

228 **Testiera di briglia da finimento a redini lunghe.**

- 1 Frontale da briglia.
- 1 Museruola da briglia.
- 2 Sguance con paraocchi da briglia.
- 1 Sopracapo da briglia con paraocchi.
- 1 Sottogola da briglia da finimento a redini lunghe.

229 **Testiera di briglia da finimento a stanghe e di rinforzo.**

- 1 Frontale da briglia.
- 1 Museruola da briglia.
- 2 Sguance con paraocchi da briglia.
- 1 Sopracapo da briglia con paraocchi.
- 1 Sottogola da briglia.

N. **162**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 108). — **Circa l'applicazione della nota che fa seguito all'articolo 1° dell'elenco B delle imperfezioni fisiche ed infermità esimenti dal servizio militare.** — 10 ottobre.

Volendo facilitare la pratica applicazione della nota che fa seguito al 1° articolo dell'Elenco B delle imperfezioni fisiche ed infermità esimenti dal servizio militare, approvato col Regio Decreto del dì 8 settembre ultimo scorso N. 382, questo Ministero stima opportuno di pubblicare la seguente tabella, di cui le autorità militari potranno avvalersi nel procedere alle rassegne speciali degli inscritti di leva, nonchè alle rassegne di rimando di quei militari ai quali, ai termini dell'art. 721 del regolamento sul reclutamento quale fu modificato con l'art. 2° del citato R. Decreto, è applicabile l'anzidetto elenco B.

Il Ministro — Ferrero.

TABELLA *dei rapporti fra le diverse stature e la perimetria toracica degli inscritti per l'applicazione della nota all'articolo 1 dell'Elenco* B *delle imperfezioni fisiche ed infermità esimenti dal servizio militare* (*R. D. 8 settembre 1881*).

STATURA	DA DICHIARARSI IDONEI	DA RIFORMARSI	DA DICHIARARSI RIVEDIBILE ALLA LEVA VENTURA	DA RINVIARSI ALLA SESSIONE COMPLETIVA DELLA LEVA IN CORSO
Meno di 1.60 ovvero 1.60	Cent. 80 o più	Cent. 75 o meno	Da più di Cent. 75 a meno di 78	Da più di Cent. 78 a meno di 80
1.61	id. 80 1[2 id.	id. 75 1[2 id.	id. 75 1[2 id. 78 1[2	id. 78 1[2 id. 80 1[2
1.62	id. 81 id.	id. 76 id.	id. 76 id. 79	id. 79 id. 81
1.63	id. 81 1[2 id.	id. 76 1[2 id.	id. 76 1[2 id. 79 1[2	id. 79 1[2 id. 81 1[2
1.64	id. 82 id.	id. 77 id.	id. 77 id. 80	id. 80 id. 82
1.65	id. 82 1[2 id.	id. 77 1[2 id.	id. 77 1[2 id. 80 1[2	id. 80 1[2 id. 82 1[2
1.66	id. 83 id.	id. 78 id.	id. 78 id. 81	id. 81 id. 83
1.67	id. 83 1[2 id.	id. 78 1[2 id.	id. 78 1[2 id. 81 1[2	id. 81 1[2 id. 83 1[2
1.68	id. 84 id.	id. 79 id.	id. 79 id. 82	id. 82 id. 84
1.69	id. 84 1[2 id.	id. 79 1[2 id.	id. 79 1[2 id. 82 1[2	id. 82 1[2 id. 84 1[2
1.70	id. 85 id.	id. 80 id.	id. 80 id. 83	id. 83 id. 85
1.71	id. 85 1[2 id.	id. 80 1[2 id.	id. 80 1[2 id. 83 1[2	id. 83 1[2 id. 85 1[2
1.72	id. 86 id.	id. 81 id.	id. 81 id. 84	id. 84 id. 86

1.73	id. 86 1|2 id.	id. 81 1|2 id.	id. 81 1|2 id. 84 1|2	id. 84 1|2 id. 86 1|2
1.74	id. 87 id.	id. 82 id.	id. 82 id. 85	id. 85 id. 87
1.75	id. 87 1|2 id.	id. 82 1|2 id.	id. 82 1|2 id. 85 1|2	id. 85 1|2 id. 87 1|2
1.76	id. 88 id.	id. 83 id.	id. 83 id. 86	id. 86 id. 88
1,77	id. 88 1|2 id.	id. 83 1|2 id.	id. 83 1|2 id. 86 1|2	id. 86 1|2 id. 88 1|2
1.78	id. 89 id.	id. 84 id.	id. 84 id. 87	id. 87 id. 89
1.79	id. 89 1|2 id.	id. 84 1|2 id.	id. 84 1|2 id. 87 1|2	id. 87 1|2 id. 89 1|2
1.80	id. 90 id.	id. 85 id.	id. 85 id. 88	id. 88 id. 90
1.81	Più di 90 Cent.	id. 85 1|2 id.	id. 85 1|2 id. 88 1|2	id. 88 1|2 fino a 90
1.82	Più di 90 id.	id. 86 id.	id. 86 id. 89	id. 89 id. 90
1.83	Più di 90 id.	id. 86 1|2 id.	id. 86 1|2 id. 89 1|2	id. 89 1|2 id. 90
1.84	Più di 90 id.	id. 87 id.	id. 87 id. 90	
1.85	Più di 90 id.	id. 87 1|2 id.	id. 87 1|2 fino a 90	
1,86	Più di 90 id.	id. 88 id.	id. 88 id. 90	
1.87	Più di 90 id.	id. 88 1|2 id.	id. 88 1|2 id. 90	
1.88	Più di 90 id.	id. 89 id.	id. 89 id. 90	
1.89	Più di 90 id.	id. 89 1|2 id.		
1.90	Più di 90 id.	id. 90 id.		

N. **163**. — FERROVIE (Nota N. 133). — **Cambiamento di denominazione della stazione di Pioppe di Malfolle delle ferrovie dell'Alta Italia**. — 11 ottobre.

Si rende noto che dall'11 ottobre corrente la stazione di Pioppe di Malfolle, sulla linea Bologna-Pistoia, cambierà l'attuale sua denominazione in quella di *Pioppe di Salvaro.*

E però nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, si dovrà sostituire alla attuale denominazione di *Pioppe di Malfolle* nella parte 1ª, lettera P, ed alla parte III, tavola N. 32, ove la suddetta stazione trovasi inscritta la denominazione di *Pioppe di Salvaro.*

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 37. Pubblicato il 23 ottobre 1881. Parte I.

OTTOBRE 16. — Sostituzione della tabella VI del Regio Decreto 31 maggio 1874 relativa agli assegni di primo corredo, *pag* 497.
» 17. — La stazione di Montalboddo assume il nome di Ostra, *pag*. 500.
» 17. — Raccomandazioni circa l'uso dei telegrammi di Stato, *pag* 500.
» 18. — Aggiunte e varianti all'Estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio (Edizione 1878), *pag*. 501.
» 19. — Fregi pei chepi e pei berretti degli ufficiali medici della milizia territoriale, *pag*. 502.
» 20. — Distanze chilometriche a compimento della rete della Sardegna, *pag*. 502.

Atto N. **164**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 57). — **Sostituzione della Tabella VI del Regio Decreto 31 maggio 1874 relativa agli assegni di primo corredo.** — 16 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regio decreto 31 maggio 1874, che approva le disposizioni per l'eseguimento della legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegnamenti fissi del regio esercito (*Atto* 106-1874).

Vista la legge 22 luglio 1881 n. 328, che stabilisce nuove tariffe per gli assegni di primo corredo in luogo di quelle determinate dallo *Specchio 14* della citata legge 19 marzo 1874. (*Atto* 124-1881);

Visto il Nostro decreto in data 14 agosto 1881, che regolarizza precedenti riduzioni negli assegni di primo corredo e chiarisce la decorrenza delle nuove tariffe (*Atto* 144-1881);

Sulla proposta del Ministro della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Alla *Tabella VI*, e relative *Disposizioni di massima* del regio decreto 31 maggio 1874, che regolano gli assegni di primo corredo, sono sostituite la *Tabella* e le *Disposizioni di massima* annesse al presente, e d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra, che s'intenderanno avere vigore dal 17 agosto 1881.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, li 25 settembre 1881.

UMBERTO FERRERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 34. *Atto* N. 150, pag. 395, riga 22. — *ove dice*: prima che le cure di malattie, *leggasi invece*: prima che le malattie.

Dispensa N. 36, *Atto* N. 162, pag. 494, 495 — Tabella dei rapporti fra le diverse stature ecc. 1ª riga delle colonne 4ª e 5ª, *ove dice*: Da più di centimetri, *leggasi*: Da centimetri.

TABELLA VI.

Assegni di 1° corredo.

(Specchio n. 14 della legge).

Esercito permanente e milizia mobile	Truppa a piedi Fanteria, artiglieria da fortezza, operai d'artiglieria, genio, compagnie di sanità	Truppa a cavallo Cavalleria, artigl. da campagna, treno
Per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente, esclusi i carabinieri:		
a) Per assegno di 1° corredo, cioè per la prima vestizione degli individui	90	135
b) Per la manutenzione del materiale di corredo raccolto nei magazzini dei corpi e distretti	20	20
Per ogni individuo ascritto all'arma dei carabinieri	190	440
Per ogni individuo di prima o di seconda categoria dello esercito permanente o della milizia mobile chiamato sotto le armi:		
Per mobilitazione	45	45
Per l'istruzione	15	15

Milizia territoriale.

Per ogni individuo chiamato sotto le armi in tempo di guerra	L. 30
Per ogni individuo chiamato per l'istruzione	» 5

Avvertenze.

1.° Gli uomini dell'esercito permanente che passano da una ad altra arma, nella quale l'assegno di 1.° corredo è maggiore, hanno diritto alla differenza.

2.° Gli allievi carabinieri ricevono soltanto l'assegno di L. 90; la differenza è loro dovuta quando passano carabinieri effettivi.

3.° Gli inscritti di 2ª categoria chiamati alle armi per istruzione eguale a quella degli uomini di 3ª categoria, hanno diritto a L. 5 di assegno di primo corredo.

Disposizioni di massima.

§ 1. Gli assegni di primo corredo stabiliti per l'*esercito permanente* e per la *milizia mobile* sono ai corpi dovuti per ogni individuo incorporato:

a) come inscritto di leva di 1ª categoria;

b) come volontario o come ammesso al servizio in seguito al passaggio dalla 3ª o 2ª alla 1ª categoria, esclusi i surrogati di fratello allorchè l'assegno fu già concesso per il surrogante;

c) come riammesso al servizio dopo essere stato trasferito nella milizia territoriale;

d) infine per ogni individuo di 1ª categoria a un congedo illimitato e per ogni individuo di 2ª categoria chiamato temporaneamente sotto le armi per mobilitazione o per istruzione.

§ 2. Gli assegni di primo corredo per la *milizia territoriale* spettano ai corpi per ogni individuo ascritto alla milizia, chiamato temporaneamente sotto le armi in tempo di guerra od in tempo di pace per istruzione.

§ 3. Il diritto pei corpi a richiedere gli assegni di primo corredo è determinato dalla variazione di arrivo degli individui sotto le armi.

Per gli individui dell'esercito permanente che passano ad altra arma, nella quale l'assegno di primo corredo sia maggiore, il diritto alla differenza tra lo assegno già concesso e quello dovuto è determinato dalla variazione del passaggio.

§ 4. Per gli uomini incorporati nell'esercito permanente con obbligo di *servizio continuativo*, i quali venissero, per qualunque motivo, a cessare dal servizio o fossero promossi ufficiali prima di aver compiuto un anno di ferma sotto le armi, l'assegno di primo corredo dev'essere dai corpi restituito allo Stato nelle proporzioni seguenti:

a) la somma totale, se la cessazione avviene nei primi tre mesi di servizio;

b) la metà se avviene nel periodo degli altri nove mesi.

Nello stesso modo va pure restituita la differenza d'assegno di primo corredo pei trasferiti da una ad altra arma, ogni qualvolta gli individui, pei quai è accordata, non compiano un anno di servizio nell'arma cui sono stati trasferiti.

Per determinare le quote proporzionali che si debbono restituire, si tiene per base: per l'assegno, la data della prima incorporazione; per la differenza d'assegno la data della variazione di passaggio che ne motivò la concessione. I periodi di tempo stabiliti per le restituzioni si considerano compiuti alle corrispondenti date dei mesi successivi; nel computare il tempo di servizio deve però essere detratto il tempo, che, a termini di legge, non è computato nella ferma.

§ 5. Per gli uomini chiamati alle armi *solo temporaneamente* per mobilitazione (sia dell'esercito permanente, sia della milizia mobile o della milizia territoriale), gli assegni di prima corredo sono restituiti:

a) per metà se gli uomini, avendo ricevuto il corredo militare, vengono licenziati dal servizio entro i primi trenta giorni dalla loro presentazione;

b) per intero, se vengono licenziati senza aver ricevuto il corredo militare.

Per quelli chiamati alle armi solo per istruzione, gli assegni debbono essere restituiti, e per intero, solo quando siano licenziati senza aver ricevuto il corredo militare.

§ 6. L'assegno di L. 20 stabilito per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi e distretti, costituisce un fondo comune inscritto in bilancio, che il Ministro della guerra, con suo decreto, ripartisce fra le amministrazioni dei corpi in proporzione dei loro bisogni per la manutenzione del materiale raccolto nei rispettivi magazzini.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **165**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 45). — **La stazione di Montalboddo assume il nome di Ostra**. — 17 ottobre.

La stazione dei carabinieri reali stabilita nel già comune di Montalboddo, provincia di Ancona, — compagnia di Ancona, — legione di Bologna, assume il nome di Ostra.

Il Ministro — FERRERO.

N. **166**. — CORRISPONDENZA (Nota N. 12). — **Raccomandazioni circa l'uso dei telegrammi di Stato**. — 17 ottobre.

Il Ministero dei lavori pubblici con sua recente circolare osserva che la corrispondenza telegrafica di Stato dal 1876 in

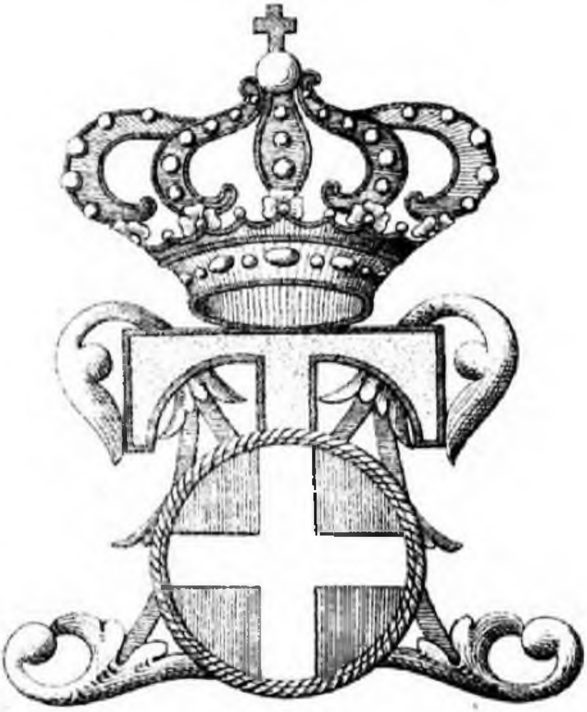

Roma

poi è in notevole e costante aumento con danno della corrispondenza privata, e in adempimento dell'impegno preso in Parlamento, raccomanda la massima parsimonia nell'uso di essa.

Nel far nota tale raccomandazione alle autorità militari, il sottoscritto le invita ad attenervisi strettamente, facendo uso di telegrammi di Stato nei soli casi di assoluta necessità, cioè quando il servizio postale non bastasse, e procurando di esprimersi concisamente.

Il Ministro — Ferrero.

N. **167.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 181). — **Aggiunte e varianti all'Estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio (Edizione 1878).** — 18 ottobre.

Categoria	Numero	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
				L.	C.	
8ª	461	Anelli grandi.	N.	0	10	Variante
»	462	Anelli mezzani	»	0	08	Id.
»	463	Anelli piccoli.	»	0	06	Id.
»	470	Campanelle mezzo-tonde e grande	»	0	20	Id.
»	471	Campanelle mezzo-tonde mezzane	»	0	10	Id.
»	472	Campanelle mezzo-tonde piccole.	»	0	06	Id.
»	486	Fibbie doppie grandi	»	0	35	Abolita
»	488	Fibbie doppie piccole	»	0	15	Id.
»	492	Fibbioni.	»	0	30	Variante
»	493	Fibbioni piccoli	»	0	20	Abolita
»	542	Anelli quadri di pakfond, piccoli	»	0	35	Aggiunta
»	543	Anelli quadri grandi	»	0	20	Id.
»	544	Anelli quadri piccoli	»	0	06	Id.
»	545	Campanelle ovali con camerelle	»	0	40	Id.
»	546	Campanelle trapezie	»	0	25	Id.
»	547	Fibbie appiatite	»	0	35	Id.
»	548	Fibbie doppie di pakfond, piccole	»	0	80	Id.
»	549	Fibbie tonde	»	0	20	Id.
»	550	Anelli con voltoio e gancetto	»	0	40	Id.
»	461bis	Anelli con camerella	»	0	30	Id.

Il Ministro — Ferrero.

N. **168**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 232). — **Fregi pei chepì e pei berretti degli ufficiali medici della milizia territoriale**. — 19 ottobre.

Gli ufficiali medici della milizia territoriale, in luogo della stella prescritta per gli ufficiali medici dell'esercito permanente, porteranno sul chepì il fregio in metallo bianco stabilito per gli ufficiali della milizia territoriale ornato della croce rossa della convenzione di Ginevra, conforme all'annessa figura.

Lo stesso fregio, ricamato in argento con croce in seta rossa, sarà portato sul berretto dei sumentovati ufficiali medici.

Il Ministro — FERRERO.

N. **169**. — FERROVIE (N. 434). — **Distanze chilometriche a compimento delle rete della Sardegna**. — 20 ottobre.

Si rende noto che a compimento della tavola poliometrica complessiva, relativa alla rete della Sardegna è compresa nella parte IV^a del prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, negli spazi in bianco verticali delle stazioni di Terranova ed Ennas si dovranno inscrivere le seguenti distanze.

	Terranova	Ennas
Porto Torres	137	127
S. Giovanni	124	114
S. Giorgio	122	112
S. Orsola	121	111
Sassari	117	108
Caniga	114	104
Tissi Usini	110	100
Scala di Giocca	104	94
Campomela	99	90
Ploaghe	90	80
Ardara	81	71
Chilivani	71	61
Terranova	—	40

Negli spazi in bianco orizzontali poi delle stazioni di Ennas e Terranova si inscriveranno quelle appresso indicate.

	Ennas	Terranova
Monti	13	23
Berchidda	29	39
Oschiri	39	49
Ozieri	56	66
Chilivani	61	71
Mores	69	79
Torralba	82	92
Giave	88	97
Bonorva	95	105
Campeda	112	121
Macomer	120	130
Birori	130	140
Borore	133	143
Abbasanta	144	154
Paulilatino	151	160
Bauladu	161	171
Solarussa	170	180
Simaxis	173	183
Oristano	180	190
Marrubiù	198	208
Uras	206	216
Pabillonis	216	226
S. Gavino	224	233
Sanluri	230	240
Samassi	237	246
Serramanna	243	253
Villasor	248	258
Decimomannu	257	267
Assemini	261	271
Elmas	266	276
Cagliari	274	284
Uta	260	270
Siliqua	270	280
Musei	286	295
Iglesias	295	304

Il Ministro — Ferrero

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato il 29 ottobre 1881. **Parte 1.**

OTTOBRE 17. — Legge che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del regio esercito permanente, *pag.* 505.

» 17. — R. Decreto che stabilisce le modalità colle quali sono da applicarsi agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali del regio esercito permanente, *pag.* 509.

» 17. — R. Decreto che stabilisce le norme per il collocamento degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario e per la cessazione dalla medesima, *pag.* 514.

» 21. — Pagamento dell'indennità giornaliera di servizio isolato di cui al N. 35 *a*) del quadro C approvato col R. Decreto 27 marzo 1879, agli uomini di truppa non appartenenti al corpo invalidi e veterani, *pag.* 517.

» 26. — Sui trasferimenti di classe di militari con ferma temporanea in seguito ad interruzioni di servizio, *pag.* 518.

» 27. — Norme da seguirsi in occasione di proposte per le rassegne di rimando e speciali dei volontari di un anno, *pag.* 518.

Atto N. **170.** — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 3). — **Legge che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del regio esercito permanente.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 248, del 24 ottobre 1881; N. 435 (serie 3ª), della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.* — 17 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È stabilita per i tenenti generali e maggiori generali e per gli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e

---

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 33. *Atto* N. 147, pag. 385, § 77, 2ª riga — *dopo le parole*: purchè abbiano, *aggiungasi*: espiata metà della pena loro inflitta ed abbiano

Dispensa N. 37, pag. 499, riga 12. — *ove dice*: categoria a un congedo, *leggasi*: categoria in congedo; e nella riga 38, *invece di*: quai, *leggasi*: quali.

All'ultima errata-corrige contenuta nella dispensa N. 37, pag 497, va sostituita la seguente:

Dispensa N. 36, *Atto* N. 162, pag. 494, 495 — Tabella dei rapporti fra le diverse stature ecc. 1ª riga della colonna 5ª, *ove dice*: Da più di centimetri, *leggasi*: Da centimetri.

corpi dell'esercito permanente, esclusione fatta del corpo veterani ed invalidi, la posizione di servizio ausiliario.

Art. 2. La posizione di servizio ausiliario è assegnata con Regio Decreto agli ufficiali indicati nell'articolo precedente, i quali per età o per non possedere più tutte le qualità richieste per il servizio attivo nei corpi dell'esercito permanente sono giudicati meno atti a proseguire in questo servizio, ma conservano tuttavia attitudine a prestare uno dei servizi specificati all'art. 5.

Art. 3. Agli ufficiali in servizio ausiliario si applicano le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali dell'esercito permanente, con quelle modalità che saranno determinate con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato e sul conforme parere del Consiglio dei ministri.

Art. 4. Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario è computato per metà rispetto alla giubilazione ed alla riforma.

Il tempo però di servizio effettivo prestato in caso di guerra è computato per intero come per gli ufficiali in attività di servizio nell'esercito permanente.

Art. 5. Gli ufficiali in servizio ausiliario sono costantemente a disposizione del governo per essere all'occorrenza, e secondo la loro attitudine, chiamati a prestare uno dei servizi seguenti:

a) Servizi speciali per i quali non sono nell'attuale ordinamento del regio esercito stabiliti appositi personali;

b) Servizi propriamente territoriali in sostituzione di ufficiali in attività di servizio;

c) Servizi di milizia mobile e territoriale;

d) Servizi accessori presso l'esercito mobilitato;

e) Servizi di impieghi speciali nella milizia territoriale.

Art. 6. Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario di autorità gli ufficiali contemplati nella presente legge, i quali conservino l'attitudine ai servizi indicati all'art. 5 ed abbiano raggiunto i limiti d'età per ciascun grado qui sotto specificati:

	Per tutti gli ufficiali meno i carabinieri, i contabili e i veterinari	Carabinieri, contabili e veterinari
	ANNI	ANNI
Tenente generale. . . .	60	»
Maggior generale. . . .	55	»
Colonnello.	52	52
Tenente colonnello . . .	52	52
Maggiore	52	52
Capitano	45	50
Sublaterno	42	48

Possono parimenti essere collocati nella posizione di servizio ausiliario, dietro loro domanda, quegli ufficiali che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le vigenti leggi sulla giubilazione e quegli ufficiali superiori ed inferiori delle armi e corpi indicati all'articolo 1 che non siano stati compresi per due volte nelle liste d'avanzamento.

Art. 7. Agli ufficiali in servizio ausiliario spettano i sottoindicati assegnamenti sul bilancio del tesoro:

1° La pensione di ritiro secondo le leggi vigenti; ovvero tanti trentesimi (per gli ufficiali generali superiori e capitani), o tanti venticinquesimi (per gli ufficiali subalterni) del *minimum* della pensione stessa, quanti sono gli anni di servizio che contano all'atto del collocamento nella posizione di servizio ausiliario.

A questo assegnamento sono aggiunte le quote corrispondenti alle campagne di guerra fatte, computandole a termine delle leggi 27 giugno 1850, 19 luglio 1857 e 7 febraio 1865, anche quando si tratti di ufficiali che non contino gli anni di servizio richiesti per essere collocati a riposo.

In ogni caso l'assegno annuo, così dovuto a titolo di pensione all'ufficiale in servizio ausiliario, non potrà mai oltrepassare il *maximum* della pensione di ritiro del suo grado.

2° Sul bilancio della guerra un'annua indennità di lire:

1000 pei tenenti generali;
700 pei maggiori generali;
600 per gli ufficiali superiori;
500 pei capitani;
400 pei tenenti e sottotenenti.

Durante il tempo in cui gli ufficiali in servizio ausiliario sono chiamati a prestare uno dei servizi accennati all'art. 5, e per quel numero di giorni di tale servizio effettivamente prestato, l'indennità stabilita al N. 2 del presente articolo è aumentata per modo che, tenuto conto dell'assegno di pensione di cui al N. 1, essi ricevano un assegno complessivo pari allo stipendio (coi sessenni) degli ufficiali dello stesso grado e della stessa arma nell'esercito permanente.

In tal caso spettano pur loro le indennità eventuali fissate per gli ufficiali dell'esercito permanente.

Art. 8. Agli ufficiali che dalla posizione ausiliaria, d'autorità o a loro richiesta, siano definitivamente collocati a riposo o in riforma, sarà liquidata la pensione loro spettante secondo le vigenti leggi, tenuto conto del tempo di servizio passato nella posizione ausiliaria, giusta l'art. 4.

Alla pensione vitalizia determinata nel precedente alinea saranno aggiunte le quote corrispondenti al numero delle campagne di guerra fatte, computandole a termine di legge, ed inoltre sarà aggiunto l'aumento del quinto della pensione stessa, ove ne sia il caso, giusta l'art. 13 della legge 27 giugno 1850.

Quegli ufficiali che cessassero dal servizio ausiliario per rivocazione o per rimozione dal grado perderanno il diritto all'aumento di pensione di riposo per il tempo passato in servizio ausiliario.

Art. 9. La pensione alle vedove e l'assegno ai figli degli ufciali morti nella posizione di servizio ausiliario saranno computati nella proporzione stabilita dagli articoli 11 e 12 della legge 7 febbraio 1865, in base alla pensione definitiva di riposo a cui, a termini dell'articolo precedente, avrebbe avuto diritto l'ufficiale al momento della sua morte.

Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario.

Art. 10. Con Decreto Reale saranno stabilite le norme con le quali dovranno essere giudicate la non idoneità al servizio attivo nell'esercito permanente e l'attitudine a prestare i servizi propri degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.

Con lo stesso Decreto saranno pure stabilite le norme secondo le quali gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario ne dovranno essere tolti.

Art. 11. Nulla è innovato al disposto delle vigenti leggi sulle pensioni militari per quanto riguarda il diritto accordato agli ufficiali dell'esercito di chiedere il collocamento a riposo.

Disposizioni transitorie.

Art. 12. È fatta facoltà al Governo di assegnare la posizione di servizio ausiliario agli ufficiali collocati a riposo o in riforma dal 23 novembre 1880 al giorno della promulgazione della presente legge, i quali siano giudicati atti a prestare uno dei servizi specificati nell'articolo 5.

Art. 13. La restrizione di cui al comma 2° dell'art. 9 non sarà applicabile ai matrimoni contratti entro i due anni precedenti alla promulgazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 17 ottobre 1881.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **171.** — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 4). — **Reg. Decreto che stabilisce le modalità colle quali sono da applicarsi agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali del regio esercito permanente.** N. 439 (serie 3ª), della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.* — 17 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 17 ottobre 1881 N. 435 (serie 3ª), che stabilisce una posizione di servizio ausiliario per i tenenti generali e maggiori generali e per gli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi del regio esercito permanente, esclusione fatta del corpo veterani ed invalidi;

Vista la legge 25 maggio 1852, N. 1376, sullo stato degli ufficiali;

Viste le leggi 27 giugno 1850, N. 1049 e 7 febbraio 1865, N. 2143, sulle giubilazioni militari;

Vista la legge 31 luglio 1871, N. 393 (serie 2ª), relativa ai matrimoni degli ufficiali;

Visti i Regi Decreti 16 gennaio 1853 e 3 giugno 1874, N. 1967 (serie 2ª), sull'aspettativa e riforme degli ufficiali;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e sul parere conforme del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — *Disposizioni generali,*

Art. 1. La posizione di servizio ausiliario stabilita colla legge 17 ottobre 1881, N. 435 (serie 3ª), deve annoverarsi fra quelle indicate dall'articolo 4 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Art. 2. L'ufficiale in servizio ausiliario conserva il proprio grado, nè lo può perdere fuorchè per una delle cause indicate all'articolo 2 della legge sullo stato degli ufficiali, ferme le norme dalla stessa legge stabilite.

Art. 3. [illegible] posizione in servizio ausiliario l'ufficiale può [illegible]eamente passare a quella di servizio effettivo, e può passare definitivamente a quella di riforma, rivocazione o giubilazione.

Art. 4. Il temporaneo richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in servizio ausiliario è regolato dalle norme stabilite al Titolo III del presente Decreto.

Art. 5. Con altro Decreto Reale saranno stabilite le norme da osservarsi pel collocamento in posizione di servizio ausiliario di quegli ufficiali che trovinsi nelle condizioni volute dalla legge.

Collo stesso Decreto Reale saranno pure stabilite le norme per la cessazione dalla posizione di servizio ausiliario e per il conseguente passaggio a quella di riforma o giubilazione.

Art. 6. La rivocazione si applica agli ufficiali in servizio ausiliario per le cause di cui ai numeri 3 e 5 dell'articolo 27 della legge sullo stato degli ufficiali e colle norme dalla stessa legge stabilite.

TITOLO II. — *Dipendenza, facoltà e doveri degli ufficiali in servizio ausiliario.*

Art. 7. Gli ufficiali in servizio ausiliario dipendono direttamente dal Ministero della guerra se ufficiali generali, dai comandanti superiori dei distretti se ufficiali superiori, dai comandi dei distretti se ufficiali inferiori.

Essi ricevono dalle dette autorità militari gli avvisi e gli ordini che li riguardano, e dirigono le domande alle autorità stesse.

I colonnelli che siano più anziani dei comandanti superiori dei distretti, dipendono dai comandanti di divisione, ma ricevono la partecipazione degli ordini ed avvisi che li riguardano dai comandanti di divisione per mezzo degli stessi comandanti superiori dei distretti.

Art. 8. Le autorità militari indicate nell'articolo precedente esercitano sopra gli ufficiali in servizio ausiliario, posti sotto la loro dipendenza, la necessaria vigilanza e quando occorra riferiscono intorno ai medesimi, per via gerarchica, al Ministero della guerra per gli opportuni provvedimenti.

Art. 9. Gli ufficiali all'atto del loro collocamento in servizio ausiliario devono notificare il loro domicilio alle autorità miliari indicate nell'art. 7.

Nel caso di cambio di domicilio, devono darne immediato vviso alle autorità dalle quali cessano di dipendere, e alle utorità alla dipendenza delle quali passano.

Devono parimente notificare alle autorità dalle quali dipenono le assenze temporanee dal domicilio scelto quando duino oltre un mese.

Art. 10. Gli ufficiali in servizio ausiliario, che intendono rcarsi temporaneamente all'estero, devono chiederne, per via grarchica, l'autorizzazione al Ministero della guerra.

Art. 11. Gli ufficiali in servizio ausiliario possono contrarre mtrimonio senza obbligo di ottenerne la preventiva autorizzzione o di vincolare una rendita, a termini della legge 31 lglio 1871, N. 393 (serie 2ª).

Gli ufficiali ammogliatisi prima del loro collocamento nella psizione di servizio ausiliario avranno facoltà, dopo di essere stti collocati nella medesima, di svincolare, giusta l'art. 6 dla suddetta legge, la rendita assicurata all'atto del loro mtrimonio.

rt. 12. Alle vedove ed ai figli degli ufficiali ammogliatisi doo il loro collocamento nella posizione di servizio ausiliario, o ei due anni che precedettero tale collocamento, salvo l'eccezie stabilita dall'art. 13 della legge 17 ottobre 1881, N. 435 (sde 3ª), non compete alcuna pensione od assegno, salvo ch la morte dell'ufficiale sia avvenuta per causa di servizio, ne qual caso si applicano le vigenti leggi sulle pensioni.

rt. 13. Gli ufficiali in servizio ausiliario possono essere riverati negli ospedali militari od ammessi in cura negli stbilimenti balneari colle stesse norme stabilite per gli altri ubiali dell'esercito, pagando la retta giornaliera pei medesir stabilita, da ritenersi sull'importo dell'indennità annua.

t. 14. Pei viaggi degli ufficiali in servizio ausiliario sarano applicate le norme stabilite per gli ufficiali in aspettati o disponibilità dal § 14 al 19 inclusivo del Regolamento pern esecuzione della Convenzione 16 marzo 1870 circa i trasrti militari sulle ferrovie e sui laghi.

Art. 15. Gli ufficiali in servizio ausiliario quando non siano chiamati a prestare effettivo servizio possono vestire l'abito borghese. Vestiranno però l'uniforme quando intervengano, per ragione del loro grado, a feste o ricevimenti pubblici e nelle presentazioni ad autorità militari superiori.

Titolo III. — *Degli ufficiali in servizio ausiliario chiamati a prestare effettivo servizio*

Art. 16. La chiamata degli ufficiali in servizio ausiliario a prestare uno dei servizi accennati all'art. 5 della legge 17 ottobre 1881 N. 435 (serie 3ª), ha luogo per decreto ministeriale.

Art. 17. I servizi accennati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 5 della legge 17 ottobre 1881 N. 435 (serie 3ª) cui possonc essere chiamati, all'occorrenza, gli ufficiali in servizio ausiliario, sono principalmente i seguenti:

a) servizi presso i consigli di leva in qualità di delegat militari o di periti sanitari; servizi presso le stazioni ferroviarie o presso i luoghi d'imbarco o presso i relativi corsi d'istruzione; commissioni di rimonta; commissioni per la rivist dei quadrupedi requisibili; commissioni di esami presso l scuole militari; commissioni di esperienze.

b) servizi di comandati temporaneamente presso il M nistero della guerra, il corpo di stato maggiore, l'ufficio revisione delle matricole e contabilità dei corpi, l'istituto t pografico militare, i comandi di corpo d'armata, di division di presidio e di fortezza, le direzioni e gli stabilimenti d'a tiglieria e del genio, le direzioni di sanità e commissaria in occasione di lavori straordinari od in sostituzione di ufficiali dell'esercito attivo;

c) servizi temporanei in occasione di chiamata per istruzione di classi in congedo di 1ª e di 2ª categoria dell'ese cito permanente, della milizia mobile o della milizia territoriale; assegnazione alla milizia mobile o territoriale in ca di guerra;

d) servizi in caso di guerra presso i comandi di stazio ferroviaria o di tappa, gli stabilimenti di 2ª linea e le co missioni per la requisizione dei quadrupedi;

e) servizi di aiutanti maggiori o di ufficiali contabili pre o i battaglioni costituiti della milizia territoriale, o di istru ri agli ufficiali della medesima.

Art. 18. L'ufficiale in servizio ausiliario, chiamato a e stare uno dei servizi di cui all'art. precedente deve tro rsi al suo posto il giorno indicato nella partecipazione ufficiale che deve fargli l'autorità da cui dipende giusta l'art. 7.

Art. 19. L'ufficiale in servizio ausiliario che, chiamato a prestare servizio effettivo, non potesse presentarsi nel tempo stabilito per ragioni di malattia, dovrà tosto renderne avvisata l'autorità da cui dipende, la quale ne informerà il Ministero della guerra. Questo, tenuto conto dei documenti comprovanti la malattia, provvede per la temporanea esenzione dal servizio effettivo o, secondo i casi, per il collocamento dell'ufficiale nella posizione di giubilazione o riforma.

In modo analogo si provvederà per quegli ufficiali che non potessero continuare il servizio effettivo che stessero già prestando.

Art. 20. Le dispense dal temporaneo servizio per causa di gravi interessi devono essere chieste al Ministero della guerra.

Art. 21. L'ufficiale in servizio ausiliario che, senza giustificati motivi, non obbedisse alla chiamata in temporaneo servizio effettivo sarà sottoposto a consiglio di disciplina per mancanza grave contro la disciplina.

Art. 22. Gli ufficiali in servizio ausiliario, chiamati temporaneamente in effettivo servizio sono soggetti, pel tempo che vi restano, alla disciplina ed alle leggi militari al pari degli ufficiali dell'esercito permanente.

Art. 23. Agli ufficiali in servizio ausiliario, durante il tempo che prestano effettivo servizio, potranno essere concesse brevi licenze, o licenze per esercitare i diritti politici per i motivi e con le norme che reggono le stesse licenze per gli ufficiali dell'esercito permanente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 ottobre 1881.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **172.** — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 5). — **Regio Decreto che stabilisce le norme per il collocamento degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario e per la cessazione della medesima.** — N. 440 (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.* — 17 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 10 della legge 17 ottobre 1881, N. 435 (serie 3ª), che stabilisce una posizione di servizio ausiliario per i tenenti generali e maggiori generali e per gli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi del regio esercito permanente, esclusione fatta del corpo veterani ed invalidi;

Viste le leggi 27 giugno 1850, N. 1049, e 7 febbraio 1865, N. 2143, sulle giubilazioni militari;

Visti i Regi Decreti 16 gennaio 1853 e 3 giugno 1874, N. 1967 (serie 2ª), sull'aspettativa e riforme degli ufficiali;

Visto il Regio Decreto 17 ottobre 1881 N. 439 (serie 3ª) che stabilisce le modalità colle quali sono da applicarsi agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali del regio esercito permanente;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il collocamento nella posizione di servizio ausiliario ha luogo per Decreto Reale.

Art. 2. Annualmente, all'epoca della compilazione delle note caratteristiche, le commissioni ed autorità incaricate della compilazione medesima trasmettono al Ministero della guerra un giudizio preciso e particolareggiato sugli ufficiali dipendenti i quali vengano a trovarsi nell'anno successivo alla compilazione di dette note nelle condizioni di età indicate all'art. 6 della legge 17 ottobre 1881.

Art. 3. Tale giudizio dovrà esprimere esplicitamente se l'ufficiale conservi o no tutta l'attitudine alle funzioni del proprio grado in servizio attivo. Nel caso negativo dovrà essere espresso se l'ufficiale stesso abbia ancora sufficiente idoneità per essere collocato in posizione di servizio ausiliario ed a quale dei servizi indicati all'art. 7 del Regio Decreto 17 ottobre 1881 si ritenga più adatto.

Art. 4. I giudizi dei quali si parla negli articoli precedenti sono inviati al Ministero della guerra per via gerarchica, e tutte le autorità militari per le quali passano devono apporre a tutti indistintamente il loro parere.

Art. 5. Per gli ufficiali generali comandanti di corpo d'armata o aventi cariche per le quali dipendono direttamente dal Ministero della guerra, il giudizio sulla idoneità al servizio attivo od ausiliario è riservato al Ministro, sentito, ove ne sia il caso, il parere di una commissione di ufficiali generali più elevati in grado o più anziani dell'ufficiale interessato.

Art. 6. Degli ufficiali, sui quali viene annualmente dato giudizio a termini dei precedenti articoli 2 e 3, il Governo può collocare senz'altro nella posizione di servizio ausiliario quelli che egli ha facoltà di collocare a riposo d'autorità per anzianità di servizio giusta l'art. 4 della legge 7 febbraio 1865.

Ove trattisi invece di ufficiali che non siano in detta condizione, il Ministero della guerra, sul fondamento dei giudizi di cui ai precedenti articoli provvederà:

a) per gli adempimenti prescritti dai Regi Decreti 16 gennaio 1853 e 3 giugno 1874 pel collocamento in riforma di quegli ufficiali che sieno stati giudicati inetti a qualsiasi servizio anche ausiliario; risultando dagli oradetti adempimenti che l'ufficiale non debba essere collocato in riforma, il Ministero provvederà pel suo collocamento nella posizione di servizio ausiliario;

b) pel collocamento nella posizione di servizio ausiliario, osservate le norme degli articoli seguenti, di quegli ufficiali che sieno stati giudicati non idonei al servizio attivo ma idonei a quello ausiliario.

Art. 7. Le commissioni od autorità compilatrici delle note caratteristiche, le quali giudichino non più idoneo al servizio attivo ma idoneo a quello ausiliario un ufficiale, che non sia nelle condizioni da poter essere collocato a riposo d'autorità per anzianità di servizio, devono dargli partecipazione del giudizio che lo riguarda, invitandolo a dichiarare per iscritto se lo accetti o no. La dichiarazione dell'ufficiale dovrà essere unita al giudizio di cui all'art. 3.

Art. 8. Quando l'ufficiale abbia dichiarato di non accettare il giudizio di cui all'articolo precedente, il Ministero della guerra pronuncierà le sue determinazioni in proposito, dopo avere sentito il parere di apposita commissione.

Art. 9. La commissione di cui all'articolo precedente sarà nominata dal Ministero e composta di un ufficiale generale presidente, e di quattro membri, ufficiali generali o colonnelli che sieno ad ogni modo più elevati in grado o più anziani dell'ufficiale interessato.

Non possono far parte della commissione gli ufficiali che abbiano concorso al giudizio sul quale la commissione stessa è chiamata ad emettere il proprio parere.

Art. 10. La commissione dovrà chiamare innanzi a sè l'ufficiale e sottoporlo a quegli esperimenti che crederà opportuni per accertarne la idoneità.

Essa pronuncierà il suo parere e lo scriverà in apposito verbale, dal quale risulti se le sue conclusioni furono prese all'unanimità od a quale maggioranza di voti.

Art. 11. Le domande per collocamento nella posizione di servizio ausiliario degli ufficiali di cui al 2° comma dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1881, devono pur essere trasmesse per via gerarchica e corredate del parere delle commissioni ed autorità compilatrici delle note caratteristiche e di quelle accennate all'articolo 4 sull'attitudine dell'ufficiale al servizio ausiliario.

In base a tale parere il Ministero della guerra determina pel collocamento dell'ufficiale nella posizione di servizio ausiliario, ovvero, secondo i casi, in quella di giubilazione o di riforma.

Art. 12. Quando un ufficiale in servizio ausiliario fosse giudicato, dalle autorità da cui dipende, non più idoneo a rimanere in detta posizione, il Ministero della guerra provvederà, secondo i casi, pel suo collocamento a riposo o lo sottoporrà a riforma colle norme stabilite dai Regi Decreti 16 gennaio 1853 e 3 giugno 1874.

Art. 13. Per Decreto Reale, in seguito a motivata relazione del Ministero, potrà essere tolto dalla posizione di servizio ausiliario quell'ufficiale che venisse a trovarsi in posizione sociale incompatibile col proprio grado, previo il parere del comitato dell'arma cui l'ufficiale appartiene.

Disposizioni transitorie.

Art. 14. I giudizi di cui agli articoli 2 e 3 per gli ufficiali che attualmente si trovino o vengano a trovarsi entro il corrente anno nelle condizioni di età stabilite dal 1° comma dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1881, saranno trasmessi colle norme sovraindicate, in modo che giungano al Ministero nel tempo che verrà dal medesimo stabilito.

Art. 15. Gli ufficiali che sieno stati collocati a riposo od in riforma dal 23 novembre 1880 al 17 ottobre 1881, giorno della promulgazione della legge, hanno facoltà d'inoltrare, entro il termine di tre mesi dalla data del presente Decreto, la loro domanda per essere collocati nella posizione di servizio ausiliario. Tali domande, ove trattisi di ufficiali superiori od inferiori, dovranno essere dai medesimi presentate personalmente alle autorità dalle quali dipendono come ufficiali di riserva.

Esse autorità, nel trasmetterle al Ministero della guerra, dovranno corredarle del loro parere sulla idoneità dell'ufficiale al servizio ausiliario.

Ove trattisi di ufficiali generali, le domande saranno fatte pervenire direttamente al Ministero.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 ottobre 1881.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **173.** — STIPENDI NEL R. ESERCITO (Nota N. 58). — **Pagamento dell'indennità giornaliera di servizio isolato di cui al N. 35 *a*) del quadro C approvato col Regio Decreto 27 marzo 1879, agli uomini di truppa non appartenenti al corpo invalidi e veterani.** — 21 ottobre.

Coll'articolo 5 del Decreto ministeriale 17 settembre 1881 (*Atto* 160) essendo stata estesa anche agli uomini di truppa non appartenenti al corpo invalidi e veterani l'indennità giornaliera, stabilita dal N. 35 *a*), del quadro C, approvato col Regio Decreto 27 marzo 1879 (*Atto* 49) per il servizio di custodia dei forti del Regno, il Ministero determina che per il pagamento della medesima, siano osservate le seguenti norme:

1° L'indennità sarà pagata dalle amministrazioni dei corpi che corrispondono gli altri assegnamenti agli uomini non appartenenti al corpo invalidi e veterani. Le amministrazioni stesse ne chiederanno rimborso trimestralmente al corpo invalidi e veterani con un elenco simile al modello N. 1 prescritto dall'*Atto* 36-1872.

2° Il corpo invalidi e veterani inscriverà a credito nei propri rendiconti generali degli assegni l'importare delle indennità rimborsate alle suddette amministrazioni, comprendendole nel mod. 380 al quale unirà a titolo giustificativo gli elenchi ricevuti.

Il Ministro — Ferrero.

N. **174**. — MATRICOLA (Nota N. 40). — **Sui trasferimenti di classe di militari con ferma temporanea in seguito ad interruzioni di servizio.** — 26 ottobre.

Le norme contenute nelle lettere *a*) e *b*) dello specchietto che fa seguito al N. 86 dell'Istruzione per le matricole, hanno offerto occasione a qualche autorità militare di proporre a questo Ministero dei quesiti sull'applicazione di esse in rapporto al § 741 del Regolamento sul reclutamento.

Il Ministero della guerra, a scanso di meno retta interpretazione, dichiara che le parole con le quali alle dette lettere *a*) e *b*) si determina sino a quale data debbano computarsi le interruzioni di servizio dei militari con ferma temporanea ed in especial modo quelle così concepite: *niun conto tenuto, se nel frattempo sia la sua classe stata inviata in congedo illimitato*, sono perfettamente in relazione con la disposizione contenuta nel § 741 suddetto, esplicativo dell'articolo 130 della legge, e devono essere rigorosamente applicate nei casi speciali come il necessario complemento della disposizione stessa.

Il Ministro — Ferrero.

N. **175.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 109). — **Norme da seguirsi in occasione di proposte per le rassegne di rimando e speciali dei volontari di un anno.** — 27 ottobre.

Perchè si possa con criteri uniformi procedere nelle rassegne di rimando e speciali dei volontari di un anno, il Ministero stima opportuno di dettare le seguenti norme:

1° I volontari di un anno arruolati presso i corpi, e quelli arruolati presso i distretti militari con facoltà di ritardare il servizio, qualora venendo sotto le armi sieno reputati inabili devono essere sottoposti a rassegna di rimando in base all'*Elenco C*, quand'anche appartengano alla leva in corso

2° I giovani premunitisi pel volontariato di un anno, i quali dichiarati abili dai consigli di leva, fossero reputati inabili nella visita al distretto, od anche in quella al corpo, se imprendono servizio al 1° novembre dell'anno in cui concorrono alla leva, devono essere proposti per la rassegna speciale in base all'*Elenco B*.

3° I giovani premunitisi pel volontariato dichiarati abili dal consiglio di leva, che imprendono il servizio dopo terminate le operazioni della loro leva (siansi o no presentati al distretto per subire la visita di cui al § 697 del regolamento), se siano reputati inabili, debbono essere proposti per la rassegna di rimando in base all'*Elenco C*.

4° Il volontario di un anno che per malattia comprovata non si presenta nel tempo stabilito per cominciare l'anno di servizio, e si presume che non possa intraprenderlo prima di quindici giorni, sarà rinviato a presentarsi sotto le armi coi volontari di un anno dell'anno successivo.

Sarà ugualmente rinviato all'anno successivo quel volontario che si presenti in tale stato di salute da esser giudicato incapace ad imprendere servizio fra quindici giorni.

Nei due casi suespressi i comandanti dei distretti e dei corpi, ed i direttori di sanità militare devono riferire subito ai rispettivi comandanti di divisione, inviando loro le relative dichiarazioni mediche; ed i comandanti di divisione, esaminati tali documenti e raccolte, ove d'uopo, informazioni, disporranno, se ne sia il caso, che il volontario sia lasciato o rinviato in congedo illimitato con obbligo di ripresentarsi coi volontari di un anno dell'anno successivo.

5° Dei rinvii di cui al numero precedente, i quali saranno autorizzati senza la forma della rassegna di rimando, i comandanti di divisione debbono volta per volta informarne il Ministero.

Essi però sospenderanno ogni decisione, e ne riferiranno al Ministero stesso, se il volontario sia un ritardatario, ed abbia compito il 26° anno di età.

6° Il volontario di un anno che all'atto della sua presentazione sotto le armi sia proposto per la rassegna di rimando se sarà giudicato affetto da infermità sanabile col tempo, dovrà dal comandante di divisione essere inviato in licenza di convalescenza per ripresentarsi al 1° novembre dell'anno successivo.

7° La durata della licenza di convalescenza che ai sensi del § 68 del Regolamento sulle licenze, i capi di corpo sono facoltati di concedere ai militari dopo grave e lunga malattia, è limitata pei volontari di un anno a soli 30 giorni.

Ove necessiti una licenza più lunga li proporranno per la rassegna di rimando.

8° In qualunque tempo dell'anno un volontario di un anno per malattia sofferta sia proposto in seguito a rassegna di rimando per una licenza di convalescenza, questa deve essere sempre della durata di un anno; affinchè il volontario possa riprendere il servizio allo stesso punto di corso dell'anno di volontariato in cui lo lascia.

9° I volontari di un anno che non sieno reputati abili a servire nell'arma o nel corpo al quale appartengono, saranno proposti per la rassegna di rimando, ed i comandanti di divisione conforme al disposto dal N. 1 del § 125 dell'istruzione complementare, provvederanno o pel definitivo licenziamento, ove non abbiano ancora concorso alla leva, e non aderiscano al passaggio ad altra arma; oppure se concorsero alla leva pel trasferimento all'arma per la quale sono adatti.

In caso di trasferimento di arma, è però sempre lasciata al volontario di un anno la scelta del corpo della nuova arma in cui deve compiere l'anno di servizio.

10° Ove però si tratti di trasferire un volontario d'un anno dalla cavalleria in altra arma, il comandante della divisione, indagherà se il motivo della inabilità sia preesistente all'arruolamento, e prima di emettere la sua decisione ne riferirà al Ministero.

11° I volontari d'un anno in congedo illimitato, che non hanno ancora fatto l'anno di servizio, non possono essere sottoposti alle rassegne di rimando di cui al § 727 del regolamento.

12° I volontari d'un anno che venendo sotto le armi allegassero come motivo di inabilità di non avere l'ampiezza toracica in rapporto con la statura, non devono essere proposti per la rassegna di rimando (§ 104 dell'Istruzione complementare).

Per effetto delle disposizioni contenute in questo *Atto* rimane abrogata la circolare litografata del 10 ottobre 1880, N. 33066, diretta ai comandanti dei corpi, eccettuata la disposizione con la quale venne prescritto che i corpi e le direzioni di sanità che ricevono in servizio volontari d'un anno debbono non più tardi del 10 novembre mandare al Ministero (direzione generale delle leve e truppa) un elenco dei volontari d'un anno ricevuti indicando semplicemente il cognome, il nome e la classe di leva.

Il Ministro — Ferrero.

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 39. Pubblicato il 14 novembre 1881. **Parte 1ª**

OTTOBRE 21. — Regio Decreto che dispone per la trascrizione nel ruolo degli ufficiali di riserva, degli ufficiali di complemento non quadragenari riconosciuti inabili al servizio militare attivo, *pag.* 521.

» 21. — Regio Decreto che stabilisce gli assegni agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, *pag.* 523.

» 31. — Istruzione per la contabilità degli assegni e per la tenuta del ruolo matricolare ecc., degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, *pag.* 526.

NOVEMBRE 7. — Aggiunta all'istruzione per la compilazione degli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali dell'arma di fanteria, *pag.* 531.

» 10. — Computo del servizio degli uomini che scontano la pena del carcere nelle prigioni reggimentali, *pag.* 531.

» 10. — Apertura delle stazioni di Penango e di Cressa, *pag.* 532.

» 10. — Varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 533.

» 10. — Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito, *pag.* 536.

» 13. — Divisa degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, *pag.* 536.

Atto N. **176**. — UFFICIALI DI COMPLEMENTO (Nota N. 19). — **Regio Decreto che dispone per la trascrizione nel ruolo degli ufficiali di riserva, degli ufficiali di complemento non quadragenari riconosciuti inabili al servizio militare attivo,** N. 462 (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.* — 21 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito;

Visto l'articolo 1 della legge 7 giugno 1875, N. 2533, (serie 2ª),

---

ERRATA-CORRIGE

alle aggiunte e varianti allo specchio N. 157 *inserto a pag.* 264 *e seguenti del tomo* 2° *delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra*, pubblicate a pag. 345 e seguenti del Giornale Militare 1881, *Parte* 1ª, Atto N. 123.

Pagina 347: *nelle due nomenclature seguenti:*

Categ.	N° d'or.				
12ª	421bis	Sagome staze per l'arrotondamento del fermo posteriore della sciabola-baionetta M° 1870	N.	1	Aggiunta
»	451bis	Sagome-staze del mirino di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 (accettazione in fabbricazione e rifiuto in servizio) .	»	1	Id.

Si cancelli la parola POSTERIORE *e si sostituisca* 458bis *in luogo di* 451bis.

con cui si determina che gli ufficiali di complemento sono considerati in congedo illimitato quando non sono sotto le armi;

Visto il § 727 del Regolamento per la esecuzione della legge sul Reclutamento, col quale sono istituite apposite rassegne semestrali di rimando per sottoporvi i militari sì di 1ª che di 2ª categoria in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, i quali siano divenuti inabili al servizio militare;

Ritenuta la convenienza, nell'interesse del militare servizio, di estendere quelle disposizioni agli ufficiali di complemento, in quanto siano ad essi applicabili;

Sulla proposizione del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli ufficiali di complemento di cui agli articoli 66 e 67 della succitata legge 30 settembre 1873, i quali prima del 40° anno di età divenissero in modo assoluto e permanente inabili al servizio militare per una delle imperfezioni fisiche descritte nell'elenco C annesso al suindicato Regolamento per l'esecuzione della legge sul reclutamento, potranno chiedere in ogni tempo che si proceda alla ricognizione delle rispettive condizioni fisiche, secondo le norme che verranno emesse dal predetto Nostro Ministro della guerra.

Art. 2. L'ufficiale di complemento di cui fosse per tal modo accertata l'inabilità assoluta e permanente al servizio attivo, sarà trascritto nel ruolo degli ufficiali di riserva per rimanervi fino al compimento degli obblighi determinati dai succitati articoli 66 e 67 della legge 30 settembre 1873.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 21 ottobre 1884.

UMBERTO

Ferrero.

NORME *per l'accertamento della fisica inabilità degli ufficiali di complemento al servizio militare attivo.*

1. L'ufficiale di complemento proveniente dagli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente, o dai volontari di un anno, e non ancora quadragenario, può chiedere in ogni tempo di essere sottoposto a visita sanitaria affinchè venga riconosciuto che egli è affetto da taluna delle imperfezioni fisiche descritte nell'elenco C annesso al Regolamento per l'esecuzione della legge sul reclutamento, che lo rende in modo assoluto e permanente inabile al servizio attivo.

2. La domanda sarà dall'interessato indirizzata al Ministero della guerra e rimessa all'autorità militare, dalla quale dipende per ragione di domicilio, e che la farà pervenire per la via gerarchica al comando del corpo d'armata rispettivo.

3. Il comando del corpo d'armata prima di rivolgere al Ministero la domanda in discorso disporrà perchè l'ufficiale richiedente sia sottoposto ad accurata visita sanitaria presso la direzione di sanità militare della divisione, nella cui circoscrizione dimora il ricorrente, per opera di una commissione composta del direttore di Sanità militare, o di chi fa le sue veci, che ne sarà il presidente e dei due ufficiali medici che immediatamente lo seguono per ragione di grado e di anzianità.

La Commissione sarà tenuta ad esporre in apposita dettagliata relazione l'infermità da cui è affetto l'ufficiale visitato e il giudizio sulla sua idoneità a prestare ulteriormente servizio attivo.

4. Ricevuta la relazione di cui al numero precedente il comando del corpo d'armata la rivolgerà cogli altri documenti della pratica, e munita del suo avviso, al Ministero, il quale emetterà i provvedimenti che risulteranno opportuni.

Il Ministro — FERRERO.

N. **177.** — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 58). — **Regio Decreto che stabilisce gli assegni agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.** N. 454 (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.* — **21** ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 3° della legge 17 ottobre 1881, N. 435 (serie 3ª), che stabilisce la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del regio esercito;

Vista la legge del 19 marzo 1874, N. 1857 (serie 2ª) sugli stipendi nel regio esercito;

Visto il Nostro Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali per il regio esercito;

Visto il Nostro Decreto in data 17 ottobre 1881, N. 440 (serie 3ª) che stabilisce le norme per il collocamento degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e sul parere conforme del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO 1. — *Assegni.*

Art. 1. Il diritto alla indennità annua stabilita dall'art. 7 della legge 17 ottobre 1881, per gli ufficiali in servizio ausiliario decorre dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio d'attività ed incomincia la pensione provvisoria; corre le sorti di questa e cessa col cessare dell'ufficiale dalla posizione di servizio ausiliario.

Nei collocamenti in riforma od in riposo però e nei casi di revocazione e di rimozione dal grado, l'indennità cessa dal 16 del mese o dal 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto di cessazione è tra il 1° e il 15, ovvero posteriore al 15 del mese, tranne che il tempo della cessazione sia diversamente fissato dal decreto stesso.

Art. 2. Quando gli ufficiali in servizio ausiliario sono chiamati a prestare temporaneamente effettivo servizio, è dovuto, a norma della legge, un supplemento d'indennità commisurato per modo che, tenuto conto della pensione e della indennità annua, agli ufficiali venga a spettare un assegno complessivo pari allo stipendio, compresi i sessenni, di cui godevano al cessare dal servizio effettivo.

Il supplemento d'indennità decorre dal giorno posteriore a quello della presentazione in servizio sino a tutto il giorno in cui sono rilasciati in libertà.

Art. 3. Gli ufficiali, che per rispondere alla chiamata in servizio abbiano da allontanarsi dalla loro ordinaria residenza, hanno diritto alle indennità di viaggio stabilite per gli ufficiali di pari grado dell'esercito permanente, dal capo-luogo del mandamento, nella cui circoscrizione hanno domicilio, al luogo ove debbonsi recare, e per il viaggio di ritorno al capoluogo medesimo.

Art. 4. — Durante il tempo che si trovano in servizio effettivo, pei movimenti isolati o collettivi che eventualmente occorrano, gli ufficiali in servizio ausiliario hanno diritto alle stesse indennità eventuali che spettano agli ufficiali dell'esercito permanente.

Avranno altresì diritto alla indennità di residenza e agli altri assegni di simile natura, che godano gli ufficiali dell'esercito permanente del corpo o reparto di corpo od ufficio presso il quale si trovano a prestar servizio.

Quanto al trasporto del bagaglio, gli ufficiali in servizio ausiliario hanno però sempre diritto alla sola indennità di secondo grado.

Art. 5. In tempo di guerra gli ufficiali in servizio ausiliario chiamati sotto le armi — oltre alla pensione, alla indennità annua e al supplemento della indennità stessa accennato nell'art. 2° —, hanno altresì diritto ai maggiori speciali assegni, che saranno stabiliti nel Decreto per le indennità di guerra, ed ove abbiano da far servizio a cavallo avranno inoltre diritto alle razioni foraggio e alla indennità cavalli stabilita per gli ufficiali di pari grado ed arma dell'esercito permanente, senza però costituire, per essi, la prescritta massa rimonta.

Titolo 2. — *Rendiconto degli assegni.*

Art. 6. Il conto degli assegni degli ufficiali in servizio ausiliario è trimestralmente reso dall'ufficio d'amministrazione dei personali vari, il quale tiene per essi un unico ruolo amministrativo generale.

Art. 7. Per la formazione di questo ruolo, quando gli ufficiali sono collocati nella posizione di servizio ausiliario, i corpi o i capi d'ufficio, cui questi ufficiali appartenevano, sono tenuti a partecipare all'ufficio di personali vari il domicilio eletto, lo stipendio con o senza sessenni di cui godevano in servizio effettivo, e la data della cessazione dello stipendio.

Allo stesso ufficio il Ministero della guerra dà partecipazione dell'importo della pensione liquidata e della sua decorrenza.

Art. 8. — La Corte dei Conti, di mano in mano che liquida gli assegni degli ufficiali collocati nella posizione di servizio ausiliario, notifica lo importo e la decorrenza dei singoli assegni liquidati, al Ministero della guerra ond'egli possa fornire all'ufficio di personali vari i dati per la inscrizione a ruolo delle pensioni.

Uguali partecipazioni verranno fatte dalla Corte dei Conti, pei casi di variazioni alla primitiva liquidazione.

Art. 9. L'indennità annua e il supplemento dell'indennità sono pagate al termine di ogni mese dalla cassa dei distretti nella cui circoscrizione detti ufficiali risiedono o dai corpi presso cui si trovano a prestar servizio, per conto dell'ufficio d'amministrazione di personali vari.

Gli ufficiali generali e superiori debbono, per gli effetti amministrativi, partecipare i cambiamenti di domicilio, oltrechè alle autorità indicate nell'art. 9 del regio decreto in data 17 ottobre 1881 anche ai distretti da cui ricevono la indennità annua.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 21 ottobre 1881.

UMBERTO

FERRERO.

N. **178.** — STIPENDI NEL R. ESERCITO (Nota N. 59). — MATRICOLA (Nota N. 41). — **Istruzione per la contabilità degli assegni e per la tenuta del ruolo matricolare, ecc. degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.** — 31 ottobre.

Per la pratica applicazione delle norme amministrative stabilite nel Regio Decreto 21 ottobre 1881 (Atto N. 177), il Ministero determina siano osservate le disposizioni seguenti:

Art. 1. — *Ruoli e variazioni — Certificati di posizione.*

§ 1. La contabilità degli assegni per gli ufficiali collocati nella posizione di servizio ausiliario è tenuta dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari, il quale istituisce, per essi, uno speciale *Ruolo amministrativo* mod. 395, trasmettendone copia all'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi.

§ 2. L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, ricevuta dai corpi la comunicazione del domicilio eletto dagli ufficiali e dello stipendio di cui questi sono provvisti, inscrive gli ufficiali stessi nel ruolo amministrativo, e quindi compila per ognuno di essi un *Certificato di posizione*, mod. 396, che trasmette al distretto nel cui territorio gli ufficiali hanno scelto il domicilio, con delegazione di provvedere al pagamento della indennità annua dovuta.

Per gli ufficiali, ai quali debbano essere fatte ritenute sugli assegni per debiti verso l'amministrazione o per alimenti, all'atto della delegazione unisce anche una dimostrazione del debito e delle ritenute mensili da farsi.

§ 3. Ricevuta poi dal Ministero la partecipazione della pensione liquidata, l'ufficio di personali militari vari stabilisce i calcoli per il pagamento del supplemento alla indennità annua pei casi di chiamata in servizio effettivo e ne trasmette la dimostrazione al distretto il quale la riporta sui certificati di pensione.

§ 4. Nel caso che occorressero variazioni nella pensione precedentemente liquidata, l'ufficio dei personali militari vari trasmette al distretto di domicilio una nuova tariffa per il supplemento all'indennità annua, affinchè questo la riporti sul certificato di posizione per servire di norma nei successivi pagamenti.

§ 5. I distretti tengono conto degli ufficiali nella posizione ausiliaria domiciliati nel territorio, su apposito *Ruolino di posizione*, mod. 250 B, compilato dall'ufficio di maggiorità.

Quando avvengano variazioni, sia rispetto alla forza, sia rispetto al domicilio degli ufficiali, esse sono registrate su detto ruolino e comunicate al termine del mese, per cura dell'ufficio di maggiorità, all'ufficio di personali militari vari con apposito *Elenco delle variazioni*, mod. 252.

§ 6. Per gli ufficiali della posizione ausiliaria l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al termine di ogni trimestre, trasmette:

a) al Ministero della guerra altrettanti ruolini nominativi, mod. 84, quante sono le varie armi e corpi. Detti ruolini conterranno nella colonna *Posizione* l'indicazione del domicilio eletto e nella colonna *Annotazioni* la data dalla quale gli ufficiali si trovano nella posizione di servizio ausiliario;

b) all'ufficio di revisione, un rapporto *Elenco complessivo*, mod. 252, per somministrargli gli elementi per le nuove inscrizioni a ruolo e notificargli le variazioni avvenute nel trimestre.

Le variazioni da parteciparsi all'ufficio di revisione sono soltanto quelle che producono aumento o diminuzione nella forza effettiva e quelle che, modificando l'assegno di pensione, variano conseguentemente anche la aliquota del supplemento all'indennità annua.

Art. 2. — *Pagamento degli assegni.*

§ 7. L'indennità annua e il supplemento alla indennità nei casi di chiamata in servizio sono regolati a giornate, calcolando però sempre i mesi, quanto all'indennità annua, come tutti composti di trenta giorni.

Entrambi questi assegni sono soggetti soltanto alla tassa sui redditi di ricchezza mobile.

§ 8. L'*indennità annua* è pagata dalle casse dei distretti l'ultimo giorno d'ogni mese o nei giorni successivi.

Il *supplemento alle indennità* e le *indennità eventuali* per gli ufficiali sotto le armi sono pagate dalle casse dei corpi od uffici presso i quali essi si trovano a prestar servizio, l'ultimo giorno di ogni mese, o al cessare del servizio se questo termina prima della fine del mese.

Durante il tempo che gli ufficiali si trovano in servizio effettivo, potrà essere fatto dalle casse degli stessi corpi od uffici, in seguito a delegazione dei distretti, anche il pagamento della indennità annua.

In ogni caso, nessun pagamento potrà essere fatto se non sulla presentazione del *Certificato di posizione*, sul quale i pagamenti debbono pur essere registrati.

§ 9. Per dimostrare le somme da pagarsi dovrà essere presentato alla cassa, oltre il certificato di posizione, anche apposito *Foglio stipendio* compilato: presso i distretti, dall'ufficio di maggiorità; presso i corpi, dalla compagnia alla quale sono assegnati; presso gli uffici, dallo stesso ufficiale pagatore.

§ 10. Per ottenere il pagamento degli assegni gli ufficiali debbono presentarsi in persona alla cassa ed esibire il certificato di pensione.

Gli ufficiali che dimorano lontano dalla sede del distretto, possono domandare che gli assegni siano loro pagati nel luogo in cui si trovano, facendone richiesta, con lettera affrancata e sottoscritta di proprio pugno, al comandante del distretto ed unendovi il certificato di posizione. In questo caso il distretto provvede al pagamento per mezzo di vaglia postale, giustificando poi il pagamento collo scontrino del vaglia e colla lettera ricevuta dall'ufficiale, e le spese per l'invio del vaglia e la restituzione del certificato sono a carico dell'ufficiale richiedente e debbono perciò esser detratte dalle somme dovute.

§ 11. Gli assegni pagati agli ufficiali della posizione ausiliaria tanto per l'indennità annua, quanto per supplemento alla indennità e per indennità eventuali, s'intendono pagati per conto dell'ufficio di personali militari vari.

Epperciò, sia i distretti, sia i corpi, degli assegni così pagati dovranno, alla fine di ogni trimestre, chiedere rimborso all'ufficio di personali militari vari mediante la trasmissione di apposito specchio, mod. 295, annettendovi gli ordini relativi alla chiamata in servizio, i certificati di viaggio e gli altri documenti che occorrono.

Faranno però eccezione i supplementi all'indennità annua e le indennità eventuali pagate nei casi previsti dal secondo comma del § 15 e del § 16, nei quali casi le dette indennità saranno comprese nei conti stessi dell'amministrazione che ne ha fatto il pagamento, oppure ne sarà chiesto rimborso a quella che è incaricata della presentazione dei corrispondenti rendiconti.

§ 12. Per gli ufficiali ricoverati negli ospedali militari od ammessi in cura negli stabilimenti balneari, la retta è dalle Direzioni di sanità addebitata all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale se ne rimborsa colla ritenuta delle successive rate della indennità annua sino ad estinzione del debito.

Art. 3. — *Anticipazione dei fondi pel pagamento degli assegni e resa dei conti.*

§ 13. Per ottenere le anticipazioni dei fondi occorrenti per provvedere al pagamento degli assegni agli ufficiali della posizione ausiliaria, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari trasmette mensilmente al Ministero apposita *richiesta degli assegni* (mod. 24), osservando all'uopo le norme stabilite per le altre anticipazioni congeneri.

§ 14. Degli assegni dovuti e delle anticipazioni ricevute l'ufficio di personali militari vari rende ragione al termine d'ogni trimestre con apposito *rendiconto delle indennità dovute agli ufficiali della posizione ausiliaria* (mod. 418).

§ 15. Sul rendiconto si comprendono: la indennità annua, il supplemento d'indennità in caso di chiamata in servizio, l'indennità di residenza e le indennità di trasferta e di trasporto per i servizi isolati, ponendovi ad appoggio i *certificati di viaggio* e gli altri documenti giustificativi delle variazioni che danno diritto alle indennità.

Le indennità di viaggio però eventualmente dovute nei servizi collettivi dei corpi di truppa, presso i quali gli ufficiali si trovassero a prestar servizio, sono conteggiate nel corrispondente *rendiconto degli assegni di viaggio* mod. 228 del corpo stesso presso cui gli ufficiali prestano servizio.

§ 16. Quando gli ufficiali siano chiamati in servizio per essere comandati presso i consigli di leva, le indennità di viaggio ed il supplemento all'indennità annua devono essere conteggiate sullo *specchio dimostrativo delle spese di leva* (mod. 356) dai distretti nella cui circoscrizione trovasi il consiglio di leva presso il quale gli ufficiali furono comandati.

Le indennità di viaggio e il supplemento all'indennità annua spettante agli ufficiali nei casi che siano chiamati sotto le armi per taluno dei servizi speciali previsti dal § 52 del Titolo II del Regolamento d'amministrazione, Parte I^a, saranno conteggiate sugli speciali rendiconti stabiliti dal Regolamento medesimo.

Art. 4 — *Soprassoldo di medaglia al valor militare.*

§ 17. Per gli ufficiali collocati nella posizione di servizio ausiliario, che siano fregiati di medaglia al valor militare, i corpi dovranno trasmettere al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi) la *dichiarazione di cessazione dal servizio* mod. 427 prescritta dalla nota a pag. 264 del Regolamento d'amministrazione per l'inscrizione del correlativo soprassoldo sul bilancio del Ministero del tesoro.

Siffatto soprassoldo continua ad essere pagato a carico di quest'ultimo bilancio anche quando gli ufficiali siano temporaneamente chiamati a prestar effettivo servizio.

Art. 5. — *Ruolo matricolare, stati di servizio e specchi caratteristici.*

§ 18. Per l'ufficiale che viene collocato nella posizione di servizio ausiliario, non è stabilito un nuovo stato di servizio, ma serve quello preesistente.

Il corpo, cui l'ufficiale apparteneva, deve mandarne lo stato di servizio, lo specchio caratteristico e lo stato decennale delle punizioni all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Art. 6. — *Documenti per la liquidazione della pensione.*

§ 19. All'atto del collocamento nella posizione di servizio ausiliario, gli ufficiali interessati devono trasmettere al Ministero della guerra, per la via gerarchica, l'istanza ed i documenti prescritti per la liquidazione della pensione provvisoria.

Il Ministro — Ferrero.

N. **179**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE (Nota N. 116). — **Aggiunta all'Istruzione per la compilazione degli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali dell'arma di fanteria.** — 7 novembre.

D'ora innanzi in occasione della compilazione degli specchi e specchietti caratteristici nella Colonna *M* — Notazioni speciali — dovrà essere indicato per ogni ufficiale, dal grado di sottotenente a maggiore inclusivo dell'arma di fanteria, se possegga l'attitudine fisica pel servizio speciale nei battaglioni alpini.

Per semplice norma del Ministero sarà pure accennato se l'ufficiale gradisca tale destinazione.

Il Ministro — Ferrero.

N. **180**. — MATRICOLA (Nota N. 41). — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE (Nota N. 117). — **Computo del servizio degli uomini che scontano la pena del carcere nelle prigioni reggimentali.** — 10 novembre.

Il N. 77 della Istruzione per le matricole del Regio esercito determina al secondo capoverso quanto appresso:

« Non implica trasferimento di classe il tempo trascorso in
« attesa di giudizio a piede libero o nelle prigioni del corpo
« nè quello passato nelle prigioni stesse in isconto di pena,
« qualora il militare abbia prestato servizio ».

Siffatta locuzione ha ingenerato il dubbio che ai militari i quali per effetto della disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 28 del codice penale militare stanno scontando nelle prigioni reggimentali una condanna al carcere loro inflitta dai tribunali ordinari per una durata minore di due mesi, possa non essere fatto prestare servizio: il che importerebbe poi una interruzione nella loro ferma ed il loro trasferimento alla classe successiva.

Il Ministero della guerra dichiara che i militari di cui al citato articolo 28 del codice penale militare devono esser trattenuti nelle prigioni semplici del respettivo corpo e devono quindi prestare tutti servizio a senso del § 724 del regolamento di disciplina.

Di tale dichiarazione dovrà esser tenuto conto nell'applicazione del sopracitato N. 77 dell'Istruzione per le matricole del Regio esercito.

Il Ministro — Ferrero.

N. **181**. — FERROVIE (Nota N. 135). — **Apertura delle stazioni di Penango e Cressa**. — 10 novembre.

Col giorno 1° del corrente mese di novembre venne aperta al pubblico servizio la stazione (fermata) di Penango sul tronco Asti-Casale situata a chilometri 3 da Tonco ed a chilometri 6 da Moncalvo.

E però nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi (edizione 14 marzo 1881) nell'elenco alfabetico Parte 1ª alla lettera P, negli spazi a tal uopo lasciati in bianco, si inserirà la stazione predetta di Penango colle distanze rispettive nelle colonne 3 e 4 dalle stazioni di diramazione; da Asti chilometri 19 e da Casale chilometri 28.

Col giorno suddetto venne parimenti aperta al pubblico servizio la stazione (fermata) di Cressa sul tronco Novara-Gozzano, situata a chilometri 10 da Momo e chilometri 7 da Borgomanero.

E però nel prontuario militare come è detto sopra si inserirà la predetta stazione di Cressa alla lettera C colla distanza rispettiva nella colonna 3; dalla stazione di Novara chilometri 24.

Il Ministro — Ferrero.

N. **182**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 182). — **Variante all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — 10 novembre.

Pagina	Categoria	Numero categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo		Annotazioni
31	6ª	1020	Borse per cinturini da zappatori del genio	N.°	0	90	Abolita
32	»	1036	Cinturini da zappatori del genio	»	3	80	»
»	»	1044	Cinturini sguerniti da zappatori del genio	»	2	25	»
»	»	1047	Coregge porta bacchetta per pistole del treno	»	0	42	»
33	»	1057	Fermagli per cinturini da zappatori del genio	»	0	65	»
34	»	1097	Giberne da moschettieri	»	3	95	»
35	»	1106	Giberne sguernite da moschettieri.	»	3	70	»
»	»	1110	Grembiali da operai d'artiglieria	»	3	80	»
36	»	616bis	Pistole d'artiglieria e cavalleria	»	20	00	»
»	»	617bis	Pistoloni da cavalleria M° 1860	»	27	00	»
»	»	633bis	Acciarini di pistole e pistoloni	»	4	80	»
»	»	637bis	Aste da casse di pistole d'artiglieria e cavalleria	»	0	50	»
»	»	640bis	Aste da casse di pistoloni M° 1860.	»	0	95	»
»	»	641bis	Bacchette di pistole d'artiglieria e cavalleria	»	0	65	»
»	»	643bis	Bacchette di pistoloni M° 1860	»	2	30	»
»	»	644bis	Bandelle d'impugnatura di pistole.	»	0	25	»
»	»	645bis	Bocchini di pistole.	»	0	50	»
»	»	646bis	Bocchini di pistoloni M° 1860.	»	0	45	»
»	»	647bis	Calcioli di pistoloni M° 1860	»	0	80	»
»	»	648bis	Campanelle di pistole.	»	0	06	»
»	»	649bis	Campanelle di pistole, con anello e dado	»	0	30	»
»	»	650bis	Cani di pistole e pistoloni, digrossati	»	0	50	»
»	»	651bis	Canne di pistole d'artiglieria e cavalleria	»	6	00	»
»	»	652bis	Canne di pistoloni M° 1860.	»	10	00	»
37	»	653bis	Cartelle d'acciarino di pistole e pistoloni, digrossate	»	0	55	»
»	»	667	Cartelle fucinate d'acciarini, diverse.	»	0	40	»

Pagina	Categoria	Numero categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo		Annotazioni
37	6ª	654bis	Castelli della noce di pistole e pistoloni, digrossati.	N.°	0	22	Abolita
»	»	670	Castelli fucinati della noce, diversi.	»	0	10	»
»	»	655bis	Cocce di pistole d'artiglieria e cavalleria.	»	0	45	»
»	»	676	Contrafforti di ganci di pistoloni, diversi.	»	0	15	»
»	»	656bis	Controcartelle di pistole	»	0	10	»
»	»	657bis	Controcartelle di pistoloni . . .	»	0	20	»
»	»	658bis	Copiglie con testa da pistole . .	»	0	01	»
»	»	659bis	Copiglie senza testa da pistole. .	»	0	01	»
»	»	660bis	Dadi di casse da pistole e pistoloni.	»	0	10	»
»	»	716	Ganci di pistole e pistoloni, diversi.	»	0	25	»
»	»	662bis	Ghiere inferiori del manico di bacchette da pistoloni M° 1860. .	»	0	05	»
»	»	663bis	Ghiere superiori del manico di bacchette da pistoloni M° 1860. .	»	0	60	»
»	»	664bis	Grilletti di pistole e pistoloni . .	»	0	15	»
»	»	665bis	Guardamani di pistole	»	1	45	»
»	»	666bis	Guardamani di pistoloni	»	2	20	»
»	»	742	Luminelli da pistole, diversi. . .	»	0	15	»
38	»	668bis	Molle di scatto da pistole e pistoloni, digrossate	»	0	15	»
»	»	669bis	Mollette di bacchette da pistoloni.	»	0	08	»
»	»	670bis	Mollette di bocchino da pistoloni .	»	0	10	»
»	»	671bis	Mollette di fascette da pistoloni .	»	0	08	»
»	»	672bis	Molloni di pistole e pistoloni, digrossati.	»	0	50	»
»	»	758	Molloni fucinati, diversi	»	0	25	»
»	»	673bis	Noci di pistole e pistoloni, digrossate	»	0	17	»
»	»	675bis	Ponticelli di pistole	»	0	65	»
»	»	676bis	Ponticelli di pistoloni.	»	0	65	»
»	»	677bis	Portaluminelli di pistole, fucinati.	»	0	08	»
»	»	678bis	Ritegni del bocchino di pistoloni M° 1860	»	0	10	»
»	»	679bis	Scatti di pistole e pistoloni, digrossati.	»	0	16	»
»	»	680bis	Scudi di pistole.	»	0	80	»
»	»	681bis	Scudi di pistoloni	»	0	30	»

Pagina	Categoria	Numero categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo		Annotazioni
38	6ª	682bis	Viti del contrafforte di ganci di pistoloni Mº 1860	N.	0	07	Abolita
»	»	683bis	Viti del bocchino di pistoloni Mº 1860	»	0	05	»
»	»	684bis	Viti della noce di pistole e pistoloni, digrossate	»	0	04	»
»	»	685bis	Viti dello scudo di pistole	»	0	01	»
»	»	686bis	Viti di acciarino di pistole	»	0	09	»
39	»	687bis	Viti di acciarino di pistoloni	»	0	09	»
»	»	688bis	Viti di guardamano di pistoloni	»	0	08	»
»	»	689bis	Viti di ponticello di pistole	»	0	05	»
»	»	690bis	Viti di ponticello di pistoloni	»	0	05	»
»	»	691bis	Viti di vitone di pistole	»	0	09	»
»	»	692bis	Viti di vitone di pistoloni	»	0	09	»
»	»	693bis	Viti piccole assortite di pistole e pistoloni, digrossate	»	0	04	»
»	»	694bis	Vitoni di pistole	»	0	60	»
»	»	695bis	Vitoni di pistole, digrossati	»	0	50	»
»	»	696bis	Vitoni di pistoloni	»	0	65	»
»	»	697bis	Vitoni di pistoloni, digrossati	»	0	55	»
40	»	833	Cappe di foderi di baionette da zappatori	»	0	60	»
»	»	839	Casse da imballo per pistole	»	15	00	»
»	»	840	Casse da imballo per pistoloni	»	12	00	»
»	»	834	Coreggiuoli di foderi di baionetta con fibbia d'ottone	»	0	15	»
»	»	835	Fibbie di ottone da coreggiuoli di foderi di baionetta	»	0	10	»
»	»	836	Foderi di baionetta da zappatori	»	1	90	»
41	»	1161	Astucci reggi-bacchetta (per pistoloni Mº 1860, da cavalleria)	»	1	00	»
»	»	1162	Astucci reggi-bacchetta (per pistoloni Mº 1860, da ussari)	»	1	20	»
»	»	1164	Bandoliere per giberne da ussari	»	4	50	»
»	»	1165	Bandoliere sguernite per giberne da ussari	»	3	90	»
»	»	1167	Borse porta-pistole da armaiuoli di fanteria	»	2	40	»
»	»	1175	Cinturini da guide	»	4	00	»
»	»	1176	Cinturini da ussari	»	5	00	»
»	»	1179	Cinturini sguerniti da guide	»	3	50	»

Pagina	Categoria	Numero categogico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo		Annotazioni
41	6ª	1182	Coregge porta-bacchetta per pistole da ussari	N.	0	52	Abolita
»	»	1185	Custodie di scuri da cavalleria. .	»	5	00	»
»	»	1210	Custodie di scuri da fanteria . .	»	8	50	»
»	»	1187	Foderi per taschette a sciabola da guide	»	0	70	»
»	»	1188	Foderi per taschette a sciabola da ussari	»	1	25	»
»	»	1190	Fregi di scudo di Savoia con catenelle per bandoliere da ussari.	»	0	60	»
»	»	1197	Giberne da ussari per sottufficiali.	»	3	85	»
42	»	1203	Passanti in ottone da tracolle . .	»	0	20	»
»	»	1204	Porta-pistoloni in ferro da cavalleria	»	1	30	»
»	»	1205	Taschette a sciabola da guide . .	»	9	50	»
»	»	1206	Taschette a sciabola da ussari . .	»	8	45	»
»	»	1207	Tracolle (Rangone) di bulgaro. .	»	5	60	»
»	»	1208	Tracolle (Rangone) di bufalo . .	»	5	10	»
»	»	1209	Tracolle (Rangone) diverse . . .	»	5	00	»

Avvertenze.

Le amministrazioni aventi in caricamento parti di armi inventarizzate sotto le nomenclature abolite le conteggeranno sotto le corrispondenti nomenclature del Modello vario.

Il Ministro — FERRERO.

N. **183.** — RECLUTAMENTO (Nota 110). — **Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito.** — 10 novembre.

Per le mutate sedi di taluni distretti militari di recente formati od in via di formazione, si rende opportuno di ristampare qui appresso le tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito, stabilite con gli *Atti* N. 62 del 26 giugno 1878, N. 165 del 27 ottobre 1879 e N. 155 del 16 novembre

1880, nel fine di evitare possibili errori nelle assegnazioni degl'inscritti di leva o nei passaggi di corpo previsti dai regolamenti in vigore.

Nelle tabelle stesse non è arrecata alcuna modificazione a quelle vigenti, tranne pei reggimenti granatieri, nei quali il distretto di Lucca cessa di reclutare il 1° reggimento e diventa distretto di reclutamento del 2°, e per le compagnie alpine, nelle quali furono introdotte parecchie modificazioni suggerite dall'esperienza, ed intese a far sì che ogni compagnia possa in tutti i casi con facilità raccogliere il contingente che annualmente le viene attribuito.

La principale innovazione consiste in ciò, che gli uomini dei mandamenti di complemento di taluni determinati distretti militari, anzichè rimaner assegnati ad una data compagnia, possano dai comandanti dei battaglioni alpini essere indistintamente trasferiti a qualunque compagnia del battaglione stesso per equipararne la forza.

In tutte le tabelle di reclutamento si considerano come già esistenti i distretti militari di Casale, Cefalù, Frosinone, Pistoia e Massa, determinati con la legge del 22 marzo 1877, ma non ancora costituiti.

Sino a che non lo saranno, le assegnazioni per conto loro verranno eseguite dai distretti seguenti:

dal distretto di Alessandria per quello di Casale;
dal distretto di Firenze per quello di Pistoia,
dai distretti di Palermo e Messina per quello di Cefalù;
dai distretti di Roma e Caserta per quello di Frosinone;
dai distretti di Genova e Lucca per quello di Massa.

I distretti militari della Sardegna, tranne per le compagnie di sanità, non reclutano determinati corpi, ma servono di complemento a tutti i corpi del regio esercito.

La legione allievi carabinieri reali, i reparti d'istruzione, gli squadroni palafrenieri, i depositi cavalli stalloni, le compagnie da da costa ed operai di artiglieria e le sezioni panattieri non hanno determinati distretti di reclutamento.

Per effetto del presente restano completamente abrogati i succitati *Atti* N. 62 del 1878, 165 del 1879 e 155 del 1880, e tutte le autorità militari si atterranno alle unite tabelle di reclutamento per tutto quanto possa da esse dipendere.

Il Ministro — FERRERO.

Specchio N. 1.

Distretti di reclutamento dei reggimenti di fanteria di linea.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1° fanteria . .	Alessandria — Bergamo — Napoli — Palermo — Siena.
2° id. . .	Alessandria — Avellino — Spoleto — Trapani — Verona.
3° id. . .	Livorno — Milano — Napoli — Padova — Reggio Calabria.
4° id. . .	Avellino — Bergamo — Bologna — Genova — Palermo.
5° id. . .	Avellino — Genova — Macerata — Palermo — Parma.
6° id. . .	Avellino — Genova — Lecce — Parma — Siena.
7° id, . .	Alessandria — Livorno — Napoli — Palermo — Venezia.
8° id. . .	Alessandria — Catanzaro — Napoli — Pesaro — Udine.
9° id. . .	Macerata — Modena — Palermo — Pinerolo — Salerno.
10° id. . .	Ancona — Bergamo — Foggia — Novara — Palermo.
11° id. . .	Bari — Brescia — Ivrea — Roma — Salerno.
12° id. . .	Campobasso — Cremona — Cuneo — Siena — Taranto.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
13° fanteria. .	Alessandria — Napoli — Padova — Roma — Trapani.
14° id. . .	Caltanissetta — Casale — Caserta — Firenze — Piacenza.
15° id. . .	Massa — Pavia — Perugia — Reggio Calabria — Teramo.
16° id. . .	Bari — Castrovillari — Perugia — Piacenza — Torino.
17° id. . .	Bari — Benevento — Genova — Milano — Ravenna.
18° id. . .	Barletta — Milano — Parma — Ravenna — Teramo.
19° id. . .	Ancona — Benevento — Catanzaro — Pavia — Torino.
20° id. . .	Avellino — Brescia — Catanzaro — Cuneo — Pesaro.
21° id. . .	Bari — Campobasso — Cuneo — Livorno — Padova.
22° id. . .	Bergamo — Cuneo — Livorno — Taranto — Trapani.
23° id. . .	Caltanissetta — Firenze — Salerno — Torino — Verona.
24° id. . .	Campobasso — Casale — Messina — Roma — Verona.
25° id. . .	Avellino — Bari — Casale — Firenze — Piacenza.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
26° fanteria. .	Brescia — Campobasso — Messina — Novara — Roma.
27° id. . .	Caserta — Livorno — Messina — Mondovì — Verona.
28° id. . .	Brescia — Como — Lucca — Messina — Salerno.
29° id. . .	Cremona — Mondovì — Perugia — Potenza — Siracusa.
30° id. . .	Campagna — Cefalù — Ivrea — Macerata — Parma.
31° id. . .	Chieti — Cremona — Messina — Mondovì — Roma.
32° id. . .	Caltanissetta — Ivrea — Napoli — Reggio Emilia — Spoleto.
33° id. . .	Campobasso — Catanzaro — Massa — Orvieto — Venezia.
34° id. . .	Bologna — Caltanissetta — Campagna — Modena — Savona.
35° id. . .	Lecce — Lucca — Massa — Napoli — Padova.
36° id. . .	Aquila — Cefalù — Macerata — Novara — Reggio Emilia.
37° id. . .	Girgenti — Lodi — Napoli — Ravenna — Venezia.
38° id. . .	Firenze — Foggia — Lecce — Modena — Novara.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
39° fanteria. .	Como — Cosenza — Frosinone — Girgenti — Rovigo.
40° id. . .	Aquila — Arezzo — Brescia — Girgenti — Voghera.
41° id. . .	Campagna — Como — Girgenti — Orvieto — Rovigo.
42° id. . .	Bergamo — Campagna — Castrovillari — Spoleto — Voghera.
43° id. . .	Catania — Firenze — Modena — Monza — Taranto.
44° id. . .	Chieti — Como — Cosenza — Firenze — Treviso.
45° id. . .	Catania — Lodi — Nola — Pistoia — Udine.
46° id. . .	Catania — Cremona — Massa — Teramo — Varese.
47° id. . .	Lecce — Pistoia — Potenza — Savona — Verona.
48° id. . .	Casale — Foggia — Lecce — Pistoia — Rovigo.
49° id. . .	Chieti — Cosenza — Forlì — Monza — Treviso.
50° id. . .	Ancona — Lecce — Monza — Potenza — Udine.
51° id. .	Caserta — Catania — Frosinone — Novara — Venezia.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
52° fanteria. .	Bologna — Caserta — Catania — Lecco — Mantova.
53° id. . .	Caserta — Cosenza — Frosinone — Milano — Reggio Emilia.
54° id. . .	Benevento — Cosenza — Massa — Perugia — Varese.
55° id. . .	Catania — Frosinone — Nola — Treviso — Voghera.
56° id. . .	Ascoli — Bologna — Catanzaro — Torino — Udine.
57° id. . .	Aquila — Bologna — Monza — Taranto — Voghera.
58° id. . .	Arezzo — Barletta — Milano — Reggio Calabria — Udine.
59° id. . .	Cefalù — Chieti — Forlì — Pinerolo — Treviso.
60° id. . .	Barletta — Campobasso — Forlì — Mantova — Torino.
61° id. . .	Catanzaro — Orvieto — Potenza — Treviso — Varese.
62° id. . .	Barletta — Lodi — Orvieto — Pavia — Siracusa.
63° id. . .	Aquila — Forlì — Genova — Piacenza — Siracusa.
64° id. . .	Chieti — Ferrara — Lecco — Pavia — Siracusa.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
65° fanteria. .	Bari — Benevento — Roma — Varese — Vicenza.
66° id. . .	Foggia—Forlì—Lodi—Savona—Siracusa.
67° id. . .	Arezzo — Ascoli — Messina — Mondovì — Voghera.
68° id. . .	Arezzo — Foggia — Mantova — Taranto — Vercelli.
69° id. . .	Castrovillari — Ferrara — Gaeta — Mantova — Vercelli.
70° id. . .	Barletta — Ferrara — Padova — Reggio Calabria — Vercelli.
71° id. . .	Ascoli — Castrovillari — Lucca — Milano — Vicenza.
72° id. . .	Ancona — Pavia — Potenza — Reggio Calabria — Vicenza.
73° id. . .	Belluno — Casale — Lucca — Nola — Reggio Calabria.
74° id. . .	Campagna — Frosinone — Siracusa — Varese — Voghera.
75° id. . .	Lucca — Gaeta — Torino — Trapani — Vicenza.
76° id. . .	Cefalù — Ferrara — Siena — Teramo — Vercelli.
77° id. . .	Aquila — Nola — Pesaro — Reggio Emilia — Varese.
78° id. . .	Frosinone — Girgenti — Nola — Piacenza — Ravenna.

Specchio N. 2.

Distretti di reclutamento dei reggimenti granatieri.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1° reggimento	Alessandria — Ancona — Arezzo — Avellino — Bari — Barletta — Belluno — Benevento — Bergamo — Bologna — Campobasso — Casale — Catania — Chieti — Cosenza — Cremona — Ferrara — Foggia — Genova — Lecce — Lodi — Macerata — Mantova — Massa — Milano — Monza — Orvieto — Parma — Perugia — Pesaro — Potenza — Reggio Calabria — Reggio Emilia — Roma — Savona — Siena — Siracusa — Spoleto — Taranto — Trapani — Treviso — Udine — Venezia.
2° reggimento	Aquila — Ascoli — Brescia — Caltanissetta — Campagna — Caserta — Castrovillari — Catanzaro — Cefalù — Como — Cuneo — Firenze — Forlì — Frosinone — Gaeta — Girgenti — Ivrea — Lecco — Livorno — Lucca — Messina — Modena — Mondovì — Napoli — Nola — Novara — Padova — Palermo — Pavia — Piacenza — Pinerolo — Pistoia — Ravenna — Rovigo — Salerno — Teramo — Torino — Varese — Vercelli — Verona — Vicenza — Voghera.

SPECCHIO N. 3.

Distretti di reclutamento dei reggimenti bersaglieri.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1° regg.	Arezzo — Caserta — Cuneo — Frosinone — Livorno — Mondovì — Padova — Piacenza — Rovigo.
2° id.	Como — Gaeta — Lecco — Napoli — Pavia — Perugia — Spoleto — Trapani — Varese.
3° id.	Alessandria — Belluno — Benevento — Casale — Chieti — Siracusa — Treviso — Voghera.
4° id.	Bergamo — Bologna — Campobasso — Castrovillari — Cosenza — Ferrara — Foggia — Pinerolo.
5° id.	Ancona — Girgenti — Lecce — Milano — Nola — Taranto — Venezia.
6° id.	Ascoli — Catania — Firenze — Forlì — Ivrea — Reggio Calabria — Teramo — Torino — Udine.
7° id.	Bari — Barletta — Cremona — Lodi — Macerata — Mantova — Pesaro — Potenza.
8° id.	Brescia — Caltanissetta — Cefalù — Lucca — Massa — Novara — Palermo — Ravenna — Vercelli.
9° id.	Aquila — Avellino — Genova — Messina Parma — Pistoia — Reggio Emilia — Savona — Siena.
10° id.	Campagna — Catanzaro — Modena — Monza — Orvieto — Roma — Salerno — Verona — Vicenza.

SPECCHIO N. 4.

Distretti e mandamenti di reclutamento delle compagnie alpine.

Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
		1° *Battaglione* — Mondovì
1ª	Mondovì .	Bossolasco — Frabosa Soprana — Garessio — Mondovì — Pamparato — Vicoforte.
	Savona . .	Calizzano — Dego — Sassello.
2ª	Savona . .	Albenga — Andora — Borgomaro — Finalborgo — Noli — Pietra Ligure — Pieve di Teco — Portomaurizio.
	Mondovì .	Ormea.
3ª	Savona . .	Ceriana — Dianomarina — Dolcedo — S. Remo — S. Stefano al mare — Oneglia — Taggia — Triora.
4ª	Mondovì .	Bagnasco — Carrù — Ceva — Dogliani — Monesiglio — Murazzano — Priero.
	Savona . .	Cairo — Montenotte — Millesimo.
		Mandamenti di complemento del 1° Battaglione.
	Massa . .	Aulla — Bagnone — Calice — Camporgiano — Carrara — Castelnuovo Garfagnana — Fivizzano — Fosdinovo — Gallicano — Massa — Minucciano — Mulazzo — Pontremoli — Tresana.

Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
		2° Battaglione — Cuneo.
5ª	Cuneo	Cuneo — Tenda.
	Savona	Bordighera — Dolceacqua — Ventimiglia
6ª	Cuneo	Borgo S. Dalmazzo — Boves — Cuneo — Limone Piemonte — Peveragno — Roccavione — Valdieri.
7ª	Cuneo	Boves — Chiusa di Pesio — Cuneo — Limone Piemonte — Peveragno.
	Mondovi	Villanova — Mondovi.
		Mandamenti di complemento del 2° battaglione
—	Massa	Borzonasca — Cicagna — Chiavari — Rapallo — S. Stefano d'Aveto — Sesta godano — Varese ligure.
		3° Battaglione — Cuneo.
8ª	Cuneo	Caraglio — Demonte — Prazzo — Valgrana — Vinadio.
9ª	Cuneo	Caraglio — Demonte — Prazzo — Valgrana — Vinadio.
10ª	Cuneo	Busca — Dronero — S. Damiano Macra.

Compagnia	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
11ª	Cuneo . .	Costigliole Saluzzo — Paesana — Sampeyre — Sanfront — Venasca — Verzuolo.
		Mandamenti di complemento del 3° Battaglione.
	Genova. .	Campofreddo — Pontedecimo — Rivarolo Ligure — Ronco scrivia — Savignone — Torriglia — Voltri.
		4° *Battaglione* — Pinerolo.
12ª	Pinerolo .	Fenestrelle — Luserna S. Giovanni — Pinerolo — S. Secondo di Pinerolo — Torre Pellice.
13ª	Pinerolo .	Bricherasio — Cumiana — Fenestrelle — Perosa Argentina — Perrero — Pinerolo — S. Secondo di Pinerolo.
14ª	Pinerolo .	Bricherasio — Cumiana — Fenestrelle — Perosa Argentina — Perrero — Pinerolo — S. Secondo di Pinerolo.
15ª	Pinerolo .	Cesana Torinese — Oulx — Susa (comuni di Chiomonte ed Exilles).

Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
		Mandamenti di complemento del 4° Battaglione.
	Parma . .	Bedonia — Berceto — Borgotaro.
	Piacenza .	Bardi — Ferriere — Ottone.
	Novara. .	Borgosesia — Intra — Omegna.
	Vercelli .	Bioglio — Cossato — Crevacuore — Masserano.
		5° *Battaglione* — Pinerolo.
16ª	Pinerolo .	Bussoleno — Susa.
	Torino . .	Ceres — Corio — Fiano — Lanzo torinese — Rivara — Viù.
17ª	Pinerolo .	Bussoleno — Susa.
	Torino . .	Ceres — Corio — Fiano — Lanzo torinese — Rivara — Viù.
18ª	Pinerolo .	Almese — Avigliana — Bussoleno — Condove — Giaveno — Susa.
	Torino . .	Rivoli — Viù.
		Mandamenti di complemento del 5° battaglione.
	Como . .	Castiglion d'Intelvi — Menaggio — Porlezza.

Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
		6° *Battaglione* — Ivrea.
19ª	Ivrea . .	Castellamonte — Cuorgnè — Lessolo — Locana — Pont Canavese — Vico Canavese — Vistrorio.
20ª	Ivrea . .	Aosta — Châtillon — Donnaz — Gignod — Ivrea — Morgex — Quart — Settimo Vittone — Verres.
	Vercelli .	Andorno Cacciorna — Graglia Biellese — Mosso S. Maria.
21ª	Ivrea . .	Aosta — Châtillon — Donnaz — Gignod — Ivrea — Morgex — Quart — Settimo Vittone — Verres.
	Vercelli .	Andorno Cacciorna — Graglia Biellese — Mosso S. Maria.
		7° *Battaglione* — Lecco.
22ª	Novara. .	Bannio — Cannobio — Crodo — Domodossola — Ornavasso — S. Maria Maggiore — Scopa — Varallo.
23ª	Lecco . .	Chiavenna — Introbbio — Traona.
	Como . .	Bellagio — Bellano — Dongo — Gravedona.

Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
24ª	Lecco	Bormio — Grossotto — Morbegno — Ponte in Valtellina — Sondrio — Tirano.
	Bergamo	Piazza Brembana.
25ª	Lecco	Bormio — Grossotto — Morbegno — Ponte in Valtellina — Sondrio — Tirano.
	Bergamo	Piazza Brembana.
		Mandamenti di complemento del 7° Battaglione.
	Bergamo	Almenno S. Salvatore — Caprino Bergamasco — Trescorre Balneario.
		8° *Battaglione* — Brescia.
26ª	Brescia	Edolo.
	Bergamo	Clusone — Gandino.
27ª	Brescia	Bovegno — Breno — Pisogne.
	Bergamo	Lovere — Vilminore.
28ª	Brescia	Bagolino — Gardone — Gargnano — Preseglie — Salò — Vestone.
		Mandamenti di complemento dell'8° Battaglione.
	Bergamo	Alzano Maggiore — Sarnico — Zogno.

Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
		9° *Battaglione* — Verona.
29ª	Verona.	Bardolino — Caprino Veronese — S. Pietro Incariano — Verona (comuni montani).
30ª	Verona.	Tregnago — Verona (pretura di Grezzana ed altri comuni montani).
	Vicenza	Arzignano.
31ª	Vicenza	Schio (comuni montani) — Thiene (comuni montani) — Valdagno.
32ª	Vicenza	Asiago — Bassano (comuni montani) — Marostica (comuni montani).
		Mandamenti di complemento del 9° Battaglione.
	Udine	Cividale — Maniago — Sacile — S. Pietro al Natisone — Spilimbergo — Tarcento.
		10° *Battaglione* — **Verona.**
33ª	Belluno	Feltre — Fonzaso.
	Treviso.	Valdobbiadene.
34ª	Belluno	Agordo — Belluno — Longarone.
35ª	Belluno	Auronzo — Pieve di Cadore.
	Udine	Ampezzo.
36ª	Udine	Gemona (comuni montani) — Moggio — Tolmezzo.

Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
		Mandamenti di complemento del 10° *Battaglione.*
	Udine . .	Cividale — Maniago — Sacile — S. Pietro al Natisone — Spilimbergo — Tarcento.

Specchio N. 5.

Distretti di reclutamento dei reggimenti di cavalleria.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
Nizza (1°) e Foggia (11°)	Arezzo — Caserta — Padova — Pavia — Piacenza — Reggio Calabria — Rovigo — Torino — Voghera.
Piem. Reale (2°) e Saluzzo (12°)	Como — Gaeta — Lecco — Lucca — Napoli — Perugia — Spoleto — Trapani — Varese.
Savoia (3°) e Monferrato (13°)	Alessandria — Belluno — Benevento — Casale — Chieti — Roma — Siracusa — Treviso.
Genova (4°) e Alessandria (14°)	Bergamo — Bologna — Campobasso — Cosenza — Ferrara — Foggia — Ivrea Pinerolo.
Novara (5°) e Lodi (15°)	Ancona — Caltanissetta — Lecce — Lodi — Milano — Nola — Verona — Vicenza.
Aosta (6°) e Lucca (16°)	Ascoli — Catania — Cefalù — Cuneo — Livorno — Mondovì — Teramo — Udine.
Milano (7°) e Caserta (17°)	Bari — Barletta — Cremona — Macerata — Mantova — Massa — Pesaro — Potenza — Taranto.
Montebello (8°) e Piacenza (18°)	Brescia — Frosinone — Girgenti — Modena — Novara — Orvieto — Palermo — Vercelli.
Firenze (9°) e Guide (19°)	Aquila — Avellino — Firenze — Genova — Messina — Parma — Pistoia Reggio Emilia — Savona.
Vittorio Em. (10°) e Roma (20°)	Campagna — Castrovillari — Catanzaro — Forlì — Monza — Ravenna — Salerno — Siena — Venezia.

Specchio N. 6.

Distretti di reclutamento dei reggimenti d'artiglieria da campagna.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1° reggimento	Campagna — Catanzaro — Frosinone — Modena — Monza — Roma — Salerno — Venezia.
2° id.	Caserta — Catania — Cuneo — Gaeta — Mondovì — Padova — Piacenza — Pistoia — Rovigo.
3° id.	Como — Lecco — Napoli — Pavia — Perugia — Spoleto — Trapani — Varese — Voghera.
4° id.	Alessandria — Belluno — Benevento — Casale — Chieti — Forlì — Orvieto — Siracusa — Treviso.
5° id.	Bergamo — Bologna — Campobasso — Castrovillari — Cosenza — Ferrara — — Foggia — Torino.
6° id.	Ancona — Caltanissetta — Lecce — Milano — Nola — Taranto — Verona — Vicenza.
7° id.	Brescia — Ivrea — Lucca — Palermo — Pinerolo — Ravenna — Reggio Calabria — Siena.
8° id.	Bari — Barletta — Cremona — Lodi — Macerata — Mantova — Massa — Pesaro — Potenza — Savona.
9° id.	Ascoli — Cefalù — Girgenti — Livorno — Novara — Teramo — Udine — Vercelli.
10° id.	Aquila — Arezzo — Avellino — Firenze — Genova — Messina — Parma — Reggio Emilia.

SPECCHIO N. 7.

Distretti di reclutamento dei reggimenti d'artiglieria da fortezza.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
11° reggimento	Bergamo — Bologna — Brescia — Campobasso — Castrovillari — Cefalù — Cosenza — Ferrara — Foggia — Forlì — Ivrea — Palermo — Pinerolo — Ravenna — Reggio Calabria — Siena — Torino — Verona — Vicenza.
12° id.	Alessandria — Arezzo — Campagna — Casale — Caserta — Catanzaro — Chieti Como — Gaeta — Lecco — Lodi — Modena — Napoli — Nola — Orvieto Pavia — Perugia — Salerno — Siracusa — Spoleto — Trapani — Venezia — Voghera.
13° id.	Ascoli — Bari — Barletta — Belluno — Benevento — Cremona — Frosinone — Genova — Girgenti — Livorno — Lucca — Macerata — Mantova — Massa — Novara — Pesaro — Potenza — Roma — Savona — Teramo — Treviso — Udine — Vercelli.
14° id.	Ancona — Aquila — Avellino — Caltanissetta — Catania — Cuneo — Firenze — Lecce — Messina — Milano — Mondovì — Monza — Padova — Parma — Piacenza — Pistoia — Reggio Emilia — Rovigo — Taranto — Varese.

SPECCHIO N. 8.

Distretti di reclutamento dei reggimenti del genio.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1° reggimento	Alessandria — Ascoli — Bari — Barletta — Bergamo — Bologna — Brescia — Campagna — Campobasso — Casale — Caserta — Castrovillari — Catanzaro — Chieti — Como — Cosenza — Cefalù — Ferrara — Forlì — Frosinone — Gaeta — Lecco — Lodi — Milano — Modena — Monza — Napoli — Nola — Orvieto — Palermo — Perugia — Ravenna — Reggio Calabria — Roma — Salerno — Siena — Spoleto — Teramo — Trapani — Varese — Verona — Voghera.
2° id.	Ancona — Aquila — Arezzo — Avellino — Belluno — Benevento — Caltanissetta — Catania — Cremona — Cuneo — Firenze — Foggia — Genova — Girgenti — Ivrea — Lecce — Livorno — Lucca — Macerata — Mantova — Massa — Messina — Mondovì — Novara — Padova — Parma — Pavia — Pesaro — Piacenza — Pinerolo — Pistoia — Potenza — Reggio Emilia — Rovigo — Savona — Siracusa — Taranto — Torino — Treviso — Udine — Venezia — Vercelli — Vicenza.

Specchio N. 9.

Distretti di reclutamento delle compagnie di sanità.

Compagnie	Distretti che devono somministrare le reclute
1ª e 2ª comp.	Alessandria — Casale — Cuneo — Ivrea — Mondovì — Pinerolo — Torino — Vercelli.
3ª e 4ª id.	Bergamo — Brescia — Como — Lecco — Milano — Monza — Novara — Varese.
5ª e 6ª id.	Belluno — Mantova — Padova — Rovigo — Treviso — Udine — Venezia — Verona — Vicenza.
7ª e 8ª id.	Cremona — Genova — Lodi — Massa — Parma — Pavia — Piacenza — Savona — Voghera.
9ª e 10ª id.	Ancona — Ascoli — Bologna — Ferrara — Forlì — Macerata — Modena — Pesaro — Ravenna — Reggio Emilia.
11ª e 12ª id.	Arezzo — Firenze — Livorno — Lucca — Orvieto — Perugia — Pistoia — Siena — Spoleto.
13ª e 14ª id.	Aquila — Cagliari — Campobasso — Chieti — Foggia — Frosinone — Roma — Sassari — Teramo.
15ª e 16ª id.	Avellino — Benevento — Campagna — Caserta — Gaeta — Napoli — Nola — Salerno.
17ª e 18ª id.	Bari — Barletta — Castrovillari — Catanzaro — Cosenza — Lecce — Potenza — Reggio Calabria — Taranto.
19ª e 20ª id.	Caltanissetta — Catania — Cefalù — Girgenti — Messina — Palermo — Siracusa — Trapani.

Specchio N. 10.

Reggimenti di fanteria di linea che si reclutano in ciascun distretto.

Distretti	Reggimenti							
Alessandria	1	2	7	8	13	»	»	»
Ancona	10	19	50	72	»	»	»	»
Aquila	36	40	57	63	77	»	»	»
Arezzo	40	58	67	68	»	»	»	»
Ascoli-Piceno	56	67	71	»	»	»	»	»
Avellino	2	4	5	6	20	25	»	»
Bari	11	16	17	21	25	65	»	»
Barletta	18	58	60	62	70	»	»	»
Belluno	73	»	»	»	»	»	»	»
Benevento	17	19	54	65	»	»	»	»
Bergamo	1	4	10	22	42	»	»	»
Bologna	4	34	52	56	57	»	»	»
Brescia	11	20	26	28	40	»	»	»
Caltanissetta	14	23	32	34	»	»	»	»
Campagna	30	34	41	42	74	»	»	»
Campobasso	12	21	24	26	33	60	»	»
Casale	14	24	25	48	73	»	»	»
Caserta	14	27	51	52	53	»	»	»
Castrovillari	16	42	69	71	»	»	»	»
Catania	43	45	46	51	52	55	»	»
Catanzaro	8	19	20	33	56	61	»	»
Cefalù	30	36	59	76	»	»	»	»

Distretti	Reggimenti							
Chieti	31	44	49	59	64	»	»	»
Como	28	39	41	44	»	»	»	»
Cosenza	39	44	49	53	54	»	»	»
Cremona	12	20	31	46	»	»	»	»
Cuneo	12	20	21	22	»	»	»	»
Ferrara	64	69	70	76	»	»	»	»
Firenze	14	23	25	38	43	44	»	»
Foggia	10	38	48	66	68	»	»	»
Forlì	49	59	60	63	66	»	»	»
Frosinone	39	51	53	55	74	78	»	»
Gaeta	69	75	»	»	»	»	»	»
Genova	4	5	6	17	63	»	»	»
Girgenti	37	39	40	41	78	»	»	»
Ivrea	11	30	32	»	»	»	»	»
Lecce	6	35	38	47	48	50	»	»
Lecco	52	64	»	»	»	»	»	»
Livorno	3	7	21	22	27	»	»	»
Lodi	37	45	62	66	»	»	»	»
Lucca	28	35	71	73	75	»	»	»
Macerata	5	9	30	36	»	»	»	»
Mantova	52	60	68	69	»	»	»	»
Massa	15	33	35	46	54	»	»	»
Messina	24	26	27	28	31	67	»	»
Milano	3	17	18	53	58	71	»	»
Modena	9	34	38	43	»	»	»	»

Distretti	Reggimenti							
Mondovì	27	29	31	67	»	»	»	»
Monza	43	49	50	57	»	»	»	»
Napoli	1	3	7	8	13	32	35	37
Nola	45	55	73	77	78	»	»	»
Novara	10	26	36	38	51	»	»	»
Orvieto	33	41	61	62	»	»	»	»
Padova	3	13	21	35	70	»	»	»
Palermo	1	4	5	7	9	10	»	»
Parma	5	6	18	30	»	»	»	»
Pavia	15	19	62	64	72	»	»	»
Perugia	15	16	29	54	»	»	»	»
Pesaro	8	20	77	»	»	»	»	»
Piacenza	14	16	25	63	78	»	»	»
Pinerolo	9	59	»	»	»	»	»	»
Pistoia	45	47	48	»	»	»	»	»
Potenza	29	47	50	61	72	»	»	»
Ravenna	17	18	37	78	»	»	»	»
Reggio Calabria	3	15	58	70	72	73	»	»
Reggio Emilia	32	36	53	77	»	»	»	»
Roma	11	13	24	26	31	65	»	»
Rovigo	39	41	48	»	»	»	»	»
Salerno	9	11	23	28	»	»	»	»
Savona	34	47	66	»	»	»	»	»
Siena	1	6	12	76	»	»	»	»
Siracusa	29	62	63	64	66	74	»	»

Distretti	Reggimenti							
Spoleto	2	32	42	»	»	»	»	»
Taranto	12	22	43	57	68	»	»	»
Teramo	15	18	46	76	»	»	»	»
Torino	16	19	23	56	60	75	»	»
Trapani	2	13	22	75	»	»	»	»
Treviso	44	49	55	59	61	»	»	»
Udine	8	45	50	56	58	»	»	»
Varese	46	54	61	65	74	77	»	»
Venezia	7	33	37	51	»	»	»	»
Vercelli	68	69	70	76	»	»	»	»
Verona	2	23	24	27	47	»	»	»
Vicenza	65	71	72	75	»	»	»	»
Voghera	40	42	55	57	67	74	»	»

Specchio N. 11.

Reggimenti granatieri, bersaglieri, cavalleria, artiglieria, genio e compagnie di sanità che si reclutano in ciascun distretto.

Distretti	Granatieri	Bersaglieri	Cavalleria		Artiglieria		Genio	Compagnie di sanità (*)	
Alessandria	1	3	3	13	4	12	1	1	2
Ancona	1	5	5	15	6	14	2	9	10
Aquila	2	9	9	19	10	14	2	13	14
Arezzo	1	1	1	11	10	12	2	11	12
Ascoli-Piceno	2	6	6	16	9	13	1	9	10
Avellino	1	9	9	19	10	14	2	15	16
Bari	1	7	7	17	8	13	1	17	18
Barletta	1	7	7	17	8	13	1	17	18
Belluno	1	3	3	13	4	13	2	5	6
Benevento	1	3	3	13	4	13	2	15	16
Bergamo	1	4	4	14	5	11	1	3	4
Bologna	1	4	4	14	5	11	1	9	10
Brescia	2	8	8	18	7	11	1	3	4
Caltanissetta	2	8	5	15	6	14	2	19	20
Campagna	2	10	10	20	1	12	1	15	16
Campobasso	1	4	4	14	5	11	1	13	14
Casale	1	3	3	13	4	12	1	1	2
Caserta	2	1	1	11	2	12	1	15	16
Castrovillari	2	4	10	20	5	11	1	17	18
Catania	1	6	6	16	2	14	2	19	20
Catanzaro	2	10	10	20	1	12	1	17	18

(*) I distretti di Cagliari e Sassari somministreranno gli uomini alla 13ª e 14ª compagnia.

Distretti	Granatieri	Bersaglieri	Cavalleria		Artiglieria		Genio	Compagnie di sanità	
Cefalù	2	8	6	16	9	11	1	19	20
Chieti	1	3	3	13	4	12	1	13	14
Como.	2	2	2	12	3	12	1	3	4
Cosenza	1	4	4	14	5	11	1	17	18
Cremona.	1	7	7	17	8	13	2	7	8
Cuneo	2	1	6	16	2	14	2	1	2
Ferrara	1	4	4	14	5	11	1	9	10
Firenze	2	6	9	19	10	14	2	11	12
Foggia	1	4	4	14	5	11	2	13	14
Forlì	2	6	10	20	4	11	1	9	10
Frosinone	2	1	8	18	1	13	1	13	14
Gaeta	2	2	2	12	2	12	1	15	16
Genova	1	9	9	19	10	13	2	7	8
Girgenti	2	5	8	18	9	13	2	19	20
Ivrea	2	6	4	14	7	11	2	1	2
Lecce.	1	5	5	15	6	14	2	17	18
Lecco	2	2	2	12	3	12	1	3	4
Livorno	2	1	6	16	9	13	2	11	12
Lodi	1	7	5	15	8	12	1	7	8
Lucca	2	8	2	12	7	13	2	11	12
Macerata	1	7	7	17	8	13	2	9	10
Mantova.	1	7	7	17	8	13	2	5	6
Massa	1	8	7	17	8	13	2	7	8
Messina	2	9	9	19	10	14	2	19	20
Milano	1	5	5	15	6	14	1	3	4
Modena	2	10	8	18	1	12	1	9	10

Distretti	Granatieri	Bersaglieri	Cavalleria		Artiglieria		Genio	Compagnie di sanità	
Mondovì	2	1	6	16	2	14	2	1	2
Monza	1	10	10	20	1	14	1	3	4
Napoli	2	2	2	12	3	12	1	15	16
Nola	2	5	5	15	6	12	1	15	16
Novara	2	8	8	18	9	13	2	3	4
Orvieto	1	10	8	18	4	12	1	11	12
Padova	2	1	1	11	2	14	2	5	6
Palermo	2	8	8	18	7	11	1	19	20
Parma	1	9	9	19	10	14	2	7	8
Pavia	2	2	1	11	3	12	2	7	8
Perugia	1	2	2	12	3	12	1	11	12
Pesaro	1	7	7	17	8	13	2	9	10
Piacenza	2	1	1	11	2	14	2	7	8
Pinerolo	2	4	4	14	7	11	2	1	2
Pistoia	2	9	9	19	2	14	2	11	12
Potenza	1	7	7	17	8	13	2	17	18
Ravenna	2	8	10	20	7	11	1	9	10
Reggio-Calabria	1	6	1	11	7	11	1	17	18
Reggio-Emilia	1	9	9	19	10	14	2	9	10
Roma	1	10	3	13	1	13	1	13	14
Rovigo	2	1	1	11	2	14	2	5	6
Salerno	2	10	10	20	1	12	1	15	16
Savona	1	9	9	19	8	13	2	7	8
Siena	1	9	10	20	7	11	1	11	12
Siracusa	1	3	3	13	4	12	2	19	20
Spoleto	1	2	2	12	3	12	1	11	12

Distretti	Granatieri	Bersaglieri	Cavalleria		Artiglieria		Genio	Compagnie di sanità	
Taranto	1	5	7	17	6	14	2	17	18
Teramo	2	6	6	16	9	13	1	13	14
Torino	2	6	1	11	5	11	2	1	2
Trapani	1	2	2	12	3	12	1	19	20
Treviso	1	3	3	13	4	13	2	5	6
Udine	1	6	6	16	9	13	2	5	6
Varese	2	2	2	12	3	14	1	3	4
Venezia	1	5	10	20	1	12	2	5	6
Vercelli	2	8	8	18	9	13	2	1	2
Verona	2	10	5	15	6	11	1	5	6
Vicenza	2	10	5	15	6	11	2	5	6
Voghera	2	3	1	11	3	12	1	7	8

Specchio N. 12

Compagnie alpine che si reclutano in ciascun distretto e mandamento

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Belluno	Agordo	34
	Auronzo	35
	Belluno	34
	Feltre	33
	Fonzaso	33
	Longarone	34
	Pieve di Cadore. . . .	35
Bergamo	Almenno S. Savatore * .	22, 23, 24, 25
	Alzano Maggiore * . .	26, 27, 28
	Caprino Bergamasco * . .	22, 23, 24, 25
	Clusone	26
	Gandino	26
	Lovere	27
	Piazza Brembana . . .	24, 25
	Sarnico *	26, 27, 28
	Trescorre Balneario * . .	22, 23, 24, 25
	Vilminore	27
	Zogno *	26, 27, 28
Brescia	Bagolino	28
	Bovegno	27
	Breno	27
	Edolo	26

N.B. I mandamenti segnati con * sono di complemento.

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Segue Brescia	Gargnano	28
	Gardone	28
	Pisogne	27
	Preseglie	28
	Salò	28
	Vestone	28
Como	Bellagio	23
	Bellano	23
	Castiglion d'Intelvi *	16, 17, 18
	Dongo	23
	Gravedona	23
	Menaggio *	16, 17, 18
	Porlezza *	16, 17, 18
Cuneo	Borgo S. Dalmazzo	6
	Boves	6, 7
	Busca	10
	Caraglio	8, 9
	Chiusa di Pesio	7
	Costigliole (Saluzzo)	11
	Cuneo	5, 6, 7
	Demonte	8, 9
	Dronero	10
	Limone (Piemonte)	6, 7
	Paesana	11
	Peveragno	6, 7
	Prazzo	8, 9

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Segue Cuneo	Roccavione	6
	Sampeyre	11
	S. Damiano Macra	10
	Sanfront	11
	Tenda	5
	Valdieri	6
	Valgrana	8, 9
	Venasca	11
	Verzuolo	11
	Vinadio	8, 9
Genova	Campofreddo *	8, 9, 10, 11
	Pontedecimo *	8, 9, 10, 11
	Rivarolo (Ligure) *	8, 9, 10, 11
	Ronco Scrivia *	8, 9, 10, 11
	Savignone *	8, 9, 10, 11
	Torriglia *	8, 9, 10, 11
	Voltri *	8, 9, 10, 11
Ivrea	Aosta	20, 21
	Castellamonte	19
	Châtillon	20, 21
	Cuorgnè	19
	Donnaz	20, 21
	Gignod	20, 21
	Ivrea	20, 21
	Lessolo	19
	Locana	19

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Segue Ivrea	Morgex	20, 21
	Pont Canavese	19
	Quart	20, 21
	Settimo Vittone	20, 21
	Verrès	20, 21
	Vico Canavese	19
	Vistrorio	19
Lecco	Bormio	24, 25
	Chiavenna	23
	Grossotto.	24, 25
	Introbbio	23
	Morbegno	24, 25
	Ponte in Valtellina . .	24, 25
	Sondrio	24, 25
	Tirano	24, 25
	Traona	23
Massa	Aulla *	1, 2, 3, 4
	Bagnone *	1, 2, 3, 4
	Borzonasca *	5, 6, 7
	Calice *	1, 2, 3, 4
	Camporgiano *	1, 2, 3, 4
	Carrara *	1, 2, 3, 4
	Castelnuovo Garfagnana *	1, 2, 3, 4
	Cicagna *	5, 6, 7
	Chiavari *	5, 6, 7
	Fivizzano *	1, 2, 3, 4

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Segue Massa	Fosdinovo *	1, 2, 3, 4
	Gallicano *	1, 2, 3, 4
	Massa *	1, 2, 3, 4
	Minucciano *	1, 2, 3, 4
	Mulazzo *	1, 2, 3, 4
	Pontremoli *	1, 2, 3, 4
	Rapallo *	5, 6, 7
	S. Stefano d'Aveto * . .	5, 6, 7
	Sesta Godano * . . .	5, 6, 7
	Tresana *	1, 2, 3, 4
	Varese Ligure * . . .	5, 6, 7
Mondovì	Bagnasco	4
	Bossolasco	1
	Carrù	4
	Ceva	4
	Dogliani	4
	Frabosa Soprana . . .	1
	Garessio	1
	Mondovì	1
	Monesiglio	4
	Murazzano	4
	Ormea	2
	Pamparato	1
	Priero.	4
	Vicoforte.	1
	Villanova (Mondovì) . .	7

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Novara	Bannio	22
	Borgo Sesia *	12, 13, 14, 15
	Cannobio	22
	Crodo	22
	Domodossola	22
	Intra *	12, 13, 14, 15
	Omegna *	12, 13, 14, 15
	Ornavasso	22
	S. Maria Maggiore	22
	Scopa	22
	Varallo	22
Parma	Bedonia *	12, 13, 14, 15
	Berceto *	12, 13, 14, 15
	Borgotaro *	12, 13, 14, 15
Piacenza	Bardi *	12, 13, 14, 15
	Ferriere *	12, 13, 14, 15
	Ottone *	12, 13, 14, 15
Pinerolo	Almese	18
	Avigliana	18
	Bricherasio	13, 14
	Bussoleno	16, 17, 18
	Cesana Torinese	15
	Condove	18
	Cumiana	13, 14
	Fenestrelle	12, 13, 14
	Giaveno	18

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Segue Pinerolo	Luserna S. Giovanni	12
	Oulx	15
	Perosa Argentina	13, 14
	Perrero	13, 14
	Pinerolo	12, 13, 14
	S. Secondo di Pinerolo	12, 13, 14
	Susa (comuni di Chiomonte ed Exilles)	15
	Susa	16, 17, 18
	Torre Pellice	12
Savona	Albenga	2
	Andora	2
	Bordighera	5
	Borgomaro	2
	Cairo Montenotte	4
	Calizzano	1
	Ceriana	3
	Dego	1
	Diano Marina	3
	Dolceacqua	5
	Dolcedo	3
	Finalborgo	2
	Millesimo	4
	Noli	2
	Oneglia	3
	Pietra Ligure	2

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Segue Savona	Pieve di Teco	2
	Porto Maurizio	2
	S. Remo	3
	S. Stefano al Mare	3
	Sassello	1
	Taggia	3
	Triora	3
	Ventimiglia	5
Torino	Ceres	16, 17
	Corio	16, 17
	Fiano	16, 17
	Lanzo Torinese	16, 17
	Rivara	16, 17
	Rivoli	18
	Viù	16, 17, 18
Treviso	Valdobbiadene	33
Udine	Ampezzo	35
	Cividale *	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
	Gemona	36
	Maniago *	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
	Moggio	36
	Sacile *	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
	S. Pietro al Natisone *	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
	Spilimbergo *	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
	Tarcento *	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
	Tolmezzo	36

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Vercelli	Andorno Cacciorna . .	20, 21
	Bioglio *	12, 13, 14, 15
	Cossato *	12, 13, 14, 15
	Crevacuore *	12, 13, 14, 15
	Graglia Biellese . . .	20, 21
	Masserano *	12, 13, 14, 15
	Mosso S. Maria . . .	20, 21
Verona	Bardolino	29
	Caprino Veronese . . .	29
	S. Pietro Incariano . .	29
	Tregnago.	30
	Verona	29, 30
Vicenza	Arzignano	30
	Asiago	32
	Bassano	32
	Marostica	32
	Schio	31
	Thiene	31
	Valdagno	31

N. **184.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 233). — **Divisa degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.** — 13 novembre.

— Gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, vestendo la divisa, continueranno a far uso di quella dell'arma e del corpo cui appartenevano in effettività di servizio.

Essi avranno le stellette quando chiamati a prestare temporaneamente uno dei servizi specificati nell'art. 17 del R. Decreto in data 17 ultimo scorso ottobre, N. 439 (serie 3ª); tranne questo caso, invece delle stellette, faranno uso di bottoncini lisci in metallo inargentato.

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 40. Pubblicato il 19 novembre 1881. Parte 1

19 MAR 82

NOVEMBRE 17. — Ordinamento delle compagnie alpine di riserva e delle compagnie alpine di milizia mobile, *pag.* 577.

Atto N. **185**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 66). — **Ordinamento delle compagnie alpine di riserva e delle compagnie alpine di milizia mobile.** — 17 novembre.

Allo scopo di completare l'ordinamento delle truppe alpine sancito dal R. Decreto 30 agosto 1878 (*Atto* N. 87) e sciogliendo la riserva contenuta nei provvedimenti esecutivi, che fanno seguito al R. Decreto suindicato, questo Ministero stima opportuno di emanare le seguenti disposizioni, le quali avranno pieno effetto pel 1° gennaio 1882.

1. A ciascuna delle attuali 36 compagnie alpine dell'esercito permanente corrispondono altrettante compagnie alpine di riserva, appartenenti anch'esse all'esercito permanente, ed altrettante di milizia mobile.

2. Le compagnie alpine di riserva vengono costituite cogli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente e che già hanno prestato servizio nelle truppe alpine permanenti.

Cogli uomini predetti vengono inoltre costituiti i drappelli occorrenti per la condotta delle salmerie al seguito delle compagnie permanenti e di quelle di riserva.

3. Le compagnie alpine di milizia mobile, ed i drappelli per la condotta delle salmerie ad esse assegnate, vengono costituite cogli uomini di 1ª categoria, che hanno già appartenuto alle compagnie di riserva e che hanno fatto passaggio alla milizia stessa.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 39, *Atto* N. 177. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 58), *leggasi:* (Nota N. 59).

» N. 39, *Atto* N. 178. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 59), *leggasi:* (Nota N. 60).

» N. 39, *Atto* N. 180. — MATRICOLA (Nota N. 14), *leggasi:* (Nota N. 13).

4. A ciascuna compagnia alpina di riserva ed alla corrispondente di milizia mobile vengono assegnati gli uomini che, per fatto di leva, appartengono ai mandamenti, i quali forniscono il contingente alla rispettiva compagnia permanente.

5. Tanto le compagnie di riserva quanto quelle di milizia mobile prendono lo stesso numero progressivo delle compagnie permanenti, cui corrispondono, coll'aggiunta della dicitura « *di riserva* » o « *di milizia mobile* ».

6. Per la costituzione dei quadri di ufficiali di dette compagnie sarà provveduto dal Ministero all'atto della mobilitazione, in parte con ufficiali delle compagnie permanenti, e in parte con ufficiali di fanteria e bersaglieri già preventivamente designati.

7. In massima ciascuna compagnia permanente e la rispettiva compagnia di riserva e di milizia mobile formeranno un reparto speciale sotto il comando di un maggiore o di un capitano anziano.

8. Per cura del Ministero sarà anche provveduto alla costituzione dei comandi dei reparti suindicati e di quegli altri maggiori che potranno essere formati, nelle varie zone alpine, colla riunione di alcuni dei reparti di cui al N. precedente. Saranno a tal uopo impiegati, oltre i comandanti dei battaglioni alpini permanenti, ufficiali superiori di fanteria e bersaglieri, che abbiano già prestato servizio nelle truppe alpine e possibilmente in quelle della frontiera verso cui avrà luogo la mobilitazione.

9. I quadri dei sottufficiali saranno costituiti in parte con sottufficiali prelevati dalle compagnie permanenti, ed in parte con sottufficiali richiamati dal congedo, o con caporali maggiori da promuoversi a quel grado all'atto stesso della mobilitazione.

10. Tanto le compagnie alpine di riserva quanto quelle di milizia mobile si costituiscono appena emanato l'ordine di mobilitazione. A tal uopo gli uomini ad esse appartenenti verranno chiamati alle armi in una sola volta, e dovranno affluire il più sollecitamente possibile, nel modo che sarà indicato dal manifesto, in quei luoghi che saranno stabiliti dal Ministero con disposizioni speciali.

11. Presso i luoghi, di cui è cenno più sopra, saranno costituiti depositi colle occorrenti dotazioni di vestiario, di armi e di oggetti vari di arredamento e di equipaggiamento.

12. I distretti di reclutamento delle compagnie alpine permanenti, terranno in tempo di pace un ruolo speciale, se-

condo un modello che sarà stabilito dal Ministero, degli uomini che devono far parte delle compagnie alpine di riserva e di milizia mobile.

13. I distretti amministrativi degli attuali battaglioni terranno i ruoli amministrativi e tascabili completi, tanto delle compagnie alpine di riserva quanto di quelle di milizia mobile corrispondenti alle compagnie permanenti da essi distretti amministrate. Riceveranno a tal uopo mensilmente le variazioni occorse dai distretti di reclutamento.

Presso i medesimi distretti amministrativi dei battaglioni saranno inoltre conservati i fogli matricolari Mod. 9 dei militari ascritti alle compagnie alpine di milizia mobile.

14. Le direzioni territoriali di sanità, le quali provvedono i caporali aiutanti ed i soldati infermieri alle compagnie permanenti, provvederanno in modo consimile tale personale anche alle compagnie di riserva e di milizia mobile.

15. Le disposizioni anteriori contrarie alle presenti restano abrogate.

Disposizioni transitorie.

16. Fino a compiuta rotazione dell'attuale sistema di reclutamento delle compagnie alpine, si formeranno soltanto 36 plotoni di milizia mobile in cambio delle 36 compagnie.

17. Per la prima applicazione del prescritto dal § 4° e dall'ultimo capoverso del § 13 il Ministero si riserva di dare ai comandanti dei distretti speciali istruzioni.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 41. Pubblicato il 25 novembre 1881. **Parte 1**

10 MAR 92

NOVEMBRE 21. — Armamento della truppa di fanteria, *pag.* 581.
» 25. — Cambiamento di denominazione della stazione di S. Martino, *pag.* 581.

Atto N. **186.** — ARMI E BUFETTERIE. (Nota N. 62). — **Armamento della truppa di fanteria.** — 21 novembre.

I caporali aiutanti di sanità istituiti coll'*Atto* 106 del 12 luglio u. s. devono essere armati con sola sciabola di fanteria o da bersaglieri a seconda del reggimento al quale appartengono.

Per provvedere al loro armamento si modifica la tabella di dotazione prescritta coll'*Atto* N. 61 in data 19 maggio 1880 e si determina che per gli oggetti qui sotto indicati, alle cifre pubblicate in detta tabella si sostituiscano le seguenti:

	Quantità per un reggimento	
	di fanteria di linea	di bersaglieri
Sciabole da bersaglieri	»	104
Sciabole da fanteria.	72	»
Cinturini di bufalo mod. 1877	1378	»
Cinturini di cuoio mod. 1877	»	1757

Il Ministro — FERRERO.

N. **187**. FERROVIE (Nota N. 136). — **Cambiamento di denominazione della stazione di S. Martino**. — 25 novembre.

A cominciare dal 1° dicembre prossimo venturo, la stazione di S. Martino, delle ferrovie romane sul tronco Cecina-Saline, prenderà la denominazione di *Riparbella*.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 36, *Atto* N. 161, pag. 450, 1ª e 2ª riga. — Briglie da finimento a stanghe per carretta per munizioni L. 22,25, *leggasi*: L. 22,55.

E però nel prontuario militare e per i viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, si faranno le correzioni seguenti:

Nell'elenco alfabetico delle stazioni, parte 1ª, cancellare, alla lettera S la stazione di S. Martino e inserirla alla lettera R, negli spazi a tal uopo lasciati in bianco, colla nuova denominazione di Riparbella, coll'aggiunta delle corrispondenti indicazioni alle colonne 2, 3 e 4, di detta parte 1ª.

Nella parte III alla tavola N. 44, cambiare la dicitura di San Martino in quella di Riparbella.

Il Ministro — Ferrero.

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 12. Pubblicato il 3 dicembre 1881. **Parte 1.**

NOVEMBRE 20. — Regio Decreto che modifica il regolamento per le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena (allegato N. 12 al regolamento di disciplina militare), *pag.* 583.

» 20. — Norme per la formazione e amministrazione del plotone allievi pel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 587.

» 29. — Visita sanitaria a cui devono essere sottoposti al loro giungere sotto le armi gli inscritti ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari o degli istituti assimilati alle università, *pag.* 591.

» 30. — Variazioni ed aggiunte al Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale, *pag.* 592.

» 30. — Circa l'interpretazione dei §§ 655, 660, 717 e 725 del Regolamento di disciplina, *pag.* 596.

DICEMBRE 2. — Abolizione di una delle copie dell'elenco modello N. 98 prescritto per le proposte di ammissione al caposoldo, *pag.* 597.

Atto N. **188** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N.118). — **Regio Decreto che modifica il regolamento per le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al regolamento di disciplina militare).** — 20 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge, sull'ordinamento del R. Esercito 30 settembre 1873 N° 1591 (serie 2ª);

Visto il R. Decreto 1° dicembre 1872 col quale fu approvato il regolamento di disciplina per l'esercito;

Visto il R. Decreto 6 giugno 1878 con cui fu approvato e posto in esecuzione il Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato N° 12 al Regolamento di disciplina militare);

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 39, *Atto* N. 183, pag. 546, fra i mandamenti di reclutamento della 4ª compagnia alpina, *invece di*: Cairo — Montenotte, *leggasi*: Cairo Montenotte.

Id. N. 39, *Atto* N. 183, pag. 547, fra i mandamenti di reclutamento della 7ª compagnia alpina, *invece di*: Villanova — Mondovì, *leggasi*: Villanova Mondovì.

Visto il Nostro Decreto 6 settembre 1881, col quale sono state approvate alcune aggiunte e modificazioni al suddetto allegato;

Sulla proposta del ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Ai §§ 11, 268, 269, 272, e 273 del regolamento per le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena (allegato N° 12 al regolamento di disciplina militare) sono rispettivamente sostituiti quelli che con identica numerazione sono annessi al presente decreto e per ordine Nostro firmati dal ministro della guerra.

Il ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1881.

UMBERTO.

FERRERO.

---

§ 11. L'incorporazione nelle compagnie di disciplina di punizione dei militari di cui al § 10 N. 1 è pronunciata:

dal comandante del corpo per quelli della lettera *a*;

dal comandante della divisione, o dal presidente del comitato dei reali carabinieri, pei militari di quest'arma, dietro parere di una commissione di disciplina per quelli alle lettere *b* e *c*.

I militari sospetti di simulazione d'infermità, prima però di essere sottoposti ad una commissione di disciplina, saranno inviati in osservazione nella direzione di sanità della rispettiva divisione militare.

Gli ufficiali medici addetti alla Direzione di Sanità pronuncieranno collegialmente il loro parere.

La direzione di sanità militare, quando lo creda opportuno richiederà, nei casi dubbi, riservate informazioni sulle condizioni fisiche del militare anteriori alla sua venuta sotto le armi.

Se il voto della predetta direzione conferma il sospetto di simulazione, si convocherà la commissione di disciplina comunicandole il parere in parola e le informazioni preaccennate con tutti gli altri documenti.

Qualora la commissione di disciplina si pronunziasse affermativamente, il comandante della divisione militare, prima di emettere la sua decisione, trasmette al Ministero della Guerra (Direzione generale leve e truppa) tutte le carte relative, onde possa essere sentito il parere del comitato di sanità militare.

§ 268. I caporali e gli appuntati sono tratti dai militari sotto le armi appartenenti ai vari corpi dello esercito permanente, o dai militari che trovansi in congedo illimitato, ascritti allo esercito permanente, alla milizia mobile od alla milizia territoriale, eccettuati i reali carabinieri quando sono sotto le armi.

Le condizioni per l'ammissione degli uomini, ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile, nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, sono:

a) farne spontanea domanda;

b) essere fornito di forte e robusta costituzione ed avere la statura non minore di m. 1 e 66;

c) contare, per quelli che sono sotto le armi, almeno 9 mesi di servizio;

d) possedere autorevolezza ed attitudine ed aver tenuto anteriormente una condotta scevra d'ogni appunto;

e) obbligarsi, se militari con ferma temporanea, con dichiarazione scritta, a contrarre nell'atto della loro definitiva ammissione nel personale di governo, la ferma permanente di anni otto, decorribile dal giorno dell'arruolamento, secondo le norme espresse al § 736 del Regolamento sul reclutamento.

§ 269. I militari della milizia territoriale, oltre alle condizione di cui sovra, dovranno soddisfare a quelle di cui all'articolo 133 della legge sul reclutamento contraendo, all'atto della loro ammissione nel plotone allievi, di cui al § 272, la ferma permanente di anni otto, decorribile dalla data dell'ammissione medesima.

§ 272. Tutti i militari, fatta eccezione pei sott'ufficiali appartenenti ai vari corpi dell'esercito permanente, prima di essere passati nel predetto personale, sono assegnati ad un plotone allievi istituito per il personale di governo (truppa) degli stabilimenti militari di pena.

Questo plotone della forza da 80 a 100 uomini avrà sede presso uno dei reclusori militari, e verrà affidato al comando di un tenente anziano del corpo.

Scorsi i sei mesi di permanenza nel plotone allievi, i militari che avranno date non dubbie prove della loro attitudine al servizio speciale cui sono chiamati, verranno, per determinazione del comandante degli stabilimenti militari di pena trasferiti effettivi nel personale di governo ed assegnati ai reparti.

I militari che non avessero già contratta la ferma permanente dovranno assumerla in tale occasione in conformità del disposto della lettera *e* del § 268.

In caso di numerose deficienze di caporali ed appuntati, il comandante degli stabilimenti militari di pena, qualora lo ravvisi necessario nell'interesse del servizio, potrà per ripianare le vacanze, trasferire effettivi nel personale di governo, anche prima che siano trascorsi i sei mesi, quegli allievi che avessero dato prove sicure della loro attitudine.

Quelli non giudicati idonei saranno, scorsi i sei mesi, rimandati e ricollocati nella primitiva loro posizione per determinazione del comandante predetto. Pei militari però provenienti dalla milizia territoriale dovrà esser prima proposto al Ministero il proscioglimento della ferma da essi contratta.

La disposizione di cui al precedente capoverso potrà esser presa anche prima del tempo sumenzionato, per quegli allievi che durante il corso dell'esperimento avessero dimostrato, una incapacità assoluta al posto cui aspirano.

§ 273. Coloro che dopo essere stati trasferiti nel personale di governo si mostrassero non più idonei a servire nel personale medesimo per motivi indipendenti dalla loro volontà, saranno proposti dal comandante degli stabilimenti militari di pena al Ministero della guerra pel collocamento nella primitiva posizione a' sensi del § 737 del regolamento sul reclutamento, od in quell'altra che potesse loro spettare per ragione di leva.

Laddove invece venissero giudicati per propria colpa inetti a quel servizio, saranno dal comandante medesimo proposti al comandante della divisione del luogo, ove ha sede il distaccamento, pel passaggio in un corpo dell'esercito seguendo norme analoghe a quelle dell'Allegato n. 1.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **189.** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 67). — **Norme per la formazione e amministrazione del Plotone allievi pel personale di governo degli stabilimenti militari di pena.** — 20 novembre.

Disposizioni generali.

§ 1. Il plotone allievi pel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, istituito col R. Decreto 6 settembre 1881, sarà formato a datare dal dì 1° gennaio p. f. ed avrà sede presso il reclusorio militare di Gaeta.

§ 2. Il plotone allievi sarà considerato, per gli effetti amministrativi e contabili, come unità amministrativa dipendente dal comando degli stabilimenti militari di pena.

Il comandante del plotone tiene quindi per esso, apposito giornale di contabilità, ed ha, rispetto al plotone, gli stessi doveri e la stessa responsabilità dei comandanti di compagnia.

§ 3. Gli allievi del plotone porteranno tutti indistintamente sul braccio sinistro, come distintivo speciale, un P in panno verde, secondo la forma che verrà determinata dal comando degli stabilimenti militari di pena.

§ 4. Le spese di viaggio tanto per l'invio dei militari al plotone allievi quanto, ove occorra, pel loro ritorno sono a carico della massa generale del comando degli stabilimenti militari di pena.

§ 5. I militari ammessi al plotone allievi convivono al rancio comune, regolato colle stesse norme stabilite per la fanteria di linea, e collo scotto di cent. 60 per tutti indistintamente.

Ammissione nel plotone allievi dei militari che trovansi sotto le armi.

§ 6. Le domande per l'ammissione nel plotone allievi dei militari che trovansi sotto le armi e riuniscono le condizioni di cui nel § 268 del Regolamento per gli stabilimenti militari di pena, quale fu modificato dal R. decreto 20 novembre 1881, devono essere dai rispettivi comandanti di corpo o distretto trasmesse direttamente al comandante degli stabilimenti militari di pena unitamente al foglio matricolare (modello N. 9) dello aspirante con tutte le informazioni di cui è caso nel citato § 268 e con quelle altre che si credessero opportune.

§ 7. L'invio delle domande suddette dovrà farsi di mano in mano che vengono presentate, e, nella occasione della prima formazione del plotone allievi, non più tardi del 15 dicembre futuro.

§ 8. Il comandante degli stabilimenti militari di pena, ricevute le domande, determinerà quali militari possano essere ammessi nel plotone allievi e ne avvertirà i rispettivi comandanti di corpo pel loro invio al Reclusorio militare di Gaeta.

§ 9. I militari ammessi nel plotone allievi devono esservi diretti muniti di tutto il loro corredo, meno il telo da tenda.

Quelli di fanteria di linea e dei battaglioni alpini devono essere disarmati; quelli delle altre armi, muniti di cinturino con sciabola.

§ 10. I militari di cui al § 8 sono presi in aggregazione dal plotone allievi col loro grado dal giorno del loro arrivo, ed amministrati come tali, per conto dei corpi cui appartengono.

Per quelli che provengono da armi o corpi nei quali la paga sia maggiore di quella dell'arma di fanteria di linea, la differenza di paga, detratto lo scotto e la quota corredo stabilita per l'arma cui appartengono, è lasciata in aumento al soldo degli individui da corrispondersi alla mano.

§ 11. Durante la permanenza presso il plotone, gli allievi continuano a fare uso della divisa stabilita per il corpo cui appartengono.

Gli effetti che occorresse di distribuire in seguito, in sostituzione di altri, saranno forniti dallo stesso reclusorio coi fondi di magazzino e colle costruzioni cui possano provvedere i proprii laboratori.

Gli oggetti che non possano essere così forniti saranno richiesti al locale distretto militare, il quale, ove si tratti di oggetti di cui non sia provvisto, potrà farli costruire appositamente dai proprì capi operai.

Ammissione nel plotone allievi dei militari che sono in congedo illimitato.

§ 12. I militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che aspirano all'ammissione nel plotone allievi alle condizioni di cui nel § 268 del Regolamento per gli stabilimenti militari di pena, quale fu modificato col R. decreto 20 novembre 1881, devono presentare la domanda al comandante il distretto militare cui appartengono per fatto di leva,

Pei militari in congedo illimitato ascritti alla milizia territoriale il Ministero si riserva di dare speciali norme in avvenire.

§ 13. I comandanti dei distretti militari, ricevute le domande, si accerteranno della idoneità fisica e della statura dei richiedenti ed, avuta da essi la dichiarazione di cui alla lettera *e* del § 208 del Regolamento per gli stabilimenti militari di pena, trasmetteranno tutti i documenti compreso il foglio matricolare modello N. 9 (che all'uopo si procureranno dai corpi per quelli che tuttora appartengono all'Esercito permanente) al comandante degli stabilimenti militari di pena.

§ 14. L'invio delle domande dovrà farsi di mano in mano che sia possibile, e nella occasione della prima formazione del plotone allievi non più tardi del 15 dicembre prossimo.

§ 15. Il comandante degli stabilimenti militari di pena, ricevute le domande, determinerà quali militari debbano essere ammessi nel plotone allievi e ne avvertirà i comandanti dei distretti per le disposizioni di competenza.

§ 16. I militari di cui al paragrafo precedente saranno avviati al reclusorio militare di Gaeta muniti del foglio di viaggio e dei necessarii scontrini per il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi e provvisti della indennità di trasferta computata dalla sede del distretto militare alla sede del plotone.

La indennità sarà in ogni caso quella stabilita per il semplice soldato.

§ 17. Per i militari in congedo illimitato ammessi nel plotone allievi, il comandante del distretto militare cui appartengono pel fatto di leva, se essi fanno tuttavia parte dell'esercito permanente, disporrà perchè siano ripresi in forza al corpo cui sono ascritti del quale dovranno essere considerati come facente parte effettiva, per esser poi ritenuti come aggregati al plotone allievi.

Per quei militari invece che sono ascritti alla milizia mobile, il comandante del distretto si limiterà a far sul loro foglio matricolare una variazione indicante la loro ammissione nel plotone allievi, ed i militari stessi saranno presi in sussistenza dal comando degli stabilimenti militari di pena con l'assegno giornaliere di cent. 80, qualunque sia il loro grado, a datare dal giorno del loro arrivo al plotone.

§ 18. I militari di cui al paragrafo precedente sono arredati e vestiti dal plotone allievi con gli stessi oggetti di corredo che usano gli uomini effettivi del personale di governo.

La somministrazione e la manutenzione del vestiario è fatta per essi a spese della massa generale uomini del comando degli stabilimenti militari di pena.

Quando terminato l'esperimento. i militari siano definitivamente ammessi nel personale di governo, il vestiario diventa di proprietà degli individui e ne è loro addebitato il valore a prezzo di estimo.

Passaggio degli allievi nel personale di governo.

§ 19. Terminato l'esperimento, gli allievi dichiarati idonei sono trasferiti effettivi nel personale di governo, e se di ferma temporanea, assumono la ferma permanente da decorrere secondo le norme di cui al § 736 del Regolamento sul reclutamento.

Gli allievi, che per mancanza di posti non vi potessero essere trasferiti subito, continueranno, per gli effetti amministrativi e contabili, a rimanere in forza presso il plotone nella posizione in cui si trovano, cioè, o come *aggregati* o come in *sussistenza*, sino a che possa aver luogo il loro trasferimento nel personale di governo.

§ 20. All'atto del trasferimento definitivo nel personale di governo, i militari ascritti ad un corpo cessano di appartenere al corpo stesso e passano in forza al comando degli stabilimenti militari di pena.

Il comando degli stabilimenti militari di pena dovrà perciò trasmettere in tempo ai distretti o corpi cui gli uomini sono effettivi il preavviso modello N° 83 del Regolamento di contabilità onde la variazione del trasferimento possa essere fatta contemporaneamente da ambo le parti.

§ 21. Il conto di massa dei militari ammessi nel personale di governo è assunto e liquidato dal comando degli stabilimenti militari di pena.

§ 22. Per i militari provenienti dal congedo illimitato, che siano ammessi nel personale di governo, il comandante degli stabilimenti militari di pena richiederà all'atto del trasferimento l'indennità fissa di L. 9, per le spese di viaggio.

Licenziamento dei militari dal plotone allievi.

§ 23. Gli allievi, che, per non essere stati dichiarati idonei all'ammissione nel personale di governo, devono essere licenziati da sotto le armi, saranno provvisti di indennità di viaggio sino al capoluogo del mandamento del precedente domicilio.

Quelli che hanno ancora obbligo di servizio sono rimandati ai rispettivi corpi provvisti dell'indennità di viaggio.

Nel caso però che si tratti di militari provenienti da sotto le armi, i quali durante l'esperimento, siano venuti ad aver diritto al congedo illimitato, saranno invece avviati al distretto provvisti di assegno di viaggio, sino al distretto stesso, per esser da questo svestiti e congedati per conto del corpo cui appartengono.

Il Ministro — Ferrero.

N. 190. — RECLUTAMENTO (Nota N. 111). — **Visita sanitaria a cui devono essere sottoposti al loro giungere sotto le armi gli inscritti ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari e degli istituti assimilati alle università.** — 29 novembre.

Nella occasione dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti tanto della leva sulla classe 1860 quanto di quella in corso, il Ministero prescrisse con le circolari del 7 ottobre 1880 N. 84 e del 30 settembre u. s. N. 87 (2ª parte del *Giornale Militare*) che gli inscritti ammessi, ai termini dell'articolo 120 della legge sul reclutamento, a ritardare il servizio come studenti universitari o degli istituti assimilati alle università, dovessero nel termine di 15 giorni dal dì del loro arruolamento presso il consiglio di leva, presentarsi al comando del rispettivo distretto militare di leva per subire una nuova visita.

Ciò stante, e riferendosi a quanto è disposto nel § 721 del regolamento sul reclutamento, quale è stato modificato dall'articolo 2 del R. Decreto 8 settembre 1881 N. 382, il Ministero dichiara ad opportuna norma delle autorità militari, che cotesti inscritti avendo già subita, dopo quella a cui furono sottoposti presso il consiglio di leva, una nuova visita presso il Distretto militare, quando dopo il discarico finale della leva nella quale furono arruolati si ripresenteranno per assumere il servizio, dovranno essere visitati ed, ove occorra, sottoposti a rassegna di rimando non mai con le norme dell'elenco B, ma con quelle dell'elenco C delle infermità esimenti dal servizio militare, approvato col citato R. Decreto.

È poi inteso che quelli inscritti già ammessi a ritardare il servizio nelle leve precedenti a quella della classe 1860, e che non abbiano perciò subita la nuova visita al Distretto, prescritta con le anzi citate circolari, al loro giungere sotto le armi dovranno tuttavia essere visitati ed, occorrendo sottoposti a rassegna di rimando con le norme dell'elenco B.

Il Ministro — FERRERO.

N. **191.** — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 38). — **Variazioni ed aggiunte al Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale.** — 30 novembre.

Essendo stata riconosciuta la necessità di fare alcune modificazioni all'articolo 124, § 537 del Regolamento d'istruzione e servizio d'ospedale, concernente l'imbiancatura dei locali, e di aggiungere nel Regolamento predetto speciali disposizioni per la notificazione da darsi alle famiglie dei ricoverati negli ospedali militari e infermerie funzionanti da ospedale, nel caso di grave pericolo di vita dell'infermo, o della avvenuta morte, il Ministero dispone quanto segue:

Al § 537 del Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale è sostituito il seguente:

« § 537. La imbiancatura generale delle sale destinate al « ricovero dei malati va fatta una volta l'anno; le imbianca- « ture parziali al bisogno, quelle delle latrine almeno ogni tre « mesi, previa, all'occorrenza, la raschiatura dell'intonaco.

All'articolo 76 farà seguito il nuovo articolo seguente:

Art. 76bis. *Notificazioni alle famiglie degli ammalati o defunti.*

« § *a* — Quando un infermo trovisi in pericolo di vita, il « medico curante domanderà, o farà domandare da altri, con « la debita circospezione, all'infermo o ai suoi camerati o vi- « sitatori, se la famiglia è informata della sua malattia; e « qualora risulti che ne è ignara e che non ne avrebbe cono- « scenza per altro mezzo, il medico curante compilerà appo- « sito avviso (Modello A), e il direttore dell'ospedale disporrà « che senza indugio sia fatto pervenire alla famiglia, inviandolo « a questa direttamente o per mezzo del sindaco del comune « ove è domiciliata, come nei singoli casi si stimerà più con- « veniente.

« § *b* — Ogni volta che per la natura contagiosa della « malattia, o per ordine dell'autorità giudiziaria non fosse « permesso ai parenti di visitare l'infermo, nella lettera d'av« viso sarà accennata con riguardo tale necessità.

« § *c* — In casi speciali, invece dell'avviso (Modello A) potrà « essere inviata una lettera particolare, ed, eccezionalmente, « a giudizio del direttore, anche un telegramma.

« § *d*. — Le spese per l'invio alla famiglia dell'avviso, « o della lettera, o del telegramma, saranno addebitate al« l'infermo e saldate col denaro che egli avesse consegnato « nell'entrare all'ospedale, a norma dei §§ 399 e 400. Qua« lora l'infermo non avesse fatto deposito di danaro e non ne « avesse avuto in prosieguo, la spesa sarà messa a carico « dell'ospedale.

« § *e* — La Direzione dell'ospedale provvederà che sia ri« sposto prontamente ai telegrammi, ed alle lettere che, con « risposta pagata, fossero stati diretti a chiedere notizie sullo « stato di un infermo ricoverato nell'ospedale.

« § *f* — In caso di decesso l'ufficio della maggiorità spedirà « direttamente apposito avviso (Modello B) al sindaco del co« mune, ove è domiciliata la famiglia del defunto, con invito « di partecipare a questa l'avvenuto decesso.

Il Ministro — Ferrero.

Modello A

Art. 78 *bis* del Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale.

OSPEDALE MILITARE DI

Il (1) trovasi ammalato in questo spedale dal (2) ed il suo stato è piuttosto grave (3)

A li 18

Il Medico curante

---

(1) Nome o cognome del malato.
(2) Giorno d'entrata nell'ospedale.
(3) (Da aggiungersi eventualmente). — Per l'indole diffusibile della malattia, oppure per ordine dell'autorità giudiziaria, presentemente non le sarebbe concesso di visitarlo.

Modello B

Art. 78 bis
del Regolamento d'istruzione
e di servizio d'ospedale. —

OSPEDALE MILITARE DI

A *li* *18*

Il sottoscritto, a senso della relativa disposizione regolamentare, avvisa la S. V. della morte avvenuta li (1) in questo spedale del (2)

La si prega a voler *d'urgenza*, darne partecipazione alla famiglia.

Il Direttore di Sanità

Al Signor Sindaco
di

---

(1) Giorno ed ora della morte.
(2) Grado, cognome e nome del defunto.

N. **192.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 119). — **Circa l'interpretazione di §§ 655, 660, 717 e 725 del Regolamento di disciplina** — 30 novembre.

A termini di quanto è disposto nei paragrafi 655, 660, 717 e 725, la consegna in quartiere può essere punizione sussidiaria della prigione semplice e di quella di rigore (pei soldati e caporali), e della sala di disciplina semplice e di quella di rigore (per i sottufficiali); e così pure la prigione semplice e la sala di disciplina semplice possono rispettivamente essere punizioni sussidiarie della prigione di rigore e della sala di disciplina di rigore.

Nell'applicazione peraltro di tali disposizioni non è tenuto sistema uniforme da tutti i corpi di truppa e non da tutti è data al regolamento un'interpretazione conforme alle intenzioni di questo Ministero.

Non potendo ammettersi siffatta discrepanza d'interpretazione e di applicazione, sovratutto trattandosi di cosa di tanta importanza come quella che tocca le basi del governo disciplinare dei corpi, questo Ministero ravvisa necessario di porgere al riguardo i seguenti schiarimenti.

La facoltà d'infliggere sia la consegna in quartiere come punizione sussidiaria alla prigione ed alla sala di disciplina tanto semplici quanto di rigore, sia la prigione o sala di disciplina semplici come sussidiarie alla prigione o sala di disciplina di rigore, non deve intendersi estesa al punto di poter combinarsi insieme anche tre delle indicate punizioni. La consegna può accoppiarsi con la prigione o sala di disciplina semplici soltanto quando queste sieno inflitte come punizione a sè e non siano già sussidiarie alla prigione o sala di disciplina di rigore. Così potranno essere inflitti come una sola punizione un certo numero di giorni di prigione o sala di disciplina semplici, ed altri di consegna, ovvero tanti giorni di prigione o sala di disciplina di rigore e tanti altri di consegna, ma non un numero di giorni di prigione o sala di disciplina di rigore, con altri di prigione o sala di disciplina semplice ed altri ancora di consegna.

La stessa interpretazione restrittiva poi va data alla facoltà fatta con l'*Atto* N. 253 del 1873 d'infliggere il rimprovero solenne come succedaneo alla sala di disciplina semplice o di rigore. In conseguenza di che il rimprovero solenne non può accoppiarsi o con l'una o con l'altra di dette punizioni, se non quando esse non siano già sussidiate da altre punizioni, dovendosi evitare anche in questo caso l'accumulamento di tre punizioni in una sola. *Il Ministro* — FERRERO

N. **193**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 112). — **Abolizione di una delle copie dell'elenco modello N. 78 prescritto per le proposte di ammissione al caposoldo.** — 2 dicembre.

Il Ministero determina che l'elenco Modello N. 78 che i comandanti dei corpi devono trasmettergli per le proposte di ammissione dei sottufficiali al caposoldo, a senso del § 781 del Regolamento sul reclutamento, debba d'ora innanzi esser trasmesso in duplice anzichè in triplice copia.

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 43. Pubblicato il 10 dicembre 1881 Parte 1

DICEMBRE 9. — Aggiunta all'istruzione per le robe da ospedale, *pag.* 599.
» 9. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 602.

Atto N. **194**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 234). — **Aggiunta all'istruzione per le robe da ospedale**. — 9 dicembre.

Il Ministero ha determinato che alla parte 3ª dell'istruzione sulle divise della truppa, approvata con atto N. 23 del 1880, sia arrecata la seguente aggiunta:

« *Vesti per ufficiali medici* »

La veste è costruita con stoffa mista di lana e cotone alta metri 1,30.

Le sue parti sono: *un corpo—un bavero—due maniche—quattro tasche.*

Il corpo è ampio sì da permettere che la veste possa essere indossata al di sopra della giubba; sulla parte anteriore a destra è munito di quattro bottoni di satino nero, i quali trovansi in corrispondenza di altrettanti occhielli posti a sinistra.

Sulla stessa parte anteriore, tanto a destra, quanto a sinistra trovasi posta internamente, come rinforzo, una striscia di tela cotone.

Il bavero è pure rinforzato internamente da una striscia di eguale tela.

Le maniche al fondo sono foderate di satino nero, e fra la fodera e la stoffa è cucito un nastro elastico di cotone per tener arricciate le maniche stesse alla loro estremità.

Le tasche sono della stessa stoffa del corpo. Tanto le cuciture del corpo e delle spalle, quanto i lembi estremi della veste sono rivestiti di un nastro di lana nera alto mm 15 circa.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 41. — Allo specchio annesso all'*Atto* N. 186, pag. 581 è sostituito il seguente:

	Quantità per un reggimento	
	di fanteria di linea	di bersaglieri
Sciabole da bersaglieri	»	107
Sciabole da fanteria	75	»
Cinturini di bufalo, mod 1877	1381	»
Cinturini di cuoio, mod. 1877	»	1760

SPECCHIO *delle misure delle vesti per ufficiali medici.*

TAGLIE	LUNGHEZZA				METÀ LARGHEZZA						ALTEZZA del bavero	
	totale del dietro	del davanti partendo dalla metà del bavero al fondo	delle maniche nella parte esterna	del bavero allo attaccamento	del dietro alle spalle	dello imbusto dalla metà del dietro al 9º occhiello	della taglia sulla linea della tasca inferiore	della estremità inferiore	delle maniche superiormente	al gomito	nel dietro	nel davanti
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Unica	1100	1310	600	520	230	710	730	870	260	260	080	060

CONTO DI COSTRUZIONE.

QUALITA DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Unità	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Stoffa mista lana e cotone alta metri 1,30	Metri	3	60	2	520	9	072
Satino nero	»	2	»	0	060	»	120
Tela nera	»	0	50	0	600	»	300
Nastro in lana nera	»	0	15	6	»	»	900
Nastro in cotone (elastico)	»	0	12	0	600	»	072
Bottoni di satino nero	N.	0	02	4	»	»	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	»	»	»	»	»	4	»
				Prezzo di costo L.		14	544
				Prezzo di conteggio L.		14	60

In conseguenza di quanto sopra, al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi viene arrecata la seguente modificazione: Categoria III N° 265 - Vesti per ufficiali medici . . . N° L. 14.60.

Il Ministro — FERRERO.

N. **195**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 183). — **Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 9 dicembre.

N° d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
	Categoria I.				
368	Soggoli da cappelli per alpini e per bersaglieri	N.	0	25	Variante
369	Soggoli da cappelli per bersaglieri.	»	0	32	Nomenclatura abolita
	Categoria II.				
42	Catenelle da punizione per alpini .	N.	3	90	Aggiunta
220	Reti da carne per alpini . . .	»	8	50	Id.
	Categoria IV.				
412	Cassetta A d'oggetti chirurgici per ospedale da campo	N.	235	20	Variante
413	Cassetta B d'oggetti chirurgici per ospedale da campo	»	163	80	Id.
	Categoria VII.				
332	Panno bigio (gros-grain) per istituti militari, alto metri 1,38 . . .	m.	16	»	Aggiunta
333	Panno cremisi per istituti militari alto metri 1,37	»	17	50	Id.
334	Panno turchino per istituti militari alto metri	»	16	50	Id.
335	Satino chinato nero per istituti militari alto metri 1,36	»	5	»	Id.
336	Tela in cotone color cenerino per istituti militari alta m. 0,85 . .	»	1	11	Id.
337	Tela in cotone imbiancata, detta mussola inglese per istituti militari alta metri 0,81	»	0	75	Id.
338	Tela in cotone nera lucida per istituti militari alta metri 0,87 . .	»	1		Id.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 44. Pubblicato il 17 dicembre 1881. Parte 1.

DICEMBRE 12 — Rilascio di copia di fogli matricolari dei militare in congedo illimitato alle prefetture e sottoprefetture, intendenze di finanza e questure di sicurezza pubblica, *pag.* 603.

» 14. — Aggiunta al modello 7 (statistica nosologica), *pag.* 604.

Atto N. **196.** — MATRICOLA (Nota N. 43). — **Rilascio di copia dei fogli matricolari dei militari in congedo illimitato alle prefetture e sottoprefetture, intendenze di finanza e questure di sicurezza pubblica.** — 12 dicembre.

Con circolare del 4 novembre 1879, N. 99 inserita a pagina 362 del *Giornale Militare* di quell'anno (parte 2ª) il ministero della guerra fece facoltà ai comandanti di corpo e di distretto militare di rilasciare direttamente ai prefetti, sottoprefetti ed ai questori di pubblica sicurezza la copia del foglio matricolare e caratteristico (modello N. 9 dell'Istruzione per le matricole del Rº Esercito) dei militari in congedo illimitato aspiranti all'ammissione nel corpo delle guardie di sicurezza pubblica od in quello delle guardie carcerarie, quando per tale scopo ne fosse loro fatta richiesta ufficiale dalle autorità politiche anzi accennate.

Il ministero della guerra, confermando in massima tale facoltà la estende anche al rilascio dei detti fogli matricolari che venissero chiesti dagli intendenti di finanza per quei militari che domandassero di essere ammessi nelle guardie di finanza.

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA—CORRIGE

Dispensa N. 43, *Atto* N· 195, pag 602. — Nella colonna del prezzo dei soggoli da cappelli per bersaglieri, *invece di*: 0,32. *leggasi*: 0,30.

Dispensa N. 43, *Atto* N. 195, pag. 602. — Al N. categorico 334, *aggiungasi*: l'altezza del panno in metri 1,34.

N. **197.** — STATISTICA SANITARIA DEL R. ESERCITO. (Nota N. 5.) — **Aggiunta al modello 7 (statistica nosologica)** — 14 dicembre.

Nell'interesse della statistica sanitaria militare essendosi riconosciuta la necessità di avere un più esatto mezzo di controllo nella verificazione delle cause dei decessi che avvengono negli spedali e nelle infermerie di presidio o speciali, questo ministero prescrive che a cominciare dal gennaio 1882, nell'ultima pagina esterna dei rendiconti mensili N. 7 (statistica sanitaria) si aggiunga uno specchio nominativo dei morti, compilato a norma del seguente schema *(da tracciarsi a mano nel senso della maggior larghezza)*.

SPECCHIO *nominativo dei morti nel mese.*

CASATO E NOME	Corpo (1)	Grado (1)	DATA		CAUSA della morte (2)	TITOLO a cui corrisponde nel quadro nosologico (3)
			d'entrata	di morte		

---

(1) Pei non militari aggiungere le indicazioni equivalenti.

(2) Quale risulta dalla dichiarazione di morte mandata al municipio a senso dell'istruzione del Ministero d'agricoltura e commercio 20 novembre 1880.

(3) Per quanto soltanto riguarda ai morti di truppa.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 45. Pubblicato il 24 dicembre 1881 **Parte 1**

DICEMBRE 19. — **Armamento delle sentinelle nei reggimenti di cavalleria,** *pag.* 605.
» 20. — **Trasporto sulle ferrovie italiane delle merci e materie infiammabili ed esplodenti,** *pag.* 605.
» 20. — **Incarico ai portalettere di ritirare dagli uffici i pacchi postali diretti ad ufficiali e militari di truppa,** *pag.* 606.
» 22. — **Prescrizioni circa la buona conservazione e le riparazioni alle armi,** *pag.* 606.
» 22. — **Specchi e specchietti caratteristici,** *pag.* 607.

Atto N. **198.** — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA (Nota N. 4). — **Armamento delle sentinelle nei reggimenti di cavalleria.** — 19 dicembre.

Le sentinelle e le guardie somministrate dai reggimenti di cavalleria, saranno d'ora in avanti armate di moschetto senza sciabola e senza cinturino. I sottufficiali comandanti le guardie saranno armati di sciabola e pistola a rotazione.

Pei primi dieci reggimenti di cavalleria tale disposizione andrà in vigore non appena questi saranno armati di moschetto.

In conformità di detta prescrizione si modificheranno nel seguente modo le due prime linee del § 198 articolo 57 del regolamento d'istruzione e servizio interno per la cavalleria.

« *La guardia di polizia deve schierarsi e presentare l'arma tutte le volte* ».

Il Ministro — FERRERO.

N. **199.** — FERROVIE. (Nota N. 127). — **Trasporto sulle ferrovie italiane delle merci e materie infiammabili ed esplodenti.** — 20 dicembre.

Per cura della direzione dell'esercizio delle strade ferrate dell'Alta Italia è stato pubblicato un *Regolamento e tariffe pel trasporto sulle strade ferrate italiane delle merci e materie infiammabili ed esplodenti,* il quale Regolamento, approvato dal Ministero dei lavori pubblici in data 22 giugno 1881, è entrato in vigore al 1° novembre scorso per le ferrovie del consorzio veneto ed al 1° corrente dicembre per le quattro principali reti del Regno e per la linea di Lanzo.

Essendo necessario che le disposizioni contenute nel detto

Regolamento siano conosciute ed esattamente osservate da ognuno che possa in qualsiasi modo essere interessato in trasporti di materie come quelle di cui trattasi, il sottoscritto dà avviso della pubblicazione ed adozione del Regolamento stesso e prescrive che ne sia acquistata una copia da tutte le autorità militari d'ogni ordine che possano trovarsi nell'accennata condizione.

Tali copie saranno inviate ai singoli comandi, uffici, direzioni ecc., dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale ne dovrà essere rimborsato il prezzo in L. 0,15 ciascuna copia.

Siccome le disposizioni del ripetuto Regolamento non sono per ora applicabili alle ferrovie Sarde, verrà ulteriormente fatto conoscere l'epoca in cui il Regolamento stesso entrerà in vigore anche sulle dette ferrovie.

Il Ministro — Ferrero.

N. **200.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — (Nota N. 120). — **Incarico ai portalettere di ritirare dagli uffici i pacchi postali diretti ad ufficiali e militari di truppa.** — 20 dicembre.

Colla istituzione del nuovo servizio dei pacchi postali i portalettere, di cui all'articolo 89 del Regolamento di disciplina, sono anche incaricati di ritirare e recapitare dagli uffici i pacchi postali diretti ad ufficiali e militari di truppa colle norme stesse colle quali oggi ritirano e recapitano lettere e pieghi raccomandati od assicurati come è indicato negli *Atti* N. 38 dell'11 marzo 1879 e N. 68 del 22 aprile stesso anno.

Il Ministro — Ferrero.

N. **201.** — ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO DELLA FANTERIA E DELLA CAVALLERIA (Nota N. 13) — **Prescrizioni circa la buona conservazione e le riparazioni alle armi.** — 22 dicembre.

Dall' esame dei rapporti dei corpi di fanteria e di cavalleria sullo stato delle armi per l'anno 1880 risulta che si è dovuto applicare la *pulitura interna con rame e smeriglio* ad un numero relativamente grande di armi appartenenti ad alcuni reggimenti di fanteria e che il numero delle *puliture interne con piombo e smeriglio* e delle *grandi puliture dell'arma* eseguite nel corso dell'anno stesso presso la maggior parte dei corpi di fanteria e cavalleria è stato eccezionalmente grande. Si è altresì constatato il fatto che i corpi, presso i quali si verificarono in proporzione maggiore i suaccennati inconvenienti, non ebbero a prestare servigi speciali od eccezionali differenti da quelli prestati da altri corpi che non hanno sentito il bisogno di ricorrere alle suddette riparazioni che in quantità assai più limitata.

Simile stato di cose dimostra che presso molti corpi del regio esercito la buona conservazione delle armi, dalla quale essenzialmente dipende il loro regolare funzionamento, non è curata con tutta la diligenza voluta. Si invitano pertanto i signori comandanti di corpo a volere assiduamente curare a che vengano scrupolosamente eseguite le vigenti prescrizioni al riguardo, ed in particolar modo:

a) che con tutti i mezzi adatti allo scopo e specialmente coll'assidua cura e colla continua sorveglianza sia impedita la formazione di ruggine nell'interno delle canne.

b) che non abbiasi a presentare la necessità di dover eseguire la pulitura interna con rame e smeriglio se non in casi affatto eccezionali

c) che, infine da parte degli ufficiali incaricati delle armi, sia portata una più attenta sorveglianza sulla applicazione delle diverse riparazioni, per modo che ciascuna di esse non venga eseguita che nei casi esplicitamente indicati dalle istruzioni regolamentari in vigore, ossia solo quando con altra riparazione di minor costo e meno dannosa all'arma, non si possa conseguire lo scopo di porre questa in buone condizioni di servizio.

Il Ministro — FERRERO.

N. **202**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 121). — **Specchi e specchietti caratteristici.** — 22 dicembre.

Nella circostanza in cui si redigono annualmente gli specchi o gli specchietti caratteristici per gli ufficiali in servizio permanente, i comandanti di corpo, o le commissioni cui spetta, devono compilare simili documenti eziandio per gli ufficiali stati collocati in servizio ausiliario nel corso del semestre precedente.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 46. Pubblicato il 31 dicembre 1881. Parte 1

DICEMBRE 18. — Legge che accorda un annuo assegno alle vedove e agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare i cui matrimoni contratti senza permesso furono condonati nel 1871, *pag.* 609.
» 27. — Rimborsi sui libretti postali di risparmio ai militari di truppa, *pag.* 610.
» 29. — Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (edizione 1878), *pag.* 611.
» 29. — Appendice alla convenzione del 15 dicembre 1877 relativa al trasporto sul mare ed allo imbarco e sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata, *pag.* 611.
» 29. — Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari, *pag.* 613.
» 30. — Proposte di ufficiali per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario, *pag.* 630.
» 30. — Varianti alla Nota C. dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi, *pag.* 637.

10 MAR 82

Atto N. **203.** — GIUBILAZIONE PER IL R. ESERCITO (Nota N. 8). — **Legge che accorda un annuo assegno alle vedove e agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare i cui matrimoni contratti senza permesso furono condonati nel 1871.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* N° 298 del 23 dicembre 1881. — N° 527 (Serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.* — 18 dicembre.

UMBERTO I. ECC. ECC. RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1° Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, ai quali coi Regi decreti 2 e 23 luglio 1871, numeri 328 e 380 (Serie 2ª), fu accordato indulto per aver contratto matrimonio senza il Sovrano assenso, è concesso un annuo assegno nella stessa misura delle pensioni militari che le leggi concedono alle vedove

---

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 45 *Atto* N. 199. — FERROVIE (Nota N. 127), *leggasi*: (Nota N. 137).

ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati che hanno contratto matrimonio con regolare autorizzazione.

Art. 2. La liquidazione di questi assegni sarà fatta nella forma ordinaria stabilita per la liquidazione delle pensioni civili e militari.

Art. 3. Gli effetti della presente legge comincieranno dalla data della sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 18 dicembre 1881.

UMBERTO

A. Magliani

N. 201. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 69). — **Rimborsi sui libretti postali di risparmio ai militari di truppa** — 27 dicembre.

Intorno al modo di ottenere i rimborsi sui libretti postali di risparmio di cui era oggetto la circolare N. 36 del 19 aprile 1880, questo Ministero ha determinato che i militari di truppa debbano presentare il proprio libretto al comandante di compagnia con la cedoletta da essi quitanzata per la somma che intendono di ritirare.

Il comandante di compagnia, cui deve constare che il militare è il vero titolare del libretto, consegnerà il libretto di risparmio all'ufficiale pagatore, il quale rimetterà la somma richiesta per essere tosto consegnata all'individuo interessato.

Al termine di ogni decade, l'ufficiale pagatore presenterà i singoli libretti all'ufficio postale, da cui ritirerà la complessiva somma risultante dalle cedolette quitanzate, non che gli stessi libretti i quali, per mezzo del rispettivo comandante di compagnia, saranno restituiti ai titolari.

L'ufficiale pagatore, fino a che non avrà riscosso dall'ufficio postale le somme pagate conserverà in cassa i libretti a giustificazione dell'eseguito pagamento.

Trattandosi di distaccamenti, inferiori al battaglione, i rimborsi saranno fatti dagli uffici postali previa la vidimazione delle firme dei militari di truppa per parte degli stessi comandanti di distaccamento.

Il Ministro — Ferrero.

N. 205. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 184). — **Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (Edizione 1878).** — 29 dicembre.

Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
3ª	186bis	Lanterne di tela cerata in ferro	N°	7	20	Aggiunta
»	53	Coperte impermeabili del N° 5.	»	15	60	Id.

Il Ministro. — FERRERO.

N. 206. — TRASPORTI SUL MARE (Nota N. 8). — **Appendice alla Convenzione del 15 dicembre 1877 relativa al trasporto sul mare ed allo imbarco e sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata.** — 29 dicembre.

Tra l'amministrazione militare rappresentata dal tenente colonnello di Stato maggiore Di Lenna cav. Giuseppe e la Società di Navigazione Rubattino e Florio rappresentata dal cav. Giovanni Battista Canepa vennero stabiliti i seguenti patti in appendice alla Convenzione per i trasporti sul mare in data 15 dicembre 1877.

1° La Società Rubattino e Florio s'impegna ad eseguire corse speciali per trasporti di militari tutte le volte che si tratti di trasporti di ottocento uomini in andata e di due terzi di detto numero, almeno in ritorno, o viceversa in viaggi diretti, e di eseguire trasporti con le corse dei viaggi non sovvenzionati quando le partenze possano essere messe in coincidenza cogli arrivi per ferrovia.

2° Per ottenere corse speciali si dovrà dare un preavviso di giorni 15 nei movimenti ordinari.

3° Per l'imbarco e per lo sbarco dei militari la Società si impegna a mettere a disposizione le barche od i galleggianti occorrenti in relazione ai mezzi di cui si può disporre in ogni singolo porto o secondo le indicazioni che verranno date dalla autorità militare e marittima del luogo.

4º Occorrendo trasporti eccezionali di cavalli la Società si obbliga a fare ai rispettivi piroscafi gli opportuni adattamenti nel periodo di quattro agli otto giorni a seconda dell' entità dei trasporti.

5º Mediante un preavviso di giorni otto la Società si obbliga di garantire nei viaggi postali il posto per quel numero di militari loro indicato che dovesse prendere imbarco nei porti intermedi fra quelli di partenza e di destinazione. Sarà compilato apposito elenco determinante per ogni postale la quantità dei posti che si potranno richiedere.

6º Per i trasporti di truppa in 3ª classe di cui alla lettera A) dell' articolo 2º della Convenzione 15 dicembre 1877 si corrisponderanno i seguenti prezzi per individuo compreso imbarco, vitto e sbarco.

Da Genova a	Livorno e viceversa		L. 3,00
id	Napoli	»	» 9,50
id	Gaeta	»	» 9,50
id	Palermo	»	» 18,00
id	Messina	»	» 19,00
id	Catania	»	» 20,00
Da Livorno a	Napoli	»	» 7,50
id	Gaeta	»	» 7,50
id	Palermo	»	» 15,00
id	Messina	»	» 16,00
id	Catania	»	» 17,00

7º Resta inteso che per i militari partenti da Genova e Livorno diretti in Sicilia il prezzo del viaggio non potrà essere variato quand' anche il piroscafo postale o straordinario tocchi Napoli.

L'approdo a Gaeta non si farà che con viaggi appositi straordinari.

8º L'Amministrazione militare in corrispettivo si impegna nelle circostanze ordinarie di assegnare alla Società tutti i trasporti che potendosi effettuare anche in parte solamente per la via di mare offrono all' amministrazione militare un vantaggio sui prezzi di ferrovia.

Verrà compilato di comune accordo apposito quadro dal quale risulti in quali viaggi si debba impiegare in tutto od in parte la via di mare.

9° L'amministrazione della guerra per i suoi trasporti di truppa si impegna di non fare uso dei legni della Real Marina nè d'altri fuorchè nei casi urgenti ed eccezionali nei quali la Società non abbia tempo di provvedere o difetti di mezzi.

Nel notificare ai corpi ed alle Amministrazioni dell'esercito i patti preaccennati si aggiunge che i medesimi comincieranno ad avere effetto dal 1° Gennaio 1882.

Il Ministro — Ferrero.

N. 207. — ITINERARIO GENERALE DEL REGNO (Nota N. 8). — **Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari.** — 29 dicembre.

In conseguenza dell'appendice 18 luglio u. s. alla Convenzione 15 dicembre 1877 per i trasporti militari per via di mare, fermo restando le norme contenute nelle Istruzioni pubblicate con l'*Atto* N° 23 delli 25 febbraio 1878, a datare dal 1° gennajo p. v. andranno in vigore gli specchi che fanno seguito al presente *Atto* e si intenderà abolito lo specchio inserto nel *Giornale Militare* dell'anno 1880 (*Nota* N° 176 22 dicembre).

Relativamente agli itinerari stabiliti nello specchio A vuolsi notare che quando per uno stesso viaggio sono indicate due località di imbarco o di sbarco devesi intendere che la differenza nella spesa che s' incontrerebbe seguendo l'uno piuttosto che l'altro dei due itinerari corrispondenti, è assai piccola; che il più economico di essi è quello determinato dalla località o dalle località di imbarco o sbarco scritte per prime; e che nei singoli casi dovrà scegliersi l'uno o l'altro dei detti itinerari a seconda della più comoda coincidenza delle corrispondenti corse dei piroscafi.

Il Ministro — Ferrero.

SPECCHIO 5.

Viaggi tra i Distretti Militari del Continente e quelli di Reggio Calabria e delle isole di Sicilia e Sardegna.

AVVERTENZA

Gl'itinerari stabiliti nel presente Specchio sono soggetti ad essere modificati in seguito all'apertura di nuove linee o tronchi di ferrovia, ed alle variazioni nelle località di approdo dei piroscafi della Società Rubattino-Florio.

Corpi d'armata	Dal Distretto di	AL DISTRETTO DI					
		Cagliari		Sassari		Palermo Cefalù Trapani	
		Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
I TORINO	**Torino** . . .	Genova	Portotorres o Cagliari	Genova	Portotorres	Genova	Palermo (*a*)
	Pinerolo. . .						
	Ivrea						
	Vercelli . . .						
	Alessandria .						
	Mondovì. . .						
	Cuneo. . . .						
	Casale. . . .						
II MILANO	**Milano** . . .	Genova	Portotorres o Cagliari	Genova	Portotorres	Genova	Palermo (*a*)
	Varese. . . .						
	Novara . . .						
	Monza. . . .						
	Como						
	Bergamo . .						
	Lecco						
	Brescia . . .	Livorno	Cagliari				
III VERONA	**Verona** . . .	Livorno	Cagliari	Livorno	Portotorres	Livorno o Napoli	Palermo (*a*)
	Vicenza . . .						
	Mantova. . .						
	Rovigo . . .						
	Padova . . .						
	Treviso . . .						
	Venezia . . .						
	Belluno . . .						
	Udine						

(*a*) Trasbordo a Napoli.
(*b*) Trasbordo a Napoli e Messina.

Girgenti		Caltanissetta		Reggio Calabria		Messina Catania Siracusa	
Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
Genova	Palermo (*a*)	Genova	Palermo (*a*)	Genova	Reggio Calabria (*b*)	Genova	Messina (*a*)
Genova	Palermo (*a*)	Genova	Palermo (*a*)	Genova	Reggio Calabria (*b*)	Genova	Messina (*a*)
Livorno o Napoli	Palermo (*a*)	Livorno o Napoli	Palermo (*a*)	Livorno o Napoli	Reggio Calabria (*b*)	Livorno o Napoli	Messina (*a*)

Corpi d'armata	Dal Distretto di	AL DISTRETTO DI					
		Cagliari		Sassari		Palermo Cefalù Trapani	
		Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
IV PIACENZA	**Genova** . . .	Genova	Portotorres o Cagliari	Genova	Portotorres	Genova	Palermo (*a*)
	Savona . . .	Genova	Portotorres o Cagliari				
	Piacenza . .	Genova o Livorno	Cagliari				
	Voghera. . .	Genova	Portotorres o Cagliari				
	Pavia						
	Lodi.						
	Cremona . .	Livorno	Cagliari			Livorno o Napoli	
	Parma. . . .						
	Massa			Livorno		Livorno	
V BOLOGNA	**Bologna** . .	Livorno	Cagliari	Livorno	Portotorres	Livorno o Napoli	Palermo (*a*)
	Reggio Emil						
	Modena . . .						
	Ferrara . . .						
	Ravenna. . .						
	Forlì.						
	Pesaro. . . .	Civitavecchia	Cagliari o Terranova P.	Civitavecchia	Terranova P.	Napoli	
	Ancona . . .						
	Macerata . .						
	Ascoli Piceno						

(*a*) **Trasbordo a Napoli.**
(*b*) **Trasbordo a Napoli e Messina.**

Girgenti		Caltanissetta		Reggio Calabria		Messina Catania Siracusa	
Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
Genova ivorno o Napoli	Palermo (*a*)	Genova Livorno o Napoli	Palermo (*a*)	Genova Livorno o Napoli	Reggio Calabria (*b*)	Genova Livorno o Napoli	Messina (*a*)
ivorno		Livorno		Livorno		Livorno	
Napoli Livorno o Napoli	Palermo (*a*)	Napoli Livorno o Napoli	Palermo (*a*)	Napoli Livorno o Napoli	Reggio Calabria (*b*)	Napoli Livorno o Napoli	Messina (*a*)

Corpi d'armata	Dal Distretto di	AL DISTRETTO						
		Cagliari		Sassari		Palermo Cefalù Trapani		
		Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbar
VI FIRENZE	**Livorno**	Livorno	Cagliari	Livorno	Portotorres	Livorno	Palermo (a)	vorn
	Lucca					Livorno o Napoli		orno o apol
	Pistoia							
	Firenze	Civitavecchia	Terranova P. o Cagliari	Civitavecchia o Livorno	Terranova P. o Portotorres.	Napoli		Napoli
	Siena							
	Arezzo			Civitavecchia	Terranova P.			
	Perugia							
	Spoleto							
	Orvieto							
VII ROMA	**Roma**	Civitavecchia	Terranova P. o Cagliari	Civitavecchia	Terranova P.	Napoli	Palermo	Napoli
	Frosinone							
	Foggia	Napoli	Cagliari					
	Teramo							
	Chieti							
	Aquila							
	Campobasso							
	Cagliari					Cagliari		gliari
	Sassari							

(*a*) Trasbordo a Napoli.
(*b*) Trasbordo a Napoli e Messina.
(*c*) Trasbordo a Messina.

Girgenti		Caltanissetta		Reggio Calabria		Messina Catania Siracusa	
mbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
ivorno ivorno o apoli Napoli	Palermo (*a*)	Livorno Livorno o Napoli Napoli	Palermo (*a*)	Livorno Livorno o Napoli Napoli	Reggio Calabria (*b*)	Livorno Livorno o Napoli Napoli	Messina (*a*)
Napoli gliari	Palermo	Napoli Cagliari	Palermo	Napoli Cagliari (*b*)	Reggio Calabria (*c*)	Napoli Cagliari (*a*)	Messina

Corpi d'armata	Dal Distretto di	AL DISTRETTO					
		Cagliari		Sassari		Palermo Cefalù Trapani	
		Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
VIII NAPOLI	**Napoli** . . .	Napoli	Cagliari	Civitavecchia	Terranova P.	Napoli	Palermo
	Caserta . . .						
	Gaeta						
	Benevento. . .						
	Salerno . . .						
	Campagna. . .						
	Avellino . . .						
	Nola						
IX BARI	**Bari**	Napoli	Cagliari	Civitavecchia	Terranova P.	Napoli	Palermo o Cefalù
	Barletta . . .						
	Lecce						
	Taranto . . .						
	Potenza . . .						
	Catanzaro . .	Regg. C. Palermo	Messina (*b*) Cagliari			Reggio Calabria (*a*)	
	Reggio Calab	Regg. C. Palermo	Messina (*b*) Cagliari	Regg. C. Palermo	Messina (*b*) Cagliari		
	Castrovillari . Cosenza . . .	Napoli	Cagliari	Civita-vecchia	Terranova P.		

(*a*) Trasbordo a Messina.
(*b*) Ferrovia da Messina a Palermo.

Girgenti		Caltanissetta		Reggio Calabria		Messina Catania Siracusa	
Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
Napoli	Palermo	Napoli	Palermo	Napoli	Reggio Calabria (a)	Napoli	Messina
Regg. C. o Napoli Napoli Regg. C. o Napoli Regg. C. Napoli Reggio Calabria	Messina o Palermo Palermo Messina o Palermo Messina Palermo Messina	Reggio Calabria	Messina	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	Reggio Calabria	Messina

Corpi d'armata	Dal Distretto di	AL DISTRETTO DI					
		Cagliari		Sassari		Palermo Cefalù Trapani	
		Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
X CORPO	**Palermo**	Palermo	Cagliari	Palermo	Cagliari	—	—
	Cefalù					—	—
	Trapani (*a*)					—	—
	Girgenti					—	—
	Caltaniss. (*a*)					—	—
	Messina	Messina (*b*)		Messina (*b*)		Messina	Palermo o Cefalù
	Catania	Palermo		Palermo		—	—
	Siracusa					—	—

(*a*) Da Caltanissetta a Trapani per mare, imbarco a Porto Empedocle, sbarco a

(*b*) Trasbordo a Palermo.

Girgenti		Caltanissetta		Reggio Calabria		Messina Catania Siracusa	
Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
—	—	—	—	Palermo	Reggio Calabria	Palermo	Messina
—	—	—	—	Cefalù		Cefalù	
Trapani	P. Empedocle	Trapani	P. Empedocle	Palermo		Palermo	
—	—	—	—	Messina		—	—
—	—	—	—			—	—
—	—	—	—			—	—
—	—	—	—			—	—
—	—	—	—			—	—

Trapani e viceversa.

Specchio B.

Viaggi tra i Distretti Militari del Continente.

AVVERTENZA

Gli itinerari stabiliti nel presente specchio sono soggetti ad essere modificati in seguito all'apertura di nuove linee o tronchi di ferrovia, ed alle variazioni nelle località di approdo dei piroscafi della Società Rubattino-Florio.

Dal distretto di	AL DISTRETTO			
	Avellino, Caserta, Nola		Benevento, Campobasso	
	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
Alessandria	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Bergamo	Genova	Napoli	—	—
Brescia	Genova	Napoli	—	—
Casale	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Como	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Cremona	Genova	Napoli	—	—
Cuneo	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Genova	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Ivrea	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Lecco	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Livorno	Livorno	Napoli	—	—
Lodi	Genova	Napoli	—	—
Lucca	—	—	—	—
Massa	—	—	—	—
Milano	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Mondovì	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Monza	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Novara	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Pavia	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Piacenza	Genova	Napoli	—	—
Pinerolo	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Savona	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Torino	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Varese	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Vercelli	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Voghera	Genova	Napoli	Genova	Napoli

DI

Napoli, Campagna, Potenza, Salerno		Catanzaro, Cosenza Castrovillari		Bari, Barletta, Foggia Lecce		Taranto	
Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
Genova	Napoli	Genova	Napoli	—	—	Genova	Napoli
Genova	Napoli	—	—	—	—	—	—
Genova	Napoli	—	—	—	—	—	—
Genova	Napoli	Genova	Napoli	—	—	Genova	Napoli
Genova	Napoli	—	—	—	—	—	—
Genova	Napoli	—	—	—	—	—	—
Genova	Napoli	Genova	Napoli	—	—	Genova	Napoli
Genova	Napoli	Genova	Napoli	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Genova	Napoli	Genova	Napoli	—	—	Genova	Napoli
Genova	Napoli	—	—	—	—	—	—
Livorno	Napoli	Livorno	Napoli	—	—	Livorno	Napoli
Genova	Napoli	—	—	—	—	—	—
Livorno	Napoli	Livorno	Napoli	—	—	Livorno	Napoli
Livorno	Napoli	Livorno	Napoli	—	—	Livorno	Napoli
Genova	Napoli	—	—	—	—	—	—
Genova	Napoli	Genova	Napoli	—	—	Genova	Napoli
Genova	Napoli	—	—	—	—	—	—
Genova	Napoli	Genova	Napoli	—	—	Genova	Napoli
Genova	Napoli	—	—	—	—	—	—
Genova	Napoli	—	—	—	—	—	—
Genova	Napoli	Genova	Napoli	—	—	Genova	Napoli
Genova	Napoli	Genova	Napoli	Genova	Napoli	Genova	Napoli
Genova	Napoli	Genova	Napoli	—	—	Genova	Napoli
Genova	Napoli	—	—	—	—	—	—
Genova	Napoli	Genova	Napoli	—	—	Genova	Napoli
Genova	Napoli	Genova	Napoli	—	—	—	—

N. 208. — STATO DEGLI UFFICIALI (Nota N. 6). — **Proposte di ufficiali per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario.** — 30 dicembre.

Dall'esame degli specchietti caratteristici che già hanno cominciato a pervenirgli, questo Ministero ha potuto convincersi come non tutti i corpi si attengano a criterii uniformi nel pronunciare sulla idoneità degli ufficiali i giudizi richiesti dagli articoli 2 e 3 del Regio Decreto 17 ottobre 1881 (*Atto* N. 172).

Taluni corpi, rettamente interpretando le disposizioni di detti articoli, hanno fatto formale e separata proposta per il collocamento in detta posizione di quegli ufficiali che nel corso dell'anno 1882 verranno a trovarsi nelle condizioni di età stabilite dalla legge 17 ottobre 1881 e che son giudicati non più idonei al servizio attivo. Taluni altri invece si limitarono a fare tale proposta inscrivendola nello specchietto caratteristico.

Oltre tali differenze di forma, questo Ministero ha osservato come i giudizi sull'idoneità dell'ufficiale al servizio attivo non siano molte volte espliciti, come sarebbe richiesto dall'articolo 3 del già citato Regio Decreto. Di più, mentre talune Commissioni, giudicato un ufficiale non idoneo al servizio attivo, lo proposero senz'altro pel collocamento nella posizione di servizio ausiliario, talune altre invece espressero l'avviso che l'ufficiale non più idoneo al servizio attivo lo fosse ancora presso i distretti od in altre posizioni speciali.

Da questa disparità di criterii potrebbe nascere l'inconveniente che venisse conservato o trasferto ai distretti un ufficiale in condizioni di idoneità inferiori a quelle di altri che, per troppo restrittiva interpretazione delle vigenti disposizioni da parte della Commissione compilatrice delle note caratteristiche, sarebbero invece proposti pel collocamento nella posizione di servizio ausiliario.

A togliere tale inconveniente che, oltre ad offendere i principii di equità, verrebbe ad eludere completamente il concetto della legge 17 ottobre 1881 sul servizio ausiliario, questo Ministero crede opportuno emanare le norme seguenti:

1° Per giudicare se un ufficiale, il quale stia per raggiungere i limiti di età stabiliti dall'articolo 6 della suddetta legge, conservi *tutta l'attitudine alle funzioni del proprio grado in servizio attivo*, occorre che il medesimo, per doti fisiche ed intellettuali possa adempiere tali funzioni in qualunque circostanza di pace o di guerra, nei reggimenti dell'arma cui appartiene, se di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio, e analogamente, nelle rispettive specialità di servizio, per tutti gli altri.

Tale giudizio dev'essere pronunciato in modo esplicito, senza restrizioni o condizioni di sorta.

2° Per gli ufficiali giudicati *non idonei* si dovrà aggiungere un secondo giudizio sulla idoneità o non al servizio ausiliario, indicando a quale dei servizi specificati dall'articolo 17 del Regio Decreto 17 ottobre 1881 (*Atto* N. 171) l'ufficiale si reputi più adatto.

3° Potendo tuttavia importare al Ministero di conoscere quali fra gli ufficiali, non più idonei al servizio attivo ma idonei a quello ausiliario, possano ancora prestare buoni servizi presso un distretto od in altre posizioni speciali (quali sarebbero presso i comandi od uffici territoriali, stabilimenti, ecc.), le Commissioni ed autorità compilatrici delle note caratteristiche esprimeranno il loro parere anche su questo punto, avvertendo che per emettere un voto favorevole al trasferimento o alla conservazione dei detti ufficiali nelle sovraccennate posizioni, i medesimi devono riunire i requisiti indicati dalla circolare N. 5422 del 18 novembre 1881, che si reputa opportuno di qui riprodurre.

Robustezza necessaria non solo per poter attendere a lavori protratti e straordinari (come ad esempio quelli in caso di mobilitazione), alle istruzioni di piazza d'armi, alle marcie ed esercitazioni per l'istruzione tattica delle truppe di distretti, ma per poter concorrere a completare i quadri della milizia mobile. *Condotta* inappuntabile. — *Interessamento e zelo* nell'adempimento del proprio dovere. — *Autorevolezza* nell'osservanza della disciplina. — *Sufficiente* istruzione letteraria. — *Perfetta* conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni militari. — *Essere* qualificati *buoni* ufficiali.

4° Le autorità superiori, le quali a norma dell'articolo 4 del Regio Decreto 17 ottobre 1881 (*Atto* N. 172) devono apporre il loro parere sui giudizi delle Commissioni, porteranno la più scrupolosa vigilanza a chè gli ufficiali, sui quali si emette un voto favorevole per il trasferimento o conservazione in un distretto, od altra posizione speciale, possiedano *realmente* i voluti requisiti, onde non avvenga che, per una malintesa indulgenza, sieno, con danno dell'esercito, favoriti degli ufficiali a scapito di altri che potrebbero essere in migliori condizioni d'idoneità;

5° Quanto alla facoltà nell'ufficiale di dichiarare se accetta o no il giudizio espresso a suo riguardo, è bene avvertire che tale facoltà deve riferirsi unicamente al giudizio sulla attitudine o no al servizio attivo indipendentemente dal parere che può essere stato emesso sul trasferimento o sulla conservazione dell'ufficiale stesso in un distretto od in altra posizione speciale.

6° È opportuno inoltre notare che il parere espresso dalle commissioni ed autorità compilatrici delle note caratteristiche circa il trasferimento o la conservazione nei distretti od in altre posizioni speciali, non dà agli ufficiali di cui si tratta alcun diritto od affidamento per tali posizioni, riservandosi il Ministero di trasferirveli o conservarveli in quella misura che consiglieranno le esigenze del servizio.

7° Affine poi di avere nei giudizi delle Commissioni la voluta uniformità questo Ministero stabilisce che, unitamente agli specchi o specchietti caratteristici, venga ogni anno trasmesso uno specchio conforme al modello qui unito, per ciascuno degli ufficiali che nell'anno successivo alla compilazione delle note caratteristiche, verranno a trovarsi nelle condizioni di età stabilite dall'articolo 6 della legge sulla posizione di servizio ausiliario, nel quale specchio dovrà essere indicato il giudizio motivato dalla Commissione concordante naturalmente colle annotazioni della casella *H* dello specchio.

Copia di detto specchio dovrà essere conservato dal comandante del corpo, in un cogli specchi caratteristici.

8° Per quegli ufficiali per cui viene redatto il rapporto personale modello C, non si compilerà uno specchio come sovra è indicato, ma il giudizio sulla idoneità al servizio attivo e, quando occorra quello sulla idoneità al servizio ausiliario, non che il parere sul trasferimento o conservazione in posizioni speciali, sarà inserito nello stesso rapporto mod. C.

9° Giova finalmente ricordare come il giudizio sulla idoneità debba essere emesso dalle Commissioni ed autorità compilatrici delle note caratteristiche, non solo per quegli ufficiali che nell'anno successivo a quello di detta compilazione vengono a trovarsi nelle condizioni di età stabilite dall'art. 6 della legge sul servizio ausiliario, ma ripetuto anche per quegli ufficiali che già raggiunsero le accennate condizioni di età in anni precedenti e sui quali venne in conseguenza già emesso giudizio di idoneità o di non idoneità.

Tutte le autorità militari vorranno strettamente attenersi alle norme sovra espresse; e quei comandanti di corpo od autorità che già avessero inoltrati gli specchietti caratteristici o rapporti modello *C* per l'anno in corso, faranno di nuovo a parte la trasmissione dello specchio da esse norme prescritto o di un rapporto suppletivo al rapporto modello *C*, unendovi, bene inteso, quando ne sia il caso, la dichiarazione per iscritto di cui all'articolo 7 del Regio Decreto 17 ottobre 1881 (*Atto* N. 172).

Il Ministro — FERRERO.

(1) . . . .

GIUDIZIO *relativo al* (2) . . . . *il quale nell'anno 18* . . . (3) . . . . *i limiti di età stabiliti dall'art. 6 della legge 17 ottobre 1881, N. 135 (serie 3ª).*

---

(1) Comando, reggimento, direzione, ecc.

(2) Grado, cognome e nome.

(3) Raggiungerà, *ovvero* ha raggiunto.

GRADO	CASATO E NOME	Anni di		Data in cui raggiunge o ha raggiunto i limiti di età stabiliti dall'art. 6 della legge 17 ottobre 1881	Giudizi dalla com	moti miss
		Età	Servizio		per la idoneità al servizio attivo	al s e pe inc si a

. . . . . . *addi* *18*

motivato missione	Se accetta, o no il giudizio della commissione	Parere della commissione circa il trasferimento o la conservazione in un distretto, stabilimento, comando od ufficio territoriale od altra posizione speciale	Pareri delle autorità superiori
per la idoneità al servizio ausiliario, e per quale dei servizi indicati dall'art. 17 del R. Decreto 17 ottobre 1881 si reputi più adatto			

I Membri della commissione

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible]

N. 209. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 172). — **Varianti alla nota C dell' Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi** — 30 dicembre.

Per coordinare le dotazioni annuali di cartucce assegnate ai corpi con quanto è prescritto dalla nuova Istruzione provvisoria sul tiro per la fanteria (edizione del febbraio 1881), determino che lo specchio III° dell' istruzione sul servizio delle munizioni da guerra inserto a pagina 128 e seguenti del Regolamento sull' amministrazione e contabilità presso i corpi dell' esercito, invece d' essere sostituito con quello inserto nell'*Atto* N. 70 dell' anno 1879 ed in parte modificato coll'*Atto* N. 138 del *corrente anno*, sia sostituito interamente col nuovo specchio III° pubblicato qui appresso.

SPECCHIO III.

SPECCHIO *delle munizioni da guerra costituenti l'assegno annuo spettante in tempo di pace ai vari corpi dell'esercito.*

DESIGNAZIONE DEL CORPO			CARTUCCE		MUNIZIONI D'ARTIGLIERIA	
			a pallottola	da salvo	cartocci da salvo	cannelli fulminanti
Reggimenti di fanteria e di bersaglieri - Battaglioni d'Istruzione - Compagnie presidiarie di Orbetello e Cosenza		Per ogni individuo armato di fucile o moschetto e presente sotto le armi al 1° luglio.	150 a)	75 b)		
Battaglioni alpini e)			150 a)	90 b)		
Compagnie di disciplina speciali - Personale di governo negli stabilimenti militari di pena			60	40		
Compagnie permanenti nei distretti Militari			45	40		
Individui di 2ª categoria		Per ogni individuo che eseguisce effettivamente il tiro.	60	40		
Individui di milizia mobile			35	40		
Reggimenti di cavalleria c)	Per ogni individuo armato di moschetto	Presenti sotto le armi al 1° luglio	68	75 c)		
Id. id. c)	Per ogni individuo armato di pistola a rotazione		48	30 c)		
Reggimenti d'artiglieria e del genio.	Per ogni individuo armato di moschetto		32	40		
Id. id. id.	Per ogni individuo armato di pistola a rotazione		18			

Carabinieri Reali - graduati e carabinieri		Per ogni individuo presente sotto le armi al 1° luglio	32 d)			
Id.	Id. allievi		150 d)	50		
Artiglieria	Batterie da campagna f)		—	—	70 h)	170 h)
	Batterie da montagna f)		—	—	60 h)	150 h)
	Per ogni compagnia da fortezza e da costa g)		—	—	60	350
	Per ogni individuo di milizia mobile o di seconda categoria chiamato sotto le armi		—	—	1	1

AVVERTENZE

a) Colla dotazione qui stabilita, e tenendo calcolo delle cartucce sopravanzanti per le assenze, pei congedi anticipati ecc. i corpi possono provvedere a quanto è stabilito ai N. 60, 146, 147, 220, 249 e 235 dell'Istruzione provvisoria sul tiro per la fanteria (edizione febbraio 1881). (Quando per circostanze eccezionali a taluu corpo non fosse sufficiente la dotazione qui prescritta, gli è fatta facoltà di prelevare quel di più di cartucce che gli sarà strettamente necessario, coll'obbligo però di giustificare in modo speciale tale maggior consumo).

b) Di tale cartucce da salve se ne dovranno conservare 35 a disposizione dei comandi di divisione per le esercitazioni tattiche nei presidii e nei campi d'istruzione.

c) Di tali cartucce da salve se ne dovranno conservare 20 da moschetto e 6 da pistola a disposizione dei comandi di divisione per le esercitazioni tattiche nei presidii e nei campi d'istruzione. Colle rimanenti, oltre al provvedere ai bisogni delle istruzioni, si terranno anche abituati i cavalli allo sparo.

d) I comandanti di legione potranno prelevare promiscuamente cartucce a pallottola o cartucce a metraglia da moschetti, od anche cartucce a pallottola da pistola a rotazione, purchè il loro numero complessivo non ecceda le dotazioni qui stabilite.

e) Alle scuole normali di fanteria e cavalleria spettano assegni corrispondenti a quelli dei reggimenti dell'arma rispettiva, limitatamente però al solo personale di governo.

Alle scuole ed istituti militari spettano, per gli allievi, assegni corrispondenti alle lezioni da farsi eseguire a ciascun corso.

f) Dei cartocci assegnati alle batterie da campagna e da montagna se ne dovranno conservare 50 per pezzo a disposizione dei comandi di divisione per le esercitazioni tattiche nei presidii e nei campi d'istruzione.

g) Dei cartocci assegnati alle compagnie da fortezza e da costa, soltanto $^1/_{10}$ per le prime, $^1/_5$ per le seconde, potranno essere per bocche da fuoco di calibro superiore a cent. 12; i cartocci rimanenti potranno essere indifferentemente per bocche da fuoco da muro o da campagna.

h) Per ogni pezzo.

Il Ministro — Ferrero.

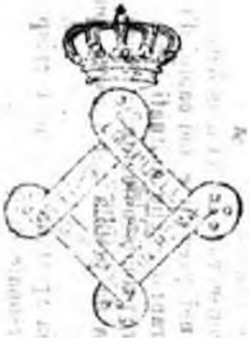Roma. — Tip. C. Voghera.